




BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

*della R. Prefettura
e dell'Amministrazione Provinciale*



Anno XXI - 1934

(XII - XIII)

Compilatore :: :: :: :: ::

Cav. Uff. D.r R. RUGGI D'ARAGONA



SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1934



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

*della R. Prefettura
e dell'Amministrazione Provinciale*

Anno XXI - 1934

(XII - XIII)

Compilatore :: :: :: :: ::

Cav. Uff. D.r R. RUGGI D'ARAGONA



SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1934

Indice alfabetico analitico

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| A. — <i>Agricoltura</i> | I. — <i>Interno</i> |
| All. — <i>Alligato</i> | L. — <i>Legge</i> |
| C. — <i>Circolare</i> | L. P. — <i>Lavori Pubblici</i> |
| Com. — <i>Comunicazioni</i> | M. — <i>Ministero</i> |
| Cop. — <i>Copertina</i> | O. — <i>Ordinanza</i> |
| D. — <i>Decreto</i> | P. — <i>Prefetto o prefettizio</i> |
| DD. PP. — <i>Depositi e Prestiti</i> | Fag. — <i>Pagina o Pagine</i> |
| E. L. — <i>Enti Locali</i> | P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i> |
| E. N. — <i>Economia Nazionale</i> | Q. — <i>Questore o Questure</i> |
| F. — <i>Finanza</i> | R. — <i>Regio o Reale</i> |
| Fas. — <i>Fascicolo</i> | Reg. — <i>Regolamento</i> |
| G. — <i>Giustizia</i> | T. — <i>Tesoro</i> |
| G. P. A. — <i>Giunta Prov. Amm.</i> | T. U. — <i>Testo unico</i> |
| Gu. — <i>Guerra</i> | V. — <i>Vedi</i> |

N. B. — C. *Circolare*, se non seguita da altri segni, deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunciate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno; col numero in **grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dall'abbreviazione Cop. si indica la copertina del fascicolo, che il numero contrassegna. Es: Igiene abitati rurali, C. 29 maggio n. 24397 - **229** - leggi: Circolare Prefetto di Salerno del 29 maggio 1934 n. 24397 pagina 229; Bagni di Acqui C. 27 febbraio n. 7771 - **Cop. 6**; leggi: Circolare Prefetto di Salerno del 27 febbraio 1934 n. 6771, copertina del fascicolo 6.

INDICE

alfabetico - analitico

Abitati rurali,

Igiene. C. 29 maggio n. 24397-229.

Acque gassose (v. Sanità, alimenti e merci).

Acquedotti.

1. Pubblicazione documentaria « Acquedotti fascisti » — C. 8 novembre n. 5213-459.

Acqui (bagni di).

Bagni di Acqui. C. 27 febbraio n. 6771-Cop. 6.

Affissioni.

1. Affissione dei manifesti per la III mostra nazionale dell'agricoltura. C. 15 dicembre n. 16333-Cop. 3.

2. Pubbliche affissioni e pubblicità. Parere Consiglio di Stato. C. 5 dicembre n. 57118-468.

Affitti.

1. Canoni di affitto dei fondi di proprietà degli enti locali. C. M. I. 14 gennaio 1934 n. 25279-37.

Agricoltura (v. Affissioni).

1. Difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dei privati vegetali e animali. C. 26 febbraio n. 7672-Cop. 6.

Alberghi.

1. Alberghi, provvedimenti ai fini igienici, sanitari, nell'interesse del turismo. C. 10 agosto n. 9702-330.

2. Pubblicità dei prezzi delle camere. C. 25 ottobre num. 07355-41.

Alcool.

1. Denominazione degli alcools diversi da quello etilico. C. 4 ottobre n. 47188-396.

Alloggi.

1. Notificazione delle persone alloggiate. C. 30 maggio num. 03015-212.

Alluvioni e piene (v. Opere Pubbliche).

Amministrazione pubblica.

1. Le sentenze del giudice ordinario di fronte agli atti della pubblica amministrazione — G. D'Elia-24.

2. Deliberazioni non soggette all'approvazione della Giunta Prov. Amm. C. 26 marzo n. 13850-Cop. 10.

3. Lavori e forniture alle amm. pubbliche. C. 7 dicembre n. 57119-Cop. 34.

Anagrafe (v. Popolazione).

Animali da macello (v. Carni).

Antiaerea (Protezione).

1. Il contraereo. C. 20 gennaio n. 1203-50.
2. Assicurazioni di pubblica assistenza riconosciuti giuridicamente. C. 23 marzo n. 2312-115.
3. Prolungamento di orario degli uffici telegrafici e telefonici in occasione di esperimenti di protezione antiaerea. C. 11 aprile n. 2976-156.
4. Disposizioni per l'esecuzione di un esperimento di protezione antiaerea. C. 9 maggio n. 3212-189.
5. Postazione di sirene di allarme e di linee di collegamento. C. 25 ottobre n. 3222-Cop. 30.

Antracite.

1. Antracite « Italia ». C. 7 giugno n. 23991-235.

Archivi Comunali.

- Scarto di atti. C. 16 aprile n. 16812-Cop. 11.

Arrolamenti (v. Leva e servizi militari).

Assicurazioni (v. Contributi).

1. Assicurazioni obbligatorie in agricoltura. C. 18 ottobre n. 1859-441.
2. Assicurazioni diverse. C. 22 novembre n. 5003-460.

Assistenziali (organi) v. Enti locali.

1. Coordinamento assistenza. C. 26 giugno n. 26822-241.

Assistenziali (opere) v. Disoccupazione.

Aste, appalti ecc.

1. Avvisi d'asta. Cop. 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36.
2. Iscrizione ditte appaltatrici ai sindacati di categoria. C. 18 settembre n. 43999-339.

Atti (v. tasse di bollo).

1. Rilascio di copia di atti di archivio. Atti non ricevuti con l'intervento dell'Autorità Comunale — E. Romagnoli-259.
2. Rilascio di atti di stato civile ad uso di pensione. C. 23 ottobre n. 53255-440.

Autoveicoli (v. Veicoli).

Balilla.

1. Salerno. Casa del Balilla. C. 27 settembre n. 2283-411.

Banane.

1. Vendita delle banane. C. 16 marzo n. 2324-Cop. 8.
2. Vendita della banana somala. C. 10 agosto n. 2324-Cop. 23.

Benzina.

1. Vendita di benzina contenente piombo tetraetile. C. 15 marzo n. 10468-102.

Biblioteche.

1. Pubblicazioni offerte in dono alle biblioteche provinciali e comunali. C. 9 aprile n. 13403-164.

Bilanci, storni di fondi ecc. (v. Finanze locali; chiusura di esercizio).

1. Assestamento bilancio 1934. C. 5 maggio n. 15254-179.
2. Spese comunali. C. 14 maggio n. 23467-200.
3. Storni di fondi Deliberazione. C. 16 agosto n. 40501-311.

Bollettini parrocchiali (v. Popolazione).**Boschi e Foreste.**

Indennità spettanti alle CC. NN. che prestarono servizio di prevenzione incendi boschivi agosto-settembre 1933. C. 3 genn. n. 53590-5. C. 5 febbraio n. 4932-60.

2. Incendi. C. 16 giugno n. 03670-244.
3. Abbruciamento delle stoppie. C. 16 agosto n. 38141-Cop.23.

Cacao (v. Sanità, alimenti e merci).**Caccia.**

1. Calendario venatorio estivo-autunnale per l'annata 1934-35. D. M. Agricoltura 20 luglio-307.

Calendario, festività ecc. (v. Caccia).

1. Calendario delle adunanze delle Commissioni per il 1934-Cop. 1.
2. Calendario e agenda della Croce Rossa Italiana. C. 26 novembre n. 5336-456.

Caffè (v. Sanità, Alimenti e merci).**Cani.**

Addestramento cani. C. 6 giugno n. 23965-Cop. 16. C. 16 giugno n. 26998-Cop. 17.

Capo del Governo (v. Ricorsi).**Carabinieri Reali.**

Assistenza sanitaria ai RR. CC. - C. 12 agosto n. 39387-312.

Carceri e carcerati.

Assistenziano per i liberati dal carcere. C. 9 febbraio n. 467 Cop. 5.

Carnevale (v. Pubblica sicurezza).

Carni (macellazioni).

1. Profilassi malattie infettive dei suini. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni. C. 8 gennaio-9.
2. Vigilanza sui prezzi delle carni macellate fresche. C. 22 febbraio n. 2783-79.
3. Denuncia di malattie infettive riscontrate nel bestiame destinato alla macellazione. C. 28 aprile n. 19005-165.
4. Carne macellata fresca. Trasporto fuori comune. C. 28 maggio n. 26234-201.
5. Regolamenti comunali per la vigilanza sanitaria delle carni e per i macelli. C. 14 settembre n. 45221-338.

Carta d'identità.

1. Carte d'identità scadute di validità. Rinnovazione. C. 26 febbraio n. 6847-Cop. 6.
2. Servizio carte di identità. C. 26 marzo n. 1206-128.

Case rurali.

1. Inchiesta sulle case rurali. C. 29 settembre n. 48460-353. C. 31 ottobre n. 52151-Cop. 30. — C. 15 dic. 51783-489.

Cassa previdenza (v. Sanità, Sanitari condotti ecc.)**Cauzioni** (v. Commercio, Esattorie).

1. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato del 2.^o semestre 1933 da accettarsi in cauzione per il 1.^o semestre 1934. C. 12 febb. n. 1104-Cop. 5. — id. id. id. per il 2.^o semestre 1934. C. M. Finanze 8 agosto n. 11722-335.
2. Amm. comunali e provinciali. Cauzioni in titoli a garanzia dei contratti di appalto. C. 28 aprile n. 18943-160.

Cavalli,

1. Corse di cavalli N. O. dell'U. N. I. R. E. C. 18 ottobre n. 7768-Cop. 30.

Celibi.

1. Imposta sui celibi. Corpi agenti di P. S. C. 31 maggio n. 03365-222.

Censimento (v. Popolazione).**Chiusura di esercizio.**

- Verbali dell'esercizio 1933 ed accertamenti dei bilanci 1934. C. 18 febb. n. 627-59. C. 8 aprile n. 15605-131.

Cimiteri

1. Concessione di erezione di sepolcreti gentilizi su terreni di privata proprietà. C. 23 settembre n. 46811-390.

Cinematografi.

1. Cinematografia rurale. C. 5 settembre n. 4702-332.

Cioccolato. (v. Sanità, Alimenti e merci).

Cittadinanza.

1. Rilascio del certificato di cittadinanza italiana. Autorità competente. *P. Salvatore*-345.

Colonie marine e climatiche.

1. Colonie marine. C. 10 giugno n. 3656-216.
2. Invio dei bambini in colonie climatiche. Esenzione imposta di soggiorno. C. 5 aprile n. 35529-297.

Commercio (disciplina del)

1. Revisione e rinnovazione licenze di commercio 1933. C. 21 dic. 1933 n. 50441-2.
2. Disciplina del commercio ambulante. Legge 5 febbraio n. 329-121. — C. 10 maggio n. 22163-181.
3. Tassa di bollo sulle licenze di esercizio di cui al R. D. legge 16 dicembre 1926 n. 2174. C. 27 luglio n. 32712-287.
4. Composizione delle Commissioni Comunali per la concessione delle licenze agli ambulanti. C. 6 dic. n. 57240-472.

Commissari Prefettizi (v. Podestà).

Comuni (v. Amministrazioni pubbliche).

Concorsi ed esami (v. Impiegati; Sanità; Medici condotti; imposte di consumo).

1. Concorsi vari-Cop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36.
2. Concorsi Opera Naz. Combattenti. C. 13 genn. n. 66-22.
3. Conferimento di 6 posti gratuiti nel R. Istituto Nazionale sordomuti di Genova. C. 28 agosto n. 40681-Cop. 24.

Confraternite (v. Opere Pie).

Congregazioni di carità (v. Opere Pie).

Consolari (Uffici).

1. Corrispondenza con gli uffici consolari esteri. C. 7 giugno n. 3688-233.

Conti (v. Opere Pie).

Contratti.

1. Trasmissione di contratti pel visto di esecutorietà. C. 28 agosto n. 42319-324.

Contributi, sussidi, concorsi (v. Disoccupazione, Impiegati).

1. Esazione contributi assicurazioni agricole. C. 16 aprile n. 418-164.

2. Contributo per il patronato scolastico. C. 3 novembre n. 54376-440.

3. Contributi previdenza 1935. C. 12 dicembre n. 52723-487.

4. Contributi dei Comuni a favore dell'O. N. B. per la refezione scolastica. C. 28 dic. n. 62686-Cop. 36.

Contributi sindacali.

1. Contributi Unione fascista Campana imprese comunicazioni interne. Certificati podestarili. C. 9 aprile n. 447-Cop. 11.

2. Contributi sindacali obbligatori. Ricorsi a matricola ed a ruolo. C. 25 maggio n. 877-230.

Corti di assise.

1. Modificazioni all'ordinamento della Corte di assise. R. D. L. 5 luglio n. 1162-313.

Croce Rossa Italiana (v. Calendario).

Debito pubblico.

1. Cambio dei titoli nominativi del consolidato 5^o/₁₀ e del Littorio in titoli nominativi del prestito redimibile 3,50^o/₁₀ 1934. C. 8 ottobre n. 45228-394.

Diritti di segreteria (v. Finanze E. I.).

Disoccupazione (v. Opere pubbliche).

1. Comitati comunali ente opere assistenziali. C. 28 dicembre 1933 n. 5292-2.

2. Sussidi per disoccupazione. C. 20 genn. n. 336-Cop. 4.

3. Oblazioni pro opere assistenziali. C. 10 agosto n. 4511-Cop. 23.

Dopolavoro (Opera Nazionale).

Esenzione da tributi comunali e provinciali a favore dell'O. N. Dopolavoro. C. 1^o ottobre n. 6626-465.

Elezioni ed elettorato.

1. Revisione liste elettorali per il 1934. C. 8 febb. n. 6260-46.

2. Indennità presidenti e segretari seggi elettorali. C. 28 febbraio n. 10056-Cop. 6.

3. Spese elezioni politiche 1934. C. 2 marzo n. 9456-82.

4. Elezioni politiche 1934. Facilitazioni di viaggio. C. 5 marzo n. 10627-82.

5. Norme per la liquidazione e il pagamento delle indennità spettanti ai Componenti l'ufficio elettorale. C. M. I.-94.

6. Provincia di Salerno. Risultato elezioni politiche del 25 marzo 1934-117.

7. Elezioni. Sacchetti stampati. C. 12 aprile n. 17661-Cop. 11.

8. Aggiornamento della lista elettorale permanente. C. 17 giugno n. 17250-Cop. 17.

9. Liste elettorali 1934. Dati statistici. C. 18 ott. n. 41580-412.

10. Revisione ordinaria delle liste elettorali per il 1935. C. 20 novembre n. 50713-456.

Emigrazione ed immigrazione (v. Matrimonio).

1. Espatri di iscritti di leva. C. 30 aprile n. 01309-179.

Enti locali ed organi assistenziali (v. Affitti; Impiegati).

Enti mutualistici. Casse mutue o di previdenza

- . Elenco. C. 18 giugno n. 14523-233.

Epigrafi (v. Opere Pubbliche).**Esattori ed esattorie.**

1. Modifiche alla legge sulla riscossione delle imposte dirette per la pubblicazione dei ruoli straordinari per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'importazione della indennità di mora nei pagamenti ritardati. R. D. L. 7 dic. 1933 n. 1762-33.
2. Proroga di privilegi fiscali. C. 15 febb. n. 5853-58.
3. Nulla osta per lo svincolo delle cauzioni esattoriali. C. M. F. 19 maggio n. 7329-213.
4. Riscossione. Ricupero e versamento di somma già compresa in domanda di rimborso di quote inesigibili. Operazione per l'esecuzione di sgravi provvisori. C. M. F. 19 maggio n.º 6496-225.
5. Elenco delle esattorie-tesorerie della Provincia di Salerno collocate per il decennio 1933-42 o per il quinquennio 1933-37-255.
6. Domande di rimborso di quote inesigibili. C. 16 agosto n. 10502-311.
7. Esattorie morose. C. 6 settembre n. 41579-330.

Esercizi pubblici.

1. Igiene degli esercizi pubblici. C. 18 febb. n. 7154-76.
2. Esercizi pubblici. Norme per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. C. 20 aprile n. 678-159.

Esplosivi (v. Pubblica Sicurezza).**Esportazioni ed importazioni (v. Carni).**

1. Esportazione di formaggio nello Stato di Washington. C. 26 marzo n. 13409-Cop. 10.
2. Esportazione di sostanze stupefacenti. C. 6 ottobre num. 49104-Cop. 28.

Farine (v. Pane).**Farmacie.**

1. Proroga legge 22 maggio 1913 n. 168-23.

Fascismo (v. Pubblicazioni).

1. Iscrizione al P. N. F. C. 12 gennaio n. 403-21.
2. Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonché

degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1932. R. D. L. 13 dicembre 1933 n. 1706-69. C. Pres. Consiglio dei Ministri 5 febbraio n. 9221-105.

3. Le Opere del Fascismo. C. 24 marzo n. 2516-132.

Fichi secchi (v. Sanità, alimenti e merci).

Fiere, mercati, esposizioni ecc. (v. Finanza E. L.).

1. IV Fiera nazionale dell'Artigianato a Firenze. C. 3 gennaio n. 5371-Cop. 2.

Finanze enti locali (v. Dopolavoro).

1. Norme integrative dell'art. 229 del T. U. per la Finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175. R. D. 15 gennaio 1934 num. 254-93.

2. Prestazioni di opere. C. 26 aprile n. 18691-157.

3. R. D. L. 14 aprile 1934 n. 361. Riduzioni di tributi. C. 27 giugno n. 30377-237.

4. Imposte comunali sulle industrie e patenti. C. 26 giugno n. 28912-240.

5. Applicazione del R. D. 14 aprile 1934 n. 561 ai diritti di segreteria dei Segretari comunali. C. 6 agosto n. 33329-295.

6. Riepilogo degli inventari mod. I. C. 1° agosto n. 27650-296. C. 19 ottobre n. 27650-412.

7. Modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale. R. D. L. 20 luglio n. 1467-413.

Forni (v. Pane).

Funghi (v. Sanità, alimenti e merci).

Gas tossici.

1. Abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici. C. 13 novembre n. 54975-Cop. 32.

Giunta Prov Amm. (v. Calendario).

Composizione per il 1934-Cop. 1.

» in sede giurisdizionale-Cop. 19.

Globe trotters (v. Pubblica Sicurezza).

Grano (v. Pane).

Guerra.

1. Associazione famiglie dei caduti in guerra. C. 26 settembre n. 4879-396.

Impiegati e salariati. (v. Fascismo; Segretario Comunale).

1. Ammissione dei periti industriali ai concorsi per pubblici impieghi. C. 2 gennaio-4.

2. Riconoscimento ai dipendenti degli enti locali della

iscrizione ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 agli effetti economici e di carriera. C. 25 gennaio n. 1765-37.

3. Assistenza per malattia ai prestatori di opera dipendenti da enti locali. C. 5 febbraio n. 3287-Cop. 4.

4. Accertamento contributi I.N.I.E.L. per l'anno 1934 e conguaglio 1933. C. 7 febbraio n. 1928-47.

5. Indennità chilometrica ai funzionari in missione o trasferiti altrove. C. M. I. 16 febbraio n. 27081-81.

6. Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali. R. D. L. 14 aprile n. 501-169. C. 16 aprile n. 106607-174.

7. Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato. C. 10 maggio n. 18314-194.

8. Estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale impiegati enti locali. C. 18 maggio n. 19388-196.

9. Divieto del riconoscimento dei servizi prestati presso altre amministrazioni agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio o salario. C. 7 luglio n. 30376-249.

10. Collocamento a riposo personale anziano degli enti locali. C. 18 giugno n. 26773-250.

11. Esercizio professionale privato dei tecnici impiegati di enti locali e parastatali. C. 24 giugno n. 29420-261.

12. Nomina di ufficio. Enti locali. Collocamento a riposo del personale. C. 25 luglio n. 26773-280.

13. Graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. R. D. L. 5 luglio n. 1176-319.

14. Valutazione degli aumenti periodici di stipendio in caso di passaggio da grado inferiore a superiore. C. 28 settembre n. 46785-356.

Imposta di cura.

1. Imposta di cura. Esenzione invalidi e mutilati di guerra. C. 28 aprile n. 16595-Cop. 12.

Imposte di consumo (v. Aste ecc., Uva).

1. Norme per il rilascio della bolletta di accompagnamento per generi sottoposti ad imposte di consumo-66.

2. Appalti servizi di riscossione imposte di consumo. C. 26 febbraio-71.

3. L'imposta sui materiali da costruzione per riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del cod. civ. deve essere corrisposta mediante abbonamento obbligatorio indipendentemente dal fatto se le riparazioni stesse si rendano o meno necessarie. Sentenza Cassazione del Regno 24 giugno 1933-85.

4. Riscossione. Notizie. C. 9 luglio 1934 n. 25250-251.

5. Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo. C. 5 settembre n. 43830-335.

6. Imposte di consumo. Proventi contravvenzionali. Applicazione del R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561. C. 28 settembre n. 46757-Cop. 27.

7. Vino. Autotreno. Esenzione imposta di consumo. C. 19 ottobre n. 11551-411.

8. Imposta di consumo sulle carni. Guanciali e pancette di maiale. C. 18 novembre n. 54721-Cop. 32.

9. Elenco dei candidati risultati idonei negli esami di abilitazione alle funzioni di commesso od agente delle imposte di consumo nella sessione di novembre 1934-Cop. 34.

Imposte dirette (v. Esattorie).

Immigrazioni. (v. Emigrazioni)

Incendi (v. Boschi)

Industriali (impianti)

1. Disciplina degli impianti industriali. C. 28 ottob. n. 52638. Cop. 31.

Invalidi e mutilati di guerra, (v. Imposta di cura).

1. Contravvenzioni alle leggi 21 agosto 1921 n. 1312 e 3 dic. 1925 n. 2152 sull'assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati di guerra. C. 18 febbraio n. 3064-57.

2. Assistenza medico-chirurgica e farmaceutica ai minorati di guerra. C. 26 luglio n. 36421-288.

Inventari comunali (v. Finanza E. L.).

Istituti di vigilanza.

Istituto di vigilanza diurna e notturna con garanzia furti. C. 7 novembre n. 10.21972-466.

Latte e latticini (v. Sanità, Alimenti e merci).

Lavoro (v. Emigrazione, disoccupazione).

1. Casa di riposo per gli anziani del lavoro. C. 15 febbraio n. 1678-Cop. 5. — C. 6 settembre n. 1677-341.

2. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. R. D. 21 marzo n. 1073-273-289-301.

Legge comunale e provinciale.

1. Nuovo T. U. della legge com. e prov. C. 16 aprile num. 17041-133.

2. Mia prima lettura del T. U. della legge com. e prov. — C. *Barbato*-264.

Leva e servizi militari (v. Emigrazioni).

1. Distribuzione degli stampati per la esonerazione degli addetti dei servizi pubblici ed aziende necessarie alla vita nazionale. C. 22 dicembre 1933 n. 55456-12.

2. Istruzioni per l'invio dai Comuni ai Comandi dei distretti militari ed ai corpi. C. 2 febbraio n. 1187-50.

3. Progetto di mobilitazione degli enti autarchici. Fornitura degli stampati. C. 21 marzo n. 2070-113.

4. Modificazioni al T. U. della legge sul reclutamento del R. Esercito. R. D. L. 21 novembre 1934 n. 1879-496.

Levico-Vetriuolo.

R. Terme di Levico-Vetriuolo. C. 19 aprile n. 16479-Cop. 11.

Libretto di lavoro.

1. Rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro a fanciulli bisognosi. C. 25 giugno n. 03276-Cop. 19. C. 14 luglio n. 04450-263.

Libro.

1. Festa del libro. C. 27 aprile n. 3226-Cop. 13.

Lotterie.

Lotteria di Tripoli. C. 12 dic. n. 60412-Cop. 35.

Macelli, macellai, macellazioni (v. Carni).

Pubblico macello. C. 8 ottobre n. 46094-Cop. 29.

Manifestazioni pubbliche, monumenti ecc. (vedi affissioni).

1. Questua pro giornata universitaria. C. 10 gennaio n. 0108-23.

2. Gite collettive a Roma. C. 16 giugno n. 3820-233.

3. Manifestazione di omaggio alle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte. C. 14 luglio n. 3851-279. Cartoline. C. 5 settembre n. 4705-329.

Maternità e infanzia (v. Opere pie, Sanità, Sanitari condotti ecc.).

Matrimonio.

1. Pubblicazioni matrimoniali relative a connazionali residenti in Francia. C. 17 marzo n. 11343-104.

Militari (v. Leva ecc.).

Viaggi di parenti di militari in pericolo di vita o deceduti. C. 18 settembre-Cop. 29.

Milizia V. S. N. (v. Boschi).

Mobilitazione (v. Leva).

Molini.

1. Molini a palmenti. Casi di intossicazione da piombo. C. 9 gennaio n. 13808-20.

Monete.

1. Prescrizione delle monete di nichelio da cent. 50 a contorno liscio. C. 21 luglio n. 3954-287.

Monta pubblica.

1. Elenco dei cavalli stalloni e degli asini approvati per

l'esercizio della monta pubblica nella circoscrizione della Provincia per l'anno 1934-Cop. 15.

Mosche (lotta contro le) (v. Polizia Urbana).

Mostre, esposizioni ecc.

1. Mostra dell'arte sacra in Roma. C. 21 marzo n. 2517-Cop. 9.

Motoleggere (v. Veicoli).

Mulini (v. Molini).

Mutui.

1. Concessione di mutui a enti locali C. 25 luglio n. 34419-288. C. 17 agosto n. 40460-310.
2. Alleviamento di oneri debitori. R. D. L. 18 ottobre 1934 n. 1954-493. — C. 4 novembre n. 14315-448.
3. Riduzione tasso mutui concessi dalla Cassa DD. e PP. C. 22 novembre n. 54315-459.

Notizie e comunicazioni diverse.

Nel personale della R. Prefettura-Cop. 1, 4, 12, 30, 31, 32, 35.

» » R. Questura-Cop. 17, 18.

Scuola di merletti di Burano. C. 22 marzo n. 2569-Cop. 10.

Ufficio stampa di S. E. il Capo del Governo. C. 10 luglio n. 4007-Cop. 20.

Onorificenze-Cop. 32.

Onorificenze (v. Valor civile).

Operai (v. Disoccupazione, emigrazione, lavoro).

Opere pie.

1. Quadro delle principali modificazioni alla legislazione sulle Opere Pie-31.
2. Applicazione legge 3 dicembre 1930 n. 1580 sulla rivalsa delle spese di spedalità. Tassa di bollo. C. 25 genn. n. 54432-Cop. 3.
3. Retta giornaliera per i ricoveri, a norma dell'art. 154 della legge di P. S. C. 25 gennaio n. 292-Cop. 3.
4. Conto consuntivo 1933 delle Istituzioni di beneficenza. C. 6 marzo n. 10119-Cop. 7.
5. Contributo 1934 delle Opere Pie all'O. N. Maternità e Infanzia. C. 14 marzo n. 2450-Cop. 8.
6. Riscatto delle pensioni dovute da Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza. C. 16 marzo n. 10221-Cop. 8.
7. Riduzione interessi titoli di consolidato di proprietà di Opere Pie. C. 18 marzo n. 11519-95.
8. Consegna di beni amministrati da Congregazioni di Carità ed Istituti pubblici di assistenza e beneficenza. C. 18 marzo n. 11515-96.

9. Salerno. Ospedali riuniti. Ricovero di abbienti con attestato di povertà. C. 17 aprile n. 7701-163.

10. Ricovero in ospedale di infermi di altri comuni. C. 6 maggio n. 20096-179.

11. Dichiarazione formale dei fini per 24 confraternite della Provincia. C. 5 settembre n. 39116-325.

12. Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1934. C. 15 novembre n. 15701-451.

13. Concessione di premi dotati alle madri di figli illegittimi. Applicazione legge 13 aprile 1933 n. 312. C. 5 dicembre n. 48461-475.

Opere pubbliche.

1. Danni alluvionali autunno-inverno 1933. R. D. L. 11 dicembre 1933 n. 1701. C. 22 gennaio n. 2599-45.

2. Opere pubbliche a sollievo disoccupazione operaia. C. 2 febbraio n. 4753-59.

3. Opere pubbliche. Epigrafi C. 29 maggio n. 3538-216.

4. Riduzione dei prezzi degli appalti e delle concessioni di opere pubbliche. C. 26 luglio n. 35468-281.

5. Esecuzione di lavori pubblici. Cessione di lavori a cottimisti o pseudo cooperative. C. 25 luglio n. 35469-285.

6. Inadempienze contrattuali derivanti da ribassi di asta per la esecuzione di opere pubbliche. C. 25 agosto n. 40909-322.

7. Piani regolatori. C. 18 novembre n. 54313-444.

8. Fornitura di mano d'opera ai conduttori di lavori in economia. C. 18 dic. n. 59310-490.

Orfani di guerra.

1. Assegno annuo alla Medaglia d'oro concessa al Milite ignoto. C. 7 agosto n. 1158-298.

2. Assistenza sanitaria ad orfani di guerra tubercolotici. C. 19 ottobre n. 1673-428.

Ospedali (v. Opere pie).

Pane (v. Mulini).

1. Rinnovazione delle licenze di panificazione per i forni soggetti all'obbligo della trasformazione. C. 8 genn. n. 57891-3.

2. Disciplina della panificazione. Trasformazione dei forni. C. 26 marzo n. 13822-113.

3. Macinazione obbligatoria grano nazionale. C. 8 maggio n. 20358-Cop. 13.

4. Licenza di panificazione. C. 18 marzo n. 16677-199.

5. Sorveglianza del censimento del grano trebbiato a macchina. C. 6 giugno n. 27115-217.

6. Commercio e abburrattamento del grano. C. 14 luglio n. 34942-262.

7. Rilevazione del quantitativo di frumento nazionale esistente nei molini e magazzini dipendenti. C. 26 luglio n. 36494-285.

8. Macinazione grano degli ammassi. C. 15 ott. n. 4969 410.

Panificazione (v. Pane).

Passaporti.

1. Tassa per rinnovazione passaporti. C. 29 marzo n. 292-130.

Patronato scolastico (v. Contributi).

Pensionati (v. Impiegati).

Pensioni (v. Alberghi, Opere pie).

Periti industriali (v. Impiegati e salariati).

Pesca e pescatori.

1. Pesca dell'alosa. Divieto. D. M. A. 16 aprile 1934-178.

2. Pesca in acque dolci. C. 10 luglio n. 19016-261. C. 5 settembre n. 42623-343.

3. Concessioni governative. Rilascio e rinnovazione della licenza di pesca in acque dolci. C. 8 settembre n. 42408-343.

4. Dati intorno all'industria di conservazione del pesce. C. 2 novembre n. 52755-Cop. 31.

Podestà e Commissari Prefettizi.

1. Elenco dei Podestà e Commissari prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1934-13-Cop. 3.

Polizia locale.

1. Regolamenti di polizia locale. C. 26 febb. n. 5556-75.

Polizia urbana.

1. Intensificazione dei servizi igienici nella lotta contro le mosche. C. 29 giugno n. 26823-247.

Piani regolatori (v. Opere pubbliche).

Piscine.

1. Costruzione di piscine scoperte. C. 18 gennaio n. 41-38.

Popolazione, statistica ecc.

1. Registri di popolazione. Vigilanza. C. 18 genn. n. 2560-19. C. 28 maggio n. 23205-197.

2. Capacità di assorbimento di popolazione. C. 24 marzo n. 2312-114. C. 27 aprile n. 2312-180.

3. Annotazione del Numero, parte e serie degli atti di stato civile negli atti del registro di popolazione. C. 8 aprile n. 15668-129. C. 18 maggio n. 15668-188. C. 8 agosto n. 15668-295. C. 29 settembre n. 47610-357. C. 28 settembre n. 46791-357.

4. Conferimento di diplomi d'onore e di benemerenzza agli enti e alle persone che hanno cooperato al buon esito del VII censimento generale della popolazione-Cop. 11.

5. Registro di popolazione. Obbligo dei Capi delle Amm pubbliche civili e militari. C. 6 maggio n. 10389-**Cop. 13.**
6. Registro di popolazione. Iscrizione di esposti. C. 16 maggio n. 22558-**186.**
7. Bollettino demografico. C. 11 maggio n. 02863-**200.**
8. Tenuta del registro di popolazione. Adempimenti che precedono il rilascio di certificati di qualunque natura nell'interesse di privati. Art. 30 del R. Decreto 2 dicembre 1929 n. 2132. C. 6 giugno n. 26285-**214.**
9. Registro di popolazione. Atti di notificazione. C. 6 giugno n. 26285-**215.**
10. Bollettini parrocchiali. Pubblicazione periodica dati demografici. C. 11 maggio n. 2863-**234.**
11. Registri di popolazione. Domicilio di soccorso. C. 26 giugno n. 30419-**242.**
12. Statistica mensile movimento popolazione della Provincia di Salerno **Cop. 22.24-30-32-35.**
13. Registri di popolazione; redazione dei verbali mod. E, C. 26 ottobre n. 51109-**425.**
14. Tutela giuridica dell'emblema del fascio littorio. Targhe per numerazione civica. C. 30 ottobre n. 5080-**439.**
15. Trasmissione dati demografici. C. 12 dic. n. 60398-**488.**

Poveri.

1. Elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria gratuita. C. 23 aprile n. 19652-**158**

Prestazioni d'opera (V. Finanza E. L.)

Prezzi (V. Opere Pubbliche)

1. Adeguamento dei prezzi. C. 30 luglio n. 40970-**323.**

Prodotti commerciali.

1. Denominazione. C. 9 luglio 1934 n. 310199-**254.**

Professionisti.

1. Conferimenti di incarichi ai professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 18 settembre n. 4811-**Cop. 27.**

Pubblica Sicurezza (V. Stranieri; Vini).

1. Autorizzazioni di polizia. Trattazione delle pratiche (C. 16 gennaio n. 5745-**Cop. 3.**
2. Uso della maschera durante il carnevale. (C. 25 gennaio n. 353-**38.**
3. Riapertura degli arruolamenti nel Corpo degli Agenti di P. S. (C. 18 aprile n. 01979-**167.**
4. Globe-trotters. (C. 7 giugno n. 03681-**236.**

5. Chiusura degli arruolamenti nel Corpo Agenti di P. S. (C. 6 settembre n. 01979-344.

6. Rinnovazione annuale licenza vendita esplosivi. C. 16 settembre n. 07194-389.

Pubblicazioni. (V. Biblioteche).

1. Pubblicazione « L'opera del Genio Italiano » C. 30 dicembre 1933 n. 5565-11.

2. Pubblicazioni varie — **Cop. 5, 9, 10, 11, 12, 19, 27, 28, 30, 35, 36.**

3. Pubblicazione sulle Opere pubbliche eseguite dal Governo Fascista nell'anno XII - C. 26 luglio n. 4306-**Cop. 22.**

4. Indicatore degli Annunzi. C. 21 agosto n. 42078-324.

5. Regolamento e tariffe relativo all'applicazione delle Imposte sui materiali da costruzioni edilizie-344.

6. Elena di Montenegro, regina d'Italia. C. 10 novembre n. 5279-**Cop. 32.**

7. Le opere del Fascismo. C. 18 dic. n. 2516-500.

Radio.

1. Legge 29 gennaio 1934 n. 138. Disciplina degli impianti di radiologia e radioterapia. C. 7 luglio n. 32686-**Cop. 20.**

Ragioneria (1a)

La ragioneria, possibilismo e realismo nel controllo economico
M. Alfani-91.

Regolamenti comunali (v. Polizia locale; Cani).

Ricchezza mobile (imposta di)

V. Sanità (Sanitari).

Ricorsi, Istanze ecc.

1. Istanze dirette al Capo del Governo. C. 4 gennaio n. 32-17. — C. 26 novembre n. 55911-458.

Salariati (v. Impiegati E. L.).

Sanità.

a) *Adempimenti e servizi sanitari* (V. Carni; Esercizi pubblici)

1. Notizie sulla mortalità infantile, tubercolosi ecc. Mod. G. C. 28 aprile n. 16475-**Cop. 13.**

2. Bollettino bimestrale sullo stato sanitario del bestiame del Regno. C. 12 giugno n. 30061-245.

3. Trasporto degli animali con autoveicoli agli effetti della profilassi zoiatrica. C. 2 luglio n. 33158-253.

4. Conferenza di cultura medica. C. 26 luglio n. 4188-**Cop. 22.**

5. Norme per il trasporto degli animali con autoveicoli, agli effetti della profilassi zoiatrica. C. 5 settembre n. 35528-334.

6. Pubblicazione. Nuovo T. U. delle leggi sanitarie e della circolare illustrativa. C. 6 ottobre 1934 n. 45388-385.

7. Assistenza agli operai rimpatriati da zone malariche. C. 30 settembre n. 45461-386.

8. Applicazione del nuovo T. U. delle leggi sanitarie. C. 20 agosto n. 20173-15.45 del Ministero dell'Interno-397-414-429.

9. Disciplina sanitaria dei trasporti di bestiame con autoveicoli. C. 29 ottobre n. 51311-449.— C. 5 dicembre n. 59097-476.

10. Servizio sanitario. Rapporto annuale sull'andamento del servizio. C. 27 dic. n. 63091-500.

b) *Alimenti e merci* (v. Carni).

1. Disciplina produzione e commercio dei latticini. C. 27 dicembre 1933 n. 55360-9.

2. Vendita di caffè in scatole da parte di commercianti di generi alimentari. C. 3 gennaio n. 53156-Cop. 2.

3. Vigilanza sanitaria sul commercio dei funghi. C. 12 gennaio n. 460.22.

4. Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto. C. 26 marzo n. 14489-Cop. 9.

5. Vendita di pubblicazione medica e di erbe medicinali. C. 16 marzo n. 11865-132.

6. Acque gassose. Uso delle bottiglie a pallottola. C. 10 settembre n. 38662-340.

7. Legge 9 aprile 1931 n. 916 sulla fabbricazione e vendita del cacao e del cioccolato. Percentuale di lattosio nel cioccolato al latte. C. 18 settembre n. 44076-Cop. 27.

c) *Malattie infettive*, (v. Carni).

1. *Afta epizootica*. C. 2 febbraio n. 4601-49. Profilassi C. 10 aprile n. 17407-162.

2. *Barbone bufalino*. Proteosi. C. 6 giugno n. 28135-223.

3. *Carbuncchio*. Profilassi immunitaria anticarbuncchiosa. C. 16 marzo n. 11517-Cop. 8.

4. *Malattie veneree*. Profilassi. Assistenza alle madri e ai bambini. C. 18 maggio n. 23521-218.

5. *Rabbia*. Profilassi antirabbica canina. C. 19 giugno n. 29421-246. C. 5 settembre n. 42833-330.

6. *Setticemia emorragica*. Sospetto afta epizootica. C. 23 aprile n. 17479-161. Proteosi. C. 6 giugno n. 28135-223.

7. *Tubercolosi* (lotta contro la). C. 2 gennaio n. 17510-6.

d) *Medicinali e preparazioni di proteisi* (v. Esportazioni).

1. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina. Obbligo della ricetta medica. C. 22 dic. 1933 n. 56007-6. C. 26 gennaio n. 3803-51.

2. Diniego di registrazione di specialità medicinali. C. 18 gennaio n. 2560-19. C. 25 gennaio n. 3463-Cop. 4.

3. Distribuzione reclamistica gratuita di prodotti medicinali. C. 22 gennaio n. 1767-39.

4. Repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali — legge 27 dicembre 1933 n. 1897. C. 24 febbraio n. 9072-78.

5. RegISTRAZIONI di specialità medicinali. C. 7 marzo n. 10118-98.

6. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina, obbligo della ricetta medica. C. 9 marzo n. 10069-99.

7. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina. Rimanenze. C. 16 marzo n. 10069-112.

8. Ditta S. P. E. M. S. A. Diniego specialità medicinali. C. 26 aprile n. 19006-193.

9. Tariffe ufficiali medicinali. Riduzione di prezzi. D. P. S. 9 maggio n. 22722-198,

10. Tariffe di specialità medicinali siero, vaccino ed affini. C. 7 giugno n. 28113-235.

11. Vendita di apparecchi di protesi, ortopedici e tutori. C. 6 agosto n. 38466-269.

12. Medicinali ai poveri. Liquidazione dei prezzi. C. 2 novembre n. 53477-452.

e) *Sanitari condotti, Ufficiali sanitari e personale sanitario* (v. Carni)

1. Missioni del personale sanitario in residenza o nell'ambito di piccole distanze. C. 10 gennaio n. 1494-17.

2. La facoltà di scelta nella nomina dei sanitari condotti — G. *Giacobelli*-60.

3. Indennità di cavalcatura ai sanitari. Ricchezza mobile. C. 8 febbraio n. 5010-Cop. 4.

4. La facoltà di scelta nella nomina dei sanitari condotti — G. *Giacobelli*-52.

5. Condotte sanitarie. Servizio a scavalco. C. 16 marzo n. 11514-111.

6. Assistenza ostetrica Protezione della maternità. C. 28 marzo n. 8516-126.

7. Sanitari e levatrici. Stipendi minimi. Riduzioni del 12 %₁₀. C. 26 giugno-242.

8. Nuovo T. U. delle leggi sanitarie. Personale sanitario comunale. C. 7 ottobre n. 48989-385.

9. Nuovo T. U. delle leggi sanitarie. Abolizione dei capitolati. Regolamento organico comunale. C. 2 ottobre n. 48988-389.

10. Imbarco di medici di bordo autorizzati. C. 15 novembre n. 53050-Cop. 32.

11. Cassa previdenza sanitari. Censimento al 31 dicem. 1934. C. 18 dic. n. 60842-Cop. 35.

f) *Stupefacenti* (v. Sanità, Medicinali).

g) *Vaccinazioni*.

1. Vaccinazione Jenneriana. C. 13 giugno n. 27525-**Cop. 17, Scuole**.

1. Sussidi per i programmi di scienze del libro di Stato. C. 18 febbraio n. 5986-**61**.

2. Stemma reale agli edifici scolastici. C. 17 febb. n. 6165-**97**.

3. Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole. C. 24 settembre n. 45250-**387**.

Segretario Comunale (v. Esattorie, Finanze E. L.).

1. Modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, R. D. L. 30 novembre 1933 n. 1715-**1**.

2. Esame per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Commissione centrale e Commissione per la sede di Salerno-**Cop. 2**.

Temi per le prove scritte che hanno avuto luogo nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1934-**Cop. 2**.

3. I. Provvedimenti definitivi e non definitivi relativi alla carriera e al trattamento economico dei segretari comunali. *G. Giacobelli*-**62**.

4. Notizie statistiche circa i candidati agli esami di segretario comunale-**Cop. 7**.

5. Provvedimenti a favore dei segretari comunali iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. (C. 16 marzo n. 1898-**97**).

6. Segretari comunali. Trasferimenti C. 7 maggio n. 3398-**187**.

7. Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale tenutisi presso la R.^a Prefettura nei giorni 14 gennaio 1934 e seguenti-**Cop. 15**.

8. Ruolo di anzianità dei segretari comunali della Provincia al 1° gennaio 1934-**202**. — Rettifiche-**Cop. 21**.

9. Notizie statistiche circa i risultati degli esami per la patente di segretario comunale-**Cop. 17**.

10. Ruolo nazionale dei segretari comunali. Situazione al 1° agosto 1934-**Cop. 22 e 25**. — Concorsi-**Cop. 28**.

11. Diritti accessori. Applicazione del R. Decreto 14 aprile n. 561. C. 6 settembre n. 3658-**325**.

12. Cedibilità stipendi. C. M. F. 10 agosto n. 51609-**349**.

13. Assegni spettanti ai segretari comunali del ruolo provinciale in applicazione del R. D. 14 aprile 1934 n. 561-**362**. — Rettifiche al prospetto-**Cop. 34**.

14. Compensi per lavori straordinari ai segretari, nonchè ai funzionari e salariati dei comuni e della provincia. C. 23 novembre n. 396-453.

15. Congedo ordinario e straordinario ai segretari comunali. C. 20 novembre n. 5305-454.

16. Iscrizione al partito nazionale fascista. C. 20 novembre n. 5394-454.

17. I segretari comunali e la loro carriera. *P. Salvatore*-461.

18. Attribuzioni dei segretari comunali in materia di protesti cambiari. C. 27 ottobre n. 3114-477.

19. Norme per il servizio delle cessioni di stipendio dei Segretari Comunali. C. M. F. 14 nov. 1934 n. 76837-497.

20. Personale dei segretari comunali:

a) Assegnaz. di aumenti periodici di stipendio-Cop. 26-28-33-36.

b) Assegnazione di grado superiore-Cop. 16.

c) Collocamento a riposo-Cop. 28.

d) Collocamento in aspettativa-Cop. 14, 16, 19, 25, 28, 33.

e) Decessi-Cop. 14.

f) Nomine a seguito di concorse-Cop. 14.

g) Promozioni-Cop. 16.

h) Rettifica di ruolo-Cop. 19-28-33.

i) Riconoscimento benemerenze belliche e fasciste-Cop. 25-26-33 e 36.

l) Rinunzia al grado-Cop. 16.

m) Rinunzia all'impiego-Cop. 14.

n) Rinunzia alla promozione-Cop. 16.

o) Trasferimenti e destinazioni-Cop. 14, 16, 19, 28, 33 - 36.

Sepolcreti gentilizi (v. Cimiteri).

Sindacati (v. Aste).

1. Tesseramento sindacale per l'anno XIII. C. 19 novembre n. 1941-457.

Spedalità (v. Opere pie).

1. Spesa di spedalità di sudditi esteri e di rimpatrio relativa all'esercizio 1931-32. C. 6 sett. n. 3456-48.

2. Spese di spedalità a carico dei Comuni. C. 16 giugno n. 23774-238.

Spettacoli pubblici.

1. Spettacoli per il giovedì Santo. C. 10 marzo n. 01107-97.

Sputacchiere.

1. Obbligatorietà delle sputacchiere nei luoghi frequentati dal pubblico. Acquisto delle sputacchiere. C. 24 agosto n.º 29006-Cop. 24.

2. Sputacchiere nei locali frequentati dal pubblico. Disinfettanti non autorizzati. C. 24 settembre n. 46471-394. — C. 8 dic. 1934 n. 50011-474.

Statistica (v. Popolazione).**Stazioni di cura, soggiorno e turismo.**

1. Modifica all'art. 15 del R. D. L. 15 aprile 1926 n. 765 sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. R. D. L. 12 luglio n. 1398-337.

Stazione zooprofilattica di Portici.

- Ricerche. C. 15 giugno n. 29709-232.

Strada.

1. Viabilità minore. Rilevamento dati statistici. C. 8 settembre n. 42524-327.
2. Propaganda delle norme attinenti alla circolazione stradale. C. 18 settembre n. 4798-395.

Stranieri.

1. Soggiorno degli stranieri in Svizzera. C. 4 genu. n. 7-5.
2. Consegna di documenti ed oggetti di sudditi stranieri deceduti nel Regno. C. 10 luglio n. 04424-263.

Tassa di bollo (v. Commercio).**Tassa di concessione governativa** (v. Pesca).**Teatri.**

1. Locali di pubblico spettacolo. Visita di controllo. C. 24 giugno n. 04155-Cop. 18.

Tesorerie Comunali (v. Esattori).**Tiro a segno.**

- Tiro a segno. Sussidio ordinario delle Amministrazioni Comunali per l'anno 1935. C. 18 novembre n. 53109-462.

Tributi (v. Finanza E. L.).**Turismo** (v. Alberghi).**Uffici giudiziari.**

1. Rimborsi ai comuni delle spese anticipate per gli Uffici giudiziari nell'anno 1932. C. 27 aprile n. 14515-178-193.

Uve (v. Imposta di consumo).

1. V.^a festa nazionale dell'uva. C. 6 settembre n. 2720334.
2. Vendemmia 1934. Libero movimento delle uve nei centri vinicoli. D. Pref. Salerno 28 settembre n. 42715-361.
3. id. trasporto uve da mosto. C. 8 ottobre n. 48934-393.

Valor civile.

1. R. D. 5 luglio 1934 n. 1161 norme per la concessione delle ricompense al valor civile. C. 18 ottobre n. 3189-426.

Veicoli, autoveicoli.

1. Motoleggere. C. 2 gennaio n. 57756 5.

2. Tasse automobilistiche. Autovetture da piazza senza tassometro. C. 15 febbraio n. 5989-60.

3. Dispositivi di percezione delle segnalazioni dei veicoli a tergo degli automobili di cui l'art. 61 delle norme sulla circolazione stradale. C. 18 ottobre n. 48855-Cop. 29.

4. Patente autista per condurre automobili. C. 7 novembre n. 54992-459.

5. Autorizzazioni per il servizio pubblico noleggio da rimessa per il 1935. C. 4 dic. n. 59320-473.

6. Autovetture in servizio pubblico da piazza. Verniciatura e divisa dei conducenti. C. 13 dicemb. n. 60554-Cop. 35.

7. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza o da rimessa. C. 25 dic. 1934 n. 60566-498.

Venditori ambulanti (v. Commercio).

Verifica di cassa.

1. Verbale VI bimestre 1933. C. 15 febbraio-58.

2. Verbale di verifica di cassa 1° bimestre 1934. C. 9 aprile n. 15606-131.

Vermout.

1. Disciplina della preparazione e commercio del vermout. C. 18 maggio n. 21793-Cop. 14.

Veterani.

Riversibilità assegno vitalizio di ricompensa nazionale a vedove di veterani della guerra per l'indipendenza italiana. C. 4 dicembre n. 50758-492.

Vini (v. Imposte di consumo).

1. Vendita di vino ricavato dai propri fondi. C. 20 aprile n. 1566-159.

Viticultura.

1. Commercio di viti americane. C. 26 agosto n. 40010-Cop. 24.

Zucchero.

1. Prezzi dello zucchero. C. 3 novembre n. 53241-Cop. 31.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

1. Modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale. (R. D. L. 30 nov. 1933 n. 1715).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

2. Comitati comunali Ente opere assistenziali.
3. Revisione e rinnovazione licenze di commercio 1933.
4. Rinnovazione delle licenze di panificazione per i forni soggetti all'obbligo della trasformazione.
5. Ammissione dei periti industriali ai concorsi per pubblici impieghi.
6. Indennità spettanti alle Camicie Nere che prestarono servizio di prevenzione incendi boschivi agosto-settembre 1933.
7. Soggiorno degli stranieri in Svizzera.
8. Motoleggere.
9. Lotta contro la tubercolosi.
10. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina. Obbligo della ricetta medica.
11. Disciplina produzione e commercio dei latticini. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

12. Profilassi malattie infettive sui suini. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni
13. Pubblicazione « l'Opera del Genio Italiano all'estero ».
14. Distribuzione degli stampati per le esonerazioni agli addetti ai servizi pubblici ed aziende necessarie alla vita nazionale.

Parte II.

Elenco dei Podestà e dei Commissari prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1934.

COPERTINA

Concorsi = Nel personale della R. Prefettura — Composizione della Giunta Prov. Amm. per l'anno 1934 — id. Calendario delle adunanze di Commissioni per l'anno 1934.

Concorsi

Comune di Vallo della Lucania — Concorsi vari.

a) *Vice Segretario* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 6160. Indennità servizio attivo lire 1496. Età non superiore anni 35. Titolo di studio: Patente abilitazione funzioni segretario comunale.

b) *Applicato di 1^a classe con funzioni di archivista e di aiutante di ragioneria* — Concorso per titoli ed esame. Stipendio lire 4500. Indennità servizio attivo lire 1000. Età non superiore anni 30. Titolo di studio: licenza di scuola media inferiore.

c) *Applicato di 3^a classe per le sezioni di stato civile nei comuni aggregati* — Concorso per titoli ed esami. Stipendio lire 4000. Titolo di studio: licenza di scuola media inferiore. Età non superiore anni 30.

d) *Guardia campestre* — Concorso per titoli ed esami. Salario L. 1584. Età non superiore 30 anni. Titolo di studio: attestato di compimento corso elementare inferiore.

e) *Guardia urbana con funzioni di vigile sanitario* — Concorso per titoli ed esami. Età non superiore 30 anni. Salario L. 2640, indennità massa vestiaria lire 250. Titolo di studio: attestato di compimento corso elementare inferiore.

f) *Due guardie urbane* — Concorso per titoli ed esami. Età non superiore 30 anni. Salario lire 2640, indennità massa vestiario lire 250. Titolo di studio: attestato di compimento corso elementare inferiore.

Gli stipendi di cui sopra sono al netto del 12% ed al lordo delle altre ritenute di legge, suscettibili di 5 aumenti quadriennali del decimo. Tassa di concorso lire 50 per il Vice Segretario e lire 25 per gli altri. — Domanda da presentarsi non oltre le ore 12 del 4 aprile 1934 per il vice segretario e non oltre il 3 febbraio 1934 per gli altri.

Per altri chiarimenti vedere specifico bando di concorso e rivolgersi Segreteria Comunale.

Vallo della Lucania 3 gennaio 1934-XII.

Il Segretario Rag. Zito Il Podestà Avv. Scarpa de Masellis.

Parte I

a) Leggi, decreti ecc.

1. **Modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale.** (R. D. L. 30 novembre 1933 n. 1715 pubb. Gazz. Uff. 27 dicembre 1933 n. 298.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 21 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il n. 4 dell'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per quanto concerne i titoli di studio per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, a seguito della riforma introdotta nell'ordinamento dell'istruzione tecnica media con la legge 15 luglio 1931, n. 889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 35, n. 4, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, concernente la riforma della legge comunale e provinciale, è modificato come segue:

« N. 4: avere ottenuto il diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria o sezione agrimensura), o il diploma di abilitazione magistrale, o quello di istituto medio commerciale, o il diploma di perito agrario rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie, o di quello di perito industriale rilasciato

dai Regi istituti industriali o il diploma di licenza conseguito presso Regi istituti nautici ».

Art. 2. — Per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale, non è richiesto il requisito della maggiore età.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

2. **Comitati comunali Ente Opere Assistenziali.** (C. 28 dicembre 1933 n. 5292 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Prego le SS. LL. di comunicarmi, con ogni possibile sollecitudine, se sono stati costituiti, nei rispettivi comuni, i comitati di assistenza invernale, e di riferirmi circa il funzionamento di essi.

Con una breve relazione sul numero degli assistiti e sulla forma colla quale si esplica l'assistenza, gradirò anche conoscere tutte le iniziative promosse dai Comitati locali per la raccolta dei fondi.

Il Prefetto — SOPRANO

3. **Revisione e rinnovazione licenze di commercio 1933.** (C. 21 dicem. 1933 n. 50441 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per accordi presi con la Federazione Prov. Fascista del Commercio e nell'intento di facilitare ai commercianti della Provincia il compito della revisione o della rinnovazione delle licenze di commercio, dispongo che da ora innanzi le operazioni relative siano effettuate per il tramite dei fiduciari della Federazione.

Ogni commerciante presenterà al fiduciario locale la licenza comunale, da revisionare o rinnovare, e sarà compito del fiduciario stesso curare, con le competenti autorità, gli adempimenti relativi, provvedendo poi per la restituzione agli interessati delle licenze stesse. La Federazione darà le opportune disposizioni ed istruzioni ai propri fiduciari, avvertirà gli interessati con apposito manifesto e non mancherà di vigilare efficacemente perchè il servizio proceda con regolarità e con vantaggio degli interessati.

Pel Comune di Salerno il servizio sarà curato dalla Federazione Prov. del Commercio, che prenderà accordi col Comune stesso. In tal modo, ferma restando ogni competenza di legge, i commercianti saranno notevolmente avvantaggiati dall'opera dei fiduciari, che, in sostanza, si svolgerà con la raccolta e distribuzione delle licenze in parola.

La Federazione dei commercianti è autorizzata a riscuotere dai propri organizzati un contributo facoltativo, da L. 2 a L. 15, in ragione del reddito per cui il commerciante è iscritto nei ruoli di ricchezza mobile, e da devolversi integralmente all'Ente delle Opere Assistenziali. Per le ditte più importanti e cospicue, per i grandi alberghi, per i maggiori caffè e ristoranti e per i commercianti grossisti potrà essere chiesto, previa autorizzazione di questa Prefettura, un contributo maggiore.

Il Prefetto — SOPRANO

4. Rinnovazione delle licenze di panificazione per i forni soggetti all'obbligo della trasformazione. (C. 8 gennaio 1934 n. 57891 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nell'imminenza della rinnovazione delle licenze di panificazione è stato espresso il dubbio al Ministero dello Corporazioni per conoscere se debbano essere rinnovate per il 1934 le licenze per i forni soggetti all'obbligo della trasformazione e non trasformati.

Poichè il provvedimento che proroga sino al 31 dicembre

1936 il termine stabilito dall'art. 6 del R. D. L. 29 luglio 1928, n. 1843 (1), per la trasformazione dei forni esistenti nei Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, si trova in corso di approvazione al Parlamento, il Ministero suddetto autorizza a procedere senz'altro alla rinnovazione delle licenze per i forni non ancora trasformati

Tanto voglia comunicare ai fornai interessati per norma.

Il Prefetto — SOPRANO

5. Ammissione dei periti industriali ai concorsi per pubblici impieghi.
(C. 2 gennaio 1934 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato che agli effetti della ammissione a concorsi indetti da Amministrazioni statali o da enti locali non si tiene conto del diploma di perito industriale, anche quando si tratti di posti per i quali si richiede personale di gruppo B, tecnico specializzato.

Al riguardo, si osserva che il diploma di perito industriale, agli effetti dell'ammissione ai pubblici impieghi, è da ritenersi equiparato alla licenza di istituto di istruzione professionale di terzo grado, e, pertanto, è titolo di studio sufficiente per l'ammissione ai concorsi del Gruppo B delle Amministrazioni Statali ai sensi della lett. b) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2393.

Si aggiunge, inoltre, che il penultimo comma dell'art. 14 della legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale, stabilisce che il diploma di perito industriale è titolo di preferenza nei concorsi per il personale tecnico delle pubbliche amministr.

Si prega di voler portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni dipendenti perchè nell'uniformarsi ai criteri suesposti apportino le occorrenti modifiche ai regolamenti organici regolanti l'ammissione in carriera degli impiegati degli enti.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

6. **Indennità spettanti a CC. NN. che prestarono servizio prevenzione incendi boschivi agosto-settembre 1933.** (C. 3 gennaio 1934 n. 53590 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dai Comandi di Reparti e dalle singole CC. NN. bisognose già pervengono lamentele perchè molti Podestà non ancora hanno liquidato le indennità spettanti per il servizio prevenzione incendi boschivi prestato nel decorso mese di agosto-settembre.

Ad evitare che si ripeta l'increscioso sistema dell'anno precedente, per cui le CC. NN. hanno dovuto attendere quasi un anno per la liquidazione delle diarie, dispongo che le CC. NN. siano senz'altro soddisfatte.

Il Prefetto — SOPRANO

7. **Soggiorno degli stranieri in Svizzera.** (C. 4 gennaio 1934 n. 7 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia delle SS. LL. e per le comunicazioni del caso agli interessati, si informa che il Consiglio Federale Svizzero, con recente provvedimento, ha approvato un decreto relativo alla dichiarazione di arrivo degli stranieri in Svizzera, in base al quale il termine utile per la dichiarazione stessa agli organi di polizia, che dalla legge 26 marzo 1931 era stato fissato a 14 giorni dalla data d'ingresso nel territorio della Confederazione, viene ora ridotto a giorni 8.

Il Questore — CIPRIANI

8. **Motoleggere.** (C. 2 gennaio 1933 n. 57756 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza e con preghiera di renderne edotti gli interessati, comunico alle SS. LL. la seguente circ. telegrafica dell'On. Ministero delle Comunicazioni:

« E' necessario che entro termine 15 gennaio prossimo tutti i motocicli già motoleggere circolanti nel Regno regolarizzino documenti circolazione, in conformità disposizioni contenute R. D. L. 16 giugno 1933 ».

Il Prefetto — SOPRANO

9. **Lotta contro la tubercolosi.** (C. 2 gennaio 1934 n. 57510 a Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunicano alle SS. LL. i risultati del concorso bandito dalla Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi nella 3^a campagna nazionale antitubercolare, per il quale erano state messe in palio le due automobili « Ardita » e « Augusta », da assegnarsi ai due concorrenti che più si fossero avvicinati nel pronostico alla somma raccolta nella campagna stessa.

Al concorso hanno partecipato 177396 concorrenti. Il laborioso spoglio delle risposte è stato effettuato con l'assistenza del R. Notaio D.r Alfredo Cardelli, iscritto al Collegio Notarile di Roma, il quale subito dopo la comunicazione ufficiale dei risultati della campagna antimalarica dell'anno XI, nella quale, come è noto, sono state raccolte L. 13.302.897,37, ha proceduto alla apertura dei sacchi precedentemente suggellati, contenenti le risposte ed alla assegnazione dei premi.

L'automobile « Ardita Fiat » è stata assegnata al Sig. Giovanni Cantù, residente a Noceto (Parma), Piazza Umberto I n. 70, il quale, con lettera spedita il 13 maggio 1933-XI, aveva pronosticato la raccolta di L. 13.303.239,30.

L'automobile « Augusta Lancia » è stata assegnata al Rag. Luigi Rubagatti, residente in Brescia, Corso Vittorio Emanuele N. 23, il quale, con la lettera spedita il 6 maggio XI, aveva pronosticato la raccolta di L. 13.303.561,25.

Il Prefetto — SOPRANO

10. **Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina o cocaina. Obbligo della ricetta medica.** (C. 22 dicembre 1933 n. 56007 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la esatta osservanza, trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« La tabella A annessa al D. M. 10 febbraio 1930, col quale venne approvato un nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente, reca, come è noto, la disposizione, che le

preparazioni officinali e non officinali contenenti un equivalente in morfina in proporzione non superiore al 0,20 ‰, e quelle contenenti un equivalente in cocaina in proporzione non superiore al 0,10 ‰, non sono soggette alle disposizioni del regolamento sugli stupefacenti, approvato con R. D. 11 aprile 1929 n. 1086 (annotazione C).

Questa distinzione, la quale è conforme a un principio adottato dalla Convenzione internazionale dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925, ha generato, nell'attuazione pratica, esiziali conseguenze: in questa ha permesso la libera circolazione di prodotti non meno nocivi di quelli, dei quali si è inteso interdire e restringere l'uso. Gli speculatori e i tessicomani hanno profittato della distinzione suddetta per trarne un espediente semplice e sicuro onde eludere il fine prefissosi dalla Convenzione o dalla legislazione da questa derivante: e si è assistito così al dilagare di preparazioni farmaceutiche con svariate denominazioni (paramorfina, paraereina, sinergine, antimorfina ecc.) che, pur contenendo percentuali di morfina e di cocaina pari ed inferiori al limite legale, sono causa, ove se ne assorbano forti dosi, di danni alla salute gravissimi: e talvolta irreparabili.

Provvidenzialmente, pertanto, la nuova Convenzione, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931, per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, ha abolito, agli effetti dell'applicazione delle norme restrittive e dell'esercizio dei controlli, ogni discriminazione del genere, ed ha assoggettate alle medesime discipline tutti i prodotti contenenti morfina e cocaina, in qualsivoglia quantità.

Dispone, difatti, la citata Convenzione all'art. 13 lettera b):

« Le Alte parti Contraenti applicheranno alle soluzioni e diluizioni di morfina e di cocaina, e dei loro sali, in una sostanza inerte, liquida e solida e contenenti 0,20 ‰ o meno di morfina e 0,1 ‰ o meno di cocaina, lo stesso trattamento che applicano alle preparazioni contenenti una percentuale più elevata ».

Poichè la Convenzione di Ginevra 13 luglio 1931 è stata

ratificata dall'Italia con legge 16 gennaio 1933, XI, N. 130, ed è entrata in vigore il 9 luglio successivo, la norma dianzi trascritta ha forza di legge nel territorio nazionale; onde deve intendersi che il citato art. 13 abbia abrogato l'eccezione di cui all'annotazione C) della citata tabella A alligata al D. M. 10 febbraio 1930.

Ciò stante, si dichiara che le preparazioni farmaceutiche contenenti rispettivamente meno del 0,20 ‰ di morfina e meno del 0,10 ‰ di cocaina dovranno d'ora innanzi essere assoggettate in pieno a tutte le norme della legge 18 febbraio 1923, N. 396 e del regolamento 11 aprile 1929 N. 1086.

Ed in conseguenza:

a) Le persone autorizzate al commercio degli stupefacenti, a termini degli art. 2 e 4 del regolamento, e i farmacisti, devono prender nota del movimento di dette preparazioni nel registro di carico e scarico prescritto dall'art. 26 del regolamento stesso.

b) I farmacisti non possono vendere le preparazioni in esame se non dietro presentazione di regolare ricetta medica, compilata secondo le norme dello art. 5 della suindicata legge, dell'art. 37 del regolamento relativo, nonchè dell'art. 48 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'esercizio delle farmacie, approvato con R. D. 13 luglio 1914, N. 829.

Per quanto concerne la compilazione delle ricette stesse, si richiamano le istruzioni diramate con la circ. 18 febbraio 1933 XI N. 20500 9 20589, avente per oggetto: Norme per la compilazione delle ricette di stupefacenti.

e) Qualora le preparazioni farmaceutiche in esame rivestano i caratteri di specialità medicinali, esse non potranno, inoltre, essere vendute senza previa autorizzazione ministeriale, a norma del R. D. L. 7 agosto 1925, N. 1732 e del regolamento approvato con R. D. 3 marzo 1927, N. 478 ».

Questa Prefettura desidera essere informata, volta per volta, delle contravvenzioni che all'uopo saranno elevate, e rimane in attesa di un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

11. **Disciplina produzione e commercio dei latticini.** (C. 27 dicembre 1933 n. 55360 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla mia circ. n. 49495 del 30 novembre c. a. (1) prego la S. V. d'intensificare la vigilanza sulla produzione e sul commercio dei latticini, preordinando i servizi in relazione alle disposizioni contenute nel n. 7 della mia ordinanza di detta data n. 49270.

Attendo conoscere i provvedimenti disposti ed attuati costà.

Il Prefetto — SOPRANO

12. **Profilassi malattie infettive dei suini. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.** (C. 8 gennaio 1934 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le indagini esperite per rilevare lo stato sanitario dei suini esistenti nella Provincia hanno messo in evidenza che in alcuni comuni si sono verificati in data recente casi sporadici di malattie o di morte di detti animali, ritenuti riferibili al mal rossino e più propriamente a forme infettive non bene accertate.

Nel ricordare che, nei casi di malattie infettive, ogni azione di profilassi immunitaria devesi subordinare al preciso accertamento della diagnosi e che, soltanto mercè la rigorosa sollecita applicazione delle misure di polizia veterinaria è possibile circoscrivere, al loro insorgere, i focolai infettivi, con riferimento a precedente corrispondenza, rinnovo alle SS. LL. la preghiera di preordinare i servizi intesi ad assicurare la sollecita denuncia di casi accertati o sospetti di malattie infettive del bestiame in genere e dei suini in ispecie, provvedendo poi, in occasione di ciascuna denuncia, alla sollecita applicazione delle disposizioni contenute negli art. 6 e 7 del Reg. di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 n. 533, con speciale riguardo a quelle che si riferiscono al preciso accertamento della diagnosi, al sequestro degli animali infetti o sospetti, alla regolare distruzione dei corpi degli animali morti ed alla *pratica delle disinfezioni*.

(1) v. B. A. anno 1933 pag. 445.

Per quanto poi si riferisce alla macellazione ed all'utilizzazione dei suini infetti o sospetti di contaminazione, si richiama l'attenzione del personale sanitario comunale su quanto al riguardo è prescritto dall'art. 69 del Reg. di polizia veterinaria e dagli art. 19 e 20 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni del 20 dicembre 1928 n.° 3298. Pur potendosi consentire la macellazione sul posto dei suini colpiti da infezioni differenti da quelle specificate nel suindicato art. 19 del Reg. 20 dicembre 1928, si ricorda che spetta al sanitario locale di dare precise disposizioni, nei singoli casi, circa la utilizzazione delle carni e circa i mezzi per renderle innocue. In ciascun caso di macellazione d'urgenza dei suini infetti o comunque ammalati o sospetti tali, il sanitario incaricato della vigilanza, qualora in base ai risultati della visita dei visceri e delle altre parti dell'animale macellato, ritenga utilizzabili la carne ed il grasso, previo accertamento dell'avvenuto sufficiente dissanguamento, dovrà, tra l'altro, dare disposizioni, sotto la sua personale responsabilità, affinché sia provveduto:

- 1.° alla immediata distruzione dei visceri compresi i reni;
- 2.° al sollecito trattamento delle carni e del grasso con mezzi atti ad assicurarne l'innocuità (cottura prolungata delle carni, fusione del grasso);
- 3.° all'applicazione di apposite cautele, in rapporto alle consuetudini locali, per impedire il trasporto fuori la località infetta delle carni e del grasso che non abbiano in precedenza subito il trattamento della cottura e della fusione;
- 4.° all'applicazione di mezzi e cautele speciali per il riconoscimento delle carni e del grasso ricavati da detti animali;
- 5.° alla denaturazione dei grassi eventualmente destinati ad uso industriale.

A detto sanitario spetta poi provvedere alla compilazione del verbale di assegnazione delle carni alla bassa macelleria, chiedendo la visita collegiale a senso dell'art. 20 del suindicato reg. sulle carni del 20 dicembre 1928 e presiedere alla

bratica delle disinfezioni e, se del caso, alla pratica della totale distruzione dei corpi degli animali macellati d'urgenza; al sanitario stesso spetta inoltre preordinare efficace servizio di vigilanza per impedire che le carni di bassa macelleria siano destinate alla preparazione d'insaccati nei laboratori industriali e che gli insaccati eventualmente preparati dai privati con dette carni, siano esposti in vendita.

Tutte le prescrizioni suindicate sono applicabili non soltanto nei casi di macellazioni di suini destinati al pubblico consumo, ma anche, e specialmente, nei casi di macellazione di detti animali per uso privato, per cui si rende necessario intensificare i servizi di sorveglianza su tali macellazioni a norma degli articoli 1-12-13-14 15-16-17 e 18 del più volte ripetuto Reg. 20 dic. 1928.

Prego comunicare quanto sopra al veterinario incaricato costà del servizio di vigilanza sanitaria delle carni macellate ed all'ufficiale sanitario, avvertendo che la presente circolare sostituisce quelle precedenti emanate sull'oggetto.

Attendo assicurazione dell'adempimento e dell'avvenuta comunicazione ai sanitari dipendenti.

pel Prefetto — FALCETTI

13. **Publicazione " L'Opera del Genio Italiano all'Estero "**. (C. 30 dicembre 1933 n. 5365 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Il Ministero degli Affari Esteri ha intrapresa la pubblicazione de « L'opera del Genio Italiano all'Estero », a documentazione del contributo che l'Italia ha dato, in ogni tempo e luogo, al patrimonio spirituale dell'umanità ed al progresso delle genti.

Il porre quest'Opera alla portata del maggior numero di lettori equivale ad adoperarsi nella forma più appropriata ed efficace a creare nel popolo Italiano la coscienza del proprio valore, del posto che gli compete e dei doveri che ne conseguono.

Al fine di favorire la maggiore diffusione della pubblicazione, si interessano le SS. LL. perchè vogliano segnalare, nella

forma che riterranno più opportuna, alle dipendenti amministrazioni, comunicando loro che, per l'acquisto, potranno rivolgersi direttamente al Ministero degli Affari Esteri - Ufficio dell'«Opera del Genio Italiano all'Estero».

Il Prefetto — SOPRANO

14. Distribuzione degli stampati per le esonerazioni agli addetti ai servizi pubblici ed aziende necessarie alla vita nazionale. (C. 22 dic. 1933 n. 55456 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Sciogliendo la riserva contenuta nella prima parte della apposita circ. del 3 ottobre n. 1310 (1) relativa agli stampati per le esonerazioni agli addetti ai servizi pubblici ed aziende necessarie alla vita nazionale, questo Ufficio comunica che gli stabilimenti militari di pena di Gaeta hanno ultimato la tiratura degli stampati stessi.

Pertanto le richieste degli stampati potranno essere inoltrate secondo le norme stabilite dalla citata circolare.

Il Prefetto — SOPRANO.

(1) v. B. A. anno 1933 pag. 375.

Parte II

Provincia di Salerno

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1934.

(I nomi in corsivo sono quelli dei Commissari Prefettizi).

- 1 Acerno * Lupo Pasquale.
- 2 Agropoli Granito D.r Saverio.
- 3 Albanella Mottola Cav. Francesco.
- 4 Alfano Speranza Antonio.
- 5 Altavilla Silentina Mottola Cav. Francesco.
- 6 Amalfi *Antonucci Comm. D.r Antonio.*
- 7 Angri Perris Cav. Uff. Leopoldo.
- 8 Aquara Russo Lucio.
- 9 Ascea * Correale Antonio.
- 10 Atena * Di Santi Cav. Dott. Giuseppe.
- 11 Auletta Coronato D.r Benedetto.
- 12 Baronissi * Farina Cav. Avv. Gennaro.
- 13 Battipaglia D'Elia Avv. Mario.
- 14 Bellosguardo Morrone Albino.
- 15 Bracigliano Prota Cav. Baldassarre.
- 16 Buccino Freda D.r Giovanni.
- 17 Buonabitacolo * Mattina Vincenzo.
- 18 Caggiano Salinas Gennaro.
- 19 Calvanico Conforti Luigi.
- 20 Camerota Galato Raffaele.
- 21 Campagna D'Ambrosio Carlo.
- 22 Campora Feola not. Toribio.
- 23 Capaccio De Maria Cav. Not. Manlio.
- 24 Casalbuono * Ferrara Comm. Giovanni.
- 25 Casaleto Spartano Gallotti Cav. D.r Mario.
- 26 Casalvelino Giordano Vincenzo.
- 27 Caselle in Pittari Spina Prof. Michele.

N. B. I cognomi preceduti dall'asterisco * appartengono ai Podestà nominati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

- 28 Castelcivita Forziati Ing. Michele.
- 29 Castellabate * Perrotta Cav. Pasquale.
- 30 Castelnuovo Cilento * De Marino Vincenzo.
- 31 Castelnuovo di Conza De Santis Giuseppe.
- 32 Castel S. Giorgio * Cirri Rescigno Cav. Giuseppe.
- 33 Castel S. Lorenzo * Pepe Avv. Giovanni.
- 34 Cava dei Tirreni * Della Monica Comm. Not. Arturo
- 35 Celle Bulgheria * Caputo Dott. Giuseppe.
- 36 Centola De Luca Notar Ferdinando.
- 37 Ceraso * Fusco Dott. Pio.
- 38 Cetara Montesanto Cav. Notaio Giovanni.
- 39 Cicerale Durante Domenico.
- 40 Colliano Borriello Cav. Vito.
- 41 Conca dei Marini Avossa Arturo.
- 42 Controne * Conti Cav. Girolamo.
- 43 Contursi * Siani Avv. Salvatore.
- 44 Corbara * De Vita Andrea Camillo
- 45 Corleto Monforte Vecchio Samuele.
- 46 Cuccaro Vetere Carrato Pietro.
- 47 Eboli *Menna Cav. Alfonso.*
- 48 Felitto Ivone Benedetto.
- 49 Fisciano Ansalone Avv. Filippo.
- 50 Futani La Monica Cav. D.r Giovanni.
- 51 Giffoni Valle Piana Andria D.r Tommaso.
- 52 Gioi Salati Giovanni.
- 53 Giungano * Guglielmotti Vincenzo.
- 54 Laureana Cilento Segreto Alfonso.
- 55 Laurino Durante Cav. Salvatore.
- 56 Laurito * Alessio Andrea.
- 57 Laviano Carchio Ettore.
- 58 Lustra Palladino Pasquale.
- 59 Magliano Vetere * Cerulli Cav. Uff. Michele.
- 60 Maiori D'Amato Carlo.
- 61 Mercato S. Severino Bilotta Cav. Geom. Amato.
- 62 Minori Camera Cav. Pantaleone.

- 63 Montano Antilia * Passarelli Cav. Dott. Vincenzo.
- 64 Montecorice Amoresano D.r Amedeo.
- 65 Montecorvino Pugliano *Capaldo Adv. Ciro.*
- 66 Montecorvino Rovella * Meo Cav. Armando.
- 67 Monteforte Cilento * Gugliucci Nicola.
- 68 Montesano sulla Marcellana Rivellesse Nicola.
- 69 Monte S. Giacomo *Savino Giambattista.*
- 70 Morigerati Virgili Giovanni.
- 71 Nocera Inferiore Barbarulo Adv. Attilio.
- 72 Nocera Superiore * Salvi Cav. Adv. Antonio.
- 73 Ogliastro Cilento Pippa D.r Antonio.
- 74 Olevano sul Tusciano * Forte Gennaro.
- 75 Oliveto Citra Nicastro Francesco.
- 76 Omignano De Marco Pasquale.
- 77 Orria D'Agosto Luigi.
- 78 Ottati Bamonte Ernesto.
- 79 Padula * Maina Romeo.
- 80 Pagani Zito Cav. D.r Alfonso.
- 81 Palomonte *Siani Salvatore.*
- 82 Pellezzano Pastore Nicola.
- 83 Perdifumo Amoresano Tommaso.
- 84 Perito Del Baglivo Giuseppe.
- 85 Pertosa Coiro Notaio Giuseppe.
- 86 Petina Monaci Giuseppe.
- 87 Piaggine Tommasini Cav. Felice.
- 88 Pisciotta Pinto Antonio.
- 89 Policastro del Golfo Bello Antonio.
- 90 Polla Stabile Adv. Giuseppe.
- 91 Pollica Carracino Oreste.
- 92 Pontecagnano Faiano * Sabato Cav. Adv. Felice.
- 93 Positano Buonocore Adv. Salvatore.
- 94 Postiglione Vecchio Anselmo.
- 95 Praiano * Zingone Adv. Salvatore.
- 96 Ravello Colavolpe Cav. Francesco.
- 97 Ricigliano Pagano Mario.
- 98 Roccadaspide * Giuliani Cav. Uff. Adv. Gaetano.
- 99 Roccagloriosa Filizzola Luigi.
- 100 Roccapiemonte Pagano Ing. Mario.

- 101 Rofrano Villani Ernesto.
- 102 Romagnano al Monte Muccione Nicola.
- 103 Roscigno Resciniti Rocco.
- 104 Rutino * Magnoni Dott. Salvatore.
- 105 Sacco Roselli Francesco.
- 106 Sala Consilina Gargano Anicio.
- 107 Salento Scarpa De Masellis Dott. Guido.
- 108 Salerno Jannelli Gr. Uff. On. Avv. Mario.
- 109 Salvitelle Mucci Francesco.
- 110 S. Cipriano Picentino Tisi Avv. Romualdo.
- 111 S. Giovanni a Piro * Petrilli Comm. Avv. Raffaele.
- 112 S. Gregorio Magno Meccia Michele.
- 113 S. Mango Piemonte Genetiempo Magnantonio.
- 114 S. Marzano sul Sarno * Celentano Cav. Avv. Arturo.
- 115 S. Mauro Cilento Mazziotti Giuseppe.
- 116 S. Mauro la Bruca *De Luca Ferdinando*
- 117 S. Pietro al Tanagro Iannelli Valerio.
- 118 S. Rufo * Spinelli Cav. Avv. Pasquale.
- 119 S. Angelo Fasanella * Tanga Clavelli Comm. Avv. Giovanni
- 120 S. Arsenio * Cafaro Cav. Uff. Dott. Nicola.
- 121 Santomena De Ruggiero Alfredo.
- 122 S. Valentino Torio Formosa Valentino.
- 123 Sanza * Buonomo Francesco.
- 124 Sapri Peluso Vincenzo.
- 125 Sarno Napoli Cav. Giuseppe.
- 126 Sassano *Savino Giambattista*.
- 127 Scafati * Vitiello Cav. D.r Pasquale.
- 128 Serramezzana *Materazzi Domenico*.
- 129 Serre Sessa Farm. Oreste.
- 130 Sessa Cilento Coppola Francesco.
- 131 Siano Leone D.r Sebastiano.
- 132 Sicignano degli Alburni De Sio Rag. Annibale.
- 133 Stella Cilento * Lippi Gennaro.
- 134 Stio Pasca Avv. Paolo.
- 135 Tegiano Corrado Avv. Vincenzo.
- 136 Torchiara Torre Cav. Giuseppe.
- 137 Torraca Brandi Biagio.
- 138 Torreorsiaia * Cedrola Pasquale.
- 139 Tortorella * Tancredi Nicola.
- 140 Tramonti Montesanto Avv. Francesco.
- 141 Tréntinara D'Angelo Raffaele.
- 142 Vallo della Lucania * Scarpa De Masellis Avv. Luigi.
- 143 Valva Masi Cav. Antonio.
- 144 Vibonati Curzio Alessandro.
- 145 Vietri sul Mare Pagliara Avv. Francesco.

segue: **Concorsi**

Comune di Sarno — *Applicato di Segreteria di 2.^a classe.* = Concorso per titoli ed esami — Scadenza 31 gennaio 1934-XII, ore 14 — Stipendio annuo L. 5600, al lordo del 12^o/₁₀ e delle ritenute legali — 5 aumenti quadriennali del decimo = Indennità caroviveri nella misura e per la durata come per gli altri impiegati comunali — Documenti soliti — Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Il Podestà — G. Napoli Il Segretario Capo: G. Giacobelli

Nel personale della R. Prefettura

Con recentissimo provvedimento il nostro vice prefetto **Comm. D.r Francesco Falcetti** è stato nominato Prefetto del Regno e destinato ad esercitare le sue funzioni a Siracusa.

Le nostre più sentite congratulazioni al Comm. Falcetti per la meritata promozione all'alto posto, con auguri di sempre maggiore ascenso, degno riconoscimento delle Sue eccezionali doti di funzionario e di gentiluomo, dolenti che Egli debba lasciare questa residenza, nella quale resta tanta orma di sé negli incarichi di Viceprefetto Ispettore e Vicario e nelle gestioni straordinarie della Provincia e del Comune di Salerno e di quella del Consorzio Provinciale antitubercolare.

R. Prefettura di Salerno

Composizione della Giunta Provinciale Amministrativa pel 1934.

a) *In sede di tutela* — S. E. il Prefetto, *Presidente* — *Componenti*: Comm. Dott. Antonio Antonucci, Vice-Prefetto Ispettore; Comm. Avv. Angelo Maria Principe, Componente designato dal P. N. F.; Cav. Uff. Dott. Roberto Ruggi d'Aragona, Consigliere di Prefettura; Intendente di Finanza; Comm. Arturo Incoronato, Ragioniere Capo di Prefettura; Direttore di Ragioneria dell'Intendenza di Finanza. *Componenti supplenti*: Cav. Uff. Icaro Sanna, Consigliere di Prefettura; Cav. Dott. Federico D'Aiuto, Consigliere di Prefettura; Cav. Rag. Giacomazza Michele, Ragioniere Capo di Prefettura. — *Segretario*: Dott. Mario De Fidio, Vice Segretario di Prefettura.

b) *In sede giurisdizionale* — Comm. Dott. Francesco Falcetti, Vice-Prefetto Vicario, *Presidente*. — *Componenti*: Comm. Angelo Principe, designato dal P. N. F.; Cav. Uff. Dott. Riccardo Padula, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. Dott. Roberto Ruggi d'Aragona, Consigliere di Prefettura; Intendente di Finanza — *Componente supplente*: Cav. Dott. Federico D'Aiuto, Consigliere di Prefettura — *Segretario*: Dott. Mario De Fidio, Vice Segretario di Prefettura.

c) *In sede contenzioso tributario* — *Componenti aggiunti alla Giunta Provinciale Amministrativa, in sede di tutela*: Avv. Francesco Petrone, Comm. Adolfo D'Andrea, Comm. Dino Andriani, Sig. Tafuri Beniamino — *Segretario*: Dott. Mario Caporaso, Vice Segretario di Prefettura.

R. Prefettura di Salerno

*Calendario delle adunanze delle seguenti Commissioni
per l'anno 1934.*

M E S I	ore	GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA		
		in sede di tutela giorni	in sede giurisdizion. giorni	in sede contenzioso tribunario giorni
Gennaio	10	5-12-19-26	9-23	13-27
Febbraio	10	2-9-16-23	13-27	10-24
Marzo	10	2-9-16-30	13-27	10-24
Aprile	10	6-13-20-27	10-24	7-28
Maggio	10	4-11-18-25	8-22	12-26
Giugno	10	1-8-15-22	19	16
Luglio	10	6-13-20-27	17	14
Agosto	10	3-10-17-24-31	14	48
Settembre	10	7-14-21-28	11	15
Ottobre	10	5-12-19-26	2-23	6-27
Novembre	10	3-9-16-23-30	6-20	10-24
Dicembre	10	7-14-21-28	4-18	15-22

Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie. - Resta fermo il decreto prefettizio 15 dicembre 1926, n. 2289 per il quale le udienze sono fissate per le ore 10 del primo e terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed ore da stabilirsi con apposito decreto.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

15. Istanze dirette al Capo del Governo. Indicazioni.
16. Missioni del personale sanitario in residenza o nell'ambito di piccole distanze.
17. Diniego di registrazione di specialità medicinali.
18. Registri della popolazione.
19. Mulini a palmenti. Casi di intossicazione di piombo.
20. Iscrizione al Partito Naz. Fascista.
21. Nominativi.
22. Vigilanza sanitaria sul commercio dei funghi.
23. Farmacie.
24. Questua pro giornata universitaria.
25. IV fiera nazionale dell'Artigianato a Firenze.
26. Vendita di caffè in scatole da parte di commercianti di generi alimentari.

Parte II.

Le sentenze del giudice ordinario di fronte agli atti della pubblica amministrazione. — *Avv. G. d'Elia.*

Quadro delle principali modificazioni alla legislazione sulle Opere Pie.

COPERTINA

Continuazione Atti Uff. R. Prefettura da n. 25 a n. 26 — Esami per l'abilitazione alle funzioni di Segretario comunale. Costituzione di commissioni e prove scritte. — Elenco dei Podestà e dei Commissari Pref. in servizio al 1° gennaio 1934: rettifica. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

25. **IV^a Fiera Nazionale dell'Artigianato a Firenze.** (C. 3 genn. 1934 n. 5371 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

La Federazione Fascista Autonoma degli Artigiani d'Italia sta provvedendo all'organizzazione della IV^a Fiera Nazionale dell'Artigianato a Firenze, compresa nel Calendario del Regime, fra le manifestazioni del mese di marzo 1934.

Ai fini della migliore riuscita della fiera, si pregano le SS. LL. di voler efficacemente agevolare la Federazione suddetta nel compito assegnato di assicurare alla Fiera medesima una vasta partecipazione accuratamente selezionata.

Il Prefetto — SOPRANO

26. **Vendita di caffè in scatole da parte di commercianti di generi alimentari.** (C. 3 gennaio 1934 n. 53156 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Federazione Naz. Fascista delle Conserve alimentari ha segnalato al Ministero che in alcuni Comuni le Autorità sogliono vietare ai commercianti di generi alimentari la vendita del caffè tostato in scatole di latta ermeticamente chiuse, ritenendo che per attendere a tale commercio occorra specifica licenza di vendita al pubblico per generi coloniali.

Si rileva che, in base alle disposizioni in vigore, non si può impedire ai negozi, che attendono allo smercio di prodotti conservati in scatole, anche la vendita del caffè tostato in scatole, in considerazione del criterio generale a cui sempre ha fatto richiamo il Ministero delle Corporazioni, per cui le licenze di commercio, rilasciate per una determinata categoria di merci, debbono intendersi valide anche per i generi affini.

Prego pertanto le SS. LL. di non ostacolare la vendita del caffè tostato in scatole presso i negozi di generi alimentari autorizzati a vendere altre derrate in scatole.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

15. **Istanze dirette al Capo del Governo. Indicazioni.** (C. 4 gennaio 1934 n. 32 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Data la grandissima quantità delle lettere ed istanze sempre in aumento dirette a S. E. il Capo del Governo, si rende indispensabile che ciascuna di esse porti nel margine superiore le seguenti indicazioni:

1. Nome e Cognome;
2. Indirizzo;
3. Oggetto (tener presente che ogni lettera od istanza deve trattare un solo oggetto).

Esclusa la opportunità di far luogo a comunicati alla stampa e ad altre forme di pubblicità, affinchè gli eventuali interessati vengano a conoscenza della direttiva, si ritiene, tuttavia, necessario che essa abbia la maggior possibile diffusione.

Prego le SS. LL. di diffondere tale notizia col massimo accorgimento possibile ed evitando nel tempo stesso che sia trasmesso a S. E. il Capo del Governo un maggior numero di istanze di quelle finora inviate.

Il Prefetto — SOPRANO

16. **Missioni del personale sanitario in residenza o nell'ambito di piccole distanze.** (C. 10 gennaio 1934 n. 1494 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreti interministeriali del 19 gennaio 1933-XI e 1° luglio pp. sono state modificate le disposizioni precedenti relative alle indennità dovute ai funzionari tecnici per missioni compiute

nel comune di residenza o nell'ambito di piccole distanze, con il ritorno in residenza nella stessa giornata.

E poichè tale provvedimento deve applicarsi anche al personale sanitario dei comuni (Ufficiali sanitari, medici condotti, veterinari condotti) comunico gli estremi:

1.^o L' indennità giornaliera, che ordinariamente compete, *va ridotta a tre decimi della diaria normale* nel caso di percorrenza complessiva da oltre 3 a 10 chilometri. Tali percorrenze sono computate dal Municipio alla località in cui deve svolgersi la missione, *e non sono comprensive dell'andata e del ritorno.*

2.^o Le missioni compiute a distanze inferiori a km. 3 dal municipio non danno diritto a percepire indennità di sorta.

In questi casi e per le missioni compiute entro i limiti di percorrenza indicati nel comma 1.^o è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi nel luogo delle missioni. Dove esistono mezzi di trasporto destinati in modo permanente al pubblico servizio, è fatto obbligo al personale di usufruire di detti mezzi.

3.^o Nel caso di più gite di servizio effettuate nella stessa giornata non compete che una sola indennità in misura ridotta da determinarsi secondo le norme di cui sopra, in relazione a quelle, tra le località in cui si sono svolte le missioni, che risulti più lontana della sede dell'ufficio.

4.^o Per le missioni compiute nello interesse di privati le indennità da corrispondersi al personale sanitario sono le seguenti:

a) 2/10 della diaria normale nel caso di percorrenza complessiva tra andata e ritorno dalla sede dell'Ufficio che non superi i 3 km.

b) 3/10 della diaria normale nel caso di percorrenza superiore a detta distanza sino a km 20 complessivamente tra andata e ritorno della sede dell'Ufficio.

Le indennità così calcolate vanno decurtate al 12 % e della imposta di R. M. e complementare sul reddito.

Il Prefetto — SOPRANO

17. **Diniego di registrazione di specialità medicinali.** (C. 15 gennaio 1934 n. 1056 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con Decreto Min. 28 dicembre 1933, in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino Uff. del Ministero dell'Interno, è stata negata la registrazione, agli effetti del R. D. L. 7 agosto 1925 n. 1732 e del relativo regolamento 3 marzo 1927 n. 478, della specialità medicinale denominata "Mestrualina Rachelle", di proprietà dell'ostetrica Antonietta Rachelle di Napoli.

Quanto sopra si comunica alle SS. LL. per la esecuzione, con preghiera di fare con ogni sollecitudine le occorrenti comunicazioni ai farmacisti esercenti, richiamando il disposto dell'art. 9 del citato R. D. L. 7 agosto 1925 n. 1732, il quale commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.

Il Prefetto — SOPRANO.

18. **Registri della popolazione.** (C. 18 gennaio 1934 n. 2560, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'alto interessamento spiegato da S. E. il Capo del Governo nei riguardi dei Registri di popolazione, e gli ordini perentori impartiti all'Istituto Centrale di Statistica esimerebbero questa Prefettura dal rivolgere ulteriori raccomandazioni circa la necessità di vigilare sulla tenuta delle Anagrafi Comunali.

Approssimandosi, però, la data entro la quale, ai sensi dell'art. 41 del regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132, le SS. LL. dovranno ispezionare i Registri di popolazione e compilare il relativo processo verbale (Mod. E) che sono tenuti a trasmettere a questa Prefettura non più tardi del 31 gennaio, richiamo l'attenzione delle SS. LL. su tale obbligo e sulla assoluta necessità di riferire con rigorosa esattezza su tutto il servizio anagrafico nonchè sulla toponomastica e sulla numerazione civica.

Non è più giustificabile che vi siano ancora dei Comuni che non intendano l'obbligo di porre la massima cura nella tenuta dei Registri di popolazione o ne trascurino, comunque, il continuo aggiornamento.

A questo riguardo non si ritiene inopportuno ricordare che le Anagrafi comunali non soltanto costituiscono la base di tutti i servizi municipali, ma anche delle rilevazioni demografiche poichè forniscono gli elementi per il preordinamento delle operazioni e per il controllo dei risultati dei censimenti.

E' pertanto necessario tenere con assoluta, costante regolarità i Registri in parola e curare l'ordinamento ed il completamento della toponomastica e della numerazione civica, anche per evitarne gli affrettati aggiornamenti, che, eseguiti alla vigilia del censimento, provocano, indubbiamente, gravi perturbazioni o gravissime deficienze in tutto lo svolgimento delle operazioni relative.

In considerazione dell'alto intervento di S. E. il Capo del Governo, dell'attività svolta dalle RR. Prefetture, nonchè della vigilanza esercitata costantemente dallo Istituto di Statistica, qualunque incompienza o negligenza da parte dei Comuni in ordine ai Registri di popolazione non potrà non essere prontamente ed energicamente perseguita.

Si confida nel vigile interessamento delle SS. LL.

Pregasi, intanto, di favorire un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

19. **Molini a palmenti. Casi di intossicazione da piombo.** (C. 9 gennaio 1934 n. 53808 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 7 luglio 1930 n° 25485, pubb. a pag. 269 del Bollettino Amm. del 1930, venne disposta la esecuzione di accertamenti da parte degli Ufficiali sanitari sulle condizioni dei mulini a palmento, con l'incarico di prelevare campioni del mastice ado-

perato per tenere unite le parti costituenti le macine e delle farine sospette, e trasmetterli al Laboratorio Prov. di Igiene.

A tanto non si è ottemperato, e ciò constatato con rinascimento.

Frattanto, per il ripetersi di spiacevoli incidenti, si rende l'opera di vigilanza più che mai necessaria; e pertanto il Ministero dell'Interno ha disposto che siano eseguite tali ispezioni a tutti i mulini a palmenti esistenti nella Provincia.

Le ispezioni saranno eseguite dall'Ufficiale sanitario insieme con un funzionario della Sezione chimica di questo Laboratorio Prov. di Igiene e Profilassi, e dovranno essere dirette principalmente allo scopo di accertare se il mastice adoperato per tenere uniti i diversi pezzi delle macine contiene piombo od altri metalli tossici, e che, in ogni modo, nè piombo, nè altri metalli tossici siano interposti negli interstizi dei diversi pezzi delle macine.

Sarà con l'occasione anche eseguito un rilievo sulle condizioni igieniche generali di tali mulini.

Quando fosse accertata la presenza di piombo, o altri metalli tossici, sarà provveduto all'immediata chiusura del mulino, salvo a consentirne la riapertura quando il proprietario avrà dimostrato di avere diversamente provveduto.

La venuta del funzionario della Sezione chimica del Laboratorio sarà preavvisata, perchè l'Ufficiale sanitario possa trovarsi pronto per la ispezione.

Le SS. LL. metteranno a disposizione dei funzionari visitatori il personale occorrente per facilitare il compito.

Il Prefetto — SOPRANO

20. **Iscrizione al Partito Nazionale Fascista.** (C. 12 gennaio 1934 n. 403 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside Amministrazione Provinciale).

Il Ministero dell'Interno informa che è destituita di ogni fondamento la notizia apparsa sui giornali degli scorsi giorni, secondo la quale l'appartenenza alle associazioni dipendenti dal P. N. F. sarebbe titolo equipollente all'appartenenza al Partito,

Il Prefetto — SOPRANO

21. **Nominativi.** (C. 13 gennaio 1934 n. 66 dell'Opera Nazionale degli Orfani di guerra. Comitato Prov. di Salerno, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Naz. Famiglie Caduti in Guerra comunica quanto segue:

“ Dovendo l'Opera Nazionale Combattenti di Roma assumere dei Ragionieri e dei contabili, prego la S. V. Ill.ma volersi compiacere fare, con la massima urgenza, il nome di due ragionieri diplomati orfani di guerra e due contabili orfani di guerra; ciò per rispondere ad analoga richiesta fatta a questo Comitato della nostra Sede Centrale.

Pertanto coloro che intendono partecipare facciano regolare domanda al Commissario Straordinario — Comitato Provinciale Orfani di Guerra „.

Il Commissario Straordinario — AMENDOLA

22. **Vigilanza sanitaria sul commercio dei funghi.** (C. 12 gennaio 1934 n. 460 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la seguente circ. del Ministero dell'Interno, con preghiera di adottare i provvedimenti e di darne sollecita comunicazione entro un mese:

La legislazione sanitaria italiana contiene particolari disposizioni per disciplinare la vendita dei funghi. Infatti l'art. 120 del regolamento generale sanitario 3 febb. 1901 n. 46 limita la vendita dei funghi a quelli mangerecci e prescrive che a ciascun regolamento comunale di igiene venga annessa una lista di tali funghi. Altre disposizioni sono dettate dagli art. 126, 127 e 128 del regolamento speciale 3 agosto 1890 n. 7045 per la vigilanza igienica degli alimenti e bevande.

Come risulta a questo Ministero, in molti importanti centri i funghi vengono sottoposti ad esame da parte di periti micologi prima di essere ammessi alla vendita, misura molto consigliabile ed opportuna. Senonchè tale visita preventiva, viene in generale eseguita solo per i funghi freschi, mentre i prodotti essiccati sono liberamente ammessi al commercio, sebbene l'essiccamento non

elimini in generale le proprietà nocive delle qualità tossiche. E' necessario peraltro che anche questa vendita venga sorvegliata, tanto più che maggiori difficoltà si incontrano per la identificazione dei funghi secchi, e ciò non solo nelle grandi città ma anche nei centri minori.

Le disposizioni dei regolamenti locali di igiene dovranno quindi essere integrate sotto questo aspetto per eliminare la possibilità di vendita di funghi secchi, che non appartengono alle specie mangerecce ammesse in genere.

Dovrà anche raccomandarsi a tal uopo che la preparazione di questi prodotti venga fatta in modo da conservare le caratteristiche distintive.

Questo Ministero intende che venga praticata la visita preventiva anche per le partite di funghi secchi, ed intensificata la vigilanza sanitaria sulla loro vendita, in modo da eliminare quella merce che per la qualità, la provenienza, il condizionamento e le subite alterazioni offra una sufficiente garanzia igienica,

Il Prefetto — SOPRANO

23. **Farmacie.** (C. 10 gennaio 1934 n. 541 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico alle SS. LL. che a causa del ritardo della pubblicazione del provvedimento relativo alla riforma della legge 22 maggio 1913 n. 168 sull'esercizio delle farmacie, è stata prorogata sino al 31 marzo p. v. la scadenza pel termine previsto dall'art. 30 della legge suddetta.

Il Prefetto — SOPRANO

24. **Questua pro-giornata universitaria.** (C. 10 gennaio 1934 n. 0108 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano ha chiesto l'autorizzazione di effettuare, per la giornata universitaria, che avrà luogo il 18 marzo 1934, XII, la consueta questua.

Il Ministero concede tale autorizzazione con le limitazioni di che agli anni decorsi e cioè che la raccolta delle offerte deve essere limitata alle Chiese, agli Istituti Cattolici ed alle case private di famiglie cattoliche, fermo restando il divieto di effettuarla nelle strade ed in altri luoghi e ritrovi pubblici.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II

Le sentenze del giudice ordinario di fronte agli atti della pubblica amministrazione.

Fissato il principio (1) che il giudice ordinario, nelle controversie relative agli atti della pubblica amministrazione, non può revocare nè modificare gli atti medesimi, ma che può soltanto emettere una sentenza o costituire un'azione, dobbiamo ora esaminare quali sentenze possono essere pronunciate e quali azioni possono essere ammesse contro gli atti amministrativi, innanzi ai tribunali ordinari.

La dottrina processuale distingue tre tipi di azioni e di scadenze:

I.° Azioni e sentenze di condanna al risarcimento del danno, o all'adempimento della obbligazione;

II.° azioni e sentenze dichiarative o di mero accertamento;

III.° azioni e sentenze costitutive; (2)

1.° **Le azioni di condanna** sono le più frequenti. Esse mirano a conseguire, con l'ordine del giudice, l'adempimento della obbligazione specifica, se questa ancora possibile, oppure al risarcimento del danno per l'adempimento della prestazione.

Ciò che è essenziale nelle sentenze di condanna è il comando rivolto alla parte condannata di eseguire la prestazione, e questo comando serve di preparazione all'esecuzione forzata. Condizione fondamentale perchè sorga a favore di un cittadino un'azione di condanna è la esistenza a suo favore di un diritto subiettivo sostanziale, che abbia per oggetto una prestazione: senza distinguere se questo diritto alla prestazione nasca da un rapporto obbligatorio (diritto di credito) o da un diritto reale (diritto a che altri non faccia cosa contraria al mio diritto reale), o se la prestazione abbia contenuto positivo o negativo (obbligazione di non fare; cfr. art. 1221 c.c.).

(1) vedi Bollettino Amm. n. 28 del 10 ottobre 1933.

(2) Facciamo riserva per le azioni esecutive.

Affinchè sorga l'interesse ad agire occorre di solito la mancata tempestiva esecuzione, da parte dell'obbligato, della prestazione, cui è tenuto; da questa mancanza sorge nell'attore l'interesse a chiedere che il giudice comandi al convenuto di eseguire ciò che non ha eseguito fin'ora, cioè lo condanni ad eseguire la prestazione.

Nel silenzio della legge, la nostra dottrina ammette anche la probabilità di condanne in futuro, per le quali l'interesse ad agire sorge anche prima che si sappia che il convenuto eseguirà o non eseguirà tempestivamente e volontariamente la prestazione cui è tenuto; per es. nel caso in cui il giudice assegni, per l'a. t. 1173 un termine al convenuto per eseguire volontariamente la prestazione, ed insieme, nella eventualità che entro tale termine egli non segua, lo condanna ora per allora; e nel caso in cui giudice condannando il convenuto a pagare una rata già scaduta di una prestazione periodica, lo condanni fin d'ora a pagare, alle future scadenze, le rate successive.

2°) **Le azioni dichiarative o di mero accertamento** tendono a che sia accertata e dichiarata la esistenza o meno di un rapporto giuridico, o di un fatto giuridicamente notevole; in modo che la relativa sentenza assicuri la produzione degli effetti giuridici nascenti da tale rapporto o da tale atto.

Si distinguono dalle azioni di condanna principalmente per il diverso interesse ad agire; perchè mentre l'azione di condanna è mossa dall'interesse che ha l'attore ad ottenere la esecuzione di una prestazione, che egli esige da un obbligato, l'azione di mero accertamento è mossa dall'interesse che ha l'attore a rimuovere lo stato di incertezza in cui si trova la esistenza o la inesistenza di una concreta volontà di legge.

Con l'azione di condanna l'attore mira a rimuovere il danno che gli deriva dal mancato adempimento della prestazione: con l'azione dichiarativa l'attore mira a rimuovere il danno che gli deriva dalla incertezza della esistenza del suo diritto verso altri, o della inesistenza del diritto altrui verso di lui.

Anche le sentenze di condanna — come tutte le sentenze — mirano ad accertare la esistenza di una volontà di legge in concreto; ma in esse, insieme all'accertamento, vi è, in più, il comando di prestare rivolto al convenuto. Nelle sentenze di mero accertamento, invece, questo comando non esiste; esse non mirano a preparare l'esecuzione forzata, perchè non contengono un comando suscettibile di essere eseguito; lo scopo che esse mirano a conseguire (certezza su un determinato rapporto giuridico) è raggiunto per il solo fatto della pronuncia giurisdizionale per la quale in luogo della precedente incertezza è posta la certezza irrevocabile del giudicato.

Già nel diritto romano si ebbero i casi in cui il *judex* (per mezzo delle *formulae* così dette *praejudiciales*) era chiamato non a condannare il convenuto ma ad accertare un certo stato giuridico, per es. « *an Titius libertus sit* ».

Nel diritto intermedio, se taluno vantava ingiustamente un diritto contro altri, poteva essere chiamato in giudizio dalla persona che si trovava danneggiata dall'ingiusto vanto, a far valere la sua pretesa (*provocatio ad agendum*) entro il termine fissato dal giudice; e decorso tale termine veniva ordinato di non far più parola del suo diritto (*perpetuum silentium*). A causa degli abusi, ai quali avevano dato luogo in pratica queste forme di processo esse non furono ammesse nel nostro codice di procedura civile. Ma ciò non significa che sia stata esclusa in generale ogni azione di accertamento.

Il nostro diritto, al contrario, non solo conosce espressamente vari casi di azioni di accertamento (es. l'azione per ottenere la verifica di una scrittura privata) ma anche ammette tacitamente l'azione di accertamento come figura generale, tutte le volte in cui chi chiede l'accertamento vi abbia interesse.

Le azioni di mero accertamento si dividono in azioni di accertamento positivo — il diritto ad ottenere dallo Stato l'accertamento di una concreta volontà di legge a mio favore —; in azioni di accertamento negativo — il diritto ad ottenere dallo

Stato l'accertamento della inesistenza di una concreta volontà di legge a mio carico.

Queste azioni, e specialmente quelle di accertamento negativo sono la più eloquente riprova dell'autonomia dell'azione, perchè dimostrano che il diritto dell'attore ad ottenere dallo Stato questa speciale forza di tutela giuridica, che è l'accertamento, può esistere indipendentemente dalla esistenza di un diritto subiettivo sostanziale dell'attore contro il convenuto.

3.^o **Le azioni costitutive** mirano a far nascere, modificare, sciogliere un rapporto giuridico. Presuppongono sempre la esistenza nell'attore di un diritto sostanziale potestativo, cioè il diritto dell'attore a produrre, indipendentemente da ogni prestazione, un determinato mutamento giuridico a carico di un'altra persona.

Talvolta il potere di provocare il mutamento giuridico può essere esercitato da chi ne è investito con una semplice dichiarazione di volontà: ma altra volta il mutamento giuridico non può essere effettuato che mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria la quale dovrà emettere una sentenza che, appunto perchè introduce un mutamento nello stato giuridico fin ora esistente dicesi « costitutiva ».

Le sentenze costitutive di rapporti giuridici risultano dallo insieme di un elemento giurisdizionale e di un elemento amministrativo, che non si trova nelle altre categorie di sentenze: l'elemento giurisdizionale consiste nell'accertamento che il giudice compie della esistenza di una concreta volontà di legge, dalla quale sorge a favore dell'attore il diritto ad ottenere il mutamento giuridico richiesto; l'elemento amministrativo consiste nella esecuzione operata dal giudice, come da qualsiasi funzionario amministrativo, a favore dell'interessato, del mutamento giuridico a cui questi ha diritto.

Ai fini del nostro studio moltissimi esempi si potrebbero trarre dalle nostre leggi positive per dimostrare la fondatezza di questa concezione: ma il più eloquente è quello che si può trarre dalle leggi francesi relative alla procedura del divorzio. Secondo

l'art. 285 del codice napoleonico il coniuge, che avesse motivo di chiedere il divorzio, aveva diritto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio, ma per l'esecuzione di questo scioglimento il giudice rinviava i coniugi dinanzi all'ufficiale dello stato civile, autorità amministrativa, che *pronunciava* il divorzio. La legge 10 aprile 1866, che ha modificato in Francia la procedura del divorzio, ha cumulato in un solo atto le due dichiarazioni: in quanto ha stabilito che il giudice, dopo aver dichiarato il diritto dello attore ad ottenere il divorzio, pronunzi esso stesso lo scioglimento del matrimonio, senza più, come prima avveniva, rinviare le parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Ora dunque in Francia la sentenza di divorzio è una sentenza tipicamente costitutiva, in quanto essa opera nel mutamento di un rapporto matrimoniale: ma questo carattere le deriva unicamente dal fatto che essa cumula in sè una funzione che prima della riforma era esercitata da una autorità amministrativa.

In conclusione la sentenza costitutiva è una figura giurisdizionale a sè stante: differisce dalla sentenza di condanna in quanto non serve a preparare la esecuzione e non contiene un comando di eseguire rivolto al condannato; e differisce dalla sentenza di mero accertamento in quanto non si limita ad accertare la esistenza di una concreta volontà di legge: essa opera un mutamento di rapporti giuridici, che ha carattere nettamente amministrativo.

E', infine, evidente che la sentenza costitutiva, in quanto integra la volontà dei privati nel produrre un mutamento giuridico, partecipa della natura degli atti di *giurisdizione volontaria*

Dopo l'analisi dei suddetti tre tipi di azioni e di sentenze, occorre precisare quali di esse possano sperimentarsi contro la pubblica amministrazione davanti ai tribunali ordinari.

L'azione di condanna è possibile soltanto se abbia per iscopo il risarcimento del danno, non mai per l'adempimento di una obbligazione specifica di fare o non fare, o dare cosa diversa dal danaro, poichè in questo ultimo caso, contrariamente al comma

2° dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, il giudice dovrebbe revocare o modificare l'atto amministrativo, sostituendo la propria alla volontà dell'amministrazione. Il che implica la valutazione, da parte del giudice, della necessità, della utilità, della urgenza, connesse ai pubblici bisogni e che solo dall'amministrazione possono adeguatamente venire apprezzate.

Tuttavia in alcuni casi la sentenza di condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni non differisce sostanzialmente dalla condanna all'adempimento specifico; ad es. quando l'amministrazione deve dare o restituire una somma di danaro. Allora la condanna ai medesimi comprende quello dell'adempimento specifico e persino la sorpassa se si vuole cumulare il pagamento del capitale con l'altro degli interessi.

Ciò nonostante la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni è ammissibile perchè non implica da parte del magistrato alcun esercizio di attività amministrativa, nè apprezzamenti discrezionali circa gli interessi pubblici ed i pubblici bisogni.

Il singolo che ha conseguito una sentenza di risarcimento può ricorrere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 27 n. 4, T. U. 1924, ed ottenere ciò cui ha diritto, chiedendo l'attuazione dell'obbligo imposto all'amministrazione di conformarsi al giudicato del Tribunale, che ha riconosciuto la lesione del diritto subbietivo.

Campo di applicazione assai esteso hanno invece le azioni e le sentenze dichiarative contro la pubblica amministrazione, stante che il giudice, in tal caso, non revoca né modifica l'atto amministrativo. La sua funzione si limita ad accertare ed a dichiarare se esista o meno un rapporto giuridico, o un fatto rilevante per il diritto.

Il singolo ha interesse di sperimentare un'azione di tal genere, perchè vuole giovarsi poi della sentenza davanti gli organi dell'amministrazione attiva, come prova del diritto suo, ed innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa per conse-

guire la revoca o la modifica dell'atto; se l'adempimento della obbligazione specifica da parte dell'amministrazione è ancora possibile. Se invece tale adempimento si è reso inattuabile, sussiste solo la possibilità del risarcimento dei danni, mentre nel primo caso il singolo poteva chiedere la tutela del suo diritto innanzi al magistrato comune o con l'azione dichiarativa o con l'azione di condanna. Altre volte, infine, l'azione dichiarativa è l'unica sperimentabile giudizialmente contro la pubblica Amministrazione; ad es. quando l'atto amministrativo si limita ad una affermazione di diritti dell'ente pubblico contro il singolo ed è privo di esecutorietà; ovvero è esecutivo ma illegittimo, e dagli effetti relativi il singolo voglia liberarsi prima della effettiva e materiale esecutorietà.

La terza specie di azioni e di sentenze, quelle cioè costitutive, non è ammessa contro la pubblica amministrazione. Tali azioni importano la richiesta di una sentenza equivalente ad un negozio giuridico; ma di fronte al divieto di revoca o di modifica dell'atto amministrativo disposto dall'art. 4 del contenzioso non può il giudice sostituire la propria volontà a quella dell'amministrazione, col creare, modificare, estinguere rapporti fra l'ente pubblico ed il singolo. Così, non può il giudice provvedere, con la sua sentenza, alla nomina del vincitore di un concorso, quando l'atto non emana dall'amministrazione, la quale sola può dare vita al rapporto d'impiego sorto dal concorso.

Non mancano tuttavia a questa norma generale eccezioni scaturenti dalle azioni in difesa dei diritti politici (elettorato, eleggibilità, capacità all'ufficio di conciliatore), le quali azioni mirano al conseguimento di sentenze costitutive, che surrogano gli atti amministrativi di iscrizione nelle liste, di proclamazione, e che investono o privano l'attore dell'ufficio pubblico. E così anche le azioni per la rettifica o annullamento degli atti dello stato civile, o ipotecari, o concernenti attestati di privative industriali le quali puranco mirano all'emanazione di sentenze costitutive.

In conclusione, le azioni sperimentabili innanzi al giudice ordinario contro la pubblica amministrazione e le relative sentenze, possono essere soltanto di condanna al risarcimento del danno, ovvero dichiarative; le altre, di condanna all'adempimento specifico ovvero costitutive sono, di regola, inammissibili. Ne fa espresso divieto il 2° comma dell'art. 4 del contenzioso amministrativo.

AVV. GIOVANNI D'ELIA

Quadro delle principali modificazioni alla legislazione sulle Opere Pie

Legge 17 Luglio 1890 N. 6872 Disposizioni varie	Riforme portate dal R. Decreto 30 Novembre 1923 N. 2841	Altre variazioni fatte colle leggi 17 Giugno 1926 N. 1187 - 20 Febb. 1927 N. 257 e 8 Marzo 1928 N. 413
Art. 1 - comma 1° -	Art. 1 - modifica ed aggiunta di un comma	—
» 2 - ult. comma	Art. 2 - sostituzione di altri tre comma	— -
=	Art. 3 - distinzione istituzioni in due classi	v. art. 1 Legge 17 Giugno 1926 n. 1187
» 4	Art. 4 - aggiunta di un comma	=
» 5 e 6	Art. 5 - sostituzione degli art. 5 e 6	v. art. 2 Legge 17 Giugno 1926 n. 1187; art. 1 Legge 8 Marzo 1928 n. 413
—	Art. 1 - abrogazione	—
» 20	Art. 6 - sostituzione	v. art. 1 Legge 8 Marzo 1928 n. 413
» 21	Art. 7 - id.	v. art. 1 R. D. L. 20 Febbraio 1927 n. 267; art. 1 Legge 8 Marzo 1928 n. 413
» 22	Art. 8 - id.	v. art. 1 Legge 8 Marzo 1928 n. 413
» 25	Art. 9 - aggiunta di un comma	=
» 26	Art. 10 - sostituzione	=
» 29	Art. 11 - id.	— -
—	Aggiunta degli art. 12, 13, 14, 15 e 16 sulla disciplina e sulla responsabilità degli Amministratori e Impiegati	— -
» 30 - 2° comma	Art. 17 - sostituzione	v. art. 3 R. D. L. 20 Febb. 1927 n. 257
» 31 - fra il 2° e 3° comma	Art. 18 - inserzione di un nuovo comma	=
» 31 - ult. comma	Art. 18 - sostituzione	=
» 36 e 38	Art. 19 - id.	=
» 39	Art. 20 - id.	=
» 42	Art. 21 - id.	=
» 43	Art. 22 - abrogazione	—

Legge 17 Luglio 1890 N. 6972 Disposizioni variate	Riforme portate dal R. Decreto 30 Novembre 1923 N. 2841	Altre variazioni fatte colle leggi 17 Giugno 1926 N. 1187 - 20 Febr. 1927 N. 257 e 8 Marzo 1928 N. 413
Art. 46	Art. 23 - 1° comma - modifica	-
» 48	Art. 23 - 2° comma e seguenti - modifica	=
» 50 - 1° comma	Art. 24 - sostituzione	=
» 53	Art. 24 - ultimo comma - abro- gazione	v. art. 6, 7, 8 e 9 Legge 17 Giugno 1926 n. 1187
» 51	Art. 25 - sostituzione	=
» 52 - due comma	Art. 26 - sostituzione di quattro comma	} idem
Dopo l'art. 52	Inserzione dell'art. 52bis e 52ter	}
Art. 56 - 1° periodo e lettera a	Art. 28 - modifica	v. art. 6, 7, 8 e 9 Legge 17 Giugno 1926 n. 1187
» 58 e 59	Art. 29 - sostituzione	=
» 61 - 2° comma	Art. 30 - sostituzione di 3 nuovi articoli: 61 a 61 b 61 c	=
» 62	Art. 31 - sostituzione	} idem
» 68 e 69	Art. 32 - id.	}
» 73		T. U. 14-9-1931 N. 1175
» 83	Art. 33 - id.	-
Dopo l'art. 78	Art. 34 - inserzione artic. 78 a 78 b 78 c e 78 d	=
Art. 80	Art. 36 - sostituzione - aggiunta articoli 37 e 38	=
» 81 - ult. comma	Art. 39 - sostituzione	=
» 91 - n.3	Art. 40 - aggiunta	=
» 92 - 3° e 4° comma	Art. 41 - modificazione	=
» 93 - 3° comma	Art. 41 - 2° comma - sostituzione	=
» 93 - ult. comma	Art. 41 - 3° comma - modifica ed aggiunta art. 42-43-44	=
» 97	Art. 34 - mantenimen. in vigore	-

(dalla « *Piccola Rivista* di Parma)

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Esami per l'abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale

a) **Commissione Centrale** — *Caruso G. U. D.r Domenico*, Consigliere di Stato, Presidente; *Corso G. U. D.r Giovanni*, docente universitario di discipline amministrative, Componente; *Manno Comm. D.r Carlo*, Vice Prefetto e Capo della Divisione II al Ministero dell'Interno, Componente; *Pantaleo G. U. Rag. Giuseppe*, Ispettore sezione di Ragioneria addetto al Ministero dell'Interno, Componente; *Cosi Cav. Uff. Rag. Dante*, Segretario comunale, Componente; *Pascucci Comm D.r Renato*, Consigliere di V Classe al Ministero dell'Interno, Segretario.

b) **Commissione per la Provincia di Salerno** — *Antonucci Comm. D.r Antonio*, Vice Prefetto, Presidente; *Ruggi d'Aragona Cav. Uff. D.r Roberto*, Consigliere di Prefettura, Componente; *Giacobelli Rag. Giacomo*, Segretario Capo del Comune di Sarno, Componente; *D'Elia D.r Giovanni*, Primo Segretario di Prefettura, Segretario.

Temi per prove scritte, che hanno avuto luogo nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1934.

a) *Prima prova* — La Consulta municipale e il Rettorato Provinciale (ordinamento, attribuzioni, natura giuridica e caratteri differenziali).

b) *Seconda prova* — Parte I — Avanzi di cassa, avanzi di amministrazione, avanzi economici di bilancio e loro differenze.

Cerco sulle disposizioni concernenti l'impiego degli avanzi di amministrazione e la speciale tutela dei comuni i cui bilanci presentano disavanzi economici.

Parte II — Supponendo che l'imposta erariale sui terreni del Comune di..... ammonti a lire 13.500.000 e quella sui fabbricati a L. 7.500.000 e che la sovrimposta comunale ascenda a Lire 32.000.000, il candidato determini la tangente di sovrimposta terreni e quella di sovrimposta fabbricati e calcoli la corrispondente aliquota per ogni lira di imposta erariale.

c) *Terza prova* — Parte I — Quale differenza esiste fra lo sgravio di imposta comunale ed il rimborso delle quote inesigibili.

Quali sono le procedure che deve osservare l'Esattore, quali il Podestà ed entro quali termini.

Parte II — Il Segretario comunale ed il medico condotto, in servizio ed a causa di servizio, vengono investiti da un carro.

Dopo 60 giorni presentano un certificato medico da cui risulta che la loro invalidità si prolungherà ancora per tre mesi.

Stenda il candidato la deliberazione che il Podestà deve adottare per regolare, ai sensi delle disposizioni vigenti, la posizione dei due infortunati.

Elenco dei Podestà e dei Commissari Pref. in servizio al 1° gennaio 194.
Rettifica.

Al n. 136 dell'elenco pubblicato a pagina 16 del Bollettin Amm. anno corrente il nome del Podestà del Comune di Tòchiara va preceduto dal segno *, che contraddistingue i podestà nominati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Cava dei Tirreni — *Appalto lavori costruzione fogne secondarie e stazioni biologiche.* — Importo di Lire 1.767.527,00. Termini presentazione istanze documenti ammissione gara 10 febbraio p. Asta 20 detto mese. Esecuzione anni due. Chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale. Il Podestà: Della Monica

Concorsi

Istituto Centrale di Statistica — *Proroga di concorso a premio.* — Sono prorogati al 30 giugno 1934 i termini fissati al 31 dicembre 1933 dal bando di concorso in data 2 febbraio 1932, per la presentazione dei lavori che intendono concorrere al tema: « I caratteri fisici e psichici studiati statisticamente durante lo sviluppo, rilevati sugli stessi individui ed in età successive ».

Per informazioni rivolgersi alla Presidenza dell'Istituto Centrale di Statistica, Via Balbo - Roma.

Comune di Mercato San Severino — Concorsi ai posti di Applicato di 2^a classe stipendio L. 4000; Dattilografo id. L. 2500; Custode Palazzo Comunale salario L. 1500; Custode pubblico macello id. L. 1500; Capo guardia urbana id. L. 4300; Guardia urbana id. L. 400; Allievo Guardia id. L. 3100, al lordo dalle ritenute legali. Non è dovuta la ritenuta 12^o/₁₀. Con quattro aumenti quadriennali del decimo.

Pei primi quattro posti il concorso è per titoli, per gli altri tre è per titoli ed esami. Scade il 28 febbraio 1934 a ore 15. Documenti consueti. Per chiarimenti rivolgersi all' Ufficio di Segreteria.

Mercato San Severino il 31 dicembre 1933-XII
Il Segretario Capo Dini Ciacci Il Podestà Bilotta



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

27. Modifica alla legge sulla riscossione delle imposte dirette per la pubblicazione dei ruoli straordinari per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'impostazione della indennità di mora nei pagamenti ritardati. (R. D. L., 7 dicembre 1933 n. 1762).
28. Canoni di affitto dei fondi di proprietà degli enti locali. (C. M. L. 14 gennaio 1933 n. 25279).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

29. Riconoscimento ai dipendenti degli enti locali della iscrizione ai fasci di combattimento anteriormente al 23 ottobre 1922 agli effetti economici e di carriera.
30. Uso delle maschere durante il carnevale.
31. Costruzione di piscine scoperte.
32. Distribuzione reclamistica gratuita di prodotti medicinali.
33. Autorizzazioni di polizia: trattazione delle pratiche.
34. Affissione dei manifesti per la III mostra nazionale dell'agricoltura.
35. Applicazione legge 3 dicembre 1930 n. 1580 sulla rivalsa delle spese di speditività. Tassa di bollo. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

36. Retta giornaliera per i ricoveri a norma dell'art. 154 della legge di P. S.

Parte II.

La facoltà di scelta per la nomina dei sanitari condotti: *G. Giacobelli*.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 33 a n. 36 — Elenco dei Podestà e dei Commissari prefettizi in servizio al 1° gennaio 1934: Rettifica — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

33. **Autorizzazioni di polizia. Trattazione delle pratiche.** (C. 16 genn. 1934 n. 5745 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Previ accordi col Comando di Divisione dei R.R. CC., allo scopo di rendere più sollecita la trattazione delle pratiche di ufficio, si dispone quanto appresso:

Per tutte le pratiche riguardanti autorizzazioni di Polizia, le SS. LL., appena ne verranno in possesso, ne dovranno dare immediata notizia all'Ufficio di P. S. ove esista, od al Comandante la Stazione competente dell'Arma; affinché questi, nel mentre da parte del Municipio si provvederà alle proprie attribuzioni, possano senz'altro attingere e fornire le relative informazioni direttamente alla Questura.

Il Prefetto — SOPRANO

34. **Affissione dei manifesti per la III Mostra Nazionale dell'Agricoltura.** (C. 15 dicembre 1933 n. 56333 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nel maggio dell'anno venturo sarà tenuta a Firenze la Terza Mostra Nazionale dell'Agricoltura, la cui organizzazione è stata affidata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste al Sindacato Nazionale dei Tecnici Agricoli avente sede a Roma, Via Vittorio Veneto 7.

Poichè la suddetta Mostra si prefigge unicamente scopi di propaganda, di istruzione e di valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura, senza alcun fine di lucro, i relativi manifesti potranno essere affissi gratuitamente, a norma dell'art. 12 prima parte, del R. Decreto 14 giugno 1928, n. 1399, nei luoghi maggiormente esposti al pubblico.

Il Prefetto — SOPRANO.

35. **Applicazione legge 3 dicembre 1930, n. 1580, sulla rivalsa delle spese di spedalità. Tassa di bollo.** (C. 25 gennaio 1934 n. 54432, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Superiore Ministero comunica:

« Da talune prefetture è stato formulato il quesito se le opposizioni degli interessati alle richieste per rimborso di spese di spedalità, prodotte a norma dell'art. 2 della legge 3 dic. 1931 n. 1580, debbono essere redatte su carta da bollo da L. 3, oppure su carta semplice.

Al riguardo, d'accordo col Ministero delle Finanze, si fa conoscere che le opposizioni di cui sopra sono da considerare quali atti di parte, formati nel privato interesse, soggetti quindi alle normali tasse di bollo ».

Si pregano le SS. LL. di fare, in conformità a quanto precede, le opportune comunicazioni agli enti interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

Leggi e Decreti.

27. Modifiche alla legge sulla riscossione delle imposte dirette per la pubblicazione dei ruoli straordinari per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'impostazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati. (R. D. L. 7 dicembre 1933 n.º 1762, pubb. Gazz. Uff. 4 gennaio 1934 n. 3).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, ed il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465; (1)

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 23 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, è sostituito il seguente:

« Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali il pagamento delle imposte dirette è ripartito in sei rate bimestrali eguali che scadono alle epoche seguenti:

10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

(1) v. B. A. anno 1930, pagg. 445-453.

« Tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno sono pagate in sei rate uguali a partire da quella più prossima delle anzidette. A questo effetto, per le iscrizioni da effettuarsi nell'ultimo anno di appalto, quando nell'esattoria siavi cambiamento di gestione, saranno compilati due ruoli separati comprendenti, rispettivamente, le rate che vengono a scadere nell'anno stesso e quelle scadenti nell'anno successivo, in cui il carico dovrà essere assunto dal nuovo esattore.

« L'intendente di finanza ha la facoltà di disporre che il carico dei ruoli suppletivi di seconda serie delle imposte dirette sia ripartito in meno di sei rate e anche in misura diversa per ciascuna rata ».

Art. 2.

All'art. 24 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è sostituito il seguente:

« Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, entro il decimo giorno del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i podestà pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente art. 5, ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi.

« I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente entro il decimo giorno dei mesi di gennaio e di luglio.

« La pubblicazione dei ruoli è fatta per otto giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo trenta giorni prima della scadenza della prima rata. I ruoli consegnati con ritardo vanno in riscossione, sempre quando l'intendente di finanza ne riconosca la necessità, con la rata successiva, alla scadenza della quale i contribuenti sono tenuti a pagare la prima rata unitamente alla seconda.

« L'intendente di finanza può autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.

« In questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni iscritto nel ruolo di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente. .

« Tuttavia l'intendente di finanza, quando i ruoli straordinari comprendano più contribuenti, ha facoltà di disporre che in luogo della notifica individuale sia eseguita la pubblicazione nelle forme ordinarie dandone avviso al pubblico mediante appositi manifesti.

« I pagamenti delle somme iscritte nei ruoli straordinari scadono nelle usuali sei rate, ma quando speciali circostanze lo richiedano, l'intendente può ridurre il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla più prossima scadenza.

« La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento della imposta alle fissate scadenze.

« Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del numero 3 dell'art. 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

« Fermo il disposto del successivo art. 43, i nuovi proprietari o possessori degli immobili rispondono solidalmente con i precedenti proprietari o possessori dell'imposta gravante sugli immobili stessi, iscritta a ruolo a nome di questi ultimi, per il periodo posteriore alla data del titolo che serve di base alla voltura catastale a loro nome ».

Art. 3.

All'art. 30 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è sostituito il seguente:

« L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

« Le imposte che non eccedono le L. 5 all'anno possono

essere pagate, in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

« I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate si intendono sempre fatti in sconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

« Il contribuente debitore per più specie di imposte può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso si imputano a ciascuna imposta in quota proporzionale.

« Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattoria in funzioni. L'imputazione è fatta, rata per rata, prima al debito di imposta e poi alla indennità di mora relativa a ciascuna rata e, quando il debito di imposta e della indennità di mora per tutte le rate scadute sia stato interamente soddisfatto, ai diritti e spese già maturati a favore dell'esattore.

« L'esattore che imputa i pagamenti ai suoi crediti privati o li imputa alle indennità di mora, diritti e spese, in modo diverso da quanto è stabilito nel comma precedente, oppure si appropria più del dovuto, è soggetto alle pene stabilite dal-Codice penale qualora abbia agito dolosamente, e in ogni altro caso è soggetto alla pena pecuniaria fino al decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse».

Disposizione transitoria.

ART. 4.

L'importo della imposta di ricchezza mobile di categoria C-2, riferentesi all'anno 1934, compreso nei ruoli di seconda serie dell'anno medesimo, è computato fra gli accertamenti di bilancio in ragione della metà per ciascuno degli esercizi 1933-34 e 1934-35.

ART. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - JUNG

28. **Canoni d'affitto dei fondi di proprietà degli enti locali.** (C. M. I. 14 gennaio 1933 n. 25279-13.7637 Div. 3^a ai Prefetti).

A seguito delle precedenti circolari 4 giugno, 8 luglio e 28 agosto 1930 n. 574.2 Gab. alle cui disposizioni si fa nuovamente richiamo, si comunica alle LL. EE. che, come per l'anno agricolo testè decorso, ove siano richieste dagli affittuari, potranno essere conseguite riduzioni sui canoni di fitto dei fondi di proprietà degli enti locali stabiliti antecedentemente all'anno 1930 tenendo presenti i seguenti criteri:

1) le cennate riduzioni dovranno limitarsi all'anno agrario 1932-33;

2) ad eccezione di casi speciali e di assoluta necessità (su cui dovrà essere esaurientemente riferito dalle Amministrazioni degli istituti e dalle prefetture rispettive) non dovranno ammettersi ulteriori riduzioni sui canoni di fitto, già riveduti nel corso dell'anno agrario 1931-32, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei generi agrari.

Si fa presente, poi, che le deliberazioni degli enti locali relative a dette riduzioni dovranno essere comunicate, come per il passato, a questo Ministero per il suo benessere, unendo, altresì sulle proposte riduzioni il parere della Cattedra Ambulante locale.

Le LL. EE. infine, nel trasmettere le deliberazioni stesse dovranno esporre il loro avviso sulle riduzioni di fitto apportate ed unire un prospetto dal quale risulti, in modo preciso il canone di fitto originario e tutte le successive riduzioni accordate sul canone stesso.

pel Ministro — DE RUGGIERO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

29. **Riconoscimento ai dipendenti degli Enti locali della iscrizione ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 agli effetti economici e di carriera.** (C. 25 gennaio 1934 n. 1765 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica:

« Pervengono da varie Prefetture quesiti circa l'ammissibilità del riconoscimento da parte di Enti locali ed a favore dei dipendenti impiegati e salariati della iscrizione ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, agli effetti economici e di carriera.

Al riguardo si comunica che questo Ministero, tenuto conto del valore morale e politico di detta iscrizione, ritiene che possa consentirsi che gli Enti predetti assumano a proprio carico la spesa conseguente al cennato riconoscimento; si avverte, però, che, in ogni caso, i benefici che gli Enti stessi intendono stabilire a favore dei dipendenti, che si trovino nell'accennata condizione, dovranno essere contenuti nei limiti di quelli concessi dallo Stato ai propri dipendenti con il R.D.L. 13 dicembre 1933 N. 1706 ».

Il Prefetto — SOPRANO

30. Uso della maschera durante il Carnevale. (C. 25 gennaio 1934 n. 353 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In occasione del Carnevale ed agli effetti dell'applicazione degli art. 85 del T. U. delle leggi di P. S. e 166 del relativo regolamento, raccomando alle SS. LL. di attenersi anche quest'anno alle disposizioni impartite, per l'uso della maschera, con mia circ. 2 febbraio 1933 n. 0253, pubblicata a pagina 34 del Bollettino Amministrativo anno 1933.

Il Questore — CIPRIANI

31. Costruzione di piscine scoperte. (C. 18 gennaio 1934 n. 41 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 14 ottobre 1929, pubb. nel Bollettino amm. n. 24 dell'agosto dello scorso anno, questa prefettura dava le istruzioni necessarie per la costruzione di campi sportivi a quei Comuni, che avevano la possibilità finanziaria per la realizzazione della importante opera, necessaria per l'educazione fisica e spirituale della gioventù.

Con la stessa circ., essa faceva presente che criteri analoghi potevano essere adottati per le spese ed i contributi concernenti la costruzione delle piscine coperte.

Poichè l'impianto di piscine favorisce l'educazione della gioventù e tende a diffondere sane norme igieniche, rispondendo così ai fini di alto interesse nazionale, si raccomanda alle SS. LL. di spiegare un particolare interessamento perchè vengano incoraggiate presso gli enti sportivi tutte le iniziative dirette alla costruzione di dette piscine.

Dei risultati che saranno conseguiti dall'azione che le SS. LL. svolgeranno in conformità alle suesposte direttive gradirò di essere a suo tempo informato.

Si resterà, intanto, in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

32. Distribuzione reclamistica gratuita di prodotti medicinali. (C. 22 gennaio 1934 n. 1767 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa osservanza trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« È a conoscenza di questo Ministero che da parte di taluni produttori di specialità medicinali vengono distribuiti gratuitamente, in luoghi di pubbliche riunioni ed a scopo pubblicitario, campioni di specialità, come cachet antinevralgici, purgativi ecc.

In proposito è da rilevare che, a norma dell'art. 18 della legge sullo esercizio delle farmacie 22 maggio 1913 n. 468, la vendita al pubblico dei medicinali a forma e dose di medicamento (e tali sono considerati i medicinali composti e le specialità medicinali) non è permessa che ai farmacisti, sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio.

Date le finalità d'ordine sanitario di tale disposizione, non vi è dubbio che la gratuita distribuzione al pubblico delle specialità medicinali deve essere vietata. Soltanto ai medici, come è noto, possono essere inviati saggi gratuiti di medicinali, da impiegarsi esclusivamente a scopo di esperimenti.

Ciò stante, si rivolge invito alle EE. LL. di richiamare l'attenzione delle autorità dipendenti affinchè vigilino per assicurare la rigorosa osservanza del divieto di distribuzione gratuita al pubblico di prodotti medicinali, di cui la vendita è riservata al farmacista, a norma del citato art. 18 della legge sulle farmacie ».

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. a pag. 2 cop.)

Parte II

La facoltà di scelta della nomina dei sanitari condotti.

Le disposizioni tuttora in vigore della legislazione sanitaria conferiscono, come è noto, alle amministrazioni degli enti interessati, la facoltà di scelta fra tutti coloro che nella graduatoria compilata dall'apposita commissione hanno riportato non meno di punti 27 su 30.

E' bene riportare testualmente tali disposizioni.

Art. 30, 3° comma, del t. u. 1° agosto 1907, n. 636:

« Essa (la commissione giudicatrice del concorso), nella relazione da presentare al Comune, o alla rappresentanza del consorzio, designerà fra tutti i concorrenti, i più meritevoli, e la nomina da parte del consiglio comunale o della rappresentanza del Consorzio dovrà cadere sopra una delle persone designate ».

Art. 35 del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466:

« La commissione dopo formata la graduatoria di tutti i concorrenti, designerà per la nomina quelli soltanto del concorrenti stessi, che avranno conseguito 27 punti su 30, indicandoli per ordine di merito.

La nomina dovrà cadere sopra una delle persone designate.

A concorso espletato la graduatoria dovrà essere pubblicata all'albo della Prefettura e all'albo del comune o dei comuni interessati ».

Con circolare in data 20 gennaio 1930⁽¹⁾ diretta ai Prefetti del Regno, il Ministero dell'Interno dettava alcune norme di applicazione nella materia.

E' bene riportare anche testualmente la parte che ne interessa della predetta circolare:

« Gli articoli 30 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 1° agosto 1907, n. 636, e 35 del R. D. 19 luglio 1906, n. 466, fanno obbligo alle amministrazioni Comunali, nel procedere alla nomina dei medici condotti, di fare cadere la scelta su

(1) In *Man. Astengo*, 1930, pag. 150 e in *Riv. di dir. pubb.* 1931, 11, 125.

una delle persone dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice del Concorso.

« Il sistema della legge è, evidentemente, diretto ad assicurare, tra coloro che vi aspirano, la nomina dei migliori a posti che così direttamente interessano la tutela della pubblica e della privata salute: e se la legge ammette la possibilità che la nomina cada su persona diversa dal primo graduato nel concorso, ciò è in previsione, soltanto di circostanze speciali, di carattere personale o locale, le quali possono, in taluni casi eccezionali, consigliare una deroga al principio che informa il sistema del concorso, e che consiste, appunto nell'assicurare la nomina del candidato che, nella gara dei concorrenti si sia rivelato il più idoneo.

« In base al sistema legislativo vigente si può fare, adunque luogo nei concorsi per medico condotto, (ai quali sono anche per questa parte, a norma dell'art. 3 della legge 27 aprile 1911, n. 375, parimenti parificati quelli per veterinario comunale) alla nomina del candidato che non abbia conseguito il primo posto nella graduatoria, ma l'esclusione dalla nomina del vincitore reale del concorso, che nella nomina costituisce l'indispensabile presupposto può essere giustificato soltanto da motivi di pubblico interesse; chè altrimenti il concorso verrebbe meno al suo scopo.

« Quando manchino tali ragioni, e dalla nomina sia stato escluso il primo graduato nel concorso, l'atto di nomina è inficiato di quel vizio speciale di eccesso di potere che consiste nell'uso, da parte della pubblica autorità, di una facoltà che le è conferita dalla legge, ma per fini diversi da quelli per i quali è stata effettivamente adoperata ».

Intanto, il Consiglio di Stato, investito della questione su ricorso Mincione contro Comune di Arquata del Tronto (1), statuiva:

« La circolare del Ministero dell'Interno in data 20 gennaio

(1) V. Sez., 6 marzo 1931, n. 148, in *R. D. P.*, 1931, 11, 180, in *Foro Amm.*, 1931, 1, 2, 82 e in *Giur. It.*, 1931, 111, 183; V. Sez., 21 marzo 1931, in *Giur. it.*, 1931, 111, 185.

1930 ha rettamente interpretato le disposizioni legislative, che regolano le nomina dei medici condotti, nel senso che, ove non esistano plausibili ragioni in contrario, il posto debba essere conferito al primo designato: il che pertanto non viene ad affermare il diritto assoluto alla nomina, con il tradizionale principio di discrezionalità lasciato alla rappresentanza comunale, che in taluni casi si possa derogare alla soluzione, ma ammette (e con ciò conciliano le disposizioni della circolare) ove peculiari motivi, obiettivi e di servizio, consigliano la preferenza a favore di altro concorrente pur classificato idoneo, questa possa aver luogo.

« Se il Podestà nomina medico condotto il secondo graduato (con 28130), rilevando nella deliberazione che le condizioni topografiche della condotta, con territorio montagnoso diviso in frazioni, imponevano speciali criteri nella scelta del sanitario e che il nominato, da nove mesi interino, aveva riscosso la piena fiducia della popolazione, è viziato di eccesso di potere il provvedimento del prefetto, che nega l'approvazione alla detta deliberazione, per il motivo che le ragioni addotte dal Podestà non erano sufficienti da giustificare la deroga al principio di massima, stabilito nella circolare ministeriale sopra citata, per cui la nomina deve essere conferita al primo graduato (nel caso specifico il primo graduato era stato classificato con 29130) ».

Senonchè, è agevole osservare subito, che, mentre le disposizioni di legge (art. 30, 3.º comma, del t. u., 1.º agosto 1907, n. 636 e art. 35 Reg. 19 luglio 1906, n. 466) attribuiscono la facoltà di scelta fra tutti quelli che hanno riportato 27130, la circolare ministeriale, richiedendo che la esclusione del primo graduato debba essere giustificata soltanto da motivi di pubblico interesse, e che, in mancanza di tali motivi, la nomina debba cadere sul primo graduato, è venuta ad aggiungere una condizione che non è nella legge e nel regolamento.

Però con successiva decisione dell' 11 aprile 1931 n. 221 (1) la stessa Sezione V del Supremo Collegio riconosceva alle limi-

(1) In *R. D. P.*, 1931, 11, 233.

tazioni apportate dalla predetta circolare il valore di semplici norme direttive di applicazione, venendo così ad affermare, almeno implicitamente, la illegalità delle norme nella stessa contenute.

Con altra decisione, la V Sezione (1), più esplicitamente considerava: « il Collegio non può aderire all'assunto della difesa del resistente che la circolare 20 gennaio 1930 non abbia innovato alla legge, bastando a convincere del contrario che la circolare soltanto in via di eccezione ammette la facoltà dell'amministrazione di non scegliere il primo designato, mentre questa facoltà, derivante dalla legge, non è subordinata a condizione di sorta ».

Successivamente, con circolare del 24 giugno 1931, n. 20400 (2) il Ministero dell'Interno ha ribadito i concetti fissati con le norme contenute nella precedente circolare ed in proposito ha stabilito, che, dovendo la commissione giudicatrice avere già tenuto conto di tutti gli elementi di merito dei singoli concorrenti, l'esclusione del primo graduato può essere giustificata soltanto da particolari e gravi qualità negative non vagliate dalla Commissione; che tali qualità negative possono riferirsi sia alla vita privata o politica sia all'attività professionale del concorrente, ma devono, in ogni caso, risultare concretamente provate; che quindi, soltanto quando consti al Comune dell'esistenza e della gravità delle qualità negative del primo graduato, si potrà scendere alla scelta di altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria.

Non v'è chi non veda come, in sostanza, con queste limitazioni verrebbe praticamente ad annullarsi la facoltà di scelta che la legge intese di conferire alle amministrazioni comunali, riconoscendo semplicemente la facoltà di potere derogare in sede di nomina all'ordine stabilito dalla graduatoria per quegli stessi motivi che legittimano il rifiuto della nomina del primo classificato nei concorsi in cui la graduatoria è vincolativa per l'amministrazione ed a questa non è riservata alcuna facoltà di scelta fra più concorrenti dichiarati idonei.

(1) 12 giugno 1931, n. 354, in *R. D. P.* 1931, II, 347.

(2) In *Man. Astengo*. 1931, pag. 271.

Tali criteri non sembra che possano trovare valore nel rilievo all'uopo contenuto nella circolare in esame, quando soggiunge « che nell'ordinamento amministrativo attuale del Regno dopo l'istituzione dei Podestà strettamente dipendente dal Governo, non ha più ragione di essere quella facoltà di scelta, che nell'ordinamento anteriore la legge riconosceva agli enti locali », se è vero che l'ordinamento podestarile non ha soppresso il diritto di autarchia degli enti locali, ma semplicemente devoluto allo Stato il diritto di nominare i rappresentanti degli organi.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato, fermo nell'insegnamento testè riferito, con una lunga serie di pronunce ha rifermato costantemente il valore della norma legislativa attributiva della facoltà di scelta fra i candidati dichiarati idonei con punti 27 su 30 (1) nei concorsi sanitari, non esclusi, come già si è detto i veterinari condotti (2).

Convieni incidentalmente avvertire che per la nomina degli ufficiali sanitari nessuna facoltà di scelta è attribuita al Prefetto, ma è sempre consentita la facoltà discrezionale, non controllabile in sede di giudizio di legittimità, di escludere dalla nomina il primo graduato, se ragioni serie e fatti accertati lo consigliano nel pubblico interesse (3).

(continua)

G. GIACOBELLI

(1) Cfr. da ultimo dec. 14 novembre 1931, in *Riv. di dir. pubb.*, 1932, 11 24-29 luglio 1932, in *Foro it.*, 1932, 111, 313; 21 gennaio 1933, in *Man. Astengo*, 1933, 203, 16 gennaio 1933, in *Foro it.*, 111, 341, nonché le conformi decisioni riportate nel *Rep.* 1932 dei *Foro it.*, voce medico, n. 9-48 voce veterinario, n. 1-3.

(2) Cfr. specificamente per i veterinari condotti: V Sez., 14 luglio 1933, n. 458, in *Riv. di diritto pubb.*, 1933, 11, 605 e 15 giugno 1933, in *Giur. it.*, 1933, 111, 192, con nota del *Cammeo*. E per i farmacisti condotti V. art. 13 legge 22 maggio 1923, n. 468.

(3) V Sez., 14 luglio 1933, n. 457, in *Riv. di dir. pubb.*, 1933, 11, 504 e V Sez., 14 luglio 1933, n. 464, in *Foro Amm.*, 1933, 1, 2. 216.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

36. **Retta giornaliera per i ricoveri a norma dell'art. 154 della Legge di P. S.** (C. 25 gennaio 1934 n. 292, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia ed ai Presidenti delle Opere Pie di ricovero della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, allo scopo di adeguare all'effettivo costo della vita le rette giornalieri pagate dall'Amministrazione Centrale agli Istituti di beneficenza, per i ricoveri disposti in conformità dell'art. 154 della legge di P. S., avrebbe stabilito di ridurre, a partire dal 1° gennaio p. v., da L. 5 a L. 4 l'ammontare delle rette medesime, ciò che consentirebbe anche di poter effettuare un maggior numero di ricoveri, in atto quasi tutti sospesi, a causa della scarsissima disponibilità del fondo all'uopo stanziato in bilancio.

Ciò premesso si prega la S. V. di invitare gli Istituti locali di beneficenza a far conoscere se intendano consentire la riduzione a L. 4 della retta pagata da questo Ministero per i ricoveri di cui all'art. 154 della Legge di P. S., non senza far loro presente che, in caso di rifiuto, questo Ministero si riserva di esaminare la possibilità di disporre il trasferimento dei propri ricoverati in altri Istituti anche di diversa provincia, che già praticano rette inferiori a L. 4.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

Elenco dei podestà e dei commissari prefettizi in servizio al 1° gennaio 1934: Rettifica

al n.° 138 dell'elenco pubblicato a pagina 16 del Bollettino Amm. anno corr. leggesi in rettifica:

Torreorsaia — Franciulli Cav. Avv. Alfonso.

Concorsi

Comune di Sapri. — *Levatrice condotta e guardia municipale.* — E' aperto pubblico concorso per titoli al posto di levatrice e per titoli ed esami al posto di guardia municipale. Stipendio L. 1500,00 e L. 2,00 per ogni povero eccedente il 20% della popolazione per la levatrice e salario di L. 2000 per la guardia oltre alla indennità di L. 500,00 e L. 100,00 per ogni figlio a carico agli ammogliati, salvo approvazione R. Prefettura. Scadenza 20 marzo 1934 XII ore 12. Per chiarimenti rivolgersi questa Segreteria.

Il Podestà Peluso.

segue: **Concorsi**

Comune di Roccadaspide. — *Concorsi vari.* — Concorsi per titoli ed esami per i posti indicati appresso alle lettere a, b, c; per titoli per i posti indicati alle lettere d ed f. Età da 21 a 35 salvo eccezioni di legge. Domanda con i documenti di rito, titolo di studio indicato per ciascun posto, nonchè tassa di esame da lire 25.10 da presentarsi non oltre ore 12 del 31 marzo 1934.

a) *Applicato di 2ª classe* addetto all'ufficio di stato civile, anagrafe e leva. Stipendio 4200 al netto del 12% ed al lordo delle ritenute di legge. *Titolo di studio:* licenza di scuola secondaria inferiore. *Prova scritta:* svolgimento di un quesito attinente alle particolari funzioni cui il candidato dovrà essere proposto. *Prove orali:* Elementi generali della legge com. e prov. e relativi regolamenti, con speciale riguardo all'ordinamento dello stato civile, anagrafe e leva; nozioni elementari sugli organi e gli ordinamenti statali corporativi.

b) *Applicato di 3ª classe*, con funzioni di cancelliere di conciliazione. Stipendio lire 3000 con le deduzioni e ritenute come alla lettera a, oltre i diritti di cancelleria. *Titolo di studio:* licenza di scuola secondaria inferiore. *Prova scritta* come per l'applicato di 2ª. *Prove orali:* Ordinamento e funzioni dell'Ufficio di conciliazione, nozioni elementari sugli organi e gli ordinamenti statali e corporativi.

c) *Messo scrivano-dattilografo.* Titolo di studio: licenza elementare. Stipendio lire 3000 con le deduzioni e ritenute indicate innanzi. *Prova scritta:* svolgimento di un tema di italiano, da valere anche come prova di calligrafia e dettatura di un brano da scrivere con qualsiasi tipo di macchine. *Prova orale:* Prova di scrittura generale con particolare riguardo alle funzioni da disimpegnare.

d) *Custode del cimitero.* Titolo di studio: licenza elementare. Stipendio lire 1400.

e) *Custode del macello.* Titolo di studio: licenza elementare. Stipendio lire 600.

f) *Spazzino-Becchino.* Titolo di studio: proscioglimento dell'obbligo scolastico. Stipendio lire 1760.

Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Roccadaspide 15 gennaio 1934-XII.

Il Segretario Greco

Il Podestà Giuliani

Comune di Vallo della Lucania. — *Concorsi vari.* — I termini fissati per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di vice-segretario, applicato e guardie, di cui ai bandi del 3 gennaio 1934, sono prorogati come appresso: Per il vice segretario = scadenza ore 12 del giorno 4 maggio 1934; per gli applicati e per le guardie — scadenza ore 12 del giorno 3 marzo 1934.

Vallo della Lucania 14 gennaio 1934, XII.

Il Segretario — Zito

Il Podestà — Scarpa de Masellis



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

37. Danni alluvionali, autunno inverno 1933.
38. Revisione ordinaria delle liste elettorali per il 1934.
39. Accertamento contributi per l'anno 1934 e conguaglio 1933.
40. Speso di ospitalità di sussidi esteri e di rimpatrio, relative all'esercizio 1931-32.
41. Afta epizootica.
42. Leva militare.
43. Il « Contro Aereo ».
44. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina. Obbligo della ricetta medica.
45. Assistenza per malattia ai prestatori di opere dipendenti da Enti pubblici.
46. Diniego di registrazione di specialità medicinali.
47. Sussidi per disoccupazione.
48. Indennità cavalcatura ai sanitari. Ricchezza mobile.

Parte II.

La facoltà di scelta della nomina dei medici condotti. (*cont. e fine*).
G. Giacobelli.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 45 a n. 48 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

45. **Assistenza per malattia ai prestatori di opera dipendenti da Enti pubblici.** (C. 5 febbraio 1934 n. 3287 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dall'On. Ministero dell'Interno è pervenuta la seguente comunicazione:

« Con la circ. 25 novembre 1932, n. 6922118.2 fu stabilito che le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici debbono uniformarsi alle norme concernenti l'assistenza per malattia ai prestatori d'opera contenute nei contratti collettivi di categoria ogni qualvolta eseguano direttamente lavori in economia.

« Allo scopo di evitare dubbi e contraddizioni nell'applicare la circolare su accennata, si reputa opportuno far presente quanto segue:

« 1) Come è chiaramente detto nella ripetuta circolare, le disposizioni in essa contenute riguardano le assunzioni di mano d'opera — e non il personale salariato già in servizio — per lavori eseguiti dalle Amministrazioni statali e di enti pubblici ad economia, e cioè per quei lavori che, per ragioni speciali, vengono eseguiti direttamente dalle Amministrazioni stesse anziché essere affidati in appalto secondo la procedura normale.

« 2) L'iscrizione alle Casse mutue costituite per l'assistenza dei prestatori d'opera non riguarda i salariati dell'Amministrazione statale — nelle tre categorie: permanenti, temporanei e giornalieri — anche se adibiti a lavori ad economia; sia perchè la circolare del 25 novembre 1932 si riferisce a prestatori di opera assunti per la circostanza, sia perchè la posizione dei salariati è regolata da speciali norme contenute nel testo unico approvato con il R. D. 24 dicembre 1934, n. 2114, che la circolare stessa non ha inteso nè poteva modificare.

« 3) Analogo trattamento deve essere adottato nei confronti dei salariati dipendenti dagli Enti pubblici, a meno che non esistano speciali norme regolamentari che stabiliscono un trattamento diverso.

« 4) L'assistenza per malattia riguarda, sempre quando si tratti di operai assunti in occasione di lavori eseguiti ad economia, esclusivamente i prestatori d'opera, per i quali esista l'obbligo della assistenza di malattia nei contratti collettivi di categoria e risultino costituite apposite Casse mutue per l'assistenza stessa ».

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

37. **Danni alluvionali autunno-inverno 1933. R. D. L. 11 dicembre 1933, N. 1701.** (C. 22 gennaio 1934 n. 2599 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; al Sig. Preside Amministr. Provinciale, ai Sigg. Presidenti Consorzi di Bonifica e Stradali).

Nella Gazz. Uff. N. 295 del 22 dicembre scorso è stato pubblicato il R. D. L. 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari a sollievo dei danni causati da alluvioni, piene frane e mareggiate nello autunno dello scorso anno, consistenti di regola nella concessione di sussidi in base a perizia vistata dai competenti organi tecnici

Le domande di concessione di tali sussidi, *per le opere di interesse degli enti locali*, devono essere presentate, con la perizia dei lavori da eseguirsi, a pena di decadenza, al Provveditore delle OO. PP. di Caserta o all'ufficio del Genio Civile di Salerno, entro 6 mesi della entrata in vigore del predetto decreto e cioè *entro il 6 luglio 1934*; per le opere di interesse privato (riparazione e ricostruzione di case di abitazione) entro tre mesi dalla data predetta e cioè *entro il 6 aprile 1934*.

Non saranno presi in alcuna considerazione gli atti che siano prodotti oltre il giorno di scadenza di tale termine.

E' necessario quindi che, sia le predette domande, sia le perizie dei lavori, corredate dagli altri documenti prescritti dallo art. 1 del R. D. 23 ottobre 1904, N. 625, siano presentate tempestivamente agli uffici predetti e ciò perchè la tempestività della presentazione dovrà risultare dal bollo di arrivo presso lo ufficio del Genio Civile o presso il Provveditorato alle OO. PP.

Potranno essere avanzate domande di sussidio per l'esecuzione dei seguenti lavori:

a) per la ricostruzione o il ripristino di opere stradali, marittime e di difesa di abitati e di strade dai danni di alluvioni e piene, di pertinenza delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi (art. 1° lett. D del R. D. L. 14 novembre 1929, n. 2088);

b) per la riparazione delle strade interne degli abitati (art. 5, secondo comma, del R. D. L. 26 marzo 1931, N. 346);

c) per la ricostruzione o la riparazione di acquedotti ed altre opere igieniche distrutte o danneggiate (art. 1 lett. E del R. D. L. 14 novembre 1929 n. 2088);

d) per la riparazione e la ricostruzione di edifici pubblici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti morali aventi scopi di beneficenza, ovvero di chiese parrocchiali (art. 5, 4° comma del R. D. L. 26 marzo 1931, n. 346).

Ai sensi dell'art. 4 del R. D. 2 dicembre 1932, n. 1583 per i lavori riguardanti opere di pertinenza degli enti locali, i medesimi potranno richiedere che siano eseguiti i lavori direttamente dal Provveditorato alle OO. PP.

In questo caso gli Enti stessi dovranno rimborsare all'erario sulla relativa spesa, in 10 annualità, la quota parte a loro carico dopo detratto il sussidio concedibile in base alle disposizioni vigenti.

A cura dei Podestà copia della presente circolare sarà posta in pubblicazione nell'albo del Comune.

Si attende assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

38. Revisione ordinaria delle liste elettorali per il 1934. (C. 8 febb. 1934 n. 6260 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la revisione in oggetto le SS. LL. si atterranno alle seguenti norme:

Gli atti di revisione da inviarsi alla Commissione Elettorale Prov. dovranno essere compilati in unico esemplare. Essi dovranno essere numerati ed ordinati come segue:

N. 1 — Verbale di approvazione dei tre elenchi;

N. 2 — Elenco 1° (corredato dei certificati di nascita, dell'estratto restituito dai Casellari giudiziari e dall'esattore);

N. 3 — Elenco II° (corredato dai certificati di morte e dei documenti di coloro che hanno perduto la qualità o che vi abbiano rinunciato);

N. 4 — Elenco III° contenente i nomi di tutti gli elettori che risultano emigrati (art. 19);

N. 5 — Verbale di ripartizione del Comune in sezioni, la determinazione della circoscrizione delle singole sezioni, nonché del luogo di riunione ed assegnazione degli elettori a ciascuna sezione.

Avverto che nel verbale N. 1 occorre fare il computo degli elettori prendendo quale base gli elettori assegnati pel 1933, detraendo le variazioni eseguite di cui all'art. 35 in occasione delle elezioni e quelle proposte con gli atti di revisione in corso.

Raccomando di evitare le proposte di cancellazioni già approvate in occasione delle elezioni.

La lista elettorale permanente deve rimanere presso il Comune per eventuale bisogno durante le elezioni. Essa lista, dopo l'avvenuta approvazione degli atti di revisione, sarà aggiornata sulla scorta degli atti di revisione approvati, rifatta la numerazione al 1934, firmata dal Podestà e Segretario comunale sarà inviata alla Commissione Elettorale Prov. per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.

Raccomando che tutte le operazioni siano compiute con la massima esattezza, nei termini prescritti, e nulla manchi, specie per quanto necessario all'insediamento degli Uffici di sezioni e sue successive operazioni fino alla chiusura della votazione.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione di esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

39. Accertamento contributi per l'anno 1934 e conguaglio 1933. (C. 7 febbraio 1934 n. 1928 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali ha trasmesso di-

rettamente ai Comuni le circolari e gli elenchi relativi ai contributi per l'anno 1934.

Si raccomanda la sollecita restituzione degli elenchi all'Istituto medesimo, completi delle notizie occorrenti, affinchè si possa predisporre in tempo utile l'accertamento dei contributi dovuti pel corrente anno.

Il Prefetto — SOPRANO

40. Spese di spedalità di sussidi esteri e di rimpatrio, relative all'esercizio 1931-32. (C. 6 febbraio 1934 n. 3456 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; all'Amministrazione Prov. e ai Presidenti delle OO. PP.).

Il Ministero dell'Interno comunica:

« Si pregano le LL. EE. d'invitare gli istituti di cura e di ricovero esistenti nella rispettiva provincia, nonchè le amministrazioni provinciali interessate, ad affrettare la compilazione e la presentazione delle contabilità relative alle spese sotto indicate, in modo da mettere in grado l'ufficio scrivente di potere provvedere pel rimborso entro il corrente semestre:

- 1) spese di spedalità, consumate durante l'esercizio 1931-32, da sudditi esteri o da persone per le quali, nonostante le indagini esperite, non sia stato possibile accertare la nazionalità;
- 2) spese di viaggio e di accompagnamento fino al confine, dei sudditi esteri dimessi, per essere rimpatriati, durante il cenato esercizio;
- 3) spese di viaggio e di accompagnamento, fino al luogo di cura, dei connazionali rimpatriati dall'estero, durante l'esercizio cui sopra si è fatto cenno.

Si avverte, per opportuna norma delle amministrazioni interessate, che con la fine di detto semestre le spese non ammesse al rimborso per tardivo invio delle relative contabilità od altre cause, cadranno in perenzione, giusta quanto dispone l'art. 36 (secondo comma) del R. D. 17 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Si prega di segnare ricevuta della presente ».

Il Prefetto — SOPRANO

41. **Afta epizootica.** (C. 2 febbraio 1934 n. 4601 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, comunica quanto appresso:

« In questi ultimi tempi si sono avute, in alcune provincie, saltuarie manifestazioni di afta epizootica che, senza rivelare carattere di gravità, possono tuttavia far dubitare un riacquistato potere diffusivo del contagio di tale infezione.

« E' perciò indispensabile che da parte dei servizi veterinari provinciali e comunali sia esercitata dappertutto una oculata vigilanza onde potere, col pronto intervento, circoscrivere ed estinguere gli eventuali focolai aftosi che dovessero manifestarsi.

« Pregasi pertanto le EE. LL. di impartire al riguardo le necessarie istruzioni, disponendo nel tempo istesso che anche i servizi zoiatrici di vigilanza generale siano intensificati e particolarmente quelli inerenti alle fiere e mercati, al trasporto degli animali, alle migrazioni che si verificano per ragioni di pascolo, ecc. ».

Per corrispondere alle direttive del Ministero e per la tutela del patrimonio zootecnico della Provincia, prego le SS. LL. di preordinare i servizi per assicurare che gli animali esistenti in ciascun comune, e specialmente quelli di recente immissione nel territorio comunale, siano sottoposti a frequenti controlli da parte del veterinario comunale.

Per quanto si riferisce alla vigilanza zoiatrice sulle fiere e sui mercati, si ricorda che per effetto delle tassative disposizioni dell'art. 17 del Reg. di polizia veterinaria, di detta vigilanza deve essere sempre incaricato almeno un veterinario cui spetta d'attendere al servizio a norma di quanto è contenuto nel parag. XVIII delle istruzioni per la polizia veterinaria approvate con decreto del Ministero Interno del 20 giugno 1914. Al veterinario stesso deve inoltre essere affidato l'incarico della sorveglianza sanitaria sulle pubbliche stalle di sosta e su quelle dei commercianti nelle quali gli animali si rinnovano frequentemente, nonchè sul movimento di monticazione e demonticazione degli animali

per ragioni di pascolo. Dell'azione spiegata da ciascun veterinario comunale sarà data d'ordinario comunicazione a quest'Ufficio alla fine di ciascun mese, salvo speciali emergenze.

Preordinati in tal modo i servizi, sarà possibile scovire eventuali focolai infettivi al primo insorgere di essi, con conseguente possibilità e facilità di circoscriverli.

Verificandosi costà eventuali casi di malattie del bestiame comunque sospetti riferibili all'afra epizootica, prego (darmene comunicazione con telegramma, indipendentemente dall'applicazione degli ordinari provvedimenti di polizia veterinaria.

Sono sicuro dell'efficace cooperazione delle SS. LL.

Attendo intanto un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

42. **Leva militare.** (C. 2 febbraio 1934 n. 1187 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi consta che il Comando del Distretto Militare ha già inviato alle SS. LL. copia della pubblicazione N. 2636 del Ministero della Guerra, intitolata: « Istruzioni ai capi delle Amministrazioni Comunali per l'invio dai Comuni ai Comandi dei Distretti militari ed ai corpi (ed. 933) ».

Con riferimento alle circ. in data 31 marzo 1932 n. 3158 e 10 maggio 1933 n. 994, richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulle istruzioni sopra citate, per la scrupolosa osservanza.

Attendo assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

43 **Il « Contro-Aereo ».** (C. 29 gennaio 1934 n. 1203 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di diffondere sempre maggiormente nella popolazione la conoscenza del problema della difesa contro-aerea, sarebbe opportuno che i circoli cittadini fossero abbonati al quindicinale: « Il contro-aereo » edito in Milano, Via Broccacini 60, e che si è specializzato nello studio della difesa e della protezione anti-aerea.

Ai fini della propaganda antiaerea potranno essere consultati anche i seguenti opuscoli di recente pubblicazione:

« La guerra chimica e la difesa della popolazione civile » del Dott. Nicolò Quartara — 1° Capitano medico della C. R. I.

Le eventuali ordinazioni saranno rivolte al Comitato Prov. della C. R. I. in Torino, tenendo presente che il volume è messo in vendita al prezzo di L. 10, il cui introito è devoluto a beneficio delle squadre di pronto soccorso ed antigas;

« Difesa contraerei e protezione antiaerea ». Raccolta di studi, articoli e conferenze del Colonn. Romani Cav. Uff. Alessandro.

Le eventuali ordinazioni saranno rivolte alla « Rivista d'Artiglieria e Genio » in Roma, Via degli Astalli 15.

L'opuscolo è posto in vendita al prezzo di L. 7; per gli abbonati alla suddetta rivista L. 5.

Il Prefetto — SOPRANO

44. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina. Obbligo della ricetta medica. (C. 26 gennaio 1934 n. 3803 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento e a completamento della circ. 22 dic. pp. n. 56007 relativa all'oggetto indicato a margine, pubb. a pag. 6 del Bollettino Amm. anno corr., dispongo che i produttori e i rivenditori (Case di preparazione di prodotti chimici e farmacie) devono fare pervenire a questa Prefettura entro il 5 marzo p.v. gli elenchi qualitativi e quantitativi delle rimanenze al 28 febbraio dei prodotti contemplati nella circolare predetta.

Si avverte che le annotazioni di detti prodotti nei registri di carico e scarico devono applicarsi improrogabilmente a decorrere dal 1° marzo.

Prego darne immediata comunicazione a tutti i farmacisti interessati e alle case di prodotti farmaceutici.

Attendesi immediata assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO.

Parte II

La facoltà di scelta della nomina dei sanitari condotti.

(cont. vedi pag. 40)

Ed è qui giunto il punto di fare una constatazione. Vorremmo, cioè, domandarci se è possibile pensare che il Ministero ignori l'esito avuto della lunga serie dei ricorsi prodotti dagli interessati nanti il Consiglio di Stato avverso i provvedimenti adottati dalle amministrazioni e dalle prefetture nell'esercizio del controllo devolutele dalla legge ed in applicazione delle circolari in esame, per potere, il Ministero stesso, con recente circolare (1) insistere nell'applicazione delle norme precedentemente emanate ed estenderle anche nei riguardi del personale dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi!

Se la facoltà di scelta si intende veramente sopprimere, perchè non si interviene con una esplicita norma di legge, come è necessario (2), per evitare inutili dispendiose e fors'anco dannose contestazioni, le quali, in ultima analisi, non possono, allo stato

(1) La circ. del Min. dell'Int. (Direz. Gen. Sanità) Div. 6., Sez. 4., in data 24 gennaio 1933 n. 20400, ai Prefetti del Regno (in *Man. Astengo*, 1933, 194), suona così: Il Ministero ha dovuto rilevare che le Amm. provinciali, nel procedere alla nomina per concorso del personale tecnico e sanitario dei laboratori d'igiene e profilassi, non si attengono sempre ai criteri di massima fissati con la circolare ai Prefetti 20 gennaio 1930 e con le successive del 24 giugno, 8 agosto 1931 che la prima hanno integrata e chiarita.

Ciò non risponde ad una retta interpretazione delle citate norme ministeriali, che debbono trovare applicazione anche nei riguardi del personale predetto, giacchè l'obbligo della nomina, come regola, del primo graduato, non è da intendersi circoscritto ai medici condotti e veterinari comunali, ma esteso ai concorsi per la nomina in genere di tutti i sanitari e del personale al servizio degli enti locali ». Cfr. per il personale di tali istituti: art. 35 R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889.

(2) V. il progetto di legge 29 aprile 1932, in Atti parlamentari, legislazione XXVIII, sessione 925-933, Camera dei deputati, doc. n. 1843.

del diritto positivo (1) non risolversi favorevolmente ai ricorrenti, che soffragano il loro assunto delle disposizioni di legge ancora in vigore.

Il fenomeno non è, purtroppo, oggi, raro (2) e riesce davvero ancora più strano sol che si tengano presenti le direttive fondamentali che il Regime ha mostrato di seguire nel dare sanzione legislativa ai principi che il Supremo Collegio va elaborando nella disamina degli istituti giuridici di più alto interesse.

Se non ci siamo mal apposti nel vero nella esposizione che precede, non appare fondata l'affermazione — in proposito fatta — « La legge non è stata ancora emanata, ma è certo che in pratica la Circolare Ministeriale *sostituisce la legge* e la classe dei medici può essere soddisfatta (3). Non è fondata sia perchè, in fatto, non è la circolare che *sostituisce la legge*, ma è bensì la forza dei giudicati nel Supremo Collegio che viene a ristabilire l'impero della legge, che invano si era tentato di menomare ad opera delle amministrazioni che intesero di fare ossequio alle circolari (4) contenenti norme in contrasto lineare con le disposi

(1) Sul principio che una circolare ministeriale non può modificare lo stato di diritto quale risulta dalla legge cfr. V. Sez., 13 Agosto 1930, M. A., 1931, 211, con nota di richiami. Per l'art. 73 dello Statuto l'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo. V. in proposito la nota di *Iaccarino* in *Foro it.*, 1931, III, 106, ove si contengono opportuni richiami e si critica una decisione del C. di S., la quale sulla base delle norme contenute in una circolare dà una interpretazione alla legge contraria a quella specificamente prima ammessa.

(2) Analogo dissenso, ad es., permane circa l'obbligatorietà o meno del sistema dell'abbonamento nel pagamento dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Cod. Civ. ai sensi dell'art. 39 del T. U. 14 Settembre 1931, n. 1175, obbligatorietà, che, mentre è stata esclusa con pronuncia della Cassazione penale, viene confermata da norme ministeriali.

(3) V. in *Rassegna di legislazione per i Comuni*, 1933, pag. 1193.

(4) Differenti sono per altro le situazioni giuridiche cui pure dà luogo, nei rapporti però fra impiegati e l'amministrazione. L'inosservanza di circolari e istruzioni emanate dall'amministrazione stessa agli uffici ed organi dipendenti. Per un caso del genere si veda la dec. della IV Sez. del C. di S. 20 gennaio 1933, n. 9, in *Foro Amm.*, 1933, I, 1,69.

zioni legislative vigenti; sia perchè dubitiamo fortemente che la classe dei medici sia davvero soddisfatta, se essi per effetto della circolare sono stati messi nella condizione di dover affrontare un giudizio per sentirsi dichiarare l'obbligo per l'amministrazione di uniformarsi al precetto di legge che prima della emanazione della circolare veniva pacificamente osservato dalle amministrazioni degli enti interessati.

E, se così è, quell'« uguale soddisfazione » che si sollecita per gli impiegati comunali aventi qualifica di capo reparto, quando si invoca (1) l'emanazione di una circolare ministeriale analoga nel contenuto a quella del 20 gennaio 1930, relativa ai sanitari condotti, noi non sappiamo auspicare!

Non è nostro intendimento di esaminare qui - - che altrimenti andremo fuori del tema riservato a queste note — se *de iure condendo* convenga abbandonare, nel sistema della nomina, ogni facoltà di scelta fra coloro che abbiano conseguita l'idoneità nei limiti di una determinata punteggiatura, o fra coloro che siano stati compresi nella terna, anche perchè non sembra utile rifare la storia dei motivi, al certo di non trascurabile importanza ed a tutti noti, che hanno consigliato l'attribuzione di una facoltà di libera scelta nella nomina di determinate categorie di impiegati, ma non sarà inutile ricordare che anche la legislazione vigente accoglie, come regola generale, il sistema della graduatoria vincolativa.

Ben venga quindi una riforma che si adegui alle giuste esigenze d'armonia della giustizia e dell'interesse pubblico, ma che ciò sia fatto anche *secundum iure*.

E una parola chiarificatrice del legislatore che metta fine al dissidio, si rende tanto più urgente e necessaria, in quanto un recentissimo pronunciato della V Sezione del Consiglio di Stato (2)

(1) *Rassegna* cit. loco cit.

(2) V Sez., 10 agosto 1933, est. La Torre; De Maffutiis C. Prefetto di Salerno, Comune di Auletta e Cuomo, in *Foro it.*, 1933, III, 357, con nota.

sembrerebbe piuttosto volere derogare, con la soluzione di una questione di specie, ai principi ormai costantemente affermati per l'innanzi.

La sezione ha in proposito rilevato: « La giurisprudenza di questo Collegio è costantissima nel senso che le disposizioni in vigore in tema di medici condotti conferiscono al Podestà pieno diritto di scelta fra i vari concorrenti idonei, nè gli fanno obbligo di nominare il primo graduato, *sempre che il Podestà medesimo si ispiri, nella scelta, a criteri di pubblico interesse.*

« Nella specie il Podestà di Auletta ritenne opportuno prescegliere il dott. De Maffutiis, secondo graduato, anzichè il dott. Cuomo, primo graduato, per il motivo che il De Maffutiis, esercente nel paese da circa un decennio e da quindici mesi interino, si era guadagnata la particolare stima e simpatia della popolazione, la quale a malincuore, anche se povera, avrebbe fatto ricorso ad altro medico. Ora, tali circostanze, non contestate in punto di fatto, costituivano adeguata e legittima giustificazione del provvedimento podestarile, come da più anni in moltissimi casi è stato ritenuto da questo Collegio ».

Ora vuolsi qui mettere in rilievo che la massima, così come è stata riportata (1), non riproduce, al nostro avviso il pensiero fatto palese dal Collegio nella parte motiva della decisione.

L'enunciato principio " E' legittima la nomina a medico condotto del concorrente idoneo che non sia il primo graduato, *sempre che la scelta sia ispirata a criteri di pubblico interesse* „, lascia intravedere (2), che la nomina in persona diversa dal primo graduato in tanto si concreta in un atto legittimo esplicitamente nell'esercizio della facoltà di scelta attribuita dalla legge, in quanto sia ispirata a criteri di pubblico interesse.

L'esistenza di fondati e provati criteri di pubblico interesse potrebbe, cioè, intendersi come una condizione per il legittimo

(1) Cfr. *Foro it.*, loco cit.

(2) E che tale sia l'interpretazione da darsi alla massima è confermato chiaramente nella nota (1-2), in *Foro it.*, loco cit.

esercizio del diritto di scelta (1). Il che, però, non è, nè nella legge che non fa obbligo di motivazione, nè nella decisione in esame (almeno nello spirito, se non esattamente nella lettera), che nel condizionare la libera scelta a criteri di pubblico interesse ha avuto particolarmente presente il caso di specie.

Nel quale (2), come si è visto, l'atto era motivato (quantunque una motivazione non fosse stata necessaria), ed era naturale che i motivi, una volta dedotti, non potessero sottrarsi all'esame del Supremo Collegio, che peraltro li ha ritenuti attendibili.

G. GIACOBELLI

(1) Più recentemente afferma la libera scelta discrezionale in sede di nomina di medico condotto la V Sez. con decis. 2 Ottobre 1933 n. 559 in *Riv. di dir. pubbl.*, 1933, II, 574; e analogamente per la nomina della levatrice condotta: V Sez., 2 ottobre 1933, n. 567, *Riv. di dir. pubbl.* 1933, II, 574.

(2) Cfr. per altro caso simile la dec. 17 dicembre 1932 della V Sez., in *Foro it.*, 1933, III, 112, con nota di C. M. I.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

46. **Diniego di registrazione di specialità medicinali.** (C. 25 gennaio 1934 n. 3463 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1933 è stata negata la registrazione agli effetti del R. D. Legge 7 agosto 1925 n. 1732, e del relativo regolamento 3 marzo 1927 n. 478 della specialità medicinale denominata «Ipervigor» della Ditta Zappa Salvatore di Napoli, dato che la sua composizione non possiede le virtù terapeutiche ad essa attribuite nella domanda e negli stampati; e in modo assoluto è da escludersi che possa esercitare un'azione reintegratrice sulla cellula nervosa.

Quanto sopra si comunica alle SS. LL. per la esecuzione, con preghiera di fare, con ogni sollecitudine, le occorrenti comunicazioni ai medici e ai farmacisti esercenti nella Provincia, richiamando per quanto concerne le farmacie il disposto dell'art. 9 del citato R. D. Legge 7 agosto 1925 n. 1732, il quale commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita e detenga per vendere specialità medicinali non registrate.

Si resta in attesa di un cenno di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

47. **Sussidi per disoccupazione.** (C. 20 gennaio 1934 n.° 336 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La sede di Salerno dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, è venuta a conoscenza che qualche impiegato comunale, incaricato dell'accettazione e dell'inoltro delle domande di sussidio da parte degli assicurati, è solito chiedere ed accettare compensi per la prestazione della sua opera.

L'abuso deve essere rigorosamente represso e punito.

Nessuna remunerazione può ammettersi a favore degli impiegati comunali incaricati del servizio dei sussidi di disoccupazione, sia perchè essi già percepiscono, per questo scopo, un compenso da parte dell'Istituto, sia per la loro posizione disciplinare verso l'amministrazione dalla quale dipendono e sia perchè, trattandosi di misera gente, qualunque decurtazione delle spettanze assicurative costituisce sempre un sensibile sacrificio.

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. sul grave inconveniente segnalato, perchè vogliano attentamente vigilare ed evitare che esso abbia a ripetersi.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

48. **Indennità cavalcatura ai sanitari. Ricchezza mobile.** (C. 8 febb. 1934 n. 5010 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il locale Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, su questo formulato da questa Prefettura, comunica che l'indennità di cavalcatura concessa ai sanitari non è assoggettabile alla ritenuta di R. M. dato che tale indennità non rappresenta altro che rimborso di spese.

Se ne da comunicazione per norma di codesto Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Con recente provvedimento il nostro Prefetto, S. E. Domenico Soprano, è stato promosso alla 1^a classe.

Sicuri intepetri dei sentimenti di quanti tra amministratori e privati hanno avuto occasione di apprezzare le alti doti di funzionario e di gentiluomo di S. E. Soprano, rinnoviamo al degno Uomo i nostri omaggi devoti, con i migliori auguri.

Trasferimento — E' stato destinato a sua domanda a questa Prefettura, in qualità di Vice Prefetto Vicario, il Comm. D.r Guglielmo Casale, il quale in data 5 corr. mese ha preso possesso dell'Ufficio.

Al Comm. Casale, che viene qui preceduto da ottima fama di funzionario e di gentiluomo, porgiamo il nostro benvenuto.

Concorsi

Comune di Postiglione — *I e II applicato di Segreteria* — Concorso per titoli, stipendio annuo lire 3000 al lordo del 12 % e delle altre ritenute di legge. Cinque aumenti quadriennali del decimo. Periodo di prova anni due Età minima anni 18, massima anni 35, salvo eccezioni di legge e di organico. Per chiarimenti e richieste di bando rivolgersi alla Segreteria.

Il Podestà: D.r Vecchio

Comune di Giungano — *Medico-Condotta* — Stipendio L. 7000; indennità di cavalcatura L. 2000; indennità quale Ufficiale Sanitario L. 500; il tutto soggetto alle ritenute di legge e del 12 %.

Il concorso è per titoli, scade il 12 marzo p. v., documenti di rito. Per chiarimenti alla segreteria comunale.

Giungano, li 10 gennaio 1934-XII.

Il Segretario: Cerruti

Il Podestà: V. Guglielmotti



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

49. Contravvenzione alle leggi 21 agosto 1921 n.° 1312 e 3 dic. 1925 n.° 2151 sull'assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati di guerra.
50. Esattori. Proroga di privilegi fiscali.
51. Verbale di verifica di cassa del 6° bimestre 1933.
52. Verbali di chiusura dell'esercizio 1933 ed assestamenti dei bilanci 1934.
53. Opere pubbliche. Elenco.
54. Indennità spettanti a CC. NN. che prestarono servizio prevenzioni incendi boschivi agosto-settembre 1933.
55. Tasse automobilistiche. Autovetture da piazza senza tassametro.
56. Sussidi per i programmi di scienza del libro di Stato.
57. Assistenziaro per i liberati del carcere.
58. Casa di riposo per gli anziani del lavoro.
59. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, del 2° semestre 1933 da accettarsi in cauzione per il 1° semestre 1934.

segue

Parte II.

I provvedimenti definitivi e non definitivi relativi alla carriera e al trattamento economico dei segretari comunali. *G. Giacobelli.*

Norme per il rilascio delle bollette di accompagnamento per i generi sottoposti ad imposte di consumo.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 57 a n. 59 — Aste, appalti ecc. — Concorsi. — Pubblicazioni.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

57. **Assistenziaro per i liberati dal carcere.** (C. 9 febbraio 1934 n. 467 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi risulta che il Sig. Procuratore del Re presso il locale Tribunale, con circ. del 15 gennaio u. s. ha chiesto un contributo al comune per la fondazione, in questo Capoluogo, di un assistenziaro per i liberati dal carcere.

Data la finalità cui è diretta la iniziativa, promossa in obbedienza alle direttive del Governo, interesse le SS. LL. a deliberare il contributo, una volta tanto, nella misura richiesta e ad affrettare il relativo provvedimento.

Resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

58. **Casa di riposo per gli anziani del lavoro.** (C. 15 febbraio 1934 n. 1677 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Com'è noto, col R. D. 12 ottobre 1933, n. 1521, è stata conferita la personalità giuridica alla Casa di riposo per gli anziani del lavoro ed approvato il relativo statuto.

La Casa, alla quale possono essere ammessi gli operai anziani, che si trovino in disagiate condizioni economiche o siano decorati della Stella al merito del lavoro, incomincerà quanto prima a funzionare.

Con riferimento, pertanto, alla precedente circ. del 19 settembre 1932 N. 3369, pubb. sul Bollettino Amm. a pag. 363 del 1932, ed allo scopo di provvedere alla scelta di coloro che potranno esservi ammessi, si pregano le SS. LL. di voler aggiornare, con la massima urgenza, le notizie già fornite in risposta alla circ. sopra richiamata, comunicando i nomi dei decorati residenti nei rispettivi comuni, che siano assolutamente bisognosi di assistenza e di ricovero, non essendo in grado, per invalidità e vecchiaia, per mancanza di sostegni di famiglia e di ogni altro cespite di entrata, all'infuori del proprio lavoro, di provvedere al loro mantenimento.

Delle persone che verranno proposte per il ricovero occorre mi siano date le complete generalità e il recapito.

Attendo risposta anche se negativa. Raccomando l'urgenza.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

49. **Contravvenzioni alle leggi 21 agosto 1921 n. 1312 e 3 dicembre 1925 n. 2151 sull'assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati di guerra.** (C. 18 febbraio 1934 n. 3064 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con lo scadere dell'anno in corso e non oltre il 31 gennaio 1934 le Rappresentanze Prov. dell'O. N. I. G. dovranno trasmettere alla On. Presidenza del Consiglio dei Ministri i prospetti statistici delle contravvenzioni alle leggi 21 agosto 1921 n. 1312 elevate entro il 1932 curandone la scrupolosa compilazione sui consueti modelli A-B C. Ciascun modello è da considerarsi indipendentemente dagli altri e le contravvenzioni comprese in uno di essi non devono figurare negli altri due. La medesima Ditta potrà figurare in più di un prospetto nel solo caso di infrazione simultanea ai tre articoli 14-11 e 18 della citata legge.

Per quanto concerne lo svolgersi del procedimento contravvenzionale si è dovuto constatare che dopo l'emissione delle ordinanze determinanti la misura delle oblazioni a carico dei contravventori e dopo trascorso inutilmente il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1925 n. 2151 pel versamento delle oblazioni medesime, non si provvede subito all'invio delle denunce alla competente autorità giudiziaria. Avvertesi che, anche a denuncia avvenuta, è sempre possibile il componimento amministrativo delle contravvenzioni ed è possibile anche fino a quando non sia stata pronunciata la sentenza del magistrato. Occorre pertanto che gli atti vengano trasmessi all'autorità giudiziaria senza indugi di sorta.

La misura della oblazione viene fissata da questa Prefettura avvertendo che possono essere ridotte alla metà quelle ammesse comminate per le contravvenzioni di cui all'art. 18 della legge sul collocamento (mancata assunzione) e non per quelle di cui all'art. 14 e all'art. 5 della legge 3 dicembre 1925 n. 2151 per cui i limiti minimo e massimo, sono contenuti in modo tassativo.

Alle Rappresentanze Provinciali sono stati trasmessi i moduli sopraindicati relativi alle contravvenzioni elevate oltre che nel 1932 anche nel 1930 e 1931.

L'oblazione deve essere versata alla sede dell'O. N. I. G. e per notizia occorre segnalare l'avvenuto componimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale deve essere segnalata la contravvenzione.

Il Prefetto — SOPRANO

50. **Esattori. Proroga di privilegi fiscali.** (C. 15 febbraio 1934 n. 5853 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul R. decreto legge 11 gennaio scorso N. 65, pubblicato nella Gazzetta Uff del 3 corr. N. 28, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1934 agli esattori delle II. DD. pel quinquennio 1923-927.

Prego informarne gli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

51. **Verbale di verifica di cassa del 6° bimestre 1933.** (C. 15 febb. 1934 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.) (1)

Codesto Comune è tuttora inadempiente all'invio del verbale di verifica di cassa del 6° bimestre dell'esercizio 1933.

Richiamo l'articolo 166 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297 e assegno il termine di cinque giorni, trascorsi i quali infruttuosamente sarà provveduto di ufficio.

Avverto che per quei comuni che chiudono la verifica con

(1) meno Acerno, Alfano, Battipaglia, Caggiano, Caselle in Pittari, Celle Bulgheria, Laurito, Mercato S. Severino, Monte S. Giacomo, Nocera Inferiore, Omignano, Sala Consilina, S. Mauro Cilento, Trentinara.

credito del tesoriere dovrà indicarsi la ragione del disservizio e il provvedimento adottato per sistemare il funzionamento della cassa od esibire una superflua corrispondenza e ritardi nella regolarizzazione del servizio.

Il Prefetto — SOPRANO

52. **Verbali di chiusura dell'esercizio 1933 ed assestamenti dei bilanci 1934.** (C. 18 febbraio 1934 n. 627 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè col 31 gennaio u. è terminato il prolungamento dell'esercizio 1933, si avvertono le Amministrazioni comunali dipendenti che deve procedersi sollecitamente alla chiusura dell'esercizio stesso e trasmettere a questa Prefettura e non oltre la fine di febbraio p. il relativo verbale.

Si raccomanda la redazione esatta degli elenchi dei residui e la descrizione nominativa di ogni credito e di ogni debito nascente dal bilancio, distinguendo quelli certi, quelli dubbi e quelli inesigibili o perenti.

Agli effetti dell'art. 303 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 deve ricordarsi ai Podestà che contemporaneamente deve adottarsi la deliberazione di assestamento del bilancio 1934, indicando i mezzi escogitati, e che di tale provvedimento deve farsi menzione nell'ultima parte del verbale.

L'adempimento è della maggiore importanza occorrendo per giudicare delle condizioni finanziarie dei Comuni e per basare l'esame sui molti provvedimenti che si propongono dai Comuni onde devo avvertire le amministrazioni che in caso di inadempienza sarà provveduto subito di ufficio a carico dell'impiegato responsabile.

Il Prefetto — SOPRANO

53. **Opere pubbliche.** (C. 2 febbraio 1934 n. 4753 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando la circ. n. 46484 del 23 ottobre 1933, con la quale si richiedeva alle SS. LL. l'elenco delle Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione operaia, prego farmi conoscere, con la massima sollecitudine, quali lavori siano stati iniziati e

regolarmente da me autorizzati e quali concreti provvedimenti siano stati adottati per quelle opere che devono ancora attuarsi.

Il Prefetto — SOPRANO

54 Indennità spettanti a CC. NN. che prestarono servizio prevenzioni incendi boschivi agosto-settembre 1933. (C. 5 febbraio 1934 n. 4932 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alla circ. n. 53590 del 3 gennaio corr. (1) prego assicurarmi dell'effettuato pagamento delle indennità spettanti alle CC. NN. che prestarono il servizio in oggetto.

Il Prefetto — SOPRANO

55. Tasse automobilistiche-Autovetture da piazza senza tassametro, (C. 15 febbraio 1934 n. 5989 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per notizia comunico alla S. V. la circ. 1° corr., n. 65427 dell'On. Ministero delle Finanze sull'oggetto:

« In seguito a dubbi sorti circa il trattamento tributario da farsi alle autovetture da piazza, che abbiano ottenuto la dispensa dall'obbligo del tassametro, ai sensi dell'art. 105 del R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, osservasi che l'uso del tassametro è condizione tassativamente prescritta dalla tabella allegato B) (colonne 4 e 5) al R. D. 30 dicembre 1923, n. 3283, per l'applicazione della tassa ridotta di circolazione per le autovetture in servizio pubblico da piazza. Ciò stante le autovetture suddette non munite di tassametro dovrebbero essere assoggettate alla tassa di circolazione nella misura prevista per le autovetture in servizio privato.

Tenuto conto, peraltro, delle condizioni di disagio che si verificherebbero nei centri di minore importanza, per effetto dell'applicazione della maggiore tassa suddetta, considerato che a norma del citato art. 105 del R. D. 8 dic. 1933, n. 1470, può anche considerarsi che gli autoveicoli immatricolati per servizio di noleggio di rimessa facciano anche servizio da piazza, si am-

(1) v. B. A. anno' corr. pag. 3.

mette che per gli autoveicoli da piazza esonerati, in base all'articolo 105 citato, dall'obbligo del tassometro, sia applicata, a partire dell'anno in corso, in luogo della tariffa stabilita per le autovetture ad uso privato, quella relativa agli autoveicoli in servizio di noleggio per rimessa, con esclusione del contributo di miglioramento stradale.

Si intende che non spetta alcun rimborso delle maggiori tasse eventualmente pagate.

Per l'applicazione dell'agevolazione suddetta è condizione indispensabile che nelle licenze di circolazione degli autoveicoli ammessi a fruire dell'agevolazione medesima venga apposta dalla Regia Prefettura la seguente dichiarazione:

« Autovettura per servizio da piazza senza tassometro ai sensi dell'art. 105 del R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740 ».

Di quanto precede prego le SS. LL. darne notizia agli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

56. Sussidi per i programmi di scienza del libro di Stato. (C. 18 febbraio 1934 n. 5986 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Segnalo alle SS. LL. la circolare N. 5103 del 30 gennaio 1934 con cui il R. Provveditore agli studi di Napoli invita i dipendenti funzionari ad adoperarsi presso le amministrazioni comunali a fine di dotare le scuole elementari dei sussidi didattici assolutamente indispensabili per lo insegnamento delle nozioni scientifiche in conformità dei programmi ufficiali.

Poichè tale raccolta deve essere compresa fra il materiale di dotazione obbligatoria, a tenore dell'art. 119 allig. C del R. D. 26 aprile 1928 n. 1297, e data pure l'importanza specifica di tali nozioni, anche in rapporto alla preparazione delle nuove generazioni, ai fini nazionali, prego le SS. LL. prestare la loro collaborazione, aderendo all'invito, nei limiti della propria competenza.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte II

I provvedimenti definitivi e non definitivi relativi alla carriera e al trattamento economico dei segretari comunali. (1)

Col nuovo ordinamento sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, stabilito dal R. D. L. 17 Agosto 1928, n. 1953 e dal R. D. 21 Marzo 1929, n. 371, le attribuzioni prima spettanti alle amministrazioni comunali, relative alla carriera ed allo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, trasformati in funzionari governativi, sono state deferite all'amministrazione governativa, riserbandosi al podestà taluni provvedimenti di carattere disciplinare di lieve entità (censura e sospensione provvisoria: art. 56 del R. D. n. 371) e le attribuzioni circa la concessione del congedo annuale e la liquidazione dei diritti di segreteria e del premio di rendimento (art. 110 e 113 del R. D. n. 371).

L'art. 125 delle norme integrative pone un principio generale in materia di gravami avverso i provvedimenti di competenza del prefetto, statuendo che, a meno che non sia diversamente stabilito per i singoli casi, contro i provvedimenti del prefetto relativi alla carriera e al trattamento economico dei segretari comunali, è ammesso il ricorso gerarchico nel termine di quindici giorni al ministero dell'interno che decide definitivamente.

Tali sono, ad esempio: i provvedimenti di competenza del prefetto relativi alla nomina (art. 2 e 7 del R. D. L. n. 1953), alla formazione del ruolo provinciale (art. 27, R. D. n. 371), alla pubblicazione del bando di concorso (art. 5, R. D. n. 371), alla proroga del periodo di esperimento (art. 7, R. D. L. n. 1953),

(1) Con autorizzazione dell'Autore, D.r Giacomo Giacobelli, Segretario capo del Comune di Sarno, pubblichiamo questo importante capitolo, che è il IV della recentissima sua pubblicazione: **Il provvedimento amministrativo definitivo nella dottrina e nella giurisprudenza del Supremo Collegio**, edito dallo Stab. Tip. Michele Gallo e figli di Sarno — lire 9.

alla nomina degli incaricati e dei reggenti (art. 9, R. D. L. n. 1953 e art. 121, R. D. n. 371), all'assegnazione degli stipendi e competenze (art. 2, R. D. L. n. 1953 e art. 97, R. D. n. 371 (1)); alle promozioni (art. 6, R. D. L. n. 1953 e art. 42, R. D. n. 371), all'accettazione delle dimissioni (art. 46, R. D. n. 371), alla dichiarazione delle dimissioni di ufficio (art. 49, R. D. n. 371), alla dispensa (2) (art. 51, R. D. n. 371), all'applicazione di sanzioni disciplinari (art. 55, R. D. n. 371), alla concessione dell'aspettativa, della disponibilità e dei congedi straordinari (art. 79, 84, 86, 89, R. D. n. 371).

Esplicitamente definitivi sono dichiarati i provvedimenti di competenza del prefetto relativi alla esclusione dal concorso (art. 4, R. D. n. 371) (3), al licenziamento disposto ai sensi dell'art. 54 3° comma del R. D. n. 371, all'applicazione dei provvedimenti disciplinari (esclusi quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 56 ai sensi dell'art. 74, ultimo comma).

I provvedimenti prefettizi coi quali si provvede al trasferimento dei segretari comunali da una sede all'altra sono stati ritenuti definitivi, in quanto che essi non rientrano fra i provvedimenti relativi alla carriera (Parere C. S., Ad. gen. 29 Luglio 1933, in Man. Astengo, 1933, 373). Ad escludere il ricorso gerarchico, il C. di S. ha osservato, che come carriera deve intendersi il complesso dei fatti giuridici ed economici attraverso cui la vita di un funzionario si svolge, segnandone le varie tappe, dal giorno della sua assunzione in servizio fino al giorno in cui dal servizio egli cessa; un trasferimento sarà un episodio della sua vita burocratica e non può dirsi un anello della sua carriera e non è quindi applicabile al caso la regola stabilita dall'articolo 125 del R. D. 31 marzo 1929, n. 371.

Viceversa il provvedimento prefettizio che occupa il posto

(1) V. anche C. S., V Sez. 4 Luglio 1931, in Riv. di dir. pubb., 1931, II, 459.

(2) V. per la non definitività del decreto prefettizio che colloca a riposo di autorità un segretario comunale (art. 125 del R. Decreto n. 371) V Sez., 12 Settembre 1933, in Riv. di dir. pubb., 1933, II, 568.

(3) V. V Sez., 22 Agosto 1930, in Giur. it., III, 12.

di segretario comunale mediante trasferimento, in luogo di provvedervi mediante promozione del vice segretario comunale, è stato ritenuto suscettibile di ricorso gerarchico, secondo il principio contenuto nell'art. 125 del R. D. 31 marzo 1929 ed in conseguenza è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Re proposto dal vice segretario comunale (1).

Egualemente definitivi, in quanto provengono dalla suprema autorità gerarchica, sono da ritenersi tutti i provvedimenti riservati alla esclusiva competenza del Ministro.

Tali sono, ad esempio, i provvedimenti relativi al trasferimento dei segretari da un comune all'altro appartenenti a provincie diverse (art. 8, R. D. n. 1953); alla nomina della commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di segretario generale di prima o seconda classe (art. 9, R. D. n. 371); alla dispensa per motivi di carattere politico dei segretari di grado superiore al 4° (art. 51, comma 5, R. D. n. 371); all'erogazione del fondo destinato ai sussidi per i corsi di preparazione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (art. 115, R. D. n. 371).

Contro i provvedimenti di competenza del podestà relativi all'applicazione della censura e della sospensione d'urgenza, e al diniego del congedo ordinario è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto.

Sono da ritenersi definitivi, secondo i comuni principi generali, le deliberazioni podestarili, approvate dal prefetto, relative alla liquidazione dei diritti di segreteria e del premio di rendimento.

Il Consigliere Ragnisco (2) osserva, in proposito, che per quando riguarda le deliberazioni adottate dal podestà ed approvate dal prefetto, con le quali si concedono compensi straordinari o si liquidano i diritti di segreteria e più specialmente per quanto riguarda le deliberazioni del podestà, approvate dall'autorità tutoria, relative ai regolamenti sulle pensioni, potrebbe con qualche fondamento ritenersi ammissibile il ricorso giurisdizionale alla G. P. A. e poscia al Consiglio di Stato, trattandosi di provvedi-

(1) Parere C. S. Ad. gen., 3 ottobre, in Rass. di legislazione per i Comuni, 1934, 10.

(2) Contenzioso d'impiego dei segretari comunali in Riv. di dir. pubbl., 1930, 1, 216.

menti che rientrino nella competenza propria dell'amministrazione comunale.

Secondo noi, col nuovo ordinamento, non vi è ormai più posto alla competenza della G. P. A., se non in quei casi eccezionali in cui il provvedimento emani direttamente dall'amministrazione comunale e non abbia alcuna relazione con l'ordinamento giuridico ed economico attuato con la L. 17 agosto 1928. Così, la competenza della G. P. A. è stata ritenuta su di un ricorso diretto ad ottenere un determinato trattamento di pensione in seguito a trasferimento in altro comune (1).

Da tutto ciò consegue, quindi, che contro i provvedimenti relativi alla carriera e al trattamento economico dei segretari comunali, resta esclusa la competenza della giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, essendo soltanto ammissibile il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ai termini dell'art. 29, n. 1, del testo unico 26 Giugno 1924, n. 1054, ovvero quello al Re in via amministrativa ammesso contro tutti i provvedimenti definitivi, che siano tali, sia per espressa dichiarazione della legge, per quelli di competenza del prefetto, sia per la loro stessa natura, in quanto provengano direttamente dalla suprema autorità gerarchica (ministero), sia, infine, perchè abbiano acquistato tale carattere di definitività, in seguito al preventivo esperimento del gravame gerarchico.

Insuscettibile di qualsiasi gravame è la qualifica definitiva formulata dal consiglio di amministrazione, sul ricorso dell'interessato.

Contro la dispensa deliberata dal prefetto ai sensi dell'art. 14 del R. D. L. 17 agosto 1928, n. 1953, è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per l'Interno, che decide con provvedimento definitivo non suscettibile di gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale (2).

G. GIACOBELLI

(1) V Sez., 14 novembre 1931, in Riv. di dir. pubb., 1932, II, 12 e V Sez. 10 marzo 1933, in Foro amm., 1933, I, 2, 44; v. anche su ciò il Ragnisco nello studio pubblicato in Riv. di dir. pubb., 1933, I, pag. 260. Analogamente per gli ufficiali sanitari; V Sez., 10 Marzo 1933, in Riv. di dir. pubb., 1933, II, 117.

(2) C. S., V Sez., 16 maggio 1930, Man. Astengo, 1931, 52. V. in proposito lo studio citato del Cons. Ragnisco; lo studio pubblicato dalla Riv. amm. 1929, pag. 510 e segg. « La legge 13 dicembre 1928, n. 2944 sui segretari comunali »; Magnani, « Il segretario comunale nel Regime Fascista », 12E e segg.; Agusson, « Stato giuridico ed economico dei segretari comunali »; G. Prato, « Lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali », 1932.

Norme per il rilascio delle bollette di accompagnamento per generi sottoposti ad imposte di consumo.

1.) — Adoperare semre la matita copiativa e mai quella nera e, non appena la carta a carbone sia consunta, cambiarla immediatamente.

Scrivere le bollette — calligrafia chiara ed intelligibile, — avendo presente che detto documento verrà poi esaminato da varie persone che non possiamo costringere a perdere tempo ed a limarsi il cervello per cercare di capire e di decifrare nomi, località, date, o incompleti od addirittura illeggibili.

Non apportare variazioni o correzioni alle bollette per mancato o ritardato trasporto, su richiesta del contribuente, se non dopo che sia stata rigorosamente accertata la veridicità del motivo addotto dal richiedente stesso.

Quando si renda necessario annullare una bolletta di accompagnamento, indicare nel retro della matrice il motivo dell'annullamento.

2.) — Quando si tratti di spedizione di generi destinati a piccoli centri, sulla bolletta indicare oltre il Comune di destinazione anche la Provincia a cui il Comune appartiene.

3.) — Emettere tante bollette di accompagnamento quanti sono i viaggi che si devono compiere.

Non è assolutamente consentito effettuare più viaggi con un solo documento.

L'ora del trasporto, anzichè in numeri, indicarla possibilmente in parola. Ricordare che le ore della giornata sono ventiquattro e che pertanto per un viaggio da effettuarsi al pomeriggio non si deve scrivere, a mo' d'esempio: — dalle 4 alle 6, — ma bensì o « dalle 16 alle 18 », oppure « dalle 4 alle 6 del pomeriggio ». Non consentire per il trasporto che il tempo strettamente necessario in relazione alla distanza ed al mezzo usato pel trasporto stesso.

Particolare importanza ha l'orario d'inizio del trasporto e

sarà cura dei preposti alla vigilanza il farlo osservare scrupolosamente, onde evitare che con la stessa bolletta il richiedente compia due o più viaggi, limitandosi poi a pagare l'imposta come se si trattasse di un solo trasporto.

4.) — Non rilasciare bollette di accompagnamento a persone non conosciute o non in grado di attestare la loro identità o colla esibizione di un documento di riconoscimento o facendosi presentare da persona nota a quegli che rilascia il documento succitato. Comunque, regolarsi nel modo seguente:

a) Quando si tratta di persona conosciuta dal compilatore della bolletta, nel retro della matrice fare apporre la firma del richiedente il documento ed a questa far seguire la firma del compilatore stesso.

b) Nel caso di un richiedente presentato da persona nota al compilatore della bolletta, nel retro della matrice fare apporre le seguenti firme: dal richiedente — dalla persona che l'ha presentata — dal compilatore del documento.

c) Qualora il richiedente esibisca un documento di riconoscimento, nel retro della matrice fare apporre la firma del richiedente stesso ed aggiungere gli estremi del documento di cui è in possesso.

Ad esempio:

(Carta d'identità N. . . . rilasciata il. . . . dal Municipio di...)

5.) — Quando si tratti di trasporti da effettuarsi con automezzi, indicare sulla bolletta gli estremi della targa dell'automezzo e, qualora sia possibile, il nome dell'autista.

Regolarsi analogamente quando si effettuano trasporti a mezzo carri, birocci, ecc.

6.) — Nell'eventualità dell'emissione di bollette di accompagnamento, che dovranno servire per scortare entro l'ambito dello stesso Comune generi che hanno già assolto l'imposta di consumo, richiamare sul nuovo documento gli estremi della bolletta di imposta.

Ad esempio:

(L'imposta fu pagata con bolletta n. . . . del. . . .).

7.) — Quando si emette una bolletta di accompagnamento per un genere per il quale verrà più tardi pagato il tributo nel nostro Comune, indicare sul documento accompagnatorio l' Ufficio presso il quale verrà poi assolta l'imposta.

Ad esempio:

(L'imposta verrà pagata il. . . . all'Ufficio di. . . .).

8.) — Gli incaricati dell'emissione delle bollette di accompagnamento debbono astenersi dall'emettere documenti accompagnatori per cambi di domicilio in quanto, in tal caso, le bollette di cui sopra vengono rilasciate esclusivamente dalla Direzione. Altrettanto dicasi per i generi destinati a Fiere di beneficenza, ad Enti per la distribuzione gratuita fra gli assistiti dal P. N. F.

Nel caso di autorizzazioni speciali (acquisti di uva e di mosto per parte di agricoltori per migliorare i prodotti che lavorano direttamente ecc.), le bollette potranno essere rilasciate dagli incaricati se ed in quanto gli agricoltori dimostrino di essere in possesso della speciale autorizzazione loro rilasciata dalla Direzione.

Sulle bollette accompagnatorie che verranno richieste da rivenditori di uva da consumarsi come frutta, allo scopo di essere autorizzati a ritirarne presso produttori o commercianti, è indispensabile mettere in evidenza che trattasi di « Uva da vendersi come frutta ».

9.) — Gli incaricati dell'emissione delle bollette di accompagnamento devono, prima di mettere in uso un nuovo bollettario, assicurarsi che il precedente sia completamente esaurito e seguire, anche nell'uso dei bollettari, il numero progressivo.

10.) — All'atto stesso della consegna della figlia della bolletta di accompagnamento a colui che ne ha fatto richiesta, è fatto obbligo all'incaricato dell'emissione del documento surricordato di introdurre nell'apposita cassetta lo scontrino della bolletta stessa, che verrà poi ritirato dal fiduciario della Società alle epoche prestabilite dalla Direzione.

Questi dovrà assicurarsi che gli scontrini portino il numero rigorosamente progressivo.

Ogni matrice, scontrino, figlia, delle bollette di accompagnamento dovrà portare il timbro tondo o lineare dell'Ufficio nel quale il documento è stato compilato. (1)

(1) Crediamo opportuno riportare le presenti norme, trascrivendole dalla rivista mensile « Il Contribuente delle Imposte di Consumo » certo di fare cosa utile ai gestori di riscossione di imposte di consumo.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

59. Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato, o garentiti dallo Stato, del II semestre 1933, da accettarsi in cauzione per il I semestre 1934-XII. (C. 12 febbraio 1934 n. 1104 del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli di Stato, o garentiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione nel 1° semestre 1934, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° luglio 31 dicembre) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

a) CONSOLIDATI:		Lire
1. Rendita 3,50 ^o / ₁₀₀ (netto) 1906	76.472
2. Rendita 3,50 ^o / ₁₀₀ (netto) 1902	75.122
3. Rendita 3 ^o / ₁₀₀ (lordo)	54,26
4. Consolidato - Littorio ed emissioni precedenti - 5 ^o / ₁₀₀ .		82,442
b) REDIMIBILI:		
5. Prestito Nazionale 1915 - 4,50 ^o / ₁₀₀	91,58
6. » » 1916 - 5 ^o / ₁₀₀	93,65
c) BUONI:		
7. Novennali - 1934 - 5 ^o / ₁₀₀	} maggio } novembre	93,08 93,46
8. » = 1940 = 5 ^o / ₁₀₀	
9. » = 1941 = 5 ^o / ₁₀₀	96,13

Pel Ministro — NICCOLI

Appalti, aste, ecc.

Comune di Atena Lucana — Vendita materiale legnoso bosco « Saraceno », — Si rende noto che sabato 10 marzo 1934-XII, nella Casa Comunale, alle ore 10 antimeridiane, si esperimenterà il primo incanto per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio delle due sezioni del bosco ceduo « Saraceno » col sistema della candela vergine, sul prezzo base di L. 17122. Deposito provvisorio 2500. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale: Buoninconti

Il Podestà: Cav. Uff. Dott. G. Di Santi

segue: Aste, appalti ecc.

Comune di Auletta — *Vendita materiale legnoso 2^a Sezione Bosco Costamanca.* — Il giorno 10 marzo 1934, alle ore 10,30. presso il Municipio, avrà luogo il primo esperimento d'asta per la vendita del legname suddetto col sistema della candela vergine, sulla base d'asta di L. 31600.00 (trentunomila seicento). Offerte non inferiori a L. 50.00. Cauzione provvisoria L. 1500.00. Cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento in tre rate. Termine taglio e sgombero stagione silvana 1934-1935.

Per altri chiarimenti rivolgersi presso la Segreteria del Comune.

Il Segretario: Dott. Cacciatore Il Podestà: Dott. Coronato

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore. — *Concorso per titoli ed esame per un posto di guardia municipale.* — Stipendio L. 4600,00 lordo ritenute legge e 12 °₁₀, oltre indennità vestiario del 10 °₁₀ dello stipendio, ed indennità caroviveri. — Età anni 21 compiuti e non oltre 35. Documenti di rito. — Licenza elementare superiore. — Statura non inferiore m. 1,64. I concorrenti saranno sottoposti a visita. Scadenza ore 12 del 5 maggio p. v.

Il Podestà Avv. Cav. Attilio Barbarulo

Pubblicazioni

G. Giacobelli — Il provvedimento amm. definitivo nella dottrina e nella giurisprudenza del Supremo Collegio. — Sarno, Stab. Tip. Gallo e Figlio — Lire 9.

Il libro, di modesta mole, tratta la delicata ed importante materia del carattere definitivo dell'atto amministrativo suscettibile di impugnativa innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, elaborandola in modo sistematico secondo i principii fissati dalla più recente giurisprudenza.

Il lavoro ha il gran pregio della chiarezza e riesce di utile consultazione tutte le volte che occorre ricercare i caratteri di definitività o meno di un determinato atto o provvedimento.

Il nostro compiacimento al D.r Giacobelli, solerte cultore di diritto amm., per questo lavoro, che può essere ritenuto uno dei più esaurienti e completi nella materia.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

60. Provvedimenti a favore dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. (R. D. L. 13 dicembre 1933 n. 1706).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

61. Appalto servizi di riscossione imposte di consumo.
62. Regolamento di polizia locale.
63. Igiene degli esercizi pubblici.
64. Legge 27 dicembre 1933 n. 1897. Repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali.
66. Vigilanza sui prezzi delle carni macellate fresche.
65. Carte di identità scadute di validità. Rinnovazione.
67. Difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dei privati vegetali ed animali.
68. Indennità presidenti e segretari seggi elettorali.
69. Bagni d'Acqui.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 66 a n. 69 — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

66. Carte d'identità scadute di validità. Rinnovazione. (C. 26 febbraio 1934 n. 6847 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a questo Ufficio che molte persone appartenenti ai comuni della Provincia sono in possesso di carte di identità scadute di validità.

Poichè, come è noto, l'art. 3 della vigente legge di P. S. prescrive fra l'altro che la carta di identità ha la durata di tre anni e trascorso tale periodo deve essere quindi rinnovata, è a ritenersi che molti titolari di carte di identità scadute, ignorino tale disposizione.

Prego pertanto le SS. LL. di volere disporre perchè venga largamente ricordata tale disposizione ai propri amministrati e particolarmente a quelli già muniti di carte di identità, e fatto invito agli stessi di provvedere alla sollecita rinnovazione del documento.

Ciò è tanto più necessario se si pensi che la carta d'identità è tra i documenti più in uso per dimostrare la propria personalità, particolarmente negli alberghi, dove, se scaduta, non è riconosciuta come documento di identificazione.

Per ogni carta di identità rinnovata le SS. LL., com'è prescritto, mi trasmetteranno duplicato del cartellino con la fotografia di data recente del titolare.

Attendo assicurazione di adempimento.

Il Prefetto - SOPRANO

67. Difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dei privati vegetali e animali. (C. 26 febbraio 1934 n. 7672 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Avverto V. S. che, a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931 N. 987 applicata con regolamento del 12 ottobre 1933 n. 1700, chiunque gestisce o intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare, comunque, il commercio di piante e semi, deve chiedere ed ottenere l'autorizzazione di questa Prefettura.

Voglia, pertanto, invitare i vivaisti e commercianti di piante e semi, esistenti in codesto Comune, ad attenersi, senza ulteriore indugio, a tali disposizioni, giacchè, altrimenti, saranno presi a carico dei contravventori le sanzioni stabilite dalla legge.

D'altra parte Le raccomando a volermi far pervenire, con la maggiore sollecitudine possibile, due elenchi nominativi dei vivaisti e commercianti di piante e semi, residenti in codesto comune, indicando il nome, cognome, paternità, casa di abitazione e, per l'elenco dei vivaisti, anche il fondo in cui è posto il vivaio o stabilimento per la produzione e selezione di piante e semi.

Procuri che gli elenchi predetti siano compilati con ogni cura e diligenza.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

a) Leggi e Decreti.

60. **Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.** (R. D. L. 13 dicembre 1933 n. 1706 pubb. Gazz. Uff. 23 dic. 1933 n. 296).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di emanare norme complementari a favore dei caduti, invalidi e feriti per la causa fascista e di coloro che parteciparono alla marcia su Roma, nonchè di estendere agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 i benefici concessi dalle disposizioni vigenti per il personale statale ex combattente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le norme legislative in vigore che estendono la concessione di pensioni e di assegni privilegiati di guerra e le concesse provvidenze per la protezione e l'assistenza dei minorati di guerra ai cittadini divenuti invalidi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 per la causa fascista ed ai congiunti dei caduti, nell'indicato periodo di tempo, per la causa stessa, sono applicate anche ai cittadini che riportarono la invalidità predetta in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925, nonchè ai congiunti

di coloro che, per eventi verificatisi nei medesimi periodi di tempo, incontrarono la morte per la causa fascista.

Art. 2. Le disposizioni del R. decreto-legge 10 agosto 1927 n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359, che, nei riguardi dei cittadini residenti all'estero, stabiliscono la estensione di cui al precedente articolo, senza limite di scadenza ed a decorrere dal 23 luglio 1919, si applicano a decorrere dal 23 marzo 1919.

Art. 3. Le domande per la liquidazione, ai sensi dei precedenti articoli, delle pensioni e degli assegni privilegiati devono essere presentate entro due anni dalla data di attuazione del presente decreto-legge.

E' riaperto sino alla scadenza di detto periodo il termine per la presentazione delle domande riferibili ad eventi che si sono verificati dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, od anche successivamente, qualora si tratti di eventi verificatisi all'estero.

Le concessioni hanno effetto dalla data di attuazione del presente decreto-legge.

Art. 4. I benefici previsti dagli articoli 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 7 e 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, 6 e 23 del R. Decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, 1 e 2 del R. decreto legge 6 gennaio 1927, n. 27, e successive modificazioni ed estensioni a favore dei dipendenti statali di ruolo che hanno prestato servizio militare in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, sono estesi a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

A tali effetti il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 sarà computato:

a) in aumento dell'anzianità utile ai fini della determinazione degli stipendi nel grado ricoperto all'entrata in vigore del presente decreto o in quello conferito all'atto della successiva nomina. Qualora però nel grado rivestito alla data di entrata in

vigore del presente decreto l'indicato computo non dia luogo, in tutto o in parte, ad un effettivo miglioramento di trattamento economico, il computo medesimo sarà effettuato, integralmente o per la rimanente parte, nel grado che venga successivamente conseguito;

b) in aumento al servizio di ruolo, per la parte di tempo anteriore alla nomina di ruolo, ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianità richiesti per la promozione del grado undicesimo al grado decimo dei personali civili dei gruppi A e B; per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni al grado ottavo dei ruoli dei personali di gruppo A e al grado nono dei ruoli di gruppo B, nonchè per l'ammissione ai concorsi e nelle designazioni per anzianità congiunta al merito per le promozioni al grado undicesimo dei ruoli di gruppo C.

Resta fermo, peraltro, il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per le promozioni al grado ottavo di gruppo A, al nono di gruppo B ed al grado undecimo di gruppo C.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non dà titolo, in niun caso, nè ad arretrati, nè a retroattività di effetti delle promozioni di grado.

Art. 5. Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 4 e che siano, inoltre, in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, hanno anche diritto al computo del periodo di iscrizione anteriore alla Marcia stessa, ai fini della liquidazione della pensione normale, dopo raggiunto il minimo di servizio necessario pel conseguimento della pensione medesima.

Per il personale predetto i computi, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quello indicato al comma precedente sono attuati pel periodo di un anno qualora il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento precedente alla Marcia su Roma risulti di durata inferiore.

Art. 6. Nell'art. 21 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il numero 7 è sostituito dal seguente: « 7° — Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ».

Art. 7. All'art. 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 23 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio d'amministrazione valuterà altresì quale titolo di merito, ai fini delle promozioni di grado da conferire per merito comparativo, l'appartenenza ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 »

Art. 8. L'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, è modificato come segue:

« Entro il limite massimo della metà dei posti disponibili, debbono riservarsi agli ex-combattenti e a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, nelle nuove assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti e degli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima dell'indicata data che risultino idonei nei concorsi relativi ».

Nulla è però innovato al disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'articolo 3 del decreto 17 dicembre 1932 - XI del Capo del Governo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 21 dicembre 1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in

base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Art. 9. Le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, sono estese, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che abbiano già ottenuta, o che otterranno, la nomina nei ruoli del personale civile di gruppo C.

Art. 10. Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste nel precedente art. 4 e che abbiano conseguito, inoltre, il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 hanno diritto ai benefici di cui al precedente art. 5.

I benefici medesimi e quelli previsti negli art. 6 e 9 sono concessi anche ai feriti, in possesso del brevetto anzidetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Art. 11. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicità nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

61. Appalto servizi di riscossione imposte di consumo. (C. 26 febr. 1934 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Prov.).

Comunico per opportuna intelligenza la seguente circolare 6 febb. n. 16600.15 del Ministero dell'Interno:

« Dall'esame degli atti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte di consumo uniti ai bilanci dei comuni sottoposti alla speciale tutela della Commissione Centrale per la finanza locale e di quelli prodotti a corredo delle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore e con gli aumenti di cui all'art. 24 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, è stato rilevato che, in non pochi contratti, è previsto l'obbligo, da parte della ditta assuntrice, di anticipare al comune, o di concedergli in *prestito, somme di cospicua entità: in taluni casi l'ammortamento del prestito si protrae oltre il periodo contrattuale.*

« Tali clausole, mentre fanno sorgere, tra i comuni e gli appaltatori interessati, rapporti che nessuna attinenza hanno con il servizio di riscossione delle imposte di consumo, danno luogo ai seguenti gravi inconvenienti:

a) precludono alle ditte che, per attrezzatura e capacità tecnica potrebbero aspirare all'aggiudicazione del servizio, la possibilità di prendere parte alla licitazione, che in tal modo, rimane circoscritta a poche imprese appoggiate, generalmente, a gruppi finanziatori;

b) rendono notevolmente più onerosa la riscossione dell'imposta, non potendo, nel concretare le proprie offerte, le imprese anzidette prescindere dalla valutazione dei particolari impegni che, in dipendenza delle clausole medesime, dovranno assumere durante l'appalto;

c) preconstituiscono, sui proventi delle imposte di consumo, non delegabili che nei riguardi degli enti autorizzati dalla legge, inammissibili vincoli a favore di privati;

d) consentendo alle amministrazioni comunali di procurarsi una facile ed immediata disponibilità di mezzi extra bilancio, favoriscono, sostanzialmente, la tendenza all'indebitamento degli enti locali che, nell'attuale momento, occorre infrenare.

« Più delicati riflessi sulle gestioni comunali hanno le clausole inserite in taluni capitolati, in virtù delle quali gli appaltatori delle imposte di consumo sono obbligati ad anticipare, su semplice richiesta del Podestà, le somme necessarie per il funzionamento del servizio di cassa. Non essendo, generalmente, le richieste formulate in base a deliberazione approvata a norma di legge, l'autorità di tutela viene a conoscenza di tali anticipazioni dopo che sono state concretate e, quasi sempre, quando, scaduto il contratto di appalto, l'amministrazione comunale deve ricorrere ad altra operazione per estinguere il debito verso l'appaltatore.

Non è da escludere che i Podestà siano indotti, dall'esistenza di tali debiti, a criteri meno rigidi nell'esercizio della vigilanza nei confronti delle gestioni degli appaltatori e siano indotti anche a valutare con eccessiva benevolenza, le domande di conferma presentate dagli appaltatori medesimi.

Dati gl'inconvenienti suaccennati, questo Ministero ritiene che le autorità cui è demandato l'esame degli schemi di capitolati predisposti dai Podestà per gli appalti dei servizi di riscossione delle imposte di consumo debbano eliminare qualsiasi speciale pattuizione concernente obblighi non strettamente attinenti ai servizi anzidetti e specialmente quelle che prevedano anticipazioni o concessione di mutui da parte delle imprese assuntrici ».

Il Prefetto — SOPRANO.

62. **Regolamenti di polizia locale.** (C. 26 febbraio 1934 n. 5556, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul Testo Unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, pubblicato nella Gaz

zetta Ufficiale, n. 301 del 30 dicembre 1933 ed in particolare sull'art. 128 di detto decreto, il quale — innovando alla norma contenuta nell'art. 132 del R. D. legge 2 dicembre 1928, n. 3179 (che viene abrogato con l'art. 131 del nuovo Testo Unico) — dispone che l'approvazione e la revisione dei regolamenti che i Comuni hanno facoltà di emanare allo scopo di dettare le norme di cui è fatto richiamo in singole disposizioni del Testo Unico e ogni altra norma relativa in genere alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni nell'interno degli abitati, spetta al Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministero per le Comunicazioni.

Si pregano di conseguenza le SS. LL. di disporre che, d'ora innanzi, le disposizioni surriferite siano stabilite dai regolamenti di polizia locale da inviare all'on. Ministero dell'Interno, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 217 del Testo Unico della legge comunale e provinciale vigente e riunite in separati regolamenti, che le SS. LL. cureranno di trasmettere a questa Prefettura per il loro ulteriore corso.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

63. Igiene degli esercizi pubblici. (C. 18 febbraio 1934, n. 7154, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Questa Prefettura con circolare del 22 agosto 1933 n. 35468 pubblicata nel Bollettino Amministrativo del detto anno a pag. 318, ha richiamato l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che da parte degli Uffici sanitari comunali venga intensificata l'azione di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei generi alimentari, da praticarsi sia nei riguardi del personale, al fine di evitare che a tale commercio vengano adibite persone affette da malattie contagiose, sia nei riguardi degli spacci di vendita e degli esercizi pubblici.

Le condizioni igieniche di questi ultimi vanno in particolar modo controllate, e pertanto occorre che non solo procedano

con la maggiore circospezione nel rilasciare o rinnovare le licenze di esercizio, *provvedimento che va sempre fatto a seguito di parere favorevole dell'Ufficiale sanitario*, ma che procedano ad un'accurata ispezione degli esercizi autorizzati, per accertare che rispondano ai requisiti dell'igiene e della pulizia.

Su di un punto bisogna portare il più attento esame, ed è sul modo come si effettua la pulizia delle stoviglie, operazione che spesso ed anche in esercizi pubblici di maggiore importanza, si fa superficialmente, con poca acqua corrente, dando così poco affidamento di completa detersione del recipiente, oltre che a riuscire poco accetto al pubblico, perchè richiede una troppo immediata manipolazione del recipiente stesso, da parte del personale.

Interesso le SS. LL. ad esaminare la materia e prescrivere al riguardo dettagliate norme, che rispondano alle richieste dell'igiene, salvo a prescrivere per gli esercizi di maggiore importanza l'adozione di particolari sistemi anche meccanici, che verranno riconosciuti idonei dall'Ufficio sanitario.

E' superfluo rammentare che, in tutti i casi, tanto i generi alimentari e le bevande, quanto i recipienti di uso devono essere convenientemente difesi dalla polvere, dalle mosche e da qualsiasi altra causa di contaminazione.

Mi sarà gradito avere comunicazione delle norme che le SS. LL., su proposta dell'Ufficiale sanitario, vorranno stabilire, norme che potranno essere dettate con apposita ordinanza, salvo ad inserirle e integrarle con la inserzione nelle forme legali nei rispettivi regolamenti locali d'igiene.

Desidero che gli Ufficiali sanitari, coadiuvati dai veterinari condotti e da vigili comunali, ispezionino frequentemente gli esercizi pubblici, e ne informino le SS. LL. e con rapporti periodici il Medico Provinciale.

Prego le SS. LL. volere dare in tale senso disposizioni ai dipendenti uffici sanitari e sollecitarne l'attività, perchè ne curino oculatamente e con continuità l'applicazione.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

64. Legge 27 dicembre 1933 n. 1897. Repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali. (C. 24 febbraio 1934 n.° 9072 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Con la legge 27 dicembre 1933 XII n. 1897, pubblicata nella Gazz. Uff. del 24 gennaio u. s. n.° 19, sono state emanate norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali.

« La legge suddetta si propone di combattere il così detto *comparaggio*, parola di recente introdotta nell'uso, che sta a significare il complesso degli accordi illeciti fra sanitari e fabbricanti di specialità medicinali. E' noto che molti produttori, per far fronte alla concorrenza e per aumentare lo smercio dei loro prodotti, si rivolgono ai medici e con essi stringono delle convenzioni, in base alle quali il medico si obbliga, mercè corresponsione di compensi o di utili di vario genere, a prescrivere le specialità dell'altro contraente spesso indipendentemente dal loro valore terapeutico.

« Gli accordi di tal genere, dei quali è evidente l'immoralità e il danno sociale che può derivarne, costituiscono, secondo il sistema della nuova legge, una speciale figura di reato, punibile nei confronti di tutti coloro i quali vi abbiano concorso, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 5000, oltre la pena accessoria della sospensione dall'esercizio professionale per i medici. Nei riguardi dei farmacisti, dei produttori e dei grossisti vengono correlativamente stabilite, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, sanzioni amministrative, cioè la chiusura temporanea o definitiva, secondo i casi, della farmacia, della officina di produzione o dei locali ove si effettua la vendita, e perfino la revoca della registrazione delle specialità, vale a dire dell'autorizzazione a produrle e a porle in commercio.

« Le severità delle pene comminate; l'applicabilità di esse anche nel caso di semplice tentativo, vale a dire di accordi presi ma non tradotti in esecuzione; la configurazione del fatto puni-

bile, che viene classificato fra le contravvenzioni, onde si prescindere dall'accertamento del dolo; la gravità, infine, delle misure di carattere amministrativo stabilite a carico degli industriali e dei commercianti: tutti codesti elementi dimostrano il fermo intendimento del legislatore, di svelle dalle radici la mala pianta, per fortuna non molto diffusa in Italia ».

Le SS. LL. faranno opera altamente meritoria, applicando con fermezza le direttive del Governo fascista, mediante un'assidua vigilanza, segnata da un'azione energica e pronta, a ciò si abbia la sensazione, fin dal primo momento dell'entrata in vigore della legge, che i contravventori saranno sempre e inesorabilmente colpiti.

Degli accertamenti eseguiti e delle conseguenti denunce alle Autorità giudiziarie, le SS. LL. vorranno informare sollecitamente la Prefettura.

Il Prefetto — SOPRANO

65. Vigilanza sui prezzi delle carni macellate fresche. (C. 22 febb. 1934 n. 2783 del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa).

In seguito alla circ. Prefettizia N. 41062 del 26 settembre u. s. pubb. a pag. 363 del Bollettino Amm. N. 27 del 30 sett. 1933-XI ed all'altra circ. N. 10471 del 7 novembre 1933-XII, concernenti, entrambi, l'oggetto sopra segnato, alcuni Podestà della Provincia hanno formulato dei quesiti a questo Consiglio circa l'intervento Podestarile nell'esercizio della vigilanza sui prezzi delle carni macellate fresche.

Allo scopo di dissipare una volta per sempre i dubbi sorti in merito a tale vigilanza, dispongo che:

1° All'esercente di carni macellate è fatto sempre obbligo di far pervenire al Podestà del Comune (per il tramite del Delegato della Federazione del Commercio, ove esista), un listino contenente i prezzi correnti delle carni. Tale listino deve farsi pervenire entro il venerdì mattina di ogni settimana, anche quando non vi siano state variazioni.

2° Indipendentemente da quanto prescritto al N. 1, l'eser-

cente, ogni qualvolta intenda apportare variazioni ai prezzi correnti, è obbligato a segnalare tali variazioni al Podestà del Comune, nel giorno della macellazione del bestiame, per dar tempo alle Autorità preposte alla vigilanza, di esaminare i nuovi prezzi proposti e di esprimere su di essi il parere in merito, prima che la carne sia messa in vendita.

3° In entrambi i casi contemplati ai precedenti numeri (sia, cioè quando l'esercente abbia trasmesso i consueti prezzi del venerdì senza apportarvi variazioni, sia quando lo stesso abbia avanzato proposte di aumento di prezzi), il Podestà, dovrà sempre esaminare i prezzi pervenutigli e, sentito il Delegato della Federazione del Commercio, il Veterinario Comunale ed un esperto locale, provvederà come appresso:

4° Nel caso che i prezzi segnalati dall'esercente risultassero ingiustificati rispetto all'andamento del mercato all'ingrosso del bestiame locale, o di quello di approvvigionamento, il Podestà inviterà subito l'esercente a contenere i prezzi di minuta vendita nei limiti delle reali variazioni (in più o in meno) verificatesi nei prezzi all'ingrosso e trasmetterà il nuovo listino al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa per il definitivo esame e controllo.

5° Qualora l'esercente si dimostrasse restio ad adeguare i prezzi al minuto all'andamento reale dei prezzi all'ingrosso, il Podestà diffiderà l'esercente informandone subito il sottoscritto per gli ulteriori ed opportuni provvedimenti di rigore (compresa la chiusura dell'esercizio).

6° Nel Comune Capoluogo verrà esercitata una speciale vigilanza, con l'ausilio della Federazione Provinciale Fascista del Commercio, al fine di reprimere gli eventuali abusi.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto Presidente — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

68. **Indennità presidenti e segretari seggi elettorali.** (C. 28 febbraio 1934 n. 10056 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per esatta osservanza comunico alle SS. LL. la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Secondo precedente ordinamento spese indennità missione e viaggio presidenti e segretari seggi elettorali era posta a carico Comuni che provvedevano direttamente pagamenti interessati. In base invece disposizioni T. U. Finanza Locale predetta spesa è passata a carico Stato e indennità dovrebbero essere liquidate e pagate da Prefettura come da istruzioni impartite con circolare 21 febbraio n. 15600.14.1278.

Allo scopo di evitare eccessivi ritardi del pagamento indennità stesso Ministero autorizza Comuni stanziare nelle contabilità speciali bilancio in corso presumibile ammontare indennità e provvedere loro liquidazione e immediato pagamento dietro esibizione da parte interessati prescritte tabelle. Tali tabelle regolarmente quietanzate saranno quindi trasmesse Prefettura che provvederanno rimborsi ai Comuni su fondi all'uopo già messi loro disposizione. EE. LL. sono pregate dare subito in tale senso precise istruzioni dipendenti Comuni, assicurandone mezzo posta questo Ministero. Sarà bene che Comuni siano anche invitati provvedersi in tempo modelli regolamentari per compilazione tabelle ».

Attendo assicurazione telegrafica.

Il Prefetto — SOPRANO

69. **Bagni d'Acqui.** (C. 27 febbraio 1934 n. 6771 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per le ammissioni alla cura gratuita o semi-gratuita dei fanghi nelle R. Terme « Carlo Alberto » in Acqui, durante la prossima stagione del corr. anno, il Ministero dell'Interno conferma le istruzioni impartite con la circ. 8 aprile 1932 n. 13734 (1).

Con l'occasione, credo opportuno pregare le SS. LL. perchè nel rilascio dei certificati di povertà si proceda con molta cautela e discernimento, affinchè la cura suddetta sia riservata ai veri indigenti. Si rammenta che i turni di cura cominciano col mese di maggio e che le domande devono essere presentate non oltre il 15 aprile.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1932 cop. fascicolo 10.

Appalti, aste, ecc.

R. Prefettura di Salerno — *Appalto stampa Foglio Annunzi Legali.*
— Si rende noto che il giorno 24 marzo 1934, alle ore 10, si procederà ad un unico esperimento di asta, col sistema delle offerte segrete, con deliberamento definitivo, per l'appalto della stampa del periodico predetto per il triennio dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1937, in diminuzione del prezzo di base di L. 8,50 per facciata. Si procederà all'aggiudicazione anche con un solo offerente. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva lire 300. Documenti da presentarsi un giorno prima di quello stabilito per l'incanto. Il Capitolato è visibile nell'Ufficio Contratti della R. Prefettura di Salerno, nelle ore di ufficio.

Concorsi

Amministrazione dello Stato — *Ammissione di 50 alunni d'ordine in prova nella carriera di P. S.* — Con decreto Ministeriale 10 genn. u. s., pubblicato sulla Gazzetta Uff. del 3 andante, è stato bandito un concorso per l'ammissione di 50 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine della P. S.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, andrà a scadere il 4 aprile p. v., mentre le prove scritte di esame avranno luogo probabilmente ai primi di maggio, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Per chiarimenti occorre rivolgersi al Gabinetto della Questura di Salerno.

Salerno li 18 febbraio 1934·XII.

Il Questore — CIPRIANI

Comune di Nocera Inferiore — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli ed esami. Età anni 21, non maggiore di 35. Stipendio lordo L. 5800 annue con la riduzione del 12 %₁₀. Titolo di studio certificato di licenza di scuola media o secondaria di grado inferiore o certificato di ammissione o frequenza a scuola media o secondaria di grado superiore, oltre documenti di rito. Tassa di ammissione L. 25. Scadenza ore 12 del 15 maggio 1934.

Il Podestà — Barbarulo



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

70. Indennità chilometrica ai funzionari in missioni o trasferiti altrove. (C. M. I. 16 febbraio 1934 n. 27081).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

71. Spese elezioni politiche 1934.

72. Elezioni politiche 1934. Viaggi elettori su linee automobilistiche e tramviarie.

73. Conto consuntivo 1933 delle istituzioni di beneficenza.

Parte II.

1. L'imposta sui materiali da costruzione per riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del codice civile deve essere corrisposta mediante abbonamento obbligatorio indipendentemente dal fatto se le riparazioni stesse si rendano o meno necessarie.

2. La ragioneria. Possibilismo e realismo nel controllo economico. — Rag. M. Alfani.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura n. 73 — Gli ultimi esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale: notizie statistiche.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

73. **Conto consuntivo 1933 delle istituzioni di beneficenza.** (C. 6 marzo 1933 N. 10119 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego ricordare per iscritto ai rappresentanti delle singole Istituzioni di assistenza e beneficenza locali le seguenti vigenti disposizioni contenute nel R. D. L. 20 febbraio 1927 n. 257 in ordine alla presentazione discussione e pubblicazione del conto consuntivo dell'esercizio 1933:

a) i tesorieri debbono rendere il conto finanziario nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo p. v.; in difetto verrà provveduto alla compilazione di ufficio ed all'applicazione a loro carico di una multa che va dalle L. 1000 alle L. 10000;

b) le amministrazioni hanno l'obbligo di deliberare il conto entro il termine massimo di due mesi dalla presentazione, notificando il relativo deliberato, a mezzo del messo comunale, al contabile, se vengono apportate variazioni alle risultanze, con invito a prendere cognizione degli atti nella Segreteria dell'Istituzione, entro trenta giorni;

c) il conto, con tutti i documenti giustificativi e la deliberazione approvativa, deve depositarsi per trenta giorni nella Segreteria dell'Opera Pia; mediante, poi, avviso del Presidente — affisso per otto giorni all'albo comunale, a datare dal primo giorno del deposito —, deve informarsi il pubblico dell'avvenuta deliberazione e deposito del conto stesso, affinchè possano eventualmente essere presentati opposizioni o reclami, entro otto giorni dall'ultimo del deposito suddetto.

Prego inoltre invitare i Presidenti e Priori di codeste Opere Pie e diffidare fin d'ora i tesorieri interessati a presentare entro il termine sopraindicato il conto 1933, e ad inviarmi sollecitamente copia di tale diffida insieme alla prova dell'avvenuta notifica a mezzo del messo comunale.

Attendo un sollecito cenno di assicurazione dell'adempimento di quanto sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

70. **Indennità chilometrica ai funzionari in missione o trasferiti altrove.**
(C. M. I. 16 febbraio 1934 n. 27081140290 ai Prefetti).

Per opportuna norma, si comunica alle EE. LL. la seguente circolare N. 12460, diramata dal Ministero delle Finanze. Direzione Gen.le delle Imposte dirette in data 21 dicembre 1933, XII, con l'avvertenza che, per tutte le missioni o traslochi effettuati dopo la presente comunicazione, si dovrà, nella liquidazione delle relative tabelle, far luogo *alla ritenuta della imposta di Ricchezza Mobile sulle indennità chilometriche*:

« Questo Ministero, riconosciuta la necessità che alla precisa e categorica disposizione contenuta nell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, N. 1660, sia in ogni caso assicurata la più esatta e rigorosa applicazione, ha dovuto constatare che a tale rigido criterio di interpretazione non risulti ispirata la soluzione, secondo la quale le indennità chilometriche concesse ai funzionari in missione, o trasferiti altrove, sono dichiarate esenti da imposta di ricchezza mobile, per ritenuta diretta.

Tali indennità, invero, non rivestono il carattere specifico di rimborso di spesa, il quale soltanto potrebbe giustificare l'esenzione, in quanto il pagamento di esse non è subordinato alla presentazione di alcun rendiconto.

A modifica, pertanto, delle dichiarazioni fatte in precedenza, si dispone che, *d'ora in avanti, anche le predette indennità vengano assoggettate a ritenuta diretta*, eliminandosi così una diversità di trattamento, del tutto ingiustificato, nei riguardi delle altre indennità corrisposte ai funzionari, o sotto forma di doppio decimo

del prezzo del biglietto ferroviario, od a titolo di compenso per imballaggio, presa e consegna a domicilio delle masserizie e dei bagagli, sulle quali il tributo si è finora applicato.

Il Ministro — GUIDO JUNG

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

71. **Spese elezioni politiche 1934.** (C. 2 marzo 1934 n. 9456 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'art. 2 del R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 (T. U.) per la Finanza Locale) trasferisce dai Comuni allo Stato le spese di funzionamento dei seggi per le elezioni politiche.

Tali spese, in base alle norme provvisorie per l'applicazione del T. U. sono le seguenti: spesa di stampa dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, prescritti dall'art. 43 della legge 2 settembre 1928, n. 1993 (T. U.); spese di acquisto dei bolli e delle urne prescritti dall'art. 53 (mod. 1 e 5); indennità di viaggio e di soggiorno dovute ai Presidenti dei seggi elettorali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 59; onorari e indennità di viaggio e di soggiorno dovute ai segretari dei seggi, ai sensi del penultimo comma dell'art. 62, nonché indennità eventualmente spettanti, ai termini dell'art. 82, al Presidente dell'Ufficio Elettorale o ai due scrutatori da lui delegati per il recapito alla Pretura degli atti indicati nell'art. 81.

Tale pagamento dovrà farsi in seguito a presentazione delle tabelle e relativi allegati come è prescritto per la liquidazione di indennità a funzionari di Stato.

Si avverte che sulla disposta anticipazione nessun altro pagamento dovrà essere comunque eseguito.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

72. **Elezioni politiche 1934.** (C. 5 marzo 1934 n. 10627 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Circolo Ferroviario di Ispezione di Napoli comunica la seguente circ., che trasmetto per norma delle SS. LL.:

« In relazione a disposizioni ricevute dal Superiore Ministero e con riferimento a quanto dispone l'art. 27 delle Norme per i viaggi degli elettori politici, emanate dal Ministero dell'Interno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio a pagina 970, trasmetto due elenchi dei servizi automobilistici di linea, definitivi e provvissori, ai quali saranno accordate la riduzione del 70 % sulla rispettiva tariffa ordinaria.

Aggiungo inoltre che tale riduzione sarà anche accordata dalle Aziende Ferroviarie e tramviarie extraurbane concesse all'industria privata comprese nella giurisdizione di codesta Provincia ».

Con l'occasione, avverto, che sono state spedite a mezzo posta raccomandata le norme a stampa per viaggi elettori.

Attendo immediata assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

AUTOSERVIZI DEFINITIVI

Provincia di Salerno

<i>Autoservizio</i>	<i>Ditta</i>
1. Albanella stazione-Saccio	Ditta Salerno Luigi Roccadaspide
2. Capaccio-Roccadaspide stazione Castel S. Lorenzo e diramaz. Bivio S. Antonio Laurino.	» »
3. Castelnuovo Vallo staz.-Laurito	Società Cilentana Vallo della Lucania
4. Sala Consilina staz.-Vibonati.	Ditta Lamanna Giuseppe Sala Consilina
5. Capaccio - Roccadaspide staz. Stio.	» Stromillo Almerico Stio
6. Galdo Pollica -Stazione Castelnuovo Vallo	» Maiuri Domenico Pollica
7. Agropoli stazione - Omignano.	» Giuliano Antonio Sessa Cilento
8. Agropoli stazione - Acciaroli.	» Maiuri & Guida Pollica
9. S. Gregorio Magno - Stazione Buccino.	» Grieco e Pietropaolo - S. Gregorio Magno
10. Campagna - Eboli.	Società Autoserv. di Basilicata
11. Salerno - Curti.	id.

12. Acerno - Battipaglia.	Società Autoserv. di Basilicata
13. Montecorvino Rovella-Salerno	id.
14. Eboli stazione - Bellosguardo.	id.
15. Salerno - Amalfi.	id.
16. Amalfi Sorrento-Ripa di Piano	id.
17. Amalfi - Ravello.	id.
18. Agropoli - Perdifumo.	Ditta Trotta Pietro Perdifumo
19. Roscigno - Polla.	» Pecori Salvatore Roscigno
AUTOSERVIZI PROVVISORI	
Provincia di Salerno	

<i>Autoservizio</i>	<i>Ditta</i>
1. Altavilla Silentina - Albanella stazione.	Ditta Belmonte Luigi Altavilla Silentina
2. Sicignano stazione - Sicignano	» Pepe Francesco Sicignano
3. Bivio Futani - Lentiscosa.	Società Cilentana Vallo della Lucania
4. Centola stazione - Centola abitato.	Ditta Marrazzo Giuseppe Centola
5. Rofrano-Torre Orsaia stazione	» Loguercio Felice Rofrano
6. Capaccio stazione - Paestum.	» Ricci Salvatore Capaccio
7. Centola stazione - S. Giovanni a Piro.	» Del Duca Michele Centola
8. Sarno Nocera Inferiore stazione	Società Aut. Italia Merid. Firenze
9. Eboli - Pontecagnano.	id.
10. Salerno - Frazione Lamia.	id.
11. Montecorvino Pugliano - Pontecagnano.	id.
12. Ripa di Piano - Marina di Sorrento.	id.
13. Salerno - Cimitero di Brignano	id.
14. Tramonti - Amalfi.	id.
15. Salerno - Pompei.	S.A. Tramvie Elettriche Provincia di Salerno Pagani

Parte II

L'imposta sui materiali da costruzione per riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 Cod. Civ. deve essere corrisposta mediante abbonamento obbligatorio indipendentemente dal fatto se le riparazioni stesse si rendano o meno necessarie. (1)

Cassazione del Regno, 24 giugno 1933 — Pres. S. E. Aloisi — Rel. Tellini — P. M. Laviani (conforme — c.^a Battistel Giovanna di Arsìe).

Con verbale in data 23-8-1932 l'uff. daz. del Comune di Arsìe denunciava Battistel Giovanna la quale, nonostante i manifesti affissi pubblicamente, e la diffida esposta nell'albo comunale, non si era curata di denunciare nel termine prefisso i propri fabbricati urbani agli effetti dell'abbonamento obbligatorio per la soddisfazione delle imposte di consumo sui materiali impiegati per le opere di manutenzione straordinarie.

In seguito a tale denuncia la Battistel veniva rinviata al giudizio del Tribunale per rispondere del reato di cui agli articoli 39 e 59 del Testo Unico per la Finanza Locale approvato dal R. D. 24 settembre 1931 n. 1175 per essersi sottratta al pagamento dell'imposta di consumo da essa dovuto sui materiali per costruzioni edilizie.

Il Tribunale di Belluno con sentenza in data 10 febbraio corrente anno ha assoluto la Battistel dalla imputazione a lei ascritta, perchè il fatto non costituisce reato. Il Procuratore del Re ha ricorso in Cassazione deducendo il seguente motivo:

Il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 39 cap. del T. U. per le Finanze Locali 14 settembre 1931 n.º 1175. Infatti col ci-

(1) Pubblichiamo la importante sentenza che, a parere dei competenti, porta un definitivo contributo nelle controversie sulla interpretazione della disposizione dell'art. 39 del T. U. sulla Finanza locale, che pareva alquanto dubbia, ma che oggi, in base alle istruzioni ministeriali ed alle ultime decisioni della Cassazione, è chiaramente fissata.

tato capoverso è fatto obbligo incondizionato ai proprietari di fabbricati dell'abbonamento nell'ammontare fissato dal Regolamento emanato da ciascun comune, senza alcun riguardo se o meno si rendano necessarie o comunque di fatto vengono eseguite ai fabbricati le riparazioni straordinarie ivi previste, fatte le eccezioni di cui agli art. 20-30 e 31 di detto Testo Unico. Trattasi di convenzione obbligatoria e di carattere aleatorio sia nei riguardi del comune che dei singoli proprietari. La tassa di tale abbonamento non ha più il carattere vero e proprio dell'imposta aliquota e proporzionale al materiale da costruzione usato, come è stabilito nella prima parte del citato art. 39 quando si tratta di nuova costruzione, ma è fondata esclusivamente sulla necessità delle riparazioni, prescindendo dal quantum di materiale da costruzione, che dovrà essere adoperato. Nel caso in esame l'imputato, contrariamente ad analoghi avvisi e diffide pubblicate dal comune di Arsiè, ha ommesso di fare il prescritto abbonamento, e quindi è contravvenuto al disposto dell'art. 39 capov. del citato T. U. sulle Finanze Locali, in base al quale doveva venire condannata alla pena sancita dal successivo art. 55.

Considerato che il ricorso è fondato. Di vero il Tribunale, per escludere la sussistenza del reato, ha sostanzialmente osservato che la imputata, la quale non aveva necessità nè intenzione di eseguire riparazioni straordinarie alla propria casa, e quindi di consumare materiali, non doveva pagare la imposta di consumo, e perciò non era tenuta all'abbonamento ed alla preventiva denuncia del fabbricato, perchè la obbligatorietà dell'abbonamento stabilito dalla disposizione in vigore si riferisce soltanto alla forma del pagamento dell'imposta e non alla imposta, la quale essendo condizionata alla effettività del consumo, non è dovuta se non in quanto si devono fare riparazioni e per essa vanno consumati materiali, e che comunque, non avendo il Comune di Arsiè emanato apposito regolamento per disciplinare le modalità dell'abbonamento, e stabilire le pene nei casi di inosservanza, mancava anche una precisa disposizione, che comminasse la sanzione

per la omessa denuncia degli immobili agli effetti dell'abbonamento medesimo.

Non sembra a questo Supremo Collegio che la decisione del Tribunale risponda alle disposizioni precise e tassative, che oggi regolano la esazione di questa speciale imposta di consumo, ed alle finalità cui tale norme sono informate.

Per una esatta risoluzione della questione, che col ricorso si propone all' esame della Corte, e cioè se il contratto di abbonamento per la riscossione della imposta di consumo in oggetto sia obbligatorio, indipendentemente dalla effettuazione delle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del c. c. vanno richiamate le disposizioni che disciplinano la imposta sui materiali da costruzione, ed il sistema di esazione prima del Regio Decreto 20 marzo 1930 n. 141. Secondo gli art. 10 e 26 del R. D. 24 settembre 1923 n. 2030, concernente le disposizioni sul riordinamento dei dazi interni di consumo, il dazio sui materiali da costruzione veniva percepito sia nei comuni chiusi, come aperti, esclusivamente in base alle quantità accertate con computo metrico mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Ed il regolamento per la riscossione dei dazii interni di consumo approvato con R. D. 25 febbraio 1924 n. 540, mentre nell'art. 54 stabiliva, in relazione alla legge, che la riscossione del dazio sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi, od in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti era applicato mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato e che il dazio si applicava altresì alle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del codice civile, disponeva nell' art. 57 che il dazio sui materiali impiegati per tali riparazioni straordinarie poteva essere soddisfatto anche in abbonamento, mediante il pagamento di un canone ragguagliato alla quantità media dei materiali occorrenti per la manutenzione dei fabbricati nel periodo di tempo compreso nell'abbonamento o di un contributo annuo commisurato ad una aliquota fissa per ogni metro quadrato di

superficie coperta, e per ogni piano costituente il fabbricato. Però questi sistemi di esazione del dazio furono notevolmente mutati per i comuni chiusi col D. 1-20 ottobre 1925 n. 1944, in cui all'art. 15 era disposto che i detti comuni potevano essere autorizzati, con decreto motivato, dal Prefetto previo parere della Giunta Provinciale Amministrativa, a riscuotere il dazio sui materiali da costruzione all'atto della introduzione nella cinta.

Le nuove norme fissate nella legge 20 marzo 1930 n.° 141 che ha abolito le cinte daziarie ed i dazi interni comunali, ed ha istituito le imposte di consumo, le quali norme sono state poi testualmente riportate nel T. U. per la Finanza Locale approvato con R. D. 14 settembre 1931 n.° 1175, hanno mantenuto la imposta sui materiali da costruzione, ed i sistemi di riscossione stabiliti nella legge 24 settembre 1923 n. 2030 e nel regolamento 25 febbraio 1924 n. 550. Però per il pagamento della imposta relativa ai materiali impiegati sulle riparazioni straordinarie, ha reso l'abbonamento, che prima era facoltativo, obbligatorio (articolo 22 lettera G legge 20 marzo 1930, e 39 T. U. per la Finanza Locale).

È questa innovazione di cui il Tribunale non ha avvertito la vera portata, è stata disposta, sia per rendere semplice ed agevole il modo di riscossione della imposta, sia per assicurare un maggiore e più sicuro rendimento coll'impedire le eventuali evasioni, in quanto le recenti disposizioni sulla abolizione delle cinte daziarie nei comuni chiusi, che erano quelli di maggiore importanza, hanno reso più difficile una rigorosa esazione di questo tributo. Difatti, come si è sopra rilevato, colla legge del 20 ottobre 1925 n. 1944 era stata concessa la facoltà ai detti comuni, previa la autorizzazione del Prefetto, di riscuotere il dazio sui materiali da costruzione all'atto della introduzione nella cinta appunto per impedire, per quanto fosse possibile, le frodi sul pagamento della imposta. Ma abolita la cinta, o resa libera la introduzione dei materiali da costruzione, era divenuta difficile; per non dire impossibile, una continua ed efficace sorveglianza.

da parte degli agenti delle imposte di consumo sull'impiego di detti materiali, particolarmente nei grandi centri, allorchè si trattava di riparazioni straordinarie, che si eseguiscono sovente nell'interno dei fabbricati, il che ostacolava la regolare esazione della imposta. Onde la necessità, date le esigenze finanziarie dei comuni, di trovare un mezzo sicuro di percezione della imposta sui materiali impiegati nelle suddette riparazioni ed anche più semplice, sia per il contribuente che per l'amministrazione, colla eliminazione di tutte le formalità altrimenti necessarie per la denuncia dei lavori, e per l'accertamento dei materiali impiegati al fine della liquidazione della imposta, ed all'uopo è stato istituito l'abbonamento obbligatorio con disposizione categorica, per cui è esclusa ogni altra forma di riscossione prevista dalla legge. Ed è ovvio che non si raggiungerebbe lo scopo voluto, quando la applicazione della norma non fosse estesa a tutti i proprietari degli edifici compresi nell'abitato del comune, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della riparazione straordinaria. Nè vale opporre che trattandosi di imposte di consumo, questa non può essere applicata, se non in quanto vengano realmente impiegati i materiali colpiti dal tributo.

Anzitutto tutti i fabbricati dal più al meno abbisognano di riparazioni periodiche, e va tenuto anche presente che l'obbligo alla corresponsione della imposta e quindi all'abbonamento sorge soltanto dopo dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità dei fabbricati medesimi, per cui la percezione del tributo con questo mezzo si basa, se non sul consumo reale, su quello presunto.

Comunque, anche se in qualche caso non venga eseguita alcuna riparazione straordinaria, e di conseguenza non siano usati materiali, non possono fare eccezioni alla regola generale dell'abbonamento obbligatorio data la natura speciale del tributo e la difficoltà di ottenerne altrimenti la regolare esazione.

Si tratta in sostanza di una convenzione obbligatoria continuativa ed aleatoria, sia per il contribuente, come per l'amministrazione, che mentre assicura a questa un maggiore rendimento

alla imposta, non è di aggravio al contribuente, stante la particolare tenuità dell'aliquota su cui viene determinato il canone di abbonamento.

Nè per l'applicazione dell'art. 39 cap. del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 per la Finanza Locale, che prescrive appunto l'abbonamento obbligatorio per la esazione dell'imposta di cui trattasi, occorre attendere, come è pure affermato nella denunciata sentenza, la pubblicazione del regolamento, che deve, secondo la detta disposizione, disciplinare le relative modalità. Poichè, a parte il rilievo che di tale regolamento, concernente le norme generali per la esecuzione della legge sulla Finanza Locale, deve esser emanato dallo Stato e non dai singoli Comuni, come è stato erroneamente ritenuto dal Tribunale, rimanevano per il disposto dell'articolo 344 del suddetto Testo Unico in vigore per le imposte di consumo, in quanto non fossero contrarie ed incompatibili colle nuove norme, le disposizioni del regolamento approvato con R. D. 25 febbraio 1924 n. 540 fino al 30 giugno 1932, il quale termine è stato poi prorogato di un anno. E nell'art. 57 di detto regolamento sono appunto stabilite le condizioni e modalità dell'abbonamento, col ragguaglio cioè del canone annuo o alla presunta quantità media dei materiali occorrenti tenuto conto dello stato dei fabbricati, oppure ad una aliquota fissa per ogni mq. di superficie coperta per ogni piano.

Nè nel caso speciale manca la sanzione da applicarsi per la non avvenuta pubblicazione del nuovo regolamento, come è stato pure meno esattamente affermato nella denunciata sentenza. Difatti, pure essendo stato escluso dai giudici di merito l'estremo della frode, rimane sempre la trasgressione di un obbligo stabilito dalla legge quale è quello di presentare ai fini dell'abbonamento obbligatorio la denuncia della proprietà edilizia per cui la imputata aveva ricevuto diffida dall'autorità competente. E questa violazione è per lo meno compresa fra i reati di carattere contravvenzionale puniti coll'ammenda già dall'art. 46 del R. D. 20 marzo 1930 n. 141 sulle imposte di consumo, ed oggi dall'art. 59 del T. U. per le Finanze Locali.

Devesi pertanto annullare la impugnata sentenza con rinvio della causa ad altri giudici per nuovo esame.

P. Q. M. — Accoglie il ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro la sentenza del Tribunale di Belluno in data 10 febbraio 1933 pronunciata in confronto di Battistel Giovanna. Ed in relazione annulla la detta sentenza, e rinvia il giudizio al Tribunale di Treviso.

La Ragioneria, possibilismo e realismo nel controllo economico.

Per il passato la Ragioneria era considerata dai più come un'arte formale, mentre da un'esigua minoranza solo come una scienza bastarda, generata dalla stravagante unione della matematica con la scienza economica e giuridica.

Ci si vorrà perdonare se in questo scritto, che non ha certamente la pretesa di essere uno studio sistematico della complessa materia ragioneristica, ci permettiamo di far seguire alcune considerazioni.

Ogni scienza, per essere tale, deve necessariamente avere oggetto proprio e confini ben definiti; tale requisiti essenziali presenta la Ragioneria, se noi la riguardiamo come scienza d'indole economico-amministrativa.

Essa infatti deve ritenersi *la statistica economica aziendale*, ossia come la scienza che pone in grado di analizzare tutti i fatti economici aziendali, — mediante la loro quotidiana costrizione razionale grafica in cifre e conti, (materia contabile); — analisi effettuata, per altro, per mezzo della rappresentazione sintetica, in convincenti quadri statistici, dei risultati di tali fatti, allo scopo di trarre, altresì, norme sicure per la prosperità aziendale, a traverso la migliore organizzazione, ed il più perfetto andamento della sua gestione economica.

La Ragioneria è una scienza soprattutto pratica, ma questo suo peculiare carattere non può in ogni modo conferirle la definizione di arte formale nel senso specifico.

Se la Ragioneria fosse veramente un'arte, non potrebbe adeguare la sua moderna funzione nell'Azienda, cioè quella di ottenere una sempre più esatta visione della conformazione energetica aziendale, dei suoi sintetici e più rappresentativi valori funzionali: capitale, reddito, costo, ricavo, mezzi, bisogni, ecc., e di dettare ed applicare norme, principi ed atti che nel loro complesso costituiscono il controllo economico degli organismi aziendali.

Non è possibile oggi considerare ancora la Ragioneria quale una parte della scienza economica pura, perchè se è vero che oggetto comune di studio della Economia Politica e della Ragioneria, è la ricchezza, è pur vero, che mentre l'Economia Politica, come dice il Romagnosi « è la scienza dell'ordine « sociale » della ricchezza, la Ragioneria invece possiamo dire è la scienza dell'ordine « privato » della ricchezza, in quanto essa indaga le leggi economiche che debbono governare determinate entità economiche costituite: gli *organismi aziendali, di varia natura*.

La Ragioneria è scienza in quanto si potenzia nell'intelletto

umano, assumendo varie forme di realtà funzionale nel campo pratico, ed oggetto del suo vasto campo di azione è il controllo economico.

La Ragioneria quindi quale scienza del controllo economico, è una scienza eminentemente di carattere teorico-pratico; teorico, in quanto detta i canoni fondamentali per il raggiungimento dei fini propostisi; pratico, in quanto essa applica più o meno integralmente quei canoni nelle singole Aziende.

I campi precipui in cui il controllo economico si evolve e si svolge sono quindi due: quello del « possibilismo » e quello del « realismo ».

Non è a dire, però, che l'un campo escluda, l'altro, perchè, al contrario, possibilismo e realismo sono due lati di uno stesso prisma, sono due aspetti di uno stesso fenomeno, e s'integrano a vicenda, anzichè escludersi perchè l'uno rappresenta il necessario presupposto e corollario dell'altro.

L'uno, il possibilismo, agisce e continuamente opera nel campo delle ricerche; l'altro, il realismo, applica e cerca di adattare efficacemente i principii ottenuti mediante le ricerche del primo, nel campo sperimentale.

L'uno tiene costante calcolo, dell'altro, e viceversa, nel proprio dinamico procedimento; e senza di ciò, il primo cadrebbe necessariamente nell'utopia, mentre il secondo nell'empirismo.

Il possibilismo in tal modo, e solo mediante tale costante valutazione, sbocca nel realismo.

I Ragionieri — realizzatori del controllo economico nelle Aziende di ogni fatta — sono all'altezza di poter esattamente vagliare questi due valori funzionali: possibilismo e realismo, e ciò perchè essi, durante la loro contingente opera professionale, sono a contatto con la vita pulsante delle Aziende, ne conoscono le reali esigenze, e constatano che ad esse sempre provvedono il possibilismo, con i suoi principii scientifici, ed il realismo, con le sue attuazioni e con i suoi pratici espedienti.

E perciò, come osserva il Riva, la funzione del controllo economico nelle Aziende, non devesi limitare semplicemente ad un ufficio di morti (*la tenuta dei conti*), bensì devesi elevare al grado di soddisfare adeguatamente alle vitali esigenze aziendali, riducendo e vincendo le difficoltà della organizzazione economico-tecnica, illuminando costantemente gli amministratori, ed integrandone l'azione.

RAG. MARIO ALFANI

Ragioniere di Prefettura

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Gli ultimi esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale.

Notizie statistiche

N. d'ordine	SEDI	Esami 1931-1932			Esami 1934
		N. dei Candidati	N. dei promossi	Percentuale dei promossi	N. dei Candidati
1	Alessandria	46	33	71,73	93
2	Ancona	47	30	63,82	70
3	Aquila	68	42	61,76	70
4	Bari	119	62	52,10	108
5	Benevento	51	44	86,27	67
6	Bergamo	18	12	66,66	53
7	Bologna	93	55	59,13	96
8	Bolzano	21	18	85,71	47
9	Brescia	46	17	36,95	70
10	Cagliari	41	32	78,04	66
11	Campobasso	52	42	80,76	60
12	Catania	104	49	47,11	134
13	Catanzaro	114	60	52,63	132
14	Cremona	27	18	66,66	45
15	Cuneo	99	70	70,70	117
16	Firenze	41	19	46,34	52
17	Foggia	45	36	80,00	60
18	Forlì	36	32	88,88	60
19	Genova	54	40	74,07	125

N. d'ordine	SEDI	Esami 1931-1932			Esami 1934
		N. dei Candidati	N. dei promossi	Percentuale dei promossi	N. dei Candidati
20	Gorizia	10	6	60,00	17
21	Lecce	65	50	76,92	80
22	Messina	112	57	50,89	109
23	Milano.	71	32	45,07	139
24	Napoli.	120	49	40,83	123
25	Palermo	108	69	63,88	196
26	Pavia	35	20	57,14	82
27	Perugia	32	21	65,62	34
28	Piacenza.	47	36	76,59	84
29	Pisa	36	25	69,44	57
30	Roma	116	60	51,72	137
31	Salerno	170	87	51,17	184
32	Torino	62	50	80,64	120
33	Trento	19	10	52,63	65
34	Trieste	31	26	83,87	46
35	Udine	36	22	61,11	93
36	Venezia	35	32	91,42	114
37	Vercelli	94	60	63,82	87
38	Verona	62	32	51,61	69
	TOTALE . . .	2383	1455	61,05	3375

dal « Bollettino Nazionale dei Concorsi ».



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

74. Norme integrative dell'art. 229 del T. U. per la Finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175 (R. D. 25 gennaio 1934 n. 254).
75. Norme per la liquidazione e il pagamento delle indennità spettanti ai Componenti l'Ufficio elettorale (C. M. I. Direz. Civ. Amm. Civile).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

76. Riduzione interessi titoli di consolidato di proprietà delle Opere pie.
77. Consegna dei beni amministrati da Congregazioni di Carità ed Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.
78. Provvedimenti a favore dei Segretari comunali inseriti ai fasci di combattimento anteriormente al 29 ottobre 1922.
79. Stemma reale agli edifici scolastici.
80. Spettacoli per il giovedì santo.
81. Registrazione di specialità medicinali.
82. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina. Obbligo della ricetta medica.
83. Vendita di benzina contenente piombo tetraetile.
84. Pubblicazioni matrimoniali relative a connazionali residenti in Francia.

(segue)

85. Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.
86. Contributo 1934 delle Opere Pie all'O. N. Maternità ed infanzia.
87. Vendita delle banane.
88. Riscatto delle pensioni dovute da istituti pubblici di assistenza e beneficenza.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 85 a n. 88 — Concorsi.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

85. **Profilassi immunitaria anticarbonchiosa.** (C. 16 marzo 1934 n. 11517 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a precedente corrispondenza, prego sollecitare la pratica dei trattamenti immunizzanti contro il carbonchio ematico degli animali esposti al pericolo del contagio e specialmente di quelli destinati ad essere immessi nei pascoli nei quali, durante gli anni scorsi, si verificarono casi di morte di animali riferibili a detta infezione, nonchè di quelli destinati ad essere alimentati con foraggi raccolti nelle zone dove il virus carbonchioso si ritiene stazionario.

Ricordo che detti trattamenti hanno scopo profilattico e debbono pertanto essere praticati nei riguardi di animali sani almeno una volta ogni anno, possibilmente nei mesi di marzo o di aprile.

Per facilitare ed incoraggiare tale pratica, quest'Ufficio si riserva di concorrere nella spesa che per la bisogna sarà anticipata dal comune, entro il limite massimo di lire 200, in proporzione del fondo di lire 4500 al riguardo messo dal Ministero a mia disposizione per l'esercizio finanziario in corso, per i bisogni di tutti i comuni della Provincia.

Nel rilevare poi che per l'applicazione dei presidi di profilassi nel campo veterinario non è possibile prescindere dal fattore economico, si prospetta ai veterinari incaricati delle operazioni immunizzanti la opportunità di provvedere all'acquisto del materiale profilattico occorrente, presso istituti che lo forniscono a prezzo di favore e specialmente presso istituti che fanno, sul prezzo dei listini, agevolazioni ai comuni di questa Provincia.

Attendo conoscere le determinazioni della S. V. per disporre, a favore di codesto Comune, la concessione di somme, nei limiti indicati come sopra, avvertendo che il relativo pagamento è, in ogni caso, subordinato alla condizione che il comune dimostri aver provveduto allo acquisto di corrispondente quantitativo di vaccino anticarbonchioso ed alla pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali.

Il Prefetto — SOPRANO-

Parte I

a) Leggi e Decreti.

74. Norme integrative dell'art. 229 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175. (R. D. 15 gennaio 1934, n. 254, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1934 n. 50).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, che dà facoltà al Governo di emanare, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme integrative del testo medesimo;

Udita la Commissione predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 229 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Ai membri della Commissione è assegnato un gettone di presenza di lire venti per ogni giornata di adunanza. Agli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni provinciali e comunali, chiamati a far parte della Commissione, potranno essere corrisposti unicamente premi di operosità o di rendimento, il cui importo non dovrà, in nessun caso, superare quello del gettone di presenza suindicato. Ai membri che non risiedono nel capoluogo è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo dei gettoni di presenza, dei premi di operosità o di rendimento e delle spese di viaggio è anticipato dalla Provincia ed è prelevato dall'ammontare complessivo del contributo da ripartire fra gli enti interessati ».

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI = JUNG

75. Norme per la liquidazione e il pagamento delle indennità spettanti ai Componenti l'Ufficio Elettorale. (C. M. I. Direz. Gen. Amm. Civile).

Ai componenti l'ufficio elettorale spettano le seguenti indennità di soggiorno e di viaggio:

Indennità di soggiorno:

Presidente: L. 70.

Segretario: L. 40, se abita nello stesso Comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale, L. 50, se abita in Comune diverso.

Scrutatori: (*esclusivamente se siano delegati dal presidente per il recapito degli atti elettorali alla Cancelleria della Pretura, ai sensi dell'art. 82 della Legge*): L. 25, se la Pretura si trova nello stesso Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale, L. 50, se ha sede in Comune diverso.

Tutte le dette indennità sono al lordo delle riduzioni e ritenute di legge, e devono essere ridotte ai 2/3 (fatta eccezione per le indennità di L. 40 e di L. 25 rispettivamente assegnate al Segretario e agli scrutatori) qualora i componenti del seggio facciano ritorno alla loro residenza nel giorno stesso in cui ne sono partiti.

Indennità di viaggio. — Per il viaggio dalla loro ordinaria residenza alla sede della sezione elettorale e ritorno, spetta ai componenti dell'Ufficio elettorale il rimborso del biglietto di I classe, a tariffa ridotta o intera, a seconda che siano o non siano funzionari dello Stato.

Qualora i viaggi siano effettuati a mezzo di linee tranviarie od automobilistiche sarà corrisposto il rimborso del costo dei viaggi stessi.

Se i percorsi infine siano compiuti su vie ordinarie sarà corrisposta l'indennità chilometrica di L. 0,88 a km.

Scontrini di viaggio. — All'atto dell'acquisto del biglietto, i componenti del seggio devono presentare all'impiegato delle ferrovie l'apposito scontrino e farvi apporre il bollo della stazione nonchè l'indicazione del prezzo del biglietto.

I Presidenti dei seggi riceveranno dalle Corti d'Appello un

congruo numero di scontrini, da servire, sia per i loro viaggi, sia per quelli degli scrutatori eventualmente delegati al recapito degli atti elettorali (art. 82 della Legge) quando *non siano* funzionari dello Stato. I Presidenti dei seggi e gli scrutatori, che siano funzionari dello Stato, si muniranno *per loro conto* degli scontrini regolamentari.

Liquidazione delle indennità. — I componenti dell'Ufficio elettorale che abbiano diritto al pagamento di indennità, devono compilare la nota *sul modello regolamentare*, che troveranno presso tutti i Municipi.

Al detto modello devono essere allegati gli scontrini di cui al precedente paragrafo. In mancanza di tali scontrini, sarà corrisposto il solo rimborso del biglietto di III classe.

Pagamento delle indennità. — Le tabelle delle indennità, redatte e documentate come è stato dianzi spiegato, saranno presentate al Municipio del Comune in cui ha sede la sezione elettorale. Il Municipio provvederà al loro immediato pagamento.

Pel Ministro — RICCI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

76. **Riduzione interessi titoli di consolidato di proprietà delle opere pie.**
(C. 18 marzo 1934 n. 11519 ai Presidenti delle Congregazioni di Carità e di Enti Pii, ai Priori delle Congreghe, Confraternite ed Arciconfraternite della Provincia di Salerno).

In dipendenza del recente provvedimento legislativo concernente la sostituzione dei consolidati 5% ed emissione del prestito redimibile 3,50% verrà a verificarsi, a partire dal 1937, una diminuzione delle entrate delle opere pie, che avevano investito i propri capitali in titoli di consolidato, soggetti a conversione.

Ora, le riduzioni già avvenute nei costi dei principali generi di consumo e delle prestazioni d'opera, e le altre riduzioni che potranno verificarsi ulteriormente, varranno sicuramente ad attenuare le ripercussioni che l'accennata diminuzione di entrate po-

tra avere sullo svolgimento delle attività assistenziali proprie delle pie istituzioni.

Tuttavia, appare indispensabile che le SS. LL. tengano presente la situazione che andrà a crearsi, a partire dal 1937, nei riguardi dei bilanci, e cerchino ad adeguare gradualmente, nel corso del triennio 1934-1936, l'attività assistenziale alle loro diminuite disponibilità finanziarie, sicchè gli istituti, con le economie attuate, e con l'oculata riduzione delle spese non necessarie possano continuare a chiudere le loro gestioni regolarmente, non presentando disavanzi, del resto non consentibili in una Amministrazione pubblica continuamente controllata e seguita dalle autorità di vigilanza e tutela.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto SOPRANO

77. Consegna di beni amministrati da Congregazioni di Carità ed istituti pubblici di assistenza e beneficenza. (C. 18 marzo 1934 n. 11515 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta che le rappresentanze di talune Congregazioni di Carità e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza avrebbero avviato pratiche con l'autorità ecclesiastica, per fare, a questa, consegna di beni tenuti finora in gestione dalle rappresentanze stesse, ritenendo tale passaggio necessario in applicazione del Concordato e delle leggi concordatarie, in relazione a particolari finalità di culto attuate dalle Congregazioni di Carità e istituti gestiti da tali enti.

Ciò premesso, e a tutela del patrimonio della beneficenza pubblica, si pregano le SS. LL. di astenersi dal prendere qualsiasi iniziativa in materia, restando riservato al Ministero dello Interno (Direzione Generale dell'Amministrazione Civile) di esaminare eventuali proposte, che al riguardo venissero presentate pel mio tramite, e di autorizzare, se del caso, il trasferimento all'autorità ecclesiastica di capitali finora amministrati, a qualsivoglia titolo, da Congregazioni di Carità e istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza sia in nome proprio e sia per conto di altri istituti tenuti in gestione.

Si resta in attesa di un cenno d'assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

78. Provvedimenti a favore dei segretari comunali iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. (C. 16 marzo 1934 n. 1898 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione a quesiti sottoposti a diversi Comuni, si comunica alle SS. LL., per opportuna norma, che nel nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale, di imminente emanazione, è stato provveduto per l'estensione ai segretari comunali iscritti ai Fasci di Combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922, delle disposizioni sancite nel R. D. Legge 13 dicembre 1933, n. 1706, (1) a favore degli impiegati dello Stato che si trovano nelle identiche condizioni.

Dette disposizioni potranno, pertanto, essere applicate nei confronti del personale di cui trattasi appena il T. U. in parola sarà entrato in vigore.

Il Prefetto — SOPRANO

79. Stemma Reale agli edifici scolastici. (C. 17 febbraio 1934 n. 6165 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Prov.)

Il R. Provveditore agli Studi per la Campania ha invitato a mezzo dei RR. Ispettori scolastici, le SS. LL. a curare che tutti gli edifici scolastici di questa Provincia abbiano lo stemma con l'indicazione: « Scuola di ». Prego pertanto le SS. LL. di provvedere in conformità, dando assicurazione della presente.

Il Prefetto — SOPRANO.

80. Spettacoli per il giovedì santo. (C. 10 marzo 1934 n. 01107 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per disposizione del Ministero dell'Interno, in ossequio al sentimento religioso della maggioranza degli italiani, per giovedì

(1) v. B. A. anno corr. pag. 69.

Santo potranno consentirsi soltanto gli spettacoli teatrali e cinematografici.

Nei locali, ove si danno spettacoli di arte varia, potranno consentirsi solo le esibizioni di ginnasti, giocolieri e le produzioni non contrastanti col sentimento religioso.

Per le riviste ed operette, occorre il preventivo assenso di questo Ufficio, cui dovrà segnalarsi la natura di ogni singolo spettacolo, che non deve contrastare con la ricorrenza sacra.

Venerdì Santo saranno vietati tutti i pubblici spettacoli, ad eccezione di quelli aventi carattere sacro e, come tali, non contrastanti col sentimento religioso cattolico; avvertendo che in sale pubbliche cinematografiche potranno essere proiettate film Camicia nera ed altre films patriottiche.

Il Prefetto — SOPRANO

81. **Registrazione di specialità medicinali.** (C. 7 marzo 1934 n. 10118 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreti ministeriali 20 gennaio 1934 u. s. e 10 febbraio corr., in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'Interno, è stata negata la registrazione, agli effetti del R. D. Legge 7 agosto 1925 n. 1732 e del relativo regolamento 3 marzo 1927 n. 478 delle seguenti specialità medicinali:

1.° *Balsatore* — della Ditta Ubaldo Pitassi di Rignano sull'Arno (Firenze) perchè, la sua efficacia terapeutica non è provata da alcuna documentazione clinica o scientifica.

2.° *Elixir leda* — della Ditta Laboratorio chimico farmaceutico Cocconi di Parma, perchè la composizione qualitativa e quantitativa non è corrispondente al valore terapeutico denunziato nella domanda e la etichetta e gli stampati per la pubblicità contengono dichiarazioni dirette ad attribuire alla specialità effetti terapeutici che non possiede.

3.° *Creosotos* — *Clicovina* — *Neofenil* — *Ovos* — *Peptiodarsina* — *Soluzione iodata* — *Antonacci* — *Ginnosan* — della ditta Elia Antonacci di S. Severo (Foggia), perchè per la loro composizione non

corrispondono ai rispettivi valori terapeutici denunziati e vengono attribuite alle stesse effetti terapeutici che non posseggono.

4.° *Biocalcium — Cachets — Biocalcium Polvere — Emoiodos con arsenico — Emoiodos sciroppo — Emoiodos sciroppo Idrargirico — Emoiodos Orale — Vitofosfor Orale — Vitofosfor Ipodemico — Broncosedol — Valerial* — della ditta Antonio Mastronardi di Napoli, perchè per la loro composizione qualitativa e quantitativa non corrispondono ai rispettivi valori terapeutici denunziati nelle domande e vengono attribuiti alle suddette specialità, negli stampati che le accompagnano, effetti terapeutici che non posseggono e per il biocalcium cachets e biocalcium polvere non hanno i necessari requisiti di purezza.

5.° *Pubicina* — della ditta Zanibon Paolo di Padova, perchè per la presenza di nitrato di mercurio, che risulta dall'unione dei componenti, il preparato può riuscire dannoso.

Quanto sopra si comunica alle SS. LL. per la esecuzione, richiamando, per quanto concerne le farmacie, il disposto dell'articolo 9 del citato R. D. L. 7 agosto 1925 n. 1732, il quale commina penalità per il farmacista, che abbia messo in vendita o detenga per vendere, specialità medicinali non registrate.

Si resta in attesa di un cenno di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

82. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina, obbligo della ricetta medica. (C. 9 marzo 1934 n. 10069 ai Podestà e ufficiali sanitari dei comuni della Provincia di Salerno).

Comunico l'unita copia della circ. pervenuta dal Ministero dell'Interno (Dir. Gen. della Sanità pubblica):

« A seguito della circ. 5 dicembre 1933 XII n. 20500, 9. 9. 30429 (1) sono pervenute a questo Ministero alcune richieste di chiarimenti e proposte di quesiti circa l'estensione e la precisa portata delle disposizioni della Convenzione internazionale di Ginevra 13 luglio 1931, che assoggettano alle discipline in vigore

(1) v. circ. 22 dic. 1933 n. 56097 pubb. Boll. Amm. anno corr. pag. 6.

per il commercio delle sostanze stupefacenti tutte le preparazioni farmaceutiche contenenti morfina o cocaina in qualsivoglia dose.

Sono pervenute inoltre molte istanze di case produttrici tendenti ad ottenere un'ulteriore proroga delle nuove norme, onde avere agio di esaurire le scorte esistenti ed altre con le quali le ditte chiedono l'autorizzazione a modificare la composizione delle loro specialità, sostituendo alla droga stupefacente colpita dalle nuove norme restrittive altra sostanza, per poter in tal modo raggiungere lo scopo che le specialità stesse rimangono di libera vendita.

Per quanto riguarda i quesiti formulati, questo Ministero si riserva di rispondere caso per caso ai richiedenti. Poichè però, gran parte dei dubbi sono sorti in relazione al trattamento da usare ai prodotti contenenti piccole quantità di oppio, si dichiara, in linea generale, che i prodotti suddetti sono esclusi dall'applicazione delle nuove norme. Invero nella circ. 5 dicembre, emanata per l'esecuzione della disposizione di cui all'art. 13 lett. b) della convenzione di Ginevra del 1931, venne dichiarato testualmente che per effetto di tale articolo deve intendersi abrogata l'eccezione di cui all'annotazione C) della tabella A allegata al Decreto Ministeriale 10 febbraio 1930. Questa annotazione tratta soltanto delle preparazioni in cui entrano direttamente la morfina e la cocaina, e stabilisce che non sono soggette alle disposizioni del regolamento approvato con R. D. 11 aprile 1929 n. 1086 le preparazioni officinali e non officinali contenenti un equivalente in morfina in proporzione non superiore al 0,20 ‰, e quelli contenenti un equivalente in cocaina in proporzione non superiore al 0,10 ‰. Non vi sono comprese le preparazioni officinali e non officinali dell'oppio, e perciò queste devono intendersi escluse dalle nuove discipline, a condizione, naturalmente, che l'oppio entri nella composizione del predetto in percentuale minima, che questo Ministero si riserva di determinare eventualmente in sede di regolamento.

Rimangono altresì invariate le disposizioni che si riferiscono

alla polvere del Dower (n. 6 della tabella A), ed al laudano (annotazione B) nonchè alle preparazioni nella composizione delle quali entrano la polvere del Dower e il laudano.

Per quanto poi concerne le istanze per concessione di proroghe, questo Ministero non può prenderle in considerazione, poichè per la denuncia delle rimanenze e per la regolarizzazione dei registri di carico e scarico, è da ritenersi sufficiente il termine assegnato con la circ. 10 gennaio, l'esaurimento delle scorte potrà egualmente aver luogo sotto l'impero o con la osservanza delle nuove norme.

Una proroga può, invece, in via di equità, essere accordata per il ritiro e commercio di quei prodotti dei quali a norma dell'art. 4 del R. D. L. 15 gennaio 1934 XII, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti, pubblicato nella Gazz. Uff. del 19 febbraio n. 41, è vietata la vendita o comunque la somministrazione. Tali sono le preparazioni contenenti morfina, diacetilmoina, cocaina e loro sali in altra forma che non sia quella della pomata e della soluzione.

Nei riguardi di tali preparazioni, questo Ministero, nell'intento di ridurre al minimo il danno che dal divieto sarà per derivare ai produttori, concede un largo termine di tolleranza, fino al 30 giugno p. v. Entro il suddetto termine le preparazioni, che sono comprese nel divieto sancito dal citato art. 4, saranno di *libera vendita*: a partire dal 1.º luglio dovranno senz'altro essere ritirate dal commercio, giacchè il termine stabilito non verrà per alcuna ragione prorogato.

Si rende noto, infine, che le istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione a modificare le formole di composizione delle specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti sono tutte in corso di esame. Non verranno esaminate, a meno che le ditte non dichiarino espressamente di voler insistere, quelle relative a preparazioni contenenti, nella forma attuale, piccole quantità di oppio che si è chiesto di sostituire con altre sostanze, dovendo ritenersi che, per effetto dell'applicazione dei criteri interpretativi della

presente circolare, sia venuto a cessare l'interesse ad effettuare la sostituzione.

Si raccomanda l'esatta esecuzione delle presenti disposizioni, delle quali viene data comunicazione agli interessati a mezzo dei rispettivi organi sindacali e si rimane in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

83. Vendita di benzina contenente piombo tetraetile. (C. 15 marzo 1934 n. 10468 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero dell'Interno — Direz. Gen. della Sanità Pubblica — del 17 febb. u. s. n. 20900.3013140572:

« Sono pervenuti al Ministero domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla vendita al minuto di benzina contenente piombo tetraetile (fluido Ethyl), vendita da effettuarsi anche a mezzo di distributori stradali.

Questo Ministero crede pertanto opportuno richiamare l'attenzione delle EE. LL. sulle norme impartite per disciplinare la vendita stessa, affinchè i dipendenti uffici possano esercitare al riguardo la necessaria vigilanza.

E' innanzi tutto da far presente che le Ditte autorizzate genericamente al commercio della benzina mescolata con piombo tetraetile si intendono autorizzate anche ad effettuare la vendita al pubblico a mezzo di distributori stradali ad esse intestate, anche quando tali distributori siano gestiti da un concessionario.

Si intende pertanto che, pure in tal caso, le Ditte assumono la diretta responsabilità della osservanza delle norme prescritte per il maneggio e la vendita della benzina stessa e che esse debbono tempestivamente inviare alle rispettive Prefetture l'elenco dei distributori stradali coi quali viene effettuata la vendita della benzina miscelata col nome dei relativi concessionari, notificando entro 5 giorni, ogni variazione al riguardo.

Quando invece l'apparecchio per la distribuzione stradale

non è intestato alla Ditta autorizzata alla vendita di benzina miscelata, anche se questa ne sia la proprietaria, il concessionario, qualora voglia utilizzare l'apparecchio per la vendita di benzina con tetraetile di piombo, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di questo Ministero, a norma degli art. 6 e 8 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. D. 9 gennaio 1927, n. 147.

Nella vendita al minuto della benzina con tetraetile di piombo, dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

1.° Per quanto piccola sia la quantità di fluido-Ethil mescolata con la benzina, questa dovrà essere colorata in tal maniera da essere nettamente e facilmente distinta dalla benzina non mescolata.

2.° Tutti i recipienti contenenti benzina miscelata, come distributori, fusti latte, ecc dovranno portare in maniera molto visibile la seguente scritturazione:

QUESTA BENZINA CONTIENE
PIOMBO

**(Tetraetile) e deve essere usata solamente come carburante per motore
e per nessun altro scopo**

nella quale la parola **piombo** dovrà essere scritta su di una sola linea e con caratteri almeno due volte più grandi dei rimanenti.

3.° In ogni posto di vendita al dettaglio devono trovarsi, per essere distribuiti su domanda, dei foglietti che descrivono il prodotto.

Questi foglietti, oltre la indicazione di carattere commerciale, devono portare bene in evidenza le seguenti indicazioni:

a) Contiene il piombo (Tetraetile) e deve servire solo come carburante;

b) non deve servire nè come combustibile, nè per la pulitura;

c) evitare di versarla sulla pelle e sugli abiti, ed anche sul pavimento;

d) se vi sporcate di benzina miscelata, lavatevi con acqua e sapone.

4.° La suddetta benzina miscelata con piombo tetraetile, deve essere esclusivamente destinata come carburante per il funzionamento di motori a scoppio.

5.° Deve essere inviato, a cura della Società interessata, l'elenco dei distributori stradali attraverso, i quali viene venduta detta benzina, con i nomi dei singoli gestori, ai Prefetti delle Provincie dove esistono i relativi impianti, ed entro il termine di cinque giorni deve essere notificata ai Prefetti ogni eventuale variazione.

E' opportuno tuttavia precisare che i vapori emessi dai serbatoi e dalle latte contenenti della benzina Ethyl non contengono una quantità apprezzabile di Fluido, così che respirandoli si corrono solamente i rischi della inalazione dei vapori di benzina; per conseguenza come norme sanitarie basta applicare le sole precauzioni necessarie contro l'assorbimento dei vapori della comune benzina.

Si pregano pertanto le EE. LL. di voler disporre da parte delle competenti autorità l'opportuna vigilanza al fine di una rigorosa osservanza delle norme suddette ».

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

84. **Publicazioni matrimoniali relative a connazionali residenti in Francia.** (C. 17 marzo 1934 n. 11343 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi ad accordi intervenuti col Ministero dell'Interno, a norma dei quali venne, a suo tempo, fissata a frs. 35 la somma necessaria per le spese di pubblicazioni matrimoniali relative a connazionali residenti in Francia, che i RR. Consoli competenti debbono ritirare e trasmettere ai comuni del Regno, segnala che alcuni comuni richiedono delle somme supplementari per tali spese, giungendo qualche volta fino a raddoppiare la somma anzidetta.

Si pregano le SS. LL. di impartire le opportune disposizioni al dipendente Ufficio, per evitare che tali fatti abbiano ancora a ripetersi.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

86. **Contributo 1934 delle Opere Pie all'O. N. Maternità ed Infanzia.** (C. 14 marzo 1934 n. 2450 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego V. S. di interessarsi presso le locali Istituzioni di assistenza e beneficenza affinché siano sollecitamente trasmessi a questa Prefettura i contributi 1934 dalle Istituzioni medesime dovuti per la protezione della Maternità e dell'Infanzia.

Resto in attesa di ricevere, con le assicurazioni di adempimento da trasmettersi dalle singole Istituzioni di beneficenza, per tramite della S. V., le comunicazioni degli estremi delle rispettive rimesse con cui ciascun tesoriere avrà effettuato il pagamento richiesto con la presente.

Attendo un sollecito cenno di riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

87. **Vendita delle banane.** (C. 16 marzo 1934 n. 2324 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Colonie ha fatto vive premure a quello delle Corporazioni perchè venga agevolata nel Regno la vendita delle banane Somale, prodotto che costituisce la maggiore risorsa economica della nostra Colonia.

Il Ministero delle Corporazioni, considerata l'opportunità di aderire alle premure e considerato che la propagganda a favore delle banane non può dissociarsi da quella effettuata per gli altri prodotti ortofrutticoli nazionali, ha disposto che venga autorizzata la rivendita anche delle banane somale da parte di tutti i negozi di generi alimentari, ristoranti, caffè, bars, conformemente a quanto è stato già praticato per la frutta fresca in genere, giusta circolare del 12 ottobre u. s. n. 2827.

Prego, pertanto, le SS. LL. di attenersi alle presenti disposizioni, provvedendo in conformità.

Il Prefetto - SOPRANO

88. **Riscatto delle pensioni dovute da istituti pubblici di assistenza e beneficenza.** (C. 16 marzo 1934 n. 10221 alla Amministrazione Provinciale di Salerno, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, ed ai Presidenti delle Opere Pie della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno segnala che l'Amministrazione di un'opera pia ha di recente stipulato con un istituto di assicurazione un contratto in base a cui l'istituto stesso, contro il versamento di una somma, una volta tanto, assume a proprio carico il pagamento delle pensioni vitalizie liquidate fino ad una determinata epoca, ai dipendenti dell'Opera Pia e a carico di quest'ultima, trattandosi di personale non iscritto alla Cassa di Previdenza. Il competente Ministero non ha creduto di promuovere

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

l'annullamento degli atti a termine dell'art. 43 R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841, ritiene però che non debbano essere ulteriormente compiute altre operazioni del genere da parte di Opere pie, sia per ragione di legalità sia per ragioni di convenienza amministrativa.

Ed infatti, in base agli art. 23 e 28 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, le pie istituzioni sono tenute ad investire i propri capitali disponibili sull'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato, e solo eccezionalmente nel miglioramento del patrimonio; nel caso invece che il patrimonio dell'Opera Pia risulterebbe diminuito dell'importo del capitale da versare per il riscatto delle pensioni.

L'operazione poi non appare opportuna, in via di principio, in quanto l'Opera P. viene a privarsi di una parte delle proprie disponibilità liquide, su cui deve fare affidamento in qualsiasi tempo per i bisogni della gestione.

Ciò premesso, avverto fin d'ora che, in caso di inosservanza, provvederò senz'altro, di ufficio, all'annullamento degli atti con cui venisse dato corso al riscatto, nei modi suddetti, delle pensioni gravanti i bilanci di opere pie.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Amministrazione dello Stato — *Uscieri di questura* — Con Decreto Ministeriale 20 gennaio, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 20 febb. scorso, è stato bandito un concorso per titoli per la nomina di 16 uscieri di Questura in prova.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso andrà a scadere il 21 aprile p. v.

Per chiarimenti occorre rivolgersi al Gabinetto della Questura di Salerno.

Salerno 8 marzo 1934-XII.

Il Questore — CIPRIANI

Comune di Sapri — *Medico condotto* — Concorso per titoli. Stipendio L. 6500,00 suscettibile di quattro aumenti quadriennali del decimo, al lordo delle riduzioni e trattenute di legge. Per ogni povero eccedente il 20 % della popolazione L. 5,00 annue. Scadenza 30 aprile 1934 ore 12. Presentazione titoli e documenti a questa Segreteria Comunale, alla quale gli aspiranti dovranno rivolgersi per chiarimenti.

Il Podestà — V. Peluso



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

89. Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. (C. Presidenza Consiglio dei Ministri n. 9231 del 5 febbraio 1934).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 90. Condotte sanitarie, servizio a scavalco.
- 91. Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina.
- 92. Disciplina della panificazione. Trasformazione dei forni.
- 93. Progetto di mobilitazione degli enti autarchici. Fornitura di stampati.
- 94. Capacità di assorbimento di popolazione.
- 95. Associazioni di pubblica assistenza riconosciute giuridicamente. Protezione antiaerea.
- 96. Provincia di Salerno. Risultati elezioni politiche 25 marzo 1934.
- 97. Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
- 98. Mostra dell'arte sacra in Roma.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 97 a n. 98. — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

97. **Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.** (C. 26 marzo 1934 n. 14484 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti degli art. 1, 6, 39 e 40 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994, prego la S. V. di significarmi se risultino impiantati costà i registri delle vacche e delle capre riconosciute idonee alla produzione di detto latte, ricordando che i registri debbono essere conformi ai mod. 1 e 2 annessi al suindicato regolamento.

Richiami poi l'attenzione del veterinario di codesto comune sulle disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 40 del ripetuto regolamento, rilevando che finora nessuna relazione è pervenuta sull'oggetto al veterinario provinciale circa le condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle delle capre e delle vacche autorizzate, nonché circa le condizioni dei ricoveri, nei riguardi igienici.

Attendo con la risposta l'elenco dei proprietari di vacche o di capre produttori del latte destinato al consumo diretto esistenti nel territorio di codesto comune. In detto elenco dovranno essere specificate, nei riguardi di ciascun proprietario, le seguenti indicazioni:

- 1.° data dell'autorizzazione rilasciata dalla S. V.;
- 2.° denominazione della località dove trovansi ubicati i locali di ricovero;
- 3.° numero delle vacche o delle capre ricoverate in ciascun locale;
- 4.° quantitativo giornaliero approssimativo del latte prodotto da ciascuna vacca o da ciascuna capra.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

a) Leggi e Decreti.

89. **Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 26 ottobre 1922.** (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9221. 111. 3. 1. in data 5 febbraio u. s.).

La Gazz. Uff. del 23 dicembre 1933, n. 296, ha pubblicato il Decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, (1) contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei Caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Allo scopo di evitare dubbi e contraddizioni nell'applicazione delle norme contenute nel citato provvedimento legislativo, si reputa opportuno far presente quanto segue:

1) Con le leggi 24 dicembre 1925, n. 2275, 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, furono estese le disposizioni sulle pensioni di guerra, nonchè le norme per la protezione ed assistenza dei mutilati di guerra e degli orfani di guerra ed altri congiunti di Caduti in guerra a favore dei mutilati e famiglie di Caduti per la Causa Fascista per eventi verificatisi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922.

Erano in tal modo esclusi dai benefici delle leggi su accennate coloro che prima del 23 luglio 1919 e negli anni che immediatamente seguirono alla Marcia su Roma, specie nelle dure prove della vigilia e degli anni 1924-1925 militarono nei Fasci di Combattimento, offrendo la loro vita per la Causa fascista,

(1) v. B. A. anno corr. pag. 69,

L'articolo 1 del citato provvedimento legislativo elimina tale disparità di trattamento, portando i limiti iniziale (23 luglio 1919) e di scadenza (31 ottobre 1922), stabiliti per la concessione di pensioni ed assegni privilegiati e delle connesse provvidenze di protezione ed assistenza a favore dei cittadini divenuti inabili per la Causa Fascista o Caduti per la Causa stessa, rispettivamente al 23 marzo 1919 — data di fondazione dei Fasci di Combattimento — ed al 31 dicembre 1925 — data di cessazione di azioni individuali o collettive.

Il successivo articolo 2 ha anticipato, agli effetti dei benefici di cui al predetto articolo 1, al 23 marzo 1919 il limite iniziale del periodo entro il quale si è verificato l'evento, che dette luogo alla invalidità o morte, limite fissato al 23 luglio 1919 dall'articolo 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1159, che, come è noto, estende le disposizioni sulle pensioni di guerra ai cittadini caduti o divenuti invalidi all'Estero in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine superiore.

Giova rilevare che l'articolo 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, determina i limiti di tempo iniziale — 23 marzo 1919 — e di scadenza — 31 dicembre 1925 — entro i quali deve essersi verificato l'evento, che fu causa della invalidità o della morte e che l'articolo 2, mentre fissa quello iniziale dello evento — anticipandolo, come si è detto, al 23 marzo 1919 — stabilisce che non vi è limite di scadenza per l'evento stesso, attesa la possibilità di casi di invalidità o di morte anche dopo il 31 dicembre 1925.

In conseguenza delle dette norme l'articolo 3 fissa il termine di due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1934, per la presentazione delle domande per la liquidazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 sopra ripetuti, delle pensioni e degli assegni privilegiati. Riapre, inoltre, fino alla scadenza sopra accennata, il termine per la presentazione delle domande riferibili ad eventi che abbiano avuto luogo dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 od anche successivamente, qualora si tratti di eventi verificatisi all'Estero.

2) Il requisito dell'appartenenza ai Fasci di Combattimento deve risultare da certificato rilasciato personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento presso la quale è iscritto l'interessato. Detto certificato deve essere redatto su carta legale e contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di Combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, anche se debba essere prodotto presso Amministrazioni aventi sede nella Provincia di domicilio dell'interessato.

Gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 del citato decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, estendono i benefici permanenti largiti a suo tempo a favore dei dipendenti statali di ruolo, che prestarono servizio militare nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, a coloro che risultino iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Avuto riguardo alla lettera ed allo spirito informatore del decreto-legge debbono, pertanto, essere esclusi dai benefici contemplati dal ripetuto provvedimento coloro che, per qualsiasi motivo e per qualsiasi periodo di tempo, abbiano, posteriormente al 28 ottobre 1922, ommesso di rinnovare la iscrizione ai Fasci predetti; a meno che non si tratti di impiegati che, iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, non abbiano potuto successivamente rinnovare la iscrizione stessa, perchè entrati a far parte di categorie di personale statale, per le quali la iscrizione risultava vietata da Superiori disposizioni.

Per i feriti per la Causa Fascista, in possesso del relativo brevetto, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista deve essere ininterrotta dalla data dell'evento che fu causa della ferita.

Per gli iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che risultino sospesi a tempo determinato o indeterminato, occorrerà esaminarne la posizione prima di addivenire, nei loro confronti, all'applicazione

dei benefici contemplati dal decreto legge; poichè ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Partito, approvato con R. Decreto 17 novembre 1932, n. 1456, la sanzione della sospensione riflette mancanze che non escludono il ravvedimento,

3) L'appartenenza senza interruzione ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 costituisce anche coefficiente di merito nelle promozioni per merito comparativo.

La relazione al disegno di conversione in legge del R. D. 13 dicembre 1933, n. 1706, dichiara esplicitamente che, a favore di coloro che hanno volontariamente appartenuto al movimento rivoluzionario anteriormente al 28 ottobre 1922, soccorrono gli stessi motivi di riconoscenza nazionale, che hanno giustificato i benefici a suo tempo largiti dal Governo Fascista agli ex combattenti.

Poichè identica è la *ratio legis*, è evidente che nelle promozioni per merito comparativo nei riguardi degli iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve applicarsi la stessa valutazione stabilita per i servizi di guerra a favore degli ex combattenti. Ed ove tale valutazione sia stata concretata in un coefficiente numerico, lo stesso coefficiente deve essere assegnato per l'appartenenza ai Fasci di Combattimento.

Detta valutazione deve essere fatta separatamente per ciascun titolo nei confronti di coloro che siano anche ex combattenti — diverso essendone il fondamento — ed è applicabile in occasione di ogni avanzamento di carriera.

Ai brevetti della Marcia su Roma e di ferite per la Causa Fascista va data una valutazione a parte nelle promozioni di merito.

4) Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'articolo 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la Causa Fascista.

La disposizione che sancisce il beneficio su accennato è di natura permanente; e pertanto la norma stessa riguarda non solo i concorsi che le amministrazioni Statali bandiranno per il conferimento di posti nei ruoli del personale dipendente, qualunque sia l'età massima prescritta per l'ammissione ai concorsi stessi, ma anche quelli indetti nell'anno in corso e per i quali non trovi applicazione l'articolo 3 del R. D. Legge 23 marzo 1933, n. 227, che, com'è noto, stabilisce per una volta tanto, e cioè per il primo concorso dopo l'entrata in vigore della norma stessa, l'aumento di quattro anni entro il limite massimo di 35 anni, ed inoltre non riguarda i reclutamenti nei ruoli di personali militari e dei corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Va da sè che per i concorsi per i quali, in virtù del ripetuto articolo 3 del R. D. Legge 23 marzo 1933, n. 227, sia stato aumentato di quattro anni il limite massimo di età stabilito dai regolamenti vigenti per l'ammissione ai concorsi stessi, la disposizione contenuta nel R. D. Legge 13 dicembre 1933, n. 1706 — articolo 8 che, come si è sopra accennato, eleva in via permanente il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore — non ha applicazione, perchè trova già aumentato, questo anno, per effetto di altra disposizione, sia pure transitoria (articolo 3 del R. D. Legge 23 marzo 1933, n. 227), di quattro anni il limite massimo di età.

In altri termini, l'aumento di quattro anni al limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è da concedersi, agli iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, anche per i concorsi che avranno

luogo quest'anno, per i quali non trovi applicazione il ripetuto articolo 3 del R. D. Legge 23 marzo 1933, n. 227; e cioè se si tratti di concorsi per la cui ammissione è richiesta un'età superiore ai 35 anni; se si tratti di concorsi nei ruoli di personali militari e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato; se si tratti infine di secondo concorso nello stesso ruolo dopo l'entrata in vigore del citato R. D. Legge 23 marzo 1933, n. 227; concorso per il quale, per il suo ripetuto motivo, non può essere aumentato il limite massimo di età di ammissione stabilito dal relativo regolamento organico.

La disposizione dell'articolo 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, avrà, invece, piena ed intera applicazione l'anno venturo e successivi per tutti i concorsi per i quali sia venuta meno l'efficacia della ripetuta norma transitoria, di cui all'articolo 3 del R. Decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

5) Gli articoli 5 e 10 del decreto-legge in parola stabiliscono determinati benefici a favore degli iscritti senza interruzione e da data anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di Combattimento, che siano in possesso anche del brevetto della Marcia su Roma, nonché a favore dei feriti per la Causa Fascista.

I primi hanno diritto al computo del periodo di iscrizione anteriore alla Marcia su Roma ai fini della liquidazione della pensione normale — corrispondente all'anticipata iscrizione, salvo arrotondamento ad un anno nel solo caso che risulti inferiore a detto periodo — dopo raggiunto il minimo di servizio necessario per il conseguimento della pensione medesima.

Ai secondi l'articolo 10 riguarda i feriti per la Causa Fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore o posteriore al 28 ottobre 1922, e nei loro confronti il periodo di tempo utile alla liquidazione della pensione normale, dopo raggiunto il minimo di servizio per il conseguimento di questa, deve essere commisurato nella misura di un anno o del maggior periodo di tempo risultante dalla anticipata iscrizione ai Fasci rispetto al 28 ottobre 1922.

Per i feriti per la Causa Fascista, iscritti al Partito dopo la Marcia su Roma ed ininterrottamente dalla data dell'evento — non posteriore al 31 dicembre 1925 — che dette luogo alla ferita, il periodo di tempo utile ai fini della pensione deve essere anche di un anno.

I benefici previsti dagli articoli 5 e 10 sono computabili, come si è accennato, dopo il limite minimo necessario per il conseguimento della pensione, anche se detto limite minimo di pensione sia stato raggiunto in virtù di aumenti previsti da speciali disposizioni.

6) Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal R. D. Legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i partecipanti alla Marcia su Roma ed i feriti per la Causa Fascista devono produrre i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da Regio Notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei predetti brevetti.

Il Sottosegretario di Stato — ROSSONI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

90. **Condotte sanitarie. Servizio a « scavalco ».** (C. 16 marzo 1934 n. 11514 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno relativa alle condotte sanitarie:

« Questo Ministero ha dovuto constatare che, nonostante le istruzioni impartite con circ. n. 20400. I. A. G.-2373 del 25 aprile 1932, molti Podestà continuano a provvedere alla supplenza dei sanitari condotti, durante il periodo dei congedi, mediante il così detto « servizio a scavalco » affidando cioè l'incarico della supplenza ad altri medici scelti fra i titolari di altre condotte dello stesso Comune, o fra i titolari di condotte appartenenti a Comuni finitimi.

Tale sistema, mentre può arrecare, come già venne fatto presente, un grave pregiudizio all'interesse del servizio di assi-

stenza sanitaria, specie in quei casi in cui, per l'esistenza di particolari circostanze locali, la duplicità dell'incarico non consente al sanitario di adempiere al proprio compito con la dovuta regolarità ed efficacia, costituisce, altresì, un coefficiente che concorre indubbiamente ad *aggravare lo stato di disoccupazione della classe sanitaria*.

In considerazione di quanto precede, questo Ministero ritiene necessario che le EE. LL. richiamino gli Enti comunali e consorziali dipendenti alla osservanza delle istruzioni già impartite al riguardo, vietando loro in via di massima, nell'interesse della assistenza sanitaria, di provvedere alla supplenza dei sanitari mediante il servizio a scavalco ».

Si gradirà, in proposito, un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

91. **Preparazioni farmaceutiche contenenti morfina e cocaina.** (C. 16 marzo 1934 n. 10069 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 26 febbraio u. s. N. 3803, pubb. a pag. 51 del Bollettino Amm. del corr. anno, fu disposto che i produttori e i rivenditori (case di preparazione di prodotti chimici e farmacie) dovevano far pervenire a questa Prefettura entro il 15 corr. gli elenchi qualitativi e quantitativi delle rimanenze al 28 febbraio dei prodotti contemplati nella circ. precedente 22 dicembre 1933 N. 56007, pubb. a pag. 6 del Bollettino Amm. 1934, e cioè le preparazioni officinali e non officinali contenenti un equivalente in morfina in proporzione non superiore al 0,20 ‰ e quelle contenenti un equivalente in cocaina in proporzione non superiore al 0,10 ‰, che prima non erano soggette a registrazione.

Poichè finora non è pervenuto alcun elenco, prego diffidare tutti i farmacisti esercenti e le case di deposito e di produzione di preparazioni fermentate, di trasmettere a questa Prefettura *in lettera raccomandata* gli elenchi delle rimanenze di cui sopra, con diffida che, non ottemperando entro 15 giorni, riterrò i farmacisti inadempienti negligenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo II della legge 22 maggio 1913 N. 468.

Il Prefetto — SOPRANO

92. **Disciplina della panificazione. Trasformazione dei forni.** (C. 26 marzo 1934 n. 13822 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia aventi una popolazione superiore ai 20 mila abitanti, cioè Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno).

Nella Gazz. Uff. n. 3 del 21 febbraio 1934 Anno XII, è stata pubblicata la legge 18 gennaio 1934, n.° 173, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine fissato dall'art. 6 del R. D. Legge 29 luglio 1928, n. 1843, (1) per la trasformazione dei forni esistenti nei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e che non abbiano i requisiti prescritti dallo stesso Decreto-Legge.

Come è noto alle LL. EE., il provvedimento di proroga si è reso necessario in quanto che dalle indagini compiute si era rilevato che, allo scadere del termine stabilito dal citato art. 6, soltanto una parte dei vecchi forni esistenti nei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti era stata trasformata in conformità delle prescrizioni della legge.

Il termine del 31 dicembre 1936 fissato dal provvedimento di recente pubblicazione è più che sufficiente per permettere agli esercenti ritardatari di attrezzare razionalmente i loro impianti. Comunque sarà opportuno che vengano predisposti al più presto da parte degli esercenti tali lavori di trasformazione anche per dare modo all'industria di provvedere regolarmente al rifornimento dei macchinari occorrenti.

A tal fine, prego le SS. LL. di voler dare notizia di quanto sopra alle categorie interessate, per opportuna conoscenza e norma.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto SOPRANO

93. **Progetto di mobilitazione degli enti autarchici. Fornitura di stampati.** (C. 21 marzo 1934 n. 2070 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra comunica che gli stabilimenti militari di pena in Gaeta hanno in corso la stampa dei modelli A.

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

B. C. E ed F. annessi al regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con R. D. 15 giugno 1933, XI, n. 1176.

Codesto Comune, per le proprie esigenze, può fin da ora segnalare a questa Prefettura, che ne farà richiesta, il quantitativo dei modelli che gli occorrono, e cioè mod. A (diario del comitato di resistenza civile, art. 17); B (ingiunzione ai cittadini non mobilitati civili, art. 19); C (precettazione del personale, art. 34); E (cartolina precetto, art. 49); F (chiamata di controllo ed accertamenti sanitari, art. 82).

Si prega di limitare le richieste di tali stampati al quantitativo strettamente indispensabile, e si rimane in attesa di conoscere, *a rigoroso giro di posta*, il fabbisogno di codesto Comune per ogni singolo modello.

Coll'occasione, si prega anche di indicare il numero approssimativo di manifesti modello D (relativo alla chiamata per mobilitazione civile art. 48) occorrenti nel Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

94. **Capacità di assorbimento di popolazione.** (C. 24 marzo 1934 n.° 2312 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore del Ministero della Guerra è costituito un Comitato Centrale interministeriale col compito di studiare tutti i provvedimenti necessari alla protezione antiaerea passiva del territorio nazionale, in caso di mobilitazione.

Fra i più importanti provvedimenti, vi è l'allontanamento dalle località, che costituirebbero, in caso di guerra, i più probabili obiettivi dei bombardamenti aerei, di tutti coloro che non hanno assoluta necessità di rimanervi.

Lo spostamento della popolazione da sfollare da tali località avverrà possibilmente nei limiti della provincia cui appartengono le località stesse. Non ovunque però ciò, per cause varie, sarà possibile, onde sarà necessario trasferire la popolazione sfollanda nel territorio di altre provincie.

Interessa pertanto a detto Comitato di conoscere la capacità di assorbimento di popolazione da parte delle provincie nelle quali, come in questa, lo sfollamento non verrà attuato, per averne norma nelle disposizioni da impartire alle provincie che dovranno trasferire fuori del proprio territorio parte della loro popolazione.

Per corrispondere, pertanto, ad analoga richiesta del Comitato Centrale, prego studiare la questione, con cortese sollecitudine, e comunicare, appena possibile, i risultati di tali studi espressi in dati concreti, tenendo presente che, in massima:

1.° si dovranno sfruttare solo le possibilità di alloggio esistenti e non creare nuovi centri demografici con costruzione di baraccamenti;

2.° che le località o zone in cui fare affluire gli sfollanti dovranno presentarsi ad una relativamente facile sistemazione degli stessi, ed essere perciò dotate di servizi pubblici di conveniente sviluppo ed offrire condizioni di vita non eccessivamente disagiate ed in relazione colle condizioni di persone, che non saranno, per i primi tempi almeno, in grado di bastare a sè stesse ed avranno bisogno dell'appoggio morale e materiale della popolazione locale e delle autorità.

Nei dati che verranno comunicati sarà utile venga indicato se la popolazione eventualmente da ospitare debba preferibilmente essere rurale od operaia; se vi sia possibilità di ricoverare infermi, mentecatti, religiosi e quanti, se vi siano istituti di educazione, asili per infanzia, ricoveri per vecchi e loro disponibilità di posti, ed infine se vi si possa avviare anche la popolazione appartenente a classi più elevate ed abbienti.

Attendo una risposta entro il 15 aprile al più tardi.

Il Prefetto — SOPRANO.

95. Associazioni di pubblica assistenza riconosciute giuridicamente. Protezione antiaerea. (C. 23 marzo 1934 n. 2312 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra si è rivolto a quello dell' Interno per avere notizie sulle associazioni, riconosciute in ente morale, che adempiono nel Regno a scopi di pubblica assistenza, chiedendo, in particolare, di conoscere per ciascuna le finalità, la sede, la organizzazione, numero del personale dirigente e gregario, mezzi e sistemazione finanziaria, attività che svolge ed ogni altro elemento, che possa servire a dare un'idea completa delle caratteristiche, che individuano ciascun istituto e delle possibilità finanziarie e assistenziali di tali associazioni, al fine di poter far concorrere tali enti alla protezione sanitaria ed antigas in caso di incursioni aeree.

Nel preparare le SS. LL. voler fornire, con cortese sollecitudine, a questa Prefettura, i dati richiesti, si raccomanda di comunicare, per ciascuna associazione, i precisi estremi del riconoscimento giuridico del sodalizio, evitando, in ogni caso, che siano comprese negli elenchi quelle associazioni di fatto, che, per essere risultate sprovviste di personalità giuridica, sono state, come è noto, assoggettate alle disposizioni, di cui all'art. 2 lettera D, del R. D. L. 12 febb. 1930 n. 84, che prevede lo scioglimento delle istituzioni stesse e il passaggio delle relative attività patrimoniali alla Croce Rossa Italiana.

Si raccomanda la massima esattezza nel predisporre tali elementi, che dovranno essere forniti al più presto, seguendo l'unito prospetto.

Il Prefetto - SOPRANO

Questionario per le società di pubblica assistenza giuridicamente riconosciute

- 1.° Com'è intitolata?
- 2.° Dove ha sede? Ha altre sezioni?
 In quali Comuni?
- 3.° E' stata riconosciuta con decreto Reale, oppure con provvedimento dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge sulle società di mutuo soccorso?
- 4.° In quale data è stato emesso il decreto di riconoscimento giuridico del sodalizio?
- 5.° E' disciplinata da uno statuto? (nel caso affermativo unirlo) approvato da quale autorità? In quale data?
- 6.° Quale sono le finalità previste dallo Statuto?
 Ha per iscopo anche di apprestare soccorso in caso di pubblica calamità?
- 7.° A quanto, anche in via approssimativa, ammonta il patrimonio complessivo del sodalizio? Quanto in danaro? Quanto in immobili?
 Quanto in materiale di pronto soccorso?
- 8.° Come è costituito il materiale di pronto soccorso?
- 9.° Come è organizzata la Società?
- 10.° Esiste un Consiglio di Amministrazione?
 Come è composto?
- 11.° Come è organizzato il personale dipendente?
 Quanti sono stipendiati? Quanti dirigenti?
 Quali sono le qualifiche dei dirigenti?
 Oltre il personale civile esiste personale volontario che presta gratuitamente la propria opera?
- Quale è la professione di detti volontari (medici, farmacisti ecc.)?

PROVINCIA DI SALERNO

96. Risultato elezioni politiche del 25 marzo 1934 - XII.

N. d'ordine	Comuni	Popolazione	Numero elettori iscritti.	Numero eletti. votanti	N. elettori che hanno votato si	N. elettori che hanno votato no	N. voti nulli
1	Acerno	2753	443	439	439		
2	Agropoli	5300	1046	1042	1042		
3	Albanella	4038	681	644	644		
4	Alfano	735	129	131	131		
5	Altavilla Silentina	4228	240	229	220		
6	Amalfi	7953	1679	1651	1651		
7	Angri	18018	3926	3917	3917		
8	Aquara	2638	709	688	688		
9	Ascea	3008	616	616	616		
10	Atena	2128	540	516	516		
11	Auletta	2650	372	362	362		
12	Baronissi	7092	1489	1485	1485		
13	Battipaglia	7997	1123	1123	1123		
14	Bellosguardo	1901	254	246	246		
15	Bracigliano	3360	740	740	740		
16	Buccino	6519	977	935	935		
17	Buonabitacolo.	2424	241	241	241		
18	Caggiano	3519	679	679	679		
19	Calvanico	1223	258	226	226		
20	Camerota	5169	602	571	571		
21	Campagna	10335	2018	2012	2012		
22	Campora	1071	291	246	246		
23	Capaccio	4632	927	917	917		
24	Casalbuono	2092	260	248	248		
25	Casaleto Spartano	2699	275	265	265		
26	Casalvelino.	2938	533	530	530		
27	Caselle in Pittari	1591	233	215	215		
28	Castelcivita	2780	586	572	572		
29	Castellabate	5608	914	899	899		
30	Castelnuovo Cilento.	964	245	246	246		
31	Castelnuovo di Conza	1480	309	309	309		
32	Castel S. Giorgio	6103	1834	1826	1826		
33	Castel S. Lorenzo	4229	818	807	807		
34	Cava dei Tirreni	30085	6265	6237	6237		

N. d'ordine	Comuni	Popolazione	Numero elettori iscritti.	Numero elett. votanti	N. elettori che hanno votato sì	N. elettori che hanno votato no	N. voti nulli
35	Celle Bulgheria	1834	416	416	416		
36	Centola	3505	713	713	713		
37	Ceraso	2817	426	411	411		
38	Cetara	2552	519	504	504		
39	Cicerale	2416	515	515	515		
40	Colliano	3606	700	672	672		
41	Conca dei Marini	1270	114	115	115		
42	Controne	1254	293	279	279		
43	Contursi	2926	490	490	490		
44	Corbara	1531	350	341	341		
45	Corleto Monforte	1398	241	240	240		
46	Cuccaro Vetere	814	166	166	166		
47	Eboli	12908	2412	2386	2386		
48	Felitto	1995	242	220	220		
49	Fisciano	7580	1279	1280	1280		
50	Futani	1347	241	243	243		
51	Giffoni Valle Piana	6484	1613	1612	1612		
52	Gioi	2039	334	330	330		
53	Giungano	1058	132	128	128		
54	Laureana Cilento	1800	406	399	399		
55	Laurino	3301	531	510	510		
56	Laurito	1558	296	296	296		
57	Laviano	1909	181	172	172		
58	Lustra	1629	482	464	464		
59	Magliano Vetere	1317	258	243	243		
60	Maiori	4997	701	680	680		
61	Mercato S. Severino	12506	3316	3269	3269		
62	Minori	2836	596	582	582		
63	Montano Antilia	2488	660	660	660		
64	Montecorice	2450	312	312	312		
65	Montecorvino Pugl.	2758	644	643	643		
66	Montecorvino Rovel.	7931	1863	1816	1816		
67	Monteforte Cilento	931	196	180	180		
68	Montesano sulla Marc.	6079	1558	1528	1528		
69	Monte S. Giacomo	2210	210	203	203		
70	Morigerati	1116	137	137	137		
71	Nocera Inferiore	26523	4837	4794	4794		
72	Nocera Superiore	10528	2489	2487	2487		

N. d'ordine	Comuni	Popolazione	Numero elettori iscritt.	Numero elettr. votanti	N. elettori che hanno votato si	N. elettori che hanno votato no	N. voti nulli
73	Ogliastro Cilento	2617	724	724	724		
74	Olevano sul Tusciano	3490	467	465	465		
75	Oliveto Citra	3840	781	782	782		
76	Omignano	1064	120	119	119		
77	Orria	1793	297	298	298		
78	Ottati	1351	383	362	362		
79	Padula	5253	994	979	979		
80	Pagani	19015	3047	3025	3025		
81	Palomonte	2927	607	595	595		
82	Pellezzano	5306	800	802	802		
83	Perdifumo	2538	564	541	541		
84	Perito	1772	167	161	161		
85	Pertosa	910	191	188	188		
86	Petina	1328	140	142	142		
87	Piaggine	3638	537	513	513		
88	Pisciotta	3673	314	314	314		
89	Policastro del Golfo	2887	299	286	286		
90	Polla	5094	785	773	773		
91	Pollica	2971	672	623	623		
92	Pontecagnano-Faiano	7781	2268	2263	2263		
93	Positano	1744	202	198	198		
94	Postiglione	2483	522	519	519		
95	Praiano	1522	123	123	123		
96	Ravello	2907	376	364	364		
97	Ricigliano	1259	233	232	232		
98	Roccadaspide	8051	2190	2122	2122		
99	Roccagloriosa	2166	434	434	434		
100	Roccapiemonte	5020	621	621	621		
101	Rofrano	2131	457	457	457		
102	Romagnano al Monte	667	190	189	189		
103	Roscigno	1437	246	241	241		
104	Rutino	1558	376	360	360		
105	Sacco	1703	117	111	111		
106	Sala Consilina	8943	1063	1015	1015		
107	Salento	1202	246	247	247		
108	Salerno	60969	10965	10825	10825		
109	Salvitelle	1510	265	267	267		
110	S. Cipriano Picentino	8976	1522	1522	1522		

N. d'ordine	Comuni	Popolazione	Numero elettori iscritti.	Numero elett. votanti	N. elettori che hanno votato sì	N. elettori che hanno votato no	N. voti nulli
111	S. Giovanni a Piro.	2996	1101	1086	1086		
112	S. Gregorio Magno.	4726	787	774	774		
113	S. Mango Piemonte.	1190	247	247	247		
114	S. Marzano sul Sarno	5574	847	830	830		
115	S. Mauro Cilento .	1148	229	220	220		
116	S. Mauro la Bruca .	916	223	224	224		
117	S. Pietro al Tanagro	1659	307	307	307		
118	S. Rufo	2042	254	235	235		
119	S. Angelo Fasanella	1601	320	315	315		
120	S. Arsenio.	3343	715	704	704		
121	Santomenna	1288	153	153	153		
122	S. Valentino Torio.	4809	1055	1038	1038		
123	Sanza.	2439	236	237	237		
124	Sapri	4505	936	901	901		
125	Sarno	20989	6356	6304	6304		
126	Sassano	5104	549	525	525		
127	Scafati	15105	3315	3283	3283		
128	Serramezzana	586	170	124	124		
129	Serre.	3078	511	480	480		
130	Sessa Cilento	2408	266	253	253		
131	Siano.	5073	1480	1453	1453		
132	Sicignano degli Alb.	3930	636	636	636		
133	Stella Cilento. . . .	1580	193	186	186		
134	Stio	1664	177	172	172		
135	Tegiano.	7943	1538	1465	1465		
136	Torchiaro	2828	675	594	594		
137	Torraca	1238	217	193	193		
138	Torreorsaia	2559	507	500	500		
139	Tortorella	888	156	156	156		
140	Tramonti	5445	1257	1259	1259		
141	Trentinara	1570	173	173	173		
142	Vallo della Lucania.	10035	1629	1625	1625		
143	Valva.	1851	229	229	229		
144	Vibonati.	3053	752	741	741		
145	Vietri sul Mare . . .	9597	2679	2634	2634		
	Totali	661717	129301	127304	127304		

Percentuale tra gli iscritti e i votanti 98.45.

TOTALI DEL REGNO

Sezioni elettorali 16198; Elettori iscritti 10.526.504; Elettori votanti 10.061.978; Percentuale 96,25 %; Voti favorevoli 10.045.477; Voti contrari 15.201; Voti nulli o dispersi 1300.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

98. **Mostra dell'Arte Sacra in Roma.** (C. 21 marzo 1932 n. 2517 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Perverranno ai Comuni alcuni manifesti murali di propaganda della Mostra dell'Arte Sacra a Valle Giulia in Roma.

Richiamo al riguardo l'attenzione delle SS. LL. perchè per l'affissione di detti manifesti, che saranno inviati direttamente dal Presidente della Mostra, le SS. LL. accordino le agevolazioni, che saranno possibili senza pregiudizio dell'interesse degli enti amministrati.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Laurino. — *Vendita taglio n. 837 piante di alto fusto di essenze quercine e di 822 piante di piccolo fusto delle medesime essenze, del bosco Farnetella.* — Si rende noto che alle ore 10 del giorno 18 aprile 1934, nella R. Prefettura, si terrà un primo esperimento di asta, col sistema della candela vergine, per la vendita del taglio di legname del bosco predetto, in aumento del prezzo di lire 18200 offerto da Ciociola Pasquale, che ne diverrà aggiudicatario, ove questa e la seconda asta dovesse riuscire deserta. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 1820, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine per taglio e sgombro mesi 12 dalla consegna. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Casalvelino. — *Medico condotto-Frazione Acquavella.* — Concorso per titoli, stipendio annuo lordo lire 7000, oltre indennità di cavalcatura in lire 3000. Età massima anni 35, salvo eccezioni di legge. Scadenza 30 aprile 1934. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà V. Giordano

Il Segretario Com. Rag. A. Apicella

Comune di Ascea. — *Levatrice condotta.* — E' aperto concorso al posto di levatrice condotta di questo Comune, con scadenza ore 12 del 18 maggio 1934. Stipendio lire 2000, al lordo di ritenute di legge, suscettibile di aumenti quadriennali, oltre lire 800 per indennità cavalcatura. Documenti di rito e tassa di lire 25. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Comm. Pref. Cav. Uff. Mililotti Ettore

Il Segretario Comunale Giacchetti Domenico

segue: **Concorsi**

Comune di Sapri — *Veterinario Consorziale sede in Sapri* — Concorso per titoli. Scadenza 15 maggio 1934. Stipendio L. 7000,00 suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo. Indennità di automezzo L. 3000,00. Il tutto al lordo delle riduzioni e ritenute di legge. Il consorzio comprende i Comuni di Sapri, Torraca, Tortorella, Casaletto, Morigerati, Torre Orsaia, Roccagloriosa, Celle Bulgheria, Policastro del Golfo e Vibonati.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria Comunale.

Il Podestà — PELUSO

Comune di Sacco — *Messo Inserviente Comunale con funzioni di Amanuense scritturale.* — Concorso per titoli. Età minima anni 21 massima 40. Stipendio annuo lordo L. 2000. Titolo di studio: certificato compimento dell'istruzione elementare, oltre documenti di rito. Tassa di ammissione L. 25. Scadenza ore 12 del 30 aprile 1934. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. - Dott. RUFINO Il Podestà - Avv. ROSELLI

Comune di Sarno. — *Applicato di Segreteria di 2.^a classe.* Concorso per titoli ed esami. Scadenza 30 aprile 1934-XII, ore 14. Stipendio annuo L. 5600, al lordo del 12^o/₁₀ e delle ritenute legali. 5 aumenti quadriennali del decimo. Indennità caroviveri nella misura e per la durata come per gli altri impiegati comunali. Documenti soliti.

Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Il Podestà G. Napoli

Il Segretario Capo G. Giacobelli

Publicazioni

Testo unico della Legge com. e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934 n. 383, con indice sistematico analitico. Como — Tip. Ed. di C. Nani — lire 8.

Il testo unico della Ditta Nani è in tutto conforme a quello pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 17 corr. Ciò che però contraddistingue questa edizione e forma il suo maggior pregio è il ricchissimo e minuzioso indice sistematico-analitico, che occupa da solo ben 66 pagine del volume.

Ogni argomento trattato, ogni voce del testo, trova riscontro in questo prezioso indice, che costituisce perciò un pratico prontuario per la consultazione della legge. Prontuario tanto più utile, in quanto che nel nuovo testo unico non venne messo alcun riferimento agli articoli delle precedenti disposizioni legislative, che vennero in esso conglobate.

Il volume interessa tutti gli amministratori, impiegati e salariati comunali e provinciali, i legali e tutti quanti in genere possano avere rapporti con gli enti locali.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

99. Disciplina del commercio ambulante. (L. 5 febbraio 1934 n. 329).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

100. Assistenza ostetrica. Protezione della Maternità.
 101. Servizio Carte d'Identità.
 102. Annotazione del Numero, Parte e Serie degli atti di stato civile, negli atti del Registro di Popolazione.
 103. Tassa per rinnovazione passaporti.
 104. Verbale di verifica di cassa del 1° bimestre 1934.
 105. Verbale di chiusura di esercizio 1933.
 106. « Le Opere del Fascismo ».
 107. Vendita di pubblicazione medica e di erbe medicinali.
 108. Scuola di merletti di Burano.
 109. Deliberazioni non soggette all'approvazione della Giunta Prov. Amm.
 110. Esportazione di formaggio nello Stato di Washington.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 108 a 110. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

108. **Scuola di merletti di Burano.** (C. 22 marzo 1934 n. 2569 all'On. Preside Amministrazione Prov. di Salerno; ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia; ai Sigg. Presidenti di Enti Pii della Provincia)

La scuola di merletti di Burano, la quale produce i tradizionali merletti di Venezia, ha attraversato un periodo difficile in conseguenza sia della generale crisi economica, sia della aumentata concorrenza del prodotto straniero: ed ha potuto superare le gravi condizioni in cui era venuta a trovarsi, mercè l'autorevole ed efficace aiuto di S. E. il Capo del Governo, riprendendo così, ed intensificando la sua attività con grande beneficio delle maestranze, che da essa traggono i mezzi per il proprio sostentamento.

Per poter consolidare ora i risultati conseguiti, è stato chiesto che, in occasione dell'arredamento degli uffici delle amministrazioni locali, si vogliano tenere in speciale considerazione i prodotti di detta industria, che è tra le più caratteristiche e tradizionali del nostro paese.

Porto pertanto a conoscenza delle SS. LL. quanto sopra perchè, ove se ne presenti la possibilità, siano tenute particolarmente presenti le ragioni che consigliano di incoraggiare l'incremento di tale industria.

Il Prefetto — SOPRANO

109. **Deliberazioni non soggette all'approvazione della G. P. Amminisirativa.** (C. 26 marzo 1934 n. 13850 alle Amministrazioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Provincia).

Da tempo è invalsa la consuetudine, da parte delle Amministrazioni degli Enti di Beneficenza, comprese le Arciconfraternite e Confraternite ancora soggette alla vigilanza e tutela governativa, d'inviare in doppio esemplare a questa Prefettura tutte le deliberazioni relative ad erogazioni di spese, sussidii e pagamento di forniture, per le quali esistono i fondi a calcolo nel bilancio, debitamente approvato. Di tali deliberazioni non è prescritto l'invio, ma un semplice elenco per rendere possibile l'esercizio del potere di vigilanza, in relazione alle disposizioni contenute negli art. 52 della legge 17 luglio 1890 e 26 e 27 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2841.

Pertanto pregasi d'ora innanzi inviare a questa Prefettura soltanto le deliberazioni contemplate nell'art. 34 della citata legge 17 luglio 1890. Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

a) Leggi e Decreti.

99. **Disciplina del Commercio ambulante.** (Legge 5 febbraio 1934, n. 329, pubbl. Gazz. Uff. 12 marzo 1934 n. 60).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — E' considerato venditore ambulante agli effetti della presente legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche, purchè la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.

Art. 2. — L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata su domanda dello interessato, dal podestà su conforme parere di una Commissione comunale presieduta dal podestà stesso o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti della Federazione provinciale del commercio e di due rappresentanti dell'Unione dei Sindacati fascisti del commercio.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va inoltre subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime, in applicazione dell'art. 166 del Codice per la marina mercantile e dell'art. 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 3. — La licenza rilasciata è soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del podestà, che si pronuncia su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, e dà facoltà al titolare di

esercitare il commercio nell'ambito della Provincia di origine, e, su richiesta dell'interessato, anche in altre cinque provincie confinanti, che devono essere indicate nella licenza.

Nel caso in cui le provincie confinanti siano in numero inferiore a cinque, il venditore può designare in quali altre provincie limitrofe, e sino alla concorrenza del numero massimo consentito, intende esercitare la vendita ambulante.

Art. 4. — I Podestà dei Comuni comunicano al principio di ciascun mese al competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco nominativo delle licenze di vendita ambulante rilasciate nel mese precedente, indicando anche le provincie per le quali ciascuna licenza è valida.

Il Consiglio dell'economia è tenuto a sua volta a comunicare agli altri Consigli l'elenco nominativo di quelle licenze che autorizzano il venditore ambulante ad esercitare la sua attività nel loro territorio.

I Consigli provinciali dell'economia, nel mese di novembre di ciascun anno, comunicano alle Commissioni comunali le direttive generali — da deliberarsi in seduta plenaria dei Consigli stessi — da seguirsi nel rilascio delle licenze di vendita ambulante per l'anno successivo in rapporto alle caratteristiche economiche della Provincia, alla densità della popolazione e alle reali esigenze della produzione, del commercio e del consumo.

Art. 5. — I provvedimenti comunali riguardanti la istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati ambulanti debbono essere emanati sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2.

A modifica dell'articolo 12 della legge 7 luglio 1907, n. 489, e della legge 16 giugno 1932, n. 973, le disposizioni concernenti gli orari di vendita e l'esercizio domenicale dei venditori ambulanti sono emanate con decreto del prefetto della provincia su proposta delle Commissioni di cui al precedente comma, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Le deliberazioni podestarili concernenti le tasse di posteggio, l'appalto della riscossione di tali tasse ed ogni altro provvedi-

mento sono adottate previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

Art. 6. — Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado.

Art. 7. — I Comuni non possono concedere il posteggio a chi non è provvisto della licenza e comunque non possono concedere più di un posteggio per ogni licenza.

Il posteggio comunale non è cedibile a titolo gratuito od oneroso nè temporaneamente nè permanentemente.

Art. 8. — Il rilascio della licenza è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, di lire 100 fino al reddito annuo di ricchezza mobile di lire 4999, da effettuarsi con deposito su libretto postale di risparmio.

Per i redditi di ricchezza mobile da lire 5000 ed oltre, si applicano le norme vigenti per le cauzioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2774 (1).

E' ammesso l'esonero dal versamento per coloro che possiedono il certificato di povertà rilasciato dal Comune o che a giudizio della Commissione comunale non siano in grado di versare il deposito cauzionale.

Art. 9. — Gli agricoltori e gli artigiani, che vendono al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, sono tenuti a munirsi della licenza di cui all'art. 2.

Sono però esonerati dal versamento della cauzione di cui all'art. 8 e la licenza non può essere negata dalle Commissioni comunali quando risulti provata la loro qualità di produttori diretti.

Art. 10. — Compatibilmente con le aree destinate alle fiere e mercati e con le esigenze sanitarie e di polizia annonaria, il

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Comune non può vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza valevole per la Provincia a cui il Comune appartiene.

Art. 11. — Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in altre Provincie non indicate nella licenza dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione, da iscriversi nella licenza medesima da parte del presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potrà avere la durata non inferiore a un mese e non superiore a sei in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.

La domanda per ottenere l'autorizzazione può essere inoltrata al Consiglio dell'economia interessato per il tramite dell'Associazione sindacale competente.

Art. 12. — L'obbligo dell'autorizzazione rimane sospeso per la durata di 15 giorni oltre quelli di fiera, in occasione di fiere regionali, per i venditori ambulanti della regione o delle regioni limitrofe. In occasione di fiere nazionali l'obbligo medesimo è sospeso per eguale periodo di tempo per tutti i venditori ambulanti.

Art. 13. — In deroga all'art. 28 della legge 18 aprile 1926, n. 731, i venditori ambulanti sono tenuti ad iscriversi al solo Consiglio provinciale dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza.

Art. 14. — Al venditore ambulante che contravviene alle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, può essere temporaneamente ritirata la licenza di esercizio e, in caso di recidiva, revocata.

La revoca della licenza importa la perdita della cauzione

Il ritiro temporaneo o la revoca sono disposti dal podestà, che ha rilasciata la licenza, sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 2.

Art. 15. — Contro il provvedimento di diniego, di ritiro

temporaneo o di revoca della licenza di esercizio l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, al prefetto quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, che decide inappellabilmente, sentito il parere della sezione commerciale del Consiglio stesso.

Art. 16. — Coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già abilitati all'esercizio del commercio ambulante, sono autorizzati a continuare la loro attività sino alla apposizione sulla licenza del visto di cui all'articolo 3.

Art. 17. — Le modalità inerenti alla prestazione della cauzione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 18. — Le disposizioni della presente legge, relative al rilascio della licenza ed alla prestazione della cauzione, sostituiscono per i commercianti ambulanti quelle contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 19. — Con decreto Reale su proposta del Ministero per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 20. — La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI

— ACERBO — JUNG.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

100. Assistenza ostetrica. Protezione della maternità. (C. 28 marzo 1934 n. 8516 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica che:

« Il numero delle donne che annualmente muoiono per infezioni puerperali e per affezioni varie in conseguenza del parto, sebbene notevolmente ridotto rispetto al passato, si mantiene ancora in cifre considerevoli ed intorno alle 2900 morti per anno.

Si calcola che, su 10.000 parti, le perdite di gestanti per infezioni puerperali sono circa 10, e che, per tutte le affezioni in dipendenza del parto, la mortalità delle gestanti è circa 27 per diecimila parti.

Trattasi, perciò, di un importante fatto demografico e sanitario, che va tenuto in particolare considerazione e che richiede adeguati e pronti interventi delle autorità preposte alla tutela della Sanità pubblica, tanto più urgenti, poi, quando si consideri che, se non tutte, almeno la maggiore parte delle cause determinanti possono essere eliminate.

Il Regime ha emanato sull'argomento un complesso organico di provvedimenti, che trovano la più significativa espressione nella legge per la protezione della maternità e dell'infanzia, e nelle disposizioni sulla Cassa Nazionale di maternità e sulla tutela delle operaie durante lo stato di gravidanza e di puerperio. Ora i fatti accennati precedentemente rilevano la necessità di sviluppare e completare l'assistenza alla maternità durante la gestazione, durante il parto e durante il puerperio ».

Mentre mi riservo di dare istruzioni per assicurare la funzione di sezioni ospitaliere per partorienti dirette da personale specializzato e per la istituzione di guardie ostetriche, occorre meglio organizzare ed integrare i servizi che richiedono maggiore bisogno.

Pertanto occorre:

1.° Sviluppare le consultazioni mediche per gestanti al fine non

soltanto di dare utili norme e di curare che la gestazione si svolga nelle condizioni più favorevoli per il feto e per la donna, ma di accertare preventivamente l'esistenza di malattie, di anomalie e di difetti di conformazione anatomica, che possano ostacolare o rendere difficile e pericoloso il parto, in modo da averne indicazioni per consigliare il ricovero tempestivo della gestante in istituti ostetrici.

A tale uopo dovranno utilmente funzionare gli ambulatori e consultori impiantati in molti comuni a cura dell'O. N. Maternità e Infanzia, e saranno utili collaboratrici le levatrici che, stando in più diretto contatto con le gestanti, specialmente nei comuni rurali, potranno consigliare quelle di cui si ha sospetto di essere ammalate o mal confortate, di farsi visitare tempestivamente dal medico del consultorio, e, in mancanza, dal medico condotto, per avere il consiglio, e provocare dalle SS. LL., di accordo col Patronato dell'O. N. Maternità e Infanzia, l'internamento in sezione ospedaliera per partorienti delle gestanti, di cui viene ritenuto necessario il ricovero.

2.° Assicurare la normale e completa *assistenza ostetrica* in tutti i Comuni e nelle frazioni di essi, curando che le *partorienti povere vengano fornite a domicilio di pacchi ostetrici e di oggetti sterilizzati* per garantire che il parto si svolga, per quanto possibile, nelle più favorevoli condizioni.

A tale proposito si richiamano le istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvate con decreto 17 maggio 1930, che trovano ampia illustrazione nella relazione allegata alle istruzioni stesse.

Intendo che tutti i Comuni abbiano una o più levatrice condotta secondo l'organico in vigore. E' preciso dovere delle SS. LL. (e dell'osservanza rendo loro personalmente responsabili) di mantenere in piena efficienza il servizio di condotta ostetrica, che non deve subire alcuna interruzione, provvedendo con personale interino quando viene a mancare la levatrice titolare.

3.° *Avere conoscenza dei casi di morte della donna e del*

bambino durante o in conseguenza del parto. Per raggiungere lo scopo le SS. LL. disporranno che l'ufficio dello stato civile, allorché riceva denuncia di morte in dipendenza del parto, ne dia immediata notizia all'ufficiale sanitario, il quale, in ogni caso, dovrà procedere ai necessari accertamenti per assicurarsi che alla donna è stata prestata la dovuta assistenza ostetrica e riferirne al Medico Provinciale.

Sono sicuro che le SS. LL., compresa l'alta finalità cui mirano le disposizioni contenute nella presente circolare, daranno opera sollecita ed efficace per la protezione della maternità, che costituisce una delle pietre angolari del poderoso e complesso programma del Governo Nazionale.

Della presente circolare le SS. LL. daranno integrale comunicazione ai rispettivi ufficiali sanitari, e prego per intanto trasmettermi un elenco da cui risulti l'organico delle condotte ostetriche, le generalità delle levatrici condotte, la data della deliberazione di nomina, e se sono state assunte in servizio in seguito a concorso.

Il Prefetto — SOPRANO

102. **Servizio Carte d'identità.** (C. 26 marzo 1934 n. 1206 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con mia circ. n. 07600 del 17 novembre 1932, inserita nel Bollettino Amm. anno 1932, pag. 431, disposi che alla fine di ciascun bimestre i sigg. Podestà mi avessero fatto tenere un elenco dei loro amministrati deceduti, titolari di carta d'identità. Ciò allo scopo di evitare la giacenza, inutile ed ingombrante, nell'apposito schedario provinciale, di cartellini non più necessari.

Poiché non tutti i sigg. Podestà si sono attenuti a tale prescrizione, richiamo, per la scrupolosa osservanza, l'anzidetta circolare e prego le SS. LL. farmi subito tenere l'elenco complessivo di tutti i cittadini titolari di carte di identità deceduti ed inviandomi, alla fine di ciascun bimestre, l'elenco dei titolari stessi deceduti durante il bimestre.

Il Prefetto — SOPRANO

102. Annotazione del Numero, Parte e Serie degli atti di stato civile, negli atti del Registro di popolazione. (C. 8 aprile 1934, n. 15668, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica rileva che l'esperienza fatta in questi ultimi anni, attraverso l'opera svolta da propri Ispettori e da quelli delle RR. Prefetture, ha permesso di rilevare che ancora oggi molti Comuni non hanno provveduto a completare il Registro di popolazione con l'annotazione sulle schede individuali e sui fogli di famiglia, del Numero, Parte e Serie degli atti di stato civile, relativi alle persone iscritte.

Nel richiamare su tale inadempienza l'attenzione delle SS. LL. devo far presente come tale annotazione sia di grandissima importanza.

Infatti l'annotazione del Numero, Parte e Serie degli atti di stato civile relativi a ciascuna persona iscritta in anagrafe -- per nascita o per immigrazione -- importa la esecuzione di un accurato controllo di tutti i nominativi con i registri di stato civile. Tale controllo ha per risultato di rendere *esatte*, tutte le notizie relative alla data di nascita, alla data e luogo di matrimonio di ciascun cittadino iscritto.

Molte anagrafi comunali impiantate sulla base del materiale dei vecchi censimenti, contengono, invece, per le inevitabili inesatte dichiarazioni fatte, anche in buona fede, dalle persone censite, notizie notevolmente errate.

Ciò costituisce un grave inconveniente tutte le volte che si abbia interesse, da parte del cittadino o da parte dell'Amministrazione comunale o dalla R. Questura o dagli Uffici governativi in genere, di conoscere le esatte generalità di taluni individui. L'anagrafe invece, deve poter, in qualunque momento, corrispondere alle richieste sia dei privati che delle Autorità, *con assoluta precisione*.

Ma oltre a tale inconveniente quotidiano, un altro non meno grave si verifica in occasione del controllo del materiale del Censimento della popolazione. Indagini sulla composizione per età

della popolazione, indagini sulla fecondità matrimoniale della donna, ecc., richiedono che le notizie fornite nel foglio di censimento siano precise. L'Anagrafe non rettificata, per mezzo del controllo con gli atti dello stato civile, non offre alcuna possibilità di rettificare le dichiarazioni eventualmente errate dei censiti.

E' necessario pertanto che *tutti i Comuni* provvedano ad eseguire il controllo del materiale anagrafico con i Registri di Stato civile al fine di poter per ogni individuo accertare la precisa data di nascita (giorno, mese, anno), la precisa data del matrimonio.

Si richiama le SS. LL. alla importanza dell'adempimento anzidetto a cui dovrà essere provveduto nel termine di mesi tre. Alla scadenza del termine preletto mi riservo di consultare direttamente il lavoro compiuto.

Gradirò ricevere un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

103. **Tassa per rinnovazione passaporti.** (C. 29 marzo 1934 n. 292 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico che con R.D.L. 4 dic. 1933 n. 1434, entrato in vigore il 14 gennaio p.p., è stata abolita l'esenzione di tassa concessa per il rilascio o rinnovazione del passaporto ai connazionali, che rimpatriano a titolo temporaneo o definitivo.

In dipendenza di ciò il passaporto rilasciato o rinnovato per rimpatrio temporaneo non può avere validità superiore ad un anno; i connazionali temporaneamente rimpatriati, i quali chiedono, nei termini prescritti, la proroga della validità del passaporto, per far ritorno alla loro residenza all'estero, sono tenuti al pagamento della tassa di concessione di L. 20 o 100 a seconda della categoria cui appartengono.

Il Questore — CIPRIANI

104. **Verbale di verifica di cassa del 1° bimestre 1934.** (C. 9 aprile 1934 n. 15606 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della provincia, meno quelli segnati in nota (1).

Codesto Ufficio Comunale non ha ancora trasmesso a questa Prefettura il verbale di verifica di cassa del 1° bimestre 1934, per cui avverto la S. V. che non ricevendo tal verbale per la fine del corrente mese, sarò costretto a provvedere d'ufficio.

Il Prefetto SOPRANO

105. **Verbale di chiusura dell'esercizio 1933.** (C. 8 aprile 1934 num. 15605 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni in nota (2) indicati.

Codesto Ufficio è tuttora inadempiente all'invio del verbale di chiusura dell'esercizio 1933 onde avverto che in caso di ulteriore ritardo dovrò provvedere di ufficio a carico del segretario e del ragioniere comunale.

Assegno un ultimo perentorio di giorni cinque ed attendo assicurazione a corso di posta.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) Acerno, Bracigliano, Castelnuovo di Conza, Castel S. Giorgio, Cicerale Colliano, Controne, Laureana Cilento, Lustra. Maiori, Mercato S. Severino, Nocera Superiore, Omignano, Pellezzano, Polla, Rofrano, Romagnano al Monte, Sala Consilina, S. Pietro al Tanagro, Santomenna, Sarno, Scafati, Serramezzana, Sessa Cilento.

(2) Albanella, Alfano, Augri, Ascea, Atena, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Capaccio, Casalbuono, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelcita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Giorgio, Castel S. Lorenzo, Cava dei Tirreni, Celle Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Conca Marini, Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Cucaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Futani, Giffoni Vallepiiana, Giungano, Laurito, Magliano Vetere, Mercato S. Severino, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Monte S. Giacomo, Morigerati, Nocera Inferiore, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Orria, Padula, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Policastro del Golfo, Polla, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Praiano, Ravello, Roccasepide, Roccapiemonte. Romagnano, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salerno, S. Cipriano Picentino, S. Giovanni a Piro, S. Mango Piemonte, S. Marzano sul Sarno, S. Mauro Cilento, S. Rufo, S. Angelo Fasanello, S. Arsenio, S. Valentino Torio, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Serre, Sicignano degli Alburni, Stio, Tegiano, Torre Orsaia, Tramonti, Trentinara, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.

106. " **Le opere del Fascismo** „ (C. 24 marzo 1934 n. 2516 al sig. Preside Amministrazione Prov. ed ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per i tipi dell'Istituto Editoriale Nazionale, è uscita recentemente l'edizione definitiva del volume « **Le opere del Fascismo** » a cura di Arturo Tofanelli.

L'opera documenta in maniera efficace il complesso delle realizzazioni del Regime nel campo dei lavori pubblici, dando un interessante quadro delle trasformazioni urbane dell'Italia nell'ultimo decennio.

Segnalo detta pubblicazione per quell'interesse che possano avere di prenderne conoscenza.

Il Prefetto — SOPRANO.

107. **Vendita di pubblicazione medica e di erbe medicinali.** (C. 16 marzo 1934 N. 11865 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno (Direz. Gen. della Sanità Pubblica) mi comunica la seguente circolare:

« Risulta a questo Ministero che nella Provincia di Aosta si sono presentate, in varie scuole elementari, due persone le quali offrono con insistenza l'acquisto di un libro « **La medichessa in casa** » della Dott. Jenni Spinger, Casa Editrice Triestina Carlo Meschini e Comp. di Trieste.

Le cure consigliate, in detto libro, sono a base di erbe e gli espositori rilasciano agli acquirenti tessere per l'acquisto di erbe, presso la erboristeria Abello, Via Monte di Pietà, 5 Torino, per l'importo di L. 180.

Gli espositori presentano commendatizie di ispettori e direttori didattici.

Poichè la suddetta offerta ha tutti i caratteri di una speculazione privata, che potrebbe essere estesa anche a cotesta Provincia, si pregano le SS. LL. richiamare su di essa le Autorità Sanitarie e Scolastiche, per evitare che venga sorpresa la buona fede delle signore Insegnanti delle scuole comunali ».

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

110. **Esportazione di formaggio nello Stato di Waschington.** (C. 26 marzo 1934 n. 13409 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Si porta a conoscenza delle EE. LL. che con recente ordinanza le Autorità dello Stato di Waschington hanno stabilito che il formaggio non può essere ivi importato se non accompagnato da uno speciale certificato sanitario.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal Veterinario Provinciale e dovrà essere compilato come segue e scritto chiaramente a macchina oppure stampato:

Regno d'Italia

R. PREFETTURA DI

Servizio Veterinario

Il sottoscritto Veterinario di attesta che la partita di formaggio. del peso di Kg. contrassegnata è stata prodotta con l'osservanza delle disposizioni vigenti nel Regno in materia di polizia sanitaria veterinaria.

Data.

(bollo)

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Di quanto sopra si prega dare la più sollecita informazione a cotesto Consiglio Prov. dell'Economia corporativa, per conoscenza degli interessati. Attendo assicurazione ».

Prego darne comunicazione agli interessati, avvertendo che il rilascio del certificato suindicato sarà subordinato alla condizione che i formaggi risultino fabbricati coll'osservanza delle prescrizioni del n. 6 dell'ordinanza prefettizia n. 49495 del 23 novembre 1933, riportata a pagina 445 del Bollettino Amm. 1933, che qui appresso si riproducono, *N. 6 dell'ordinanza prefettizia del 23 novembre 1933.*

E' imposto l'obbligo ai proprietari di caseifici ed a tutti coloro che fabbricano latticini destinati al commercio di:

- a) farne regolare denuncia al Comune;
- b) indicare nella denuncia la ubicazione del caseificio con

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

la sommaria descrizione dei macchinari e degli utensili etc., che vi si trovano;

c) provvedere il caseificio di sufficiente quantitativo di acqua riconosciuta potabile e di uniformarsi alle prescrizioni di carattere igienico, che potranno essere impartite dal Podestà su proposta dell'Ufficiale sanitario e del veterinario, specialmente nei riguardi della pulizia e disinfezione;

d) tenere sempre affissa all'esterno ed all'interno dei locali del caseificio una targa con la indicazione scritta a caratteri ben leggibili della qualità dei prodotti che vi si fabbricano, a norma dell'art. 3 e tenere sempre aggiornato un registro nel quale, tra l'altro, dovranno essere contenute le seguenti indicazioni: 1° Quantitativo del latte distinto per specie (Bovina T. Bufalina, Caprina e Pecorina), 2° provenienza del latte; 3° prodotti fabbricati;

e) impedire che dal caseificio siano asportati i prodotti fabbricati prima che sui recipienti, sugli involucri e sugli imballaggi, in cui detti prodotti sono contenuti, sia apposta la precisa indicazione di essi;

f) osservare con ogni esattezza le prescrizioni contenute nelle leggi e regolamenti in vigore ».

Il Prefetto — SOPRANO

Publicazioni

Nuovo Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale — Roma —
Bollettino Naz. dei Concorsi.

Avvertiamo che il volume è di imminente pubblicazione. Esso oltre a riportare il testo della legge, sarà munito, a cura del Rag. Cav. Uff. Dante Cusi, benemerito direttore del « Bollettino Nazionale dei Concorsi », di un esteso **Indice Analitico-Alfabetico, un indice per materia, il testo della relazione ministeriale e circa 40 tavole di raffronto** tra gli articoli delle varie disposizioni legislative, che dal 1915 ad oggi modificarono il Testo Unico abrogato e quelle del nuovo Testo Unico.

Comunichiamo infine che il volume avrà una veste tipografica tale da farla considerare un'assoluta novità del genere, assai gradita, senza dubbio, agli studiosi ed a quanti, per ragioni del loro ufficio, devono consultare frequentemente la legge e stare sempre al corrente con le sue successive modificazioni ed illustrazioni.

Il prezzo del volume, solidamente rilegato in brochure, sarà di L. 20 circa.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

111. Nuovo testo unico della legge com. e prov.
112. Prolungamento di orario degli uffici telegrafici e telefonici in occasione di esperimenti di protezione antiaerea.
113. Elezioni. Sacchetti stampati.
114. Contributi Unione Fascista Campana Imprese Comunicazioni interne.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 113 a n. 114 — Provincia di Salerno. Conferimento diplomi di onore e di benemerenzza per il VII censimento della popolazione. — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

113. **Elezioni. Sacchetti stampati.** (C. 12 aprile 1934 n. 17661 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Finora pochi comuni hanno provveduto alla restituzione dei sacchetti ricevuti dal Ministero dell'Interno.

Prima di addebitarne la spesa, giusta l'ultimo comma della Ministeriale n. 15600-6-1152 del 12 dicembre 1933, inviata a tutti i Comuni del Regno per conoscenza, prego i Podestà, *che non hanno restituito i sacchetti, di provvedervi a vista.*

Avverto che, se per la fine del corrente mese detti sacchetti non saranno qui pervenuti, sarà addebitata la spesa di L. 7,00 per ogni sacchetto.

Il Prefetto — SOPRANO

114. **Contributi Unione Fascista Campana Imprese Comunicazioni Interne. Certificati podestarili.** (C. 9 aprile 1934 n. 447 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'unione Fascista Campana delle Imprese di comunicazioni Interne lamenta che molti camionisti, nell'intento di sfuggire all'applicazione dei contributi di quella Unione, leggermente superiori a quelli dei Sindacati, e per non sottostare ai patti di lavoro in vigore fra datori di lavoro e prestatori d'opera, con la conseguente iscrizione del personale nella Cassa mutua malattie, presenterebbero denunce e ricorsi, corredati da certificati podestarili, dichiaranti che la loro attività si svolge senza l'ausilio di personale dipendente, mentre, in effetti, gli accertamenti eseguiti per il tramite, il più delle volte, degli stessi uffici comunali, proverebbero la inesattezza delle dichiarazioni degli interessati e, conseguentemente, del certificato podestarile allegato ai ricorsi.

Poichè tale inconveniente farebbe ritenere che non sempre i certificati vengono rilasciati dopo avere esperite le necessarie indagini, ne informo le SS. LL. per opportuna notizia e con invito ad impartire ai dipendenti funzionari precise istruzioni al riguardo.

Il Prefetto -- SOPRANO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

111. Nuovo testo unico della legge com. e prov. (C. 16 aprile 1934 n. 17041 al Sig. Preside Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia di Salerno).

Per opportuna norma, trascrivo qui di seguito la circolare 28 marzo u. s. n. 15700 5 del Ministero dell'Interno:

« Con Regio decreto 3 marzo 1934 XII, n.º 383, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 (suppl.) del 17 corrente, è stato approvato il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, redatto da questo Ministero in esecuzione della legge 31 marzo 1932 n. 359.

Col nuovo testo, non solamente sono state organicamente riunite e coordinate con le disposizioni ancora in vigore del t. u. 4 febbraio 1915, n. 148, quelle dei numerosi provvedimenti legislativi, che si erano ad esso sovrapposti, modificandolo profondamente, ma sono state anche apportate, in conformità alla delega, tutte quelle innovazioni, anche sostanziali, ritenute necessarie in relazione allo spirito animatore ed alle alte finalità della Rivoluzione fascista.

L'autonomia istituzionale dei Comuni e delle Provincie è stata conservata, ma è stata disciplinata in guisa da assicurare nello svolgimento dell'attività delle loro amministrazioni una perfetta identità di indirizzo ed una intima e cosciente collaborazione con l'attività dell'amministrazione dello Stato.

Nell'ordinamento sistematico della materia e nella formulazione degli articoli si è avuto per obiettivo di dare al testo semplicità e chiarezza, onde agevolarne l'interpretazione, e si è a tal

fine evitata, in quanto possibile, la frequenza dei richiami ad altre leggi.

Il testo, che si compone di 427 articoli, è stato diviso in una parte preliminare e nei nove seguenti titoli :

1) Circoscrizioni amministrative, autorità governative ed organi di controllo sugli enti locali

2) Del Comune.

3) Della Provincia.

4) Dei Consorzi fra Comuni e Provincie.

5) Del segretario comunale e degli impiegati e salariati del Comune, della Provincia e dei Consorzi.

6) Della responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico.

7) Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.

8) Del Governatorato di Roma.

9) Disposizioni transitorie e finali.

I titoli II, III, V, VII e VIII sono suddivisi in capi. Il Capo 3° del titolo VII è suddiviso alla sua volta in sezioni.

Cinque tavole seguono il testo.

Con la parte preliminare si è voluto mettere subito in evidenza talune norme di fondamentale importanza, la cui conoscenza costituisce un necessario presupposto per l'esatta intelligenza ed applicazione della legge e dare opportuna sede a talune disposizioni, che pel loro carattere generale male si sarebbero inquadrate in uno dei nove titoli.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione su talune delle principali norme innovative, per le quali sembra opportuno dare alcune delucidazioni.

L'art. 5 ha stabilito per l'esperimento del ricorso gerarchico il termine di 30 giorni, di cui all'art. 328 del vecchio t. u.; perchè quello di 15 giorni, introdotto dall'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, si era rivelato in pratica insufficiente. Il termine decorre, anche se non è avvenuta l'intimazione del

provvedimento, da quando l'interessato ne abbia comunque avuta piena cognizione.

E' stata disciplinata allo stesso articolo la procedura per l'istruttoria del ricorso, e sono stati dati opportuni rimedi anche contro il silenzio dell'amministrazione.

L'art. 7 fissa i requisiti di carattere generale per l'ammissione agli uffici ed impieghi contemplati dalla legge, mentre i requisiti di carattere speciale sono stabiliti altrove (cfr. art. 43, 68, 221, 222, 235 etc.).

Così analogamente all'art. 8 sono stabilite le cause di esclusione di carattere generale dai detti uffici ed impieghi, mentre quelle di carattere speciale sono contemplate in altre disposizioni (cfr. art. 44, 69, 70, 118, 119, 120 etc.).

All'art. 9 si enuncia il principio che le circostanze, considerate dalla legge come cause di incapacità o di incompatibilità ad un ufficio, qualora sopravvengano, producono la decadenza dal medesimo, ed accanto alla regola, si stabilisce l'eccezione nei riguardi del requisito della buona condotta, la cui mancanza dà luogo invece a provvedimenti disciplinari.

All'art. 10 si enuncia un altro importante principio di diritto pubblico, che, data l'abolizione del sistema elettivo delle cariche, è ora suscettivo di generale applicazione, il principio — cioè — che l'autorità competente alla nomina ad un determinato ufficio è anche competente a dichiarare la decadenza o accettare le dimissioni dal medesimo.

L'articolo 12, che vieta il mandato imperativo, generalizza la disposizione dell'art. 286 del vecchio t. u., della quale si è omessa l'ultima parte, relativa all'inefficacia del detto mandato, essendo questa una conseguenza intuitiva, perchè tutti gli atti, vietati dalla legge sono inefficaci.

L'articolo 13 fissa i criteri per la determinazione dell'anzianità a parità di grado, escludendo che per le cariche ancora elettive possa essere — come per l'art. 282 del vecchio t. u. — la maggioranza dei voti elemento costitutivo di anzianità.

*
* *

Nel titolo 1° un solo articolo (il 17°) tratta delle circoscrizioni amministrative, dando una nozione generale delle medesime e del loro ordinamento giuridico; un maggiore sviluppo della materia si trova invece al capo 1° del titolo II e del VII.

Fra le dette circoscrizioni non figurano più nè i circondari, nè i mandamenti, che con la soppressione delle sottoprefetture e con l'abolizione dell'elettorato amministrativo già da tempo avevano perduto, agli effetti della legge comunale e provinciale, qualsiasi importanza.

*
* *

La materia del titolo II (del Comune) si riferisce alla costituzione territoriale dell'ente, ai suoi organi, al funzionamento dell'amministrazione comunale ed ai relativi controlli. Tali argomenti, per altro, non sono trattati per intero in questo titolo; le disposizioni comuni anche alla Provincia si trovano nel titolo VII.

Inoltre, parecchie delle disposizioni del titolo II, avendo carattere basilare, si trovano con opportuni adattamenti riprodotte nei titoli successivi, concernenti le provincie e i consorzi.

Nei riguardi delle circoscrizioni comunali l'ordinamento giuridico, oltre all'essere più completo di quello del vecchio testo unico, presenta rispetto ad esso un importante carattere differenziale, in quanto che per l'elevazione di borgate o frazioni a Comuni, per il passaggio di borgate o frazioni da un Comune all'altro e per la separazione del patrimonio e delle spese, l'iniziativa, già concessa alla maggioranza degli elettori amministrativi, spetta ora alla maggioranza dei contribuenti delle borgate o frazioni, che sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle medesime.

Per la fusione coattiva dei comuni è stato elevato il limite di popolazione da 1500 a 2000 abitanti, dato che l'esperienza ha dimostrato come non pochi comuni, con popolazione compresa fra i 1500 e i 2000 abitanti, manchino dei mezzi indispensabili per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e si trovino in

condizioni topografiche tali da consentire i provvedimenti preveduti all'art. 30.

Con l'art. 32 si è disciplinato l'accertamento ed il regolamento di confini fra più Comuni. E' quasi superfluo avvertire che resta ferma in materia la competenza anche in merito del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, a norma dell'art. 27 n. 3 del t. u. 26 giugno 1924 n. 1054.

Con l'art. 33 si è ridotto da 4000 a 3000 abitanti il limite di popolazione per la costituzione in Comuni di borgate o frazioni, che abbiano possibilità di vita autonoma; ma tale innovazione — come è ovvio — non deve incoraggiare aspirazioni, che non siano sorrette da un reale ed impellente interesse pubblico.

La procedura da seguire per le variazioni di circoscrizione e per le rettifiche di confini è disciplinata per semplificazione in unico articolo (il 35°).

La facoltà, già riservata al Governo, di regolare i rapporti patrimoniali e finanziari in conseguenza di dette variazioni è stata attribuita al Prefetto, il cui provvedimento non è però definitivo, ed è stata contemplata non solo l'ipotesi della separazione delle rendite patrimoniali e delle passività (art. 36), ma anche quella della loro fusione (art. 37), quando la separazione non fosse più necessaria, richiedendosi all'uopo il parere *favorevole* della Giunta provinciale amministrativa.

Per quanto concerne gli organi del Comune si segnalano le seguenti innovazioni:

La facoltà conferita al Governo di dare a più Comuni finitimi unico Podestà è stata meglio regolata, sostituendo al criterio della contiguità quello, più pratico, della vicinanza dei Comuni (art. 38).

Per i Comuni con popolazione complessiva compresa fra 5000 e 10.000 abitanti la facoltà di nominare unico Podestà era data dalla legge 21 giugno 1928 n. 1485 solo in via di eccezione; ora il caso è assimilato a quello che nella precedente legislazione consentiva di riunire sotto unica gestione più Comuni

con popolazione complessiva non eccedente i 5000 abitanti; la limitazione a tre Comuni è stata generalizzata e, colmando una lacuna del vecchio testo, si è precisato che i Comuni, per poter avere unico Podestà, debbono appartenere alla stessa Provincia.

Il Vice-podestà può essere nominato anche in Comuni che, pur essendo capoluoghi di Provincia, abbiano popolazione da 10 mila a 20.000 abitanti, quando siano sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici o siano centri di notevole attività industriale e commerciale (art. 38).

In quanto all'ufficio comunale è previsto per i Comuni di maggiore importanza la sua suddivisione in ripartizioni ed è adottato, per la facoltà di dare a più Comuni unico ufficio e unico Segretario, il criterio della vicinanza, invece di quello della contiguità territoriale.

La durata in carica dei Podestà, dei Vice-podestà e dei Consulitori è stata ridotta da cinque a quattro anni (art. 42 e 67); però si è stabilita all'art. 406 una disposizione transitoria, che regola, in materia, la prima applicazione della legge.

L'istituto del trasferimento dei Podestà è stato abolito, perchè riconosciuto superfluo, potendosi conseguire lo stesso risultato mediante la revoca o le dimissioni di un Podestà e la sua conseguente nomina in altro Comune.

In quanto ai requisiti specifici per la nomina a Podestà va tenuto presente che si è attribuita al Ministero dell'Educazione nazionale, anzichè al Provveditore agli studi, la competenza a riconoscere la equipollenza di altro titolo al prescritto diploma di maturità o di abilitazione (art. 43).

Il ricorso — non gerarchico, ma devolutivo — alla Giunta provinciale amministrativa contro il rifiuto del Podestà a rilasciare i certificati e gli attestati nei casi previsti dalla legge (art. 160 t. u. 1915) è stato esplicitamente ammesso anche nel caso di inerzia dell'amministrazione podestarile (art. 63). La procedura da seguire in tale ipotesi verrà disciplinata nel regolamento.

Nei riguardi della Consulta, si avverte che la disposizione

dell'art. 64 va messa in relazione con quella dell'art. 39, secondo la quale i Comuni, agli effetti della costituzione della Consulta, possono distinguersi in tre categorie:

a) Comuni, non capoluoghi con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti — Consulta facoltativa; consultori da 6 a 10.

b) Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti, o anche di minore popolazione, quando siano Capoluoghi di Provincia, — consultori da 10 a 24.

c) Comuni con più di 100.000 abitanti — consultori da 24 a 40.

Per la nomina dei consultori la competenza è stata unificata attribuendola in ogni caso al Prefetto (art. 67). Analogamente si è disposto per la dichiarazione di decadenza, provvedimento non definitivo (art. 75).

Con l'art. 78 si è colmata una lacuna del precedente t. u., stabilendo la sospensione di diritto della consulta durante la gestione commissariale e rendendo facoltativo per il Prefetto il riassumerla in funzioni o il rinnovarla al termine di detta gestione.

Per quanto concerne l'obbietto e l'estensione della consulenza, i Comuni sono distinti in tre categorie:

a) Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti (art. 81);

b) Comuni con popolazione da 20.001 a 100.000 abitanti (art. 80);

c) Comuni con più di 100.000 abitanti (art. 79).

Sul bilancio, trattandosi dell'atto fondamentale della gestione comunale, il parere della Consulta è prescritto per tutti i Comuni in cui essa sia costituita.

Con l'art. 82 si è prescritto, inoltre, il parere della Consulta su tutti quei provvedimenti podestarili che vanno sottoposti alla approvazione della G. P. A.

All'art. 84 i beni comunali sono distinti in demaniali e patrimoniali. Questa disposizione non presenta rispetto a quella dell'art. 432 del codice civile che una semplice variazione termi-

nologica, essendosi sostituita alla dizione « beni di uso pubblico » l'altra « beni demaniali ».

Importanti innovazioni si sono apportate con l'art. 87 del n. t. u. alla disposizione dell'art. 52 del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 2830.

Nell'enumerazione dei contratti per i quali sono prescritti di regola i pubblici incanti, invece degli « appalti di cose », figurano le « somministrazioni ».

Il limite di valore, cumulativamente fissato per i casi in cui è dato prescindere dai pubblici incanti, è stato opportunamente sdoppiato. Si è — cioè — distinto fra licitazioni e trattativa privata, stabilendo per quest'ultima un limite di valore pari a metà di quello fissato per la licitazione.

Secondo il ricordato art. 52 si distinguevano, prendendo a base la rappresentanza elettiva, cinque categorie di Comuni, corrispondenti per popolazioni alle seguenti:

a) Comuni con più di 250.000 abitanti.

b) » » 60.000 »

c) » » 30.000 »

d) » » 10.000 »

e) » non sorpassanti i 10000 abitanti.

All'art. 87 del n. t. u. invece, con evidente semplificazione, si distinguono 3 sole categorie di Comuni:

a) Comuni con più di 100.000 abitanti;

b) » » 20.000 »

c) » non sorpassanti i 20 000 abitanti.

Il limite di valore per la licitazione privata è rispettivamente fissato (secondo la categoria a cui appartiene il Comune) a lire 75000, 40000 e 20000, mentre per la trattativa privata esso è rispettivamente di lire di lire 37.500, 20.000 e 10.000

E' dato per altro al Prefetto un potere discrezionale per consentire, anche all'infuori dei casi indicati, al secondo comma dell'art. 87, la licitazione, quando questa forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione ed — eccezionalmente — la

trattativa, quando ne sia evidente la necessità o la convenienza. Di tale facoltà però, appunto perchè eccezionale, deve essere fatto uso rigorosamente limitato ai casi in cui esso si palesi manifestamente vantaggioso, tenendo all'uopo presenti le istruzioni di carattere ristrettivo già impartite al riguardo da questo Ministero.

Un'altra importante innovazione concerne il controllo prefetizio sulle deliberazioni podestarili. E' stata soppressa la distinzione tra visto di approvazione e visto di legittimità e l'esercizio del controllo è stato ricondotto ad unicità; il visto di esecutività non è però di semplice legittimità, ma implica anche l'esame di merito (art. 97).

Sono esenti dal visto di esecutorietà, per i Comuni di prima categoria, le deliberazioni per spese obbligatorie nei limiti del relativo stanziamento (art. 98).

I bilanci comunali, i quali erano prima sottoposti all'approvazione della G. P. A. solo nel caso di eccedenza al limite legale della sovrimposta, sono ora sottoposti a tale approvazione in ogni caso (art. 99 e seguenti).

L'autorizzazione della G. P. A. per le liti è esplicitamente richiesta anche per quelle passive.

L'azione popolare preveduta agli art. 225 del t. u. 1915 e 69 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, superfetazione di un'ideologia ormai tramontata, è stata abolita. Essa trovava infatti il suo presupposto nel concetto demagogico della deficienza dell'azione amministrativa locale e degli organi di controllo e quindi non armonizzerebbe con la nuova situazione di fatto e di diritto creata dalla Rivoluzione fascista.

Per quanto concerne il capo 6° « delle contravvenzioni » è quasi superfluo avvertire che l'elevazione delle pene pecuniarie è in relazione al mutato valore della moneta, nonchè alla sentita necessità di frenare le violazioni dei regolamenti locali e delle ordinanze podestarili e che altre modificazioni apportate, alle disposizioni già in vigore, sono dovute al necessario coordinamento con le norme del nuovo codice penale.

Il Capo III — « della Provincia », dato che la riforma dell'amministrazione provinciale è recente e che il nuovo ordinamento si è dimostrato pienamente idoneo a soddisfare le esigenze di detta amministrazione, non contiene che poche innovazioni. All'articolo 112 si è stabilito che il Vicepresidente debba essere scelto fra i rettori, mentre secondo la dizione del capoverso dell'art. I della legge 27 dicembre 1928 n. 2962 si riteneva che egli non avesse veste a intervenire legittimamente alle adunanze del rettorato, se non in caso di assenza o di impedimento del Presidente. Poichè è necessario invece che il Vice presidente partecipi attivamente e senza discontinuità alla vita attiva dell'ente, tenendosi sempre al corrente degli affari trattati dal rettorato, si è adottata la nuova formula, con la quale si raggiunge pienamente tale scopo.

Per l'art. 3 della legge 27 dicembre 1928 n. 2962 i rettori erano nominati con decreto Reale; per l'art. 115 sono nominati invece con decreto del Ministro dell'Interno.

Con l'art. 127 si stabiliscono per il rettorato due sessioni ordinarie, l'una nel mese di aprile, l'altra nel mese di settembre. L'iniziativa per le sessioni straordinarie è data soltanto al Presidente ed al Prefetto (non ai rettori).

La competenza per gli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia ed all'accettazione di lasciti e doni per l'art. 241, nn. 2 e 3, del precedente t. u. era attribuita al Consiglio provinciale; tale competenza però con l'art. 87 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2839 venne deferita alla deputazione provinciale, in considerazione della difficoltà di convocare troppo spesso il Consiglio; sicchè in virtù dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1928 n. 2962 sarebbe ora spettata al Presidente. Ma, poichè, data la semplice struttura dei rettorati, i cui componenti sono molto meno numerosi di quelli degli aboliti consigli provinciali, l'accennata difficoltà più non sussiste, con l'art. 135 nn. 3 e 4 la detta competenza è stata attribuita invece al rettorato.

Il numero II dell'art. 141 del t. u. del 1915, concernente

l'imposizione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali non è stato riprodotto, poichè i pedaggi, mal rispondendo alle finalità per cui erano stati istituiti ed alle nuove esigenze della circolazione, sono caduti in desuetudine, applicandosi oggidì vantaggiosamente per gli stessi scopi i contributi di miglìoria.

Con l'art. 140 sono stati fissati nuovi limiti di valore, entro i quali è consentito alla provincia di prescindere per i contratti ivi indicati dai pubblici incanti.

La legge non faculta però di regola che a provvedere mediante licitazione privata. Solo eccezionalmente può il Prefetto autorizzare la trattativa privata, quando ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Su i progetti di contratto da stipularsi dalla Provincia il parere del consiglio di Prefettura è prescritto (art. 141), quando il loro ammontare sorpassi le lire 150.000.

In generale la vigilanza e la tutela governativa sulla Provincia è stata regolata con criteri analoghi a quelli adottati per la vigilanza e tutela su i comuni di prima categoria.

*
* *

L'ordinamento giuridico dei consorzi, la cui disciplina va considerata come opera del Regime, in quanto che nella legislazione prefascista una generale disciplina dei consorzi amministrativi mancava, ebbe un'utile, ma incompleta trattazione nella riforma della legge comunale e provinciale del 30 dicembre 1923. Nel titolo IV del n. t. u. esso trova ora una trattazione più completa e sistematica.

Tenuti presenti i vantaggi, sia economici, sia tecnici, che possono conseguirsi — come una diuturna esperienza conferma — mediante questa forma di cooperazione fra enti pubblici, si è avuto di mira di agevolare — per quanto possibile — la formazione e il funzionamento dei consorzi.

Nel titolo IV sono previsti consorzi fra Comuni, consorzi fra Provincie, consorzi fra Provincie e Comuni, ed è prevista anche la partecipazione ai detti consorzi di altri enti, rimanendo però in tal caso il loro ordinamento sostanzialmente invariato.

Le disposizioni di detto titolo non sono invece applicabili ai consorzi regolati da leggi speciali, come quelli agrari, di bonifica, antitubercolari, forestali ecc.

All'organizzazione e alla gestione dei consorzi viene data una disciplina generale uniforme, pur lasciando che, in relazione alla varietà degli scopi a cui tende la loro costituzione, i consorzi ricevono negli statuti opportuna regolamentazione complementare secondo i loro particolari aspetti. L'uniformità non soffre, tuttavia, eccezioni, per quanto concerne gli organi preposti alla gestione dei consorzi, che, colmando una lacuna della precedente legislazione, sono stati stabiliti nell'assemblea dei rappresentanti, nel consiglio direttivo e nel presidente (art. 159).

E' stata attribuita all'assemblea la nomina del segretario, che, col consenso dell'amministrazione da cui dipende, può essere il segretario od altro impiegato della Provincia o di una dei Comuni consorziati.

Nel disciplinare all'art. 160 il concorso degli enti nelle spese consorziali, alla locuzione « in ragione composta » si è sostituita l'altra « in ragione complessa ». Ciò per maggiore proprietà terminologica.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 161 si avverte che il Prefetto, a cui è data la facoltà di sostituzione per provvedere alla nomina dei rappresentanti di un Comune o di una Provincia nel consorzio, trattandosi di una formalità preliminare, non è quello della Provincia in cui deve avere sede l'amministrazione consorziale, ma quello della Provincia a cui appartiene l'amministrazione comunale o provinciale inadempiente.

L'art. 10 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2839 prescriveva che nel decreto di costituzione del consorzio dovesse farsi il suo riconoscimento come ente morale. Tale formalità è ormai superflua, poiché per l'art. 162 i consorzi facoltativi od obbligatori legalmente costituiti hanno la personalità giuridica ope legis.

Mentre la durata in carica del Podestà e del Preside —

come si è già detto — è sempre quadriennale, quella dell'amministrazione consorziale è quacriennale solo quando non sia diversamente stabilito, potendosi fissare nello statuto, se necessario o più opportuno in relazione alle finalità del consorzio, un più breve o un più lungo periodo.

Coimando una lacuna del precedente testo unico, si è contemplata all'art. 166, oltre allo scioglimento, anche la sospensione dell'amministrazione consorziale.

All'art. 167 si determinano i casi di cessazione del consorzio, ed all'art. 178 si disciplina la conseguente ripartizione del suo patrimonio, per la quale non è sembrato opportuno riprodurre la rigida norma finora vigente, che aveva adottato, senza eccezione, il criterio della proporzionalità al contributo dei singoli enti, ma si è adottato tale criterio solo in quanto non sia diversamente stabilito dallo statuto.

Si avverte infine che non tutte le disposizioni applicabili ai consorzi si trovano nel titolo IV; quelle comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali vanno ricercate nel titolo VII od, in quanto concerne il segretario e gli impiegati e salariati, nel titolo V. Così, per esempio, lo stato giuridico del personale amministrativo e tecnico dei consorzi è regolato all'art. 220.

* *

Il titolo V comprende tre capi, nei quali sono state raggruppate le disposizioni concernenti il Segretario comunale, quelle concernenti l'altro personale dei Comuni, delle Provincie, e dei consorzi e quelle applicabili tanto al Segretario quanto agli altri impiegati e ai salariati.

Per i Segretari comunali, ai quali — come è noto — era stata già attribuita, ma a determinati effetti, la qualifica di funzionari dello Stato, l'equiparazione ai detti funzionari è stata ora riconosciuta a tutti gli effetti di legge (art. 173), pur lasciando però in questa sede immutato il loro trattamento economico e pur mantenendo l'onere della relativa spesa a carico del Comune.

La nazionalizzazione del ruolo per i quattro gradi superiori assicurerà meglio l'ascesa dei migliori elementi ai gradi più elevati della gerarchia, perchè, accentrando al Ministero l'amministrazione del personale di detti gradi, si potrà ottenere quella maggiore garanzia di uniformità ed obbiettività di giudizio, che è insita nella unicità dei criteri di valutazione.

In correlazione all'accennata innovazione si è provveduto a disciplinare il passaggio dal ruolo provinciale al ruolo nazionale, che può avvenire unicamente per concorso (art. 182) ed a dettare norme per la composizione del Consiglio d'Amministrazione (art. 194) e della commissione di disciplina (art. 210) per i segretari iscritti nel ruolo nazionale.

A prescindere dalle accennate innovazioni il n. t. u. riproduce sostanzialmente la recente riforma dello stato giuridico ed economico del personale dei segretari (R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953, R. D. 21 marzo 1929 n. 371 e legge 27 giugno 1929 n. 1104) senza apportare alle disposizioni già emanate modificazioni tali, da richiedere in genere particolari illustrazioni.

E' solo da rilevare che si sono rinviate alcune disposizioni al regolamento, dove troveranno sede più opportuna, che, sulla scorta dei criteri che hanno preceduto al riordinamento dell'istruzione tecnica media, si è proceduto con maggiore latitudine all'elencazione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (art. 175), che si è stabilita con apposita tabella la corrispondenza dei gradi fra i funzionari dell'Interno e i segretari comunali agli effetti dei concorsi a posti di Segretario comunale (art. 184), prendendo a base, per considerazioni di evidente equità, il trattamento economico vigente per entrambe le categorie all'atto in cui furono emanate le disposizioni per lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, che si è attribuita ai Prefetti una più ampia facoltà di scelta delle persone sfordite di patente cui conferire l'incarico provvisorio di segretario nei comuni minori (art. 192) e ciò per motivi di necessità fatti palesi dall'esperienza e dalla particolare situazione esistente in alcune provincie.

La competenza per il trasferimento dei Segretari iscritti nei ruoli provinciali è attribuita al Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa Provincia; quando i Comuni appartengono invece a diverse provincie il trasferimento è disposto dal Ministro dell'Interno, sentiti non i Podestà — come prescriveva l'art. 8 del Regio decreto 17 agosto 1908 n. 1953, ma i Prefetti. I Podestà potranno essere — se del caso — interpellati dai Prefetti delle rispettive Provincie.

Per gli altri impiegati e per i salariati dei Comuni, delle Provincie e dei consorzi, è stata completata la precedente legislazione, avendo cura che il complesso delle disposizioni concernenti la materia risponda alla necessaria unità di indirizzo.

Si è curato altresì di dare forma positiva a taluni importanti principî, ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza nei riguardi dello stato giuridico e del trattamento economico di detto personale, cosicchè è prevedibile e sperabile che le maggiori garanzie date al medesimo e le più sicure direttive date alle amministrazioni determinino una notevole diminuzione nel numero dei ricorsi, finora provocati in parte dalla mancanza di norme positive su determinate questioni di diritto.

Un'altra innovazione del n. t. u. consiste nella prescrizione della laurea in giurisprudenza per il Segretario e per il Vice segretario della Provincia, mentre per il Vice-segretario comunale, in conformità all'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, si è prescritto il diploma di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale (art. 222). Si è voluto con tali disposizioni ottenere che le persone chiamate a coprire le dette cariche abbiano la necessaria preparazione ed idoneità.

Per quanto concerne i Segretari e Vice-segretari provinciali non si è fatto per altro che consacrare in un articolo di legge una norma, che — come risulta da indagini fatte eseguire dal Ministero — già era stata adottata in quasi tutti i regolamenti organici provinciali; apposita disposizione transitoria (art. 413) fa salva, tuttavia, la posizione di coloro che abbiano conseguito il posto di Segretario o Vice-segretario provinciale prima dell'en-

trato in vigore del n. t. u., e quello di Vice-segretario comunale prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2839.

L'art. 227 sancisce il principio che i Comuni, le Provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto, ovvero il trattamento in quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di età o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda. E' però evidente che qui non trattasi di un'impossibilità assoluta, ma di un'impossibilità relativa; non è, cioè, in potere dell'amministrazione dalla quale l'impiegato dipende di apportare menomazioni al diritto del medesimo; ma ciò non toglie che, quando le condizioni generali dell'economia lo richiedono, possa la materia essere regolata — come è già avvenuto altra volta — con speciali disposizioni di legge. Per il trattamento economico del personale degli enti locali, non apparendo opportuno far precisazioni, data la varietà delle condizioni locali e dell'importanza degli enti, si è prescritta la norma di massima che esso debba essere equamente graduato, prendendo come termine di riferimento lo stipendio del Segretario del Comune o della Provincia; tenendo conto delle condizioni finanziarie degli enti, di quelle dell'economia locale e dei requisiti richiesti per l'ammissione (art. 228).

Mentre il Regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, aveva già provveduto a disciplinare in modo uniforme la commissione di disciplina per gli impiegati e salariati dei Comuni, mancava finora norma analoga per il personale delle Provincie: alla lacuna pone riparo il nuovo t. u. (art. 231), tenendo conto del nuovo ordinamento dato alle amministrazioni provinciali. Non è sembrato opportuno fare altrettanto per i consorzi, data la varietà d'importanza, di fini e di personale che possono presentare e si è, perciò, lasciato che alla costituzione delle commissioni di disciplina provvedano i relativi regolamenti organici (art. 220 n.5)

Altre norme del titolo provvedono a dare maggiore estensione all'obbligo del giuramento per il personale degli enti locali e a prescrivere anche la promessa solenne per il personale con nomina provvisoria (art. 226); a rendere obbligatoria l'osservanza della graduatoria, in ordine di merito, per i concorsi a posti negli uffici degli enti locali (art. 237); ad estendere anche all'altro personale degli enti locali alcune fra le disposizioni emanate per regolare lo stato dei Segretari comunali, in modo da rendere, in quanto possibile, uniforme e completa la disciplina giuridica del personale, che presta la sua opera al servizio dei Comuni, delle Provincie e dei consorzi. Si avverte infine che non solo si è aggiornato il testo unico con l'incorporazione delle varie disposizioni delle leggi speciali, che hanno concesso agevolazioni al personale in relazione alle finalità della politica demografica ed a benemerienze militari e fasciste, ma con una disposizione di carattere generale e complementare (art. 237) si è consacrato il principio che sono estese — in quanto applicabili — ai segretari comunali ed all'altro personale delle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonché delle aziende municipalizzate o in gestione diretta dei relativi enti, le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonché degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o di ferito per la Causa Nazionale.

La su accennata clausola — *senza interruzione* — deve intendersi sottintesa anche nelle altre disposizioni del testo che attribuiscono all'iscrizione al Partito in data anteriore al 28 ottobre 1922 determinati effetti giuridici.

*
**

Nel titolo VI sono — come si è già detto — raccolte e sistematicamente ordinate le norme vigenti sulla responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia, senza le-

gale autorizzazione, pubblico denaro. Quest'ultima locuzione va intesa in senso lato ed è pertanto comprensiva dei valori di qualsiasi genere pertinenti ai Comuni, Provincie o consorzi.

Le modifiche apportate in questo titolo alla legislazione vigente sono per lo più formali, poche sostanziali.

All'art. 251 non si sono riprodotte le parole « dall' esattore o tesoriere in fuori », contenute nell'art. 209 del vecchio testo unico, non solo perchè superflue, dato che la disposizione riguarda le persone che si ingeriscono nel maneggio dei fondi comunali *senza legale autorizzazione*, ma anche perchè, se si dovessero, prescindendo da ciò, menzionare le persone alle quali l'articolo non è applicabile, bisognerebbe comprendervi gli altri contabili di diritto, per esempio l'economista.

All'art. 255 si è sancito un principio non scevro di pratica importanza nei riguardi della finanza, l'obbligo — cioè — degli amministratori e degli impiegati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi di rimborsare gli enti delle indennità corrisposte a commissari di cui sia stato disposto l'invio per causa ad essi imputabile.

La parola commissari qui è adoperata in senso lato e però la disposizione è applicabile pure alle spese delle ispezioni, quando ne siano stati movente occasionale gli addebiti a carico di detti amministratori o impiegati e detti addebiti risultino fondati.

Conseguenziale all'obbligo dei colpevoli è il dovere dell'amministrazione di agire ed eventualmente di procedere contro i medesimi per realizzare il detto rimborso.

Il concorso di più persone all'atto che è fonte di responsabilità determina in genere la solidarietà dei medesimi nel rispondere. In armonia a tale concetto si sono aggiunte nell'art. 257 del n. t. u. le parole « e in solido », che mancavano nell'art. 224 del precedente t. u.

Nell'art. 260, che stabilisce la competenza del consiglio di prefettura per l'accertamento e la dichiarazione della responsabi-

lità contabile, si è fatto, a complemento delle precedenti disposizioni, esplicito accenno ad ogni altra responsabilità dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio.

Si è inoltre soppressa, per le già note considerazioni, l'iniziativa data a qualsiasi contribuente per promuovere l'accertamento delle responsabilità, a differenza di quanto si è statuito in materia di conti (art. 310), nella quale sede l'iniziativa del contribuente è ammessa.

*
* *

Il titolo VII, che comprende le disposizioni riguardanti promiscuamente le amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, si inizia con due articoli, che colmano altrettante lacune della precedente legislazione.

L'art. 242 del t. u. del 1915 prescriveva la deliberazione del Consiglio provinciale sulle designazioni dei capoluoghi; mancavano però disposizioni per quanto concerne la denominazione delle Province, dei Comuni, delle frazioni e delle borgate. Con l'art. 266 si è disciplinata tale materia in conformità alla prassi finora seguita.

L'art. 276 del vecchio t. u. contemplava soltanto per le contestazioni sui confini di Comuni o di Province il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato; e l'art. 27 n. 3 del t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 si limita ad affermare la competenza di detto Consiglio in sede giurisdizionale a decidere, pronunziando anche in merito, su tale materia. Ma la giurisprudenza della V sezione è costante nel senso che, per poter adire il Consiglio di Stato, debba essere prima definito il ricorso in via amministrativa.

L'art. 267 del n. t. u., sancendo tale principio, stabilisce che in detta sede i ricorsi per contestazioni di confini fra Comuni e Province sono decisi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

L'art. 278 del vecchio t. u. stabiliva che i Comuni e le Province non potessero mutare di rappresentanza, se le variazioni della popolazione residente, desunta dai registri di anagrafe re-

golarmente tenuti, non si fossero mantenuti costanti per un quinquennio. Con norma più generale e più precisa, all'art. 268 del t. u. si è stabilito che l'ordinamento dei Comuni e delle Province non può subire modifiche, per effetto di variazioni di popolazioni, se queste non risultino da un censimento ufficiale. Ciò in armonia al concetto informatore dell'art. 2, ultimo comma, del Regio decreto 26 febbraio 1931 n. 166, il quale dispone che per ciascun Comune la popolazione residente sia considerata come popolazione legale fino al successivo censimento.

Il n. t. u., oltre ad escludere le donne dalle cariche di Segretario comunale (art. 174) e di Segretario provinciale (art. 222), stabilisce all'art. 269 la loro esclusione dagli uffici di Podestà, Vice podestà, delegato del Podestà, Preside, Vice-preside, rettore, amministratore di consorzi, nonché di componenti la Giunta provinciale amministrativa.

Vanno segnalate per la loro importanza, pur non richiedendo particolari illustrazioni, l'art. 272, che sancisce l'incompatibilità fra gli uffici di Podestà e Vice-podestà e quelli di Preside e Vice-preside e l'art. 273, che disciplina la nomina e le funzioni dei messi comunali e provinciali, argomento sul quale mancavano opportune disposizioni.

Il capo II comprende alcuni articoli (275 a 281) disciplinanti la materia delle adunanze e delle deliberazioni degli organi collegiali.

Vanno particolarmente segnalate la disposizione dell'art. 278, che vieta di deliberare su affari non iscritti all'ordine del giorno (la violazione di tale norma importerebbe nullità della deliberazione) e la prescrizione dell'art. 279, che fa obbligo alle persone in esso indicate, non soltanto di astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione degli affari a cui abbiano un interesse diretto o indiretto, ma anche di allontanarsi dall'aula.

All'art. 284 si sono, con opportuna innovazione al precedente t. u., considerati distintamente i generali requisiti a cui debbono rispondere le deliberazioni che importano spese ed i particolari

requisiti di quelle riguardanti lavori od acquisti, per le quali si è ritenuta sempre necessaria una documentazione, da cui emerga su quali elementi si basi il calcolo della spesa. La documentazione può peraltro essere sommaria, quando trattisi di lavori o forniture di lieve importanza e la spesa presunta non superi le lire 5.000. Si avverta però che la lieve importanza e la tenuità della spesa sono condizioni non alternative, ma concorrenti; dimodochè per un lavoro tecnicamente importante si dovrà richiedere un progetto o una perizia non sommaria, anche se l'importo non superi la somma sopraindicata.

All'art. 286 si è previsto e disciplinato l'appalto-concorso, forma che potrà dare utili risultati, se ne verrà limitato l'uso ai casi in cui essa sia veramente opportuna.

All'art. 294, — ultimo comma — si è prescritto l'adozione del capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, quando trattisi di lavori da eseguire col concorso o coi sussidio dello Stato.

L'art. 184 del t. u. del 1915, al primo comma, dichiarava: « I contratti non sono esecutori senza il visto del Prefetto » etc. All'art. 296 del n. t. u., al fine di togliere qualsiasi appiglio ad eventuali contestazioni, si è variata la formula, precisando che i contratti, senza il visto del Prefetto (che implica un esame di legittimità e di merito) non sono impegnativi per l'ente.

I due ultimi commi dell'art. 299 stabiliscono la competenza del Ministero dell'Interno per l'approvazione delle deliberazioni delle provincie concernenti contrattazione di mutui. Se il bilancio dell'ente pareggia con sovraimposte comprese nel limite normale, il provvedimento del Ministro dell'Interno è soltanto preceduto dal parere delle G.P.A. — Se si tratta di provincie, che eccedano, invece, detto limite, il Ministero dell'Interno provvede di concerto con quello delle Finanze e con la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 306.

Le disposizioni sull'ordinamento finanziario non apportano in genere sostanziali variazioni a quelle vigenti, non essendosene

avvertito il bisogno, in considerazione della recente data del t.u. sulla finanza locale e dell'aggiornamento dal medesimo subito mediante le varie norme integrative.

Di detto t.u. si sono incorporate in quello della legge comunale e provinciale le disposizioni non concernenti l'ordinamento tributario, salvo alcune norme fondamentali su detto ordinamento, la cui inclusione si ritenne necessaria per la loro connessione con importanti disposizioni della legge.

Innovazioni degne di particolare rilievo concernono la composizione della Commissione centrale per la Finanza locale e di quella per la tutela dei Comuni danneggiati da terremoti, le quali avranno sede entrambe presso questo Ministero e saranno rispettivamente presiedute dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato per l'Interno.

Fra le norme concernenti la vigilanza e la tutela governativa ha particolare rilievo quella che attribuisce agli amministratori straordinari degli enti locali gli stessi poteri che spettano agli organi ordinari e che assoggetta i provvedimenti da essi adottati alle stesse regole, per quanto attiene alla vigilanza e alla tutela (art. 338). La limitazione di poteri alla quale il vecchio t.u. sottoponeva i Commissari straordinari era una delle varie manifestazioni di quel feticismo della autonomia degli enti locali, di cui il nuovo ordinamento ha fatto giustizia, mentre la norma contenuta nel n.t.u. appare tanto più opportuno, in quanto gli amministratori straordinari sono assai spesso chiamati ad effettuare un generale riordinamento degli uffici ed un riassetto finanziario, che potrebbero essere ostacolati da ingiustificate limitazioni di poteri.

Opportunamente disciplinata è stata anche la esecutività immediata delle deliberazioni (art. 342), limitata però alle deliberazioni per le quali la legge non richieda speciali pareri o particolari forme di approvazione. Tale immediata esecutività è, inoltre, consentita con riserva di responsabilità da parte dell'autorità deliberante, nel caso che alla deliberazione stessa venga poi negata l'approvazione dagli organi di vigilanza.

Un'importante innovazione il n.t.u. introduce nel dritto vigente nei riguardi del carattere delle deliberazioni degli amministratori degli enti locali, e eliminando ogni dubbio sulla definitività delle deliberazioni stesse.

E' stata a tal fine soppressa ogni distinzione fra le deliberazioni approvate dal Prefetto e quelle approvate dalla G.P.A., sia perchè dopo la concessione al Prefetto dell'esame di merito, tale distinzione non aveva più ragione di essere, sia perchè in entrambi i casi l'approvazione integra la manifestazione di volontà dell'ente, rendendola perfetta ed esecutiva e si fonde con essa, in modo da formare un unico atto complesso, cosicchè sarebbe apparsa illogica ogni distinzione nel carattere dell'atto stesso, che la nuova legge considera definitivo.

Si è, invece, conservato il ricorso gerarchico contro il provvedimento dell'autorità di vigilanza o di tutela che neghi l'approvazione, poichè in questo caso, anzichè il perfezionamento della deliberazione, si ha una manifestazione di volontà in antitesi con quella dell'ente deliberante, ed appare equo riservare un definitivo giudizio di merito sul dissenso manifestatosi (art. 343).

*
* *

Il IX ed ultimo titolo contiene disposizioni transitorie finali ad alcune delle quali si è già accennato. Le altre non richiedono particolare illustrazione.

Va però segnalata la disposizione dell'art. 409, riguardante la pubblicazione del primo ruolo nazionale dei Segretari comunali e la disciplina dei concorsi ai posti di Segretario comunale dei gradi III e IV, che verranno banditi prima dell'emanazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del n. t. u.

A proposito di tale regolamento, in corso di studio, sarà opportuno che le EE. LL., qualora ritengano che qualche disposizione del n. t. u. possa dar luogo nella sua applicazione a dubbi, si affrettino a farne segnalazione a questo Ministero, affinchè se ne possa, occorrendo, tener conto, nella elaborazione di detto regolamento, per l'inclusione in esso di opportune norme esplicative.

*
**

Confido che il n. t. u. verrà applicato con la più perfetta comprensione dello spirito prettamente fascista delle sue disposizioni e delle alte finalità che si vogliono raggiungere e che l'entrata in vigore del medesimo sia per segnare l'inizio, nella vita degli enti locali, di un periodo di inappuntabile funzionamento delle amministrazioni, di progressiva prosperità per gli enti e di intensa e proficua attività, in perfetta aderenza alle direttive del Governo Nazionale Fascista ».

Il Prefetto — SOPRANO

112. Prolungamento di orario degli uffici telegrafici e telefonici in occasione di esperimenti di protezione antiaerea. (C. 11 aprile 1934 n. 2976 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico la seguente circolare del Ministero della Guerra (Comitato Centrale interministeriale - protezione antiaerea), relativa all'oggetto:

« Per interessamento di questo Comitato Centrale, il Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale delle Poste e Telegrafi, con dispaccio n. 551401 in data 7 febbraio c. a., comunica di aver disposto che gli uffici postali-telegrafici e telefonici, in occasione di esperimenti di protezione anti-aerea, prolunghino i loro orari, senza diritto ad alcun compenso, mettendosi a disposizione delle RR. Prefetture e Comuni.

S'intende che il prolungamento dell'orario non sarà esteso per il servizio del pubblico, ma solo riservato alle comunicazioni inerenti le esercitazioni stesse e interessanti le I.L. EE. i Prefetti e i Sigg. Podestà.

La suddetta Direzione Generale delle Poste e Telegrafi si riserva di dare ordini di volta in volta direttamente alle Direzioni Provinciali delle Poste e Telegrafi, limitandole a quelle provincie interessate negli esperimenti. Tali ordini saranno provocati da questo Comitato Centrale.

Usufruendo di tale concessione sarà molto più agevole trasmettere ai comuni, anche più piccoli, i segnali di allarme aereo e cessato pericolo precedentemente ricevuti per radio.

A titolo di notizia si fa presente che negli esperimenti parziali di protezione anti-aerea già svolti nelle varie città le società telefoniche si sono sempre prestate gratuitamente per trasmettere ai comuni collegati telefonicamente le comunicazioni inerenti agli esperimenti stessi ».

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Provincia di Salerno

Conferimento di diplomi di onore e di benemerenzza agli enti e alle persone che hanno cooperato al buon esito del VII censimento generale della popolazione.

Con decreti in data 7 febbraio scorso, pubblicati nella Gazz. Uff. del Regno addì 4 e 5 corr. mese n. 79 e 80, il Capo del Governo, sulle designazioni dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno, ha conferito, i seguenti attestati a persone od enti che nella provincia hanno cooperato al buon esito del VII censimento suddetto:

DIPLOMA DI ONORE

Licata Comm. D.r Luigi
Falcetti Comm. D.r Francesco.

DIPLOMA DI BENEMERENZA

a) Enti

Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa
Sezione tecnica catastale

b) Persone

Comune di Acerno — Salvatore Pasquale
» Angri — Di Mauro D.r Alfonso
» » — Ferrara Giuseppe
» Aquara — Marchione Cav. Ernesto
» Baronissi — D'Antonio D.r Giuseppe
» Campagna Rocco Rag. Angelo
» Casal Velino — Ruggi d'Aragona Rag. Guido
» Cicerale — Palatiello Vincenzo
» Giffoni Valle Piana — Duccilli Carmine Antonio
» » » — Romano Rag. Mario.
» Laurino — Galietti Salvatore
» Magliano Vetere — Barbato Rag. Giuseppe
» Montecorvino Rovella — Vassallo Michele
» Monte S. Giacomo — Nicodemi Cav. Uff. Vincen.
» Ogliastro Cilento — Lebano Amilcare
» Petina — Strianese Carmine
» Pollica — Pepe Raffaele
» Praiano — Sarno Luigi
» Ravello — Biondi Icilio
» Roccapiemonte — Vigorito Francesco
» Salerno — Ruggi d'Aragona Cav. Uff. D.r Roberto
» S. Marzano sul Sarno — Langella Luigi
» Sessa Cilento — Landolfi Luigi
» Stella Cilento — Russo Manlio

Appalti, aste, ecc.

Comune di Campora — 1) *Vendita taglio 3300 piante di alto fusto (3069 di cerro, 221 di rovere e 10 di faggio) del bosco Montagna e contrade adiacenti*; 2) *Vendita 9332 piante martellate di sfollamento del bosco denominato Boschitiello*. — Si rende noto che alle ore 10 del giorno 30 aprile 1934, nella R. Prefettura, si terrà un primo esperimento di asta, col sistema della candela vergine, per la vendita dei due predetti tagli di legname, in aumento del prezzo di 150.000 per il 1° e di lire 3330 per il secondo. Offerte in aumento non inferiori lire 500 per il 1° e lire 50 per il 2°. Deposito provvisorio lire 5000 per il 1° e 500 per il 2°, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine per taglio e sgombrò mesi 24 per il 1° e mesi 6 per il 2°. — Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore — I concorsi banditi per un posto di *guardia municipale* e di *applicato di segreteria*, pubblicati rispettivamente nei N. 5 e 6 del Bollettino Amministrativo della Prefettura del corr. anno, sono sospesi a tempo indeterminato.

Il Podestà: Avv. Attilio Barbarulo

Comune di Ceraso — *Guardia municipale* — Concorso per titoli ed esami. Salario 2300 annue, netto della riduzione del 12 % e lordo altre ritenute di legge, suscettibile di aumento di un decimo per ogni quadriennio e per cinque quadrienni. Età da 21 a 35, salvo eccezioni di legge. Proscioglimento obbligo istruzione elementare. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 30 corr. mese, con documenti di rito, titoli e tassa concorso lire 25.00. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio di Segreteria del Comune.

Il Segretario Com. Battagliese Il Podestà Cav. Fusco Pio

Comune di Torchiara — *Applicato di segreteria* — Concorso per titoli, scadente il 31 maggio 1934, ore 12. Stipendio annuo lire 2500 al lordo delle ritenute legali, con 4 aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito. Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Il Podestà G. Torre

Il Segretario Com. A. Nese

Pubblicazioni

G. de Camelis — *L'imposta sui cani* — Como, Tip. Ed. C. Nani — lire 4,50.

Nella congerie delle pubblicazioni legali ed amministrative mancava un manuale sull'imposta sui cani, che tenesse conto delle disposizioni, dei commenti e dei precedenti giurisprudenziali in materia. Tale lacuna è stata colmata dal De Camelis col suo lavoro accurato, che mira ai bisogni della pratica applicazione del tributo.

Il volumetto fa parte della benemerita Biblioteca pratica, Raccolta Ostinelli, col N. 123.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

115. Prestazioni d'opera.
116. Elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria gratuita.
117. Vendita di vino ricavato dai propri fondi.
118. Esercizi pubblici. Norme per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando
119. Amministrazioni Com. e Prov. Cauzioni in titoli a garanzia dei contratti di appalto.
120. Setticemia emorragica. Sospetto afta epizootica.
121. Afta epizootica. Profilassi.
122. Salerno. Ospedali riuniti. Ricovero di abbienti con attestato di povertà.
123. Pubblicazioni offerte in dono alle biblioteche prov. e com.
124. Esazione contributi assicurazioni agricole.
125. Denuncia di malattie infettive riscontrate nel bestiame destinato alla macellazione.
126. Riapertura degli arrolamenti nel Corpo degli Agenti di P. S.
127. Imposta di cura. Esenzione invalidi e mutilati di guerra.
128. Scarto di atti dagli archivi comunali.
129. RR. Terme di Levico-Vetriolo.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 127 a n. 129 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

127. **Imposta di cura — Esenzione invalidi e mutilati di guerra.** (C 28 aprile 1934 n. 16595 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con circolare 28 marzo 1934 comunica:

« Su quesito dall'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra, il Ministero delle Finanze, sentita la Commissione Centrale per la finanza locale, ha ritenuto che l'agevolazione concessa dal R. D. 4 agosto 1933, n. 1110, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, che si recano nelle stazioni climatiche o di cura, a causa della infermità contratta in guerra, deve estendersi anche alla persona che necessariamente deve accompagnare i grandi invalidi ».

Il Prefetto — SOPRANO

128. **Scarto di atti degli archivi Comunali.** (C. 16 aprile 1934 n.° 16812 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Facendo richiamo alle disposizioni impartite con la circ. 15 aprile 1933 n. 10563, pubb. a pag. 141 del Bollettino Amm. 1933, prego le SS. LL. di vigilare che, nel provvedere allo scarto degli atti degli archivi, sia posto fine all'esecuzione di scarti inconsulti ed affrettati; d'ora innanzi gli scarti dovranno essere limitati allo stretto necessario e comprendere soltanto le carte assolutamente inutili, conservando, in ogni caso, tutti quegli atti che, sotto qualsiasi aspetto, presentino interesse per gli studi storici, economici e statistici, a qualunque epoca essi appartengono.

Codesto Comune dovrà seguire negli eventuali scarti la procedura indicata nell'art. 74 del regolamento 2 ottobre 1911, n.° 1193, le cui disposizioni dovranno essere rigorosamente applicate.

Si resta in attesa di un pronto cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

115. **Prestazioni d'opera.** (C 26 aprile 1934 n. 18691 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze - Direz. Gen. dei servizi per la finanza locale - con nota 14 c. m. n. 3596 Div. 1.^a comunica:

« Con telegramma circolare 14 giugno 1932 n. 06583, sono state impartite disposizioni affinché agli effetti della determinazione delle prestazioni d'opera, di cui all'art. 10 n. 7 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla finanza locale, fossero escluse le vacche dal novero degli animali imponibili.

Avendo alcune Prefetture proposto il quesito circa l'estensione da dare alle disposizioni contenute in detta circolare telegrafica, ritenendo che le vacche possano essere comprese tra gli animali imponibili ai fini delle prestazioni d'opera, qualora vengano adibite ai lavori e non siano esclusivamente destinate alla riproduzione ed a produzione del latte, questo Ministero ha riesaminata la questione.

Al riguardo, udito il parere della Commissione Centrale per la Finanza Locale e di concerto con il Ministero dell'Interno, si conferma che le vacche devono, di regola, escludersi dagli animali imponibili, se destinate alla riproduzione e alla produzione del latte.

Possono però comprendersi tra gli animali imponibili qualora vengano normalmente adibite al lavoro, giusta quanto dispone l'art. 5 lettera b del regolamento 6 agosto 1874 n. 1906 ».

Il Prefetto — SOPRANO

116. **Elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria gratuita.** (C. 23 aprile 1934 n. 19652 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Constato con rincrescimento che molti comuni non hanno finora compilato l'elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita per il 1934, che avrebbe dovuto essere deliberato non più tardi del 15 dicembre, trascurandosi così l'adempimento di un atto formale per uno dei più importanti servizi.

Invito le SS. LL. di provvedere a tale compilazione con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non più tardi del 10 maggio p. v. sentiti i rispettivi medici condotti.

Ricordo che l'elenco deve essere compilato con criteri equitativi e giusti, tenendo presenti le norme deliberate e approvate. Non deve essere nè molto ristretto, nè eccessivamente largo, e, di regola, non deve superare il 20 ‰ della popolazione.

Si mantengono ferme le disposizioni date con la circolare 21 gennaio 1929 n. 3011 e cioè:

1) che gli elenchi molti ristretti, come quelli eccessivamente larghi non saranno approvati;

2) che le deliberazioni, che assegnano al medico condotto e alla levatrice il supplemento di stipendio per cura dei poveri eccedenti il 20 ‰ della popolazione compresi nell'elenco non approvato preventivamente dalla Prefettura, non saranno rese esecutive.

3) che i Podestà saranno responsabili *de proprio al pagamento del detto supplemento.*

4) *che è rigorosamente vietato ai medici condotti di prescrivere specialità medicinali per i poveri e ai farmacisti di spedirle.*

I medici condotti, che non osserveranno tali disposizioni, potranno essere soggetti a procedimento disciplinare, e i farmacisti non avranno il costo delle specialità spedite.

Qualora entro il 10 p. v. non saranno comunicati gli elenchi approvati, sarò costretto provvedere di ufficio a carico degli inadempienti.

Il Prefetto — SOPRANO.

117. **Vendita di vino ricavato dai propri fondi.** (C. 20 aprile 1934 n. 01566 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi viene segnalato che in vari Comuni si prende spesso atto da parte dell'Autorità locale di P. S., ed anche a tempo indeterminato, di numerose dichiarazioni per la vendita del vino ricavato dai propri fondi, in contrasto con le tassative vigenti disposizioni di legge.

Mentre richiamo le SS. LL. alla stretta osservanza delle disposizioni, di cui all'art. 206 del regolamento 21 giugno 1929, n. 62 per l'esecuzione delle leggi di P. S. chiarisco, per norma, che tale vendita, limitata a breve periodo di tempo, sino ad esaurimento del quantitativo del vino denunziato e mai superiore ai tre mesi, dev'essere fatta personalmente dal proprietario o dal fittuario e non da altre persone prescelte come rappresentanti.

La vendita deve inoltre esplicarsi esclusivamente nella casa di abitazione od in quella annessa al fondo del proprietario o del fittavolo e non deve mai consentirsi in qualsiasi altro locale.

Raccomando quindi che dette disposizioni vengano da ora in poi rigorosamente osservate ed intanto resto in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

Il Questore -- CIPRIANI

118. **Esercizi pubblici. Norme per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.** (C. 20 aprile 1934 n. 1934 n. 6780 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In ottemperanza delle disposizioni, di cui all'art. 4 del R. D. 27 novembre 1933 n. 1604, che stabilisce norme per l'attuazione del R. D. legge 2 febbraio 1933 n. 23, art. 2, riflettente le nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando, prego le SS. LL. trasmettermi, con cortese sollecitudine, un elenco in duplice copia di tutti gli esercenti pubblici di codesta giurisdizione, autorizzati alla sola *vendita delle bevande alcoliche di qualsiasi specie*, che hanno pel corr. anno chiesta ed ottenuta la vidimazione della licenza.

In detto elenco, oltre il nome, cognome e paternità del titolare

della licenza, dovranno essere indicati anche la specie, l'insegna e l'esatta ubicazione degli esercizi, nonchè, ove esista, il nome del rappresentante legalmente autorizzato.

Il Questore - CIPRIANI

119. Amministrazioni comunali e provinciali. Cauzioni in titoli a garanzia dei contratti d'appalto. (C. 28 aprile 1934 n. 18943 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato che da parte di alcune amministrazioni di enti locali, all'atto della prestazione della cauzione per contratti d'appalto, si richiede che i titoli di Stato siano computati per 9/10 del prezzo medio di borsa del semestre precedente.

Il Ministero delle Finanze ha osservato al riguardo che siffatta valutazione non corrisponde alle disposizioni vigenti, in quanto il regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge com. e prov., dichiara applicabili, in materia di contratti o d'appalti, le norme del titolo II.º del regolamento per la contabilità gen. dello Stato.

Tale regolamento, approvato con R. Decreto 23 maggio 1924, n. 827, ha riprodotto, in materia, la norma del precedente regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, ed all'art. 54 stabilisce che la cauzione a garanzia di contratti deve essere prestata « in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, *al valore di borsa* ».

La norma della valutazione ai 9/10 della media dei corsi del semestre precedente, è stabilita invece (art. 199 del regolamento in vigore) per la prestazione di cauzione da parte di contabili; ed il criterio limitativo è giustificato in questo caso dalla lunga permanenza di tali cauzioni.

L'applicazione di siffatta limitazione anche alle cauzioni contrattuali, che normalmente hanno efficacia per periodi più brevi, viene in sostanza a determinare, come ha osservato il Ministero anzidetto, un maggiore onere per l'appaltatore, che si ripercuote sul prezzo a danno dell'Amministrazione appaltante; e può pure

influire sul corso dei titoli, rendendo meno frequente l'uso di essi per cauzione.

Tanto comunico a V. S. per opportuna norma. Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

120. **Setticemia emorragica. Sospetto afta epizootica.** (C. 23 aprile 1934 n. 17479 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla Prefettizia n. 17497 del 10 corr., informo che si sono verificati in alcuni comuni casi di malattia o di morte di animali bovini riferibili alla setticemia emorragica con sospetto di afta epizootica.

Per impedire che i greggi ovini, durante l'attuale periodo di spostamento per ragioni di pascolo, possano concorrere alla diffusione della malattia, prego la S. V. di curare affinchè, verificandosi costà eventuale caso di malattia o di morte d'animali bovini riferibile alle infezioni in oggetto, o al carbonchio ematico, qualora nelle località limitrofe a quella dove si verificò il caso esistessero animali ovini, di emettere con la massima sollecitudine l'ordinanza prescritta dall'art. 7 del Reg. di Polizia veterinaria, nei riguardi di tutti gli animali esistenti nella zona, compresi gli ovini, impedendo lo spostamento di detti animali, fino a nuova disposizione.

Indipendentemente da ogni altro provvedimento, quest'Ufficio ritiene necessario che siano edotti i pastori del pericolo dei danni che potrebbero arrecare qualora, pur avendo gli animali apparentemente sani, questi fossero portatori di germi patogeni, e d'invitare i pastori stessi a praticare con frequenza disinfezioni con fuoco (paglia) o con acqua bollente di tutti gli utensili, le reti, gli attrezzi ecc. destinati alla lavorazione del latte ed al deposito o conservazione di formaggio, di ricotta ecc. Tali disinfezioni e quella, all'occorrenza, della lana, è bene siano praticate sotto la direzione del Veterinario comunale.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

121. **Afta epizootica. Profilassi.** (C. 10 aprile 1934 n. 17497 al Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circolare prefettizia n. 4601 del 2 febbraio c. a., riportata a pagina 49 del Boll. Amm. del 1934, rinnovo la preghiera di intensificare le indagini per mettere in evidenza eventuali casi di AFTA EPIZOOTICA al primo insorgere di essi. Al riguardo, il Veterinario Provinciale ricorda che i casi di detta malattia, negli animali giovani lattanti, decorrono d'ordinario con i caratteri della forma grave di setticemia emorragica, essendo caratterizzati dal decorso rapido e dall'esito mortale, senza la comparsa delle caratteristiche manifestazioni dell'afta, e che pertanto, per formulare la diagnosi dell' afta epizootica, occorre rilevare la coesistenza di casi di malattie o di morte in animali adulti, nei quali è costante la comparsa delle caratteristiche manifestazioni aftose alla bocca e si riscontrano, inoltre, con frequenza, tali manifestazioni ai piedi ed alle mammelle.

Verificandosi casi accertati o sospetti di detta malattia, prego darmene comunicazione con telegramma, curando intanto la sollecita applicazione delle misure prescritte dagli art. 7, 42 e seguenti del regolamento di Polizia Veterinaria, con speciale riguardo a quelle che si riferiscono:

1) al divieto di abbeverare gli animali infetti o sospetti in corsi d'acqua o in vasche comunicanti;

2) al divieto di trasportare fuori della zona infetta animali da cortile, foraggi, letame ed altri oggetti atti alla propagazione del contagio;

3) alla numerazione degli animali esistenti nella zona infetta;

4) alla separazione degli animali sani da quelli che presentano, comunque, vaghe manifestazioni morbose e specialmente ipertermia;

5) alla facoltà di consentire lo spostamento soltanto degli animali sani in altre zone limitrofe; ciò qualora il proprietario disponesse di località adatte e fosse possibile impedire ogni pericolo di contatto con altri animali, durante lo spostamento e dopo;

6) al divieto di accesso, nella località infetta o sospetta, a persone estranee;

7) alla pratica delle disinfezioni e, specialmente, alla distruzione, col fuoco, di materiale o oggetti di poco valore, che possano ritenersi inquinati;

8) all'obbligo, alle persone di custodia degli animali, di disinfettarsi le mani e d'immergere le scarpe in soluzioni disinfettanti, ogni qualvolta fossero obbligati, per esigenze imprescindibili dell'azienda, di allontanarsi dalla località infetta.

Per quanto riguarda il trattamento del latte prodotto in allevamenti infetti, si richiama l'attenzione su quanto al riguardo è prescritto dagli art. 68 e 69 del regolamento di polizia veterinaria zoiatrica in vigore nella Provincia, approvato con D. P. numero 13392 del 26 aprile 1928.

Per quanto riguarda la cura degli animali, si ricorda che, in occasione di ricorrenza di afta epizootica in forma grave, venne praticato con successo in alcuni comuni della Provincia l'uso del siero normale di cavallo e di soluzione idroalcolica di fenolo.

Attendo assicurazione dell'avvenuta intensificazione dei servizi di vigilanza sanitaria zoiatrica.

Il Prefetto — SOPRANO

122. Salerno — Ospedali Riuniti — Ricovero di abbienti con attestato di povertà. (C. 17 aprile 1934 n. 7701 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi viene riferito che, da tempo in qua, alcuni Comuni della Provincia inviano ammalati nei vari Ospedali con impegno di assumerne la spesa di degenza in base a certificati di povertà, o non rispondenti al vero, ovvero compilati in forma generica.

In tal modo gli abbienti vengono ad usufruire delle tariffe e norme stabilite per la pubblica beneficenza, con evidente danno dell'Amministrazione Ospedaliera e soprattutto delle rispettive amministrazioni comunali, perchè non posso immaginare che fra amministrazione comunale e famiglie di ammalati possano esservi accordi fraudolenti per eventuali rimborsi, che eluderebbero l'applicazione delle tariffe ospedaliere.

Rammento alle SS. LL. che i Comuni non possono assumere le spese di ricovero per ammalati non iscritti nell'elenco degli ammessi all'assistenza sanitaria del Comune di origine ed avverto che, ove mi verranno segnalati casi specifici, adotterò provvedimenti severissimi e provvederò a precisi accertamenti e, a parte le relative denunce all'autorità giudiziaria, se del caso, adotterò immediati provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti responsabili.

Il Prefetto — SOPRANO

123. **Pubblicazioni offerte in dono alle biblioteche provinciali e comunali.** (C. 9 aprile 1934 n. 13403 al Sig. Preside Amm. Prov. di Salerno ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Educazione Nazionale ha segnalato che, allo scopo di evitare le spese postali che graverebbero sugli enti destinatari, viene provveduto direttamente alla spedizione in franchigia, ai presidi delle provincie ed ai podestà dei comuni, di pacchi contenenti libri assegnati in dono a biblioteche provinciali e comunali.

Come ha fatto presente il Ministero stesso, risulta però che i libri spediti sono talora consegnati ai Direttori delle biblioteche con grande ritardo e spesse volte anche deteriorati e squalciti.

Per eliminare tale inconveniente, che intralcia il servizio e reca grave danno alla diffusione della cultura, si pregano le SS. LL. di voler curare che i pacchi dei libri pervenuti da quel Dicastero siano consegnati alle biblioteche, cui sono destinati, con la maggiore possibile sollecitudine ed in istato di buona conservazione.

Il Prefetto - SOPRANO

124. **Esazione contributi assicurazioni agricole.** (C. 6 aprile 1934 n. 418 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale deve provvedere all'esazione dei contributi assicurativi per gli agricoltori giornalieri della provincia, in base ai rispettivi ruoli già pubblicati e divenuti esecutivi e le operazioni di esazione avranno inizio nei prossimi giorni.

Le cartelle dei pagamenti, compilate da quell'Istituto e che saranno rimesse ai Sigg. Podestà, devono, come è noto, esser notificate ai datori di lavoro interessati a mezzo dei messi comunali, ai quali compete, ai termini dell'art. 3 del R. D. 14 aprile 1927 n. 617, un compenso di L. 0,25 per ogni notifica, con la riduzione del 12 °/o. Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento di questo servizio, in quanto implica le prestazioni dei messi comunali, sarebbe utilissima una particolare esortazione delle SS. LL., con la preghiera di voler disporre affinché i messi medesimi prestino regolarmente la loro opera per questo particolare compito.

Il Prefetto — SOPRANO

125. **Denuncia di malattie infettive riscontrate nel bestiame destinato alla macellazione.** (C. 28 aprile 1934 n. 19005 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica:

« I controlli sanitari ante e post mortem, inerenti alla ispezione delle carni da macello, mettono non raramente in evidenza forme infettive, che gli animali avevano già contratte nel luogo di origine e che erano rimaste sconosciute, o perchè non avevano ancora dato luogo a manifestazioni appariscenti, o perchè le lesioni risiedevano in organi interni e non erano rilevabili all'esame clinico diretto.

Il pubblico mattatoio appare, pertanto, come un vero e proprio osservatorio, attraverso il quale è possibile acquisire, su molte infezioni, dati epidemiologici particolarmente importanti agli effetti della relativa polizia sanitaria e profilassi.

Ma, affinché la inerente azione sanitaria possa dare i vantaggi di cui è capace, occorre che l'esistenza delle forme infettive sia resa rapidamente nota ai servizi competenti.

Le LL. EE. dovranno, pertanto, disporre affinché i Direttori di pubblici macelli, indipendentemente dalla prescritta denuncia al Podestà, diano immediata diretta comunicazione alla R. Prefettura (Ufficio Veterinario Provinciale), dei casi di infezione,

constatati, limitatamente alle seguenti malattie: *afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, morva, rabbia, peste suina e mal rossino.*

Nella comunicazione dovranno, con la maggiore possibile precisione, essere indicati: il nome del proprietario o detentore degli animali, il luogo di origine, il percorso seguito per raggiungere il macello, il mezzo di trasporto eventualmente adoperato.

Con l'occasione, ritieni anche opportuno far presente che, nei casi in cui dovessero rendersi necessari accertamenti diagnostici speciali, non eseguibili con i mezzi a disposizione nel pubblico macello, converrà ricorrere all'opera delle Stazioni sperimentali zooprofilattiche od, eventualmente, agli speciali laboratori esistenti presso le facoltà e gli Istituti Superiori di medicina veterinaria ».

Prego richiamare l'attenzione del Direttore del macello o del Veterinario comunale sulle disposizioni suindicate, invitandolo ad uniformarvisi in ogni parte.

In base a dette disposizioni, il materiale patologico, prelevato da animali sospetti d'infezione, deve essere trasmesso alla Stazione zooprofilattica di Portici o al R. Istituto Superiore di medicina veterinaria di Napoli. Per quanto riguarda il prelevamento e l'invio di detto materiale, si ricorda che debbono esser osservate, con ogni esattezza e col massimo rigore, le norme di cui al parag. X delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 1914. e si segnala l'opportunità d'affidare al personale sanitario dipendente dal Comune l'incarico di portare, direttamente ai suindicati Istituti, e propriamente alla Stazione zooprofilattica di Portici, i recipienti contenenti detto materiale prelevato e conservato con tutte le cautele prescritte come sopra.

Si ricorda infine che ogni eventuale trasgressione alle norme suindicate potrebbe dar luogo a gravi responsabilità.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra al Direttore del macello e al Veterinario comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

126. **Riapertura degli arruolamenti nel Corpo degli Agenti di P. S.** (C. 18 aprile 1934 n. 01979 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno, in previsione che possa verificarsi prossimamente un notevole numero di vacanze nell'organico del Corpo degli Agenti di P. S., revocando la disposizione del 26 novembre 1931, con la quale era stato sospeso l'arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S., ha autorizzato l'accettazione e l'istruttoria di nuove istanze.

Nel comunicare quanto sopra, perchè sia portato a conoscenza di eventuali interessati, ricordo che la domanda, redatta sulla prescritta carta legale da L. 5, deve essere diretta all'On. Ministero dell'Interno — Direzione Generale P. S. Roma — e presentata ai Sigg. Podestà, che la trasmetteranno a questo Ufficio.

A corredo delle domande dovranno essere esibiti anche i sotto-notati documenti, i quali dovranno essere rilasciati in carta libera così, come si usa per l'Arma dei CC. RR., a norma della circolare 80, inserita a pag. 2 (copertina) del Bollettino Amministrativo n. 6 del 28 febbraio 1933;

1. Certificato di nascita, legalizzato dal Pretore,
2. Certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Pretore.
3. Certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto.
4. Certificato generale penale, legalizzato dal Procuratore del Re.
5. Certificato di celibato, legalizzato dal Pretore.
6. Titolo di studio.
7. Congedo militare o esito di leva.
8. Certificato di iscrizione al P. N. F. od ai F. G. C.

Gli aspiranti debbono, inoltre, avere i seguenti requisiti essenziali: 1.º) età non inferiore agli anni 20 e non superiore agli anni 28. Tale limite è però portato ad anni 33 per gli ex Carabinieri, per gli appartenenti alla M. V. S. N. e per coloro che hanno appartenuto alla R. Guardia di Finanza o agli Agenti di custodia alle Carceri; 2.º) essere esenti da difetti fisici ed avere

una statura di almeno m. 1,65; 3.^o) essere celibi o vedovi senza prole; 4.^o) essere in possesso del titolo di studio minimo della licenza di 5.^a elementare; 5.^o) avere sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'esercito o da corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici; appartenere a famiglie dabbene e di buona reputazione, non essere stati riformati dal R. Esercito, nè rimandati da corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Riconfermando che le domande dovranno essere inviate a questa Questura e non direttamente al Ministero, prego portare a conoscenza degli interessati che, essendo intendimento del Ministero di reclutare elementi veramente scelti, verrà accordata la preferenza a coloro che, per requisiti fisici e di cultura, offrano le maggiori garanzie di poter bene assolvere i delicati e gravosi compiti oggi demandati al Corpo degli Agenti di P. S. ed inoltre che, a parità di condizioni, verranno senz'altro preferiti gli aspiranti aventi statura superiore a quella minima di m. 1,65.

Non appena le domande saranno pervenute a questo Ufficio di Questura, gli aspiranti, se in possesso dei prescritti requisiti, saranno invitati a Salerno, per essere sottoposti a rigorosa visita medica, per l'accertamento dei requisiti fisici da parte dell'Ufficiale medico presso il locale Distretto Militare.

Si prega voler dare, alla presente la maggiore diffusione possibile.

Il Questore — CIPRIANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

129. **RR. Terme Levico-Vetriolo.** (C. 19 aprile 1934 n.º 16479 ai Podestà, Commissari Pref. e Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Già, nei decorsi anni, ho richiamata l'attenzione delle SS. LL., sulla speciale utilità delle acque di Levico, incitando la classe medica a coadiuvare l'azione del Governo, intesa ad una larga diffusione delle acque ferruginose e arsenicali di Levico. Sono acque con mineralizzazione, che si possono ritenere uniche, in Europa e con proprietà terapeutiche specialissime. Per l'alto contenuto di ferro ed arsenico, l'impiego di esse può trovare utile e notevole diffusione in quelle manifestazioni morbose, che, come la malaria ed i suoi postumi, si beneficiano dei preparati a base di ferro ed arsenico. Il maggior valore terapeutico di queste acque, in confronto di altre acque minerali e dei prodotti farmaceutici specifici, si deve al fatto che nelle acque di Levico, si trovano minerali mai riscontrati nelle altre acque, come il rame, il cobalto, lo zinco ed il piombo, i quali assumono ogni giorno maggiore importanza per speciali usi terapeutici.

In base a tali considerazioni, i Ministeri della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, delle Finanze, nonché la Croce Rossa vanno dando, nei loro istituti di cura, una sempre maggiore diffusione all'uso delle acque di Levico.

Ritengo, pertanto, opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione delle SS. LL., sulla possibilità che Enti pubblici o privati facciano larga parte all'impiego dell'acqua stessa, nei casi in cui trovano la loro utile indicazione il ferro e l'arsenico.

Con l'occasione, pregasi far conoscere che la stagione idrotermale di Levico-Vetriolo inizia il ciclo stagionale il 21 aprile e termina il 30 ottobre di ogni anno.

Prego darne comunicazione ai sanitari e alle amministrazioni ospitaliere esistenti nel Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Nomina. — Il D.r Ermete Cerza, vincitore dell'ultimo concorso per vice-segretario nell'Amm. del Ministero dell'Interno, è stato assegnato a questa Prefettura ed ha già preso possesso dell'ufficio. Al nuovo arrivato il benvenuto.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Laurino — *Vendita taglio n. 837 piante di alto fusto di essenze quercine e di 822 piante di piccolo fusto delle medesime essenze del bosco Farnetella.* — Essendo andato deserto il 1.º incanto, si rende noto che alle ore 10 del giorno 7 maggio 1934, nella R.^a Prefettura, si terrà un secondo esperimento di asta, col sistema della candela vergine, per la vendita del taglio di legname del bosco predetto, in aumento del prezzo di lire 18200 offerto da Ciociola Pasquale, che ne diverrà aggiudicatario, ove anche questa seconda asta dovesse riuscire deserta. Offerte in aumento non inferiori lire cento. Deposito provvisorio lire 1820, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine per taglio e sgombro mesi 12 della consegna. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Albanella — *Vendita materiale legnoso della 1.^a Sezione del bosco « Camerine ».*

Si rende noto che martedì 29 maggio p. v. alle ore 10 ant., nella Casa Comunale, si esprimerà il primo incanto per la vendita del materiale legnoso ricavabile dalla prima sezione del bosco « Camerine » col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di L. 8000 offerto da Nardi Raffaele, che ne diverrà aggiudicatario, ove questa e la seconda asta dovesse riuscire deserta. Offerte in aumento non inferiori a L. 50 Deposito provvisorio L. 800. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. Rag. *Mazzotta* - Il Podestà Cav. *Not. Mottola*

Concorsi

Comune di Vallo della Lucania — *Vice segretario* — Il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di Vice Segretario, di cui al bando del 3 gennaio 1934, già prorogato al 4 maggio c. a. con avviso del 14 gennaio u. s. è ancora prorogato sino al 4 agosto p. v. Restano invariate tutte le altre condizioni stabilite col bando 3 gennaio c. a.

Il Segretario Com. Zito

Il Comm. Pref. De Masellis

Pubblicazioni

Rag. A Scicchitano — *I tributi che interessano il suolo pubblico.* — Como, Tip. Ed. C. Nani, 1934 - lire 12.

Il libro del Rag. Scicchitano si occupa di tutti i tributi che interessano il pubblico suolo; cioè della tassa per l'occupazione di spazi pubblici, della tassa di circolazione, del contributo di miglioramento stradale, del contributo integrativo di utenza stradale, del contributo di miglioria, delle prestazioni d'opera, raccogliendo sistematicamente tutte le disposizioni che regolano la materia, aggiornate con la più recente legislazione.

Il volume, nella simpatica veste editoriale della « Biblioteca Pratica, raccolta Ostinelli » riesce di utile consultazione a quanti devono occuparsi della materia.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

130. Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali. (R. D. L. 14 aprile 1934, n. 501).
131. id. id. id. (C. 16 aprile 1934 n. 106607 del Minist. Finanze).
132. Pesca dell'Alosa. Divieto. (D. M. A. 16 aprile 1934).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

133. Rimborso ai Comuni della spesa anticipata per gli Uffici giudiziari nell'anno 1932.
134. Ricovero in ospedale di infermi di altri comuni.
135. Assestamento del bilancio 1934.
136. Espatri di iscritti di leva.
137. Capacità di assorbimento di popolazione.
138. Registro di popolazione. Obbligo dei Capi delle Amministrazioni pubbliche civili e militari.
139. Notizie sulla mortalità infantile, tubercolosi ecc. Mod. G.
140. Festa del libro.
141. Macinazione obbligatoria di grano razionale.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 138 a n. 141 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

138. **Registro di popolazione. Obbligo dei Capi delle Amministrazioni pubbliche civili e militari.** (C. 6 maggio 1934 n. 19389 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica ha fatto presente al Ministero dell'Interno che la norma contenuta nell'art. 25 del Regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132, per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione, non viene regolarmente osservata.

Poichè i comuni, per la buona tenuta dei loro registri di popolazione, debbono poter contare anche sulla collaborazione delle Amministrazioni pubbliche, si prega le SS. LL. di far presente alle Amm.ni Civili e Militari esistenti nella circoscrizione di codesto comune l'obbligo che ad essa deriva dal predetto art. 25 di notificare per iscritto all'Ufficio Comunale, entro 10 giorni dallo avvenuto trasferimento, i traslochi del rispettivo personale, comunicando il cognome, nome e paternità e l'indirizzo di casa di tutti i loro dipendenti che arrivano e il luogo di destinazione di quelli che lasciano il Comune.

Si gradirà assicurazione al riguardo.

Il Prefetto - SOPRANO

139. **Notizie sulla mortalità infantile, tubercolosi, ecc. (Mod. G).** (C. 28 aprile 1934, n. 16435, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Le rilevazioni sul numero dei morti nel 1° anno di vita e sul numero dei morti per alcune malattie d'importanza sociale — e in particolare per tubercolosi — furono prescritte dallo Istituto Centrale di Statistica affinchè le Supreme Gerarchie del Governo e del Regime, e gli studiosi tutti, potessero essere informate tempestivamente circa i risultati degli sforzi compiuti dal Regime, specialmente nel campo dell'*assistenza alle madri e della lotta contro la tubercolosi*.

E' ovvia pertanto la necessità che i dati relativi raccolti e comunicati nei modelli G dai vari comuni siano esatti, e perfettamente aderenti alla realtà; attraverso il confronto tra i dati provvisori, di cui ai predetti moduli G., e quelli definitivi desunti dallo spoglio delle schede di morte, potranno individuarsi i Comuni, che sono stati particolarmente neglienti nella compilazione dei dati relativi all'anno 1922.

E' necessario che la S. V. provveda perchè inconvenienti del genere non si verifichino. All'uopo prego le SS. LL. so.vegliare personalmente il servizio ed affidare l'importante lavoro a personale adatto e scrupoloso.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

a) Leggi e Decreti.

130. Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali. (R. D. L. 14 aprile 1934 n. 501, pubb. G. U. 16 aprile 1934).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, gli assegni corrisposti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento.

Art. 2. — Gli assegni corrisposti, secondo le disposizioni attualmente in vigore, a titolo:

a) di stipendio e supplemento di servizio attivo del personale civile e militare, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Regi provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;

b) d'indennità di carica degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) di paga, e annessa sovrappaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, aventi grado inferiore a maresciallo;

d) di retribuzione mensile degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

e) di paga degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

f) di retribuzione, o paga, o salario, o altre analoghe competenze, comunque denominate, del personale non di ruolo delle dette Amministrazioni;

g) di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni:

sono ridotti:

del 6 per cento, se eccedono complessivamente le L. 500 lorde mensili e non superano le L. 1000 lorde mensili;

dell'8 per cento, se eccedono le L. 1000 e non le L. 1500 lorde mensili.

del 10 per cento, se eccedono le L. 1500 e non le L. 2000 lorde mensili;

del 12 per cento, se superano le L. 2000 lorde mensili.

Art. 3. — Gli assegni *ad personam* in godimento in applicazione degli articoli 4 o 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, o di analoghe disposizioni, sono considerati cumulativamente con le altre competenze di cui al precedente art. 2, ai fini dell'applicazione delle riduzioni ivi previste, salvo l'assorbimento cui debbano essere successivamente assoggettati, giusta le particolari norme relative.

Art. 4. — Per effetto delle riduzioni indicate ai precedenti articoli 2 e 3, i trattamenti non potranno essere corrisposti in misura minore di quella risultante, al netto della riduzione, per il trattamento massimo assoggettabile alla percentuale immediatamente inferiore.

Qualora a tale effetto la riduzione non si renda applicabile intieramente secondo la percentuale stabilita, essa è applicabile anzitutto sugli emolumenti non utili a pensione e successivamente, se e per quanto occorra, su quelli pensionabili.

Ai fini della determinazione dell'importo mensile, per l'applicazione delle riduzioni, le paghe giornaliere sono computate per trenta giorni, se corrisposte in modo continuativo, e per venticinque giorni quando siano attribuite per le sole giornate lavorative.

Art. 5. — L'importo complessivo dei diritti, proventi ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, al netto delle ritenute, tasse e soprattasse e delle eventuali spese per i commessi determinate ai sensi della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, è assoggettato alle riduzioni stabilite dai precedenti articoli 2 e 4.

Le riduzioni medesime sono pure applicabili alle misure, previste dalla legge e dal Regio decreto sopra citati, sia dei proventi garantiti agli ufficiali giudiziari, sia dei limiti per l'applicazione delle soprattasse del 50 e del 70 per cento.

Art. 6. — Sono ridotte del 12 per cento:

- a) le indennità di qualsiasi natura, comprese quelle militari, di volo e coloniali;
- b) i premi d'interessamento e di produzione;
- c) le retribuzioni per incarichi speciali;
- d) tutte le competenze, assegni e remunerazioni a qualsiasi titolo, siano o pur no, di carattere fisso e continuativo, non considerate nei precedenti articoli 2, 3 e 5, corrisposte al personale di ruolo o non di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o ad estranei alle Amministrazioni medesime ai quali siano da queste affidati incarichi.

Il presente articolo non si applica all'aggiunta di famiglia, alle indennità temporanee mensili di caro-viveri ed ai soprassoldi considerati al successivo articolo 7.

Art. 7. — L'aggiunta di famiglia e relative quote comple-

mentari, le indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro-viveri, spettanti al personale di qualsiasi categoria, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Provveditori agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono regolate come appresso:

1.° restano invariate nella misura attualmente vigente per il personale residente nell'abitato principale dei comuni del Regno aventi almeno 500,000 abitanti e per quello residente nelle Isole italiane dell'Egeo, e in Colonia, o all'Estero:

2.° sono corrisposte in ragione del 90 per cento, del 75 per cento, del 60 per cento e del 50 per cento della misura predetta, rispettivamente, per il personale residente:

a) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 100,000 abitanti e non più di 499,999;

b) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 50,000 abitanti e non più di 99,999;

c) nell'abitato principale dei Comuni con almeno 20,000 abitanti e non più di 49,999;

d) in Comuni aventi meno di 20,000 abitanti.

Al personale residente fuori dell'abitato principale dei Comuni indicati al n. 1 e al n. 2 lettera a), b) e c) l'aggiunta di famiglia, la indennità e i soprassoldi suddetti spettano nella misura del 50 per cento, salva l'assegnazione, di concerto col Ministro per le finanze, di una delle aliquote più elevate, quando sia giustificata dalle particolari condizioni di vita degli abitanti, diversi da quello principale, compresi nel Comune.

Le norme integrative ed esecutive per l'attuazione del presente articolo sono emanate con decreti del Ministro per le finanze di concerto, per quanto riguarda le Amministrazioni a ordinamento autonomo, con i Ministri competenti.

Il R decreto 31 dicembre 1930, n. 1725, è abrogato.

Art. 8. — Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caro-viveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione

o nella paga, le riduzioni stabilite col precedente art. 2 si applicano sui nove decimi di dette competenze, e quelle disposte col n. 2 del precedente art. 7 si effettuano sull'altro decimo.

Art. 9. — Agli effetti esclusivi del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, gli stipendi e altri assegni utili a pensione, del personale, compreso quello insegnante, nelle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli studi, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio di ruolo, alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, non potranno, per i servizi di ruolo resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli stipendi ed assegni valutabili, per i singoli interessati, alla data medesima, ai sensi dei Regi decreti 24 novembre 1930, n. 1502, e 19 gennaio 1931, n. 91.

Art. 10. — Le disposizioni dei precedenti articoli 2 a 4 e 6 a 9 sono estese al personale di ruolo e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

E' fatto divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per il personale sopraindicato, dal presente articolo e dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 11. — Le riduzioni stabilite dal presente decreto sono applicabili agli stipendi, alle retribuzioni e agli altri assegni del personale in servizio presso le Opere nazionali e gli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nell'art. 4 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

I provvedimenti da adottarsi dagli organi preposti agli Enti predetti in esecuzione del precedente comma, sono approvati dai Ministri competenti, previo accertamento della regolare ed effettiva applicazione delle riduzioni suindicate.

E' esteso agli Enti medesimi il divieto previsto dal secondo comma del precedente art. 10.

Art. 12. — Le disposizioni dei precedenti articoli 10 e 11, non sono applicabili nei confronti dei prestatori d'opera rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento salariale deve essere disciplinato dai contratti collettivi.

Art. 13. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 14. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi singoli Ministri, sarà provveduto alla emanazione delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessari per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 16 aprile 1934, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG

131. Riduzione degli stipendi e delle altre competenze del personale statale. (C. n. 106607 del 16 aprile 1934—XII del Ministero delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Divisione Segreteria).

Con decreto-legge, pubblicato nella Gazz. Uff. di oggi, sono disposte con effetto dal 16 aprile 1934, riduzioni percentuali sugli stipendi, retribuzioni, indennità, aggiunta di famiglia e altre competenze corrisposte ai dipendenti statali.

E' in corso la preparazione di nuovi prontuari per facilitare la determinazione delle somme nette da pagare mensilmente, prontuari che saranno distribuiti al più presto in modo da poter essere utilizzati a cominciare dalla rata del mese di maggio.

Intanto, affinchè il pagamento della rata di aprile non debba subire ritardi, si stabiliscono le seguenti norme per una più rapida determinazione della riduzione relativa a questo mese.

I. — *Stipendio supplemento di servizio attivo, assegni personali rias-sorbibili, paga o retribuzione.*

L'ufficio, che provvede alla emissione dell'ordine di pagamento, deve accertare quale sia l'importo lordo mensile complessivamente dovuto per le indicate competenze a ciascun impiegato od agente (al netto della riduzione del 12 per cento disposta col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491) e determina, quindi, se egli sia esente dalla nuova riduzione, in quanto l'indicato importo non superi le lire 500, o se vi sia soggetto, e in questo caso se la riduzione da applicare sia del 6, dell'8, del 10 o del 12 per cento.

Compiuto tale accertamento, l'ufficio ordinatore applicherà, sull'importo netto mensile che risulta, per le dette competenze, secondo le disposizioni in vigore al 15 aprile, una riduzione rispettivamente del 3, del 4, del 5 e del 6 per cento, dovendo, per il mese di aprile, la detrazione corrispondere a una quindicina.

La ritenuta così calcolata per ragioni di necessaria speditezza implica un lieve vantaggio, del quale, tuttavia, non è da operare successivamente la regolazione.

In pochi casi, invece, in cui, per essere l'importo mensile lordo delle indicate competenze di poco superiore alle lire 500, od agli altri limiti stabiliti per le singole percentuali di riduzione, la ritenuta determinata nel modo indicato dovrebbe risultare superiore al dovuto.

Per questi casi speciali l'ufficio ordinatore procederà all'esatto computo della riduzione, se ciò si renda possibile in tempo utile; e nel caso contrario provvederà successivamente al pagamento della differenza.

S'intende che dovrà sempre tenersi conto delle variazioni, indipendenti dal provvedimento generale di riduzione, che si siano verificate nell'importo delle competenze, come, ad esempio,

nel caso di collocamento in aspettativa, di richiamo da tale posizione, di promozione o di punizione, che incida nel trattamento economico.

Nei riguardi del personale, che, per trovarsi in una delle particolari posizioni che implicano riduzione di trattamento economico — ad esempio, aspettativa per motivi di salute, disponibilità, punizioni, ecc., e, per gli ufficiali, anche l'aspettativa per riduzione di quadri e il congedo provvisorio — per stabilire se e quale percentuale di riduzione vada applicata, deve tenersi conto dell'intero importo del trattamento economico che corrispondentemente spetterebbe se il dipendente non si trovasse in una delle dette posizioni particolari.

Non è invece da effettuare riduzione al trattamento economico inerente alla posizione ausiliaria, la quale non è una posizione di attività di servizio.

II. — *Indennità, premi ed altre competenze* soggette alla riduzione uniforme del 12 per cento, anzichè secondo le varie percentuali relative agli assegni di cui al paragrafo I.

Quando si tratta di competenze di carattere fisso e continuativo, o, comunque, stabilite in misura mensile o annua, e siano dovute per tutto il corrente mese di aprile, si applica al relativo importo netto, ragguagliato a mese, la riduzione uniforme del 6 per cento.

Se, invece, spettino per una parte del mese di aprile, o trattasi, comunque, di indennità od assegni dovuti in modo saltuario o commisurati ad ora o a giornata — come, ad esempio, le indennità di missione, i gettoni di presenza, i premi di operosità — si effettua la riduzione in ragione del 12 per cento sul relativo importo, spettante per il periodo 16 30 aprile 1934.

E' superfluo avvertire che la riduzione per le indennità, i premi e le altre competenze di cui al presente paragrafo II è operativa anche nei confronti del personale le cui competenze, a titolo di stipendio, paga, ecc., non superino complessivamente le L. 500 lorde mensili.

III. — *Aggiunta di famiglia ed indennità di caroviveri.* — In base ai risultati dell'ultimo censimento, sarà accertato se la popolazione del Comune in cui ha sede l'ufficio, sia inferiore a 20.000,

50.000, 100 000 o 500.000 abitanti, e si applicherà, rispettivamente, sull'importo netto mensile dell'aggiunta di famiglia (o dell'indennità di caroviveri) spettante in base alle disposizioni in vigore al 15 aprile 1934, una deduzione rispettivamente del 25 per cento, del 20 per cento, del 12,50 per cento o del 5 per cento, cioè con aliquote corrispondenti alla metà di quelle indicate nel provvedimento dovendo la riduzione avere effetto per mezza mensilità.

A titolo transitorio, per evitare qualsiasi ritardo nel pagamento degli assegni dovuti per il mese di aprile, non sarà applicata la maggiore riduzione alla quale sono soggetti i dipendenti che risiedono fuori dell'abitato principale del Comune in cui ha sede l'ufficio; maggiore riduzione che avrà luogo, in base ai debiti accertamenti, in occasione del pagamento delle rate di maggio e successive.

S'intende che avranno pieno effetto, per il mese di aprile 1934, le variazioni della misura dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri, che dipendono da modificazioni, sia delle condizioni di famiglia, sia della posizione d'impiego.

Anche la riduzione di cui al presente paragrafo III è operativa pure nei confronti del personale le cui competenze, a titolo di stipendio, paga, ecc., non superino complessivamente le L. 500 lorde mensili.

IV. — Le Amministrazioni centrali porteranno le indicate disposizioni a conoscenza degli uffici dipendenti per la loro regolare applicazione, integrandole con quelle speciali norme che risultassero necessarie in dipendenza delle particolari forme di retribuzione in vigore per taluni personali.

L'Amministrazione ferroviaria terrà senz'altro conto, per la determinazione dell'aggiunta di famiglia, degli accertamenti già fatti in sede di applicazione della riduzione dell'aggiunta di famiglia al dipendente personale stabilita col R. decreto 31 dicembre 1930, n. 1725.

Il Ministro — GUIDO JUNG

132. Pesca dell'alosa. Divieto. (D. M. A. 16 aprile 1934).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli art. 13 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lagunale, approvato con R. D. 22 novembre 1914, n. 1486;

Ritenuta la opportunità di spostare il divieto di pesca della alosa stabilito dall'art. 13 del predetto regolamento;

Decreta:

La pesca dell'alosa è vietata dal 1° al 30 giugno.

Nel detto periodo di tempo, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della specie sopra indicata non possono formare oggetto di commercio, di detenzione, di trasporto, di smercio nei pubblici esercizi.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma di legge.

Il Ministro — ACERBO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

133. Rimborso ai Comuni delle spese anticipate per gli uffici giudiziari nell'anno 1932. (C. 27 aprile 1934 n. 14515 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, sedi di Uffici Giudiziari).

Il Ministero dell'Interno ha tornato a segnalare l'inadempienza da parte di alcuni Comuni di questa Provincia, sedi di uffici giudiziari, nell'invio dei dati e delle notizie occorrenti per predisporre il rimborso in loro favore delle spese in oggetto, a termini dell'art. 2 del R. D. 17 dicembre 1931 n. 1668 o nella regolarizzazione degli atti spediti in conformità delle istruzioni ricevute.

Invito, pertanto, le SS. LL. a provvedere nel termine di giorni 5, ove non abbiano già provveduto, ed a trasmettermi entro lo stesso termine un prospetto indicante: la data ed il numero della nota d'invio degli atti all'ufficio giudiziario, (R. Procura), l'ammontare della spesa anticipata e il provvedimento eventualmente già adottato dal Ministero competente.

Il Prefetto — SOPRANO

134. **Ricovero in ospedale di infermi di altri Comuni.** (C. 6 maggio 1934 n. 20096 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Mi si riferisce che vari Comuni della Provincia indirizzano pel ricovero negli ospedali di Salerno infermi non muniti degli occorrenti certificati ed in specie senza il preventivo impegno del Comune per le spese di degenza. L'Amministrazione Ospedaliera non consente, salvo i casi di urgenza, il ricovero di tali infermi, i quali privi assolutamente di mezzi, si rivolgono alla Amministrazione per sussidi, o, peggio, si danno a manifestazioni di protesta.

Ad evitare simili inconvenienti, prego attenersi strettamente alle norme vigenti per ricovero in ospedale di infermi poveri e darmene assicurazione.

Prego ancora di dare comunicazione delle suddette disposizioni al Presidente della locale Congregazione di Carità.

Il Prefetto — SOPRANO

135. **Assestamento del bilancio 1934.** (C. 5 maggio 1934 n. 15254 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non può essere ulteriormente ritardato l'assestamento del bilancio 1934 richiesto dall'art. 30 del vigente T. U. della legge Com. e Prov. e perciò avverto le LL. SS. che, ove entro il 25 corr. mese non mi pervenisse la relativa deliberazione, sarei costretto a provvedere di ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

136. **Espatri di iscritti di leva.** (C. 30 aprile 1934 n. 01369 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, il 1° gennaio di ogni anno vengono iscritti nelle liste di leva tutti i giovani che nell'anno compiono i 18 anni.

Essi possono espatriare con la qualifica di lavoratori fino alla apertura della leva della propria classe, e, poichè detta apertura non è unica, ma differisce fra gli iscritti della leva di mare da

quelli della leva di terra, le SS. L.L. dovranno indicare sul nulla osta, per il rilascio del passaporto, se l'iscritto appartenga alla leva di mare o a quella di terra.

Attendo assicurazione.

Il Questore — CIPRIANI

137- **Capacità di assorbimento di popolazione.** (C. 27 aprile 1934 n. 2312 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con richiamo alla circ. in data 24 marzo scorso, pari numero (1) prego affrettare l'invio della relazione richiesta sulla capacità di assorbimento di popolazione in caso di mobilitazione.

Coll'occasione, si ritiene opportuno precisare che, nello stabilire la possibilità di assorbimento, debbono essere prese in considerazione anche le frazioni e borgate distaccate dal capoluogo, i nuclei sparsi di abitazione ed anche le case isolate, tenendo presente che non è indispensabile mantenere riunita la popolazione immigrante nei centri, essendo sufficiente che, nel suo funzionamento, non si scenda, possibilmente, al disotto del nucleo familiare di 4-5 persone, e non escludendo neppure che si possa arrivare anche al solo individuo, allorché questi sia libero da legami che l'obbligano a convivere con altre persone.

Raccomando, nuovamente, sollecita risposta.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 114.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

140. **Festa del libro.** (C. 27 aprile 1934 n. 3226, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Anche quest'anno, su iniziativa dell'Alleanza Nazionale del Libro, sarà celebrata la « Festa del Libro ».

Richiamando le precedenti circolari al riguardo, prego le SS. LL. di favorire ed appoggiare, per quanto possibile, la manifestazione in modo da assicurarne il successo.

Il Prefetto — SOPRANO

141. **Macinazione obbligatoria grano nazionale.** (C. 8 maggio 1934, n. 20358, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circolare n. 15385, del 23 aprile u. s., dell'on. Ministro dell'Agricoltura e Foreste.

Partecipo che, a partire dal 23 corrente e fino al 30 giugno p. v., il frumento prodotto nelle nostre colonie, introdotto in Italia in esenzione da dazio doganale, va considerato, agli effetti dei Regi Decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, come grano di produzione nazionale.

Prego le SS. LL. dare comunicazione di quanto sopra a tutti gli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO.

Appalti, aste, ecc.

Cava dei Tirreni. — *Appalto lavori costruzione fogna secondaria e stazioni biologiche.* — Importo lire 767.527,00. Termini presentazione istanze, documenti ammissione, 18 maggio 1934. Asta 28 detto mese. Esecuzione anni 2, Chiarimenti rivolgersi Segreteria Comun. Il Segr. Capo Comm. Pintozzi Il Podestà Comm. Della Monica

Comune di Campora. — 1. *Vendita taglio 1300 piante di alto fusto (3069 di cerro, 221 di rovere e 10 di faggio) del bosco Montagna e contrade adiacenti;* 2. *Vendita 9332 piante martellate di sfollamento del bosco denominato Boschitiello.* — Essendo andato deserto il 1.° incanto, si rende noto che alle ore 10 del giorno 21 maggio 1934, nella R. Prefettura, si terrà un secondo esperimento di asta, col sistema della candela vergine, per la vendita dei due predetti tagli di legname, in aumento del prezzo di lire 150,000 per il 1.°, e di lire 3330 per il secondo. Offerte in aumento non inferiori lire 500 per il 1.° e lire 50 per il 2.°. Deposito provvisorio lire 5000 per il 1.° e 500 per il 2.°, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine per taglio e sgombero mesi 24 per il 1.° e mesi 6 per il 2.°. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno. — *Concorso per esami e per titoli a un posto di applicato di seconda classe, addetto al Brefotrofo Provinciale.* — Stipendio annuo lire 6.800, aumentabile a L. 8.200; supplemento di servizio attivo L. 1.400: il tutto al lordo delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e delle altre ritenute di legge.

- Titolo di studio: licenza dal Ginnasio o dalla Scuola tecnica o dalla Scuola complementare o da Scuola professionale di 2.^o grado, ovvero attestato comprovante l'ammissione al Liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico o a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054.

Età minima anni 21, massima anni 35, salvo eccezioni di legge.
Tassa di concorso L. 25.10.

Termine utile per la presentazione delle istanze e documenti:
30 giugno 1934.

Per il programma di esame e per ogni altro chiarimento, rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione Provinciale.

Salerno, 1.^o maggio 1934-XII.

Il V. Segretario Generale Tafuri

Il Preside Farina

Comune di Campagna. — *Levatrice condotta.* — Concorso per titoli. Età da 18 a 45 anni, salvo eccezioni di legge. Stipendio lire 1500 annue, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per non più di 4. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 30 giugno p. v. corredata documenti di rito, diploma abilitazione esercizio professionale, titoli e vaglia di lire 25.10 per tassa di concorso.

id. id. — *Custode del cimitero.* — Concorso per titoli. Età da 21 a 40 salvo eccezioni di legge. Stipendio lire 2000 annue, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per non più di 4. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 30 maggio p. v., corredata documenti di rito, diploma licenza elementare e titoli.

id. id. — *Due seppellitori.* — Concorso per titoli. Età da 21 a 40 salvo eccezioni di legge. Stipendio lire 1916 annue, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per non più di 4. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 30 maggio p. v., corredata documenti di rito, certificato proscioglimento dell'obbligo scolastico e titoli.

Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Rocco

Il Podestà D'Ambrosio



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

142. Disciplina del commercio ambulante.
143. Registro di popolazione. Iscrizione di esposti.
144. Segretari comunali. Trasferimenti.
145. Annotazione del numero, parte e serie degli atti di stato civile sugli atti del Registro di popolazione.
146. Disposizioni per l'esecuzione di un esperimento di protezione antiaerea.
147. Ditta S.P.E.M.S.A. Diniego di specialità medicinali.
148. Istituto naz. per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.
149. Rimborso ai Comuni delle spese anticipate per gli uffici giudiziari.
150. Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo di iscrizione all'Istituto Naz. Impiegati Enti locali.
151. Disciplina della preparazione e del commercio del vermut.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura n. 151. — Personale dei Segretari Comunali. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

151. **Disciplina della preparazione e del commercio del vermut.** (C. 18 maggio 1934 n. 21793 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Com'è noto, il R. Decreto Legge 9 novembre 1933, n. 1696, dispone, fra l'altro, che, a partire dal 1.° maggio 1934, la produzione a scopo di vendita del vermut è consentita a coloro che ne abbiano ottenuta apposita licenza, da rilasciarsi dal Ministero Agricoltura e Foreste di concerto con quello delle Corporazioni.

E' ora in corso di pubblicazione un provvedimento recante norme complementari a quelle del R. Decreto Legge 9 novembre 1933, n. 1696, col quale si determina che coloro i quali già esercitano la produzione del vermut ed abbiano presentato o presentino al Ministero, entro il 30 corrente, la domanda di concessione della licenza, potranno continuare nell'attività produttrice fino a che non venga loro comunicato l'esito della domanda.

Lo stesso provvedimento consente, fino al 30 giugno p. v., la vendita delle partite di vermut, non rispondenti alle prescrizioni del decreto 9 novembre 1933, la quali risultino giunte ai rivenditori anteriormente al giorno (22 corrente) di entrata in vigore dello stesso decreto 9 novembre 1933.

Di quanto precede si dà comunicazione, per opportuna conoscenza.

Il Prefetto - - SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

a) Nomine in seguito a concorso.

Parisi Nicola di Francesco — 46° idoneo del concorso per il biennio 1933-34, nato il 18-11-1907, nominato in esperimento al g. 8°, D. P. n. 408 Gab. del 10 gennaio 1934-XII. Stipendio 4928. Serv. attivo 1232. Ha assunto servizio il 20 gennaio 1934-XII.

Del Galdo Felice di Michele — 47° idoneo del concorso per il biennio 1933-34, nato il 18 novembre 1907, nominato in esperimento al g. 8°, D. P. n. 495 Gab. del 21 gennaio 1934-XII. Stipendio 4928. Servizio attivo 1232.

Iannelli Alfonso fu Zaccaria — 48° idoneo del concorso per il biennio 1933-34, nominato in esperimento al g. 8°, D. P. n. 29 gennaio 1934-XII. Stipendio 4928. Servizio attivo 1232. Ha assunto servizio il 3 febbraio 1934-XII.

Buoniconti Aniello di Alfonso — 49° idoneo del concorso per il biennio 1933-34, nato il 2 ottobre 1908, nominato in esperimento al g. 8°, D. P. n. 1058 Gab. del 27 gennaio 1934-XII. Stipendio 4928. Servizio attivo 1232. Ha assunto servizio il 1° febbraio 1934.

(segue pag. 3 copertina)

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

142. **Disciplina del commercio ambulante.** (C. 10 maggio 1934, n. 22163, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con preghiera di favorire un cenno di assicurazione degli adempimenti di rispettiva competenza, comunico la seguente circ. 30 aprile u. s. N. 160 dell'on. Ministero delle Corporazioni, illustrativa della legge 5 febbraio 1934 - XII, n. 327 sulla disciplina del commercio ambulante (1):

« Com'è noto la Gazz. Uff. n. 60 del 12 marzo corr. anno ha pubblicato la legge 5 febbraio 1934, n. 327, che disciplina il commercio ambulante.

Tale legge realizza i voti delle categorie interessate, sia conferendo una adeguata sistemazione, anche dal punto di vista sociale, ai numerosi ambulanti che adempiono, nel processo di distribuzione delle merci, utile funzione stimolatrice del consumo, sia normalizzando i rapporti tra commercio stabile e commercio girovago. La legge, inoltre, adottando una disciplina organica della materia degli ambulanti, giova pure alle autorità locali finora costrette a regolare tale attività, che si presenta multiforme e talora delicata, mediante disposizioni frammentarie e in qualunque caso contraddittorie.

Di conseguenza è opportuno che l'applicazione della legge avvenga con criteri uniformi in tutto il Regno, senza dar luogo a dubbi od inconvenienti nel periodo di transizione, che dovrà condurre all'integrale osservanza della nuova disciplina.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 121.

Presi gli accordi opportuni con l'on. Ministero dell'interno si dispone quanto appresso:

1°) L'art. 1 della legge intende precisare la figura del venditore ambulante in confronto del commerciante stabile. Condizione perchè si abbia commercio ambulante è che il commerciante non eserciti lo spaccio delle merci in impianti fissi e non si avvalga per le operazioni di spacci di eventuali salariati (esclusi quindi i familiari). Pertanto sarà compito pregiudiziale delle autorità competenti a rilasciare la licenza, di accertare che il richiedente intende svolgere la specifica attività di vendita ambulante prevista dalla legge.

2°) L'art. 2 della legge affida ad una particolare commissione importanti funzioni, sia in ordine al rilascio della licenza, che all'esercizio della podestà regolamentare dei Comuni in materia commerciale.

All'uopo occorre notare che tali Commissioni non si identificano con quelle nominate in applicazione della legge 16 dic. 1926, n. 2174, (1) e che quindi alla loro nomina occorre procedere *ex novo* ed al più presto possibile.

A dette Commissioni è affidato un compito delicato, che esse devono assolvere con senso di responsabilità e con spirito di collaborazione nei rapporti coi Podestà.

3°) I Comuni dovranno adottare, per il rilascio della licenza, un modello unico per tutto il Regno, a forma di libretto, in cui è inserito integralmente anche il Mod. 15 allegato al Regolamento esecutivo della legge di P. S. La Confederazione Nazionale dei Sindacati del Commercio ha assunto l'impegno di fornire direttamente a ciascun Comune gratuitamente copia di detto modello di licenza.

4°) L'autorità di P. S. apporrà le attestazioni di propria competenza sul Mod. 15 di cui al paragrafo precedente.

5°) Le domande per ottenere la licenza per il commercio o, per il rinnovo, dovranno essere presentate in duplice copia

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

agli uffici del Comune. Una copia sarà rimessa all'autorità di P. S. del luogo, unitamente al libretto di licenza per l'iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 121 del T. U. delle leggi di P. S. e per il rilascio del certificato di iscrizione nel detto registro. L'autorità comunale non darà corso alla domanda di licenza e di rinnovazione quando l'autorità di P. S. non abbia preventivamente rilasciato il certificato o concessa la vidimazione.

Con tali disposizioni si vuole fornire gli ambulanti di un documento unico per lo svolgimento delle loro attività e risparmiare loro il disagio dell'adenpimento di molteplici procedure.

Perchè la legge possa applicarsi senza inconvenienti per il normale svolgimento di attività di vendita ambulante, l'art. 16 prevede che le licenze attualmente concesse conservino piena validità, sino all'apposizione del visto di cui all'art. 3. S'intende che dette licenze continueranno ad avere efficacia per tutto il territorio del regno fino a quando non saranno, in occasione del visto annuale, sostituite dalle nuove.

Per le nuove licenze la validità territoriale sarà determinata con i criteri che seguono:

A) Per Comune di origine dell'ambulante deve intendersi non quello di nascita, ma quello dove egli ha la sua residenza (abituale dimora);

B) L'ambulante ha piena libertà di indicare le 5 provincie in cui intende svolgere la sua attività, purchè tali provincie siano confinanti con quella di origine e, qualora ciò non sia possibile, siano almeno limitrofe tra loro.

7°) Le nuove licenze dovranno essere rilasciate con ogni larghezza, limitandone o rifiutandone la concessione solo quando concorrano serie ragioni di carattere economico e di polizia.

8°) Poichè le vigenti disposizioni di P. S. (art. 240 del regolamento) le quali non vengono modificate in alcuna parte della legge 5 febbraio 1934 n.º 327, conferiscono alle autorizzazioni della P. S. efficacia per tutto il territorio nazionale, previo visto dell'autorità di P. S., ad evitare contraddizioni tra i diversi or-

gani interessati alle autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, le predette autorità di P. S. rifiuteranno l'autorizzazione per le Provincie non elencate nella licenza ed in quelle per cui non ne sia stata estesa la validità nella licenza medesima, ai sensi degli art. 11 e 12 della legge.

In ogni caso giova tener presente che, mentre il rilascio del certificato d'iscrizione da parte della autorità di P. S. deve sempre precedere il rilascio della licenza comunale, tuttavia tale certificato non può di per sè solo essere sufficiente ad abilitare il titolare allo esercizio dell'attività di vendita ambulante.

9°) In ordine alle cauzioni, di cui all'art. 8, si fa presente l'opportunità di usare la maggiore larghezza possibile nel concedere l'esonero nei casi di indigenza, e, nel caso di inizio dell'attività, di fissare per lo ambulante la misura minima di cauzione, salvo successiva integrazione da commisurarsi all'effettivo reddito imponibile di R. M.

10°) I consigli Prov. dell'Economia, nel dettare ai Comuni, compresi nella propria giurisdizione, le direttive generali di cui all'art. 4, provvederanno a suggerire presso quali Provincie sia conveniente avviare con maggiore larghezza il traffico ambulante, sia dal punto di vista economico, che sotto il riflesso sociale.

Per quanto concerne poi l'applicazione delle norme contenute nel successivo art. II sarà opportuno che i Consigli, stessi nel concedere sulle domande l'autorizzazione ad esercitare in via temporanea la vendita ambulante in una Provincia diversa da quella indicata nella licenza, tengano conto delle correnti tradizionali dei traffici.

11°) La licenza ha carattere strettamente personale, e perciò non può essere ceduta nè venduta a qualsiasi titolo; ciò salva l'eccezione contemplata dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge che prevede la trasmissibilità della licenza ai discendenti e collaterali fino al 4.° grado.

Il titolare della licenza deve esercitare personalmente il commercio e la possibilità concessagli dall'art. 6 di farsi coadiu-

vare da famigliari non importa la facoltà di farsi sostituire dai medesimi.

12°) L'obbligo dell'iscrizione presso i Consigli Prov. dell'Economia viene limitata al solo consiglio esistente nella Provincia di residenza. E' evidente che trattasi della Provincia di cui fa parte il Comune che ha rilasciato la licenza.

Invece, l'imposta sul commercio girovago è dovuta a tutti i Consigli della Provincia compresi nella licenza in rapporto al reddito di R. M. accertato in ciascuna Provincia.

13°) Per quanto si riferisce al carattere delle fiere, nazionali o regionali, di cui all'art. 12 della legge, si fa presente che il R. D. L. 28 gennaio 1934, n.° 454, stabilisce la compilazione di un calendario delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e regionali, da pubblicarsi dal Ministero delle Corporazioni e di un calendario delle fiere e mostre prov. e com. da pubblicarsi dai Consigli Prov. dell'Economia Corporativa.

Il calendario del Ministero dovrà servire di norma per i venditori ambulanti e per le autorità incaricate della vigilanza per il regolare esercizio della facoltà prevista dall'art. 12 della legge.

14°) Le sanzioni contenute nell'art. 14, che prevedono la sospensione o la revoca della licenza, sono provvedimenti assai gravi in quanto importano una limitazione alla libertà di esercizio ed un danno patrimoniale rilevante.

E' ovvia la necessità di tali sanzioni, che rappresentano il mezzo più pronto ed efficace per reprimere frodi ed abusi, ma si raccomanda che nell'applicazione delle sanzioni medesime venga adottata la massima prudenza ed il provvedimento segua in ogni caso ad accurati accertamenti di responsabilità.

15°) Un'importante innovazione della nuova legge consiste nello spostamento della competenza a decidere sui ricorsi al Prefetto quale Presidente del Consiglio Prov. Economia Corporativa, sopprimendo la funzione giurisdizionale attualmente conferita alla Giunta Prov. Con ciò si è voluto dare una garanzia

maggiore alla categoria, chiamando a conoscere dei ricorsi un organo che è particolarmente sensibile, per la sua formazione, agli interessi economici.

La legge mira, nel suo complesso, a potenziare una attività particolarmente importante nel presente momento di contrazione dei consumi, attraverso una disciplina sicura e di facile applicazione e si propone altresì di conferire ad una numerosa categoria di persone una certa tranquillità di lavoro in un settore proprio e ben definito nel quadro di tutte le altre attività commerciali.

Questo Ministero confida che, mercè la collaborazione delle LL. EE. e di tutte le altre autorità, la legge non verrà meno ai suoi scopi ».

Il Prefetto — SOPRANO

143. **Registro di popolazione. Iscrizioni di esposti.** (C. 16 maggio 1934 n. 22558 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato fatto presente all'Istituto di Statistica che l'applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti per la iscrizione in anagrafe di esposti, chiarite con circolare del 25 novembre 1933 n. 50037 (1) può determinare in alcuni casi la notorietà, nel Comune di residenza del genitore, della irregolare filiazione e quindi far sorgere qualche difficoltà da parte del genitore stesso (particolarmente se trattasi di donna nubile) a riconoscere successivamente il figlio naturale.

Nella questione suddetta si devono distinguere due casi:

a) la donna nubile che abbia avuto un figlio naturale fuori del Comune di sua abituale residenza e, successivamente, all'atto del riconoscimento, conduca seco il figlio nel Comune ove ha dimora abituale.

b) la donna nubile che abbia avuto un figlio naturale fuori del Comune di sua residenza e successivamente al riconoscimento affida il figlio a congiunti o persone di sua fiducia in Comune diverso da quello nel quale essa abitualmente dimora.

(1) v. B. A. anno 1933 pag. 442.

Nel 1.º caso, poichè la situazione di fatto non è ignorata nel Comune di residenza della madre del bambino, al riconoscimento non può recare alcun pregiudizio l'obbligo di iscrivere il bambino in anagrafe. In tal caso dovranno, pertanto, esattamente applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti.

Nel 2.º caso, invece, affinchè la particolare situazione della nubile rimanga ignota nel Comune, ove essa risiede, questo Istituto, considerato che non è possibile contraddire alle disposizioni di legge attualmente in vigore e nell'intento di eliminare, tuttavia, l'inconveniente prospettato, autorizza i Comuni presso i quali eventualmente gli illegittimi riconosciuti vengano affidati a parenti o persone di fiducia del genitore che li riconosce, a provvedere alla iscrizione in anagrafe dei bambini sulla base della dichiarazione scritta del genitore di cui al punto 3 della citata circolare n. 53037 del 25 novembre 1933.

La dichiarazione suddetta invece di essere autenticata dal Podestà del Comune di residenza del genitore, che ha riconosciuto il figlio, è sufficiente sia autenticata dal Direttore del Brefotrofio presso il quale il bambino era stato collocato.

Svolgendosi tutte le dette pratiche nel Comune ove ha sede il Brefotrofio si evita, così, ogni pubblicità dell'irregolare filiazione nel Comune di residenza del genitore e cade, pertanto, l'ostacolo al riconoscimento.

Si pregano le SS. LL. di voler in tal senso impartire istruzioni al competente ufficio, assicurando.

Il Prefetto — SOPRANO

144. **Segretari Comunali. Trasferimenti.** (C. 7 maggio 1934 n. 3398 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' invalso l'uso troppo frequente, da parte dei Capi delle Amministrazioni comunali, di richiedere, alle volte anche in modo perentorio, il trasferimento in altra sede dei propri segretari comunali, prospettando ragioni, quasi mai precisate, d'indole disciplinare; per irregolarità commesse, per contegno poco corretto ed intolleranza con i Podestà stessi e qualche volta anche con la popolazione.

Ricordo che il trasferimento di un segretario ad altra sede, anche se non di gradimento dello stesso, non equivale a sanzione disciplinare, nè esonera le SS. LL. dal perseguire le colpe e gli abusi, che gli si addebitano, con i mezzi previsti dalla legge e dalle altre disposizioni sullo stato giuridico di detti funzionari.

I Segretari, per le loro funzioni, indispensabili per la regolarità dell'azienda comunale, devono, colla loro attività, realizzare l'opera e le decisioni dei Capi delle Amministrazioni e non possono essere facilmente esclusi dalla loro parte di responsabilità nell'eventualità di irregolarità relative all'andamento degli uffici e dei pubblici servizi.

Il succedersi poi a brevi intervalli di diversi segretari, oltre a risolversi a tutto danno del comune stesso, non darebbe modo, al momento opportuno, di poter giustamente vagliare la capacità, l'attività e la correttezza di detti funzionari, nè di poter identificare le eventuali responsabilità per disservizi che, troppo spesso per tali cause, sfuggono alle conseguenti sanzioni.

I trasferimenti quindi devono essere determinati da ragioni di indole del tutto eccezionale, la cui valutazione è di esclusiva mia competenza e non devono essere considerati come equivalenti a sanzioni disciplinari.

Prego accusare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

145. Annotazione del numero, parte e serie degli atti di stato civile, sugli atti del Registro di popolazione. (C. 18 maggio 1934 n. 15668 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia indicati nella nota) (1)

Con circ. dell'8 aprile 1934 n. 15668, pubblicata a pag. 129

(1) Agropoli, Albanella, Altavilla, Amalfi, Anghi, Atena, Battipaglia, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Campagna, Capaccio, Casalbuono, Casaletto, Castel S. Giorgio, Castel S. Lorenzo, Centola, Conca, Contursi, Corbara, Futani, Giffoni V. Piana, Laureana, Magliano, Minori, Montecorice, Montecorvino Rovella, Monteforte, Montesano, Nocera Inferiore, Oliveto, Padula, Pagani, Pellezzano, Perdifumo, Petina, Piaggine, Pisciotta, Policastro, Pontecagnano, Praiano, Ravello, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Romagnano, Roscigno, Sala, Salento, S. Cipriano Pic., S. Gregorio Magno, S. Mango Piemonte, S. Marzano, S. Rufo, S. Pietro al Tanagro, S. Arsenio, Santomena, S. Valentino Torio, Sanza, Sarno, Serre, Sicignano, Stio, Torreorsiaia, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.

del Bollettino Amm. di questa Prefettura, anno corr., si invitava cotesto Comune a provvedere agli adempimenti indicati nella circ. predetta, nel termine di mesi 3, che va a scadere il giorno 8 luglio p. v.

Nel ricordare alla S. V. l'importanza delle disposizioni contenute nella detta circ. attendo di aver subito precisa assicurazioni che il lavoro disposto sia stato iniziato e che sarà condotto a termine nel perentorio prefissato.

Avverto che a suo tempo saranno disposte dirette verifiche per accertarsi dell'esatto compimento del lavoro suddetto.

Il Prefetto — SOPRANO

146. **Disposizioni per l'esecuzione di un esperimento di protezione antiaerea.** (C. 9 maggio 1934 n. 3212, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Comitato Centrale I. P. A. A. ha determinato che, dopo il prossimo mese di giugno, in un giorno da fissarsi, siano effettuati esperimenti parziali di protezione anti-aerea in questa provincia.

L'esperimento per i comuni della provincia consisterà nella segnalazione dell'allarme e nello spegnimento completo di tutte le luci, per il periodo notturno compreso fra il segnale di allarme e quello di cessato pericolo. Si farà cioè un esperimento per quanto riguarda i provvedimenti di **allarme** e di **oscuramento**.

A L L A R M E

L'allarme verrà trasmesso a tutti i comuni per mezzo della stazione radiofonica trasmittente della città di Napoli così pure del segnale di cessato pericolo.

Per la ricezione di tali segnali è necessario predisporre in ogni comune ed ogni altra località, dove deve essere dato il segnale di allarme, un centro di raccolta notizie, installandovi un apparecchio radiofonico atto alla ricezione della stazione radio di Napoli (E. I. A. R.) il quale apparecchio alimentato dalla corrente elettrica della rete di distribuzione pubblica, dovrà essere connesso, in occasione dell'esperimento, ad una rete dalla quale non venga tolta la corrente per motivo dell'esperimento stesso. Detto

apparecchio dovrebbe essere messo gentilmente a disposizione, per la notte dell'esperimento, da chi lo possiede, e dovrà essere installato possibilmente nella sede del Comune o del Fascio ed in quello stabilimento o Chiesa incaricati di dare per i primi il segnale di allarme: oppure dovrà essere assicurato un rapido collegamento fra la sede dell'apparecchio e la chiesa o lo stabilimento di cui sopra. Inoltre dovrà essere assicurato un servizio di ascolto presso l'apparecchio stesso per tutta la durata dell'esperimento stesso. Si porta a conoscenza che tale sistema fu possibile adottarlo, con ottimi risultati, nelle provincie di Roma, Genova, Milano e Torino, mediante il concorso volenteroso della popolazione, durante gli esperimenti di protezione anti-aerea svoltisi tempo fa.

Sarà opportuno che ogni comune prenda occasione per tenere aggiornato un elenco dei proprietari di stazioni radio-riceventi esistenti nel comune e nelle varie frazioni di esso. Eventualmente i Podestà tengano conto, anche come riserva, della possibilità di valersi del telefono.

Il segnale di allarme potrà essere dato alla popolazione a mezzo delle sirene di stabilimenti, che ne siano provvisti, *od a mezzo del suono a martello delle campane delle chiese e di quello a distesa per il segnale di cessato pericolo.*

OSCURAMENTO

L'oscuramento totale di tutte le luci dovrà immediatamente seguire il segnale di allarme. Bisogna pertanto predisporre che il Comune, per mezzo dei suoi dipendenti (guardie municipali, messi) o giovani fascisti, possa, una volta ricevuto il segnale, trasmetterlo immediatamente agli incaricati dell'azienda elettrica, perchè questi possano eseguire lo spegnimento della illuminazione pubblica, ed a tutta la popolazione perchè siano spente ed occultate tutte le luci interne delle abitazioni, stabilimenti ecc.

Per quanto riguarda il suono delle campane, vado, in pari data, ad interessare le LL. EE. i Vescovi delle Diocesi della Provincia, perchè diano, a suo tempo, opportuna istruzione ai parroci.

Mentre mi riservo di comunicare tempestivamente la data precisa dell'esperimento, prego i Sigg. Podestà di volere predisporre quanto sopra, in modo che i servizi funzionino alla perfezione; facendo comprendere ai propri amministrati l'importanza dei provvedimenti aventi fine alla protezione efficace della popolazione in caso di incursioni aeree nemiche in tempo di guerra.

Prego inoltre di voler urgentemente rispondere al questionario, indirizzandolo a questa Prefettura: Comitato Prov. Protezione Anti-aerea non oltre il 1° giugno p. v.

Il Prefetto

Presidente del Comitato Provinciale P. A. A.

SOPRANO

COMUNE DI

Esperimento di Protezione Anti-Aerea.

Questionario di cui alla lettera del 9 maggio 1934 - XII N. 2312

D O M A N D A	RISPOSTA
Dire se il Comune potrà disporre di un apparecchio radiofonico ricevente per la ricezione del segnale di allarme e di cessato pericolo.	
Dire dove l'apparecchio sarà istallato	
Dire di quale personale il Comune potrà disporre per il servizio di ricezione dei segnali e per la comunicazione agli interessati.	
Dire se il segnale di allarme potrà pervenire a tutto il territorio del comune (ciò specialmente per assicurare lo spegnimento delle luci) o come si dovrà provvedere per gli abitanti più lontani.	

Indicare i nominativi delle chiese o degli stabilimenti del comune che possono dare i segnali alla popolazione per mezzo del suono delle campane e delle sirene.	
Indicare se i circuiti di alimentazione dell'illuminazione pubblica sono distinti o separati da quelli dell'illuminazione privata.	
Indicare se l'alimentazione del comune è fatta mediante una o più cabine oppure una o più centrali di produzione.	
Indicare in qual modo viene accesa e spenta l'illuminazione pubblica.	
Dire se esiste illuminazione elettrica od a gas con accensione o spegnimento comandati ad orologio.	
Indicare il nominativo della società elettrica che fornisce gli impianti di illuminazione del comune, se gestisce, o se tale servizio è gestito dal comune stesso.	
Indicare se nel comune esistono enti, stabilimenti o privati che possiedono impianti elettrici di illuminazione propria alimentati da gruppi elettrogeni indipendenti.	

I Sigg. Podestà dovranno prendere le opportune disposizioni perchè quando verrà eseguito l'esperimento possa essere effettuato un controllo onde assicurarsi se il segnale di allarme sia pervenuto tempestivamente in tutte le località abitate del proprio territorio e se conseguentemente sia stato effettuato l'oscuramento completo e totale al fine di potere, ad esperimento ultimato,

trasmettere a questo Comitato Provinciale (Prefettura) una breve relazione rappresentando gli eventuali inconvenienti verificatisi o le maggiori difficoltà che si dovranno superare, facendo le proposte del caso perchè questo Comitato Prov. possa essere in grado di poter meglio provvedere per le disposizioni di carattere definitivo.

147. Ditta S. P. E. M. S. A. — **Diniego specialità medicinali.** (C. 26 apr. 1934, n. 19006, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con Decreto Ministeriale 15 marzo 1934, XII, u. s. in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino Uff. del Ministero dell'Interno, è stata negata la registrazione, agli effetti del R. D. Legge 7 agosto 1925, N. 1732, e del relativo regolamento 3 marzo 1927, N. 478 delle seguenti specialità medicinali: "ECOR.", e "CARDIOSAN.", della Ditta S.P.E.M.S.A. (Specialità Medicinali Società Anonima) con sede in Recco (Genova) Corso Garibaldi 8, perchè non corrispondono per la loro composizione ai rispettivi valori terapeutici denunziati, e perchè inoltre vengono attribuite alle stesse, negli opuscoli illustrativi che l'accompagnano, effetti terapeutici, che non posseggono, per modo che ricorre per entrambe l'applicazione dell'art. 17 capo, verso I° e II° del regolamento 3 marzo 1927 N. 478 per la esecuzione del citato R. D. Legge 7 agosto 1925 N. 1732.

Quanto sopra si comunica SS. LL. per la esecuzione, con preghiera di fare con ogni sollecitudine le occorrenti comunicazioni ai medici ed ai farmacisti esercenti nella Provincia, richiamando, per quanto concerne le farmacie, il disposto dell'art. 8 del citato R. D. L. il quale commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.

Si resta in attesa di un cenno di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

148. Istituto Nazionale per gli Orfani degli Impiegati Civili dello Stato. (C. 10 maggio 1934 n. 18314 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha posto in ispeciale evidenza l'azione altamente benefica che l'Istituto Naz. per gli Orfani degli Impiegati Civili dello stato (Roma, Via Piemonte 40) svolge a vantaggio della classe impiegatistica governativa, con risultati sempre più larghi ed importanti, ai quali hanno contribuito il Parlamento ed il Governo con provvidenze legislative.

Per l'incremento dell'Istituzione devono essere costituiti presso le singole Prefetture appositi Comitati di propaganda, con l'incarico di curare la diffusione della conoscenza dei fini dell'Istituto, di promuovere adesioni con l'iscrizione di soci effettivi e benemeriti.

Con mio provvedimento del 17 settembre 1932 costituivo infatti detto Comitato nelle persone dei Sigg. 1.º Ruggi D'Aragona Dr. Cav. Uff. Roberto, Consigliere di Prefettura, Presidente. 2.º Lanza rag. Carlo, ragioniere di Prefettura. 3.º Nicodemo Sig. Filippo, Ufficiale Postale. 4.º Rampolla Sig. Orazio, Geometra Principale Ufficio Tecnico di Finanza. 5.º Maffeo Sig. Nicola, Commissario Tecnico Imposte di Produzione, Componenti. Tale Comitato ha deliberato di intensificare l'azione di propaganda a vantaggio dell'Istituto al fine di sollecitare nuove iscrizioni, i di cui proventi incrementano le entrate dell'Ente ed è perciò che accogliendo analoga proposta del detto Comitato, interesse particolarmente le SS. LL, perchè vogliano portare la presente a cognizione dei dirigenti gli uffici governativi esistenti in codesto Comune, in essi compresi gli uffici postali. godendo i Ricevitori postali e telegrafici degli stessi benefici che l'Istituto elargisce a favore degli impiegati di ruolo dello Stato (art. 2 dello Statuto dell'Ente).

Le quote per i Soci sono assolutamente minime, perchè per i Soci effettivi raggiungono un massimo di L. 60 annue, e per i soci benemeriti ascendono a sole L. 12 annue. I vantaggi invece cui si concorre sono grandissimi.

L'Istituto infatti:

Corrisponde assegni agli orfani minorenni degli Impiegati dello Stato iscritti al Sodalizio;

Presta l'assistenza educativa ed istruttiva, nei suoi Convitti in Spoleto (uno maschile e l'altro femmineo) agli orfani istessi con l'ammissione in detti Convitti.

Concede premi e sussidi in casi eccezionali.

Ammette nei propri Convitti figli d'Impiegati tuttora viventi iscritti all'Istituto, a rette minime corrispondenti a mero rimborso di spese.

L'utilità di questo beneficio non ha bisogno di illustrazioni e la stessa classe impiegatistica governativa deve, con la propria adesione, incrementare i mezzi di vita dell'Istituto, perchè questo allarghi sempre più la sua benefica funzione, che, nei riguardi degli iscritti, rappresenta ottima opera di previdenza.

Avverto che, per ogni ulteriore chiarimento, gl'interessati potranno rivolgersi direttamente alla Sede dell'Istituto in Roma, il quale, a richiesta, invierà anche stampati di propaganda, programmi, ecc.

Prego segnar ricezione della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

149. **Rimborso ai Comuni delle spese anticipate per gli uffici giudiziari, nell'anno 1932.** (C. 27 aprile 1934 n. 14515 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni sedi di Uffici Giudiziari della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha tornato a segnalare l'inadempienza da parte di alcuni comuni di questa Provincia, sedi di uffici giudiziari, nell'invio dei dati e delle spese in oggetto, a termini dell'articolo 2 del R. D. 17 dicembre 1931 n. 1668 o nella regolarizzazione degli atti spediti in conformità delle istruzioni ricevute.

Invito, pertanto, le SS. LL. a provvedere nel termine di giorni 5, ove non abbiano provveduto, ed a trasmettermi, entro lo stesso termine, un prospetto indicante: la data ed il numero

della nota d'invio degli atti all'ufficio giudiziario, (R. Procura), l'ammontare della spesa anticipata, il provvedimento eventualmente già adottato dal Ministero competente.

Il Prefetto SOPRANO

150. **Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo di iscrizione all'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali.** (C. 18 maggio 1934 n. 19388 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno:

« Con provvedimento in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 ottobre u. s. l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali è stato esteso ai salariati degli enti locali (Comuni, Amministrazioni Prov., Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) con decorrenza dal 1° luglio u. s. ed in relazione a tale obbligo è stato posto a carico degli Enti sopra citati un contributo una volta tanto corrispondente a L. 0,15 per abitante per i Comuni, a L. 0,05 per abitante per le Amministrazioni prov. ed al doppio del contributo dovuto dai nuovi iscritti per il primo anno di iscrizione (1° luglio 1933-30 giugno 1934) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

« Gli Enti hanno facoltà di chiedere, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento in parola, la ratizzazione del contributo *una tantum* in 4 annualità di eguale importo.

« Si rende pertanto necessario che al bilancio preventivo per l'anno in corso gli Enti suddetti apportino le occorrenti variazioni stanziando il contributo *una tantum*, calcolato nel modo su esposto, nella misura intera o ridotta, a seconda della deliberazione che in proposito devono adottare, ed a tale scopo si richiama l'attenzione delle EE. LL. affinchè portino subito a conoscenza degli Enti interessati quanto sopra e curino che sia provveduto con ogni sollecitudine ai relativi incombeni ».

Si prega di accusare ricevuta della presente, assicurando il sollecito adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

b) Rinunzia all'impiego.

Baldassarri Pietro — S. Mauro la Bruca — g. 8°, il 2 gennaio 1934 rinunzia volontariamente all'impiego senza assumere servizio.

Fusco Pasquale — Atena Lucana — g. 8°, il 27 gennaio 1934 è dichiarato rinunziatario all'impiego per non aver raggiunto la residenza.

Del Galdo Felice — Torraca — g. 8°, il 21 gennaio 1934 rinunzia volontariamente all'impiego senza assumere servizio.

Contaldo Rag. Alfonso — g. 7° — Titolare di Ogliastro Cilento, accettate le dimissioni volontarie dal 1° marzo 1934-XII, per aver vinto un concorso in altra provincia.

c) Trasferimenti e destinazioni.

Parisi Nicola — g. 8°, destinato quale titolare in esperimento a S. Mauro la Bruca dal 20 gennaio 1934-XII (prima nomina).

Del Galdo Felice, g. 8°, destinato quale titolare in esperimento a Torraca subito (prima nomina).

Iannelli Alfonso — g. 8°, destinato quale titolare in esperimento a Futani dal 3 febbraio 1934-XII (prima nomina).

Buoniconti Aniello — g. 8°, destinato quale titolare in esperimento ad Atena Lucana dal 1° febbraio 1934-XII (prima nomina).

Focarile Aristide — g. 8°, da Futani a Torraca dal 1° febbraio 1934-XII.

Iannuzzi Dott. Cosimo — g. 6°, da Battipaglia a Baronissi dal 1° marzo 1934-XII.

D'Antonio Dott. Giuseppe — g. 6°, da Baronissi a Battipaglia dal 1° marzo 1934-XII.

Giacchetti Giambattista — g. 7°, da Gioi Cilento a Ogliastro Cilento dal 16 marzo 1934-XII.

Rossini Luigi — g. 5°, da Angri ad Eboli dal 1° aprile 1934-XII.

Simonetti cav. rag. Giuseppe — g. 5° da Eboli ad Angri dal 1° aprile 1934-XII.

Giacobelli rag. Giacomo — g. 4°, da Sarno a Mola di Bari, in 20 giorni. Ordinanza Ministeriale del 9 marzo 1934-XII num. 17200-6-93.

Pignatelli cav. uff. Carlo — g. 4°, da Mola di Bari a Sarno, in giorni 20. Ordinanza Ministeriale del 9 marzo 1934-XII num. 17200[61152-60 P.

Carfora rag. Ferdinando — g. 7°, da Altavilla Silentina a Casalvelino, dal 16 aprile 1934-XII.

Ferri rag. Arcangelo — g. 7°, da Casalvelino ad Altavilla, dal 16 aprile 1934-XII.

(segue pag. 4 copertina)

Parisi Nicola — g. 8°, da S. Mauro la Bruca a Romagnano al Monte, dal 16 aprile 1934-XII.

Belmonte Orazio — g. 8°, da Romagnano al Monte a San Mauro la Bruca, dal 16 aprile 1934-XII.

Chiorazzi Ernesto — g. 7°, da Castel S. Lorenzo a Gioi Cilento, subito. D. P. 20 aprile 1934-XII.

d) Collocamento in aspettativa.

Simonetti cav. rag. Giuseppe — g. 5°. Titolare del Comune di Eboli, al 1° gennaio 1934-XII è in godimento dell'aspettativa per infermità per il periodo 25 luglio 1933-25 maggio 1934.

D'Antonio dott. Giuseppe — 6°. Titolare del Comune di Baronissi, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con decorrenza dal 15 gennaio 1934-XII, per mesi quattro, senza assegni, D. P. 201 del 9 gennaio 1934.

Forestieri Biagio — g. 8°. Titolare del Comune di Salento, è collocato in aspettativa per infermità, per mesi tre, dal 10 febbraio 1934, con gli assegni pari ad un terzo dello stipendio. D. P. 14 febbraio 1934-XII.

e) Decesso.

Gaetani Francesco fu Giovanni — g. 8°. Torraca, deceduto il 5 gennaio 1934-XII.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Gioi Cilento — *Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo « Selva dei Santi »*. — Il 15 giugno 1934-XII, alle ore 9, nel Municipio, avrà luogo l'asta per la vendita del legname suddetto, col metodo della candela vergine, sulla base di L. 26091.75 (ventiseimilanovantuno e 75 cent.). Offerte non inferiori a lire 50,00. Deposito provvisorio L. 3000,00, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica, fideiussore ed approbatore solidale, pagamento in tre rate, termine taglio e sgombero mesi 24.

Per delucidazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario: Ernesto Chiorazzi Il Podestà: Giovanni Salati

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno — *Applicato di 2ª classe presso il Brefotrofio Provinciale — Errata-corrige* — In osservanza dell' art. 221 del T. U. della legge com. e prov. 3 marzo 1934, n. 383, ove nell'avviso in data 1° maggio corr., che bandisce il concorso per un posto di applicato di 2ª classe presso il Brefotrofio Prov. leggesi: « 2. Estratto dell'atto di nascita, da cui risulti l'età del concorrente non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 35, alla data di chiusura del concorso » deve leggersi: « 2. Estratto dell'atto di nascita da cui risulti l'età del concorrente non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30 alla data del bando di concorso ».

Il Preside — M. Farina



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 152. Tenuta del registro di popolazione.
- 153. Tariffe ufficiali medicinali. Riduzione di prezzi.
- 154. Licenze di panificazione.
- 155. Spese comunali.
- 156. Bollettino Sanitario.
- 157. Carne macellata fresca. Trasporto fuori comune.
- 158. Ruolo di anzianità dei Segretari com. della Provincia al 1° gennaio 1934.
- 159. Notificazione delle persone alloggiate.

COPERTINA

Elenco dei cavalli stalloni privati approvati per l'esercizio della monta pubblica nel 1934. — Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale tenutisi presso la R. Prefettura di Salerno nei giorni 12 gennaio 1934 e seguenti. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

PROVINCIA DI SALERNO

Elenco dei cavalli stalloni e degli asini stalloni privati, approvati per l'esercizio della monta pubblica
nella circoscrizione della Provincia per l'anno 1934-XII.

Cognome e nome del proprietario dello stallone	Domicilio	Nome dello stallone	Origine di razza	Località nella quale lo stallone funzionerà
C A V A L L I				
1 Morese Raffaele	Napoli	Vonzalom	p. s. i.	Prov. di Salerno
2 Fratelli Moscari	Salerno	Ussaro	allev. Moscari	id.
3 Conforti Alfredo	Napoli	Flios	der inglese	id.
4 Pastore avv. Oscar	Battipaglia	Giambellino	p. s. i.	id.
A S I N I				
1 Del Bagno Agostino	Polla	Otello	Martina Franc.	id.
2 Fratelli Moscari	Salerno	Masaniello	indigena	id.
3 id. id.	id.	Ras	id.	id.
4 Pastore avv. Oscar	Battipaglia	Vistoso	Martina Franc.	id.
5 id. id.	id.	Zanzibar	id.	id.
6 Malandrino Luigi	Perdifumo	Scipione	indigena	id.

Salerno, 7 maggio 1934-XII

Il Prefetto — Soprano

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

152. **Tenuta del Registro di popolazione.** (C. 28 maggio 1934 n.° 23205 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

E' stato rilevato, con le recenti ispezioni eseguite in parecchi Comuni della Provincia, e non soltanto nei minori, come bene spesso il *Segretario Comunale* titolare abdichi alla vigilanza diuturna che egli deve esercitare sulla tenuta dei Registri di popolazione.

E' stato rilevato, altresì, come parecchi dei Segretari stessi siano poco padroni delle disposizioni vigenti sulla detta tenuta e, quel ch'è grave, della tecnica per una razionale organizzazione dei servizi interni occorrenti per le giornaliere registrazioni e dei servizi esterni per sorprendere in tutte le sue molteplici manifestazioni il movimento giornaliero della popolazione.

Questa Prefettura attribuisce precipuamente a tali deficienze le non poche lacune consacrate nei verbali d'ispezione ed intende, perciò, che i Segretari Comunali titolari di tutti i gradi, nessuno escluso, assumano in pieno la direzione della tenuta dei Registri di popolazione così come l'importanza delle finalità di un tale servizio lo esige e la volontà di S. E. il Capo del Governo lo ha imposto.

Direzione che deve esplicitarsi mediante una completa e particolareggiata conoscenza delle disposizioni o dello spirito che le anima, una vigilanza diuturna, mai stanca e minuziosa sull'andamento del servizio, l'accertamento che tutto il personale addetovi conosca le disposizioni, tutte quante, per averle lette e studiate, e non già soltanto per averle praticamente applicate

avvalendosi, pure spesso, di precedenti infidi, ed infine, mediante una razionale organizzazione degli apporti che in qualunque modo da altri uffici, enti, organizzazioni o persone, possano trarsi per mettere in grado l'Ufficio Comunale di seguire diuturnamente e nei particolari il movimento della popolazione.

Un Registro di popolazione che segua tale movimento soltanto attraverso la spontanea adesione della popolazione è destinato alla disorganizzazione.

Questa Prefettura non ignora la complessività dei compiti affidati ai Segretari Comunali titolari e lo sforzo che essi giornalmente compiono, ma deve pur attendersi dai medesimi ogni dedizione per l'andamento generale e regolare di tutti i servizi comunali, fra i quali, in primo piano, emerge la tenuta dei Registri di popolazione.

Il Prefetto - SOPRANO

153. Tariffe ufficiali medicinali. Riduzione di prezzi. (Decreto P. S. 9 maggio 1934 n. 22722 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Viste le Tariffe ufficiali dei medicinali per la vendita al pubblico e per la somministrazione ai poveri, approvata dal Decreto del Ministero dell'Interno 20 giugno 1926;

Visto il Decreto 30 giugno 1927 di S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'Interno, relativo alle modifiche apportate alle tariffe suddette;

Visti i decreti prefettizi 13 agosto 1927 e 15 gennaio 1931, con i quali furono apportate delle riduzioni sui prezzi indicati nelle tariffe;

In adesione alle direttive del Governo Nazionale per il risanamento economico della Nazione;

Constatato il miglioramento della capacità di acquisto della lira

DECRETA

Gli onorari professionali dei farmacisti stabiliti nelle tabelle A e B delle tariffe Ufficiali sono ridotte del 10 %.

I Podestà e i Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, di cui daranno integrale comunicazione a tutti i farmacisti esercenti nel rispettivo Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

154. **Licenze di panificazione.** (C. 18 marzo 1934 n. 16677 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. la industria della panificazione è regolata con legge speciale, che è quella del 29 luglio 1928 n. 1843 (1). Per l'art. 3 di tale legge le domande per ottenere la licenza per eseguire la panificazione dovranno essere dirette al Prefetto e contenere la descrizione dei locali e dell'impianto, nonché la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera di pane. La domanda dovrà essere corredata della quietanza del pagamento della tassa di concessione governativa indicata all'art. 13 della legge.

Ricevuta la domanda, l'autorità comunale dovrà attestare in calce alla stessa la veridicità delle dichiarazioni ed esprimere il parere circa la rispondenza dei locali alle condizioni igieniche sanitarie.

Ciò per quanto riguarda l'esercizio della sola industria della panificazione.

Qualora poi ad essa è aggiunta la richiesta della concessione della licenza di vendita del pane prodotto, l'ufficio comunale, per esprimere il suo parere in merito alla richiesta, dovrà tenere presente le disposizioni del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174 (2) sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico e quelle del R. D. L. 19 maggio 1930 n. 774 (3) circa il divieto per la durata di un quinquennio dell'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari.

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

(2) » » 1927 » 3.

(3) » » 1930 » 233.

E però, in questo secondo caso (e sarà bene che nella domanda per il rilascio della licenza di panificazione sia specificato se il pane prodotto sia venduto direttamente o dato a vendere ad altri) occorre che siano previamente interpellate le Commissioni comunali, di cui alla legge 16 dicembre 1926 suddetta, le quali, per la loro specifica funzione in materia di esercizi di vendita al minuto, possono fornire utili elementi sulla necessità o meno del sorgere di nuovi forni, con relativo commercio di pane in relazione alle esigenze locali.

Prego di segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

155. **Spese comunali.** (C. 14 maggio 1934 n. 23467 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si pregano le SS. LL. di voler sempre indicare nelle deliberazioni concernenti spese il titolo, capo, categoria ed articolo del bilancio (competenza o residui) cui ciascuna spesa è imputata, indicando pure la particolare destinazione del fondo cui l'articolo si riferisce.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

156. **Bollettino demografico.** (C. 11 maggio 1934 n. 02863 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego avvertire i Direttori dei Bollettini parrocchiali, che eventualmente si pubblicano in codesto Comune, che, per disposizione del Capo Ufficio Stampa di S. E. il Capo del Governo, devono pubblicare — periodicamente — i dati demografici del Capoluogo in cui il Bollettino si pubblica, indicando i nati, i morti ed i matrimoni, relativamente al periodo cui la pubblicazione si riferisce.

A fine mese detti Bollettini devono poi pubblicare uno specchio contenente il riassunto dell'intero mese, confrontato col riassunto del mese precedente.

Gradirò assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

157. **Carne macellata fresca. Trasporto fuori comune.** (C. 28 maggio 1934 n. 26234 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati segnalati a quest'ufficio inconvenienti derivanti da inosservanza delle norme in vigore che si riferiscono al trasporto fuori comune di carne macellata fresca.

Per impedire che tali inconvenienti possano ripetersi, prego richiamare l'attenzione del veterinario comunale o, in mancanza, dell'ufficiale sanitario, sulle disposizioni dell'art. 40 del regolamento 20 dicembre 1928 n. 8298, ricordando che i certificati di scorta debbono in ogni caso essere muniti del bollo dell'ufficio comunale e della firma del Podestà, e che sui certificati stessi deve essere riprodotta la descrizione del bollo col quale risultano bollate le carni.

Prego inoltre di dare comunicazione di quanto sopra ai capi delle stazioni ferroviarie, di cui il comune d'ordinario si serve, avvertendo che non debbono essere accettate pel transito carni (compresi gli agnelli o capretti macellati) non scortate da regolare certificato munito del bollo dell'ufficio comunale e della firma del Podestà.

Per l'eventuale destinazione fuori comune di carni di bassa macelleria, si richiama l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 49 del suindicato regolamento.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

R. PREFETTURA

159. RUOLO DI ANZIANITÀ dei Segretari Comunali

N. d'ordine nel grado	COGNOME E NOME	SEGRETERIE Comunali	DATA		
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passag- gio al grado attuale
	<i>Segretari Generali di 2ª clas. Grado 2º</i>				
1	Sciaraffia comm. Filippo	Salerno	15.2.1874	15.5.1896	1.10.929
	<i>Segretari Capi di 1ª classe Grado 3º</i>				
1	Pintozzi comm. Vincenzo	Cava dei Tirreni	15.12.870	5.10.1890	16.1.931
	<i>Segretari Capi di 2ª classe Grado 4º</i>				
1	D'Alessandro Cav. D.r L. zo	Nocera Inferiore	13.3.1867	20.1.1894	20.1.894
2	Giacobelli Rag. Giacomo	Sarno	13.10.901	1.10.1924	1.6.928
	<i>Segretari Capi di 3ª classe Grado 5º</i>				
1	Pisacane Enrico	Scafati	1.12.1876	30.9.1921	30.9.921
2	Dini Ciacci Adv. Ercole	Mercato S. Sever.	16.8.1873	16.5.1905	1.5.928
3	Carlomagno D.r Marco	Amalfi (1)	18.3.1894	15.8.1926	1.1.929
4	Simonetti Cav. Rag. Gius.	Eboli (2)	8.12.1880	1.8.1929	1.8.929
5	Di Mauro D.r Alfonso	Pagani	20.11.887	1.1.1915	1.3.931
6	Rossini Luigi	Angri	14.1.1887	20.1.1920	1.9.932
	<i>Segretari di 1ª classe Grado 6º</i>				
1	Lamberti Cav. Raffaele	Montecorvino Rov	20.2.1872	2.5.1893	28.7.903
2	Maiurano Panfilo	Vietri sul mare	25.12.876	1.9.1914	1.9.914

DI SALERNO

della Provincia al 1. Gennaio 1934 - Anno XII.

Anzianità						Retribuzione ridotta del 12 ^o %			Assegno valutabile per la quiescenza	Annotazioni
Riconosciuta per benemerienze belliche			Complessiva nel grado attuale			Stipendio	Indennità di servizio attivo	TOTALE		
anni	mesi	giorni	anni	mesi	giorni					
—	—	—	4	3	—	15664	4840	23700	27000	Segretario di grado superiore Nel totale è compreso l'assegno personale da riassorbire di L. 3256.
—	—	—	2	11	15	14080	3696	17776	16000	
—	—	—	39	11	10	14080	3080	17160	—	E' iscritto alla Cassa Previdenza Comunale. Gode di diritti accessori per L. 1760.
—	—	—	5	7	—	12584	3080	15664	14300	
—	—	—	12	3	—	12056	2464	14520	13700	(1) Segretario di grado superiore. (2) In aspettativa per motivi di salute per mesi 10 dal 25 luglio 1933.
—	—	—	5	8	—	10736	2464	13200	12200	
4	—	—	9	—	—	11352	2464	13816	12900	
—	—	—	4	5	—	10736	2464	13200	12200	
—	—	—	2	10	—	10208	2464	12672	11600	
—	—	—	1	5	—	10208	2464	12672	11600	
—	—	—	30	5	3	10208	1848	12056	11600	
—	—	—	19	4	—	10208	1848	12056	11600	

N. d'ordine nel grado	COGNOME E NOME	SEGRETERIE Comunali	DATA		
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passag- gio al grado attuale
3	Ansanelli Matteo	Tegiano	24.11.894	22.6.1921	22.1.922
4	Duccilli Carminantonio	Giffoni Valle Piana	4.1.1868	12.3.1923	12.3.923
5	D'Amato Avv. Cav. Vinc.	S. Cipriano Picent.	21.3.1888	11.1.1924	11.1.924
6	Rocco Rag. Angelo	Campagna	16.7.1893	16.8.1920	23.4.927
7	Palumbo Silvio	Montesano sulla M.	27.5.1898	19.4.1928	19.4.928
8	Zito Rag. Ludovico	Vallo della Lucan.	1.9.1894	31.8.1922	1.5.928
9	Langella Luigi	S. Marz. sul Sarno	30.5.1876	1.2.1900	1.1.929
10	Genovese Gioacchino	Pontecagn-Faiano	16.6.1891	1.4.1914	10.10.929
11	D'Antonio D.r Giuseppe	Baronissi	13.2.1883	1.1.1921	11.10.929
12	Caputo D.r Luigi	Nocera Superiore	3.7.1892	3-3-1921	11.10.929
13	Iannuzzi D.r Cosimo	Battipaglia	7.1.1898	15.1.1922	11.10.929
14	Rispoli Alfredo	Sala Consilina	16.4.1879	1.1.1908	1.11.929
15	D'Ippolito Ippolito	Capaccio	2.9.1869	16.4.1905	1.2.931
16	Meccariello G. Battista	Tramonti	19.11.871	1.1.1897	1.3.931
17	Sarno D.r Aurelio	Pellezzano	31.8.1885	1.3.1931	1.3.931
18	Greco Gesù	Roccadaspide	13.7.1899	3.5.1922	1.5.931
19	Mangini Rag. Pasquale	Buccino	8.4.1906	1.7.1932	1.7.932
20	Lerro Geom. Silvino	Castellabate	2.2.1891	25.5.1919	1.1.933
21	Volpe Michele	Fisciano	31.10.898	1.7.1824	1.1.933
22	Del Plato Carmine Ant.	Castel S. Giorgio	21.10.887	11.10.914	1.1.934
<i>Segretari di 2ª classe</i>					
<i>Grado 7º</i>					
1	Cilento Alberto	Celle Bulgheria	16.4.1870	1.1.1898	1.1.898
2	Amoresano Francesco	Perdifumo	22.4.1870	27.9.1901	27.9.901
3	Nicodemo Cav. Uff. Vinc.	Rofrano	2.9.1881	20.9.1902	20.9.902
4	Alfano Antonio	Siano	5.10.1879	1.5.1904	1.5.904
5	Altavilla Raffaele	Cetara	7.2.1866	8.5.1907	8.5.907
6	Galietti Sebastiano	S. Arsenio	1.9.1875	1.1.1908	1.1.908
7	Melchionda Giuseppe	Serre	23.8.1865	1.1.1901	21.12.908
8	Farri Alessando	Bellosguardo	6.6.1890	11.6.1914	11.6.914
9	Calabria Cav. Uff. Michele	Casalbuono	15.9.1889	1.7.1914	1.7.914
10	Luisi Pier Lodovico	Policastro del Golfo	11.10.899	1.9.1914	1.9.914
11	Petrosino-Spirito Pasq.	Casaleto Spartano	1.9.1887	2.11.1914	2.11.914
12	Pepe Raffaele	Pollica	1.2.1873	16.3.1919	16.3.919
13	Meo-Colombo Cav. Carlo	Colliano	29.5.1876	1.7.1919	1.7.919

Anzianità						Retribuzione ridotta del 12%			Assegno valu- tabile per la quie scenza	Annotazioni	
Riconosciuta per benemerenze belliche			Complessiva nel grado attuale			Stipendio	Indennità di servizio attivo	TOTALE			
anni	mesi	giorni	anni	mesi	giorni						
3	11	4	15	10	17	10208	1848	12056	11600	Gode diritti acces- sori per L. 616 dal 1-10.933.	
—	—	—	10	9	21	10208	1848	12056	11600		
—	—	—	9	11	19	9504	1848	11352	10800		
2	10	1	9	6	9	9504	1848	11352	10800		
1	3	17	6	11	28	9504	1848	11352	10800		
4	—	—	9	8	—	9504	1848	11352	10800		
—	—	—	5	—	—	10208	1848	12056	11600		Gode diritti acces- sori per L. 1232.
1	7	—	5	9	21	8888	1848	10736	10100		
—	—	—	4	2	20	8888	1848	10736	10100		
4	7	—	8	9	20	9504	1848	11352	10800		
—	—	—	4	2	20	8888	1848	10736	10100		
—	—	—	4	2	1	8888	1848	10736	10100		
—	—	—	2	11	—	8360	1848	10208	9500		
—	—	—	2	10	—	8360	1848	10208	9500		
2	10	1	5	8	1	8888	1848	10736	10100		
—	—	—	2	8	—	8360	1848	10208	9500		
—	—	—	1	6	—	8360	1848	10208	9500		
—	—	—	1	—	—	8360	1846	10208	9500		
—	—	—	1	—	—	8360	1846	10208	9500		
—	—	—	—	—	—	8360	1848	10208	9500		
—	—	—	36	—	—	8360	1496	9856	—	Non ha diritto a pensione. Gode di- ritti accessori per L. 1056.	
—	—	—	32	3	4	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	31	3	11	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	29	8	—	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	26	6	22	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	26	—	—	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	25	11	—	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	19	6	20	8360	1496	9856	9500		
3	10	—	20	4	—	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	19	3	20	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	19	1	28	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	14	9	15	8360	1496	9856	9500		
—	—	—	14	6	—	8360	1496	9856	9500		

N. d'ordine nel grado	COGNOME E NOME	SEGRETERIE Comunali	DATA		
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passag- gio al grado attuale
14	Lombardi Luigi	Buonabitacolo	30.11.880	11.7.1922	11.7.922
15	Palazzo Ferdinando	S. Giovanni a Piro	3.5.1889	3.10.1922	3.10.922
16	Raeli Beniamino	Padula	6.8.1878	1.1.1923	1.1.923
17	Giacchetta Domenico	Ascea	2.4.1886	11.2.1923	11.2.923
18	De Giacomo Placido	Oliveto Citra	19.1.1873	6.7.1898	3.6.923
19	Eboli D.r Carlo	Sanza	13.5.1898	1.12.1923	1.12.923
20	Parisi D.r Cav. Vito	Palomonte	31.8.1894	2.8.1925	2.8.925
21	Salvatore Pasquale	Acerno	10.4.1898	8.4.1926	8.4.926
22	Mansi Pasquale	Minori	29.12.897	8.5.1926	8.5.926
23	Lanzara Rag. Andrea	Pisciotta	19.6.1905	24.9.1927	24.9.927
24	Di Cunzolo Cav. Uff. Car.	Olevano sul Tusc.	12.2.1880	11.10.927	11.10.927
25	De Feo Prof. Francesco	Sapri	24.2.1898	1.9.1926	15.3.928
26	Del Giudice Biagio	Montecorvino Pug.	22.6.1901	12.7.1928	12.7.928
27	Polito D.r Carlo	Vibonati	5.2.1889	31.7.1928	31.7.928
28	Rossi Luigi	Montecorice	28.4.1904	7.8.1928	7.8.928
29	Policastro Paolo	S. Greg. Magno	25.10.904	15.8.1928	15.8.928
30	Capobianco D.r Antonio	Torre Orsaia.	5.7.1895	23.3.1923	28.3.929
31	Nese Antonio	Torchiarà	27.5.1888	23.8.1925	1.7.929
33	Biondi Icilio	Ravello	8.8.1890	16.10.929	16.10.929
33	Ferri Rag. Arcangelo	Casalvelino	28.9.1897	9.6.1926	1.1.929
34	Scarpa Andrea	Montano Antilia	1.12.1899	1.6.1924	1.12.929
35	Chiorazzi Ernesto	Castel S. Lorenzo	19.8.1893	25.12.924	1.12.929
36	La Sala Luigi	Camerota	3.8.1899	30.6.1926	1.12.929
37	Mele Rag. Gregorio	Contursi	12.3.1906	16.10.927	1.12.929
38	Russo D.r Giovanni	S. Valentino Torio	2.12.1897	10.9.1928	1.12.929
39	Russo D.r Maurizio	Folla	26.1.1902	24.10.928	1.12.929
40	Landoifi Luigi	Sessa Cilento	7.5.1892	1.12.1929	1.12.929
41	Barbato Giuseppe	Aquara	13.1.1894	14.9.1928	15.3.930
42	Napolitano Rag. Sebast.	Agropoli	22.11.898	8.11.1926	1.4.930
43	Marra Antonio	Caggiano	8.7.1899	15.5.1930	15.5.930
44	Vigorito Francesco	Roccapiemonte	5.12.1899	1.5.1924	1.6.930
45	D'Aprile Francesco	Bracigliano	26.7.1907	13.11.928	16.3.931
46	Contaldo Rag. Alfonso	Ogliastro Cilento	18.10.903	1.12.1929	5.11.931
47	Carfora Rag. Ferdinando	Altavilla Silernina	30.1.1905	16.7.1928	15.11.931
48	Inglese Francesco	Roccagloriosa	21.1.1903	10.11.928	15.11.931
49	Petraglia Rag. Olimpio	Piaggine	27.12.904	18.11.928	15.11.931
50	Turco Rag. Biagio	Postiglione	3.2.1899	24.11.928	15.11.931

Anzianità				Retribuzione ridotta del 12%			Assegno valutabile per la quiescenza	Annotazioni		
Riconosciuta per benemerenze belliche				Complessiva nel grado attuale						
anni	mesi	giorni	Stipendio	Indennità di servizio attivo	TOTALE					
—	—	—	11	5	20	8360	1496	9856	9500	
—	—	—	11	2	27	8360	1496	9856	9500	
—	—	—	11	—	—	8360	1496	9856	9500	
3	3	—	13	10	18	8360	1496	9856	9500	
—	—	—	10	6	27	7744	1496	9240	8800	
—	—	—	10	1	—	7744	1496	9240	8800	
3	3	6	11	10	29	8360	1496	9856	9500	
—	—	—	7	8	22	7744	1496	9240	8800	
1	1	8	8	10	23	7744	1496	9240	8800	
—	—	—	6	3	7	7216	1496	8712	8200	
—	—	—	6	2	20	7216	1496	8712	8200	
—	—	—	5	9	15	7216	1496	8712	8200	
—	—	—	5	5	19	7216	1496	8712	8200	
5	5	—	10	5	—	8360	1496	9856	9500	
—	—	—	5	4	24	7216	1496	8712	8200	
—	—	—	5	4	16	7216	1496	8712	8200	
2	2	6	7	3	12	7216	1496	8712	8200	
—	—	—	4	6	—	7216	1496	8712	8200	
5	5	4	9	6	15	7744	1496	9240	8800	
—	—	—	7	6	22	7744	1496	9240	8800	
—	—	—	4	8	—	7216	1496	8712	8200	
3	3	5	7	6	10	7744	1496	9240	8800	
—	—	—	4	10	15	7216	1496	8712	8200	
—	—	—	4	1	—	6688	1496	8184	7600	
—	—	—	4	1	—	6688	1496	8184	7600	
—	—	—	4	1	—	6160	1496	7656	7000	
2	2	4	6	5	—	7216	1496	8712	8200	
—	—	—	3	9	15	6688	1496	8184	7600	
—	—	—	3	9	—	6160	1496	7656	7000	
—	—	—	4	3	16	7276	1496	8712	8200	
1	1	—	4	6	—	6688	1496	8184	7600	
—	—	—	2	9	15	6688	1496	8184	7600	
—	—	—	2	1	26	6160	1496	7656	7000	
—	—	—	2	1	15	6160	1496	7656	7000	
—	—	—	2	1	15	6160	1496	7656	7000	
—	—	—	2	1	15	6160	1496	7656	7000	
—	—	—	2	1	15	6160	1496	7656	7000	

Code diritti accessori per L. 528 dal 1.10.933.

Già valutato il servizio militare nel grado precedente.

N. d'ordine nel grado	COGNOME E NOME	SEGRETERIE Comunali	DATA		
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passag- gio al grado attuale
51	Mazzotta Rag. Giovanni	Albanella	19.3.1902	15.7.1929	15.11.931
52	Scorzelli Rag. Giovanni	Cicerale Cilento	30.11.900	1.12.1929	15.11.931
53	Ruggi d'Aragona Rag. G.	Maiori	8.5.1909	25.11.931	25.11.931
54	Cacciatore D.r Vincenzo	Auletta	28.6.1903	1.11.1932	1.11.932
55	Fragetti D.r Gabriele	Castelcivita (1)	6.1.1904	15.1.1933	20.4.933
56	Battagliese Biagio	Ceraso (2)	24.1.1905	1.12.1929	10.8.933
57	Belmonte Rag. Michele	Sassano (3)	11.5.1908	15.11.931	10.8.933
58	Falco D.r Domenico	Centola	10.3.1903	10.8.1933	10.8.933
59	Rufino D.r Carlo	Sacco	3.12.1896	10.8.1933	10.8.933
60	Palatiello Vincenzo	Laurino	3.2.1907	10.8.1933	10.8.933
61	Muccioli Vittorio	Morigerati	19.5.1902	10.9.1933	10.9.933
62	Rescigno Felice	Monte S. Giacomo	1.5.1908	15.8.1933	13.9.933
63	Marcelli Giuseppe	Sicignano degli Al.	6.11.1884	1.12.1928	1.1.934
64	Giachetti Giambattista	Gioi Cilento	5.11.1902	14.8.1928	1.1.934
<i>Segretari di 3^a classe Grado 8^o</i>					
1	Cerulli Michele	Monteforte Cilento	9.11.1867	1.1.1891	1.1.891
2	Borrelli Gaetano	Rutino	19.3.1873	1.4.1895	18.12.900
3	Lebano D.r Emilio	Lustra	26.11.1869	1.12.1902	1.12.902
4	Lombardi Camillo	Corbara	8.9.1871	1.12.1903	1.12.903
5	Costantino D.r Giuseppe	Perito	14.11.877	1.7.1907	1.7.907
6	D'Angola Geom. Gaetano	Castelnuovo Cil.	23.7.1868	24.9.1907	24.9.907
7	Gaetani Francesco	Torraca	24.8.1869	20.5.1920	20.5.920
8	Pica Geom. Nicola	S. Pietro al Tan.	22.1.1878	5.9.1920	5.9.920
9	Ciaro Andrea	Campora	23.9.1897	1.7.1921	1.7.921
10	Segreto Aniello	Laureana Cilento	6.1.1874	1.1.1922	1.1.922
11	De Vita Nicola	S. Rufo	8.7.1896	1.9.1922	1.9.922
12	Mastrodomenico Luigi	Castelnuovo di C.	19.3.1882	23.3.1923	23.3.923
13	Cozzi Angelo	Santomenna	1.8.1891	1.3.1924	1.3.924
14	Visconti D.r Carmine	Calvanico	26.7.1886	1.1.1925	1.1.925
15	Guida Felice	Salvitelle	4.1.1897	1.12.1929	1.12.929
16	Trotta Angelo	Stio	11.11.899	1.12.1929	1.12.929
17	Russo Rag. Manlio	Stella Cilento	27.4.1901	1.12.1929	1.12.929
18	Palladino D.r Luigi	S. Angelo Fas.la	3.8.1904	1.12.1929	1.12.929
19	Del Pizzo Rag. Silvio	Conca Marini	3.10.1903	1.12.1929	1.12.929

Anzianità						Retribuzione ridotta del 12 ^o %			Assegno valu- tabile per la quie- scenza	Annotazioni
Riconosciuta per benemerienze belliche			Complessiva nel grado attuale			Stipendio	Indennità di servizio attivo	TOTALE		
anni	mesi	giorni	anni	mesi	giorni					
—	—	—	2	1	15	6160	1490	7656	7000	
—	—	—	2	1	15	6160	1490	7656	7000	(1)
—	—	—	2	1	5	6160	1496	7656	7000	Nel ruolo della
—	—	—	1	2	—	6160	1496	7656	7000	Prov. di Salerno
—	—	—	—	8	11	6160	1496	7656	7000	dal 25-7-933 per
—	—	—	—	4	21	6160	1496	7656	7000	concorso.
—	—	—	—	4	21	6160	1496	7656	7000	(2)
—	—	—	—	4	21	6160	1496	7656	7000	Proviene dal grado
—	—	—	—	4	21	6160	1496	7656	7000	8° per Concorso.
—	—	—	—	4	21	6160	1496	7656	7000	(3)
—	—	—	—	4	21	6160	1496	7656	7000	Proviene dal grado
—	—	—	—	3	22	6160	1496	7656	7000	8° per Concorso.
—	—	—	—	3	18	6160	1496	7656	7000	
—	—	—	—	—	—	6160	1496	7656	7000	per promozione.
—	—	—	—	—	—	6160	1496	7656	7000	per promozione.
—	—	—	42	—	—	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	33	—	14	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	31	1	—	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	30	1	—	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	26	6	—	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	26	3	7	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	13	7	11	6160	1232	7392	7000	
1	4	—	14	7	25	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	12	6	—	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	12	—	—	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	11	4	—	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	10	9	7	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	9	10	—	6160	1232	7392	7000	
—	—	—	9	—	—	6160	1232	7392	7000	
2	10	—	6	11	—	5456	1232	6688	6200	
1	11	—	6	—	—	5192	1232	6424	5900	
—	—	—	4	1	—	5192	1232	6424	5900	
—	—	—	4	1	—	5192	1232	6424	5900	
—	—	—	4	1	—	5192	1232	6424	5900	

Deceduto il 5-1-934

N. d'ordine nel grado	COGNOME E NOME	SEGRETERIE Comunali	DATA		
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passag- gio al grado attuale
20	Caruso Daniele	Laviano	3.7.1905	1.12.929	1.12.929
21	Poti D.r Gabriele	Controne	7.5.1887	16.5.930	16.5.930
22	Passerelli-Gazzo Giovanni	Laurito	22.12.871	1.6.931	1.6.931
23	Perillo Francesco	Felitto	26.10.898	15.11.931	15.11.931
24	Filizzola Rag. Luigi	Tortorella	12.3.1905	15.11.931	15.11.931
25	Civale Rag. Taddeo	Praiano	17.1.1906	15.11.931	15.11.931
26	D'Auria Raimondo	Petina	26.4.1903	15.11.931	15.11.931
27	Consoli Paolo	Roscigno	17.10.903	15.11.931	15.11.931
28	Lauriello Vincenzo	Trentinara	5.8.1907	15.11.931	15.11.931
29	Forestieri Biagio	Salento	8.8.1909	15.11.931	15.11.931
30	Lebano Rag. Emilio	Omignano	4.1.1903	5.12.931	5.12.931
31	Belmonte Orazio	Romagnano al M.	25.1.1905	15.8.933	15.8.933
32	Padula Rag. Aldo	Pertosa	10.12.906	15.8.933	15.8.933
33	Lillo Angelo	Magliano Vetere	11.5.1908	15.8.933	15.8.933
34	Alois Rag. Michele	S. Mango Piem.	15.8.1908	15.8.933	15.8.933
35	De Augustinis Giovanni	Positano	7.3.1910	15.8.933	15.8.933
36	Focarile Aristide	Futani	10.10.902	15.8.933	15.8.933
37	Rossi Rag. Nicola	Serramezzana	29.8.1908	15.8.933	15.8.933
38	Messano Basilio	Ottati	2.10.1908	15.8.933	15.8.933
39	Cerruti Carlo	Giungano	15.2.1909	15.8.933	15.8.933
40	Graziano Rag. Venanzio	Caselle in Pittari	4.3.1901	15.8.933	15.8.933
41	Cubicciotti Rag. Pasquale	Alfano	25.3.1901	15.8.933	15.8.933
42	Lia Rag. Giovanni	Orria	27.8.1906	11.9.933	11.9.933
43	Iannitto Rag. Nicola	Cuccaro Vetere	22.6.1908	18.9.933	18.9.933
44	Barone Giuseppe	Valva	15.3.1904	1.1.934	1.1.934
45	Amendola Rag. Vincenzo	Ricigliano	20.10.903	1.1.934	1.1.934
46	Romanelli Domenico	S. Mauro Cilento	22.6.1907	1.1.934	1.1.934
47	Cecere Domenico	Corleto Monforte	1.1.1900	1.1.934	1.1.934
48	Fusco Pasquale (1)	Atena Lucana	13.7.1908	1.1.934	1.1.934
49	Baldassarri Pietro (2)	S. Mauro la Bruca	15.3.1905	1.1.934	1.1.934

159. **Notificazione delle persone alloggiate.** (C. 30 maggio 1934 n.° 03015 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Superiore Ministero richiama ancora l'attenzione delle Autorità di P. S. sulla esatta osservanza delle istruzioni già impartite circa la pronta notificazione delle persone che alloggiano in alberghi, camere mobiliate, stallaggi etc., servizio questo di somma importanza e di grandissima responsabilità.

Rinnovo, perciò, ancora una volta la raccomandazione perchè le SS. LL. sorvegliino personalmente l'andamento di tale delicato servizio e principalmente curino:

1. che vengono fatti sistematici controlli per assodare che tutti i datori di alloggio rediggano ed inviino al comune le schedine per tutte le persone alloggiate;

2. che le schedine siano esattamente compilate e completate di tutti i dati richiesti, specie quelli relativi alla indicazione degli estremi dei documenti di identificazione;

3. che le schedine siano subito accuratamente controllate dall'impiegato municipale addetto a tale servizio ed immediatamente, munite del bollo di ufficio e della firma delle SS. LL., spedite alla Questura.

Le SS. LL. non mancheranno inoltre di rendersi conto dei forestieri non riconosciuti, interessando subito, in caso che sorgano sospetti, anche l'Arma dei CC. RR.

Faccio molto affidamento sulla solerzia delle SS. LL. ed attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

ELENCO dei Candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale, tenutisi presso la R. Prefettura nei giorni 12 gennaio 1934 e seguenti.

Voti riportati nelle prove
orali su 30 scritte su 250

1. Autuori Michele di Matteo	23	176
2. Baldassare Alfredo fu Giuseppe	25	179
3. Bellizzi Alessandro di Angelo	24	175
4. Bonelli Carmine fu Francesco	25	175
5. Caggiano Carmine fu Luigi	23	175
6. Calafiori Giovanni fu Francesco	21	176
7. Carillo Antonio Pasquale di Giov. Aniello	26	175
8. Celebrano Antonio fu Raffaele	24	175
9. Cianfrone Saverio di Francesco	24	175
10. Cortellazzo Luigi di Antonio	21	181
11. Cuozzo Vincenzo fu Luigi	25	177
12. Damascelli Antonio fu Agapito	24	176
13. De Felice Nicola fu Pietro Ernesto	25	181
14. Del Duca Ferdinando fu Antonio	21	175
15. De Maio Pasquale fu Flavio	25	177
16. Di Milia Ciro di Angelomaria	23	183
17. Di Napoli Enrico fu Eduardo	23	175
18. Di Stefano Ugo fu Giuseppe	22	175
19. Foti Nicola fu Giovanni	23	175
20. Franco Sabato fu Vincenzo	24	175
21. Gallo Antonio di Giuseppe	22	175
22. Giannella Egidio di Giuseppe	23	175
23. Giovannini Luigi di Clemente	22	175
24. Ippolito Giuseppe di Arsenio	23	178
25. Lemmo Gaetano di Saverio	27	175
26. Liguori Mario fu Giovanni	23	175
27. Lupo Nicola di Enrico	24	175
28. Maiorino Giuseppe di Emiddio	28	175
29. Mazza Giuseppe fu Leone	21	181
30. Mega Francesco di Vincenzo	22	175
31. Miletta Nicola fu Michele	21	175
32. Monaco Giuseppe di Teodosio	23	175
33. Montagna Leonardo di Egidio	24	175
34. Mordente Biagio di Nicola	27	175
35. Natale Egidio fu Luigi	22	176
36. Palmieri Guido fu Pasquale	21	176
37. Pennasilico Daniele di Sabatantonio	24	175
38. Persiano Vincenzo fu Bernadino	23	175
39. Pezzuti Angelo di Angelo	22	177
40. Ragno Giuseppe fu Giovanni	23	180

41. Salati Michele fu Ottavio	24	177
42. Sansone Donato Antonio di Donato	22	175
43. Santomauro Guglielmo di Pasquale	27	175
44. Siena Renato di Ruggiero	23	177
45. Telesca Francesco di Nicola	21	175
46. Tranfaglia Alfredo di Giovanni	21	175
47. Vecchione Manlio fu Andrea	21	175

Appalti, aste, ecc.

Comune di Atena Lucana. — *Vendita materiale legnoso bosco Saraceno.* — Essendo andato deserto il primo incanto, si rende noto che alle ore 10 del giorno 9 giugno prossimo, nella Casa comunale si terrà un secondo esperimento di asta, col sistema della candela vergine, per la vendita del materiale legnoso del bosco predetto, in aumento del prezzo di lire 17,122, offerto dal signor Santorufo Virgilio, che ne addiverrà aggiudicatario ove anche questa dovesse riuscire deserta. Offerte in aumento non inferiori a L. 50; cauzione provvisoria 2500; definitiva pari al decimo. Fideiussore e approbatore solidale. Pagamento in due rate. Termine taglio e sgombro 18 mesi dalla consegna. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà Di Santi

Il Segretario Comunale Buoniconti

Concorsi

Comune di Ravello. — *Lavatrice condotta del Capoluogo.* — Concorso per titoli — Stipendio lire 2000 al lordo ritenute di legge, suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo, oltre indennità di alloggio di annue lire 500.— Età da 21 a 40. Domanda da pervenire non oltre le ore 18 del 20 giugno p. v. corredata documenti di rito, diploma di abilitazione esercizio ostetricia, certificato dei punti riportati, titoli e tassa di esame di lire 25,10. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Visto: il Medico Prov. Fiore

Il Podestà Colavolpe

Comune di Oliveto Citra — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli. Stipendio annuo L. 2640 netto del 12 %¹⁰. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Caroviveri sino a quando conservati e ridotti. Età minima 18 anni massima 30, salvo eccezioni di legge. Scadenza trenta giorni dalla data del bando. Per chiarimenti rivolgersi a questa Segreteria.

Oliveto Citra, 25 maggio 1934 anno XII.

Il Segretario De Giacomo

Il Podestà Nicastro

Comune di Torchiara. — *Applicato di Segreteria* — Il termine di chiusura del Concorso al posto di applicato di Segreteria, bandito con avviso in data 1.° aprile c. a., è prorogato al 30 giugno p. v. Le condizioni del concorso medesimo si intendono uniformate alle disposizioni del nuovo T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934 n. 383.

Il Podestà — Torre



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

160. Nulla osta per lo svincolo delle cauzioni esattoriali. (C. M. F. 19 maggio 1934 n. 7329 ai Prefetti).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

161. Tenuta del Registro di popolazione. Adempimenti che precedono il rilascio dei certificati di qualunque natura nell'interesse di privati.

162. Registro di popolazione. Atti di notificazione.

163. Opere pubbliche. Epigrafi.

164. Colonie marine.

165. Sorveglianza del censimento del grano trebbiato a macchina.

166. Profilassi delle malattie veneree. Assistenza alle madri ed ai bambini.

167. Imposta sui celibi. Corpo agenti di P. S.

168. Barbone bufalino. Setticemia emorragica. Proteosi.

169. Addestramento cani.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 169. — Personale dei Segretari comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

169. **Addestramento cani.** (C. 6 giugno 1934 n. 23965 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste con la circ. n. 453 del 2 aprile u. s., n. 12427 di prot., detta istruzioni sull'addestramento dei cani. Prospettato il quesito se sia lecito condurre i cani, nel corr. mese, sulla spiaggia del mare, il Ministero comunica che la richiesta viene limitata all'arenile, che è brullo e non coltivato, non seminato e dove non si incontrino che « tomoleti », « cipolini » ed erbe, in una parola, non adatte al pascolo.

La richiesta in parola non interessa certo tutte le provincie del Regno, ma solo quelle che si affaccino sul litorale, nonchè quelle sul cui litorale si effettui un passaggio di quaglie di qualche rilievo.

Si tratterebbe, pertanto, di Grosseto, Viterbo, Roma, Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Matera, Taranto, Brindisi, Lecce, Bari, Foggia, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, nonchè le provincie della Sicilia, tranne Caltanissetta.

Di fronte alla detta richiesta, il Ministero premette che le Commissioni Venatorie Provinciali dovrebbero assumere la rigorosa responsabilità di tale addestramento di cani alle seguenti condizioni:

- 1.) — i cacciatori ammessi a tali prove dovrebbero recarvisi *senza fucile*;
- 2.) — i cani dovrebbero essere qualificati come *cani da ferma*, escludendo nel modo più assoluto qualsiasi cane che non presentasse tale requisito;
- 3.) — ogni cacciatore non dovrebbe portare con sè più di un cane e tenerlo a mano, sotto la propria continua vigilanza;
- 4.) — il tratto di spiaggia, ben limitato, oltre ad avere le caratteristiche suindicate, non dovrebbe trovarsi al limite di bandite, riserve di caccia o zone nelle quali vi sia selvaggina nobile stanziale. E' difficile, certo, stabilire la inesistenza di qualche lepore, ma perciò varrebbe la severa vigilanza da esercitarsi da parte delle Commissioni Venatorie Provinciali.

Entro tali limiti, le prove possono aver luogo entro il corrente mese.

Il Prefetto— SOPRANO

Parte I

a) Leggi e Decreti.

160. Nulla osta per lo svincolo delle cauzioni esattoriali. (C. M. F. 19 maggio 1934 n. 7329 ai Prefetti del Regno).

Con la normale 32, pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Imposte Dirette per l'anno 1883, è stato dichiarato che le cauzioni esattoriali non potevano essere svincolate prima che fossero trascorsi, dalla scadenza del contratto, i dodici mesi accordati dalla legge sulla riscossione delle imposte, allora vigente, per l'esercizio dei privilegi fiscali, e i tre mesi stabiliti dai capitoli normali per la restituzione alle competenti amministrazioni dei ruoli e dei registri.

Portato il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali a due anni (art. 71 testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401), e confermato in tre mesi quello per la consegna dei ruoli e registri (art. 12 dei capitoli normali 18 settembre 1927) ne è conseguito che le cauzioni non potevano essere svincolate prima che fossero passati ventisette mesi dalla scadenza del contratto.

Aumentato infine a quattro anni, per effetto della legge 20 marzo 1930, n. 159, il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, la cauzione non dovrebbe essere svincolata prima della scadenza di detto termine e dei tre mesi stabiliti dall'art. 12 dei capitoli normali, in tutto 51 mesi dopo la cessazione del contratto di appalto dell'esattoria.

Tuttavia questo Ministero, allo scopo di non aggravare la condizione degli esattori rendendo più lento lo svincolo delle cauzioni, ha deciso, anzitutto, di non arrecare alcuna modificazione al termine attuale di 27 mesi dalla scadenza del con-

tratto, qualora l'esattore abbia dato prova di non aver alcun debito verso lo Stato e le altre Amministrazioni interessate alla riscossione ed abbia restituito tutti i ruoli, registri e ordini di rimborso in suo possesso, considerato che, in tale caso, nessun danno può derivare allo Stato, alle altre Amministrazioni ed ai contribuenti.

Inoltre per quelli esattori i quali, pur non avendo debiti, non abbiamo restituito i ruoli, i registri e gli ordini di rimborso, le Intendenze potranno, nel loro prudente criterio ed in via eccezionale, dare il nulla osta soltanto allo svincolo parziale della cauzione anche prima dei 27 mesi in modo che ne rimanga sempre vincolata una parte, giudicata sufficiente, a garantire eventuali obblighi degli esattori verso lo Stato, le Amministrazioni interessate o i contribuenti.

Le presenti norme potranno applicarsi anche agli esattori del quinquennio 1923-1927, i cui privilegi fiscali sono stati recentemente prorogati a tutto il corrente anno 1934.

Sarà gradito un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro — NICCOLI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

161. Tenuta del Registro di popolazione. Adempimenti che precedono il rilascio dei certificati di qualunque natura nell'interesse di privati (art. 30 del R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132). (C. 6 giugno 1934 n. 26285 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a questa Prefettura che non sempre i Comuni si attingono alle disposizioni dell'art. 30 del Regolamento, omettendo prima di rilasciare certificati di qualunque natura nell'interesse di privati, di verificare se i richiedenti siano iscritti nel Registro di popolazione e se tutte le indicazioni del medesimo corrispondano alla situazione del momento della richiesta.

Tale omissione sarà possibile sino a tanto che i Podestà non avranno prescritto che i certificati sottoposti alla firma di essi portino uno speciale contrassegno a penna o a timbro con la

firma dell'impiegato che ha eseguito la verifica prescritta dal citato art. 30.

Si manifesta, quindi, l'opportunità che le SS. LL. con apposito ordine di servizio, trascritto sul registro delle deliberazioni, e sottoscritto, per conoscenza, da tutti gli impiegati degli uffici, nessuno escluso, che rilascino certificati (Leva, Stato Civile, Pensioni e simili) richiamino all'osservanza delle disposizioni dell'art. 30, facendo obbligo al personale addetto al Registro di popolazione di dichiarare in iscritto, sul certificato, che la verifica è stata eseguita e che, all'occorrenza, la situazione anagrafica del richiedente sia stata regolarizzata.

Con tale dichiarazione anche questa Prefettura, in occasione di legalizzazioni, potrà avere la sensazione del regolare funzionamento del registro di popolazione del Comune che ha rilasciato il documento.

Il Prefetto — SOPRANO

162. Registro di popolazione. Atti di notificazione. (C. 6 giugno 1934 n. 26285 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Prego disporre, con apposito ordine di servizio, che i messi comunali segnino sulle relate di notificazione l'indicazione della via e del numero civico dell'abitazione delle persone alle quali vengano notificati atti di qualunque natura, anche se la notifica avvenga in luogo diverso dall'abitazione.

Prego, inoltre, disporre che i messi medesimi esibiscano tali notificazioni all'impiegato responsabile della tenuta del Registro di popolazione pel necessario riscontro e per le opportune annotazioni sul registro stesso, avvertendo quanto segue:

a) Se gli atti devono essere restituiti ad ufficio estraneo al Municipio, la esibizione ed il riscontro devono avvenire subito, presente il messo;

b) Se, invece, sono di competenza municipale (servizio tasse, per es.) allora le notifiche possono essere affidate all'impiegato dell'anagrafe, il quale dovrà in breve termine procedere al riscontro necessario.

Raccomando vivamente alle SS. LL. di insistere su tale adempimento, perchè non sia lasciata sfuggire un'occasione di accertamenti qual'è quella delle notificazioni.

Gradirò, pertanto, cortese assicurazione di esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

163. **Opere pubbliche. Epigrafi.** (C. 29 maggio 1934 n. 3538, al Sig. Preside della Amministrazione Provinciale e ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' invalsa la consuetudine di apporre, sulle opere pubbliche di nuova costruzione o che vengono restaurate, epigrafi, nelle quali ai nomi del Capo dello Stato e del Duce del Fascismo si aggiunge quello dell'amministratore dell'Ente, che ha provveduto all'esecuzione dell'opera.

E' superfluo far rilevare la inopportunità di questa aggiunta, mediante la quale ai nomi illustri, ai quali è legata tanta della Storia della Nazione, vengono associati quelli di modesti amministratori locali.

D'altronde un tale sistema non è consono allo spirito fascista, rifuggente da ogni forma di esibizionismo personale.

Richiamo al riguardo la personale attenzione delle SS. LL. perchè la non lodevole usanza cessi, limitando nelle epigrafi il ricordo — quale segno di doverosa riconoscenza — al nome augusto di S. M. il RE e quello di S. E. il Capo del Governo e DUCE del Fascismo.

Tale divieto le SS. LL. comunicheranno a tutti gli Enti dipendenti segnalandomi ogni eventuale trasgressione.

Attendo immediata assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

164. **Colonie Marine.** (C. 10 giugno 1934 n. 3656, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Mi risulta che il Segretario Federale, con recente circ. ha dato disposizioni ai Segretari politici per l'organizzazione dei turni per l'invio dei bambini bisognosi alle Colonie Marine.

Come per gli anni scorsi, interesso le SS. LL. a voler dare la loro collaborazione alla organizzazione di cui è parola.

Il Prefetto — SOPRANO

165. **Sorveglianza del censimento del grano trebbiato a macchina.** (C. 6 giugno 1934 n. 27115 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Con la circolare 3 giugno 1932 n. 23023, pubblicata a pagina 214 del Bollettino Amm. di detto anno, sono state impartite istruzioni per la esatta osservanza delle norme di che al D. M. 7 giugno 1927 ed al R. D. L. 26 aprile 1930 n. 662, relative al censimento del grano trebbiato a macchina.

Nel richiamare, nell'imminenza del raccolto, tali disposizioni, si ricorda altresì che con Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 13-7-1932 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 190 del 18-8-1932) è stato prescritto, fra l'altro, quanto segue:

« Omissis... — Art. 7 — Gli Enti autorizzati, in conformità dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7-6-1927, a ricevere le denunce del grano trebbiato, debbono rilasciarne ricevuta al macchinista mediante la consegna dell'apposito tagliando-ricevuta, staccato dalla bolletta a cui si trova unito. Su tale tagliando l'Ufficio ricevente imprime il proprio timbro.

Art. 13 — Gli Ufficiali ed agenti della pubblica forza sono tenuti a prestare assistenza alle Cattedre Ambulanti di agricoltura per l'espletamento dei compiti ad esse affidati nei riguardi del censimento del grano trebbiato a macchina ».

Si pregano le SS. LL. di rendere noto quanto sopra agli intestati per l'adempimento e di vigilare affinchè la sorveglianza sulle operazioni del grano trebbiato a macchina venga effettuata con la più scrupolosa diligenza.

Si gradirà sollecito cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

166. **Profilassi delle malattie veneree. Assistenza alle madri e ai bambini.** (C. 18 maggio 1934 n. 23521, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno, perchè ne abbiano conoscenza, e provvedano alla esecuzione delle disposizioni in essa contenute, secondo le istruzioni indicate nella presente:

« Sono ben noto i danni che le infezioni veneree determinano sullo stato di salute degli individui e della discendenza, e la ripercussione che le stesse hanno sull'incremento demografico.

La blenorragia e la sifilide occupano, infatti, un posto importante tra le cause che determinano la sterilità della donna e dell'uomo, e concorrono all'impoverimento demografico. Esse, inoltre, ed in modo più rilevante la sifilide, non solo costituiscono ostacolo nell'aumento del numero, ma concorrono a determinare il peggioramento qualitativo delle nuove generazioni, col dare vita a soggetti deboli fisicamente, a minorati.

In particolar modo va tenuto presente, anche ai fini demografici e sociali, il danno che per effetto della sifilide risentono la donna durante la gestione, il prodotto del concepimento durante il suo sviluppo nel seno della madre, ed il neonato.

Invero la sifilide è causa frequente ed importante di aborti, di parti prematuri, di nati morti.

Sono decine di migliaia di esistenze, che vengono annualmente sottratte e che possono ancora in buona parte essere conquistate alla vita.

Durante gli ultimi anni il numero dei nati morti è stato di oltre trentacinquemila in media annuale, ed anche elevato è stato il numero degli aborti spontanei e dei parti prematuri.

Grave è, poi, l'azione della sifilide sul neonato, ed essa si può esplicitare sia come manifestazione di sifilide attiva; sia come arresti, deviazioni ed anomalie di sviluppo, che vanno dalle comuni stimate della eredo-lue alle *vere e proprie mostruosità*; sia infine come causa di elevata mortalità, specialmente nel primo mese di vita ed in tutto il primo anno.

Su queste importanti constatazioni si richiama la particolare attenzione delle EE. LL. acciò, rendendosi conto dell'entità del fenomeno sanitario e demografico, adoperino vigile e sapiente cura, col concorso dell'O. N. per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, per adottare ed integrare quelle maggiori provvidenze che, in rapporto alle esigenze ed ai bisogni locali, valgano a meglio assicurare, e nella misura più larga, l'assistenza alle donne sifilitiche durante la gravidanza, e la assistenza ai neonati eredo-luetici.

Alcune provvidenze richiedono a preferenza urgenti attuazioni.

1°) *Accertamento dell'infezione sifilitica nelle gestanti e conseguente rigoroso trattamento curativo.* A tale scopo reputasi indispensabile interessare i dirigenti dei consultori ostetrici e materni ad indagare con la maggiore cura e con disponibilità di mezzi tecnici le eventuali manifestazioni di sifilide nelle gestanti, provvedendosi ad eseguire, in tutti i casi sospetti, gli accertamenti opportuni. Susseguentemente dovrà esplicarsi fattiva opera di persuasione per indurre le riconosciute infette a sottoporsi a tempestivo ed idoneo trattamento curativo. Con ciò si apporta beneficio alla donna, che vede decorrere la gravidanza con minore pericolo; si può scongiurare l'aborto; si evitano le gravi manifestazioni nel prodotto del concepimento. Il Trattamento curativo dovrebbe a preferenza eseguirsi presso i consultori materni, presso quelli delle cliniche ostetriche ed in altri istituti di maternità, e se del caso anche nelle cliniche dermosifilopatiche, in modo che le madri siano attratte a frequentare detti centri di cura, senza dover ricorrere ai pubblici dispensari antivenerei, ai quali generalmente accedono non volentieri.

2°) *Assicurare il ricovero delle gravide sifilitiche negli istituti assistenziali,* anzichè nelle comuni sale celtiche, preferendo sempre i reparti di maternità, o meglio, quando se ne riconosca la necessità, le apposite sezioni ospedaliere. Le spedalità consumate dalle donne gravide sifilitiche — potendo considerarsi alla stregua delle infezioni veneree in periodo di contagiosità, a causa del

periodo di trasmissione della malattia al prodotto del concepimento — possono comprendersi tra quelle che vanno messe a carico dello Stato, ai termini delle disposizioni del regolamento legislativo 25 marzo 1933 N. 846, per la profilassi della sifilide e delle malattie veneree.

3^o) *Assicurare che i Brefotrofi tengano in piena efficienza la sezione per sifilitici* e che provvedano all'assistenza con rigorosa disciplina profilattica. E' necessario, poi, disporre che per tutte le accettazioni di neonati si proceda sempre, e nel modo più rapido, all'accertamento sierologico della sifilide, da eseguirsi tanto per il bambino quanto per la madre, in modo che non sfuggano i casi di infezione latente e quelli con manifestazioni luetiche caratteristiche ed evidenti.

E' preferibile che tale servizio di accertamento venga eseguito presso il Brefotrofio, e, qualora ciò non sia possibile, deve curarsi che esso venga espletato dal Laboratorio Provinciale di Igiene e profilassi.

4^o). L'assistenza ai bimbi luetici accolti nei brefotrofi deve, come norma, prestarsi nell'interno di essi, anche dopo cessato il periodo di allattamento; per cui occorrerà provvedere ad istituire speciali *reparti ed asili per bambini luetici divezzi*, in modo da avere così il controllo del trattamento assistenziale e di quello curativo, evitando anche la possibilità di diffusione del contagio. I risultati ottenuti altrove, provano che si può ottenere un notevole ricupero di bambini luetici ricoverati in asili specializzati, e ciò deve essere di sprone alle amministrazioni dei brefotrofi per il più largo sviluppo di queste provvide istituzioni, al fine di assicurare la maggiore tutela sanitaria dell'infanzia abbandonata.

5^o) *Diffondere le consultazioni per l'infanzia* nell'intento anche di poter attuare la ricerca e la identificazione dei casi di eredo-lue nei bambini legittimi. Rendesi necessario, poi, che presso i consultori, presso gli ospedali infantili, presso le cliniche pediatriche ed eventualmente anche presso le dermosifilopatiche si stabiliscano speciali centri di cura per la eredo-lue e sifilide infantile, nei

quali le madri e le famiglie devono trovare tutte le possibili agevolazioni che le incoraggino e le stimolino a condurre i propri bambini.

6°) Esaminare il modo migliore per avere una precisa conoscenza dei casi di sifilide congenita, richiamando sull'importante argomento l'attenzione dei dirigenti gli istituti assistenziali e profilattici.

Questo in linea di massima il programma di attività assistenziale, di cura e di profilassi, che si prospetta alle EE. LL.

Per l'attuazione di quanto sopra occorre:

- a) avere un numero di consultori proporzionati ai bisogni;
- b) provvederli di medicinali per la cura della lue nelle madri e bambini;
- c) impiantare nel Brefotrofio un asilo per bambini luetici divezzi;
- d) ricoverare le gravide sifilitiche, che non possono essere curate convenientemente nei consultori in sezioni ospitaliere.

Finora soltanto in 15 comuni funzionano consultori materni o pediatrici. Occorre aumentare il numero. A tale uopo interesse i Podestà di aderire alle richieste che verranno rivolte dalla Federazione Prov. della Maternità e Infanzia per avere nella provincia una larga rete dispensariale. I medici dei consultori accerteranno con stretto rigore scientifico la infezione sifilitica nelle gestanti e provvederanno alla cura ambulatoria di esse. Soltanto quelle che, per condizioni economiche disagiate, per gravità dell'infezione o per contingenze speciali non potessero essere curate nei consultori, saranno ricoverate negli Ospedali Riuniti di questo Capoluogo o nell'Ospedale di Oliveto Citra, mettendo la relativa spesa a carico dello Stato.

Nei comuni privi di consultori l'accertamento e la cura devono essere fatti dal medico condotto, con la cooperazione dell'Ufficiale sanitario.

Gli accertamenti sierologici saranno eseguiti nel Laboratorio Provinciale d'Igiene e profilassi, al quale i comuni invieranno il sangue prelevato dalle donne sospette.

Ugualmente nei consultori pediatrici, ed in mancanza dai medici condotti, sarà provveduto all'accertamento diagnostico della lue nei bambini e alla cura.

E' bene che i medici dei consultori e, in mancanza, i medici condotti, nel visitare madre e bambini facciano in ogni caso accurate indagini per accertare la esistenza o meno della lue, tenendo presente che la infezione si trova frequentemente anche in persone di incensurata morale e in bambini legittimi. Spesso per malinteso pudore le donne nascondono precedenti e sintomi, e alcune volte non si assoggettano alla visita. Occorre l'opera persuasiva del medico per vincere ritrosie ingiustificate sempre, e spesso dannose.

Prego le SS. I.L. voler dare della presente integrale comunicazione agli Ufficiali sanitari e ai Presidenti dei Patronati locali per la protezione della maternità e infanzia, nonchè ai medici dei consultori e, in mancanza ai medici condotti, perchè attendano agli accertamenti della infezione sifilitica nelle gestanti e nei bambini con la più scrupolosa diligenza, provvedano alla cura, e ne provochino il ricovero nei sensi su indicati.

Ricordo che il ricovero delle gestanti negli ospedali suddetti è subordinato alla preventiva autorizzazione di questa Prefettura e dopo ottenuto da uno degli Ospedali la sicurezza della disponibilità dei posti letto.

Il Prefetto — SOPRANO

167. **Imposta sui celibi. Corpo Agenti P. S.** (C. 31 maggio 1934 n. 03365 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero delle Finanze dispose che gli accertamenti eventualmente effettuati dagli organi finanziari per l'applicazione dell'imposta sui celibi a carico del personale non coniugato appartenente al Corpo Agenti di P. S. fossero senz'altro annullati, giusta le norme contenute nel 3.^o capoverso dell'art. 2 del R. D. 13 febbraio 1927, n. 124.

Poichè continuano a pervenire all'On. Ministero numerose

istanze da parte di Agenti di P. S. al fine di ottenere la cancellazione della imposta stessa, nonchè gli atti del pignoramento degli assegni in caso di mancato pagamento, si prega impartire le opportune disposizioni agli incaricati della compilazione delle matricole dei ruoli per l'imposta in oggetto, affinchè essi si astengano dal comprendervi gli appartenenti al Corpo Agenti di P. S.

Il Questore — CIPRIANI

168. **Barbone bufalino-Setticemia emorragica - Proteosi.** (C. 6 giugno 1934 n. 28135, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Pes coordinare tra loro le prescrizioni contenute nelle circ. prefettizie N. 11621 del 24 marzo 1930 (1) e n. 30086 del 22 luglio 1933 (2) riguardanti rispettivamente: *Setticemia emorragica e Barbone bufalino*, il Veterinario Provinciale, in base a nuove emergenze rilevate, ritiene opportuno di ricordare e specificare, che:

1°) il barbone bufalino appartiene al gruppo delle setticemie emorragiche; esso è trasmissibile ai bovini e ad animali di altre specie, ingenerando manifestazioni identiche a quelle della setticemia emorragica;

2°) la setticemia emorragica o enzootica, come fu già rilevato con la suindicata circ. del 24 marzo 1930, appartiene ai morbi proteiformi per maggiore o minore gravità; le forme abortive di essa sfuggono d'ordinario alle indagini cliniche, essendo caratterizzate da lievi fatti di angina esterna e di oscheite nei maschi; esse corrispondono alle forme miti di parotite epizzotica; le forme gravi, invece, trovano riscontro con quella descritta in veterinaria sotto la denominazione di proteosi e possono essere confuse col carbonchio ematico, con la dissenteria coccidiosa e con altre gravi infezioni proprie delle singole specie di animali;

3°) per il regolare accertamento della diagnosi e per facilitare le ulteriori ricerche intese a definire e precisare l'entità microbica

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 125.

(2) » » » » 1933 cop. n. 21.

del fattore etiologico delle infezioni in oggetto, occorre provvedere con l'osservanza delle prescritte cautele, al prelevamento ed all'invio alla Stazione zooprofilattica di Portici o al R. Istituto Superiore di Medicina Veterinaria di Napoli, del materiale patologico (milza, rene, intestino, osso lungo ecc.). Le cautele per il prelevamento e l'invio del materiale patologico sono indicate nel paragrafo X delle istruzioni per la polizia veterinaria approvate con decreto Min. Interno 20 giugno 1914 e nella circolare prefettizia numero 18415 del 9 maggio 1933 (3).

Ciò premesso, con riferimento alle suindicate circolari prefettizie, sulle quali richiamo l'attenzione, prego intensificare i servizi di vigilanza zoiatrica nel territorio comunale, per il regolare accertamento dello stato sanitario del bestiame, con speciale riguardo a quello esistente presso le stalle dei commercianti e nei centri di allevamento e nei pascoli, nonchè a quello destinato ad essere immesso sulle fiere e sui mercati.

Per ogni eventuale caso di malattia o di morte di animali bovini, bufalini, equini, suini ed ovini o pollame, riferibile alle malattie in oggetto, prego provvedere alla sollecita rigorosa applicazione delle disposizioni contenute negli art.li 6-7-47 e 79 del Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914 n. 533 e dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno del 30 novembre 1930, curando inoltre che di ciascuna denuncia sia subito presa nota nell'apposito registro di cui codesto ufficio deve essere provvisto a norma dell'art. 5 del detto Regolamento.

Per facilitare ed incoraggiare, all'occorrenza, la pratica del prelevamento e dell'invio ai Laboratori del materiale patologico, per le conseguenti ricerche, occorre prestabilire che le spese relative sono a carico del Comune.

Attendo assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra al veterinario comunale o consorziale, al quale deve essere affidata la direzione della sorveglianza zoiatrica nel territorio comunale, con l'obbligo, tra gli altri, di tenere sempre aggiornato il registro delle denunce dei casi di malattie infettive-diffusive del bestiame e di rilevare le infrazioni relative ad omessa o ritardata denuncia.

Il Prefetto — SOPRANO

(3) v. B. A. anno 1933 cop. n. 13.

Personele dei Segretari Comunali

Assegnazioni di Segretario di grado superiore.

SAPRI: Con R. D. 26 aprile 1934 - XII, è assegnato al Comune di Sapri un segretario di grado 6°, grado immediatamente superiore a quello che, in base alla popolazione, compete al Comune stesso.

Rinunzia al grado.

D'Antonio D.r Giuseppe: grado 6°, è accettata la rinunzia ai gradi 6° e 7° ed ai relativi trattamenti economici, con decorrenza 16 maggio 1934 - XII, ed è inquadrato nel grado 8°, con anzianità 1° gennaio 1921, e col seguente trattamento economico: Stipendio 5790,40. Servizio attivo 1158,08. Trattamento di quiescenza 7000. Caroviveri 1072,21. D. P. 2941 Gabinetto del 16 maggio 1934 - XII.

Rinunzia alla promozione.

(agli effetti del comma 2° art. 198 T. U.)

Palladino D.r Luigi: grado 8°. Titolare di S. Angelo Fasanello, rinunzia alla promozione di grado 7°.

Trotta Angelo: grado 8° titolare di Stio, rinunzia alla promozione al grado 7°.

Promozioni.

Del Pizzo Rag. Silvio: grado 8°, titolare del comune di Conca Marini, è promosso al gr. 7° con decorrenza dal 16 maggio 1934 - XII: Stipendio 5.790,40. Servizio attivo: 1406,25. Trattamento di quiescenza L. 6.580. Caroviveri 881,10 D. P. N. 3461 Gabinetto del 16 maggio 1934 - XII.

Trasferimenti e destinazioni.

Belmonte Rag. Michele: grado 7°, da Sassano a Castel San Lorenzo, dal 16.5.1934 - XII.

Del Pizzo Rag. Silvio: grado 7°, da Conca Marini a Sassano, dal 16.5.1934 - XII.

D'Antonio D.r Giuseppe gr. 8°,- da Battipaglia a Conca Marini, dal 16.5.1934 - XII.

Aspettativa.

Alois Michele gr. 8°, Titolare del comune di S. Mango Piemonte, è collocato in aspettativa per infermità, per un mese, dal 6 maggio 1934, con assegni pari ad 1/3 del solo stipendio.

D. P. N. 3787 Gabinetto del 2 Maggio 1934 - XII.

Forestieri Biagio: grado 8°, Titolare del comune di Salento, è prorogata l'aspettativa per infermità, per altri mesi tre, dal 10 maggio 1934, con gli assegni pari ad un terzo del solo stipendio.

D. P. N. 3007 Gabinetto del 14 maggio 1934 - XII.

D'Antonio D.r Giuseppe: è richiamato dall'aspettativa per motivi di famiglia, con decorrenza 16 maggio 1934.

D. P. N. 2941 Gabinetto del 16 maggio 1934 - XII.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Capaccio — *Vendita materiale legnoso 2^a e 3^a sezione bosco « Costa d'Elce ».* — Il giorno 23 giugno 1934, alle ore 10, nella Segreteria comunale, avrà luogo il primo esperimento d'asta per la vendita del legname suddetto col sistema delle candele vergini sulla base d'asta di L. 27.000,00. Offerte non inferiori a lire 50,00. Deposito per spese L. 3000,00. Cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi presso la Segreteria del Comune.

Il Segretario: I. d'Ippolito Il Podestà: Cav. Uff. Dott. M. De Maria

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno. — *Applicato al Brefotrofo provinciale.* — Il Preside avverte che, in forza del R. D. legge 19 aprile 1934, n. 746, pubbl. sulla Gazz. Uff. del 14 maggio, il limite massimo di età prescritto nell'avviso di concorso per un posto di applicato al Brefotrofo Provinciale in data 1.^o maggio volgente è elevato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Salerno, 28 maggio 1934-XII. Il Preside — M. Farina

Comune di San Rufo — *Concorso per titoli ai posti di applicato, messo scrivano, guardia municipale-custode del cimitero, e spazzino-giaidiniere.* — Età anni 21 e non superato il 45^o per il posto di messo scrivano e di applicato, ed il 35^o per il posto di guardia e di spazzino. Stipendio L. 2400 — 1600 — 1600 — e L. 1500. — Domanda da presentarsi non oltre 15 luglio 1934. Documenti di rito: licenza di scuola media inferiore pel posto di applicato — attestato di compimento elementare per il posto di messo scrivano e di guardia. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale: De Vita Il Podestà: Spinelli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

170. Riscossione. Ricupero e versamento di somme già comprese in domande di rimborso di quote inesigibili. Operazioni per l'esecuzione di sgravi provvisori. (C. M. F. 19 maggio 1934 n. 6496).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 171. Igiene degli abitati rurali.
- 172. Contributi sindacali obbligatori. Ricorsi a matricola ed a ruolo.
- 173. Ricerche presso la stazione zooprofilattica di Portici.
- 174. Gite collettive a Roma.
- 175. Enti mutualistici, casse mutue o di previdenza.
- 176. Corrispondenza con Uffici Consolari esteri.
- 177. Bollettini parrocchiali. Pubblicazione periodica dati demografici.
- 178. Antracite « Italia ».
- 179. Tariffe di specialità medicinali siero-vaccine e affini.
- 180. Globi-trotters.
- 181. Vaccinazione jenneriana.
- 182. Aggiornamento della lista elettorale permanente.
- 183. Addestramento cani.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 181 a n. 183 — Nel personale della R. Questura — Appalti, aste ecc. — Concorsi. — Risultato degli esami per il conseguimento dell'abilitazione a segretario comunale.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

181. **Vaccinazione jenneriana.** (C. 13 giugno 1934 n. 27525 ai Podestà, Commissari Pref. e Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

La sessione ordinaria di vaccinazione ienneriana primaverile è in pieno sviluppo. Intendo che la pratica vaccinale si attui con il rigore stabilito dalla legge e in conformità delle istruzioni date negli anni precedenti.

Occorre anzitutto curare la regolare tenuta dei registri, da parte degli Ufficiali sanitari, in modo che nessuno sfugga all'obbligo della legge, e che i resistenti siano vaccinati coattivamente, con denuncia dei rispettivi padri di famiglia all'Autorità giudiziaria.

Bisogna accertare che la vaccinazione si pratichi con le dovute cautele tecniche, e controllare gli esiti, segnalando immediatamente gli eventuali inconvenienti.

Attendo, *entro cinque giorni*, un breve rapporto dell'Ufficiale sanitario circa il funzionamento del servizio.

Il Prefetto SOPRANO

182. **Aggiornamento della lista elettorale permanente.** (C. 17 giugno 1934 n. 17250 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ricordo alle SS. LL. quando relativo all'oggetto, venne disposto con la pretettizia 8 febbraio c. a. N. 6260, pubblicata a pag. 46 del B. A. del corr. anno n. 4.

Poichè finora solo pochi Comuni hanno provveduto all'invio della lista elettorale permanente debitamente aggiornata, prego le SS. LL., *qualora non lo abbiano già fatto*, di provvedere subito all'invio di tale adempimento.

Appena perverrà la lista in parola, quest'ufficio curerà la restituzione dell'esemplare esistente nella Prefettura perchè anche esso, aggiornato, sia conservato presso cotesto Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

a) Leggi e Decreti.

170. Riscossione — Ricupero e versamento di somme già comprese in domande di rimborso di quote inesigibili — Operazioni per l'esecuzione degli sgravi provvisori. (C. M. Finanze 19 maggio 1934 n. 6496).

RICUPERO E VERSAMENTO DI SOMME GIÀ COMPRESSE IN DOMANDE DI RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI.

L'art. 19 dei Capitoli Normali dispone che quando dopo la presentazione della domanda di rimborso per inesigibilità vengono riscosse dall'esattore somme comprese nella domanda stessa, egli deve, entro *otto giorni* dal ricevuto pagamento, prenderne nota al corrispondente articolo di ruolo, e darne avviso all'Amministrazione da cui emanarono i ruoli, con riferimento alla domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettificazione di essa o per il versamento, se il rimborso fu già disposto.

Parimenti ove l'esattore venga a riscuotere qualche quota d'imposta già rimborsatagli come inesigibile e poscia divenuta esigibile, deve entro *otto giorni* dall'eseguita riscossione e previa annotazione nel relativo articolo di ruolo, avvisarne la stessa Amministrazione agli effetti delle disposizioni da darsi pel versamento.

Per l'inosservanza di queste disposizioni l'articolo 91 comma a carico dell'esattore, senza pregiudizio dell'azione penale, una pena pecuniaria *uguale alla somma riscossa*, a favore dell'Amministrazione che ha eseguito o deve eseguire il rimborso.

Attualmente, in forza dell'art. 24 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, la pena pecuniaria viene applicata dall'Intendente di Finanza o dal Prefetto, secondo che trattasi di quote erariali o di tasse comunali e provinciali.

Poichè è evidente l'interesse dell'erario e degli altri enti che le disposizioni dell'art. 19 dei Capitoli Normali siano sempre e tempestivamente osservate dagli esattori, si rende necessario che gli Uffici distrettuali delle imposte, gli Ispettori provinciali e superiori e le Intendenze di finanza esercitino nel campo rispettivo una più rigorosa vigilanza per impedire il ritardo o l'omissione delle denunce dei recuperi, vigilanza che deve essere ancora più attenta per le esattorie aventi una notevole esistenza di domande di rimborso a titolo d'inesigibilità.

Si richiama con l'occasione l'osservanza dell'ultima parte del paragrafo 3, Capitolo III delle Norme per il rimborso di imposte inesigibili, affinchè, specie nei maggiori centri, siano eseguite presso le esattorie le verifiche prescritte.

Per meglio attuare poi il controllo delle somme periodicamente ricuperate dagli esattori, si dispone che la denuncia delle somme ricuperate venga fatta dagli esattori *in doppio esemplare*, uno dei quali sarà sempre e sollecitamente trasmesso all'Intendenza di Finanza dallo Ufficio distrettuale delle imposte.

Ciò perchè, come è noto, ove trattisi di domande di rimborso decise in primo grado o in appello, però ancora giacenti presso le Intendenze di Finanza, sono queste che debbono disporre la eliminazione delle quote ricuperate e la conseguente decurtazione del rimborso. Quando però in confronto delle domande, cui i recuperi si riferiscono, esista sgravio provvisorio, l'Ufficio distrettuale deve unire all'esemplare della denuncia dell'esattore anche il decreto di revoca parziale della relativa tolleranza.

Per meglio chiarire queste operazioni si precisano appresso, a complemento delle disposizioni contenute nelle Norme succitate, i casi che ordinariamente si presentano:

1. — *Domande non decise in 1° grado e domande in appello giacenti pel parere, presso l'Ufficio distrettuale:*

a) se non coperte da sgravi provvisori, l'ufficio' scarica le quote nelle domande inviando il secondo esemplare della denuncia esattoriale all'Intendenza con analoghe assicurazioni;

b) se coperte, in via normale od eccezionale, dagli sgravi predetti, oltre al discarico l'Ufficio provvede alla emissione del decreto di revoca parziale della già concessa tolleranza, che rimette alla Intendenza unitamente al secondo esemplare della denuncia dell'esattore, per l'ulteriore corso e la vigilanza sulla esecuzione.

2. — *Domande decise in 1.^o grado e domande di appello giacenti presso l'Intendenza pel rimborso:*

a) se non coperte da sgravi provvisori, l'Ufficio distrettuale invia il secondo esemplare della denuncia alla Intendenza, la quale effettua il discarico dei recuperi e conseguente decurtazione delle domande da rimborsare;

b) se coperte, in via normale od eccezionale, da sgravi provvisori, l'Ufficio unisce alla denuncia il decreto di revoca per l'ulteriore corso e vigilanza sulla sua esecuzione, da parte della Intendenza.

3. — *Domande come sopra già rimborsate:*

L'Ufficio distrettuale invita l'esattore al versamento, dei conseguenti recuperi, ai rispettivi Enti creditori, e con assicurazioni conformi rimette il secondo esemplare della denuncia alla Intendenza, la quale prenota la quota erariale fra le entrate del Tesoro.

4. — *Domande giacenti presso l'esattore per essere regolarizzate o completate e poscia decise in 1.^o-grado od in appello:*

a) se non coperte da sgravi provvisori l'Ufficio distrettuale conserva la denuncia ai fini del riscontro delle domande quando gli verranno riprodotte, ed invia il secondo esemplare all'Intendenza con analoga dichiarazione;

b) se coperte ancora, eccezionalmente, da sgravi provvisori, l'Ufficio emette, altresì, il decreto di revoca che invia all'Intendenza per quanto è detto al n. 1 b).

SGRAVI PROVVISORI.

Per eliminare alcune incertezze e difformità riscontrate nella emissione dei decreti di revoca di sgravi provvisori, di cui al-

l'art. 90 della legge sulla riscossione, saranno d'ora in poi osservate le norme seguenti:

Poichè dalla data della decisione a quella dell'effettivo rimborso da parte della Intendenza, trascorre, sovente, un tempo imprecisato (sia per le conseguenze della revisione contabile, sia per momentanea deficienza di fondi, sia per riflesso di altre urgenti e più forti necessità di servizio) è necessario, per non obbligare gli esattori ad una rifusione fortemente anticipata, che il decreto di revoca della domanda decisa abbia corso soltanto ed all'atto della emissione dell'ordine di pagamento delle quote ammesse.

Il decreto continuerà beninteso ad essere emesso dall'Ufficio distrettuale, ma sarà reso esecutivo, nel momento di cui sopra, dalla Intendenza di Finanza.

Per uniformità di criteri e per maggiore controllo, si determina altresì che tanto i decreti di concessione di sgravio provvisorio, quanto quelli di revoca parziale o totale, emessi dagli Uffici distrettuali, debbono essere sempre sottoposti al visto preventivo della Intendenza, la quale li rimetterà all'esattore ed al Ricevitore provinciale dopo averne presa accurata nota nel prescritto registro delle tolleranze.

Atteso la delicatezza e l'importanza del servizio, si raccomanda l'esatta osservanza della presente e frattanto le Esattorie, gli Uffici distrettuali ed i sigg. Ispettori provinciali delle imposte ne accuseranno ricevuta alla Intendenza di Finanza della provincia, i sigg. Ispettori superiori e le Intendenze di Finanza al Ministero con un cenno di assicurazione.

Il Ministro — GUIDO JUNG

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

171. **Igiene degli abitati rurali.** (C. 29 maggio 1934 n. 24397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono noti alle SS. LL. i provvedimenti che sono in corso, per affrettare il ritmo delle costruzioni di case rurali in Provincia, per favorire l'elevazione igienica e morale degli agricoltori, che sono i fattori della produzione agraria e che il Regime vuole tutelata e incoraggiata.

L'indagine sulle case rurali, attuata dallo Istituto Centrale di Statistica, per ordine di S. E. il Capo del Governo, ha portato ai risultati resi noti nel discorso del 18 marzo all'Assemblea quinquennale del Regime ed ha messo in evidenza la necessità di provvedimenti di vasta portata, per il progressivo ed integrale risanamento dell'abitato rurale.

E' inoltre risultato dalla suddetta indagine, che fra i maggiori fattori di scarsa abitabilità delle case rurali figurano i seguenti:

a) mancanza di razionale approvvigionamento idrico e di sistemi di fognatura adatti ad un buon smaltimento dei liquidi di rifiuto;

b) scarsa aereazione e illuminazione negli ambienti, in relazione alla deficienza di numero e di grandezza delle finestre;

c) manchevole manutenzione, specie per quanto concerne infissi, intonachi e pavimenti;

d) eccessivo affollamento, che porta a promiscuità nell'abitazione dell'uomo (maschi, femmine, vecchi, adulti, bambini) e talvolta ad uso promiscuo di ricoveri per l'uomo e gli animali.

E' superfluo segnalare quali inconvenienti porti questo stato di fatto, così nei riguardi della diffusione delle malattie infettive e parassitarie, come in quelli dell'influenza dannosa degli ambienti sugli organismi e particolarmente su quelli in via di sviluppo.

D'altro canto, il Ministero non si nasconde le difficoltà pratiche, che incontra la eliminazione di tali inconvenienti, e la ne-

cessità di più larghe provvidenze, anche di carattere economico; è possibile tuttavia, fino da ora, esigere una più rigorosa osservanza delle norme vigenti, specialmente in materia di igiene dell'abitato rurale, norme che, conviene riconoscerlo, non sempre hanno trovato esatta applicazione.

Particolarmente si dovrà esigere l'osservanza, anche per le case rurali, delle disposizioni:

a) dell'art. 69 del T. U. delle leggi sanitarie 1.° agosto 1907 n. 630, relative ai permessi di abitabilità;

b) dell'art. 89 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 n. 45, segnatamente per ciò che riguarda le norme sulla salubrità delle abitazioni, così urbane, come rurali, da inserirsi nei regolamenti locali di igiene.

L'importanza dell'argomento, che nel momento presente è, per così dire, all'ordine del giorno, e le alte finalità demografiche e sanitarie, che la campagna di risanamento dell'ambiente rurale si propone, danno a questa Prefettura la sicurezza che, da parte delle SS. LL. e dei Sigg. Ufficiali Sanitari, sarà dedicato il massimo interessamento alla questione, e pertanto si gradirà conoscere, entro un mese, i risultati dell'attività svolta nei riguardi degli adempimenti sopraindicati.

Si attende un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

172. Contribuli Sindacali obbligatori. Ricorsi a matricola ed a ruolo. (C. 25 maggio 1934 n. 877 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Pervengono a questa Prefettura ed alle associazioni sindacali i più disparati ricorsi, avverso l'imposizione e l'applicazione di contributi sindacali obbligatori, incompleti degli elementi essenziali per identificare l'elenco, la matricola o il ruolo contro cui si ricorre e l'autorità o la Commissione competente a decidere in merito.

Richiamo pertanto l'attenzione delle SS. LL. su tale impor-

tante materia, regolata dal R. D. 1.º dicembre 1930 n. 1644, nell'interesse delle associazioni e soprattutto degli obbligati al pagamento dei contributi stessi.

Un'efficace e tempestiva collaborazione delle SS. LL. eviterebbe la iscrizione a ruolo di partite contro le quali non è più consentito ricorrere se non per errore materiale, mentre invece, il ricorso in sede di matricola ha per effetto di sospendere l'iscrizione a ruolo del contribuuto e pone gli organi competenti nella condizione di poter esaminare il merito del ricorso stesso.

Dispongo pertanto che ogni qualvolta vengono pubblicati nei comuni elenchi, matricole e ruoli per contributi sindacali, ne sia data subito notizia agl'interessati con manifesti, bandi e con ogni altro mezzo di pubblicità, che le SS. LL. riterranno utile.

Dispongo inoltre che i ricorsi, che venissero in conseguenza presentati, dovranno essere redatti in carta semplice ed istruiti dalle SS. LL., allegandovi, completato, il foglio informativo, di cui al modello riportato in calce alla presente, e quindi inviato a questa Prefettura.

Avverto che i ricorsi che mi pervenissero senza l'istruttoria saranno senz'altro restituiti alle SS. LL.

Il Prefetto — SOPRANO

**Foglio informativo da unire a ciascun ricorso per contributi sindacali
e da inviarsi alla R. Prefettura di Salerno.**

- 1.º Cognome e nome del ricorrente
- 2.º - Paternità
- 3.º Maternità
- 4.º Professione o mestiere
- 5.º Residenza
- 6.º - Organizzazione dalla quale è stato emesso il ruolo.
(Si ricorre solo per errore materiale)
- 7.º Denominazione della matricola o del ruolo
- 8.º - Periodo di pubblicazione. dal . . . al
della matricola o del ruolo.
- 9.º - Data di presentazione del reclamo.

- 10.° Motivazione del ricorso. (in riassunto).
-
- 11.° Documentazione allegata.
- 12.° Informazioni e parere del Podestà.
-

173. **Ricerche presso la Stazione zooprofilattica di Portici.** (C. 15 giugno 1934 n. 29709 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a quest'ufficio che, in seguito a diligenti ricerche praticate presso la Stazione zooprofilattica di Portici, sono stati accertati casi di melitense in alcune capre che non avevano presentato alcuna manifestazione ed erano in apparenti ottime condizioni sanitarie e di nutrizione.

Ciò premesso, prego la S. V., specialmente in occasione di eventuali denunce di casi di detta malattia nelle persone, d'affidare subito al veterinario comunale l'incarico di provvedere al prelevamento ed all'invio alla stazione zooprofilattica di Portici del sangue delle capre produttrici del latte destinato al consumo diretto in codesto comune, disponendo inoltre efficace servizio di sorveglianza sanitaria sulle vacche lattifere per gli ulteriori accertamenti e ricerche.

Il sangue dovrà essere prelevato, con le prescritte cautele, nel quantitativo di 1 a 2 cm³ e versato subito in apposite boccette sterilizzate da chiudere possibilmente con tappini di gomma. Ciascuna boccetta deve essere contrassegnata con l'indicazione del comune e con numero progressivo corrispondente, ciascuno, a quello col quale è contrassegnata la capra.

Le boccette, così preparate, debbono essere riposte in apposite cassette di legno circondate, ciascuna, di materiale atto ad impedire la rottura e spedite alla suindicata Stazione, la quale esegue gratuitamente le ricerche.

Il Prefetto — SOPRANO

174. **Gite collettive a Roma.** (C. 16 giugno 1934 n. 3820 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico la seguente circolare dell'On. Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto:

« Negli ultimi tempi le adunate a Roma, indette con molta frequenza, hanno fatto affluire, quasi di continuo, alla capitale un numero assai rilevante di persone.

Il che, e per la troppa frequenza dei convegni e per la grande quantità degli aderenti, non è stato scevro di inconveniente.

Pertanto, giusta le superiori disposizioni, si richiama al riguardo l'attenzione delle EE. LL. con preghiera di spiegare opera affinché si soprasseda, per ora, ad altre riunioni a Roma, rinviandole ad epoca più propria, dopo la stagione estiva.

A suo tempo, poi, sia perchè non si verifichino quegli inconvenienti di cui si è detto più sopra, sia per la stessa migliore riuscita delle adunate, sarà bene che queste non siano eccessivamente numerose, ma limitate a gruppi di non più di mezzo migliaio di persone alla volta ».

Il Prefetto — SOPRANO

175. **R. D. L. 26 ottobre 1933 n. 1598. Enti mutualistici, casse mutue o di previdenza.** (C. 18 giugno 1934 n. 14523 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. inviarmi con la massima urgenza un elenco degli Enti mutualistici, Casse mutue o di Previdenza esistenti in cotesto Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

176. **Corrispondenza con gli uffici consolari esteri.** (C. 7 giugno 1934 n. 3688, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nella trattazione di pratiche, a cui si interessano Consolati Esteri in Italia e che vengono trasmesse per esame od istruzioni al Ministero degli Affari Esteri, i quali si rivolgono alle RR. Prefetture, avviene anche, non di rado, che alcuni di essi, massime

quando si tratta di richieste di atti di Stato Civile o di cittadinanza o di indigenza e talora anche di informazioni su persone, dirigono le richieste stesse direttamente ai Podestà dei Comuni del Regno.

Per considerazione di varia indole *non si ritiene opportuno* di lasciar corrispondere direttamente i Podestà con i Consolati Esteri.

Si dispone pertanto che i Podestà, qualunque comunicazione essi abbiano da fare ai Consolati Esteri, la facciano sempre pervenire a questa Prefettura.

Siccome poi, generalmente, le pratiche sono iniziate non dalle autorità Comunali ma dai Consolati Esteri, si dispone anche che i Podestà, ogni qualvolta ricevano richieste o comunicazioni di qualsiasi natura direttamente da qualche ufficio Consolare Estero, istruiscono pure, se del caso, la pratica, ma si astengono dal dare qualsiasi risposta al Consolato richiedente.

Gli elementi, dei quali le autorità comunali sono in possesso, dovranno essere, invece, forniti a questa Prefettura, la quale si regolerà, secondo le consuete norme, e ad essa solo, pertanto, competerà di fare le comunicazioni del caso al Consolato straniero.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

177. Bollettini parrocchiali. Pubblicazione periodica dati demografici. (C. 11 maggio 1934 n. 02863 al Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego avvertire i Direttori dei Bollettini Parrocchiali che eventualmente si pubblicano in codesto Comune, che, per disposizione del Capo Ufficio Stampa di S. E. il Capo del Governo, devono pubblicare periodicamente i dati demografici del Capoluogo in cui il Bollettino si pubblica, indicando i nati, i morti ed i matrimoni, relativamente al periodo cui la pubblicazione si riferisce.

A fine mese, detti bollettini, devono poi pubblicare uno specchio contenente il riassunto dell'intero mese, confrontato col riassunto del mese precedente.

Gradirò assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

178. **Antracite « Italia »**, (C. 7 giugno 1934 n. 23991 all'Amm. Provinciale, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In questi ultimi anni si è definitivamente affermato sul mercato il combustibile nazionale « Antracite Italia », proveniente dalle miniere del bacino de la Thuile, nella quale è interessato lo Stato. Ciò è indice della convenienza d'impiego di questo nostro prodotto nazionale.

E', peraltro, necessario, nell'interesse dell'economia del Paese, che il consumo di detto combustibile si diffonda sempre più.

A tal fine, prego interessarsi perchè nelle forniture per il riscaldamento si dia la preferenza all'antracite « Italia », che, oltre ad essere un prodotto nazionale, appare altresì perfettamente idoneo all'uso cui è destinato.

Il Pretetto - SOPRANO

179. **Tariffe di specialità medicinali siero-vaccine e affini**. (C. 7 giugno 1934 n. 28113 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreto del Ministero dell'Interno del 5 corr. avente vigore dal giorno successivo, è stato disposto che le specialità medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili e organizzati, i sieri, i vaccini, i virus, le tossine, gli arsenobenzoli semplici e derivati prodotti affini devono essere venduti al prezzo non superiore a quello segnato sulla etichetta, alla data di entrata in vigore del predetto decreto, diminuite del 5%.

La riduzione verrà effettuata mediante la seguente indicazione stampata, da apporsi sugli involucri delle specialità e degli altri prodotti in due punti: « *Riduzione del 5%.* — *Decreto Ministeriale 5 giugno 1934 XII L.....* ».

L'etichetta recante tale indicazione non deve coprire od occultare il prezzo originario, cioè il prezzo di vendita alla data di entrata in vigore del decreto suddetto calcolato al netto della riduzione del 5% applicata per effetto del D. M. 5 agosto 1931.

Il Decreto Ministeriale del 5 giugno corr. non è applicabile alle specialità estere non fabbricate e non confezionate nel Regno.

Prego le SS. LL. darne immediata comunicazione ai farmacisti esercenti e provvedere perchè sia curata e vigilata la esatta e rigorosa applicazione delle nuove disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

180. **Globe-trotters.** (C. 7 giugno 1934 n. 03681 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha rilevato che il numero degli stranieri, particolarmente tedeschi, in giro per i vari Comuni del Regno, (Globe-trotters) col pretesto di visita o di studio, è notevolmente aumentato in questi ultimi tempi.

Risulta che detti stranieri, spesso privi di mezzi, sono soliti presentarsi ai Podestà, agli Uffici Postali, nonchè ai Segretari Politici del P. N. F. chiedendo sussidi ed apposizioni di timbri o visti su passaporti, albums o speciali registri esibiti che dovrebbero servir loro a comprovare le peregrinazioni compiute.

Si raccomanda vivamente ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di astenersi per l'avvenire dall'apporre visti o timbri sui documenti o registri sopraccennati, richiamando su tale divieto l'attenzione dei dipendenti uffici di Segreteria, che saranno ritenuti responsabili di eventuali inosservanze a quanto con la presente si prescrive.

Assicurino.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

183. **Addestramento cani.** (C. 16 giugno 1934 n. 26998 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Agricoltura e Foreste comunica:

« A chiarimento della circ. n. 462 dell'11 corr., (1) si comunica che con la voce "ammessi", usata al n. 1 della circolare medesima, si è voluto intendere i cacciatori, i quali si trovano nella possibilità di esercitare le prove di cui trattasi e non si è già voluto riferirsi a speciali autorizzazioni da richiedere e da ottenere ».

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. circ. 6 corr. N. 23965, pubb. in copertina fascicolo 16.

Nel personale della R. Questura

Con recente provvedimento il Comm. D.r Alfonso Molina, reggente la Questura di Avellino, è stato promosso questore.

Il Comm. Molina, oriundo della nostra Provincia, ha svolto a Salerno buona parte della sua opera serena ed illuminata di funzionario, raccogliendo attestati di ammirazione e di simpatia.

A lui vadano le nostre vivissime congratulazioni per la meritata promozione.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Colliano — *Vendita taglio 3^a sezione cedua bosco Montagna.* — Si rende noto che alle ore 10 del giorno 7 luglio p. v. nella R. Prefettura, si terrà un primo incanto, col sistema delle candele vergini, per la vendita del taglio di legname del bosco predetto in aumento del prezzo di lire 313855. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 15500, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine per taglio e sgombero mesi 24 dalla consegna. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Ricigliano. — *Levatrice condotta.* — Concorso per titoli — Stipendio lire 2000,00 al lordo delle ritenute di legge, indennità di alloggio lire 800 annue — Domanda da pervenire non oltre il 31 luglio p. v. corredata dei documenti di rito — Diploma originale o copia notarile certificato dei punti riportati, titoli.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria.

Il Podestà Mario Pagano

Il Segretario Comunale V. Amedola

Il Medico Provinciale G. Talotta

**Risultato esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni
di segretario comunale tenutisi nel corrente anno.**

<i>Sede di esame</i>	<i>Candidati</i>	<i>Promossi</i>	<i>Percentuale promossi</i>
Alessandria	98	58	58,18
Ancona	79	48	60,75
Aquila	70	46	65,71
Bari	108	62	57,40
Benevento	67	36	53,73
Bergamo	53	19	35,53
Bologna	96	45	46,87
Bolzano	47	34	72,34
Brescia	76	27	35,52
Cagliari	66	34	51,51
Campobasso	60	15	25,00
Catania	134	50	36,58
Catanzaro	132	14	10,60
Cremona	45	31	68,88
Cuneo	118	63	53,58
Firenze	52	27	51,92
Foggia	62	30	48,33
Forlì	60	14	23,33
Genova	125	75	60,00
Gorizia	17	16	94,11
Lecce	80	23	28,75
Messina	102	22	21,56
Milano	138	70	50,35
Napoli	123	37	30,80
Palermo	196	67	34,18
Pavia	82	52	63,41
Perugia	34	5	14,70
Piacenza	84	41	48,80
Pisa	57	35	61,40
Roma	137	78	56,93
Salerno	178	47	26,40
Torino	120	47	38,34
Trento	65	20	30,76
Trieste	46	31	67,39
Udine	93	40	43,01
Venezia	114	62	54,38
Vercelli	87	27	31,03
Verona	69	35	50,72
Totali	3350	1483	44,26

A titolo di curiosità, pubblichiamo la statistica suddetta, de-
traendo le notizie dal « Bollettino Nazionale dei Concorsi ».



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

184. Riduzione di tributi.
185. Spese di spedalità a carico dei Comuni.
186. Imposte comunali sulle industrie e patenti.
187. Coordinamento assistenza.
188. Sanitari e levatrici. Stipendi minimi. Riduzione del 12%.
189. Registro di popolazione. Domicilio di soccorso.
190. Incendi.
191. Bollettino bisettimanale sullo stato sanitario del bestiame del Regno.
192. Profilassi antirabbica canina.
193. Intensificazione dei servizi igienici per la lotta contro le mosche.
194. Locali di pubblico spettacolo. Visite di controllo.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 194 — Nel personale della R. Questura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

194. **Locali di pubblico spettacolo. Visite di controllo.** (C. 24 giugno 1934 n. 04155 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 157 del regolamento di P. S., invito le SS. LL. a convocare anche quest'anno la Commissione locale di vigilanza sui pubblici spettacoli e procedere con tutta sollecitudine alla prescritta visita di controllo di tutti i locali di pubblico spettacolo di cotesto comune accertando se essi offrano tuttora le dovute garanzie per l'incolumità e sicurezza degli spettatori, se rispondano alle esigenze dell'igiene, e se, da parte dei titolari delle licenze, vengano rigorosamente osservate tutte le prescrizioni di cui alla licenza di esercizio ed ai verbali della Commissione tecnica provinciale, inviate alle SS. LL. nonchè tutte le altre vigenti disposizioni in materia di teatri e cinematografi, non escluse quelle emanate con ordinanza prefettizia 19 ottobre 1932.

Di ogni visita eseguita, prego trasmettere copia del relativo verbale alla locale R. Questura, all'Arma locale e, dove esista Ufficio di P. S., anche al titolare di detto ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Questura

I seguenti funzionari della nostra Questura, dipendenti dal Questore Comm. D.r Gustavo Cipriano, funzionario distinto e gentiluomo perfetto, sono stati promossi con recente disposizione, restando nella loro sede di Salerno:

- 1) *av. D.r Pastore Nicola*, da Commissario a Commissario Capo;
- 2) *D.r Greco Vittorio*, da Vice Commissario aggiunto a Vice Commissario;
- 3) *D.r Vitolo Amedeo*, da Vice Commissario aggiunto a Vice Commissario.
- 4) *Scarparo Ciro*, da Archivistà di 2ª classe ad Archivistà di 1ª classe.

Vadano ai distinti funzionari i nostri vivi rallegramenti, con augurio di maggiori ascensi nella loro carriera.

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

184. R. D. L. 14 aprile 1934, n. 561. **Riduzione di tributi.** (C. 27 giugno 1934 n. 30377 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Risulta a questa Prefettura che, in seguito alla pubblicazione del R. D. L. 14 aprile u. s. N. 561, alcune Amministrazioni intenderebbero devolvere, a sgravio dei tributi locali, l'economia derivante dalla riduzione delle competenze al personale, prevista dal decreto medesimo.

Affinchè le S. V. possano averne norma agli effetti dei provvedimenti da adottare in merito alle deliberazioni di cui trattasi, questa Prefettura ritiene opportuno far presente che, per il tassativo disposto degli articoli 254 e 255 del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, i Comuni, il cui bilancio è pareggiato con sovrimposte eccedenti il limite normale, hanno l'obbligo di applicare sia le imposte di consumo sia le altre imposte e tasse con le aliquote massime e, occorrendo, con le speciali addizionali all'uopo istituite.

Trattandosi, nella specie, di una disposizione alla quale non è consentito in modo assoluto di derogare, è evidente che i Comuni predetti non possano, durante il permanere della sovrimposta in eccedenza al limite normale, attuare sgravi sugli altri tributi in atto applicati.

Pertanto, le economie che i Comuni predetti, ed in ispecie quelli di maggiore importanza, verranno a realizzare nel volgente esercizio per effetto delle riduzioni delle competenze sopraindicate, dovranno essere accantonate per essere contabilizzate, quale entrata straordinaria, in diminuzione della sovrimposta fondiaria dell'anno 1935.

Il Prefetto — SOPRANO

185. **Spese di spedalità a carico dei Comuni.** (C. 16 giugno 1934 n. 23774 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia ed alle Amministrazioni Ospedaliere della Provincia).

Ho già altra volta avuto occasione di richiamare l'attenzione sulla eccessività degli oneri gravanti i Comuni per rimborso di spedalità infermi poveri accolti in via d'urgenza nei pubblici nosocomi, ma ciò nonostante non ancora si sono eliminati i lamentati inconvenienti.

E' mio intendimento sia definitivamente sistemato tale servizio, senza che abbia più ad intrattenermene.

Vorranno, pertanto, tutte le amministrazioni ospedaliere impartire ordini tassativi ai medici dipendenti, perchè dimetta, nelle 24 ore, gl'infermi accolti in base ad ordinanza, qualora l'assistenza ospedaliera non risulti indispensabile e si ritengano sufficienti le cure mediche a domicilio o negli ambulatori o dispensari.

In ogni caso poi la dimissione dovrà avvenire appena le condizioni del malato lo consentono.

Qualora invece si tratti di infermi entrati nella fase cronica della malattia, e non dimissibili, dovrà essere dato avviso immediato al Comune del domicilio di soccorso del ricoverato, perchè provveda, ove sia possibile, al trasferimento dell'infermo nell'Ospedale del Comune stesso.

La mancanza di tale avviso, come ha ritenuto la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, esonera il Comune dall'obbligo di rimborsare le spedalità afferenti al periodo di cronicità della malattia.

Com'è noto, è pure prescritto che debba essere data comunicazione di qualsiasi ricovero, effettuato in via di urgenza, al comune del domicilio di soccorso dell'infermo, e tale formalità desidero sia rigorosamente osservata da tutti gli Ospedali, al fine di porre in grado il Comune interessato di controllare tempestivamente l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per il ricovero.

Da parte loro i sigg. Podestà dovranno curare che siano nel modo più rigoroso rispettate le norme poste a tutela della finanza comunale, avvertendo che, nel caso di mancato o incompleto adempimento, interverrò energicamente.

Innanzitutto i Podestà, prima di ordinare il ricovero di un infermo in ospedale, pur non potendo prescindere dalle risultanze del certificato medico, circa la natura e la gravità del male, devono però tener presenti le condizioni economiche e familiari dell'infermo e quelle relative all'assistenza pubblica locale onde determinare se sia possibile la cura a domicilio, o l'assistenza presso un ambulatorio; da ciò discende che l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non potrebbe essere giustificata da ragioni di opportunità o convenienza, ma soltanto dalla necessità e dall'assoluta urgenza della cura ospedaliera.

Le gestanti povere, entrate nell'ottavo mese di gravidanza, potranno essere ricoverate solo quando sia stata accertata la sussistenza della circostanza prevista dalla legge 13 aprile 1933, n. 298, e cioè la mancanza di una abitazione adatta alla particolare condizione della donna.

E' obbligo poi del Podestà di provvedere a far ritirare dall'ospedale gli infermi divenuti cronici, trasportabili, appartenenti al Comune, per collocarli in altro istituto adatto, con retta minore, qualora non risulti possibile e sufficiente l'assistenza di essi a domicilio, e di controllare in ogni modo la regolarità dei ricoveri di persone appartenenti al Comune per domicilio di soccorso, disposti da altri Podestà.

Infine quando si tratti di infermi abbienti e in condizioni di poter sostenere in tutto o in parte le spese di spedalità, o aventi congiunti obbligati ed in grado di versare le somme per tale titolo dovute, i Podestà non dovranno, per alcun motivo, trascurare di esperire la procedura di recupero delle spese anticipate dal Comune, in conformità della legge 3 dicembre 1931 n. 1580.

Di qualsiasi inosservanza delle norme su richiamate, di cui

dovesse derivare, sia agli ospedali, sia ai Comuni, un indebito aggravio, saranno tenuti a rispondere personalmente, ai sensi di legge, secondo i casi, i Podestà, gli Amministratori degli Istituti di cura, o i medici preposti alla accettazione ed assistenza degli infermi.

Chiariti così gli obblighi ed i doveri delle amministrazioni comunali e degli istituti di cura, non ammetto si abbiano più inconvenienti a lamentare.

Il Medico Provinciale e l'Ispettore Provinciale, nelle loro visite, avranno cura di assicurare l'esatto adempimento di quanto sopra, riferendo nelle inosservanze.

Il Prefetto — SOPRANO

186. **Imposte comunali sulle industrie e patenti.** (C. 26 giugno 1934 n. 28912 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e perchè ne tengano conto nella compilazione della matricola, comunico che, in data 28 novembre 1933 XI col N. 10466, l'On. Ministero delle Finanze, dir. gen. dei servizi per la finanza locale, ha dichiarato quanto segue in ordine alla applicabilità della imposta sulle industrie e di patente e della tassa esercizi e rivendite a carico di proprietari diretti coltivatori di fondi, dei mezzadri e coloni:

« Le norme provvisorie in data 19 settembre 1931 per l'applicazione del Testo Unico di legge sulla finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, hanno confermato ciò che era stato già ritenuto in precedenza riguardo alle disposizioni del R. Decreto 18 novembre 1923 n. 2538, che disciplinava l'applicazione delle imposte sulle industrie e di patente, che, cioè, i redditi agrari, assoggettati alla imposta istituita col R. Decreto 4 gennaio 1923 n. 16, di proprietari diretti coltivatori, mezzadri e coloni, vanno esenti dalla imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Lo stesso deve dirsi per la imposta di patente, di cui agli art. 165 e seguenti del predetto Testo Unico, la quale viene applicata in luogo della imposta sulle industrie e così pure per

la tassa esercizi e rivendite di cui, soltanto in via transitoria, a mente dell'art. 335 del Testo medesimo, può essere autorizzata l'applicazione in sostituzione delle imposte predette.

Ciò perchè il R. Decreto 4 gennaio 1923 n. 16 stabilisce che sulla imposta sul reddito agrario non è consentita sovrimposta in favore dei comuni, delle provincie, delle camere di Commercio e l'applicazione degli accennati tributi locali a carico dei contribuenti colpiti dalla imposta sul reddito agrario, si risolverebbe, di fatto, in una addizionale che la legge ha espressamente vietata.

Il Prefetto — SOPRANO

187. **Coordinamento assistenza.** (C. 26 giugno 1934 n. 26822 al Preside della Provincia, ai Podestà e Commissari Prefettizi. ai Presidenti Congreghe Carità e Opere Pie della Provincia, ai Pres. Federazione Maternità Infanzia).

L'estensione assunta dalla funzione sovventiva, dopo l'intervento in questo campo del P. N. F., che ha destinato a tale attività ingenti mezzi finanziari, avvalendosi, per l'erogazione, della propria completa organizzazione, determina la necessità del coordinamento delle erogazioni fatte dai vari enti, affinchè siano evitate dispersioni o duplicazioni di soccorso, a detrimento dei veramente bisognosi.

In relazione a tale manifesta esigenza, e ferma l'osservanza di quanto è disposto dagli art. 64 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e 107 del relativo regolamento amministrativo, nei riguardi dei sussidi elargiti dalle Congregazioni Carità e dalle Opere Pie elemosiniere, prego le SS. LL. voler dare disposizioni ed assicurarsene personalmente, a che qualsiasi somministrazione, in generi o in danaro, venga registrata nei libretti d'assistenza — rilasciati dagli Enti O. A. a coloro che hanno bisogno di aiuto.

E' inoltre necessario che le SS. LL. previo opportuni accordi, procurino di ottenere che, attesa l'evidente utilità, anche le organizzazioni e istituti privati, che svolgono opera benemerita nel campo della beneficenza elemosiniera, eseguano identiche annotazioni nei libretti anzicennati.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

ooo, **Sanitari e levatrici. Stipendi minimi. Riduzioni 12 %.** (C. 26 giugno 1934 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Prov.);

Il Ministero degli Interni, ribadendo un principio già esposto in sede di parere su di un quesito a suo tempo formulato, comunica che il Ministero delle finanze, all'uopo interpellato, ha fatto testè conoscere che gli stipendi minimi fissati dalla G. P. A. in esecuzione dell'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889 debbono essere assoggettati alla riduzione del 12 % stabilita dal R. D. L. 20 nov. 1930 n. 1491. E ciò perchè nel paragrafo XIII della circolare 5 dicembre 1930 n. 120650 di S. E. il Capo del Governo fu avvertito che non avendo il R. D. n. 1491 in nulla innovato all'art. 39 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, dovevano restare fermi i minimi di stipendio e di salario fissati dall'articolo medesimo, a favore degli impiegati e salariati Comunali.

Il Ministero dell'Interno, opina, per altro che siffatta eccezione non può essere estesa ai sanitari condotti, ufficiali sanitari, veterinari e levatrici condotte, i quali non sono considerati dal citato art. 39 e rivestono la duplice figura di dipendenti comunali e di liberi professionisti ed avverte, anzi, che le retribuzioni fissate dalla G.P.A. sono pure soggette alle riduzioni previste dall'art. 2 del R. D. L. 14 aprile n. 561, e che occorre astenersi dall'adottare determinazioni che possano comunque attenuare od annullare le riduzioni medesime, giusta il tassativo disposto dell'art. 10 (2.º comma) del citato R. D. L. n. 561.

Pregat. segnare ricevuta ed assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto - SOPRANO

189. **Registri di popolazione. Domicilio di soccorso.** (C. 26 giugno 1934 n. 30419 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per opportuna norma di cotesto ufficio, la circolare seguente del 6 corr. n. 2400 2181708 del Ministero dell'Interno:

« Come ha fatto presente l'Istituto Centrale di Statistica, si verificano con frequenza controversie tra comuni in merito al rispettivo obbligo di inscrivere nel registro di popolazione, a

termini degli articoli 13 a 14 del regolamento 2 dicembre 1920, n. 2132, persone ricoverate temporaneamente o a tempo indeterminato in istituti di beneficenza o di cura.

« Ora, le citate disposizioni regolamentari, chiare e precise, non giustificherebbero dubbi nella applicazione: ma, in realtà, taluni uffici municipali cercano di evitare le prescritte registrazioni anagrafiche nell'intento di non precostituire la prova della dimora ultratriennale del ricoverato nel comune, dimora che importa, come è noto, l'acquisto del domicilio di soccorso nel Comune stesso.

« Al riguardo questo Ministero osserva, innanzi tutto, che gli amministratori e impiegati dei comuni, sotto propria personale responsabilità, sono tenuti a dare esecuzione alle norme delle leggi e regolamenti in vigore, quali che possano essere le conseguenze derivanti da tali adempimenti al bilancio dell'azienda municipale.

« In ogni modo, nel caso in esame, le preoccupazioni degli amministratori e impiegati appaiono del tutto infondate perchè, come dispone l'art. 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non è considerato utile, ai fini dell'acquisto del domicilio di soccorso, il tempo trascorso nel comune da un indigente ricoverato in uno stabilimento di beneficenza pubblica a carico della medesima.

« Avuto riguardo a quanto sopra, e poichè è assolutamente necessario, per superiori ragioni di interesse generale, che le registrazioni anagrafiche siano effettuate con massima sollecitudine e precisione, si pregano le LL. EE. di intensificare il controllo degli ispettori provinciali sulla tenuta dei registri di popolazione, disponendo a che gli ispettori medesimi, in occasione dei sopralluoghi agli uffici municipali, accertino se e per quale motivo siano tenute in sospenso determinate iscrizioni, e promuovano la definizione di qualsiasi pendenza nel termine più breve.

« Si resta in attesa di assicurazione ».

Il Prefetto — SOPRANO

190. **Incendi.** (C. 16 giugno 1934 n. 03670 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella imminenza della stagione estiva ed al fine di continuare a rinvigorire l'azione di prevenzione degli incendi, che tanto danno arrecano specie al patrimonio boschivo ed ai raccolti di cereali, richiamo, per la rigorosa osservanza, il mio decreto 12 maggio 1931 n. 17118, pubblicato sul Bollettino Amministrativo del 20 maggio 1931 n. 14, nonchè le mie circolari dell'11 agosto 1931, n. 04626, e del 28 luglio 1932, n. 02763.

I Sigg. Podestà, con apposita ordinanza, di cui prego trasmettere copia, richiameranno il mio decreto succitato e le penalità relative, ricorderanno, completandole ove occorra, le norme previste dai regolamenti locali di polizia rurale ed imporranno tutte le altre necessarie misure precauzionali atte ad evitare incendi colposi. Provvederanno inoltre a disciplinare, per il pronto ed efficace funzionamento, i servizi per l'isolamento e l'estinzione degli incendi.

L'azione repressiva, in caso d'incendi, deve essere pronta, rigorosa e meticolosa. Gli organi di Polizia dovranno stabilire, con massima cura, se trattisi di incendio doloso, colposo o dovuto a caso fortuito e proseguire, con ogni impegno, le indagini per colpire i responsabili. Nelle investigazioni relative ad incendi di grano, terranno anche presente la possibilità che proprietari o direttori di molini o di pastifici, abbiano avuto intenzione di eludere, con la distruzione di scorte di grano nazionale, gli obblighi sanciti dal decreto-legge 10 giugno 1931 n. 923, convertito nella legge 2 dicembre 1931, n. 1803, e richiamato nel recente decreto-legge 21 maggio 1934 n. 821.

Dispongo, inoltre, che a partire dal prossimo 1.º agosto e presumibilmente fino al 15 settembre p. v. venga ripetuto lo speciale servizio straordinario di vigilanza boschiva con rinforzi di Militi della M. V. S. N. la cui spesa, da considerarsi a tutti gli effetti obbligatoria, sarà a carico dei Comuni interessati. A tale scopo, prego i Comandi di Legione della Milizia di Salerno e di Sala Consilina, prendere accordi, come nell'anno decorso,

con il locale Comando Coorte della Milizia Forestale, perchè dai singoli dipendenti reparti di ciascun Comune, nel pomeriggio del 31 luglio p. v., venga fatto affluire alla sede del Comando di Stazione Forestale il numero di Militi ordinari chiamati a concorrere nello speciale servizio, secondo le indicazioni dello stesso prospetto pubblicato nel Bollettino Amministrativo n. 21 del 31 luglio 1933, col n. 02926.

Prego assicurare.

Il Prefetto - SOPRANO

191. **Bollettino bimestrale sullo stato sanitario del bestiame del Regno.** (C. 22 giugno 1934 n. 30061 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Colla circolare 10 dicembre 1929 (VIII), N. 24880149064, questo Ministero, nel dare istruzioni per la trasformazione del « Bollettino sullo stato sanitario dei bestiame nel Regno » da settimanale a bimensile, stabiliva che l'invio del bollettino riassuntivo da parte delle Prefetture dovesse avvenire, anche se negativo, non oltre il terzo giorno del termine della quindicina cui questo si riferisce.

Al riguardo deve rilevarsi che non da tutte le Prefetture viene ottemperato regolarmente a tale disposizione, il che porta un notevole intralcio al lavoro di riepilogo dei dati contenuti nei bollettini stessi, e il conseguente ritardo della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Poichè, come è noto, tale pubblicazione è di particolare interesse, specialmente nei riguardi del commercio coll'estero, pregansi le EE. LL. di dare tassative disposizioni agli uffici veterinari provinciali, perchè si attengano colla maggiore diligenza alle norme stabilite.

Allo scopo poi di rendere più rapido e più esatto il lavoro di riepilogo, si ritiene opportuno far presente la necessità che i dati vengano riprodotti sul modulo da inviarsi al Ministero, con

scrittura a macchina, o, qualora ciò non sia possibile, con calligrafia ben chiara e « facilmente leggibile ».

Per mettere quest'ufficio in grado di corrispondere alle prescrizioni ministeriali, con riferimento a precedente corrispondenza, rinnovo la preghiera di dare rigorose disposizioni affinchè i bollettini sanitari bimensili del bestiame, regolarmente compilati con calligrafia ben chiara e facilmente leggibile, siano sempre trasmessi in Prefettura (Ufficio veterinario) entro il giorno successivo alla quindicina cui si riferiscono.

Non pervenendo detti bollettini in Prefettura entro, rispettivamente, il giorno 3 ed il giorno 18 di ciascun mese, manderò, senz'altro avviso, a ritirarlo a spese del Comune, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari verso il responsabile del ritardo.

Attendo un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

192. **Profilassi antirabica canina.** (C. 19 giugno 1934 n. 29421 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle varie circolari Prefettizie relative all'oggetto controdistinto, riportate nei B. A. di questa Provincia, prego trasmettermi, agli effetti della profilassi antirabica, il prospetto dei cani randagi accalappiati ed il numero di quelli abbattuti nel territorio comunale durante il 1.° trimestre anno corrente. Nel caso che detto prospetto sia stato già trasmesso e risulti positivo, prego riprodurlo in duplicato.

Attendo poi, a suo tempo, il prospetto relativo al trimestre in corso, anche nel caso che risulti negativo.

Attendo l'assicurazione che nel territorio Comunale vengono osservate le disposizioni di profilassi della rabbia canina e specialmente quelle che si riferiscono all'applicazione della tassa cani e il divieto di tenere nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, cani sprovvisti di musseruola di collare.

Il Prefetto - SOPRANO

193. **Intensificazione dei servizi igienici per la lotta contro le mosche.**
(C. 29 giugno 1934 n. 26823 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'approssimarsi della stagione estiva, nella quale le manifestazioni della tifoide e di altre malattie infettive, a localizzazione intestinale, si rendono più frequenti e trovano inoltre, nella ingente moltiplicazione delle mosche, condizioni favorevoli ad una più larga diffusione, richiede che da parte delle SS. LL. si intensifichi l'interessamento per una efficiente organizzazione di servizi assistenziali e di profilassi diretta, come di quelli connessi al miglioramento della nettezza urbana negli aggregati urbani e rurali, alla difesa delle sostanze alimentari ed in particolar modo del latte, da cause che ne possano determinare alterazioni ed inquinamento, ed infine ad una metodica e regolare azione di lotta contro le mosche.

Le istruzioni e gli eccitamenti dati nei precedenti anni, ormai fanno sperare che, non soltanto nel capoluogo, ma anche nei comuni più importanti e nelle stazioni climatiche, balneari e di cura i servizi anzidetti abbiano potuto raggiungere un assetto, rispondente ai bisogni.

E' necessario, però, accertare che le istruzioni emanate, vengano rigorosamente osservate. Al riguardo necessita, anzitutto, che venga portata la maggiore attenzione sulla maggiore ed eccezionale frequenza delle infezioni intestinali e delle enteriti nei bambini, come su quelle di tifoide e di dissenteria.

Queste infezioni, oltre a costituire indici importanti di incompleto funzionamento dei servizi igienici, forniscono anche elementi utili per la ricerca delle cause e per l'adozione di provvedimenti e di misure atte ad eliminarle.

La esecuzione di misure contro il moltiplicarsi delle mosche, già iniziata in parecchi punti, con buon successo, deve essere estesa e proseguita senza arresti e rallentamenti.

Base fondamentale di questa lotta, fortemente reclamata da necessità sanitarie e da dignità civile, è la nettezza urbana e quella delle abitazioni.

Occorre perciò che le SS. LL. curino di migliorare ed intensificare i seguenti servizi:

1.º) nettezza urbana, con particolare riguardo alla raccolta ed asportazione delle immondizie stradali e domestiche, e loro pronto allontanamento dall'abitato e smaltimento definitivo, con sistemi razionali ed evitino il disperdimento di esse.

2.º) disciplina rigorosa e ben vigilata delle stalle, in rapporto sia alla pulizia ed all'adozione di misure contro le mosche, sia alla sistematica asportazione del letame, evitando formazione di depositi e di concimaie nei pressi dell'abitato e di gruppi di case rurali.

3.º) igienica disciplina nel funzionamento dei pubblici mercati ed intensificata vigilanza annonaria e sugli esercizi pubblici.

4.º) disporre ed intensificare l'applicazione dei vari sistemi di difesa contro le mosche, negli ambienti di produzione e di smercio delle sostanze alimentari, nelle collettività, negli ospedali e nelle case di cura.

5.º) promuovere la collaborazione diretta dei cittadini, mediante attiva opera di propaganda e di volgarizzazione dei precetti igienici fondamentali, ai fini di una più completa profilassi contro le infezioni e localizzazioni intestinali, e la prevenzione delle enteriti infantili, causa di elevata mortalità nella stagione estiva.

Le SS. LL. vogliano richiamare sull'argomento l'attenzione dei sanitari e di quanti rivestono cariche pubbliche ed esigere che si adottino, senza indugio, le maggiori provvidenze possibili ricordando che la lotta contro le mosche va presa sul serio e va condotta con decisione ed energia, combattendo lo scetticismo, che si fa su questa materia.

Attendo assicurazione e mensili notizie su quanto verrà attuato in proposito.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste, ecc.

Comune di Albanella - *Vendita materiale legnoso della 1^a Sezione del bosco Camerine.* — Si rende noto che sabato 14 luglio p. v., alle ore 10 ant., nella Casa Comunale, si esprimerà il primo incanto per la vendita del materiale legnoso ricavabile dalla prima sezione del bosco Camerine col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di L. 8000 offerto da Nardi Raffaele, che ne diverrà aggiudicatario, ove questa e la seconda asta dovesse riuscire deserta. Offerte in aumento non inferiori a L. 50. Deposito provvisorio L. 800. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Segretario Comunale — Rag. Mazzotta Giovanni

Il Podestà — Cav. Not. Mottola

Comune di Capaccio — *Vendita materiale legnoso 2^a e 3^a Sezione Bosco Costa d'Elce.* — Il giorno 16 luglio 1934, alle ore 10, nella Segreteria Comunale avrà luogo il secondo esperimento d'asta per la vendita del legname suddetto alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso del 25 maggio u. s. inserito nel Bollettino Amministrativo N. 16. — Per chiarimenti rivolgersi a questa Segreteria Comunale.

Il Segretario: I. d'Ippolito Il Podestà: Cav. Uff. Dott. M. De Maria

Comune di Colliano. — *Vendita 6.456 piante di alto fusto di faggio della 3.^a sezione del bosco Montagna.* — Si rende noto che l'avviso di 1.^o incanto per la vendita del detto bosco resta modificato come segue: Data dell'asta: 14 luglio 1934; prezzo di base fissato in lire 9,50 al mc.; modo di vendita: a misura e non a corpo; offerte in aumento: cent. 10 a mc. — Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura.

Comune di Maiori. — *Lavori di costruzione di una ritirata pubblica e privata in località campo.* — Si porta a pubblica conoscenza che nel giorno 9 luglio 1934-XII alle ore 11 a. m. innanzi al Podestà o a persona delegata, nel Palazzo Comunale, si terrà pubblico esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di una ritirata pubblica in contrada Campo. — L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine sul prezzo base di L. 11.544,55. — Ogni concorrente dovrà attestare la sua competenza a condurre detti lavori, a termine dell'art. 67 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed esibire altresì certificato comprovante la propria iscrizione nei sindacati edili. — I partecipanti all'asta dovranno depositare nella Tesoreria Comunale la somma di lire 577,50 pari al ventesimo dell'importo dei lavori a titolo di cauzione e versare altresì lire 500 quale spese d'asta e contrattuali salvo conteggio finale. — Ai non aggiudicatari verranno subito dopo gl'incanti restituiti i depositi.

Il Capitolato speciale e tutti gli altri atti, che col presente appalto hanno attinenza, si trovano depositati nella Segreteria Comunale a disposizione degli interessati e visibili nelle ore di ufficio.

Maiori, 22 giugno 1934-XII.

Il Segretario Com. Ruggi d'Aragona

Il Podestà D'Amato

Concorsi

Consorzio Provinciale Antitubercolare di Salerno. — *Concorso per titoli ad un posto di infermiere e ad un posto di infermiera presso il Dispensario Provinciale.* — Stipendio annuo per il posto di infermiere lire 5,500, per il posto di infermiera lire 5000 annue, soggetti entrambi alla riduzione del 12 % di cui al R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491, alla ritenuta per imposta di R. M. e complementare e a quella per la iscrizione alla Cassa di Previdenza.

Titolo: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte dell'infermiere generico. Età minima anni 21, massima anni 40, salvo eccezioni di legge, per gli aspiranti al posto di infermiere. Tassa di concorso lire 25,10. Termine utile per la presentazione delle istanze e documenti: 10 agosto 1934.

Per qualunque chiarimento rivolgersi alla Segreteria del Consorzio Antitubercolare.

Salerno, li 12 giugno 1934-XII

Il Segretario Tafuri

Il Commissario Pref. Antonucci

Comune di Battipaglia. — 2.^o posto di levatrice condotta. — Il concorso bandito con avviso del 23 aprile 1934-XII per n.° 2 posti di levatrice condotta è prorogato al 15 luglio 1934 restando ferme le norme precedenti.

Battipaglia, 15 giugno 1934 XII.

Il Comm. Prefettizio De Divitiis

Il Seg. Comunale Ferri

Comune di S. Rufo. — *Concorso per i posti di impiegato e salariati.* — Il concorso bandito e scadente il 15 luglio resta prorogato al 30 luglio 1934, con avvertenza che il limite di età per pigliar parte al concorso è ridotto ad anni trenta, a norma dell'art. 221 legge comunale e provinciale, salvo eccezioni di legge.

Il Segretario De Vita

Il Podestà Spinelli

Comune di Siano. — *Concorso per titoli al posto di Guardia con le funzioni di Messo Comunale.* — Età da 21 a 35 anni salvo eccezioni di legge. — Stipendio annuo L. 2.600,00 al lordo della decurtazione del 12 % e delle ritenute di legge, suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo.

E' pure dovuta l'indennità di vestiario, di caroviveri come per gli altri dipendenti.

Presentazione domanda e documenti: 31 luglio 1934.

Per gli altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Siano, 20 giugno 1934, XII.

Il Podestà Leone



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

195. Impiegati e salariati degli E. L. Divieto del riconoscimento dei servizi prestati presso altre amm. agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio e di salario.
196. E. L. Collocamento a riposo del personale anziano.
197. Riscossione imposte di consumo. Notizie.
198. Trasporto degli animali con autoveicoli agli effetti della profilassi zoiatrica.
199. Denominazioni di prodotti commerciali.
200. Provincia di Salerno. Elenco delle esattorie-tesorerie comunali collocate per il decennio 1933-42 o per il quinquennio 1933-37.
201. Rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro ai fanciulli bisognosi.
202. Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale.

Parte II.

Rilascio di copie degli atti di archivio. Atti non ricevuti con l'intervento dell'autorità comunale. — *E. Romagnoli.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 201 n. a 202 — Personale dei Segretari comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

201. **Rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro a fanciulli bisognosi.**
(C. 25 giugno 1934 n. 03276 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'adempimento trascrivo la seguente circ. 26 maggio u. s. N. 60181353 del Ministero delle Corporazioni (Direzione generale Lavoro, Previdenza ed assistenza).

« E' noto che, a norma delle disposizioni di legge vigenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli, i fanciulli dai 12 ai 15 anni non hanno il diritto di ottenere il libretto di lavoro, qualora non abbiano conseguito la promozione della classe elementare più elevata esistente nel comune, oppure, nei comuni in cui siano istituiti i corsi di avviamento al lavoro, la promozione dalla prima alla seconda classe del corso stesso.

Tuttavia questo Ministero, d'accordo con quello della Educazione Nazionale, da tempo ha ritenuto opportuno di adottare, in via eccezionale, provvedimenti equitativi in favore di quei minorenni che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, hanno assoluto bisogno di procurarsi lavoro. A tale scopo ha provveduto di volta in volta ad autorizzare i Podestà a rilasciare il libretto di lavoro ai fanciulli sprovvisti del prescritto titolo di studio, sempre quando però risultasse accertata la eccezionalità del caso per le ragioni sopraindicate.

Questo Ministero è venuto ora nella determinazione di decentrare questo servizio presso gli Ispettorati Corporativi e di deferire perciò ad essi la facoltà di concedere ai Podestà l'autorizzazione in parola per i fanciulli bisognosi che ne facciano richiesta e dei quali sia dimostrato lo stato di indigenza.

In conseguenza, prego le SS. LL. di comunicare ai Podestà che per l'avvenire le domande per il rilascio, in via eccezionale, del libretto di lavoro dovranno essere inviate, invece che a questo Ministero, all'Ispettorato Corporativo competente per territorio, corredate dai seguenti documenti:

- 1°) Certificato di nascita del fanciullo;
- 2°) Certificato di studio;
- 3°) Stato della famiglia del fanciullo, con la indicazione dell'età e del guadagno giornaliero dei singoli componenti;
- 4°) Parere del Podestà in merito alla domanda ».

Il Prefetto - SOPRANC

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

195. Impiegati e salariati degli enti locali. Divieto del riconoscimento dei servizi prestati presso altre amministrazioni agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio e di salario. (C. 7 luglio 1934 num. 30376 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Preside dell'Amm. Prov. di Salerno).

E' stato rivolto al Superiore Ministero dell'Interno il quesito se la disposizione di cui al comma 3° dell'articolo 228 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, la quale stabilisce che « il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendi » vada applicata soltanto al personale di nuova nomina dopo l'entrata in vigore del T. U. predetto, od a quello assunto in base a norme di locali regolamenti organici o condizioni di nomina, che prevedevano detto riconoscimento.

In proposito si osserva che la cennata disposizione di legge, che sancisce un principio costantemente affermato dal superiore Ministero e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve avere applicazione dal giorno di entrata in vigore della nuova legge comunale e provinciale; quindi, *per l'avvenire*, non potrà riconoscersi agli impiegati ed ai salariati dei comuni e delle provincie il servizio prestato presso altre amministrazioni agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio o di salario, comunque stabiliscano in materia i locali regolamenti organici o le condizioni di nomina.

Per quanto riguarda, poi, i benefici economici conseguiti dagli impiegati e salariati predetti prima del 1° aprile 1934, data di entrata in vigore del T. U. 3 marzo 1934, n.° 383, per effetto della valutazione dei servizi dai medesimi prestati presso altre amministrazioni, si ritiene che, non potendosi attribuire al T. U. predetto effetto retroattivo, la nuova disposizione di legge non annulla i cennati benefici economici, dovuti alla valutazione effettuata in passato dei servizi predetti, e ciò anche in relazione all'art. 227 dello stesso T. U., che garantisce agli impiegati e salariati di ruolo « il trattamento economico già raggiunto ».

Tuttavia, poichè sempre è stata ritenuta l'illegittimità delle deliberazioni degli enti locali, le quali, o in via di disposizioni regolamentari o come concessioni singole, riconoscevano agli effetti dell'anzianità di carriera o degli aumenti periodici di stipendio o di salario i servizi prestati dai propri dipendenti presso altre amministrazioni, è bene rilevare che resta salva, in ogni modo, la facoltà di annullamento d'ufficio per decreto reale, ai sensi dell'art. 6 del T. U. 3 marzo 1934, n.° 383, delle deliberazioni predette. ai fini del diniego dei cennati benefici.

Si invitano le S. V., a revocare, entro il perentorio termine di giorni 30, le disposizioni dei regolamenti organici dei rispettivi impiegati e salariati, che prevedono il riconoscimento dei servizi dai medesimi prestati presso altre amministrazioni agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio e di salario, disposizioni che per altro, di fronte alla nuova disposizione di legge, debbono ritenersi prive di efficacia.

Gradirò assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

196. **Enti locali. Collocamento a riposo personale anziano.** (C. 18 giugno 1934 n. 26773 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e all'On. Preside Amministrazione Prov.

Risulta a questa Prefettura che vengono spesso trattenuti in servizio di enti locali, impiegati e salariati che hanno raggiunto

e superati i prescritti limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo.

Ciò è contrario all'intendimento del Governo Nazionale di imprimere nuovo vigore ed impulso ai pubblici uffici, mediante l'immissione in essi di giovani energie

Si invitano, pertanto, le SS. LL., oltre che all'osservanza del R. D. L. 1° Giugno 1933, N. 592, circa il divieto di mantenere ed assumere in servizio non di ruolo personale pensionato, anche, quella sul collocamento a riposo del personale di ruolo, che si trovi nelle condizioni predette.

Per quei Comuni, che non abbiano stabilito limiti di età e di servizio per i collocamenti a riposo, invito i Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi ad introdurre le norme relative nei regolamenti organici dei dipendenti personali, ai sensi dell'art. 220 N° 8 del T. U. della legge comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 Marzo 1934, N. 383.

Non potranno, però, stabilirsi, per il collocamento a riposo degli impiegati e salariati non iscritti ad istituti di previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa DD. e PP. e degli Istituti di Previdenza i limiti di età e di servizio inferiori a quelli previsti per i dipendenti governativi.

Si pregano le SS. LL. di favorire un concreto riscontro circa i provvedimenti adottati per coesto comune.

Il Prefetto — SOPRANO

197. **Riscossione imposte di consumo.** (C. 9 luglio 1934 n.° 25250 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, per la riscossione delle imposte di consumo occorra provvedere alla compilazione della tariffa delle varie imposte e quella della esazione dei diritti accessori: per la riscossione della imposta sui materiali da costruzione edilizie e sulla energia elettrica per illuminazione occorre formulare appositi regolamenti, a norma dell'art. 38 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540.

Nel caso che la gestione di detta riscossione sia tenuta in economia, occorre provvedere alla formazione degli speciali regolamenti indicati negli art. 71 e 72 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla Finanza locale ed, ove la gestione sia data in appalto, occorre preventivamente formulare il capitolato di oneri, a sensi dell'art. 303 del regol. generale daziario sopra indicato.

Ciò premesso, prego farmi conoscere:

a) Se codesto Comune ha aggiornate le tariffe della riscossione delle imposte di consumo in base alle disposizioni del citato T. U. del 1931 (Indicare sull'affermativa la data dell'atto, quella dell'approvazione della G. P. A. e quella dell'omologazione del Ministero delle Finanze).

b) Se sono stati formulati ed approvati i regolamenti per la riscossione delle imposte sui materiali da costruzione edilizia e sul consumo della energia elettrica per illuminazione (indicare nell'affermativa gli estremi dell'atto e quelli dell'approvazione come alla lettera a).

Gestione in economia.

Nel caso che il comune abbia la riscossione delle imposte di consumo a gestione diretta occorrerà indicare:

a) Da questo tempo la riscossione delle imposte è fatta in economia.

b) Se sono state formulati ed approvati i regolamenti indicati negli art. 71 e 72 del T. U. (indicare gli estremi degli atti e quelli dell'approvazione;

c) Personale addetto alla riscossione e suo trattamento economico;

d) Provento lordo della riscossione dell'ultimo triennio, distinto per anno;

e) Spese di gestione dell'ultimo triennio distinte per anno.

Gestione in appalto.

Come è noto, la gestione in appalto può essere a canone fisso o ad aggio ed è obbligatoria la gestione ad aggio per i comuni che abbiano una popolazione superiore a 10,000 abitanti.

Ciò premesso, prego far conoscere:

- a) Estremi del capitolato di oneri (data dell'atto e della approvazione);
- b) Data del contratto e indicazioni della Ditta appaltatrice;
- c) Scadenza dell'appalto;
- d) Se la gestione è a canone fisso indicare il canone annuo;
- e) Se la gestione è ad aggio indicare la misura dell'aggio e dire se c'è un minimo di canone garantito;
- f) Se la gestione è ad aggio indicare come è organizzato il controllo del comune sulla gestione.

Attendo tutte queste notizie non oltre la fine del mese corrente. Intanto voglia segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto - - SOPRANO

198. **Trasporto degli animali con autoveicoli agli effetti della profilassi zoiatrica.** (C. 2 luglio 1934 n. 33158 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno del 21 maggio 1934 pubblicata nella Gazz. Uff. del 30 maggio 1934 n.° 127, tassativamente prescrive che: « *Chiunque intenda esercitare il trasporto degli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini e del pollame sulle pubbliche strade a mezzo di autoveicoli, deve farne domanda al Prefetto della Provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica* ».

Prego richiamare l'attenzione degli interessati sulla disposizione suindicata e su quella contenuta negli art. successivi dell'ordinanza curando che verso i proprietari di autorimesse o di autoveicoli destinati al trasporto bestiame, siano applicate le provvidenze di cui all'art. 79 del reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1934 n. 533, qualora i proprietari stessi ed i conducenti si trovassero sprovvisti della prescritta autorizzazione.

Con l'occasione prego intensificare i servizi di sorveglianza zoiatrica sul trasporto degli animali sulle vie ordinarie, ricordando che i mezzi attualmente in uso (carrì, gabbie, ceste etc.), che abbiano servito per il trasporto degli animali affetti da malattie infettive o loro avanzi, debbono essere subito disinfettati

con l'osservanza delle norme di cui al § XV lett. G) delle istruzioni per la polizia veterinaria approvate con Decreto Ministeriale del 20 giugno 1914.

Alla pulizia, alla lavatura ed alla disinfezione dei carri a trazione animale destinati al trasporto del bestiame è bene inoltre provvedere con le norme indicate nell'art. 5 della suindicata ordinanza del 21 maggio 1934.

Il Prefetto — SOPRANO

201. Denominazione di prodotti commerciali. (C. 9 luglio 1934 n. 310199 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Prov.

Da qualche tempo si va generalizzando il riprovevole uso di lanciare in commercio prodotti, specie di generi alimentari, con denominazioni che hanno un significato politico o patriottico, come ad esempio Rex, Dux, Impero, Dante, Littoria ecc. Tali espressioni, che il popolo circonda con devozione ed amore non devono servire per reclame commerciale, e perciò la sconveniente usanza dev'essere fatta immediatamente cessare.

Dispongo pertanto che le Ditte, che hanno già in commercio prodotti indicati con nomi patriottici e con significato politico, cambino subito la denominazione dei prodotti medesimi e ne ritirino la relativa *reclame*, sostituendola.

Il Prefetto — SOPRANO

(cont. in 2ª pag. copertina)

R. Prefettura di Salerno

200. Elenco delle esattorie-tesorerie comunali collocate per il decennio 1933-42
o per il quinquennio 1933-37.

ESATTORIE (per ordine alfabetico)	Cognome e nome del titolare od ente assuntore	Se Esattore tesoriere oppure solo Esattore	Periodo d'appalto (decennio o quinquennio)	Aggio di riscossione	Ammontare effettivo della cauzione prestata	
					(con immobili, titoli, contanti)	(con polizza fideiussoria)
1. Acerno	Cerrone Giuseppe	Es. Tes.	decennio	4,65	11.000	10.000
2. Agropoli	Vasaturo Andrea	id.	id.	5,—	50296,10	—
3. Albanella	Guarracino Franc.	id.	id.	2,70	23.000	16.000
4. Altavilla Silent.	Contini Guido	id.	id.	4,90	28.400	24.000
5. Amalfi-Conca Mar	Savo Antonino	id.	id.	5,80	121.700	—
6. Angri	Barba Tommaso	Esattore	id.	2,50	245,600	—
7. Aquara	Serrelli Luigi	Es. Tes.	id.	4,20	33.000	—
8. Ascea	Zito LombardiCrist	id.	id.	5,—	37.900	—
9. Atena Lucana	Volpe Vincenzo	id.	id.	4,50	10.550	10.550
10. Auletta-Pertosa	Gambino Enrico	id.	id.	4,—	47,500	—
11. Baronissi	Napoli Luigi	Esattore	id.	2,74	66.900	40.000
12. Battipaglia	Nigro Cosimo	Es. Tes.	id.	2,92	301.488	—
13. Bellosguardo	Macchiaroli Salv.	id.	id.	5,—	11.970	11.970
14. Bracigliano	Santaniello Franc.	Esattore	id.	5,—	29.900	—
15. Buccino	Bellelli Agostino	Es. Tes.	id.	4,50	71.917	15.000
16. Buonabitacolo	De Martino Nicola	id.	id.	5,98	23.000	—
17. Caggiano	Vecchio Donato	id.	id.	4,27	26.900	—
18. Calvanico	Anzalone Carmine	id.	id.	3,59	10.845	10.000
19. Camerota	Coccorese Gius.	id.	quinquen	3,50	24.250	24.250
20. Campagna	Mastandrea Ant.	Esattore	id.	5,—	124.500	—
21. Campora	Feola Angelo	id.	decennio	4,—	8.700	—
22. Capaccio	Stabile Attilio	Es. Tes.	id.	3 05	155.980	—
23. Casalbuono	Barbato Cosimo	id.	id.	6,—	23.700	—
24. Casaletto Spart.	Falce Dom. Nicola	id.	id.	6,—	37808,50	—
25. Casalvelino	La Greca Angelo	id.	id.	4,98	16.000	16.000
26. Caselle in Pittari	Florimonte Nicola	id.	id.	5,99	19.800	—
27. Castelvita	Forziati Costabile	id.	id.	2,70	30.500	—
28. Castellabate	La Greca Angelo	id.	id.	4,38	23.533	23.533
29. Castelnuovo Cil.	Penza Giuseppe	id.	quinquen	6,—	20.200	—
30. Castelnuovo di C.	Di Geronimo Fel.	id.	decennio	5,98	19.380	—

ESATTORIE (per ordine alfabetico)	Cognome e nome del titolare od ente assuntore	Se Esattore tesoriere oppure solo Esattore	Periodo d'appalto (decennio o quinquennio)	Aggio di riscossione	Ammontare effettivo della cauzione prestata	
					(con immobili, titoli, contanti)	(con polizza fiduciaria)
31. Castel S. Giorgio	Amabile Carmine	Es. Tes.	decennio	4,90	77.250	—
32. Castel S. Lorenzo	Guarino Luigi	id.	id.	4,47	32.066	=
33. Cava dei Tirreni	Banca Cavese	Esattore	id.	5,85	444.100	=
34. Celle Bulgheria	Guida Giuseppe	Es. Tes.	quinquen	6,—	16.600	—
35. Centola	Rinaldi Raffaele	id.	decennio	4,98	32.000	12.200
36. Ceraso	Fusco Emiddio	id.	id.	3,60	27.800	=
37. Cetara	Acone Paolo	id.	quinquen	5,50	25.700	13.600
38. Cicerale Cilento	Fiorillo Luisa	id.	id.	6,—	16.200	6.700
39. Colliano	Ottaviano August.	id.	decennio	4,—	39.135	—
40. Controne	Pansa Attilio	id.	id.	2,95	13.600	5.900
41. Contursi	D'Angelo Fedele	id.	id.	4,—	23.051	23.000
42. Corbara	Giordano Gaspare	id.	id.	4,98	31.500	—
43. Corleto Monforte	Stio Giuseppe	id.	id.	4,48	7.600	6.000
44. Cuccaro Vetere	Del Buono Franc.	id.	quinquen	6,—	10,485	—
45. Eboli	Nigro Cosimo	Esattore	decennio	4,25	140,300	136,500
46. Felitto	Cerullo Luigi	Es. Tes.	id.	4,98	15.700	15.000
47. Fisciano	Pasquale Paolo E.	Esattore	id.	4,15	54.500	54.000
48. Futani	Lamanna Sabato	Es. Tes.	quinquen	6,—	9,700	—
49. Giffoni Valle P.	Carpinelli Gius.	id.	decennio	4,—	91.400	—
50. Gioi Cilento	Conti Luigi	id.	id.	6,—	13.000	10.450
51. Giungano	Guida Luigi	id.	id.	3,85	16.000	—
52. Laureana Cilento	Nigro Francesco	id.	id.	3,64	19.600	=
53. Laurino	D'Acampora Gem.	Esattore	quinquen	5,90	18.916	4.984
54. Laurito-Alfano	(1)	—	—	6,—	=	=
55. Laviano	Porcelli Antonio	Es. Tes.	decennio	5,99	24.600	6.000
56. Lustra	D'Agosto Eucl. G.	id.	id.	3,50	13.500	—
57. Magliano Vetere	De Feo Francesco	id.	quinquen	6,—	11.532	—
58. Maiori	Apicella Filippo	id.	decennio	5,25	43.500	43.500
59. Mercato S. Sev.	Villari Vincenzo	id.	id.	4,75	149.600	40.000
60. Minori	Di Lieto Giusep.	id.	id.	3,33	27.800	20.000
61. Montano Antilia	Forte Giovanni	id.	quinquen	6,—	21.100	—
62. Montecorice	Volpe Franc. Paolo	id.	decennio	2,80	10.591	9.456
63. Montecorv. Pugl.	Lenza Palestino	id.	id.	3,37	60.075	—
64. Montecorv. Rov.	Bocchino Alberto	Esattore	id.	5,—	50.000	40.000
65. Monteforte Cil.	Gorga Giuseppe	Es. Tes.	id.	2,75	9.600	—
66. Monte S. Giac.	Racioppi Giusep.	id.	quinquen	6,—	10.750	10.750
67. Montesano sulla M.	Pascale Vincenzo	id.	decennio	5,98	37.300	35.000

(1) vacante: delegato Cav. Lo Guercio Felice.

ESATTORIE (per ordine alfabetico)	Cognome e nome del titolare od ente assuntore	Se Esattore tesoriere oppure solo Esattore	Periodo d'appalto (decennio o quinquennio)	Aggio di riscossione	Ammontare effettivo della cauzione prestata	
					(con immobili, titoli, contanti)	(con polizza fideiussoria)
68. Morigerati	(1)	—	—	6, —	—	—
69. Nocera Inferiore	Astuti Felice	Esattore	decennio	3,73	256.066	181,034
70. Nocera Super.	Villani Pasquale	Es. Tes.	id.	4, —	109.100	—
71. Ogliastro Cil.	Crisci Antonio	id.	id.	5,97	29.800	—
72. Olevano sul T.	Del Prete Giovanni	Esattore	9/6 c. 31/72/1934	2,16	42.200	—
73. Oliveto Citra	Grieco Vincenzo	Es. Tes.	decennio	4,50	25.700	16.000
74. Omignano	Gorga Antonio	id.	id.	5,50	8.340	3.964
75. Orria	De Feo Francesco	id.	id.	6, —	17.000	—
76. Ottati	Melillo Enrico	id.	id.	5,95	19.200	14.000
77. Padula	Vacca Vincenzo	id.	quinquen	3,90	35.800	17.000
78. Pagani	Carrelli Andrea	Esattore	decennio	2,49	(2)	(2)
79. Palomonte	Grisi Francesco	Es. Tes.	id.	5,49	29.890	—
80. Pellezzano	Mastrangelo Salv.	id.	quinquen	6, —	76.000	—
81. Perdifumo	Carpinelli Crescen.	id.	decennio	3,97	11.780	6.100
82. Perito	Cirillo Pasquale	id.	id.	4,98	8.282	7.117
83. Petina	Spera Achille	Esattore	id.	4,50	16.200	—
84. Piaggine Sopr.	Vairo Nicola	id.	id.	6, —	30.000	—
85. Pisciotta	Marsicano Carm.	Es. Tes.	id.	4,48	39.000	—
86. Policastro del G.	Ferolla Nicola	id.	id.	6, —	17.350	13.366
87. Polla-S. Arsenio-S. Pietro al T.	Curcio Giuseppe	id.	id.	5, —	125.290	—
88. Pollica	La Greca Angelo	id.	id.	2, —	16.513	10.000
89. Pontecag-Faiano	Bassano Eugenio	id.	quinquen	4, —	89.607	83.000
90. Positano	Apicella Filippo	id.	id.	6, —	11.100	10.600
91. Postiglione	Giannangeli Pietro	id.	decennio	5, —	38.600	—
92. Praiano	Russo Antonio	id.	id.	6, —	13.687	—
93. Ravello	Fraulo Pantaleone	id.	id.	5, —	47.200	—
94. Ricigliano	(3)	—	—	6, —	—	—
95. Roccadaspide	Contini Guido	Es. Tes.	decennio	5,10	123.300	—
96. Roccagloriosa	Marotta Antonio	id.	id.	6, —	33.551	—
97. Roccapiemonte	Ferrara Ettore	id.	id.	4,05	39.600	13.000
98. Rocfrano	(4)	—	—	6, —	—	—
99. Romagnano al M.	Catena Carmine	Es. Tes.	quinquen	6, —	10.200	—
00. Roscigno	Albanese Michele	id.	decennio	4,45	11.600	8.300
01. Rutino	Maratea Giuseppe	id.	id.	4,10	16.200	—
02. Sacco	Conforti Vincenzo	id.	id.	5,97	17.100	—
03. Sala Consilina	Lobosco Giovanni	id.	id.	5,98	142.100	—
04. Salento	Scarpa Nicola	id.	quinquen	6, —	16.247	—

(1) vacante: delegato Florimonte Nicola.
 (2) in corso di accettazione ed approvazione.
 (3) vacante: delegato Lepore Gaetano.
 (4) „ „ Cubicciotti Pasquale.

ESATTORIE (per ordine alfabetico)	Cognome e nome del titolare od ente assuntore	Se Esattore tesoriere oppure solo Esattore	Periodo d'appalto (decennio o quinquennio)	Aggi di riscossione	Ammontare effettivo della cauzione prestata	
					(con immobili, titoli, contanti)	(con polizza fidejussoria)
105. Salerno	Astuti Felice	Esattore	decennio	4,50	1.138.323	370.477
106. Salvitelle	Caso Angelo Mar.	Es. Tes.	quinden	5,85	5.825	5.825
107. S. Cipriano Pic.	Zoccola Teresa	id.	decennio	2,20	157.000	78.500
108. S. Giov. a Piro	Palazzo Corrado	id.	id.	3,98	28.300	—
109. S. Gregorio M.	Lepore Gaetano	id.	quinden	5,—	16.000	16.000
110. S. Mango Piem.	Bellon Elvira	id.	decennio	5,50	8.330	9.000
111. S. Marzano sul S.	Volpicelli Eugenio	id.	quinden	3,95	41.000	40.000
112. S. Mauro Cil.	Guariglia Franc.	id.	decennio	4,50	11.800	—
113. S. Mauro la Br.	Oricchio Paolina	id.	id.	4,65	12.600	—
114. S. Rufo	Pacifico Carmine	id.	id.	4,98	31.300	—
115. S. Angelo Fas.	Curzio Luigi	id.	id.	5,—	22.649	—
116. Santomena	Napoliello Attilio	id.	id.	6,—	7.000	3.000
117. S. Valent. Torio	Mari C. e Fimiani L.	id.	id.	3,97	112.400	—
118. Sanza	Greco Gabriele	id.	id.	6,—	13.800	13.800
119. Sapri	Soc. An. Esalt. Basilicata (A. E. B.)	id.	id.	6,—	28.900	28.900
120. Sarno	Semmola Giov.	id.	quinden	6,—	331.254	25.046
121. Sassano	Buono Vincenzo	id.	decennio	6,—	22.767	21.000
122. Scafati	Smaldone L. e A.	Esattore	id.	4,—	122.000	120.000
123. Serramezzana	Del Mastro Mod.	Es. Tes.	id.	6,—	2.900	2.500
124. Serre	Olivieri Arturo	id.	id.	4,45	27.200	25.000
125. Sessa Cilento	Botti Ulisse	id.	quinden	3,20	27.600	—
126. Siano	Amabile Carmine	id.	decennio	5,—	59.044	—
127. Sicig. degli Alb.	Cupolo Gaetano	id.	id.	3,98	30.657	30.000
128. Stella Cilento	Bertolini Giuseppe	id.	quinden	6,—	9.000	9.000
129. Stio	Trotta Isidoro	id.	decennio	5,50	11.003	11.002
130. Tegiano	Federico Giuseppe	id.	id.	5,98	41.600	41.840
131. Torchiara	De Marco Angelo	id.	id.	5,45	28.000	2.300
132. Torraca	Barra Bernardo	id.	id.	5,78	8.500	8.500
133. Torre Orsaia	Sabini Pietro	id.	quinden	6,—	24.000	—
134. Tortorella	Grassano Gius.	id.	decennio	5,—	10.527	—
135. Tramonti	Salsano Onorio	id.	id.	5,—	76.653	—
136. Trentinara	(1)	—	—	6,—	—	—
137. Vallo della Luc.	Jannotti Gian F. co	Es. Tes.	decennio	2,95	137.600	—
138. Valva	Grisi Gerardo	id.	id.	4,95	31.897	—
139. Vibonati	Pifano Franc. Ant.	id.	quinden	5,—	32.000	—
140. Vietri sul Mare	Amatruda Franc.	id.	id.	5,27	57.350	58.650

(1) vacante: delegato Forte Giovanni.

Parte II

Rilascio di copie degli atti d'Archivio.

Atti non ricevuti con l'intervento dell'Autorità comunale.

Sull'obbligo o meno di dare copia di atti non ricevuti dall'Autorità comunale vi è disparità di vedute. Il Ministero dell'Interno un tempo avvertì che i Comuni dovevano limitarsi a dare copia degli atti ricevuti con l'intervento dell'Autorità comunale; successivamente, con la circolare del 1902, ammise la facoltà di rilascio di copie anche di atti non pubblici.

Questo secondo avviso sembra meglio corrispondere al criterio fondamentale che regola gli Archivi di Stato, secondo il quale (art. 77 del Reg.) possono esser pubblici « tutti gli atti » conservati negli Archivi.

Crediamo pertanto che il Segretario Comunale, quale pubblico depositario, debba orientare la sua indagine per accertare se l'atto di cui si chiede la copia sia o no riservato, e per lo più se il richiedente sia mosso o no da un effettivo personale interesse.

In linea generale non sembra doversi fare una distinzione sugli « atti conservati in archivio ed essi possono in massima darsi in copia ».

Quando però gli atti provengono da altra Amministrazione, che conservi ancora l'originale, il diritto di aver copia deve essere esercitato presso quest'ultima, la quale detiene il documento originale.

Copie di documenti da prodursi contro lo stesso Ente che li rilascia.

Nel campo privato, il singolo non è affatto tenuto a dare al suo avversario, salvo disposizione di legge, copia di documenti che ha in possesso e che siano tali da nuocergli in causa, e tale principio, il « nemo tenetur edere contra se » sembra sia da ritenersi logico e ammissibile anche per il Comune nei casi in cui l'amministrazione non agisce come soggetto di diritto pubblico, bensì con un privato.

Non così viene ritenuto invece per gli atti di diritto pubblico.

Anche se il documento possa nuocere nella lite all'Amministrazione, l'avversario ha diritto di averne copia, e chiederne l'esibizione. Si crede però che tale « actio ad exhibendum » sia da ammettersi solo quando il privato abbia da far valere un interesse d'ordine economico, non contrastante con un più grande opposto interesse della collettività, e a ogni modo limitatamente ai soli documenti strettamente attinenti alla causa.

Giuriprudenza.

L'Actio ad exhibendum, è ammessa anche contro la pubblica amministrazione, sempre che l'interesse pubblico non vi faccia ostacolo, e i documenti di cui si chiede la produzione riflettano esclusivamente un rapporto di diritto privato, sieno di proprietà e di interesse comune delle parti, e non si possano ritrovare altrove.

(Cass. Roma, 24-1-1922).

L'azione ad exhibendum è ammissibile quando gli atti appartengono o sono comuni alla parte che ne chiede l'esibizione, e perciò l'Amministrazione non è tenuta ad esibire una perizia da essa disposta, la quale costituisce un documento interno d'ufficio.

(Corte d'Appello di Palermo 16-4-1923).

La pubblica Amministrazione deve esibire, su richiesta di privati, documenti che non siano atti pubblici, nè conservati in pubblico archivio, solo quando ne abbia obbligo per espressa disposizione di legge o trattasi di atti o documenti di pertinenza comune col privato o formati nel comune interesse.

L'Amministrazione non è obbligata a rilasciare a privati certificati concernenti il comportamento da essa tenuto nello svolgimento della propria attività ufficiale.

(Cassazione, 27 gennaio 1930).

Rag. ENRICO ROMAGNOLI

Segr. Capo Comune di Lerici

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

202. **Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale.** (C. 9 luglio 1934 n. 40000 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Prov.)

Si porta a conoscenza di chiunque vi abbia interesse che la Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale (1) ripiglierà le sue sedute dal 17 corrente mese nelle date stabilite dal calendario ufficiale.

Nell'udienza del 17 corr. saranno portate in rilettura le cause, il cui elenco trovasi affisso alla sala delle udienze della Giunta Provinciale Amministrativa.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) E' così costituita: Comm. D.r Guglielmo Casale, Vice Prefetto, *Presidente*; — *Componenti*: Comm. Not. Carlo Paladino; Comm. Avv. Angelo Maria Principe; Cav. Uff. D.r Riccardo Padula, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. D.r Ruggi d'Aragona Roberto, Consigliere di Prefettura. — *Segretario*: D.r Mario di Fidio, Vice Segretario di Prefettura.

Personale dei Segretari Comunali

Trasferimenti — Ansanelli Matteo: grado 6°, da Tegiano a Vietri sul Mare dal 1° Luglio 1934-XII.

Maiurano Panfilo: grado 6°, da Vietri sul Mare a Tegiano dal 1° Luglio 1934-XII.

Aspettativa — Alois Michele: grado 8° titolare del Comune di S. Mango Piemonte. E' prorogata l'aspettativa per infermità per un'altro mese, dal 6 Giugno 1934, con assegni pari a 113 del solo stipendio.

Rettifica di ruolo — Muccioli Vittorio: deve leggersi Muccioli D.r Vittorio.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Laurino — *Vendita taglio 6718 piante di alto fusto da utilizzarsi nella 2° sezione del bosco denominato Montecavallo.* — Si rende noto che nel giorno 31 luglio 1934, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un primo esperimento di asta per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 148.816. Offerte in aumento non inferiori a lire 500. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate, giusta art. 17 del capitolato. Termine taglio e sgombro mesi 24.

Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Giungano. — *Vendita del materiale legnoso della seconda sezione Bosco Tangole.* — Il giorno 21 luglio avrà luogo nella Segreteria Comunale la vendita del bosco suddetto a mezzo di asta pubblica col sistema della candela vergine. Prezzo base L. 14,812. Aumenti non inferiori a L. 100. Cauzione provvisoria L. 1000; definitiva 1110 del prezzo finale. Chiarimenti alla Segreteria Comunale in tutti i giorni.

Il Segretario C. Cerruti

Il Podestà V. Guglielmotti

Comune di Stio — *Vendita 1667 piante del bosco Visceglina* — Il 23 luglio c. a. alle ore 13, in Stio, nella Casa Comunale, avrà luogo l'asta a candela vergine per la vendita di N. 1667 piante di cerro, alto fusto, del Bosco Visceglina — Base d'asta L. 32084 Offerte non minori di L. 50 — Deposito provvisorio L. 3000 per spese d'asta e di L. 500 al c/c del Comando di Coorte per atto di consegna — Cauzione definitiva di 1/10 del prezzo di aggiudicazione da versarsi nelle Casse del Comune (libretto postale di risparmio), fideiussore ed approbatore — Termine pel taglio mesi 12 salvo proroga — Pagamento 3 rate — L'asta è soggetta ad aumento di ventesimo — Per chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Concorsi

Comune di Orria — *Applicato di Segreteria e messo guardia* — Concorso per titoli — Stipendio annuo L. 1800 per l'applicato e L. 1200 per il messo-guardia al netto delle decurtazioni di legge — Otto aumenti triennali del decimo a datare dal giorno di assunzione in servizio — Età minima 21 anni massima 35, salvo eccezioni di legge — Scadenza 20 agosto 1934 XII — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Orria, 1 luglio 1934 - Anno XII E. F.

Il Podestà — *Dott. D'Agosto Luigi*

Pubblicazioni

Dante Così e Giulio Russo. — **Le finalità assistenziali dell'Istituto Nazionale Fascista per i dipendenti degli Enti Locali nel suo nuovo ordinamento.** — Roma — presso il Bollettino Naz. dei Concorsi — lire 10,00.

L'importante pubblicazione, che rappresenta un indispensabile « *Vade mecum* » per le Amministrazioni degli Enti locali e per tutto il personale dipendente, comprende tutta la legislazione vigente, compreso il testo estensivo ai salariati, un riassunto sistematico della legislazione stessa e un particolareggiato commento alle disposizioni concernenti i rapporti dell'Istituto: con i Comuni, le Amministrazioni Provinciali e le Opere Pie, nonché con gli impiegati e salariati tenuti alla iscrizione.

Contiene inoltre: una ampia trattazione delle varie forme di assistenza per gli impiegati, sanitari e salariati degli Enti locali, per il concentramento pratico della assistenza stessa, illustrazioni e fotografie del grandioso Convitto « Principe di Piemonte » di Anagni per il ricovero e l'istruzione degli orfani e, infine, un formulario completo per tutti i rapporti tra l'Iniel, gli Enti locali, i loro dipendenti e gli aventi diritto.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 203. Esercizio professionale privato dei tecnici impiegati di enti locali e parastatali.
- 204. Pesca in acque dolci.
- 205. Commercio e abburattamento del grano.
- 206. Rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro a fanciulli bisognosi.
- 207. Consegna di documenti ed oggetti di sudditi stranieri deceduti nel Regno.
- 208. Disciplina degli impianti di radiologia e radioterapia.
- 209. Ufficio stampa di S. E. il Capo del Governo.

Parte II.

Mia prima lettura del T. U. della legge com. e prov. — *G. Barbato*.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 208 a n. 209 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

208. Legge 29 gennaio 1934-XII N. 138. **Disciplina degli impianti di radiologia e radioterapia.** (C. 7 luglio 1934 n. 32686 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la legge 29 gennaio 1934 XII, N. 138, pubb. nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1934 XII n. 40, viene disciplinato l'esercizio della radioterapia e radium terapia e vengono sottoposti a vigilanza anche gli apparecchi utilizzati esclusivamente per radioscopia.

E' in preparazione il regolamento relativo, che sarà emanato quanto prima.

Intento è necessario che le SS. LL. predispongano la raccolta dei dati occorrenti per l'applicazione della legge al fine di permettere che questa abbia piena esecuzione nel termine che dal regolamento verrà stabilito.

Capisaldi della legge stessa sono:

1.° Obbligo della denuncia degli apparecchi per radioterapia e per radioscopia.

2.° Obbligo della denuncia dei quantitativi di radium utilizzati per terapia e degli eventuali impianti per la estrazione della emanazione.

3.° Obbligo della qualifica di specialista per l'impiego dei Raggi Rontgen e del Radium a scopo terapeutico, salvo le eccezioni di cui all'art. 6 per quelli che, alla data della entrata in vigore della legge, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore a 5 anni, la radioterapia e la radium terapia.

In relazione a quanto precede occorre alla Prefettura raccogliere le seguenti notizie:

a) Apparecchi radiologici esistenti nel Comune, distinguendoli a seconda dello scopo cui sono destinati (terapia o diagnostica) ed indicandone il voltaggio e il nome dei rispettivi proprietari;

b) nome e cognome dei detentori di radio elemento adoperato per scopi terapeutici, sia come tale sia come emanazione, e quantità di R. E. da ciascuno di essi posseduto;

c) nome e cognome dei proprietari di apparecchi per radioterapia con la indicazione della data del titolo di specializzazione o con la documentazione necessaria nei casi nei quali concorre l'applicazione dell'art. 5.

Si gradiranno le notizie chieste con cortese sollecitudine.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

203. **Esercizio professionale privato dei tecnici impiegati di enti locali e parastatali.** (C. 24 giugno 1934 n. 29420 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e all'On. Preside Amministrazione Provinciale di Salerno).

E' stato segnalato al Ministero dell'Interno un voto del Sindacato Nazionale Fascista degli ingegneri, tendente ad ottenere il divieto dell'esercizio professionale privato dei tecnici degli enti locali e parastatali, in conformità dell'analogo principio vigente per le amministrazioni statali.

Ciò allo scopo di assicurare — tenuto conto del disagio in cui versano i liberi professionisti — quell'equa ripartizione di lavoro, che il Regime va perseguendo per altre categorie.

E poichè la concorrenza si verifica, particolarmente, da parte dei tecnici addetti agli uffici dei grandi Comuni, delle provincie e delle grandi aziende parastatali che, per lo più, hanno il proprio personale tecnico inquadrato in appositi regolamenti organici (i quali in molti casi sanciscono il divieto del libero esercizio professionale), si pregano le SS. LL. di provvedere perchè il divieto in parola — se esistente — sia rigorosamente osservato; ed in mancanza, che il divieto stesso sia stabilito nei confronti dei nuovi assunti, previa opportuna modifica delle norme regolamentari vigenti.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

204. **Pesca in acque dolci.** (C. 10 luglio 1934 n. 19016 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. inviarmi, con la massima sollecitudine, un prospetto contenente le seguenti indicazioni:

1° Riserve demaniali di pesca, delle concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, ai sensi del D. M. 12 settembre 1926 e dei corsi a bacini di acqua soggetti a diritti esclusivi di pesca;

2° Numero degli incubatori esistenti;

3° Elenco acque private in cui viene praticata la piscicoltura;

4° Produzione della pesca nei bacini e corsi di acqua della Provincia nel 1933, con segnalazione delle specie di prevalente importanza economica, e speciali ragguagli sulla produzione dei corsi di acqua o bacini di maggiore entità.

Raccomando l'invio di tali notizie con la maggiore urgenza e prego indicare nominativamente le persone che, eventualmente, si siano nel decorso anno distinte per la difesa del patrimonio ittico delle acque interne, e particolarmente nella lotta contro i pescatori di frodo.

Il Prefetto — SOPRANO

205. **Commercio e abburrattamento del grano**, (C. 14 luglio 1934 n. 34942 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Con riferimento mio precedente telegramma del 22 giugno u. s. N. 30557, comunico che il Ministero delle Corporazioni, di intesa con quello dell'Agricoltura e Foreste, consente venga concessa autorizzazione abburrattare e commerciare sfarinati ai molini aventi potenzialità inferiore 40 quintali, che spontaneamente si assoggettino disposizioni decreto legge 21 maggio 1934 num. 821 e comprovino avere pertanto acquistata necessaria percentuale grano nazionale proveniente ammassi collettivi. E' superfluo aggiungere che concessione può essere fatta molini predetti in quanto siansi avvalsi disposizioni contenute circ. 99 del 19 agosto 1931. Infine avvertesi che precedente circ. telegrafica n. 30557 non ha inteso vietare molini autorizzati in dipendenza citata circ. n. 99 e che non impieghino grano ammassi di proce-

dere abburattamento farina per conto privati consumatori diretti, sempre però restando esclusa qualsiasi forma commercio sfarinati.

Prego prevenire di quanto sopra interessati

Il Prefetto - SOPRANO

206. **Rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro a fanciulli bisognosi.** (C. 14 luglio 1934 n. 04450 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con nota del 25 giugno u. s. pari numero comunicai, d'ordine del Ministero delle Corporazioni, che, per l'avvenire, le domande per il rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro a fanciulli bisognosi devono essere inviate all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

Poichè però risulta che da parte dei Podestà continuano a pervenire al predetto Ministero numerose richieste di libretti, prego le SS. LL. di attenersi alle disposizioni impartite.

Resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

207. **Consegna di documenti ed oggetti di sudditi stranieri deceduti nel Regno.** (C. 10 luglio 1934 n. 04424 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La R. Legazione di Lituania in Roma, con recente nota verbale diretta al Ministero degli Affari Esteri, ha rilevato che gli indumenti e il passaporto del suddito lituano Kadas Alteris, deceduto a Merano il 4 luglio 1933, vennero trasmessi dal Podestà di detta città, per incarico del Sig. Lipe Weinstein di Milano, al Sig. Federico Katz Kacas a Zalisi in Lituania, anzichè alla Rappresentaza estera interessata, come da pratica internazionale concordemente seguita, e come disposto con la circolare N. 443.58185 del 24 novembre 1931 comunicata alle SS. LL. con circolare 11 dicembre 1931 N. 06718.

Qualora dovessero verificarsi casi consimili in codesta giurisdizione, prego le SS. LL. di attenersi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con la sopraccennata circolare.

Il Prefetto - SOPRANO

(cont. in copertina)

Parte II

Mia prima lettura del T. U. della legge Comunale e Provinciale.

Il Nuovo Testo Unico della Legge Com. e Prov., secondo la premessa del legislatore, non solo coordina sistematicamente le disposizioni di legge in materia vigenti al 3 marzo 1934, ma riporta altresì varie norme esplicative, che sono state suggerite opportune nel periodo di elaborazione.

Qui, più che portare un esame esegetico del contenuto delle disposizioni del T. U. piace di soffermarci su alcune norme, con speciale riguardo a quanto possa interessare il segretario comunale nell'assolvimento dei suoi molteplici e complessi compiti quotidiani, tanto da considerare la sua professione come il tipo di energia in continua soluzione di nuovi istituti giuridici nel vasto campo del diritto positivo e della prassi amministrativa.

1.) **Disposizioni preliminari.** — Nei 16 primi articoli della legge sono riportate le disposizioni preliminari di carattere istituzionale, per gli Enti autarchici territoriali e dei loro consorzi, per speciali determinati servizi. Essi servono per l'interpretazione degli altri 431 articoli, in modo che il legislatore, i funzionari stabiliti ai diversi posti di comando, gli impiegati di concetto e d'ordine e gli agenti e salariati e ogni interessato abbiano segnata e circoscritta l'orbita dalle competenze e delle attribuzioni e..... del rispetto della legge.

2.) **Organi di controllo.** — Gli Enti locali godono della autonomia amministrativa. Ma, perchè la loro azione non degeneri in operati contrari all'unità inscindibile dello Stato, la legge pone su di essi una vigilanza ed ingerenza governativa. Tale funzione è esplicata in ogni provincia da un Prefetto, da un Consiglio di prefettura, da una Giunta Prov. Amministrativa e da un servizio permanente di ispezione, e ciò oltre ad altri controlli tecnici e specifici esistenti presso il potere centrale.

Nell'art. 19 si può dire è riprodotto integralmente il conte-

nuto della circolare 5 gennaio 1927 del Capo del Governo sulle attribuzioni dei prefetti. A tali alti funzionari fa capo tutta la vita della provincia, ad essi spetta di dare direttive e di coordinare l'opera delle altre autorità ed uffici, e che possono ritenersi come tante corrispondenti divisioni delle prefetture in materia di istruzione, finanza, lavori pubblici ecc.

I prefetti sono reclutati in parte tra funzionari di carriera e in parte fra personalità politiche.

Ai prefetti sono domandate tutte le funzioni di controllo, di merito, di legittimità, di competenza e convenienza sugli atti degli organi locali. Infatti il prefetto ne sorveglia l'andamento, dispone verifiche ed ispezioni, sospende le amministrazioni e mette in esecuzione gli ordini dell'autorità centrale, in conformità delle direttive del Governo, dando unità di indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi.

Il Consiglio di prefettura ha attribuzioni commesse dalle leggi e dai regolamenti, con speciale riguardo alla materia di conti e contratti e dà il suo parere al prefetto su ogni affare che egli creda opportuno di sottoporre al suo esame.

Il Consiglio di Prefettura è composto di funzionari statali e propriamente di consiglieri di prefettura, i quali attendono anche, come capi di una divisione della Prefettura, a speciali attribuzioni burocratiche.

La Giunta Provinciale Amministrativa ha attribuzioni contenziose ed amministrative. E' costituita da elementi governativi e da elementi proposti dal P. N. F. Come organo di tutela, approva le deliberazioni enunciate negli articoli da 99 a 104 per l'attività comunale e quelle enunciate dagli articoli da 149 a 153 per la vita della provincia.

3.) **Amministrazione locale.** — Il regno si divide in provincie e comuni.

La provincia risponde a finalità cui mal si adatterebbero a provvedervi i Comuni.

Le provincie provvedono ai locali per gli uffici di prefettura, alla formazione del nuovo catasto e al funzionamento delle com-

missioni censuarie provinciali, all'accasermamento dei corpi armati di polizia, ai laboratori di igiene e profilassi, all'acquisto del chinino di Stato, alla costruzione e manutenzione delle strade provinciali, all'assistenza dei dementi, dei ciechi e sordomuti rieducabili poveri e in generale a tutti i servizi posti ad esse a carico da legge speciali.

Il comune rappresenta la prima cellula di associazione corporativistica dello Stato, che ripete la sua origine dagli antichi reggimenti municipali, col seguito (non sempre buono) delle amministrazioni baronali. Il Comune provvede, come è logico, alle esigenze economiche e sociali strettamente locali, tanto differenti da un posto all'altro in questo nostro territorio a forma di stivale, barricato da nevole montagne, immerso nel mare e percorso da numerosi fiumi.

Nell'attuale regime la scelta degli amministratori è fatta dall'alto, abolito il sistema elettorale, e regolata nel senso di ottenere un armonico sviluppo a tutela di interessi economici e di sentimenti etici della grande famiglia nazionale.

Il Comune può subire nella sua delimitazione ampliamenti e limitazioni, e addirittura aggregazione e fusione con altri comuni. L'art. 30 stabilisce che i comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai loro servizi, possano, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro od aggregati ad altri comuni coattivamente, ossia senza il bisogno di ricorrere al parere favorevole delle relative amministrazioni. La disposizione è provvidenziale.

Abbiamo qualche comune senza acqua, senza telegrafo, senza levatrice, senza farmacia, dove gli impiegati forestieri non si affezionano a rimanere. La mancanza di tali servizi è causata dalla impossibilità di istituire o aumentare il gettito di imposte, tasse e contributi. Tali comuni possono con loro vantaggio essere aggregati ad altri.

4.) Il Podestà. — I Comuni sono retti dal podestà. Più comuni della stessa provincia, anche se non finitimi ma vicini, con popolazione complessiva fino 10000 abitanti o fino a tre comuni, pos-

sono essere affidati ad un solo podestà. I podestà, la cui carica non è retribuita, salvo il caso di eventuale indennità di carica valutabile caso per caso, a sensi dell'art. 40, durano in carica 4 anni, e sono sempre confermabili.

Essi accentrano i poteri dell'antico Consiglio, Giunta municipale e sindaco, sia come ufficiale del governo, sia come capo della amministrazione comunale.

Secondo le norme degli art. 38 e 39, i comuni superiori a 10000 abitanti possono avere uno o due vice podestà, i quali coadiuvano il podestà e lo sostituiscono nei casi di assenza e di legittimo impedimento.

Tutti i comuni, senza distinzione di sorta, possano avere un delegato podestarile nominato dal Podestà. L'esperienza insegna che sarebbe consigliabile che tutti i podestà, senza il vice podestà, si nominassero un delegato, perchè nei casi di assenza o di legittimo impedimento la vita municipale non si arresti.

5.) **La consulta.** — La legge stabilisce che i comuni superiori a 100.000 abitanti debbono avere la consulta e che nei comuni compresi fra i 100.000 o i 10.000 abitanti, se capoluoghi di provincia, a criterio insindacabile del prefetto, possa essere istituita la consulta, sempre fra le persone designate dai sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro e dai sindacati degli intellettuali e braccianti.

Le decisioni della consulta, da provocare sugli argomenti enumerati negli art. 79, 80, 81 e 82 e su quanto altro crede opportuno il podestà, conservano il loro carattere di parere facoltativo, potendo il podestà anche non attenervisi. Nelle deliberazioni podestarili deve però risultare il voto contrario della consulta per richiamare l'attenzione degli organi di controllo sulla convenienza dell'atto podestarile. I registri delle deliberazioni della consulta, considerate come guida e non come atti amministrativi, sono esenti da bollo.

6.) **Del personale.** — I Segretari comunali, distinti in 8 grad; nei ruoli provinciali e nel ruolo nazionale per i quattro gradi più elevati della carriera, rivestono la qualifica di funzionari dello

Stato, perchè, secondo la nostra dottrina, lo Stato trasmette ad essi la sua autorità per integrare la rappresentanza dell'ente comune. Dipendono dai prefetti o dal ministero dell'interno, secondo il ruolo di appartenenza, ma hanno per loro immediato superiore il podestà, eseguendone gli ordini. Gli atti del podestà sono nulli, se non sono adottati coll'assistenza del segretario. Tale assistenza però devesi interpretare non puramente e semplicemente passiva, destinata a registrare la volontà dell'organo deliberante, come nel tramontato regime collegiale del consiglio e della giunta municipale, ma devesi intendere come coadiuvazione. Sarebbe desiderabile sancire il principio che, ove il segretario non possa condividere la responsabilità col podestà, dovrebbe far risultare il suo parere contrario o in un ordine scritto o succintamente nel deliberato.

L'art. 173 equipara a tutti gli effetti il segretario comunale agli impiegati dello Stato, ferma restando la misura e l'onere degli stipendi e l'istituto delle pensioni sotto il regime del D. L. 15 aprile 1926 n. 679.

Con ciò abbiamo a ritenere non sia più applicabile l'art. 10 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953 sullo stato giuridico dei segretari comunali, che volle escludere i segretari dalla concessione ferroviaria della tariffa differenziale C stabilita per il personale dello Stato e i maestri elementari

Le norme sullo stato giuridico non hanno bisogno di speciali osservazioni. Avremmo però desiderato che fra esse avessero trovato posto norme fisse per la valutazione di titoli con la sola elasticità di votazione per le pubblicazioni in materia amministrativa, diplomⁱ lauree e benemerienze conseguite dopo un ultimo concorso vinto e che non formarono oggetto di precedente valutazione.

La efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso. Se per altro la graduatoria comprende un numero di concorrenti superiore ai posti messi a concorso, e taluno dei vincitori vi rinunzi o decada dalla nomina, l'amministrazione procederà in sostituzione di essi alla nomina dei concorrenti che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, entro un anno dalla approvazione della graduatoria,

Tale innovazione era attesa e riesce di pratica utilità. Rileviamo qui solo che non si abbia ad intendere per posti messi a concorso quelli indicati, ma il numero dei posti, potendosi verificare nel frattempo spostamenti di comuni a causa di trasferimenti di segretari. Per i posti di ottavo grado la graduatoria per i segretari si rende valida per tutto il biennio. Sono abolite così le terne di eleggibili per ogni specie di concorso comunale.

Oltre al segretario, ogni comune deve avere un messo che deve notificare gli atti del comune e quelli delle pubbliche amministrazioni e dei consorzi che ne facciano richiesta. Ogni comune secondo la importanza e i bisogni deve avere impiegati, il cui numero e stato giuridico deve essere regolato con speciale regolamento, che deve avere norme per l'ordinamento dell'ufficio, l'eventuale ripartizione in divisioni, il numero dei dipendenti, i requisiti per la nomina e le condizioni e le forme dei concorsi, le attribuzioni con i diritti e doveri riferentisi alla carriera, L'art. 238 stabilisce che nella fissazione degli stipendi e dei salari si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per la nomina del personale, della natura e importanza del servizio e di ogni ogni altro elemento in equa proporzione con lo stipendio del segretario.

Una recente circolare ministeriale ci fa conoscere che vige ancora, contrariamente agli art. 220 e 228, il divieto di qualsiasi aumento di spesa per il personale degli enti locali stabilito col R. D. 16 agosto 1926 n. 1572.

Fu nostra illusione di sperare in miglioramenti economici dei segretari. Non vogliamo insistere sull'argomento scottante, mi permetto però due osservazioni al fine di far conoscere alla opinione pubblica la condizione della classe:

1.° Un insegnante elementare entra in servizio con sette anni di scuola media e percepisce 300 lire all'anno più del segretario di ottavo grado o pure arriva allo stipendio massimo di L. 9500, mentre il segretario di 8.° grado arriva solo a lire 7000. E' vero che al massimo dello stipendio si possano aggiungere altre L. 1200 di diritti accessori al 15.° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo (non pensionabili) e formano così lire 8200! E se si va in

pensione !..... si va a rilevare il contrasto accentuato fra i contributi versati e la pensione liquidabile nel confronto delle pensioni degli impiegati statali. Eppure il segretario di massima è reclutato fra i licenziati dal liceo o fra dottori in legge, e svolge la sua attività in un complesso di attribuzioni e compiti, aguzzando il suo cervello nello sforzo quotidiano di leggi e disposizioni nuove, che non permettono il rilasciamento e l'abbandono dei libri.

Altissimo è il morale del segretario comunale, non ostante che una celebrità italiana lo abbia classificato *umile segretariucolo!* Nei piccoli centri il segretario comunale è quello che più si rende utile alla cittadinanza, e tutti ricorrono a lui per la trattazione di ogni affare e per ogni specie di consiglio.

2.° In Inghilterra, il segretario comunale ha assegnato nei bilanci uno stipendio che è in media il quadruplo dello stipendio del medico condotto! Ciò risponde a giustizia, perchè al medico possono fioccare le visite degli abbienti e compensi anche per consulti nei paesi vicini, mentre pel segretario non vi è altra indennità oltre lo stipendio che la compartecipazione dei diritti di segreteria, che in parecchi mesi non superano le due lire.

A mio giudizio dovrebbe portarsi lo stipendio del segretario novellino al livello dello stipendio dei dipendenti statali di gruppo B.

7.) **Le donne.** — Le donne non possono essere nominate segretario comunale; beninteso con la tolleranza delle colleghe attualmente in servizio, come leggesi nell'art. 408.

Finalmente è stato chiarito questo dubbio che da anni metteva in imbarazzo le commissioni giudicatrici dei concorsi.

Noi abbiamo accolta lietamente la disposizione per le tante ragioni di opportunità di indole amministrativa, sociale e fisiologica sostenute fin dall'aprile 1932 nel « Giornale dei segretari ».

Ben è vero che le donne riescono a meraviglia come maestre di scuola elementare, come insegnanti di lingue, scienze, pittura, musica, all'esercizio della farmacia, della medicina, ma mal si apprestano ad occupazioni di responsabilità, che si debbono svolgere in ambienti prevalentemente maschili.

Così non possono le donne essere immesse in posti di comando come podestà, vice podestà, delegato podestarile.

Le donne possono far parte della consulta, purchè abbiano 25 anni e si trovino in una delle otto categorie enunciate dall'art. 68.

8.) **Le responsabilità.** — Di varia natura sono le responsabilità degli amministratori, impiegati ed agenti.

Ci piace segnalare in special modo quella del rimborso di spese agli enti delle indennità da essi corrisposti a commissari per inchieste, di cui sia stato disposto l'invio per cause ad essi imputabili.

Tale rimborso dovrà accertarsi e liquidarsi dal Consiglio di prefettura. Il segretario è poi tenuto a riferire, per ordine gerarchico a mezzo del podestà, anche in busta chiusa, ma firmata dal podestà, i gravi inconvenienti da lui riscontrati nei vari servizi.

Dei danni che si arrecassero a cittadini, non determinati da fatto di legge, ma da imperizia, negligenza, colpa o dolo, si rende responsabile chi ha firmato gli atti, salvo la rivalsa sull'impiegato che ha concorso a preparare il provvedimento.

9.) **Finanza e contabilità.** — La materia dei contratti è regolata in modo da non lasciare incertezze, anche senza ricorrere troppo spesso a consultare il regolamento generale di contabilità dello Stato.

Il regime delle spese è regolato dagli art. 90, 91 e 92 e con altri quattro articoli successivi e quello finale, il 427, dà il piano dei diritti, compartecipazioni, imposte e tasse entro cui può svolgersi il mezzo di compilare un bilancio di erogazione, di cui ne sono esempi per eccellenza i bilanci dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Novità degna di osservazione in materia di conti è quella di poter notificare la decisione del consiglio di prefettura in via amministrativa, ossia senza ricorrere alle spese per l'intervento di un ufficiale giudiziario presso le preture, snellendosi così maggiormente le pratiche senza aggravio di spese.

Non la legge, ma la prassi aveva in quest'ultimi anni sorvolato sulla funzione dei revisori dei conti, perchè, è ovvio intenderlo, essi venivano eletti dallo stesso podestà di cui facilmente si esaminava la gestione.

Invece oggi, coll'art. 303, i revisori sono nominati dal prefetto e quindi non si può fare a meno del loro concorso nelle valutazioni di diritto e di fatto.

I conti vengono deliberati dal Podestà e si dà notifica amministrativa al contabile, sempre che nei suoi riguardi si abbiano non solo variazioni di carico, ma anche variazioni a discarico. Al pubblico si dà notizia dell'avvenuta approvazione e del deposito del conto e dei documenti relativi con l'avvertimento che entro otto giorni successivi dall'ultimo della pubblicazione il tescriere e qualunque contribuente possono presentare per iscritto e senza spese le loro osservazioni, deduzioni e reclami.

10.) **Le deliberazioni.** — Il podestà, quale amministratore del comune, delibera intorno a tutti gli affari che sono propri del comune ed adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, o di pubblica sicurezza e in materia di leggi speciali con l'assistenza del segretario.

Le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti ed altri atti, che debbono essere portati a cognizione del pubblico, debbono essere pubblicati nell'albo pretorio o nel primo giorno festivo o di mercato successivo, o per otto giorni, per quindici giorni od anche per un mese secondo i casi speciali.

Il Prefetto dà il visto di esecutività a tutte le deliberazioni, meno quelle che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio dei comuni di oltre centomila abitanti e quelle riguardanti la mera esecuzione di provvedimenti già perfezionati per qualsiasi altro comune.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione della G. P. A. vengono così dal prefetto rispedito al comune interessato. Notasi che, indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, o parere, diventano esecutorie dopo trascorso venti giorni da quello in cui pervennero in prefettura, senza che questa abbia comunque interloquito, giacchè ai sensi dell'art. 97 il prefetto dovrebbe accusare ricevuta delle due copie dei provvedimenti deliberativi.

Riteniamo che, fino alla emanazione del nuovo regolamento, con l'istituto delle raccomandate con ricevuta di ritorno, basti il documento postale a dimostrare la ricezione, fatto ammesso anche in via giudiziaria.

Noi che viviamo la vita amministrativa dei comuni con la mente volta ad ogni aspirazione ed interesse di classe, abbiamo accolto con sollievo la nuova legge, alle cui disposizioni ci accingiamo a dare esecuzione, seguendo le direttive del nostro Governo volte al bene dei nostri comuni e degli amministrati.

Aquara 11 giugno 1934-XII.

GIUSEPPE BARBATO
Segretario Comunale

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

209. **Ufficio Stampa di S. E. il Capo del Governo.** (C. 10 luglio 1934 n. 4007 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dal 1° luglio c. m., l'Ufficio Stampa di S. E. il Capo del Governo ha trasferito la propria sede da Palazzo Viminale a Via Vittorio Veneto 56 — Roma.

Nel dare comunicazione del nuovo indirizzo, rinnovo la raccomandazione di curare il regolare pronto invio all'ufficio predetto di due copie di ciascuna pubblicazione.

Tanto per norma di chiunque vi abbia interesse.

in Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Atena Lucana — *Avviso d'asta per l'appalto dei lavori di restauro al Cimitero.* — Il giorno 18 agosto 1934, XII, alle ore 10, in questo Ufficio, si addiverrà all'incanto per l'appalto dei lavori suddetti, col metodo della candela vergine. Base d'asta lire 15161,40. Offerte in diminuzione non inferiori a lire 100. Cauzione provvisoria lire 1000. I capitolati e progetti sono visibili nella Segreteria nelle ore di Ufficio.

Il Podestà: Di Santi

Il Segretario: Buoniconti

Comune di Colliano — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio di alto fusto di piante da utilizzarsi nella III sezione del bosco Montagna.* — Si rende noto che è stato provvisoriamente aggiudicato il detto taglio al prezzo di lire 9,70 al metro cubo. I fatali per il miglioramento del ventesimo scadono alle ore 12 del giorno 6 agosto 1934. Cauzione provvisoria lire 15500. Restano per altro ferme le altre condizioni di cui ai manifesti del 20 e 27 giugno 1934: Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Pagani — Vendita taglio 1^a sezione Bosco Montalbino —

Il 9 agosto 1934, alle ore 11, in Pagani, nella casa comunale, avrà luogo l'asta a candela vergine per la vendita del materiale legnoso predetto. Base d'asta lire 44.020. Offerte non minori di lire 50. Deposito provvisorio lire 5000. Cauzione definitiva un decimo del prezzo di aggiudica da versarsi nella Cassa DD. e PP. nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine del taglio mesi 20 dalla consegna. Pagamento del prezzo in 3 rate. L'asta è soggetta ad aumento del ventesimo.

Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario: Di Mauro

Il Podestà: Zito

Comune di Sacco — Appalto imposte di consumo ad aggio. —

Il giorno 30 luglio corrente, alle ore 10, nella Sede Comunale, si terrà esperimento d'asta per l'appalto delle imposte di consumo ad aggio nella misura del 20 °/10. — Ribasso non inferiore al 0,25 °/10 sull'aggio base per ogni voce. — Deposito provvisorio L. 700.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Sacco 13 luglio 1934-XII.

Il Podestà: Avv. Roselli

Concorsi

Comune di Gioi Cilento — Guardia Messo — Scadente il 5 agosto 1934 XII. Salario annuo di lire 2000,00 al lordo delle ritenute di legge. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Certificato proscioglimento obblighi scolastici. Età 21-30 salvo eccezioni di legge.

Chiarimenti alla Segreteria comunale.

Il Segretario: E. Chiorazzi

Il Podestà: G. Salati

Comune di Vallo della Lucania — Medico condotto per le frazioni Moio, Pellare e Novi — Concorso per titoli. Stipendio lire 6500 annue al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio base, oltre indennità cavalcatura lire 3000. Età da 25 a 35 salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre 90 giorni dalla data del presente avviso, corredata documenti di rito, diploma di abilitazione all'esercizio professionale, certificato sui voti riportati agli esami di laurea, certificato iscrizione albo sanitari del Regno, titoli e tassa di concorso lire 50,10. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio di Segreteria del comune.

Vallo Lucania 12 luglio 1934 XII.

Il Segr. Com.: Zito

Il Podestà: Scarpa de Masellis

Visto: il Medico Provinciale Fiore



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

210. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (R. D. 21 maggio 1934 n. 1073).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

211. Manifestazione di omaggio alle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte.

212. Nomina di ufficio. Enti Locali. Collocamento a riposo del personale.

213. Riduzione dei prezzi degli appalti e delle concessioni di opere pubbliche.

214. Rilevazione del quantitativo di frumento nazionale esistente nei mulini e nei magazzini dipendenti.

215. Esecuzione di lavori pubblici. Cessione di lavoro a cottimisti e pseudo cooperative.

216. Tassa di bollo sulle licenze di esercizio di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174.

217. Prescrizione delle monete di nichelio da cent. 50 a contorno liscio.

218. Concessioni di mutui a enti locali.

219. Assistenza medico-chirurgica e farmaceutica ai minorati di guerra.

COPERTINA

Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Personale dei Segretari Comunali

Rettifiche al ruolo provinciale pubblicato a pagina 202 e seguenti del Bollettino Amm. del 31 maggio 1934 fascicolo 15.

SU DOMANDA

Pisacane Enrico — grado 5°. Depennare l'assegno di lire 13700 valutabile per la quiescenza. Nelle annotazioni: E' iscritto alla Cassa Previdenza comunale ».

Duccillo Carmine Antonio — grado 6°. Assegno valutabile per la quiescenza lire 12.450. Nelle annotazioni: Per effetto dello stipendio goduto al 31 dicembre 1928 ».

Ferri rag. Arcangelo — grado 7°; rettifica: della data del passaggio al grado attuale al 9 giugno 1926. 2.° dell'ordine di anzianità inserendo il nome di Ferri rag. Arcangelo fra quelli di Mansi Pasquale e Lanzara Rag. Andrea. D. P. 677 Gab. del 14 giugno 1934-XII.

Contaldo Rag. Alfonso — grado 7°; rettifica: la data di nascita in quella del 1° ottobre 1903. D. P. 169. Gab. del 16 giugno 1934-XII.

DI UFFICIO

Rossini Luigi — grado 5°. Passaggio al grado attuale 1° agosto 1932.

Caputo dr. Luigi — grado 6°; benemerenze di guerra a. 4 m. 7 g. 4. Anzianità complessiva nel grado anni 8 mesi 9 giorni 24.

Mansi Pasquale — grado 7°; ingresso in servizio all'8-2-1926. Passaggio al grado attuale all'8-2-1926. Anzianità complessiva nel grado anni 9 mesi 6 giorni 22.

De Feo prof. Francesco — grado 7°; ingresso in servizio 1-3-1929. Passaggio al grado attuale 1-3-1929. Anzianità complessiva nel grado anni 4 mesi 10. Nelle annotazioni: Compresa la retrodatazione di mesi 9 (dal 1-9-1926 al 31 maggio 1927) quale titolare di Portolongone. Nell'ordine di anzianità il De Feo è inserito fra Policastro Paolo e Capobianco dr. Antonio.

Policastro Paolo — grado 7°; Ingresso in servizio 25-8-1928. Passaggio al grado attuale 25-8-1928.

Biondi cav. Icilio — grado 7°; Benemerenze belliche anni 5, mesi 4, giorni 15. Anzianità complessiva nel grado anni 9 mesi 7.

Vigorito Francesco — grado 7°; Anzianità complessiva nel grado anni 5, mesi 7.

Turco rag. Biagio — grado 7°; Ingresso in servizio 1-12-1929. Nell'ordine di anzianità il Turco è inserito fra Mazzotta rag. Giovanni e Scorzelli rag. Giovanni.

Guida Felice — grado 8°; Stipendio lire 5,808. Totale lire 7,040. Assegno valutabile per la quiescenza lire 6,600.

Trotta Angelo — grado 8°; Benemerenze di guerra anni 2, mesi 7, giorni 26. Anzianità complessiva nel grado anni 6 mesi 8 giorni 26. Stipendio lire 5,808. Totale lire 7,040, Assegno valutabile per la quiescenza lire 6,600.

Poti dr. Gabriele — grado 8°; Ingresso in servizio 7-5-1930. Passaggio al grado attuale 7-5-1930. Anzianità complessiva nel grado anni 3, mesi 7, giorni 24.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

210. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. (R. D. 21 maggio 1934 n. 1073, pubbl. Gazz. Uff. 14 luglio 1934 num. 164).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 76, che autorizza il Governo del Re a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — Sono decise dai pretori e dai tribunali, nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nel presente decreto:

1.° Le controversie individuali derivanti da rapporti di lavoro o di impiego che sono e possono essere oggetto di contratti collettivi di lavoro o di altre norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

2.° Le controversie in materia di mezzadria, purchè questa sia regolata da contratti collettivi.

3.° Le controversie concernenti la responsabilità civile incombente ai datori di lavoro e ai lavoratori verso le associazioni

sindacali a termini dell'art. 10, comma 5°, della legge 3 aprile 1926, num. 563

4.° Le controversie concernenti rapporti di lavoro di dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura.

Per le controversie relative a rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura continueranno ad osservarsi le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2. — Restano ferme, anche per le controversie enumerate nel precedente articolo, le norme generali sulla competenza e sulla procedura nel caso di fallimento.

Resta ferma altresì la competenza dell'autorità portuaria a termini del Codice della marina mercantile e dei provvedimenti che lo modificano, come pure quella preveduta dal R. decreto 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, circa gli uffici del lavoro portuale e del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637, sul Consorzio autonomo del porto di Genova.

Restano inoltre ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 447, circa le licenze per finita locazione, anche quando queste riguardino contratti di mezzadria indicati nel num. 2 dell'art. 1.

Art. 3. — I pretori e i tribunali, nella trattazione delle controversie indicate nell'art. 1, sono assistiti da due cittadini esperti nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, da formarsi secondo le disposizioni degli articoli 29 e seguenti, avuto riguardo possibilmente alle specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L'assistenza dei due cittadini esperti deve aver luogo se, nella prima udienza, alcuna delle parti ne faccia espressa domanda, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 32, primo comma.

Art. 4. — Le controversie indicate nell'art. 1 si possono compromettere in arbitri dalle parti, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle norme assimilate, con le quali sia stabilito che le controversie individuali derivanti dall'applicazione del contratto collettivo vengano risolte da arbitri o da collegi nominati dalle associazioni contraenti, o comunque siano sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo le norme del presente decreto.

L'appello dei lodi arbitrali pronunciati su controversie indicate nell'art. 1 non è ammesso, se l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000.

L'appello, quando è ammesso a termini del presente decreto e del Codice di procedura civile, si propone davanti la Magistratura del lavoro.

Ai lodi arbitrali anzidetti sono inoltre estese le disposizioni dell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per i casi di annullamento e di revocazione ivi indicati.

DELL'AZIONE E DEL PROCEDIMENTO.

Art. 5. — Nelle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 1, l'azione non può essere proposta in giudizio se prima non sia denunciata la controversia all'associazione legalmente riconosciuta della categoria a cui appartiene colui che intende proporre l'azione in giudizio, anche se questi non sia socio.

La denuncia può essere fatta con lettera raccomandata.

L'associazione deve interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale si intende proporre l'azione.

Se la composizione riesce, si forma verbale che deve essere firmato dalle parti e dai segretari delle associazioni o da chi ne fa le veci, i quali devono certificare la verità della sottoscrizione delle parti.

Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda le lire 5000, il verbale che abbia i requisiti suindicati si considera come titolo esecutivo parificato agli atti indicati nel n. 3 dell'art. 554 del

Codice di procedura civile, se entro cinque giorni viene presentato al pretore che, accertata la regolarità formale, ne ordina il deposito nella cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che l'atto sia stato regolarmente registrato.

Quando il verbale non sia depositato presso la pretura nei termini su indicati, ovvero quando l'oggetto della conciliazione superi le L. 5000, l'atto di conciliazione ha soltanto il valore di scrittura privata con firme autenticate.

Art. 6. — Qualora la conciliazione non sia possibile, l'associazione deve darne prontamente avviso al denunciante.

In seguito a tale avviso e, in ogni caso, trascorsi quindici giorni dalla denuncia o, se questa sia stata fatta con lettera raccomandata, dalla spedizione della medesima, l'azione può essere proposta in giudizio.

Se non viene osservato l'obbligo della denuncia, ovvero l'azione sia proposta prima del termine indicato nel precedente capoverso, il giudice, su richiesta dell'altra parte o dell'associazione sindacale, quando questa sia intervenuta in giudizio a norma dell'art. 7, ovvero anche di ufficio, dichiara improponibile la domanda. Tuttavia l'eccezione di improponibilità non può essere dedotta per la prima volta nè il giudice può rilevarla d'ufficio in grado di appello.

Art. 7. — Nelle controversie indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 1, quando l'azione sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro o di norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi di lavoro, il giudizio deve essere sospeso, su richiesta dell'associazione o delle parti, o anche di ufficio qualora la definizione nella causa sia connessa ad una vertenza collettiva, per la quale penda giudizio avanti il magistrato del lavoro fra le associazioni interessate, giusta l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Nei giudizi sulle controversie indicate nei nn. 1 e 2 dello art. 1, sempre che l'azione sia fondata sull'inadempimento di un

contratto collettivo di lavoro o di norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi di lavoro, anche se la denuncia sia mancata, è in facoltà delle associazioni legalmente riconosciute di fare intervento, anche in grado di appello.

Art. 8. — Le controversie contemplate dal presente decreto sono proposte innanzi al pretore o al tribunale della circoscrizione, nella quale si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale sia addetto il lavoratore o presso la quale egli abbia prestato il lavoro. La eccezione di incompetenza per l'inosservanza di questa disposizione deve essere proposta dalla parte interessata a termini dell'art. 12, lettera b).

Se la domanda è proposta innanzi al pretore e la parte attrice non abbia in essa indicato il valore della causa, si presume che la domanda sia contenuta entro i limiti della competenza del pretore e la condanna eventuale non può in nessun caso essere pronunciata per somma che ecceda tali limiti.

Nel caso di domanda presentata innanzi al tribunale, la eccezione di incompetenza per valore non può essere sollevata di ufficio.

Art. 9. — Le parti possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. Possono anche farsi rappresentare dal segretario dell'associazione legalmente riconosciuta o da chi ne fa le veci, il quale può egualmente comparire personalmente in giudizio o farsi a sua volta rappresentare da un procuratore legale. Nei giudizi avanti i tribunali è ammessa l'assistenza di un avvocato.

Il mandato comprende la facoltà di consentire alla composizione della controversia.

Il mandato al segretario dell'associazione sindacale o a chi ne fa le veci può essere rilasciato in carta libera con sottoscrizione certificata autografa dal segretario dell'associazione o da chi ne fa le veci.

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del tribunale può ordinare la comparizione personale delle parti.

Il minore che abbia compiuto i quindici anni, è considerato come maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dal presente decreto. Il pretore o il presidente del tribunale tuttavia può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 10. — La domanda introduttiva del giudizio è proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal suo mandatario ovvero dal procuratore legale; il ricorso deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda.

Il ricorso, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, è depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale competente, secondo l'art. 8. Deve inoltre essere eseguito nella cancelleria un congruo deposito per le spese delle notificazioni che devono essere fatte di ufficio.

Copia del ricorso, con l'indicazione della udienza di comparizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce al ricorso stesso, è notificata immediatamente alle altre parti interessate, di ufficio, a spese della parte attrice, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, osservati i termini prescritti dal Codice di procedura civile.

La causa è iscritta a ruolo, di ufficio, per l'udienza di comparizione.

Prima dell'udienza la parte convenuta può notificare direttamente all'attore e depositare in cancelleria la sua risposta insieme con i propri atti e documenti.

Art. 11. — L'intervento in causa si propone mediante ricorso che deve contenere il nome cognome e domicilio degli intervenuti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento e le domande degli intervenienti.

Il ricorso è depositato, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della pretura o del tribunale ed è notificato, di ufficio, a termini dell'art. 10.

Art. 12. — Nel giorno fissato per l'udienza, le parti compariscono innanzi al pretore o al presidente del tribunale.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta, la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinuncia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

La parte attrice, in questa udienza, può chiarire e modificare i termini della domanda, e il pretore o il presidente può, ove occorra, invitarla a ciò fare. In questo caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della controversia, tenuto conto anche delle eventuali domande proposte dal convenuto.

L'interveniente dichiara se insiste nella domanda e può chiarirla o modificarla, anche in seguito a invito del pretore o del presidente; in tal caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della richiesta dell'interveniente. Questi può altresì proporre le questioni indicate nella lettera b) dei commi precedenti.

Se le questioni indicate nella citata lettera b) non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle successivamente, salvo che si tratti di questioni, che il giudice deve sollevare di ufficio.

(cont. prossimo numero)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

211. **Manifestazione di omaggio alle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte.**

(C. 14 luglio 1934 n. 3851 Gab., all'On. Preside Amministrazione Provinciale e ai Sigg. Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

L'annuncio del prossimo lieto evento nell'Augusta Casa delle

Loro AA. RR. i Principi di Piemonte, mentre ha riempito di giubilo il cuore degli italiani, ha fatto sorgere ovunque iniziative perchè il fausto avvenimento abbia una manifestazione plebiscitaria di affetto e di devozione verso l'Augusta dinastia Sabauda.

Nell'intento di evitare interferenze di iniziative e di dare a queste il significato che devono assumere, di un devoto omaggio cioè del popolo agli Augusti Principi, la Provincia di Salerno potrà esprimere il suo giubilo e la sua devozione con un'opera di beneficenza, che ricordi degnamente il lieto evento e risponda anche al desiderio espresso dalle LL. AA. RR. di rivolgere ogni manifestazione iniziativa a favore della Maternità e Infanzia o delle Opere Assistenziali.

A tale scopo, le pubbliche amministrazioni della Provincia potrebbero concorrere con adeguati contributi, che potrebbero essere fissati in ragione di cent. 20 per abitante per i Comuni e di cent. 10 per la Provincia.

Per la pratica attuazione della iniziativa, che questa Prefettura si riserva di precisare e che vedrebbe volentieri realizzata, le SS. LL. vorranno adottare i necessari provvedimenti, nell'intesa che qualora i bilanci degli Enti non possano sopportare in un solo esercizio il relativo onere, esso potrà essere ripartito in 2 anni.

Il Prefetto — SOPRANO

212. Nomina di ufficio. Enti locali. Collocamento a riposo del personale. (C. 25 luglio 1934 n. 26773 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La maggior parte dei Comuni della Provincia, nel dare ricevuta della circ. prefett. 18 giugno 1934 n. 26773, (1) hanno assicurato adempimento di quanto disposto con la prima parte della medesima, tralasciando di fare altrettanto nei riguardi della seconda parte. Attendo pertanto formale assicurazione da parte di quei comuni, che non abbiano stabilito nei regolamenti organici

(1) v. B. A. anno corrente pag. 250.

limiti di età e di servizio per i collocamenti a riposo, che verranno in detti regolamenti introdotte le norme relative, ai sensi dell'art. 220 n. 8 del t. u. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Il Prefetto — SOPRANO

213. **Riduzione dei prezzi degli appalti e delle concessioni di opere pubbliche.** (C. 26 luglio 1934 n. 35468 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per l'osservanza ed esecuzione la circolare 29 giugno 1934 n. 21676/129 del Ministero dei LL. PP. relativa al controindicato oggetto:

In conseguenza della decisa azione intrapresa dal Regime per la diminuzione del costo della vita, le Confederazioni Nazionali dei lavoratori e datori di lavoro industriali hanno convenuto di ridurre, a partire dal 15 maggio 1934, i salari operai in confronto a quelli stabiliti in seguito ad apposite riduzioni concordate nel novembre 1930.

Dato che tale riduzione concerne anche gli operai impiegati nelle Imprese di opere pubbliche, questa Amministrazione, così come fu praticato nel 1931, ha deliberato di addivenire a una proporzionale diminuzione dei prezzi d'appalti e concessioni a carico degli imprenditori e concessionari.

Tali diminuzioni si applicheranno a tutte le specie dei lavori pubblici, siano essi eseguiti direttamente dallo Stato o col suo contributo, da Enti locali o Consorzi di essi e da istituzioni di pubblica beneficenza e assistenza.

Ciò posto, presi gli opportuni e preventivi accordi con la Federazione costruttori edili e col Ministero dell'Interno, comunico, per norma delle SS. LL. Ill.me, le disposizioni seguenti per applicare le riduzioni di cui trattasi.

1°) Le riduzioni saranno apportate mediante accordi tra il Capo dell'Ufficio tecnico e l'imprenditore o concessionario delle singole opere. Tali accordi non verteranno sulla misura delle riduzioni, ma sull'applicazione da farsi al caso concreto delle percentuali fisse appresso indicate.

2°) Le percentali di riduzione per le singole categorie di opere classificate a seconda della incidenza del costo della mano d'opera sull'importo dei lavori, sono stabilite nella misura seguente:

Percentuale spesa salari per mano d'opera	Riduzione A Percentuali	Riduzione B Percentuali	Riduzione C Percentuali
fino al 20 %	1,80	1,35	0,90
da oltre il 20 al 30 %	2,00	1,50	1,00
» 30 » 40 %	2,40	1,80	1,20
» 40 » 50 %	2,85	2,14	1,42
» 50 » 60 %	3,50	2,62	1,75
» 60 %	4,00	3,00	2,00

La riduzione A sarà applicata nelle Provincie di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Belluno, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Fiume, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Pistoia, Pola, Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Sassari, Savona, Spezia, Sondrio, Siracusa, Taranto, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Viterbo.

La riduzione B sarà applicata nelle Provincie di Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Cremona, Forlì, Gorizia, Massa, Novara, Pavia, Pesaro, Pescara, Siena, Terni, Torino, Trento, Venezia e Vicenza.

La riduzione C sarà applicata nelle Provincie di Avellino, Milano, Modena, Napoli, Piacenza, Potenza, Rovigo, SALERNO, Zara.

Nelle Provincie di Bolzano, Cuneo, Enna, Ravenna, Teramo e Trieste sarà applicata la riduzione unica del 40 %, qualunque sia la percentuale di mano d'opera.

3°) Le riduzioni saranno apportate sull'ammontare, al netto del ribasso d'asta, dei lavori appaltati o concessi anteriormente

al 15 maggio 1934, comprese in tale ammontare le somme a corpo, e, per le concessioni, la quota per spese generali e impreviste. In ogni caso sono esclusi gl'importi per indennità di espropriazione.

4°) La percentuale della spesa salari per mano d'opera occorrente per l'esecuzione della parte residua dei lavori in corso a partire dalla suddetta data, da computarsi sui singoli appalti e concessioni, verrà determinata mediante accordi, secondo il modo stabilito nel N. 1.

5°) Nel caso che non possa raggiungersi l'accordo sulle riduzioni da apportare, e in genere, nel caso che sorgano controversie in ordine all'applicazione delle norme presenti tanto per le opere eseguite a cura diretta dello Stato, quanto per tutte le altre opere pubbliche previste dalla presente circolare, sia quest'Amministrazione sia gli imprenditori e concessionari, rappresentati dalla Federazione Costruttori edili predetta, hanno convenuto di sottomettersi alla decisione vincolante e inappellabile della Commissione, sedente presso questo Ministero, formata nel 1931 allo stesso scopo di cui trattasi e che resta costituita come allora da un Consigliere di Stato, Presidente, nominato su designazione del Presidente del Consiglio di Stato, e da quattro membri, di cui due scelti fra i membri tecnici del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su designazione del Presidente di questo, e due designati dalla Confederazione Generale Fascista della Industria Italiana.

6°) Le riduzioni dovranno essere definitivamente stabilite entro il mese di luglio corrente anno.

Nessun ritardo potrà tuttavia influire sulla normale prosecuzione dei lavori: la contabilizzazione e il pagamento di questi saranno effettuati in base alla determinazione delle riduzioni provvisoriamente fatta dagli Uffici competenti, salvo ad apportare le eventuali rettifiche e a disporre il pagamento dei supplementi non appena si sarà addivenuto all'accordo o al giudizio della Commissione di cui al N. 5 delle riduzioni medesime.

7°) Resta inteso che le riduzioni di cui trattasi non pregiudicano l'applicazione del R. Decreto-legge 21 luglio 1927 num. 1316 sulla revisione dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche, e ogni altra eventuale diminuzione di tali prezzi ottenuta o da ottenersi in base a criteri diversi.

8°) Anche nell'esecuzione dei lavori in economia occorrerà tener presenti i criteri di riduzione suesposti, nel senso che la spesa per la mano d'opera dovrà essere ridotta in relazione alle diminuzioni dei salari operai.

9°) I Capi degli Uffici tecnici segnaleranno alle singole Direzioni Generali e agli Istituti decentrati rispettivamente competenti, gli accordi intervenuti per ciascun contratto o ciascuna concessione in corso al 1° luglio 1934, tanto se a cura diretta dello Stato, quanto se col suo contributo; per ciascun contratto o concessione dovrà essere indicata la presunta economia che deriverà dall'applicazione dell'accordo raggiunto.

In mancanza di accordi i Capi degli uffici comunicheranno le riduzioni che devono essere provvisoriamente apportate in base al precedente N. 1.

I detti Capi d'ufficio, infine, segnaleranno all'Ufficio Statistica del Ministero un prospetto dimostrativo dei contratti e delle concessioni di opere in corso al 1° luglio 1934, sottoposte a riduzione, distintamente per lavori eseguiti a cura diretta, o col contributo dello Stato, in tale prospetto si indicheranno le percentuali di riduzione e le presunte economie conseguibili.

Come ho già avvertito le presenti norme sono derivate da accordi intervenuti fra questa Amministrazione e quella dell'Interno, e la Federazione Costruttori edili, organizzazione sindacale della categoria degli imprenditori.

Anche questa volta la classe degli appaltatori ha dimostrato di essere conscia delle necessità del momento.

Confido pertanto che l'applicazione delle norme in parola, che dovrà essere immediata e informata a un sereno spirito di collaborazione, non incontrerà nessun ostacolo nei casi concreti.

Ove tuttavia qualche appaltatore assumesse un atteggiamento di resistenza senza fondamento, basato solo su una gretta concezione del proprio tornaconto, le SS. LL. Ill.me non mancheranno di avvertire che, essendo i provvedimenti riduttivi rigidamente connessi ad un'azione di adeguamento economico dettata dal supremo interesse dello Stato, coloro che mancassero al proprio dovere saranno segnalati per le eventuali rigorose sanzioni ».

Il Prefetto — SOPRANO

214. Rilevazione del quantitativo di frumento nazionale esistente nei molini e magazzini dipendenti. (C. 26 luglio 1934 n. 36494 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In ottemperanza al R. D. Legge 21 maggio u. s., N. 821 pubb. nella Gazzetta Uff. del 30 maggio u. s., gli esercenti mulini di potenzialità non inferiore a quintali 40 giornalieri devono presentare a questa Prefettura un prospetto del quantitativo di frumento nazionale esistente al 31 maggio 1934 nei molini e magazzini dipendenti e denunciare ogni 15 giorni le variazioni.

Il prospetto dovrà contenere le seguenti notizie:

- a) Denominazione del molino e comune.
- b) Totale potenzialità nominale giornaliera (quintali).
- c) Esistenza al
- d) *Entrata* — Provenienti dagli ammassi (quintali); non provenienti dagli ammassi (quintali) - Indicare l'annata di produzione.
- e) *Uscita* — Quantitativi macinati (quintali); Quantitativi venduti o comunque trasferiti ad altri molini (quintali).
- f) Esistenza al

Quanto sopra prego far comunicare agli esercenti dei molini che vi hanno interesse.

Il Prefetto — SOPRANO

215. Esecuzione di lavori pubblici. — Cessione di lavori a cottimisti e pseudo-cooperative. (C. 25 luglio 1934 n. 35469 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni, a seguito di segnalazioni

pervenutegli dai dipendenti organi in ordine agli inconvenienti derivanti dalla cessione, da parte delle ditte assuntrici di lavori pubblici, del lavoro a cottimisti e pseudo-cooperative, ha diramato ai dipendenti organi le seguenti istruzioni:

« E' stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sull'abitudine invalsa, presso le ditte appaltatrici di lavori pubblici, offrire notevoli ribassi sui prezzi — base di appalto, per poi rifarsi — ad appalto ottenuto — con la cessione del lavoro a cottimisti. Tali cottimisti, a loro volta, quando non sono diretti lavoratori, cedono quel lavoro in sottocottimi a società di fatto costituite da pochi operai ed a cooperative costituite espressamente ed unicamente pel godimento dei benefici fiscali.

Da tali combinazioni, di evidente ispirazione affaristica, segue spesso la mancata liquidazione dei salari e degli altri diritti spettanti agli operai, stante il datore di lavoro è persona di nessun valore finanziario e — frequentemente — un mero portanome.

Il Ministero dei LL. PP. interessato dal Ministero dell'Interno ad esaminare la possibilità di adottare opportuni provvedimenti in merito, ha fatto presente che, i subappalti sono vietati, salvo speciali autorizzazioni, e sono vietate assolutamente le successive cessioni di opera da parte dei primi commissari.

Allo scopo di eliminare gli accennati inconvenienti che si risolvono a danno degli operai, il Ministero dell'Interno d'accordo con quello dei Lavori Pubblici, ritiene necessario che da parte degli organi dipendenti incaricati di soprintendere alla esecuzione dei lavori, e di far osservare le leggi sindacali e i contratti collettivi, sia svolta un'opportuna azione di vigilanza diretta ad individuare e reprimere le trasgressioni alle norme vigenti.

Pregasi, pertanto, di voler segnalare a questa Prefettura i casi di inadempienza di cui avrà notizia per informare il Ministero dei LL. PP. il quale, ove riscontri elementi di mala fede o fini di speculazione sulle cessioni anche autorizzate, potrà ad-

divenire all'esclusione delle imprese cedenti dall'elenco di quelle di fiducia ».

Su quanto sopra si richiama la particolare attenzione delle SS. LL.

Il Prefetto — SOPRANO

216. Tassa di bollo sulle licenze di esercizio di cui al R. D. legge 16 dicembre 1926 n. 2174. (C. 27 luglio 1934 n. 32712 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a questo ufficio che non tutti i Municipi nel rilasciare le licenze di esercizio, di cui al decreto 16 dic. 1926 n. 2174 sulla Disciplina del Commercio di vendita al pubblico, non applicano la tassa di bollo prevista dall'art. 111 della relativa tariffa, come da risoluzione della Direzione Generale delle Tasse sugli Affari dell'8 febbraio 1934 n. 77846, che qui di seguito si riporta:

« Le licenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) sulla disciplina del commercio, devono scontare (in conformità di quanto fu disposto con la normale n.º 75 del 1927) la tassa di bollo di lire 3 ai sensi dell'art. 111 della vigente tariffa del bollo, modificato per quanto riguarda la misura della tassa dal R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142 ».

Si prega pertanto le SS. LL. a mettersi in regola al più presto possibile ed in ogni caso non oltre la fine di luglio p. v., dopo la qual data avranno luogo gli accertamenti relativi.

Il Prefetto - SOPRANO

217. Prescrizione delle monete di nichelio da cent. 50 a contorno liscio. (C. 21 luglio 1934 n. 3954 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con legge in corso di pubblicazione, il termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da cent. 50 a contorno liscio viene prorogato al 30 giugno 1936, allo scopo di consentire al pubblico di liberarsi di dette monete, che circolano ancora in numero rilevante, nonostante la cessazione del corso legale verificatasi al 31 dicembre 1931.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Prego le SS. LL. di render nota tale proroga e diffonderla anche a mezzo dei Parroci ed Insegnanti, avvertendo il pubblico di presentare subito al cambio le monete di cui trattasi, che saranno accettate, senza limitazione di somma, da tutte le Sezioni di R. Tesoreria, dagli Uffici Postali e dalle altre casse dello Stato.

Gradirò un cenno di ricevimento e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

218. **Concessioni di mutui a Enti locali.** (C. 25 luglio 1934 n. 34419 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta al Ministero dell'Interno che da alcune Amministrazioni locali verrebbero incaricati speciali intermediari allo scopo di promuovere o comunque sollecitare, da istituti finanziatori, la concessione di mutui di vario genere.

Un siffatto vieto sistema, che denota incomprendione e scarso senso di responsabilità da parte dei capi dei singoli enti, deve assolutamente cessare.

Il Prefetto — SOPRANO

219. **Assistenza medico-chirurgica e farmaceutica ai minorati di guerra.** (C. 26 luglio 1934 n. 36421 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene riferito a questa Prefettura che vari comuni non fanno beneficiare dell'assistenza farmaceutica i minorati di guerra, che sono iscritti nell'elenco dei poveri.

Ricordo alle SS. LL. che chiunque ha ottenuto la iscrizione nello elenco dei poveri ha diritto non solo all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, ma ancora alla gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni fatte dai medici condotti, con la esclusione, come è stato disposto precedentemente, delle specialità.

Prego le SS. LL. volere osservare esattamente le disposizioni di cui sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste, ecc.

Comune di Laurino. — *Vendita taglio 6718 piante di alto fusto da utilizzarsi nell' 2^a sezione del bosco denominato Montecavallo e di 6962 da utilizzarsi nella 3^a sezione del bosco predetto.* Si rende noto che nel giorno 18 agosto 1934, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un primo esperimento di asta per la vendita delle due sezioni del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 264012. Offerte in aumento non inferiori a lire 1000. Deposito provvisorio lire 10000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate, giusta art. 17 del capitolato. Termine taglio e sgombro mesi 24.

Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Giungano — *Vendita materiale legnoso 2^a Sezione Bosco Tangole* — Il giorno dieci agosto prossimo avrà luogo nella Segreteria Comunale la vendita del bosco suddetto in secondo incanto mediante accensione di candela vergine in aumento della base d'asta di L. 14812,00 — Offerte non inferiori a L. 100,00 — Cauzione provvisoria L. 1000,00 — Definitiva 1/10 prezzo aggiudica — Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario — *C. Cerruti*

Il Podestà — *V. Guglielmotti*

Comune di Stio — *Aumento di ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria del taglio delle 1667 piante di cerro, alto fusto, del bosco Visceglina.* — Essendosi col verbale di 1^o incanto, il 23 corrente m. aggiudicata per L. 39,050, a favore del sig. Fiordelisi Giuseppe, la vendita del materiale di cui sopra, si rende noto che il termine utile per la presentazione delle offerte di aumento di ventesimo scadrà il 7 agosto p. v. alle ore 10.

Le offerte, accompagnate dal deposito di L. 3000 e dal certificato comprovante di avere i requisiti per concorrere, vengono ricevute dall'ufficio del Comune.

Per le condizioni di vendita, ed ogni altra di contratto, riportarsi a quanto stabilito col 1^o avviso d'asta e dal capitolato d'onori, ostensibile, a chiunque ne faccia richiesta, presso l'ufficio del Comune.

Il Podestà *Avv. Paolo Pasca*

Concorsi

Comune di Ceraso — *Guardia municipale campestre* — Concorso per titoli ed esami — Salario annuo 2300 netto delle riduzioni 12 per cento e lordo altre ritenute, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per cinque quadrienni. Attestato proscioglimento obbligo istruzione elementare — Età 21 a 30 salvo eccezioni di legge — Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 30 agosto prossimo, insieme documenti di rito e titoli — Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario Comunale — *Battagliese*

Il Podestà — *Fusco*

segue: **Concorsi**

Orfanotrofio Umberto I^o di Salerno. — *Concorso per titoli a tre posti di istitutore.* Stipendio annuo lordo lire 3800. Vitto come per gli allievi. Età anni 21 compiuti non superiore ai 40. Licenza scuola media inferiore. Documenti di rito. Nomina quadriennale, salvo conferma. Scadenza ore 12 del 30 agosto p. v.

Il Presidente Avv. P. de Vito

Comune di Orria — *Applicato di Segreteria e Messo - Guardia* — A rettifica dell'avviso di concorso pubblicato nel Bollettino N. 19, l'età massima è fissata in anni trenta, salvo eccezioni di legge. Ciò ai sensi dell'art. 221 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale.

Il Podestà — *Dott. D'Agosto Luigi*

Comune di Romagnano al Monte — *Medico chirurgo-condotto* — Concorso per titoli scadente il 2 settembre 1934 - XII ore 16 — stipendio annuo lire 7.000, soggetto alle trattenute e riduzioni di legge, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per quattro volte, oltre lire 500 annue lorde per la carica di Ufficiale Sanitario — Età massima anni 40 — salvo eccezioni di legge — Alla domanda devono essere alligati i documenti di rito e cartolina vaglia di lire 50,10 intestata al tesoriere comunale — Assunzione servizio entro trenta giorni dalla partecipazione di nomina — Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Comune di Roscigno — *Applicato di Segreteria e Messo Comunale* — Concorso per titoli ed esami — Stipendio annuo lordo rispettivamente di L. 2500 e L. 800 — Licenza ginnasiale o tecnica o titolo equipollente per il primo ed il certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare per il secondo — Età minima 18 massima 30 per l'Applicato e 25-35 per il Messo — Scadenza 31 agosto 1934 - XII ore 18 — Documenti di rito — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Roscigno 24 luglio 1934 — -XII.

Il Podestà - *R. Resciniti*

Il Segretario *P. Consoli*

Comune di Siano. — *Concorso per titoli al posto di guardia colle funzioni di messo comunale.* Il concorso bandito e scadente al 31 luglio corrente resta prorogato al 31 agosto p. v.; con avvertenza che il limite di età per prendere parte al concorso stesso è ridotto ad anni 30 a norma dell'art. 221 del nuovo testo unico della legge Comunale e Provinciale, salvo le eccezioni di legge per gli aspiranti che abbiano benemerienze militari e fasciste.

Il Podestà dott. Sebastiano Leone



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

210. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (R. D. 21 maggio 1934 n. 1073).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

221. Annotazione del numero, parte e serie di atti dello Stato Civile sugli atti del Registro di popolazione.

222. Diritti di segreteria dei Segretari comunali. Applicazione del R. D. 14 aprile 1934 n. 561.

223. Riepilogo degli inventari mod. I.

224. Invio dei bambini in colonie climatiche. Esenzione imposta di soggiorno.

225. Assegno annesso alla Medaglia d'oro concessa al Milite Ignoto.

226. Vendita di apparecchi di protesi, ortopedici e tutori.

227. Pubblicazione.

228. Conferenze di cultura medica.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 227 a n. 228. — Movimento di popolazione nei mesi di maggio e giugno 1934 nella Provincia di Salerno. — Ruolo nazionale dei Segretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Corsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

(Decreto 27 giugno 1934 pubblicato Gazz. Uff. N. 152 del 30 giugno 1934)

Posizione di anzianità	Cognome e Nome	Sede dell'ufficio ricoperto	Data di nascita	Data del provvedimento di nomina al grado attuale	Data di decorrenza della nomina al grado attuale	Annottazioni
	Stipendio da lire 21.000 a lire 23.000 — Supplemento di servizio attivo l. 7500 con le riduzioni di legge. (Comuni cui è assegnato il grado 1° n. 18)					
	Stipendio da lire 17800 a lire 20500 — Supplemento di servizio attivo lire 5500 con le riduzioni di legge. (Comuni cui è assegnato il grado II n. 28)					
4	Sciaraffa Comm. Filippo	Salerno	15-2-1874	19-9-1929	1-8-1911	
	Stipendio da lire 16000 a lire 17800 — Supplemento di servizio attivo lire 4200 con le riduzioni di legge. (Comuni cui è assegnato il grado III n. 78)					
51	Pintozzi comm. Vincenzo	Cava dei Tirr.	15-12-1870	22-1-1931	16-1-1931	
	Stipendio da lire 13750 a lire 16000 — Supplemento di servizio attivo lire 3500 con le riduzioni di legge (Comuni cui è assegnato il grado IV n. 220)					
1	D'Alessandro cav. Dr Lorenzo	Nocera Inferiore	13-3-1867	19-4-1929	20-1-1894	
112	Pignatelli cav. uff. Carlo	Sarno	11-3-1874	10-2-1930	1-3-1930	

(1) Riportiamo la parte del ruolo limitatamente ai comuni delle prime 4 classi della Provincia di Salerno.
Sett. vacanti: nel grado 1° nessuna; nel grado II n. 2: Novara e Luoca; nel grado III n. 3: Marsala, Caltagirone, Ferraro; nel grado IV n. 10: Portici, Resina, Mazzara nel Vallo; Grammichele, Crotone, Montalcone, Lentineri, Idrta, Terlizzi, S. Elpidio a Mare.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

220. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. (R. D. 21 maggio 1934 n. 1073, pubbl. Gazz. Uff. 14 luglio 1934 num. 164).

(cont. vedi pag. 273)

Art. 13. — Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento; questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento riesce, se ne forma verbale, che è sottoscritto dalle parti, dal pretore o dal presidente e dal cancelliere. Il pretore o il presidente, con suo decreto esteso in calce al verbale, ordina che questo sia depositato in cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che sia stato provveduto alla registrazione dell'atto.

Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente, qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la decisione, può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'articolo seguente.

Qualora non si proceda a termini del precedente comma, il pretore o il presidente rimette le parti ad un'udienza successiva da tenersi non oltre venti giorni, e nomina, quando sia possibile, i due cittadini che devono assistere all'udienza, sentite eventualmente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente può inoltre nominare il relatore.

Se il pretore o il presidente non abbia assegnato termini diversi, la parte attrice ha cinque giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte o per notificarle alle altre parti; e queste non oltre i cinque giorni successivi devono notificare alla parte attrice le proprie deduzioni scritte e depositarle insieme con gli atti e i documenti che intendono esibire in giudizio e che non abbiano precedentemente depositato.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento, ovvero precisate nel verbale dell'udienza preliminare.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 14. — Nell'udienza per la discussione, stabilita a termini dell'art. 13, precede, innanzi al collegio, la relazione della causa quando vi sia stata nomina del relatore. Il collegio, quindi, o il pretore, udite le parti:

a) decide, innanzi tutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 12, lettera b);

b) dispone con ordinanza, quando ne sia il caso anche di ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti, che le parti giustificano di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini da osservare anche in deroga alle disposizioni del Codice di procedura civile per l'espletamento dei mezzi istruttori ordinari, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione, come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione possono aver luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati nelle lettere a), b), c), ovvero insieme per tutti o per alcuni di tali punti, secondo che sarà ordinato dal pretore o dal presidente.

Chiusa la discussione, qualora abbia avuto luogo l'assistenza degli esperti, giusta l'art. 13, essi esprimono, in camera di consiglio, il loro parere sulla decisione della causa e possono anche redigerlo per iscritto, nel qual caso si forma processo verbale, a cui rimane alligato il parere scritto. Quindi il pretore o il collegio delibera sulla decisione. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, in cancelleria, dove le parti possono prenderne visione.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze successive.

Non sono ammessi altri rinvii per qualsiasi altra ragione.

Art. 15. — L'esecuzione delle prove può farsi tanto ad opera del collegio quanto ad opera di uno o più tra i componenti di questo, a ciò particolarmente delegati. Gli esperti assistono, quando occorra, all'esecuzione delle prove.

Nell'esecuzione delle prove si osservano le modalità e i termini stabiliti a norma dell'art. 14, lettera *b*). Il pretore o il collegio che procede all'esecuzione delle prove provvede a risolvere con ordinanza qualsiasi contestazione sorta durante il corso dell'istruzione e può modificare le disposizioni date precedentemente a norma dell'art. 14, lettera *b*), anche se queste siano state date con sentenza.

La facoltà di provvedere con ordinanza alla risoluzione di qualsiasi contestazione sorta durante il corso dell'istruzione spetta egualmente al componente del collegio che sia stato delegato per le prove. Il reclamo contro l'ordinanza del giudice delegato si propone con ricorso al collegio, entro tre giorni dalla pronuncia, se questa avvenne in presenza della parte, o dalla notificazione: il reclamo non ha effetto sospensivo ed è esaminato dal collegio congiuntamente al merito.

Art. 16. — Finita l'istruttoria, il pretore o il collegio ovvero il giudice delegato rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre venti giorni dal compimento dell'istruttoria stessa.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, l'udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Se il pretore o il collegio o il giudice delegato non abbia assegnato termini diversi, la parte attrice ha cinque giorni di tempo dal compimento dell'istruttoria, per depositare le proprie deduzioni scritte o per notificarle alle altre parti e queste hanno dieci giorni di tempo dal compimento dell'istruttoria medesima, per notificare alla parte attrice le proprie deduzioni scritte e per depositarle in cancelleria.

All'udienza fissata il pretore o il collegio decide, udite la parti.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoverrsi dell'art. 14.

Art. 17. — Quando il magistrato decide in tutto o in parte una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo, emette una ordinanza.

Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente.

L'originale della sentenza, sottoscritta dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di venti giorni dalla deliberazione.

La modificazione della sentenza è fatta di ufficio dalla cancelleria, mediante invio a tutte le parti di una copia per plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Art. 18. — La sentenza definitiva può condannare il soccombente nelle spese del giudizio, o compensare queste in tutto o in parte.

La sentenza definitiva può pure accordare una provvisoria alla parte che l'abbia richiesta. La provvisoria può anche essere accordata in corso di causa con la sentenza che dichiara l'esistenza del diritto sia pure limitatamente ad alcuno dei capi della domanda.

La sentenza appellabile può essere eseguita solo per ciò che concerne la provvisoria. Tuttavia, quando vi sia pericolo nel ritardo, il giudice può disporre che la sentenza sia provvisoriamente eseguita nonostante appello. Se si tratti di condanna al pagamento di una somma di danaro, l'esecuzione provvisoria è fatta mediante deposito vincolato presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato nella sentenza medesima.

Se la provvisoria accordata superi la somma di lire 2000, la Magistratura del lavoro può, su richiesta dell'interessato, quando gravi ragioni lo consigliano, inibire l'esecuzione della sentenza per la parte che concerne la provvisoria o ridurre l'ammontare di questa. Il provvedimento è preso con ordinanza.

La richiesta di cui al comma precedente non può essere fatta se la sentenza con cui fu accordata la provvisoria non sia impugnata con l'appello. Qualora si tratti di sentenze contro della quale l'appello non sia proponibile a termini del quarto comma dell'art. 21, l'istanza è proposta con ricorso notificato all'altra parte.

Art. 19. — Se nell'udienza preliminare fissata nel ricorso la parte attrice non compare, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il convenuto ne domandi il proseguimento in contumacia dell'attore.

Se alla predetta udienza non compare il convenuto, la causa prosegue in contumacia di questo. E' tuttavia in facoltà del pretore o del presidente, quando in qualsiasi modo risulti probabile che il convenuto non abbia avuto notizia della domanda, di rinviare l'udienza disponendo che, a cura della cancelleria, ne sia notificato avviso al convenuto nel modo e nel termine che ritengono più conveniente di stabilire.

Se in altra qualsiasi udienza non comparisca nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo; se compare solo una delle parti, la causa prosegue in assenza dell'altra.

Qualora la parte contumace o assente compare nell'ulte-

riore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze e ordinanze già pronunziate conservano il loro effetto. La comparizione del contumace non è ammessa dopo che sia stata chiusa la discussione, anche se il dispositivo della sentenza non venga letto immediatamente nella pubblica udienza.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'intervento in causa di un terzo abbia luogo dopo l'udienza fissata per la comparizione delle parti. L'intervento, peraltro, non può ritardare, in alcun caso, il giudizio della causa principale, quando questa sia in istato di essere decisa.

Art. 20. — In caso di urgenza, il pretore o il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che risulti in condizioni di povertà, a termini del R. decreto 30 dicembre 1933, n. 3282.

In ogni altro caso la commissione per il gratuito patrocinio deve provvedere sui ricorsi concernenti cause prevedute dal presente decreto con precedenza sugli altri, ferma sempre nel presidente della commissione medesima la facoltà indicata nell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

Art. 21. — Quando l'oggetto della controversia non eccede il valore di L. 2000, le sentenze sono inappellabili.

Se l'oggetto della controversia eccede tale valore, ma la sentenza abbia accolto la domanda solo entro il limite di lire 2000, l'appello spetta esclusivamente alla parte di cui la domanda non fu accolta integralmente, salvo all'altra parte di impugnare la sentenza stessa con l'appello in via incidentale.

L'appello è proposto nel termine di giorni quindici dalla notificazione.

Le decisioni interlocutorie e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che sia definitiva su alcuno soltanto dei capi della domanda e sia interlocutoria o pronunzi su questioni pre-

giudiziali su altri capi, può essere impugnata solo per la parte definitiva; l'interessato può tuttavia dichiarare con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello che si riserva di proporre il gravame dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

In ogni caso l'appello proposto contro una sentenza che sia definitiva su alcuni soltanto dei capi della domanda non sospende la prosecuzione del giudizio di primo grado per la definizione degli altri capi.

(cont. prossimo numero)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

221. Annotazione del numero, parte e serie degli atti di stato civile sugli atti del registro di popolazione. (C. 8 agosto 1934 n. 15668 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circolare dell'8 agosto 1934 n. 15668, pubblicata a pagina 129 del Bollettino Amm. di questa Prefettura, anno corrente, si invitavano i Comuni a provvedere agli adempimenti indicati nella circolare predetta nel termine di mesi 3, che è scaduto col giorno 8 luglio u. s.

Mi attendo quindi dalle SS. LL. precise assicurazioni che il lavoro di cui si tratta sia stato adempiuto.

Il Prefetto — SOPRANO

222. Applicazione R. D. 14 aprile 1934, n. 561 ai diritti di segreteria dei segretari comunali. (C. 6 agosto 1934 N. 33329 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

« In relazione a quesiti proposti sull'applicazione delle riduzioni sancite col R. D. 14 aprile 1934, n. 561, ai diritti di segreteria, e sentito il parere della Finanza, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. VV. sulla lettera I), comma d), della circolare a stampa di S. E. il Capo del Governo in data 9 maggio scorso, n. 108486, con la quale è stato espressamente avvertito che i diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali, a' termini dell'art. 205 del T. U. della legge comunale e provin-

ciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'annessa tabella D, vanno assoggettati alla riduzione del 12 %₁₀, prevista dall'art. 6 del citato decreto n. 561.

Con la circolare medesima è stato pure chiarito che la nuova riduzione va applicata sulle aliquote in vigore al 15 aprile 1934, cioè già decurtate del 12 %₁₀ a' termini del R. D. 20 novembre 1930, n. 1491; di guisa che, la misura, per esempio, del 30 %₁₀ resta stabilita, dal 16 aprile 1934, in quella del 23,232 %₁₀, salva sempre la limitazione a non oltre la metà dello stipendio del segretario comunale, quale risulta dovuto dal 16 aprile 1934, tenendo conto della riduzione applicata sullo stipendio in base allo stesso decreto n. 561 ».

Il Prefetto — SOPRANO

223. **Riepilogo degli inventari modello I.** (C. 1° agosto 1934 n. 27650, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' trascorso quasi un anno dalla circ. di questa Prefettura per l'oggetto 6 luglio 1933 N. 27650 (1) e solo pochi comuni hanno provveduto ad inviare il modello I, riepilogativo dei dati circa l'entità della sostanza patrimoniale.

Poichè i risultati emergenti da tale adempimento devono comunicarsi di urgenza al Ministero dell'Interno, avvertito le SS. LL. che se entro il massimo termine del 15 agosto p. v. non avranno fatto pervenire il documento, sarà incaricato un commissario a carico di chi risulterà responsabile del ritardo.

Non occorre ricordare che per le operazioni necessarie basta l'opera del segretario comunale e che nessuna spesa straordinaria, per tale oggetto potrebbe essere autorizzata poi, in quanto che della eventuale mancata compilazione dell'inventario del precedente decennio deve rispondere lo stesso segretario.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1933 pag. 259.

224. **Invio dei bambini in colonie climatiche. Esenzione imposta soggiorno.** (C. 5 aprile 1934 n. 35529 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato fatto presente che talune amministrazioni municipali, nei comuni che applicano la imposta di soggiorno, subordinano l'esenzione dalla imposta a favore dei fanciulli inviati nelle colonie climatiche organizzate dagli Enti Opere Assistenziali del Partito N. F., alla condizione della indigenza dei fanciulli assistiti, da dimostrarsi mediante produzione del certificato di povertà rilasciato dal Podestà del Comune di provenienza del fanciullo.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno d'intesa col Ministero delle Finanze, osserva che, per espressa disposizione dell'art. 4 del R. D. 4 agosto 1933 n. 1110, sono esenti dalle imposte di soggiorno e di cura, nei comuni sedi di stazioni climatiche e balneari, gli appartenenti alle colonie marine e montane organizzate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dall'Opera Nazionale Balilla e dalle Federazioni provinciali del P. N. F., nonchè da altri enti o istituti legalmente riconosciuti, ovvero organizzate, senza scopo di lucro da imprese o ditte private iscritte alle Organizzazioni sindacali.

Da ciò consegue che l'esenzione dalle imposte di soggiorno e di cura, nei comuni sedi di stazioni climatiche e balneari compete di diritto a tutti i fanciulli accolti nelle colonie istituite dal Partito N. F. e organi dipendenti, prescindendo dall'accertamento della povertà o meno degli assistiti.

Nei riguardi, poi, dei comuni che applichino l'imposta di soggiorno, pur non avendo le caratteristiche di stazione climatica o balneare, esiste apposita disposizione (art. 2, sub 1 bis, del citato R. D. 4 agosto 1933 n. 1110) per cui sono esenti dal tributo « coloro che sono ricoverati, a regime comune, in ospedali, manicomi, ospizi, stabilimenti di cura o anche in case private di ricovero e cura, quando le spese di degenza fanno carico ad un ente pubblico o ad una istituzione anche privata di assistenza o beneficenza ».

Ora, è evidente l'applicabilità della norma surriferita ai fanciulli ammessi nelle colonie climatiche del P. N. F. funzionanti nei comuni di cui sopra è cenno.

Infatti, tali colonie, destinate a migliorare fisicamente i fanciulli e adolescenti, rientrano indubbiamente fra gli « stabilimenti di cura » previsti dalla norma medesima. Inoltre, come è noto, le rette di ricovero dei minorenni o fanno carico al bilancio del P. N. F. o, in taluni casi, sono corrisposte da alcuni enti pubblici o istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza.

Pertanto, ricorrono nella specie le circostanze volute per far luogo all'esenzione dalla imposta di soggiorno, anche nei comuni non aventi la qualità di stazione climatica o balneare, e appaiono, quindi, superflui l'accertamento della povertà degli assistiti e, in conseguenza, la produzione dei certificati di povertà per ogni singolo ricoverato; formalità che, dato l'ingente numero di fanciulli annualmente inviati nelle colonie, importa un lavoro veramente gravoso per gli uffici delle Federazioni del P. N. F.

Le osservazioni suesposte valgono, naturalmente, anche nei riguardi dei fanciulli ammessi in colonie gestite dal Governatorato di Roma, da provincie, comuni, O. N. per la Maternità e infanzia, O. N. Bahlla e, in genere, da qualsiasi ente pubblico o privato, secondo è previsto nei citati art. 2 e 4 del R. D. 4 agosto 1933, n. 1110.

Si pregano le SS. VV. volersi uniformare subito alle istruzioni della presente circolare, assicurando.

Il Prefetto - SOPRANO

225. Assegno annesso alla Medaglia d'Oro concessa al Milite Ignoto. (C. 7 agosto 1934 n. 1158, del Comitato Prov. di Salerno per gli Orfani di guerra ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., è devoluto a favore degli orfani di guerra l'assegno annuale annesso alla medaglia d'oro al valor militare, conferita al Milite Ignoto con R. D. 1 novembre 1921,

devoluzione che praticamente si esplica con la destinazione che viene fatta annualmente dall'Opera Nazionale Orfani di guerra in base a proposte degli organi provinciali.

Trattasi di tenue somma (L. 800 annue lorde), ma è altissimo il valore simbolico di tale assegnazione, che costituisce ragione di giusto vanto per gli orfani che se ne rendono meritevoli.

Tenuto conto degli assegni già maturati, vengono devoluti annualmente due assegni a due orfani di guerra, e questa concessione deve costituire riconoscimento non di soli meriti di condotta o di studio o di lavoro (compreso, naturalmente, quel che viene esplicito nella vita dei campi) ma di un complesso di qualità morali e civili tale da dimostrare nell'orfano serietà, costanza, fermezza e volontà e da dare così pieno affidamento del possesso di un carattere forte e volitivo.

Per l'assegnazione da farsi per l'anno 1934 le SS. LL. vorranno, pertanto, avanzare senz'altro quelle motivate proposte che ritenessero di poter fare al riguardo, tenendo presente:

- 1) la condotta e la preminenza nello studio o nel lavoro;
- 2) le doti morali, la fermezza del carattere, il comportamento nella vita civile;
- 3) le eventuali manifestazioni di coraggio, di valore, di particolare forza d'animo nel perdurare in difficili circostanze di vita e nel superarle;
- 4) le condizioni di famiglia.

Le proposte dovranno pervenire a questo Ufficio non oltre il 20 agosto volgente.

Il Commissario Straordinario — AMENDOLA

226. **Vendita di apparecchi di protesi, ortopedici e tutori.** (C. 6 agosto 1934 n.º 38466 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. 1º gennaio 1930 n. 50483-4, pubb. a pag. 72 e seguenti del Boll. Amm. del detto anno e alla successiva dell' 11 giugno 1930 n. 21491, pubb. a pag. 225 del detto Bollettino, trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« La Federazione Fascista Autonoma degli Artigiani ha segnalato al Ministero dell'Interno l'abusiva vendita al pubblico di apparecchi tutori e di protesi ortopedica, da parte di alcuni farmacisti sforniti della licenza di abilitazione prevista dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1264.

Già con circ. in data 8 dicembre, n.° 20400-3-24974 questo Ministero, muovendo dal presupposto che la vendita dei suddetti apparecchi fosse preceduta da rilievi, da misure o da prove di applicazione sulla persona del paziente, ebbe a far presente che la vendita stessa, a norma dell'art. 13 del regolamento 31 maggio 1928, n. 1334, doveva essere riservata soltanto ai meccanici ortopedici ed ernisti abilitati ai sensi di legge.

Senonchè, con successiva circ. del 26 maggio 1930, n.° 20400-3-23442, in risposta ai quesiti al riguardo proposti da qualche Prefettura, si ebbe a rilevare che, quando si tratti di apparecchi ortopedici o tutori che, per lo speciale loro sistema di costruzione, non hanno bisogno di speciali rilievi, misurazioni o adattamenti sulla persona dell'acquirente, non ricorrano, nella vendita di essi, gli estremi dell'esercizio dell'arte del meccanico ortopedico ed ernista, in quanto tale vendita è in effetti esplicata senza la prestazione da parte del venditore di alcuni di quegli atti nei quali si concreta l'esercizio di detta arte, e che, pertanto, la vendita, limitata agli apparecchi di cui sopra è cenno, possa essere consentita anche a coloro che siano sprovvisti del titolo di meccanico ortopedico ed ernista e particolarmente ai farmacisti.

Soggiungeva, però, questo Ministero, che, ad evitare il verificarsi di inconvenienti determinati dall'abusivo esercizio della suddetta arte, la succennata interpretazione, meno restrittiva dell'art. 13 del citato regolamento, dovesse considerarsi come una eccezione alla regola generale, che demanda esclusivamente ai meccanici ortopedici ed ernisti la vendita degli apparecchi di protesi e tutori, e che tale eccezione potesse essere applicata solo nei casi in cui il consentire la vendita degli apparecchi stessi, da parte di persone sprovviste di titolo, non costituisca un pregiudizio per la salute e le condizioni fisiche dell'acquirente.

Ora, traendo occasione dalle segnalazioni di cui sopra è cenno, questo Ministero non può che confermare le disposizioni impartite con le citate circolari ».

In ottemperanza a quanto sopra, dispongo che sia esercitata una efficace opera di vigilanza intesa ad ottenere che la vendita degli apparecchi di protesi sia, *in via normale*, effettuata da *meccanici, ortopedici ed ernisti abilitati, e solo eccezionalmente* da coloro che tale qualità non rivestono quando, però, si tratti della vendita di apparecchi che escludono la necessità di atti nei quali si concreta l'esercizio dell'arte ortopedica od ernista.

Prego dare comunicazione integrale della presente all'ufficiale sanitario, e segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

227. **Pubblicazione.** (C. 26 luglio 1934 n. 4306 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

« Camicia Rossa », per la prossima ricorrenza della Marcia su Roma, pubblicherà un numero speciale sulle opere pubbliche eseguite dal Governo fascista nell'anno XII.

Si pregano le SS. LL. di agevolare, per quanto di competenza, la raccolta dei dati relativi.

Il Prefetto - SOPRANO

228. **Conferenze di cultura medica.** (C. 26 luglio 1934 n. 4188 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Sindacato Prov. Medici ha indetto un ciclo di conferenze di cultura medica, che si tengono settimanalmente presso gli Ospedali Riuniti di Salerno.

Prego pertanto voler consentire che qualche volta vi partecipino anche i sanitari di codesto comune, accordando ad essi un adeguato permesso, sempre che ciò non sia d'intralcio al servizio.

Il Prefetto SOPRANO

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di maggio-giugno 1934-XII.

MESE DI MAGGIO 1934

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	139	1501	1640
Morti	62	674	736
Aumento popolazione	77	827	904

MESE DI GIUGNO 1934

Nati	122	1379	1501
Morti	52	777	829
Aumento popolazione	70	602	672

Appalti, aste, ecc.

Comune di Auletta — *Vendita materiale legnoso 2^a Sezione Bosco Costamanca* — Il 30 agosto 1934 XII, alle ore 10,30 presso il Municipio, avrà luogo il 2° esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso suddetto col sistema della candela vergine, sulla base d'asta di L. 31600,00 (Trentunomilaseicento) — Offerte non inferiori a L. 50,00 — Cauzione provvisoria L. 1500,00 — Cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica — Fideiussore od approbatore solidale — Pagamento in tre rate — Termine taglio e sgombero stagione silvana 1934-1935 — Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segretario — Dottor Cacciatore

Il Commiss. Pref. — Marchese Franc. Castriota Scanderbech

segue: Appalti, aste ecc.

Comune di Trentinara — *Vendita materiale legnoso 3^a sezione Bosco Tremonti.* — Il giorno 15 agosto andante avrà luogo nella Segreteria Comunale la vendita del bosco suddetto in quarto incanto mediante accensione di candela vergine. Il prezzo base di asta, ridotto di due decimi, è di lire 23.520. Offerte in aumento non inferiori a L. 100. Deposito provvisorio L. 2.900. Cauzione definitiva un decimo prezzo di aggiudica. Taglio a raso. Chiarimenti in Segreteria Comunale.

Il Segretario: V. Lauriello

Il Podestà: R. D'Angelo

Concorsi

Orfanotrofio Umberto I^o di Salerno — *Concorso per titoli ed esame per insegnanti di:* a) *pianoforte complementare, solfeggio e canto corale;* b) *violino;* c) *tromba e strumenti affini;* d) *corno;* e) *oboe e corno inglese* — Stipendio annuo L. 5000 per il primo; L. 4200 per il secondo; L. 3600 ciascuno per il terzo ed il quarto; L. 3250 per il quinto, gravato delle ritenute di legge — Età anni 21 compiuti, non superiore a 40 — Documenti di rito — Certificato di abilitazione all'insegnamento rilasciato da un Istituto Regio o Pareggiato — Prova di esame in Napoli in una sede da destinarsi — Tassa di ammissione L. 50 — Scadenza ore 12 del 30 agosto p. v.

Il Presidente - Avv. Pasquale de Vito

Comune di Roccadaspide. — *Medico chirurgo condotto.* — Concorso per titoli scadente il 5 settembre 1934, ore 12. Periodi di prova anni due. Stipendio annuo L. 6500 suscettibile di 4 aumenti quadriennali, soggetto alle trattenuite ed alle riduzioni di legge. — Età minima anni 21, massima 40, salvo eccezioni di legge.

Alla domanda dovranno alligarsi i documenti di rito, oltre alla bolletta di lire 50 del Tesoriere comunale. Certificato di iscrizione all'Ord. Prov. Sanitario ed al Sindacato di categoria di data recente.

Il Segretario Comunale Greco

Il Podestà Giuliani

Comune di Tortorella — *Messo comunale, il cui servizio è cumulativo con quello di guardia municipale e campestre* — Concorso per titoli — Salario annuo lire 1200 al netto della riduzione del 12%. Cinque aumenti quadriennali del decimo — Età minima 21, massima 35, salvo eccezioni di legge — Scadenza 30 settembre 1934. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario — Filizola

Il Podestà — Tancredi



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

229. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (R. D. 21 maggio 1934 n. 1073).
 230. Calendario venatorio estivo-autunnale per l'annata 1934-35. (D. M. Agricoltura 20 luglio 1934).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

231. Mutui ad enti locali.
 232. Storno di fondi. Deliberazione.
 233. Domande di rimborso di quote inesigibili.
 234. Assistenza sanitaria ai Reali Carabinieri.
 235. Vendita delle banane somale.
 236. Oblazioni pro opere assistenziali.
 237. Abbruciamento delle stoppie.

COPERTINA

Contin. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 235 a n. 237. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

235. **Vendita delle banane somale.** (C. 10 agosto 1934 n.° 2324 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Colonie, nel segnalare che da parte di molte autorità comunali sarebbe tuttora ostacolata la vendita delle banane somale, ha rivolto vive premure al Ministero delle Corporazioni affinchè vengano rimossi gli inconvenienti che impediscono la diffusione di tale prodotto.

Questa Prefettura, pertanto, richiamando le disposizioni contenute nella circ. n. 2324 del 16 marzo 1934, (1) conferma l'opportunità di non porre comunque ostacoli alla vendita delle banane somale; ciò allo scopo di favorire il maggiore consumo di prodotto, che assume particolare importanza per gli interessi delle nostre Colonie.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

236. **Oblazioni pro opere assistenziali.** (C. 10 agosto 1934 n. 4511 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In occasione di festività locali nei comuni vengono raccolti, in varie forme, fondi da destinarsi a sparo di fuochi d'artificio ed altre manifestazioni voluttuarie.

Ritengo opportuno che una parte di detti fondi venga destinata in favore delle opere assistenziali, per cui invito le SS. LL., ogni volta che se ne presenti l'occasione, a prelevare il 20 % delle somme raccolte ed a curarne il versamento sul conto corrente postale N. 613445 intestato a questa Prefettura.

Solo in casi eccezionali, da valutarsi volta per volta, l'oblazione potrà essere inferiore al 20 %, ma non mai inferiore al 10 % e ciò in relazione all'importanza delle festività.

Gradirò ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corrente, copertina fascicolo 8.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

229. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.
(R. D. 21 maggio 1934 n. 1073, pubbl. Gazz. Uff. 14 luglio 1934 num. 164).

(cont. vedi pagg. 273 e 289)

Art. 22. — L'appello è proposto alla Magistratura del lavoro costituita secondo le norme della legge 3 aprile 1926, n. 564, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Si applicano però le disposizioni del capoverso dell'art. 3 e della prima parte dell'art. 32, per ciò che riguarda la partecipazione al giudizio dei cittadini esperti. Qualora costoro non partecipino alla composizione del collegio, questo sarà integrato con altri due magistrati della Corte designati dal primo presidente.

Si osserva inoltre il primo capoverso dello stesso art. 32: l'ammenda è applicata dal presidente della Magistratura del lavoro.

Per la validità della sentenza non è necessaria la sottoscrizione dei cittadini esperti, anche quando questi abbiano fatto parte del collegio giudicante.

Art. 23. — L'appello si propone mediante ricorso depositato nella cancelleria della Magistratura del lavoro insieme con gli atti e documenti. In calce al ricorso il presidente della Magistratura del lavoro stabilisce l'udienza di comparizione e assegna un termine entro il quale la parte appellata deve, prima dell'udienza, notificare all'appellante la sua risposta e depositarla in cancelleria insieme con i propri atti e documenti.

Una copia in carta libera del ricorso, con l'indicazione dell'udienza e del termine stabiliti dal presidente, deve essere co-

municata di ufficio al pubblico ministero, al quale deve essere comunicata, egualmente di ufficio, copia in carta libera della risposta del convenuto e delle deduzioni scritte dalle parti.

L'intervento del pubblico ministero non è però necessario per la validità del giudizio.

Si osservano nel giudizio di appello, in quanto siano applicabili, le norme stabilite per i giudizi di primo grado davanti il tribunale dagli articoli 9 e seguenti di questo decreto.

Art. 24. — L'appello incidentale deve essere proposto nella risposta dell'appellato notificata e depositata entro il termine stabilito dal presidente.

Art. 25. — Le sentenze pronunziate secondo le norme contenute nel presente decreto non sono impugnabili con l'opposizione contumaciale.

Esse sono soggette ai rimedi della revocazione e dell'opposizione di terzo per i motivi e nei casi preveduti dal Codice di procedura civile.

La domanda per revocazione e l'opposizione di terzo si propongono con ricorso, osservate le norme di procedura stabilite in questo decreto. Il termine è ridotto a giorni quindici.

Art. 26. — Le domande di annullamento e di revocazione previste nell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono proposte con ricorso osservate le disposizioni di questo decreto stabilite per l'appello; non si richiede il deposito per multa prescritto dagli articoli 499 e 506 del Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione, per i motivi indicati nel comma terzo del menzionato art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è ammessa da parte del pubblico ministero anche contro le sentenze appellabili passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalla parte, entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 27. — Nei giudizi preveduti dal presente decreto si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere, stabiliti per i giudizi innanzi al pretore o al tribunale, ovvero per i giudizi innanzi alla Corte di appello, salvo le seguenti modificazioni.

Gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo di lire 3, nei giudizi innanzi al pretore, e di lire 5, nei giudizi innanzi al tribunale o in grado di appello.

La tassa di bollo e quella di registro, gravanti sulle sentenze, sono ridotte alla metà.

I documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tassa di bollo sino all'origine o a registrazione a termine fisso.

Qualora, peraltro, nei giudizi innanzi al pretore l'oggetto della controversia non ecceda il valore di lire 2000, i relativi giudizi sono completamente esenti da qualsiasi diritto o tassa e non possono, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari, che spettino al procuratore, dal quale l'altra parte si sia fatta rappresentare o assistere nel giudizio. Se l'oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000, nel caso di condanna del soccombente alle spese, il pretore, secondo le circostanze, determina se, fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore.

L'esenzione e la riduzione delle tasse di bollo e di registro, disposte nel presente articolo, si applicano agli atti giudiziari occorrenti per far valere nella procedura di fallimento crediti derivanti da rapporti di lavoro preveduti nel presente decreto.

L'esenzione e la riduzione sudette sono anche concesse per gli atti di transazione previsti dall'art. 5 e per quelli fatti durante il giudizio con il verbale di conciliazione a termini dell'art. 13, senza pregiudizio, in quest'ultimo caso, del ricupero delle spese e delle tasse prenotate a debito, a sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

Art. 28. — Contro le sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro in grado di appello, è ammesso ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'art. 517 del Codice di procedura civile. Le sentenze interlocutorie, al pari di quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali, sono impugnabili insieme con le sentenze definitive. Si applica il 4° capoverso dell'art. 21.

Nel giudizio per cassazione si osservano le norme del Codice di procedura civile, salvo quanto è disposto negli articoli 90 e 91 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e non è richiesto il deposito per multa prescritto nell'art. 521 del Codice di procedura civile. Qualora la sentenza sia cassata, la Corte di cassazione può rinviare la causa così alla stessa Magistratura del lavoro, come ad altra diversa, secondo che ritenga più conveniente.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche ai giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro in controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, ovvero sulle domande di annullamento o di revocazione prevedute dall'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. L'esenzione da ogni tassa di registro e bollo, stabilita nell'art. 17, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è applicabile anche ai giudizi per cassazione indicati in questo comma.

In tutte le controversie, prevedute col presente decreto, il termine per ricorrere contro le sentenze della Magistratura del lavoro pronunciate in grado di appello è di trenta giorni: il ricorso e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatti su carta da bollo da lire 10 e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salvo, per ciò che riguarda i documenti prodotti dalle parti, quanto è disposto nell'articolo precedenti.

DEGLI ALBI DEI CITTADINI ESPERTI.

Art. 29. — Ogni due anni, sulle indicazioni delle diverse associazioni professionali legalmente riconosciute, il comitato di presidenza dei Consigli provinciali dell'economia corporativa designa le persone esperte nei problemi del lavoro, idonee alla funzione di assistenza nella trattazione delle cause contemplate dal presente decreto. Esse sono scelte fra le categorie dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, avuto riguardo alle varie specialità di imprese esistenti nella provincia.

Le persone designate sono distribuite fra gli albi dei tribunali e delle preture della provincia, secondo la loro residenza. Nelle

città, che sono sedi di tribunale, viene costituito un solo albo per il tribunale e per le preture, che hanno la loro sede nel capoluogo del circondario. In detto albo sono iscritti tutti coloro che hanno residenza nella circoscrizione delle dette preture. Qualora il numero degli iscritti risulti insufficiente, possono pure essere iscritte nel detto albo, per prestare la loro opera esclusivamente presso il tribunale, persone residenti nella circoscrizione di altre preture del circondario.

In ciascun albo gli iscritti appartenenti alla categoria dei datori di lavoro devono essere in numero eguale agli iscritti appartenenti alla categoria dei lavoratori.

Gli albi per ciascun tribunale e per ciascuna pretura sono approvati con decreto del primo presidente della Corte di Appello, sentito il parere del presidente della Magistratura del lavoro. Si osservano le disposizioni dell'art. 62 del R. D. 1° luglio 1926, num. 1130.

Gli albi si rinnovano per un terzo ogni biennio, le prime due volte mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianità. Per la rinnovazione degli albi si osservano le disposizioni precedenti.

Art. 30. — Non possono essere iscritti nell'albo coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano raggiunta l'età di anni 25 compiuti, non risiedano da almeno tre anni nella circoscrizione della pretura o del tribunale, non diano garanzia di capacità, nè coloro i quali abbiano subito nel biennio precedente provvedimenti disciplinari da parte delle associazioni professionali, a cui appartengono, o si trovino in istato di fallimento, ovvero non risultino di buona condotta morale e politica.

Non possono nemmeno essere iscritti nell'albo i dirigenti di associazioni sindacali.

Decadono dalla carica coloro rispetto ai quali venga a verificarsi alcuna delle condizioni indicate precedentemente.

Gli iscritti, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con pena restrittiva della libertà personale, sono sospesi di diritto

dall'esercizio delle loro funzioni per la durata del procedimento, salvo, in caso di condanna, l'applicazione del precedente capoverso.

La iscrizione negli albi dei consiglieri esperti, preveduti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è incompatibile con la iscrizione negli albi regolati dal presente decreto.

Art. 31. — Non possono essere prescelti per l'ufficio di assistenza gli iscritti che siano interessati nella controversia, o siano datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle parti, ovvero parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado di una delle parti medesime.

Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando, nel triennio precedente, essi o loro parenti o affini nei gradi innanzi menzionati abbiano avuto controversia civile o penale con una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi medesimi.

Nei casi preveduti dal presente articolo, è ammessa la ricusazione, la quale può anche essere proposta per ragioni di convenienza. Sulla ricusazione decide il pretore o il presidente con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 32. — Quando, per il limitato numero di iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali è ammessa la ricusazione a termini dell'art. precedente, non sia possibile scegliere persone pienamente idonee all'ufficio di assistenza, in considerazione pure della particolare natura della controversia, ovvero quando le parti vi rinunzino, o quando le persone prescelte non intervengano all'udienza, il pretore o il tribunale può procedere senza l'assistenza o scegliere persone non iscritte nell'albo.

Coloro che, debitamente invitati, non intervengono alla udienza fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati, con provvedimento del pretore o del presidente del tribunale, non soggetto a gravame, ad un'ammenda fino a lire 500.

Agli esperti, che intervengono alla trattazione della causa, è dovuta una medaglia di presenza, e, ove occorra, una indennità di trasferta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 8°. se si tratta di

assistenza al tribunale, o di grado 9° se si tratta di assistenza al pretore.

Art. 33. — Con decreto del Ministero per le finanze saranno iscritti nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia le spese occorrenti per l'assistenza dei cittadini esperti stabilita nelle precedenti disposizioni.

Con successivi decreti Reali potranno essere date le ulteriori norme che occorressero per disciplinare il procedimento per le controversie individuali nascenti dai rapporti di lavoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34. — Le controversie indicate nell'art. 1 che siano pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non erano soggette alle norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro in base al R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, continuano a svolgersi con l'osservanza delle disposizioni ad esse anteriormente applicabili, anche per ciò che riflette i gravami contro le sentenze.

Art. 35. — Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

230. **Calendario Venatorio Estivo-Autunnale per l'annata 1934-35.** (Decreto ministero agricoltura 20 luglio 1934).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per l'Agricoltura e per le Foreste

VISTO il Testo Unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. D. 15 gennaio 1931, n. 117;

VISTI i DD. MM. 17 giugno 1933 e 13 giugno 1934;

SENTITA la Commissione Venatoria Centrale, nonché le Commissioni Venatorie Provinciali;

DECRETA:

Art. 1. — Fermo il disposto dell'art. 1° del D. M. 15 luglio

1932-X, circa l'approvazione e la esecutività delle carte geografiche faunistiche, in corso di pubblicazione, nonchè il disposto dell'art. 13 del ricordato Testo Unico, per quanto riguarda la indicazione delle specie di selvaggina che possono formare oggetto di esercizio venatorio, nelle singole zone, l'esercizio della caccia, per l'annata 1934-35, ha luogo secondo quanto viene disposto dai seguenti articoli.

Art. 2. — La caccia col fucile si apre il 2 settembre e si chiude il 6 gennaio, salvo le eccezioni di cui appresso:

- 1) Nella zona 1^a, la caccia si chiude il 21 dicembre;
- 2) Nelle zone 2^a, 3^a, 5^a e 6^a la caccia col fucile alla quaglia, tortora, passeracei, palmipedi e trampolieri si apre il 12 agosto;
- 3) Nel Compartimento XVI (*Sardegna*) la caccia col fucile si apre il 26 agosto. La caccia al cinghiale si apre a termini di legge il 1° novembre. La caccia alla lepre, pernice e gallina prataiola si chiude il 4 novembre. Per tutte le altre specie la caccia si chiude il 31 dicembre;
- 4) La caccia al cinghiale nei Compartimenti 1° (Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara) e IX (Genova, Imperia, Savona, La Spezia), si chiude il 31 dicembre;
- 5) Nel 1° Compartimento la caccia al camoscio si chiude il 31 ottobre.

Art. 3. — La uccellazione si apre il 12 agosto nelle zone 2^a, 3^a, 5^a e 6^a ed il 2 settembre nelle zone 1^a e 4^a e si chiude dovunque il 6 gennaio, salvo nella zona 1^a dove si chiude il 21 dicembre.

Resta vietata la uccellazione vagante col vischio.

Art. 4. — La selvaggina nobile stanziale uccisa in Sardegna non può essere portata fuori che nel limite di 20 pernici e un capo di ogni altra specie per ogni cacciatore che si presenti agli uffici suddetti, con la licenza di caccia e con il fucile,

Ogni altra forma di esportazione è vietata.

Art. 5. — Fermo l'annoveramento tra gli animali nocivi di talune specie di selvaggina, disposto con precedenti decreti mi-

nisteriali, vengono, altresì, considerati come tali le gazze e le ghiandaie, nonchè, limitatamente nelle bandite, riserve di caccia e zone nelle quali si effettuò il ripopolamento di selvaggina stanziale, i rapaci diurni non elencati nell'art. 4 del Testo Unico e la donnola.

Art. 6. — E' sempre vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale ed introdotte a scopo di acclimazione e limitatamente al periodo dell'acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascuna Commissione Provinciale Venatoria indicherà, eventualmente, nel manifesto annuale.

Art. 7. — Nel 1° Compartimento è vietata la caccia al beccacino con preparazione di sito e particolari adescamenti del terreno.

Art. 8. — Fermo il disposto dell'art. 36 del Testo Unico, circa i divieti assoluti di caccia e di cattura di talune specie, rimane, altresì vietata per l'annata venatoria 1934-35:

a) La caccia e la cattura dell'urogallo o gallo cedrone, del francolino di monte e della femmina del gallo di monte o forcello (*Lyrurus tetrix*). Tale divieto non si applica nel IX Compartimento (Trento e Bolzano);

b) La caccia anche dei maschi del cervo e del daino in terreno libero, in Sardegna; del cervo, daino e capriolo in terreno libero nel XII Compartimento (Roma, Frosinone, Aquila, Rieti, Perugia, Terni);

c) La caccia al cinghiale in provincia di Genova;

d) La caccia alla pernice rossa nell'isola d'Elba;

e) La caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero), delle cincie e dei luì di qualsiasi specie, del codibugnolo, del pendolino, del regolo, del fiorrancino, dello scricciolo, dell'usignolo e del pettirosso.

Art. 9. — Nelle nuove Provincie il Commissario per l'applicazione del Testo Unico sulla caccia può di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiono necessarie, ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico stesso e può, altresì, assimilare, agli effetti di determinate cacce, l'una zona all'altra.

Può, altresì, ascrivere alla zona 1^a i territori dell'Istria per i quali ritenga opportuno adottare tale provvedimento, salvo darne comunicazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per la necessaria ratifica.

Art. 10. — Per la caccia al cinghiale, cervo e daino, in quanto non si sia diversamente stabilito, come anche per quanto non risulti previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del ricordato Testo Unico.

Art. 11. — Per il periodo successivo al 6 gennaio si provvederà con altro decreto.

Il Ministro — ACERBO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

231. **Mutui ad enti locali.** (C. 17 agosto 1934 n. 40460 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia ed al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale).

Comunico per opportuna notizia la circolare del Ministero dell'Interno 22 luglio 1934 n. 15400 - 7096:

« Come è noto alle LL. EE. numerosi mutui — talvolta per somme ingenti — sono stati contratti — mentre altri sono in corso di contrattazione — da parte di enti locali con Istituti di credito, per l'estinzione o il riscatto di passività onerose, e per il finanziamento di opere pubbliche.

Poichè questo Ministero ha ragione di temere che alcuni tra gli enti che hanno ottenuto o che otterranno finanziamenti del genere, possano — sotto la pressione di contingenti necessità — dare alle somme mutate una destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu autorizzato, si rende indispensabile disciplinare la somministrazione dei prestiti medesimi, in guisa che essa abbia ad effettuarsi sotto la diretta vigilanza delle Prefetture, con modalità analoghe a quelle in vigore per i mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.

Questo Ministero dispone pertanto che la somministrazione — da parte dei vari Istituti finanziatori — dei mutui in parola venga

d'ora innanzi, effettuata solo in base ad ordinativi da rilasciarsi dalle LL. EE. in seguito ad accertamento della regolarità delle richieste delle Amministrazioni interessate, e che il relativo pagamento sia eseguito, da parte degli Istituti predetti, con mandato esigibile con l'intervento di un rappresentante della Prefettura, che dovrà assicurare il versamento delle somme ai diretti creditori.

Il Prefetto - SOPRANO

232. **Storno di fondi. Deliberazione.** (C. 16 agosto 1934 n. 40501 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Frequentemente gli uffici comunali, nel redigere le deliberazioni di storno e di prelevamento dal fondo di riserva, indicano semplicemente i numeri degli articoli di bilancio senza l'oggetto. Poichè è indispensabile di conoscere la natura del servizio pel quale si provvede, prego le SS. LL. di impartire opportune disposizioni affinchè in dette deliberazioni siano sempre col numero degli articoli stornati o prelevati citate altresì le corrispondenti voci del bilancio.

Il Prefetto - SOPRANO

233. **Domande di rimborso di quote inesigibili.** (C. 16 agosto 1934 n. 40502 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Nel corredare le domande di rimborso di quote inesigibili agli esattori, i comuni trascurano di far rilevare o nel contesto della deliberazione o mediante appositi certificati, quali sono le singole scadenze dei ruoli e quali le date di presentazione delle domande.

Poichè la conoscenza di tali elementi è indispensabile per decidere sulla ammissibilità del rimborso, a mente dell'art. 113 del regolamento 15 settembre 1923 n. 3090, prego le SS. LL. di non omettere tali elementi.

Il Prefetto - SOPRANO

234. Assistenza sanitaria ai Reali Carabinieri. (C. 12 agosto 1934 n. 39387 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

A seguito della circ. prefettizia del 23 giugno 1927 n. 21674 tutti i comuni furono sollecitati nell'accogliere la richiesta di comprendere nella assistenza sanitaria gratuita i militi dell'Arma dei RR. CC. che si trovano nei comuni privi di ufficiali medici in servizio effettivo.

Senonchè il Ministero dell'Interno comunica che:

« Il Sindacato Nazionale Fascista dei medici, resosi interprete delle lagnanze mosse da molti medici condotti, ha manifestato l'opportunità di invitare le amministrazioni comunali e consorziali a sopprimere nei capitolati sanitari la disposizione relativa all'obbligo, per i medici, di prestare gratuitamente la propria opera ai militi dell'Arma dei Reali Carabinieri ed a stabilire, in suo luogo, speciali agevolazioni a favore dell'Arma per la retribuzione del servizio di assistenza sanitaria mediante l'adozione di abbonamenti, di tariffe ridotte, o di altri sistemi intesi a diminuire la spesa per le prestazioni professionali dei medici condotti.

Confermando il principio manifestato, per cui il compito della assistenza sanitaria gratuita ai RR. CC. deve considerarsi estraneo alle normali mansioni dei medici condotti, in quanto esso andrebbe oltre gli scopi istituzionali della condotta medica, il Ministero dell'Interno riconosce la opportunità di aderire alla richiesta del Sindacato Nazionale dei Medici ».

Ciò posto, invito le SS. LL. a determinare, di accordo coi Comandi locali dell'Arma dei RR. Carabinieri, le accennate agevolazioni per la retribuzione del servizio di assistenza sanitaria, sia per le visite mediche richieste in casi di malattie dei militi, sia per le visite mediche che l'Arma disponga periodicamente per accertare lo stato di salute dei militi stessi.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni adottate dalla S. V. per la esecuzione delle disposizioni di cui sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

237. **Abbruciamento delle stoppie.** (C. 16 agosto 1934 n. 38141 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nell'approssimarsi dell'epoca nella quale si suole procedere all'abbruciamento delle stoppie e degli sterpeti nelle campagne considerati i danni gravissimi che tale pratica arreca alla selvaggina, quando venga effettuata precocemente, come si è purtroppo di frequente verificato, si pregano le SS. LL. di voler disporre che gli interessati tengano ben presente quanto in merito stabiliscono l'art. 59 del testo unico delle leggi di P. S. e i regolamenti di polizia rurale.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Colliano. — *Vendita taglio 6456 piante di alto fusto di faggio della 3^a sezione del bosco Montagna.* — Essendo in tempo utile stata presentata offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che nel giorno 3 settembre 1934, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un definitivo esperimento di asta per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 10.20 a metro cubo. Offerte in aumento non inferiori a centesimi 10 a metro cubo. Deposito provvisorio lire 13500, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica, che si stabilisce in via approssimativa in lire 313.855,00, e fideiussore ed approbatore solidale, Pagamento del prezzo in 5 rate, giusta deliberazione 10 maggio 1934. Termine taglio e sgombro mesi 24. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Stio. — *Avviso di 2° e definitivo esperimento d'asta pubblica per la vendita di n. 1667 piante di cerro nel bosco Visceglina.* — Il 30 agosto c. a. alle ore 13, nella Casa Comunale, avrà luogo il 2° e definitivo esperimento d'asta a candela vergine per l'aggiudicazione del sopra scritto taglio di bosco, in aumento del prezzo di lire 43.052,50 e con offerte non inferiori a lire 50. Deposito provvisorio lire 3000; definitivo: un decimo del prezzo di aggiudicazione da versarsi nella Cassa del Comune (libretto della Cassa Postale di risparmio); fideiussore ed approbatore solidale. Termine per il taglio mesi 12 salvo proroga. Pagamento in 3 rate. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

segue: Appalti, aste ecc.

Comune di Pagani — *Avviso di 2° esperimento d'asta per vendita taglio 1ª sezione bosco Montalbino.* — A seguito di diserzione del primo esperimento d'asta, di cui nel precedente avviso in data 12 scorso mese di luglio, si rende noto che nel giorno 4 del prossimo mese di settembre, alle ore 11 antimeridiane, in questa Casa Comunale, innanzi al Podestà, o chi per esso, si addiverrà ad un secondo esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio suddetto di proprietà comunale, sul prezzo base di lire 44.020,00, ferme restando le condizioni tutte e la procedura previste dal precedente avviso.

L'aggiudicazione sarà provvisoria, perchè soggetta ad offerte di miglioramento in grado di ventesimo; il termine utile per la presentazione di tali offerte scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 15 settembre 1934.

Pagani, li 14 agosto 1934-XII E. F.

Il Segretario — Di Mauro

Il Podestà — Alfonso Zito

Comune di Trentinara — *Vendita materiale legnoso 3ª sezione bosco Tremonti.* — Nell'avviso d'asta pubblicato nel fascicolo precedente in luogo di 15 agosto deve leggersi 16 agosto.

Il Segretario: V. Lauriello

Il Podestà: R. D'Angelo

Concorsi

Ministero dell'interno. — *Assunzione di 30 volontari nella carriera ufficiale di P. S. (gruppo A).* Con D. M. 25 giugno scorso, pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio decorso, è stato indetto un concorso per l'assunzione di 30 volontari nella carriera Ufficiali di P. S. (Gruppo A).

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso andrà a scadere il 15 settembre p. v., mentre le prove scritte di esame sono fissate nei giorni 22, 23, 25 e 26 ottobre p. venturo.

Per chiarimenti rivolgersi al Gabinetto della R. Questura di Salerno.

Salerno li 11 agosto 1934 XII.

Il Questore — CIPRIANI



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

238. Modificazioni all'ordinamento della Corte di Assise. (R. D. L. 5 luglio 1933 n. 1162).
239. Graduatoria di titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

240. Inadempienze contrattuali derivanti da ribassi d'asta per la esecuzione di opere pubbliche.
241. Adeguamento dei prezzi.
242. Indicatore degli annunci.
243. Trasmissione di contratti pel visto di esecutorietà.
244. Commercio di viti americane.
245. Obbligatorietà delle sputacchiere nei luoghi frequentati dal pubblico. Acquisto delle sputacchiere.
246. Genova. R. Istituto Nazionale dei Sordomuti. Conferimento di 6 posti gratuiti.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 244 a n. 246 — Movimento di popolazione nei mesi di giugno e luglio 1934 nella Provincia di Salerno — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

244. **Commercio di viti americane.** (C. 26 agosto 1934 n. 40010 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per le disposizioni della legge 18 giugno 1931 n. 987 e del regolamento 12 ottobre 1933 n. 1700, « tutti coloro i quali gestiscono o intendono impiantare vivai, stabilimenti ecc. e comunque esercitare il commercio di piante, parti di piante, semi, devono ottenere autorizzazione da S. E. il Prefetto della Provincia su parere favorevole del Commissario Provinciale per le malattie delle piante (che è il Direttore della Cattedra Provinciale di Agricoltura) ».

Pertanto prego la V. S. Ill.ma favorirmi, con sollecitudine, i nominativi di coloro, i quali eventualmente in cotesto Comune esercitano il commercio di viti americane.

Tali nominativi occorrono per compilare l'elenco relativo.

Il Prefetto SOPRANO

245. **Obbligatorietà delle sputacchiere nei luoghi frequentati dal pubblico. Acquisto delle sputacchiere.** (C. 24 agosto 1934 n. 29006 ai Podestà, Commissari Pref. ed Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Con le mie circ. del 13 marzo 1933 n. 9411 (1) e del 27 novemb. 1933 n. 46184 (2) fu richiamata l'attenzione di V. S. sulla obbligatorietà delle sputacchiere, nei locali frequentati dal pubblico, e sulla necessità di esercitare la opportuna vigilanza sugli adempimenti in parola.

Si prospettava che esse dovevano essere idonee allo scopo e rispondenti alle norme igieniche, indicando anche le caratteristiche, alle quali dovevano essere informate.

Veniva consigliato che la scelta dei tipi e la ubicazione delle sputacchiere era lasciata al prudente criterio del Podestà e degli ufficiali sanitari.

Nel ribadire i concetti sopraesposti e tendenti ad ottenere che le sputacchiere siano presenti nei locali frequentati dal pubblico, pregasi disporre affinché la spesa sia contenuta in limiti non esagerati, limitando gli acquisti al numero, che sarà ritenuto indispensabile ai bisogni.

Bisogna evitare, ad ogni costo, di aderire ad avvalorare attività industriali e commerciali, che, col pretesto della tutela della salute pubblica, propongono apparecchi non adeguati e molto costosi.

Pregasi le SS. LL. attenersi rigorosamente a quanto è stato esposto e attendo un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto - SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1933 pag. 103.

(2) » » » » » 456.

Parte I

a) Leggi e Decreti.

238. **Modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise.** (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1162 pubb. Gazz. Uff. 26 luglio 1934 n. 174).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise, approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 249;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di assise, sono modificate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

«La Corte di assise è convocata normalmente nella sede stabilita col Regio decreto, di cui all'art. 1 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249.

«Tuttavia il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto non motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro Tribunale del circolo.

«Nelle sezioni autonome di Corte d'appello, la facoltà, di cui al capoverso che precede, spetta al presidente della sezione stessa, sentito l'avvocato generale».

Art. 3. — Il comma 1, lettera *c*) e i numeri 4 e 9 sub lettera *d*) dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

« *c*) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata ed essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

« n. 4) podestà o vice podestà;

« n. 9) presidenti e segretari delle Confederazioni e Federazioni nazionali delle Associazioni sindacali legalmente riconosciuti, nonchè dei Sindacati nazionali pure legalmente riconosciuti, segretari federali del Partito Nazionale Fascista e segretari politici dei Fasci ».

Art. 4. — Il comma 1, lettera *d*), dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« *d*) di avvocato, di procuratore legale, di esercente il patrocinio legale innanzi alle preture ».

Art. 5. — Il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Nel mese di luglio di ogni anno, a cominciare dal 1935, il podestà procede alla revisione dell'elenco, cancellando i nomi dei defunti e di coloro che hanno per qualsiasi causa perduto i requisiti per essere nominati assessori, aggiungendovi i nomi di coloro, che li hanno acquistati, e rettificando, altresì, i mutamenti di condizione e di residenza ».

In fine dello stesso art. 7 sono aggiunti i commi seguenti:

« L'interessato può presentare ricorso su foglio bollato al Ministro per la giustizia, quando ritenga di essere stato indebitamente escluso dall'elenco degli eleggibili ed il reclamo al primo presidente non sia stato proposto in termine o non sia stato accolto.

« Il Ministro per la giustizia, assunte le informazioni necessarie, se ritiene fondato il ricorso, ordina, pel tramite del primo presidente della Corte di appello, che il nome della persona esclusa sia aggiunto all'elenco formato dal podestà ».

Art. 6. — In fine dell'art. 10 è aggiunto il comma seguente:

« È in facoltà del Ministro per la giustizia di procedere alla nomina di assessori anche se si tratti di cittadini non iscritti negli elenchi dei podestà o non compresi nelle proposte dei capi di

Corte d'appello, purchè abbiano gli altri requisiti prescritti e risiedano nella giurisdizione del circolo pel quale vengono nominati».

Art. 7. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Gli assessori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia.

«Essi durano in carica quattro anni e se alla scadenza del quadriennio le loro nomine non sono revocate s'intendono tacitamente confermati pel successivo quadriennio, senza che occorra un nuovo decreto di nomina.

«La nomina degli assessori può essere revocata in qualunque momento, con decreto Reale non motivato, su proposta del Ministro per la giustizia».

Art. 8. — In fine all'art. 12 è aggiunto il comma seguente:

« Gli assessori tacitamente confermati pel successivo quadriennio non ripetono il giuramento».

Art. 9. — Il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Entro la prima decade di gennaio, successivo alla scadenza del quadriennio, gli albi dei circoli di Corte di assise del distretto di ogni Corte d'appello, compresi gli albi dei circoli delle sezioni autonome, sono trasmessi dal Ministro per la giustizia al primo presidente della Corte d'appello medesima».

Art. 10. — Nei casi di urgente necessità di servizio, il Ministro per la giustizia può disporre che gli assessori, nominati con decreto Reale, prestino servizio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti, previe le operazioni relative al giuramento, all'imbossolamento delle schede e all'estrazione a sorte.

Nel caso di mancata registrazione i nomi degli assessori sono comunicati dal Ministro per la giustizia al primo presidente della Corte di appello, affinchè siano eliminate le schede relative, redigendosi apposito processo verbale.

Qualora i detti assessori siano stati già estratti a sorte o prestino servizio, il primo presidente dà partecipazione dei loro nomi al presidente della Corte di assise, il quale provvede alla sostituzione degli assessori stessi.

Gli atti, ai quali hanno partecipato gli assessori prima che sia pervenuta al presidente della Corte di assise la comunicazione, di cui al comma precedente, conservano piena validità.

Art. 11. — L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Per ciascuna Corte d'assise, almeno cinque giorni prima dell'inizio di ogni sessione, il primo presidente della Corte di appello, o un consigliere da lui delegato, o il presidente della Corte di assise, anche per i circoli compresi nella giurisdizione delle sezioni autonome, estrae, in un'aula pubblica della sede della stessa Corte d'appello, nove schede dalla prima urna, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, indicando l'ordine di estrazione.

«Almeno quattro giorni prima dell'inizio della sessione il magistrato, che ha proceduto all'estrazione a sorte delle schede, provvede a far notificare, anche telegraficamente, agli assessori estratti l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione e devono comparire.

«Gli assessori, ai quali è stato notificato l'avviso, devono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise con provvedimento non motivato e insindacabile.

«È omessa la notificazione agli assessori estratti a sorte, se abbiano trasferito la residenza in sede non compresa nella giurisdizione del circolo o se sia risultato qualche fatto che possa costituire, per l'assessore, grave impedimento alla sua comparizione. La mancata notificazione equivale a dispensa per ogni effetto di legge».

Art. 12. — L'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Nel giorno in cui ha termine la sessione, il presidente della Corte di assise ne avverte, anche telegraficamente, il primo presidente della Corte di appello, il quale personalmente, o per mezzo di un consigliere da lui delegato, ripone nella prima urna le schede degli assessori estratti, alla presenza di un rappresentante del

pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale dell'operazione.

«Le schede, invece, che sono state estratte dal presidente della Corte d'assise dalla seconda urna, esistente presso il tribunale del luogo in cui è stata convocata la sessione, vengono riposte dal presidente medesimo nell'urna stessa, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, da inviarsi al primo presidente del Corte di appello nel giorno successivo a quello dell'operazione».

Art. 13. — L'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Gli assessori, che hanno prestato servizio nello stesso anno in due sessioni di durata complessiva superiore ai trenta giorni, o in una sessione di durata superiore ai trenta giorni, possono, se estratti nuovamente a sorte, previa richiesta al presidente della Corte di assise, essere dispensati dal prestar servizio in altre sessioni dello stesso anno, sempre che non vi ostino ragioni di servizio, la valutazione delle quali è riservata al giudizio insindacabile dello stesso presidente».

Art. 14. — Il comma 3 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«La sentenza è di regola redatta dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore, se questi non sia lo stesso presidente, e dal cancelliere; essa viene depositata, non oltre il decimo giorno dalla sua redazione, presso la cancelleria della Corte d'appello ed una copia, autenticata dal cancelliere, viene allegata al fascicolo processuale».

Art. 15. — Gli assessori nominati per il biennio 1934-35 restano in carica fino al 31 dicembre 1937, a meno che non raggiungano nel frattempo i limiti di età di anni 65, o non perdano qualcuno dei requisiti prescritti o non sorgano altri motivi, nei quali casi, su proposta dei capi di Corte d'appello o d'iniziativa del Ministro per la giustizia, la nomina di detti assessori viene revocata.

Il nuovo quadriennio ha inizio il 1° gennaio 1938.

È applicabile agli assessori in carica nel quadriennio 1934-37 il disposto del secondo comma dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 16. - Il numero degli assessori fissato con decreto Reale, in data 16 ottobre 1933, n. 1412, verrà ridotto, su proposta del Ministro per la giustizia, nella misura che sarà ritenuta necessaria.

Gli assessori, però, che si trovano in carica alla data di attuazione del presente decreto, e per i quali non sorgano motivi per revocarne la nomina, continueranno a restare in carica e la riduzione del numero per l'albo di ogni circolo, a norma del precedente comma, sarà attuata con le vacanze, che si formeranno nel quadriennio 1934-37.

I primi presidenti daranno notizia, di volta in volta, anche per gli albi dei circoli compresi nella giurisdizione di sezioni autonome di Corte d'appello, al Ministro per la giustizia delle vacanze che si formeranno in ogni albo, e, a seguito di ordine dello stesso Ministro, elimineranno dalle urne, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, i nomi degli assessori, dei quali sarà stata revocata la nomina; verrà redatto processo verbale, di cui sarà inviata copia al Ministero.

Art. 17. — Prima della fine del 31 dicembre 1937 se, nonostante le vacanze formatesi, il numero degli assessori in ogni albo risulterà eccedente quello fissato nel decreto Reale, emanato in conformità dell'articolo precedente, sarà revocata, su proposta del Ministro per la giustizia, senza ordine di preferenze e fino a raggiungere il numero fissato, la nomina degli assessori, che risulteranno in eccedenza.

Art. 18. — Cessa di aver vigore ogni disposizione contraria al presente decreto o incompatibile con esso.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le norme del presente decreto con quelle rimaste in vigore del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, e ad emanare le disposizioni, che fossero necessarie per il migliore coordinamento delle norme suddette fra loro con quelle contenute in altre leggi.

Art. 19. — Il presente decreto entrerà in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—DE FRANCISCI.

000. **Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.** (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II n. 2395, e successive modificazioni (1);

Visto l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224;

Visti l'art. 1 della legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, l'articolo 55 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, lo articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e l'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706 (1);

(1) Art. 21 del R. D. 11 novembre 1923-II, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, integrato dall'aggiunta apportatavi con il R. D. L. 13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla Legge 21 agosto 1921 n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:

1° Gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° I mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime 6 categorie, giusta la Tabella A annessa al R. Decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° I feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla Tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona o decima categoria della Tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:

- 1° gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2° i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;
- 3° gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;
- 4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino

5° Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° Le madri, e le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

7° Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti (oppure che risultino iscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1932 R. D. 13-12-1933, n. 1706);

8° Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per almeno di un anno nell'Amministrazione presso cui è indetto il concorso;

9° I più anziani di età.

Per i mutilati e invalidi, di cui ai nn. 2 e 3, per i quali non abbia luogo la revisione della categoria della invalidità, da eseguirsi ai termini del citato Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate ai nn. 1 a 7 hanno la precedenza, nella categoria medesima, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

7° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

8° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

9° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione presso cui è indetto il concorso;

10° coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923 - II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

« Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 10 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, salvo le eccezioni predette, i coniugati, e fra questi coloro che hanno maggiore numero di figli.

« La preferenza di cui al n. 11 del comma 1° e al comma 2° del presente articolo non si applica ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, nonchè al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospedali psichia-

trici, siano essi istituti amministrati direttamente dalla Provincia, ovvero istituzioni pubbliche di beneficenza.

« In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri 1 a 8 e ai numeri 10 e 11 hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

« Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla età ».

Art. 2. — L'articolo precedente è esteso alle ammissioni agli impieghi presso le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende municipalizzate nonché degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrato o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi concorsi.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

240. **Inadempienze contrattuali derivanti da ribassi d'asta per la esecuzione d'opere pubbliche.** (C. 25 agosto 1934 n. 40909 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside Amm. Prov. di Salerno).

Il Ministero delle Corporazioni ha fatto presente che nei capitolati d'appalto di alcuni enti pubblici vengono fissate le tariffe per mercedi agli operai, in misura inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro; e che i prezzi globali sta-

biliti dai capitolati non consentono che per la mano d'opera vengano applicate le paghe nella misura contemplata dagli stessi contratti collettivi: il che, mentre da una parte favorisce l'inservanza ai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro, determina dall'altra la previsione di costi di mano d'opera in contrasto con le norme legislative vigenti in materia.

Ad ovviare a tali inconvenienti, il Ministero delle Corporazioni ha proposto che nei capitolati generali delle pubbliche amministrazioni sia introdotta la seguente disposizione, concernente la mano d'opera:

« Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi ».

Pertanto si pregano le SS. LL., giusta quanto dispone l'articolo 294 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, di inserire nel Capitolato generale contenente norme per locazioni, requisiti, appalti di lavori e forniture la disposizione innanzi detta.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

241. **Adeguamento dei prezzi.** (C. 30 luglio 1934 n. 40970 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Com'è noto il Partito Fascista si è assunto il compito d'indirizzare e coordinare l'azione, che si sta svolgendo per realizzare un generale ed effettivo adeguamento dei prezzi all'aumentato valore della lira. Organi di tale azione nelle provincie saranno, secondo recenti istruzioni diramate da S. E. il Segretario del P. N. F., i Comitati Intersindacali, ai quali spetta, fra l'altro, di compilare i listini indicativi dei prezzi di vendita al pubblico.

E' superfluo rilevare l'interesse del Paese, che l'azione consegua dovunque e pienamente il suo effetto. E' pertanto, necessario che l'opera, che svolgerà in questo campo il Comitato intersindacale, sia, nel miglior modo possibile, appoggiata.

A tale direttiva prego le SS. LL. di uniformarsi e di disporre che si attengano gli uffici dipendenti.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

242. **Indicatore degli annunzi.** (C. 21 agosto 1934 n. 42078 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Ufficio Stampa Medica Italiana, allo scopo di tenere informati i Sanitari Italiani dei concorsi a posti vacanti, Borse di studio, premi scientifici ecc. ha preso accordi con la Direzione del Periodico « *L'Indicatore degli annunzi* » dell'*O. N. del Mezzogiorno d'Italia*, che diffonde tali notizie, affinché estenda la sua azione di agenzia di informazioni alla stampa, anche ai periodici sanitari del Regno.

L'Indicatore degli annunzi trasmetterà due volte la settimana gratuitamente le suddette notizie a 130 periodici sanitari, affinché le riproducano sulle loro colonne.

Non sfuggiranno certamente alle SS. LL. i vantaggi che i sanitari possono ricavare tenendosi al corrente dei concorsi, borse di studio, premi scientifici ecc. Pertanto stimo opportuno segnalare alle SS. LL. l'iniziativa dell'Ufficio stampa medica italiana e la utilità di avvalersi dell'indicatore degli annunzi (Roma, Via Orazio Pierozzi 17; Milano, Piazza Morbegno 5) per inserire e diffondere gli estremi dei loro bandi di concorso.

Il Prefetto — SOPRANO

243. **Trasmissione di contratti pel visto di esecutorietà.** (C. 28 agosto 1932 n. 42319 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 296 del vigente T. U. della legge Comunale e Prov. 3 marzo 1934 n. 383 prescrive che pel visto di esecutorietà ai contratti deve essere, di essi, inviata alla R. Prefettura copia integrale e non l'originale. La ragione di tale norma va ricercata nell'obbligo che hanno i funzionari roganti (Notai o Segretari Comunali) di conservare gli originali dei contratti in parola.

Ciò premesso, si prega inviare sempre due copie integrali dei contratti, una delle quali sarà restituita col visto richiesto.

Attendo cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

246. **Genova** — **R. Istituto Nazionale per sordomuti. Conferimenti di sei posti gratuiti.** (C. 28 agosto 1934 n. 40681 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica:

È aperto il concorso a sei posti gratuiti di collazione governativa nel R. Istituto per i sordomuti di Genova.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere presentate a questa Prefettura non più tardi del 1.° settembre insieme con i sottoelencati documenti:

1.° Atto di nascita comprovante l'età dei concorrenti, non minore di sei anni nè maggiore di anni dieci;

2.° Certificato medico, di data recente, constatante il sordomutismo, l'immunità di altre affezioni od infermità e l'attitudine dell'aspirante alla istruzione;

3.° certificato di vaccinazione;

4.° attestato di data recente del Podestà del luogo di attuale dimora, circa l'occupazione dei singoli membri della famiglia e lo stato economico di questa;

5.° Situazione anagrafica di famiglia, pure di data recente.

Le domande ed i documenti debbono essere redatti in carta libera.

Restano ferme le preferenze stabilite dalle vigenti leggi.

Il Prefetto — SOPRANO

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di giugno-luglio 1934-XII.

	MESE DI GIUGNO 1934		
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	122	1379	1501
Morti	52	777	829
Aumento popolaz.	70	602	672
	MESE DI LUGLIO 1934		
Nati	147	1523	1670
Morti	69	880	949
Aumento popolaz.	78	643	721

Appalti, aste, ecc.

Comune di Laurino — *Vendita taglio 6718 piante di alto fusto da utilizzarsi nella 2ª sezione del bosco denominato Montecavalli e di 6992 da utilizzarsi nella 3ª sezione del bosco predetto.* — Essendo riuscito deserto il 1º incanto, si rende noto che nel giorno 17 settembre 1934, alle ore 10, sarà tenuto presso la R. Prefettura un 2º esperimento di asta per la vendita delle due Sezioni del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 264012. Offerte in aumento non inferiori a lire 1000. Deposito provvisorio lire 10.000, cauzione definitiva pari decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Pagamento del prezzo in 3 rate, giusta articolo 17 del capitolato. Termine taglio e sgombrò mesi 24.

Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Felitto — *Vendita taglio IV sezione bosco Farneta.* — Essendo andati deserti gli incanti tenutisi il giorno 25 agosto 1934-XII per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della IV Sezione del bosco « Farneta », si rende noto che il giorno 3 settembre p. v., alle ore 11, innanzi al Podestà, avrà luogo il secondo esperimento d'asta per la vendita del materiale di cui sopra, alle stesse condizioni e norme riportate nel Capitolato d'oneri, deliberato con atto Podestarile del 9 giugno u. s. n. 39 — superiormente vistato il 14 agosto al n. 30327139373-313 — e trascritto nell'avviso d'asta di primo incanto in data 15 agosto. Tutti gli atti sono visibili in Segreteria e nelle ore di ufficio. — Felitto 25 agosto 1934-XII.

Il Podestà: Benedetto Ivone Il Segretario: Francesco Perillo

Concorsi

Comune di San Rufo — *Applicato, guardia municipale-custode del cimitero, e spazzino giardiniere.* — Il concorso pubblicato sui Bollettini N. 16 e 18, scaduto il 30 luglio p. p. è riaperto a tutto il 30 settembre 1934.

Il Fodestà: Spinelli

Comune di Tortorella — *Messo-guardia municipale e campestre.* — *Rettifica.* — A rettifica dell'avviso di concorso al posto di messo-guardia municipale e campestre, pubblicato nel Bollettino n. 22, si rende noto che il concorrente non deve aver oltrepassati gli anni trenta, salvo sempre eccezioni di legge.

Il Podestà: Rizzo



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 247. Segretari Comunali. Diritti accessori.
- 248. Dichiarazione formale dei fini per 24 confraternite della Provincia di Salerno.
- 249. Viabilità minore. Rilevamento dati statistici.
- 250. Cartolina per il lieto evento della Casa delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte.
- 251. Esattorie morose.
- 252. Alberghi. Provvedimenti ai fini igienici, sanitari, nello interesse del Turismo.
- 253. Profilassi della rabbia canina.
- 254. Cinematografia rurale.
- 255. Norme concernenti il trasporto degli animali con autoveicoli, agli effetti della profilassi zootica.
- 256. V^a festa nazionale dell'uva.
- 257. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, del 1° semestre 1934, da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1934. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

COPERTINA

Personale dei Segretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Personale dei Segretari Comunali

Riconoscimento di benemerenze belliche e fasciste

Grado	COGNOME E NOME	Riconoscimenti benemerenze				Variazioni degli assegni				Decorrenza	
		Belliche		Fasciste		Stipendio effettivo	Servizio attivo	Stipendio di diritto (quiescenza)			
		a	m g	a	m g						
5. ^o	Rossini Luigi	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
6. ^o	Maurano Panfilo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. ^o	Greco Gesù	1	8 11	—	—	10.736	2.464	12.200	—	20	Agosto 1932
7. ^o	Ferri rag. Arcangelo	—	—	1	9 28	9.877	2.266	12.200	88	16	Agosto 1934
7. ^o	Turco rag. Biagio	2	— 20 2	1	9 28	7.858	1.406	8.930	24	11	Agosto 1934
7. ^o	Carfora rag. Ferdinando	—	—	1	6 17	6.688	1.496	7.600	—	11	Dicembre 1931
7. ^o	Marcelli Giuseppe	—	—	—	—	7.216	1.496	8.200	—	11	Dicembre 1933
7. ^o	De Vita Nicola	3	5 10	—	—	6.783	1.406	8.200	24	16	Aprile 1934
8. ^o	De Vita Nicola	—	—	—	—	7.279	1.406	8.272	24	14	Settembre 1934
8. ^o	De Vita Nicola	—	—	—	—	6.688	1.496	7.600	—	1	Gennaio 1934
8. ^o	De Vita Nicola	—	—	—	—	6.286	1.406	7.600	24	16	Aprile 1934

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

247. **Segretari Comunali. Diritti accessori.** — Applicazione del R. D. 14 aprile 1934 n. 561. (C. 6 settembre 1934 n. 3658 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato formulato un quesito per conoscere a quale riduzione debbano essere assoggettati i diritti accessori spettanti ai Segretari comunali appartenenti ai gradi dall'8° al 3° incluso della gerarchia, a norma della tabella B annessa al nuovo T. U. della legge com. e prov. approvato con R. D. 3 marzo 1934, num. 383.

Il Ministero dell'Interno, sentito al riguardo il Ministero delle Finanze, si è richiamato alle norme d'applicazione del R. D. Legge 14 aprile 1934 n. 561, contenute nella circ. di S. E. il Capo del Governo in data 9 maggio u. s. n. 108486, osservando che l'art. 6 del predetto R. D. Legge assoggetta alla riduzione del 12 % tutti gli emolumenti, senza esclusione dei pensionabili, di *carattere accessorio*.

Fra gli emolumenti di cui trattasi s'intendono, pertanto, compresi anche i diritti accessori surricordati.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

248. **Dichiarazione formale dei fini per N. 24 Confraternite della Prov. di Salerno.** (C. 5 settembre 1934 n. 39116 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica, d'ordine del Ministero dell'Interno, per le occorrenti partecipazioni da parte dei rispettivi Podestà e Commissari Pref., copia conforme del Regio Decreto in data 28 mag-

gio 1934, anno XII, relativo alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite ivi specificate.

Il Prefetto SOPRANO

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 77, primo comma, del Regolamento approvato con il R. Decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, in relazione all'art. 29 lett. C, del Concordato con la Santa Sede ed all'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 848;

Ritenuto che, ai termini dei citati articoli, le Confraternite aventi scopo esclusivo e prevalente di culto debbono passare alla dipendenza dell'Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione;

Ritenuto che, nei confronti delle Confraternite infraindicate, è rimasto accertato, d'intesa con l'Autorità Ecclesiastica, lo scopo di cui sopra;

Vista la legge 6 aprile 1933, n. 455;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti Confraternite passano alle dipendenze dell'Autorità Ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29 lett. C del Concordato con la Santa Sede:

1. Congrega del Purgatorio, della Morte ed Orazione in Roccadaspide.

2. Confraternita del SS. Rosario, in Casalvelino.

3. Confraternita di S. Mauro, in Nocera Superiore.

4. Confraternita di S. Giuseppe, in Nocera Inferiore.

5. Confraternita della SS. Trinità, in Campagna.

6. Congrega Monte dei Morti, in S. Valentino Torio.

7. Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in Costa di Mercato S. Severino.

8. Confraternita del SS. Sacramento e S. Maria delle Grazie, in Mercato S. Severino.

9. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, in Mercato S. Severino.

10. Arciconfraternita di S. Maria Incoronata del Carmine, in Pagani.

11. Confraternita di S. Maria a Ponte di Molina di Vietri sul Mare.

12. Cava dei Tirreni (Frazione S. Lucia) — Confraternita del SS. Rosario.

13. Salerno — Confraternita del Purgatorio.

14. Ceraso — Confraternita del Rosario.

15. Lanzara — Congregazione di S. Biagio.

16. Bracigliano — Congrega del SS. Rosario.

17. Tegiano — Confraternita di S. Margherita.

17. Tegiano — Confraternita del SS. Crocifisso, Buona Morte e Purgatorio.

19. Eboli — Congregazione di S. Maria della Pietà.

20. Eboli — Congregazione di S. Vincenzo Ferreri.

21. Eboli — Congregazione di S. Margherita Vergine Martire.

22. Cava dei Tirreni — Confraternita di S. Anna all' Olivo alla Caselle.

23. Cava dei Tirreni — Confraternita S. Filippo e Giacomo ed Immacolata ai Marini.

24. Cava dei Tirreni — Confraternita Natività di Maria SS. e S. Nicola in Dupimo.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma 28 maggio 1934 anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

249. **Viabilità minore. Rilevamento dati statistici.** (C. 8 settembre 1934 n. 42524 al sig. Preside Amm. Prov. di Salerno, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Interessa al Ministero dell'Interno di conoscere con precisio-

ne e sollecitudine le notizie concernenti le spese previste nei bilanci 1934 ed effettivamente sostenute nell'esercizio 1933 dalla Amministrazione Provinciale e da ciascun Comune della provincia per l'ordinaria manutenzione stradale.

Per opportuna norma si avverte che fra le spese di cui trattasi devono essere comprese anche quelle per compilazione di progetti, assegni al personale direttivo ed esecutivo, paghe ai cantonieri, acquisto di brecciamme, materiali e macchine, noleggi di compressori ecc.

Le SS. LL. sono pregate di disporre per la immediata raccolta dei dati occorrenti e per il sollecito invio a questa Prefettura delle notizie richieste, che dovranno rendersi con un prospetto da redigersi in conformità dello schema che sia per la Provincia che per i Comuni s'indica qui appresso:

Il Pretetto - SOPRANO

Provincia di Salerno

Oneri provinciali per l'ordinaria manutenzione stradale (compreso le spese per il personale direttivo ed esecutivo per cantonieri, per acquisto di brecciamme, materiali e macchine, per noleggio compressori ecc.

Spese sostenute nell'esercizio 1933

Col. 1	Chilometraggio complessivo	L.	C.
» 2	Manutenzione stradale — Costo Chilometrico	»	»
» 3	Importo spesa	»	»
» 4	Contributi ai Comuni	»	»
» 5	Totale (col. 3 † 4)	»	»

Previsioni per l'esercizio 1934

» 6	Chilometraggio complessivo
» 7	Manutenzione stradale — Costo chilometrico
» 8	Importo spesa
» 9	Contributi ai Comuni
» 10	Totale (col. 8 † 9)
» 11	Annotazione.

COMUNE di

Oneri comunali per l'ordinaria manutenzione stradale (com-

prese le spese per il personale direttivo ed esecutivo per cantonieri, per acquisto di breccie, materiali e macchine, per noleggio compressori ecc.

Spese sostenute nell'esercizio 1933

	col. 1 — interne	lire
Manutenzione strade	col. 2 — -esterne	»
	col. 3 — -	»
Contributi e spese per strade vicinali	col. 4 — totale	»
	(1 † 2 † 3)	

Previsioni per l'esercizio 1934

	col. 5 — interne	L.
Manutenzione strade	col. 6 — esterne	»
Contributi e spese per strade vicinali —	col. 7	»
Totale (colonne 5 † 6 † 7)		»

Annotazioni.

250. **Cartolina per il lieto evento nella Casa delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte.** (C. 5 settembre 1934 n. 4705, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Comitato Amici del Veterano con sede a Turate (Como), che svolge attività in favore della Casa Militare Umberto I per i reduci delle guerre nazionali, ha preso l'iniziativa di diffondere in occasione del prossimo fausto evento nella casa delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, una cartolina allegorica da inviare agli Augusti Principi nel giorno del lieto evento.

In seguito ad intese già accertate dall'Opera Nazionale della Maternità e Infanzia, ciascuna cartolina verrà venduta al prezzo di L. 1,00 ed i proventi saranno devoluti in ragione del 70 % alla O. N. stessa e del 30 % alla Casa Militare predetta.

Mentre avverto che la iniziativa è stata superiormente approvata, prego le SS. LL. di raccomandarla e appoggiarla, date le nobili finalità cui essa tende e di fare in modo che la vendita delle cartoline, che saranno inviate direttamente dalla Presidenza

del Comitato Amici del Veterano, sia effettuata non più tardi del 15 corrente.

Il Prefetto — SOPRANO

251. **Esattorie morose.** (C. 6 settembre 1934 n. 41579 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura ha fatto presente che molte esattorie di questa Provincia sono inadempienti nel versamento dei contributi sindacali riscossi.

Poichè tale inadempienza causa alla predetta Confederazione un notevole disagio, si prega la S. V. di provvedere, ove del caso, presso l'esattore di codesto Comune, perchè effettui regolarmente i versamenti dovuti, pena le sanzioni di Legge.

Il Prefetto — SOPRANO

252. **Alberghi, provvedimenti ai fini igienici, sanitari, nell'interesse del turismo.** (C. 10 agosto 1934, n. 9702, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla mia circ. del 10 maggio 1933, n. 9702, relativa all'oggetto, e pubblicata sul Bollettino Amm. della Prefettura n. 15 del 31 stesso mese, al parag. 164, prego le SS. LL. di procedere a periodiche verifiche degli alberghi delle rispettive giurisdizioni, ai sensi ed agli effetti della circ. stessa, con viva raccomandazione ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi, che non vi abbiano ancora ottemperato, di far tenere a questo Ufficio, con la maggiore sollecitudine, i relativi singoli rapporti già richiesti.

Il Prefetto — SOPRANO

253. **Profilassi della rabbia canina.** (C. 5 settembre 1934 n. 42833 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno mi ha trasmesso la seguente lettera; « L'azione sanitaria contro la rabbia canina, intensificata a seguito delle circ. 17 agosto 1923 n. 24400, 5 ottobre 1926 n. 24400/2791 e 10 dicembre 1928 n. 2440, ha consentito di raggiungere tangibili vantaggi.

Essa continua tutt'ora a svolgersi con manifesta efficienza, come rilevasi dal numero dei cani randagi catturati, che si mantiene ad un livello elevato. Difatti, per citare sino gli ultimi anni, furono accalappiati 71857 cani nel 1930, 64088 nel 1931, 61437 nel 1932, ed una identica cifra, se non superiore, prevedesi, dai dati già pervenuti per il 1933.

Da tale azione di polizia veterinaria sono derivati, come era facile intuire, benefici effetti nei riguardi delle manifestazioni di rabbia nell'uomo, che sono progressivamente discese da un massimo di 163, quali si ebbero a lamentare nel 1925, ad un minimo di 5 verificatisi nel 1933.

Quanto precede induce a presumere che da una intensificazione, anche maggiore, dell'azione sanitaria anzidetta e specie da una più larga cattura dei cani randagi, potranno conseguirsì risultati sempre più vantaggiosi con la possibilità di ottenere, in un prossimo avvenire, la scomparsa dal nostro paese della grave infezione.

A questo importantissimo fine devono pertanto tendere, con tenace energia, gli sforzi di tutte le autorità chiamate a collaborare nell'applicazione dei provvedimenti di profilassi e polizia veterinaria contro la rabbia, ed alle quali le SS. LL. si compiaceranno impartire tassative istruzioni, assicurandosi poi della loro esecuzione rigorosa.

Con l'occasione ricordasi che debbono essere puntualmente trasmesse al Ministero i dati trimestrali relativi al numero dei cani accalappiati e di quelli abbattuti, perchè non ritirati dai proprietari, nonchè notizie dettagliate sul modo come funziona il servizio di cattura dei cani nei comuni ».

In relazione a quanto sopra e con riferimento alle varie mie circ. sull'oggetto, riportate nei Boll. A. del c. a. e precedenti, ultima delle quali quella n.º 29421 del 19 luglio 1934, rinnovo la preghiera di intensificare sempre più l'azione sanitaria contro la rabbia con speciale riguardo al servizio d'accalappiamento di cani randagi. Ricordo che debbonsi considerare tali i cani tenuti

nelle pubbliche vie ed in luogo esposto al pubblico, sprovvisti di musseruola e di collare e che il servizio d'accalappiamento deve funzionare anche nelle ore di notte per la cattura dei cani che si aggirano negli abitati in cerca di cibo tra i rifiuti. Durante il periodo della stagione balneare, nei comuni dove esistono stabilimenti balneari, deve essere rivolta speciale attenzione per impedire che sulle spiagge siano tenuti o comunque accedano cani non muniti di solida musseruola. Per accertare come procedono i servizi nei comuni, ho impartito istruzioni in modo che da parte del Medico Provinciale e del Veterinario Provinciale verranno subito rilevate e mi saranno comunicate eventuali deficienze.

Sono sicuro dell'efficace collaborazione da parte della S. V. e del personale sanitario dipendente per l'applicazione rigorosa dei provvedimenti suindicati nell'ambito del territorio comunale ed attendo intanto subito notizie dettagliate sul modo come funziona costà il servizio di cattura dei cani, con l'indicazione dell'esistenza o meno nel comune di adatto canile municipale; attendo poi alla fine di ciascun trimestre il prospetto contenente i dati relativi al numero dei cani accalappiati ed al numero dei cani abbattuti perchè non ritirati dai proprietari.

Il Prefetto — SOPRANO

254. **Cinematografia rurale.** (C. 5 settembre 1934 n. 4702 a Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, d'accordo con quello dell'Educazione Nazionale, con gli Enti ed Organizzazioni fasciste, che curano la educazione della gioventù, con le organizzazioni degli agricoltori, dei Lavoratori agricoli e dei Tecnici Agricoli, con l'Istituto Luce e con l'Istituto Internazionale della cinematografia educativa, ha deciso di promuovere un rapido ed efficace sviluppo della cinematografia educatrice rurale, sia per la istruzione professionale, sia per la educazione morale delle popolazioni delle campagne.

Mentre si preparano i programmi tecnici, i piani finanziari e le epportune organizzazioni, è apparsa la necessità di avere

subito precise notizie sulla condizione attuale e sulla possibilità avvenire della cinematografia nei centri rurali, anche secondari.

A tale fine è predisposto l'unito questionario, che prego far compilare, con ogni sollecitudine, e di trasmetterlo direttamente al Ministero dell'Agricoltura, favorendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Questionario per i Podestà dei Comuni rurali.

Per ciascun Centro Rurale (intendendosi per centro il Capoluogo del Comune, le Frazioni o le Parrocchie, nelle quali o attorno alle quali vi è un notevole accentramento di popolazione) indicare:

1.° — Il numero degli abitanti residenti.

Il numero degli abitanti residenti al centro e quello degli abitanti nei dintorni.

2.° — La superficie complessiva del territorio nel quale sono distribuiti gli abitanti.

Le condizioni di viabilità e le distanze.

3.° — Se vi sono locali che, stabilmente o occasionalmente, servono già per proiezioni cinematografiche e nel caso elencarli per ciascun centro, indicando, per ciascun locale:

a) — se è pubblico (scuole, palestre, teatri ecc.) o se è privato l'Ente o il privato proprietario.

b) — se sufficientemente vasto in rapporto alla popolazione.

c) — in quali condizioni di solidità e di igiene si trova.

d) — a quali condizioni viene concesso per la cinematografia.

e) — se il locale serve già per rappresentazioni cinematografiche con carattere di impresa di spettacolo, e nel caso precisare:

1) — la Ditta esercente;

2) — il periodo o i periodi di tempo in cui funziona;

3) — l'affluenza del pubblico, in cifre approssimative.

4.° — Se vi sono nel Comune deliberazioni già prese o progetti in esame per costruire od ampliare scuole, palestre o altri pubblici locali che possano servire anche per la cinematografia.

Nel caso, precisare la ubicazione e dare notizie utili.

5.° = Se vi sono locali pubblici per i quali non è progettato ma potrebbe progettarsi l'adattamento o l'ampliamento a scopo cinematografico.

6.° = Se vi sono locali privati che, così come sono o con lievi adattamenti, potrebbero essere utilizzati. Nel caso, elencarli, indicando il proprietario e dando le altre notizie utili.

Aggiungere infine tutte quelle notizie, informazioni ed osservazioni che si ritengano opportune.

255 Norme concernenti il trasporto degli animali con autoveicoli, agli effetti della profilassi zoiotrica. (C. 5 settembre 1934, num. 35528, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del Regno Num. 127 del 30 maggio u. s. pubblica l'ordinanza del Ministero dell'Interno del 21 detto, relativa all'oggetto controdistinto.

Prego richiamare l'attenzione degli esercenti interessati sulla ordinanza suindicata, ricordando che verso i contravventori delle norme stabilite dall'ordinanza stessa, sono applicabili le penalità di cui all'art. 79 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

Qualora esistono costà autoveicoli destinati al trasporto degli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini e del pollame sulle pubbliche strade, prego comunicarmi subito il nome del proprietario, disponendo le opportune misure di sorveglianza per impedire che sia esercitato il trasporto di detti animali col mezzo suindicato, senza la mia preventiva autorizzazione.

Il Prefetto - SOPRANO

256. V^a Festa Nazionale dell'Uva. (C. 6 settembre 1934 n. 2720, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Anche quest'anno, per disposizioni di S. E. il Capo del Governo, sarà celebrata la V^a Festa Nazionale dell'Uva, in tutti i Comuni del Regno, colle modalità indicate nella circolare N, 2824, del 26 luglio dell'anno scorso.

Nel richiamare detta circolare, prego disporre gli adempimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Il Prefetto — SOPRANO

257. **Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, del 1° semestre 1934 da accettarsi in cauzione per il II° semestre 1934-XII.** (C. M. Finanze 8 agosto 1934 n. 11722 ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della riscossione in cauzione nel 2° semestre 1934, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 17 ottobre 1922, n.° 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio-30 giugno) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO.

<i>a)</i> Consolidati:	Lire
1. Rendita 3,50 ‰ (netto) 1906	78,275
2. Rendita 3,50 ‰ (netto) 1902	77,15
3. Rendita 3 ‰ (lordo)	57,725
<i>b)</i> Buoni:	
4. Novennali = 1934 = 5 ‰	93,36
5. » — 1940 — 5 ‰	97,94
6. » — 1941 — 5 ‰	98,19
7. " = 1943 = 4 ‰	92,15

Pel Ministro — NICCOLI

258. **Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo.** (C. 5 settembre 1934 n. 43830 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai termini dell'art. 327 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 546, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso della riscossione delle imposte di consumo.

Gli aspiranti dovranno, ai sensi del citato articolo, presentare, non oltre il 25 ottobre p. v., la domanda in carta da bollo da

lire 3,00 corredata dai seguenti documenti:

- 1.) Certificato di nascita da cui risulta che l'aspirante ha compiuto il 18.^o anno di età;
- 2.) Certificato di cittadinanza;
- 3.) Certificato di sana costituzione fisica da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale;
- 4.) Certificato di buona condotta;
- 5.) Certificato penale generale.

I documenti di cui ai numeri 4 e 5 devono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza della loro presentazione.

Gli aspiranti dovranno esibire un vaglia cartolina di lire 25 intestato al signor Presidente della Commissione esaminatrice agenti o commessi delle imposte di consumo presso la R.^a Prefettura di Salerno, per tassa di esame e marca al certificato di abilitazione. A quelli che non avranno conseguito l'abilitazione saranno restituiti lire 5 importo della marca.

L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulle vigenti disposizioni legislative sulla riscossione delle imposte di consumo e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato; il secondo verte sulla stessa materia della prova scritta e sulle nozioni di aritmetica elementare.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto - SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

Ruolo Nazionale

D' Alessandro Cav. Dott. Lorenzo, grado 4°, Segretario del Comune di Nocera Inferiore è collocato a riposo, su domanda, con decorrenza 1°. Agosto 1934 — D. M. n. 17200-60-62287 del 14 luglio 1934 XII.

Ruolo Provinciale.

Aspettativa: *Simonetti Cav. rag. Giuseppe*, grado 5°, Segretario del comune di Angri, cessa dell'aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 26 maggio 1934 XII D. P. 2411 Gab. del 1934 XII.

Alois Michele, grado 8°, titolare del comune di S. Mango Piemonte. E' prorogata l'aspettativa per infermità per altri 2 mesi dal 6 luglio 1934, con assegni pari ad un terzo del solo stipendio D. P. 2787, Gab. del 28-7-1934, XII.

Rufino Dr. Carlo, grado 7°, titolare del comune di Sacco, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia per mesi tre, dal 1° Agosto 1934, senza assegni. D. P. 3255 Gab. dell'8 Agosto 1934 XII.

Forestieri Biagio, grado 8°, titolare del comune di Salento, è prorogata l'aspettativa per infermità per altri 3 mesi, dal 10 Agosto 1934, con assegni pari ad un terzo del solo stipendio. D. P. n° 3007 Gab. del 10-9-1934.

Rettifica al ruolo provinciale pubblicato a pagina 202 e seguente del Boll. Amm. del 31 Maggio 1934. Fasc. 15.

Su Domanda

La Sala Luigi, grado 7°, passaggio al grado attuale 13 febbraio 1929. Nelle annotazioni: Compresa la retrodazione di mesi 9 e giorni 15 (dal 17 dicembre 1927 al 2 ottobre 1928) quale titolare del cessato comune di Giffoni Sei Casali. Nell'ordine d'anzianità il La Sala è inserito fra Policastro Paolo e De Feo Francesco.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Angri — Vendita Materiale legnoso boschi Mandrone e Germanello — Gara ore 11 del 2 ottobre 1934, a candela vergine, con minimo due concorrenti — Aggiudicazione sarà provvisoria, soggetta aumento ventesimo — Base d'asta 51940, con offerte in aumento non inferiori a lire 100 — Documenti di rito per ammissione gara — Deposito provvisorio cauzionale lire mille, definitivo pari decimo prezzo aggiudicazione definitiva — Deposito spese contrattuali e d'asta lire cinquecento salvo rendiconto. Detti due depositi dovranno, prima della gara, versarsi tesoreria Comunale.

Il Segretario Capo -- G. Simonetti

Il Podestà — L. Perris

Concorsi

Consorzio provinciale di Salerno — Medico-Aiuto del dispensario provinciale. — Concorso per titoli ed esami. Stipendio annuo L. 6000, aumentabile a L. 8000, dopo dodici anni di servizio, attraverso 4 scatti triennali di L. 500 ciascuno, e col supplemento di servizio attivo annuo di L. 2000, l'uno e l'altro già decurtati delle riduzioni di cui ai RR. DD. 20 novembre 1930, N. 1491, e 14 aprile 1934, N. 561, e al lordo di ogni altra ritenuta di legge. Titolo: Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo (in originale o copia notarile) conseguito da almeno due anni.

Limite massimo di età anni 40, alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo eccezioni di legge.

Tassa di concorso L. 50,10.

Termine utile per la presentazione delle istanze e documenti 10 ottobre 1934.

Per qualunque chiarimento rivolgersi alla Segreteria del Consorzio Antitubercolare.

Salerno, li 10 settembre 1934-XII.

Il Segretario: Tafuri Il Commissario Prefettizio: Antonucci

Orfanotrofio Umberto I di Salerno. — *Concorso per insegnanti di musica.* — Il termine per la presentazione delle domande per il concorso a cinque posti d'insegnanti di musica, di cui all'avviso in data 18 luglio scorso, è prorogato alle ore 12 del 15 sett. p. v.

Salerno 28 agosto 1934-VII.

Il Segretario Pierro Il Presidente Avv. F. De Vito

Comune di Angri — Comandante il Corpo dei Vigili Urbani — Concorso per titoli ed esami — Documenti di rito da presentarsi entro il 15 ottobre 1934, ore 12 — Stipendio lire 6200, aumentabili cinque quadrienni, indennità caro-viveri, finchè mantenuta, lordi tutti delle ritenute di legge — Chiarimenti presso Segreteria Comunale.

Angri, li 23 agosto 1934 - XII.

Il Segretario Capo — G. Simonetti Il Podestà -- L. Perris

Comune di Positano — Levatrice condotta — Concorso per titoli, stipendio lire 2000 al lordo, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio iniziale. Età non inferiore anni 21 nè superiore 35, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 15 settembre 1934, insieme documenti di rito, titoli, tessera di iscrizione P. N. F. e Sindacato Ostetrico, e tassa di concorso lire 25,10. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Com. De Augustinis Il Podestà Buonocore



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

257. Modifica all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765 sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. (R. D. legge 12 luglio 1934 n. 1398).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

258. Regolamenti comunali per la vigilanza sanitaria delle carni e per i macelli
259. Iscrizione ditte appaltatrici ai Sindacati di categoria.
260. Acque gassose. Uso delle bottiglie a pallottola.
261. Casa di riposo per gli anziani del lavoro.
262. Pesca in acque dolci. Notizie.
263. Concessioni governative. Rilascio e rinnovazione delle licenze di pesca in acque dolci.
264. Chiusura degli arruolamenti nel Corpo degli Agenti di P. S.

Parte II.

Rilascio del certificato di cittadinanza italiana. Autorità competente — *I.° Salvatore.*

COPERTINA

Personale dei Segretari Com. — Appalti, aste ecc. — Concorsi

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Personale dei Segretari Comunali

Assegnazione di aumenti periodici di stipendio

Grado	COGNOME E NOME	Aumento	Variazione degli assegni			Decorrenza dal
			Stipendio effettivo	Servizio attivo	Stipendio di diritto (quiescenza)	
6.	D'Amato Cav. Adv. Vinc.	3 ^o	10.208,00	1.848,00	11.600,00	11 gennaio 1934
			9.579,84	1.700,16	11.600,00	16 aprile 1934
»	Zito rag. Ludovico	3 ^o	9.579,84	1.700,16	10.800,00	1. maggio 1934
»	Rocco rag. Angelo	3 ^o	9.579,84	1.700,16	10.800,00	21 giugno 1934
»	Genovese Gioacchino	2 ^o	9.504,00	1.848,00	10.800,00	10 marzo 1934
			8.933,76	1.737,12	10.800,00	16 aprile 1934
»	D'Ippolito Filippo	1 ^o	8.888,00	1.848,00	10.100,00	1. Febbraio 1934
»	Meccariello G. Battista	1 ^o	8.354,72	1.737,12	10.100,00	16 aprile 1934
			8.888,00	1.848,00	10.100,00	1. marzo 1934
»	Sarno D.r Aurelio	2 ^o	8.354,72	1.737,12	10.100,00	16 aprile 1934
			8.933,76	1.737,12	10.152,00	29 aprile 1934
7.	De Giacomo Flacido	4 ^o	8.360,00	1.496,00	9.500,00	3 gennaio 1933
			7.858,40	1.406,24	9.500,00	16 aprile 1934
»	Eboli D.r Carlo.	4 ^o	8.360,00	1.496,00	9.500,00	1. dicembre 1933
»	Manzi Pasquale	4 ^o	7.858,40	1.406,24	9.500,00	16 aprile 1934
			7.858,40	1.406,24	9.500,00	8 giugno 1934
»	Capobianco D.r Antonio	3 ^o	7.744,00	1.496,00	8.800,00	19 settemb. 1933
			7.279,36	1.406,24	8.800,00	16 aprile 1934
»	Biondi Cav. Icilio	4 ^o	7.858,40	1.406,24	8.930,00	1. giugno 1934
»	Mele rag. Gregorio	2 ^a	7.216,00	1.496,00	8.200,00	1. dicembre 1933
			6.783,04	1.406,24	8.200,00	16 aprile 1934
»	Russo Dr. Giovanni	2 ^o	7.216,00	1.496,00	8.200,00	1. dicembre 1933
			6.783,04	1.406,24	8.200,00	16 aprile 1934
»	Russo Dr. Maurizio	1 ^o	6.688,00	1.496,00	7.600,00	1. dicembre 1933
		2 ^a	7.216,00	1.496,00	8.200,00	1. dicembre 1933
»	Landolfi Luigi		6.783,04	1.406,24	8.200,00	16 aprile 1934
		3 ^o	7.279,36	1.406,24	8.272,00	1. agosto 1934
»	Napolitano rag. Sebast.	2 ^o	7.216,00	1.496,00	8.200,00	1. aprile 1934
			6.783,04	1.406,24	8.200,00	16 aprile 1934
»	Vigorito Francesco	2 ^o	7.216,00	1.496,00	8.200,00	1. giugno 1933
			6.783,04	1.406,24	8.200,00	16 aprile 1934
»	Inglese Francesco	1 ^o	6.688,00	1.496,00	7.600,00	16 novemb. 1933
			6.286,72	1.406,24	7.600,00	16 aprile 1934

segue pag. 3 cop.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

257. Modifica all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. (R. D. Legge 12 luglio 1934 n. 1398, pubb. Gazz. Uff. 4 settembre 1934 n. 207).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente:

« In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale di cura, i Comitati e le Amministrazioni comunali, nel caso dell'art. 10, possono essere autorizzati dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, nei luoghi a questo scopo adibiti».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

258. **Regolamenti comunali per la vigilanza sanitaria delle carni e per i macelli.** (C. 14 setteubre 1934 n. 45221, ai Podestà e Commissari Pret. dei Comuni e della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in data 1° corrente, mi ha trasmesso la seguente lettera:

« Da cotesta Prefettura non sono stati, finora, trasmessi a questo Ministero i regolamenti comunali concernenti la vigilanza sanitaria delle carni ed i macelli, richiesti con la circolare 16 agosto dell'anno decorso, n. 24810, ed alla quale fu data assicurazione di adempimento con la prefettizia del 24 ottobre detto anno n°37418.

Pregasi, pertanto, l'E.V. di voler disporre affinchè sia provveduto, con la dovuta sollecitudine, a quanto sopra.

Avvertesi, per opportuna norma, che tutti indistintamente i Comuni della Provincia sono tenuti a provvedere al regolamento speciale per la vigilanza sanitaria delle carni, ancorchè sorniti di pubblico macello.

I regolamenti di che trattasi, dopo i prescritti adempimenti, dovranno inviarsi, di volta in volta, a questo Ministero, per ogni singolo comune. »

Con riferimento alla circ. prefettizia n° 42057 del 17 ottobre 1933, riportata a pag. 389 del B.A.d.a., sulla quale si richiama l'attenzione, prego trasmettermi, con la massima urgenza, tre copie del regolamento deliberato da V.S. in relazione alla suindicata circolare, ricordando specialmente che le disposizioni del regolamento devono essere coordinate con i mezzi di cui il comune di-

sponde e che i comuni con popolazione superiore ai 600 abitanti debbono specificare se il macello pubblico corrisponda alle prescrizioni degli art. 3 e 4 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n° 3298 e, in caso contrario, indicare nel regolamento stesso, se e come intendano a tanto provvedere.

Per la compilazione del regolamento comunale, tassativamente prescritto dall'art. 8 del suindicato regolamento sulla vigilanza sanitaria della carne, assegno, agli effetti dell'art. 345 2° comma del T. U. delle leggi sanitarie del R. D. 27 luglio 1934 n° 1265, il termine di un mese da oggi.

L'istesso termine di tempo è assegnato ai Comuni che non ancora hanno deliberato circa i rilievi fatti dal Consiglio Provinciale Sanitario in merito a precedenti deliberazioni adottate al riguardo.

Gradirò intanto un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

259. **Iscrizione Ditte appaltatrici ai Sindacati di categoria.** (C. 18 settembre 1934 n. 43999 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'Unione Prov. Fascista dell'Industria lamenta che alcune Amministrazioni Comunali ammettono alle aste, per l'appalto di tagli boschivi o di opere pubbliche, Ditte che non sono iscritte ai Sindacati di categoria. Ciò favorirebbe le Ditte stesse a sfuggire ad una regolare inquadramento sindacale.

Ritengo pertanto opportuno che le SS. LL. nel predisporre gli avvisi di asta o di licitazione richiedano, tra gli altri documenti, anche il certificato attestante l'iscrizione dei partecipanti alle gare ai Sindacati di categoria suddetti.

Attendo assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

260. **Acque gassose. Uso delle bottiglie a pallottola.** (C. 10 settembre 1934 n.° 38662 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno del 16 luglio n. 20900.10110520 Div. VI bis:

Come è noto, l'art. 8 del regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassose, approvato con R. D. 29 ottobre 1931, n. 1601, sancisce il divieto, per le acque gassose, dell'uso delle bottiglie a pallottola e delle altre bottiglie a queste similari, che comunque possano presentare delle difficoltà per una accurata e completa lavatura.

Le ragioni, che hanno condotto a tale divieto, risiedono esclusivamente in un motivo di carattere igienico e precisamente nell'intento di eliminare completamente un tipo di recipienti che, per la scarsa garanzia che offrono ad essere ben lavati, possono costituire un veicolo a contagi ed a infezioni, contagi ed infezioni che rappresentano indubbiamente un pericolo per la pubblica salute, ove si consideri il largo uso che nel nostro Paese, specialmente tra le classi popolari, viene fatto delle acque gassose durante il periodo estivo.

Pur avendo avuto il provvedimento uno scopo precipuamente igienico, tuttavia non si è mancato di tener conto delle giuste esigenze dell'industria, la quale, ove il divieto avesse trovato immediata applicazione, avrebbe dovuto subire una brusca e dannosa diminuzione di produzione nel senso che, sprovvista nella maggior parte dei casi dell'attrezzatura necessaria per la fabbricazione delle bottiglie, che avrebbero dovute sostituire quelle a pallottola, si sarebbe veduta costretta ad una sosta nella propria normale attività, fino a che almeno non avesse provveduto al rinnovamento degli impianti.

E fu appunto per tali considerazioni che col medesimo regolamento, nelle disposizioni transitorie, coll'art. 24, si provvede a contemperare le esigenze dell'igiene con quelle dell'industria, consentendo ai fabbricanti di acque gassose l'uso delle bottiglie

a pallottola, da essi possedute fino al loro esaurimento ed in ogni modo non oltre il periodo di tre anni a datare dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

A rigore, quindi, poichè quel regolamento fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 1932 ed entrò in vigore, conseguentemente, col 27 gennaio dello stesso anno, l'efficacia della disposizione transitoria contenuta nel citato art. 24 dovrebbe cessare col 27 gennaio del prossimo anno.

Senonchè insistenti premure pervenute da singoli industriali e da Società che attendono all'industria del vetro, nonchè eguali premure pervenute dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del vetro, concordi tutti nell'affermare il grave danno che a quel ramo dell'industria nazionale perverrebbe dall'applicazione rigorosa che col prossimo anno dovrebbe esser data alla norma contenuta nell'art. 8 del citato regolamento, applicazione che, a loro dire, causerebbe, tra l'altro, una nuova larga disoccupazione nella classe dei lavoratori del vetro, una delle più duramente provate nell'attuale crisi economica, hanno convinto questo Ministero della necessità di concedere un più ampio spazio di tempo per lo smaltimento delle bottiglie a pallottola e per la trasformazione tecnica delle fabbriche.

Pertanto, su conforme avviso del Ministero delle Corporazioni, che, nella sua specifica competenza, ha avvalorato le affermazioni delle categorie interessate ed ha giudicato opportuno accogliere il voto da loro espresso, questo Ministero proroga di un anno l'uso delle bottiglie a pallottola, sicchè il termine ultimo per l'uso di esso, scaduto il quale per nessun motivo saranno concesse ulteriori proroghe, rimane fissato al 27 gennaio 1936.

Il Prefetto — SOPRANO

261. **Casa di riposo per gli anziani del lavoro.** (C. 6 settembre 1934 n. 1677 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, la Casa di riposo per gli anziani del lavoro istituita, per volere di S. E. il Capo del Governo, in Gries di Bolzano, ridente e saluberrima località dell'Alto Adige, eretta

in Ente morale col R. D. 12 ottobre 1933 XI, ha testè iniziato il suo funzionamento.

In essa, di regola, possono essere ammessi, in premio di lunghi anni di onesto lavoro, prestatori d'opera in genere, d'ambo i sessi, anziani, *che siano decorati di Stella al Merito del Lavoro* e si trovino in condizioni economiche disagiate. Qualora poi vi fossero posti disponibili, *vi possono essere ammessi anche operai anziani non decorati*, ma che ne siano giudicati particolarmente meritevoli.

L'Istituto di cui trattasi, è opportuno avvertire, non è un comune luogo di ricovero, ma *una casa di riposo* perfettamente attrezzata allo scopo, dove gli ospiti godono di ogni possibile comodità fisica, di completa libertà e del più scrupoloso riguardo.

Pertanto, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, le SS. LL. potranno segnalarmi i nominativi di quei lavoratori che, trovandosi nelle condizioni suaccennate, desiderassero esservi ospitati.

Per opportuna norma avverto che, siccome a norma del regolamento della Casa gli ospiti debbono, prima di essere ammessi, essere sottoposti a visita sanitaria, da cui risulti che non sono affetti da malattie, difetti od infermità che possano rappresentare inconvenienti per la vita in comune o che richiedano assistenza o custodia speciale permanente, allo scopo di evitare che la Casa abbia a respingere quelli che eventualmente non si trovassero in condizione di perfetta sanità, si prega, con l'inoltro dell'istanza dell'interessato, di farmi tenere una accurata relazione sanitaria redatta dall'Ufficiale Sanitario, riservandomi di far eseguire altra visita, ove occorra, anche dal medico provinciale.

Altra condizione regolamentare per l'ammissione è che ciascun ospite sia fornito, possibilmente, dello stretto corredo personale, e cioè di un abito completo da inverno e uno da estate, di un soprabito d'inverno e di altro da mezza stagione, di due paia di scarpe, di un cappello e di un sufficiente numero di capi di biancheria personale.

Pertanto, ad evitare spese ed imbarazzi per l'Istituto e per gli stessi ospiti, si raccomanda di volere interessare di volta in

volta la Congregazione di Carità, od altro Istituto di beneficenza locale, affinchè mettano in grado i prescelti di potere senz'altro essere accolti senza difficoltà.

Avverto poi che qualora l'interessato venga ammesso, i Comuni dovranno fornire agli stessi ed eventualmente alle persone che, data la loro tarda età, li dovessero accompagnare, i mezzi gratuiti di viaggio per Bolzano.

Il Prefetto — SOPRANO

262. **Pesca in acque dolci. Notizie.** (C. 5 settembre 1934, n. 43623, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).
Prego la S. V. farmi tenere, nel termine massimo di giorni otto dalla data della presente, le notizie richieste con mia circolare del 10 luglio u. s. n. m. 19016. pubbl. a pag. 261 del Boll. Amministrativo dell'anno in corso.

Il Prefetto — SOPRANO

263. **Concessioni governative — Rilascio e rinnovazione delle licenze di pesca in acque dolci.** (C. 8 settembre 1934 n. 42408, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si comunica, per opportuna norma, che allo scopo di agevolare l'esercizio della pesca, il Ministero delle Finanze, d'accordo col Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ha consentito:

a) che i richiedenti delle licenze di pesca vengano autorizzati ad esercitare la pesca sino al giorno in cui presentano la domanda col documento comprovante il pagamento della tassa, e che, di conseguenza sul libretto-licenza venga apposta, come epoca del rilascio, la data delle domande, anzicchè quella della emissione del libretto;

b) per il periodo di tempo, che intercorre tra la presentazione della domanda col pagamento della relativa tassa e la concessione del libretto licenza, sia rilasciato dalle RR. Prefetture o dai Consorzi per la tutela della pesca (per questi ultimi solo nel caso nel quale ad essi siano state delegate dalla R. Prefettura le mansioni relative alla raccolta ed all'inoltro delle domande di

licenza) una ricevuta in carta libera attestante l'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rilascio o la rinnovazione della licenza.

Tale ricevuta è valida per dimostrare la iscrizione sul registro dei pescatori.

Il Prefetto — SOPRANO

264. **Chiusura degli arruolamenti nel Corpo Agenti P. S.** (C. 6 settembre 1934 n. 01979 ai Podestà e ai Commiss. Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno, con dispaccio telegrafico del luglio scorso n. 19772180019803, ha disposto che l'arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S. è sospeso.

Si prega disporre che ulteriori istanze di aspiranti agenti non siano accettate. —

Il Questore — CIPRIANI

Regolamento e tariffe relative all'applicazione della imposta sui materiali da costruzioni edilizie.

La Ditta **Cav. Antonio Volpe & Figli, di Salerno** ha ristampato i modelli di detto regolamento, completati della deliberazione del Podestà, tenendo conto dei nuovi mezzi stabiliti dal Consiglio Provinciale dell'Economia di Salerno.

Il modello tiene conto di tutte le disposizioni in vigore e riesce di grande utilità ai Comuni, i quali, in conseguenza dei nuovi prezzi, devono modificare l'intera tariffa.

Parte II

Rilascio del certificato di cittadinanza Italiana.

Autorità competente.

Sul rilascio del certificato di cittadinanza italiana mi è capitato di leggere varie pubblicazioni portanti a conclusioni le più disparate e difformi, e ciò anche dopo il parere emesso dal Consiglio di Stato in data 12 settembre 1933.

C'è chi sostiene che tale certificato debba essere rilasciato dal Comune di origine del cittadino richiedente, altri invece sono conformi al succitato parere. Ritengo però che non sia possibile, allo stato della legislazione attuale, fissare una norma precisa, e bisognerebbe far voti che in proposito intervenisse una disposizione di legge chiarificatrice, che disciplinasse meglio la materia e mettesse in condizione l'autorità di rilasciare il documento, senza tema di incorrere in possibili errori o falsità.

Se la cittadinanza si acquistasse solo con la nascita, o si riacquistasse o perdesse annotandosi l'atto obbligatoriamente anche nei registri di stato civile del Comune di origine, sarebbe risolta la questione, prescrivendo che il certificato venisse rilasciato esclusivamente da quest'ultimo comune, ed anzi in tal caso sarebbe risolta anche l'altra questione, pure molto dibattuta, circa l'autorità competente a legalizzare il documento, in quanto, essendo esso rilasciato solo dalla consultazione di registri di stato civile, andrebbe legalizzato fuor di dubbio dal Presidente del Tribunale o dal Pretore. Ma la cittadinanza italiana, comprendente anche il godimento dei diritti politici, in base alla legge 13 giugno 1912 n. 555, tuttora vigente, e relativo regolamento 2 agosto 1912 n. 949, si può acquistare anche da stranieri che si trovano in date condizioni, oppure si può perdere per rinuncia anche in un comune che non sia quello di origine, senza che a quest'ultimo venisse fatta comunicazione qualsiasi.

Ed allora, in questi, o non esiste più in Italia il Comune di origine (come per esempio per gli stranieri e per i cittadini italiani nati all'estero), oppure questo non sempre ha gli elementi necessari per il rilascio del documento. Si dedurrebbe, per conseguenza, che il documento dovrebbe essere senz'altro rilasciato dal Comune di ultima residenza, (ed in fatti in tali sensi dispose pure l'On.le Ministero di Grazia e Giustizia con nota del 25 aprile 1931 n. 56-7-1261 diretta al Ministero delle Finanze).

Ma se l'atto di acquisto o riacquisto o perdita di cittadinanza venne trascritto in altro comune dove il richiedente, nel corso della sua vita, anche risiedette per alcun tempo, quali documenti avrebbe da consultare l'autorità dell'ultima residenza per essere in grado di rilasciare l'attestazione senza tema di errare? Per la stessa ragione, potrebbe l'attestazione stessa essere rilasciata dal Comune di origine per coloro che sono sconosciuti o se ne sono allontanati da molti anni? Non è possibile quindi stabilire come norma fissa chi debba rilasciare il certificato, perchè, salvo che il richiedente non sia direttamente conosciuto, o che con l'ausilio dell'anagrafe comunale non dimostri di non aver mai abbandonata la residenza del Comune di origine, manca una documentazione sicura e precisa per attestare se un individuo conserva ancora la cittadinanza della sua patria. A mio criterio, più che polemizzare se il documento debba essere rilasciato dal Comune di origine o da quello di residenza, si potrebbe convenire di dare tale facoltà all'uno ed all'altro, purchè siano in grado di documentarne l'attestazione. Ma poichè l'autorità che firma l'atto assume per legge tutta la responsabilità del contenuto di esso, prima di rilasciarlo, dovrebbe di ufficio accertarsi di ciò che sta per attestare, ottenendo conferma da tutti i Comuni dove il richiedente dichiara di aver precedentemente risieduto, incominciando da quello di origine. Dovrebbe inoltre assicurarsi della continuità e concatenazione delle diverse residenze, per evitare che, qualcuna di esse, e forse proprio quella dove troverebbesi registrato l'atto di eventuale rinunzia alla cittadinanza italiana, non fosse stata

omessa nella dichiarazione del richiedente interessato. Se non che tale lavoro sarebbe impossibile, perchè poco sbrigativo; guai se un aspirante a qualche concorso volesse attendere tanto tempo! e presumerebbe poi la tenuta perfetta dei registri di popolazione in tutti i comuni del Regno, ciò che in pratica è molto dubbio. Ed allora? Allora quando il richiedente è sconosciuto, oppure si è allontanato da molti anni dal suo Comune di origine, l'autorità comunale, prima di rilasciare il certificato di cittadinanza italiana, per avere minori probabilità di errare, dovrebbe richiedere un attestato di notorietà ricevuto da quattro dichiaranti conosciuti all'ufficio di anagrafe. Aggiungo però subito che neanche sarebbe, questa, una documentazione sicura e precisa, perchè noi segretari comunali, che per il nostro diuturno lavoro ci troviamo continuamente a contatto del pubblico, siamo purtroppo convinti che molti atti notori vengono raccolti da dichiaranti compiacenti, i quali si prestano volentieri ed in buona fede agli inviti degli interessati, attestando ciò che a loro in verità non consta direttamente.

Concludendo, allo stato attuale, sia il Comune di origine che quello di residenza, potrebbero incosciamente rilasciare dei certificati di cittadinanza non rispondenti a verità, perchè nel Comune di residenza quasi sempre mancano gli elementi per desumerne l'attestazione, e persino nei registri di popolazione (modelli ufficiali n. 1 e 2 alligati al regolamento 2 dicembre 1929 n. 2132) manca l'indicazione della cittadinanza (che se ci fosse stata, avrebbe obbligato l'ufficio anagrafico ad accertarsi per tempo, e con tutti i mezzi a disposizione, della cittadinanza di ciascuno amministratore). Come pure spesso mancano nel comune di origine gli elementi atti a comprovare la continuità della cittadinanza.

Uno dei mezzi per ovviare sicuramente all'inconveniente che ora si lamenta potrebbe essere questo:

Per i nati nel Regno i certificati dovrebbero rilasciarsi esclusivamente dal Comune di origine, ai quali bisognerebbe però comunicare tutti gli atti di rinuncia o riacquisto di cittadinanza

italiana, per l'annotazione a margine degli atti di nascita, così come attualmente si pratica con i decreti di adozione, di legittimazione, atti di matrimonio, sentenze di rettifiche ecc. per il disposto dell'art. 54 della legge sull'ordinamento di stato civile 15 novembre 1865 n. 2602. Per i nati invece fuori del Regno il Ministro di Grazia e Giustizia dovrebbe creare un apposito ufficio centrale per la registrazione di tutti i decreti di acquisto, riacquisto e perdita di cittadinanza, dal quale ufficio sarebbero poi rilasciati i relativi certificati per tale categoria di richiedenti, così come si pratica attualmente per il rilascio dei certificati penali agli stranieri residenti in Italia, ed ai cittadini nati all'estero.

Consultando in tal modo soltanto i registri di nascita per i nati in Italia, e l'apposito casellario centrale in Roma per i nati all'Estero, oltre ad evitare il pericolo, molto sovente, di rilasciare atti non rispondenti al vero, sarebbe definita in modo inequivocabile anche la dibattuta questione sull'autorità che deve rilasciare i documenti e su quella che deve legalizzarli.

Acerno, 20 agosto 1934 - XII.

PASQUALE SALVATORE

Segretario Comunale

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Grado	COGNOME E NOME	Aumento	Variazione degli assegni			Decorrenza dal
			Stipendio effettivo	Servizio attivo	Stipendio di diritto (quiescenza)	
7°	Petraglia rag. Olimpio	1°	6.688,00	1.496,00	7.600,00	16 novemb. 1933
			6.286,72	1.406,24	7.600,00	16 aprile 1934
»	Mazzotta rag. Giovanni	1°	6.688,00	1.496,00	7.600,00	16 novemb. 1933
			6.286,72	1.406,24	7.600,00	16 aprile 1934
»	Scorzelli rag. Giovanni	1°	6.688,00	1.496,00	7.600,00	16 novemb. 1933
			6.286,72	1.406,24	7.600,00	16 aprile 1934
»	Ruggi d'Aragona rag. Guido	1°	6.688,00	1.496,00	7.600,00	26 novemb. 1933
			6.286,72	1.406,24	7.600,00	16 aprile 1934
8.	Russo rag. Manlio	2°	5.456,00	1.232,00	6.200,00	1. dicembre 1933
			5.128,64	1.158,08	6.200,00	16 aprile 1934
»	Palladino Dr. Luigi	2°	5.456,00	1.232,00	6.200,00	1. dicembre 1933
			5.128,64	1.158,08	6.200,00	16 aprile 1934
»	Del Pizzo rag. Silvio	2°	5.456,00	1.232,00	6.200,00	1. dicembre 1933
			5.128,64	1.158,00	6.200,00	16 aprile 1934 al 15 maggio 1934
»	Caruso Daniele	2°	5.456,00	1.232,00	6.200,00	1. dicembre 1933
			5.128,64	1.158,08	6.200,00	16 aprile 1934
»	Poti Gabriele	2°	5.128,64	1.158,08	5.900,00	7 maggio 1934
»	Passerelli-Gazzo Giovanni	1°	5.192,00	1.232,00	=	1 giugno 1933
			4.880,48	1.158,08	=	16 aprile 1934
»	Perillo Francesco	1°	5.192,00	1.232,00	5.900,00	16 novemb. 1933
			4.880,48	1.158,08	5.900,00	16 aprile 1934
»	Filizzola rag. Luigi	1°	5.192,00	1.232,00	5.900,00	16 novemb. 1933
			4.880,48	1.158,08	5.900,00	16 aprile 1934
»	Civale rag. Taddeo	1°	5.192,00	1.232,00	5.900,00	16 novemb. 1933
			4.880,48	1.158,08	5.900,00	16 aprile 1934
»	D'Auria Raimondo	1°	5.192,00	1.232,00	5.900,00	16 novemb. 1933
			4.880,48	1.158,08	5.900,00	16 aprile 1934
»	Consoli Paolo	1°	5.192,00	1.232,00	5.900,00	16 novemb. 1933
			4.880,48	1.158,08	5.900,00	16 aprile 1934
»	Lauriello Vincenzo	1°	5.192,00	1.232,00	5.900,00	16 novemb. 1933
			4.880,48	1.158,08	5.900,00	16 aprile 1934
»	Forestieri Biagio	1°	5.192,00	1.232,00	5.900,00	16 novemb. 1933
			4.880,48	1.158,08	5.900,00	16 aprile 1934
»	Lebano Emilio	1°	5.192,00	1.232,00	5.900,00	6 dicembre 1934
			4.880,48	1.158,08	5.900,00	16 aprile 1934

segue pag. 4 cop.

Personale dei Segretari Comunali

Riconoscimento di benemerenze belliche e fasciste.

De Feo Francesco, grado 7°, riconoscimento benemerenze belliche: anno 1, mesi 3, giorni 25. Variazioni degli assegni al 16 novembre 1933: stipendio effettivo L. 7744,00, servizio attivo L. 1493,00, stipendio di diritto (quiescenza) L. 8800,00.

Variazioni degli assegni al 16 aprile 1934: stipendio effettivo L. 7279,36, servizio attivo L. 1406,24, stipendio di diritto (quiescenza) L. 8800,00.

RETTIFICA

Carfora rag. Ferdinando, grado 7°, riconoscimenti benemerenze fasciste: anno 1, mesi 6, giorni 17. Variazioni degli assegni al 1° gennaio 1934: stipendio effettivo L. 6688,00, Servizio attivo L. 1496,00, stipendio di diritto (quiescenza) L. 7600,00.

Variazioni degli assegni al 16 aprile 1934: stipendio effettivo L. 6286,72, Servizio attivo L. 1406,24, stipendio di diritto (quiescenza) L. 7600,00.

Variazioni degli assegni al 29 aprile 1934: stipendio effettivo L. 6783,04, servizio attivo L. 1406,24, stipendio di diritto, (quiescenza) L. 7708,00.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Postiglione. — *Vendita legname Sezione Macchione del bosco Comunale Montagna.* — Si rende noto che il due ottobre prossimo, alle ore undici, nella Casa Comunale, si addiverrà al primo esperimento d'asta del bosco anzidetto, in aumento di lire 31,300 e con l'offerta non inferiore a lire cento.

Si procederà all'aggiudicazione con almeno due offerenti previo esperimento di offerta di ventesimo.

Cauzione provvisoria lire duemila. Cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica.

Taglio e sgombro due stagioni silvane. Capitolato visibile in Segreteria.

Il Segretario Comunale
Rag. Biagio Turco

Il Podestà
Dr. Cav. Anselmo Vecchio

Concorsi

Comune di Positano — *Levatrice condotta* — Il concorso, con scadenza 15 settembre 1934 XII, è prorogato fino alle ore 12 del 20 ottobre 1934 - XII.

Positano addì 15 settembre 1934 - XII.
Il Segretario - De Augustinis Il Podestà - Avv. Cav. S. Buonocore



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

265. Cedibilità stipendi segretari comunali. (C. M. Finanze 10 agosto 1934 n. 51609).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

266. Inchiesta sulle case rurali.

267. Dipendenti enti locali. Valutazione degli aumenti periodici di stipendio in caso di passaggio da grado inferiore a superiore.

268. Registro di popolazione. Esecuzione lavoro di indicazione del N. P. S. degli atti di stato civile.

269. Registro di popolazione. N. P. S. degli atti dello stato civile.

270. Vendemmia 1934. Libero movimento delle uve nei centri vinicoli.

271. Legge 9 aprile 1931 n. 916 sulla fabbricazione e vendita del cacao e cioccolato. Percentuale di lattosio nel cioccolato al latte.

272. Imposte di consumo. Proventi contravvenzionali. Applicazione del R. D. L. 14 aprile 1934 n. 361.

273. Conferimento di incarichi ai professionisti da parte delle pubbliche amm.

Parte II.

Assegni spettanti ai segretari comunali del ruolo provinciale in applicazione del R. D. 14 aprile 1934 n. 561 — *Rag. De Riso Carpinone.*

COPERTINA

Contin. Atti Ufficiali R. Prefett. da N. 271 a 273. — Appalti, aste ecc. — Corsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

271. Legge 9 aprile 1931 n. 916 sulla fabbricazione e vendita del cacao e cioccolato - Percentuale di lattosio nel cioccolato al latte. (C. 18 settembre 1934 n. 44076 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Stimo opportuno comunicare integralmente la circ. N. 20 dell'agosto 1934 XII n. 26364 del Ministero delle Corporazioni relativa all'oggetto indicato a margine:

« A norma dell'art. 3, comma 1.º, della legge 9 aprile 1931 n. 916 sulla fabbricazione e vendita del cacao e del cioccolato, è tollerata nei cioccolati la presenza di zuccheri diversi dal saccarosio, purchè in misura non eccedente il 5 % della quantità di zucchero impiegata.

Per una esatta ed uniforme interpretazione di tale disposizione per quanto riguarda il *cioccolato al latte*, la cui fabbricazione e vendita è (come per altri cioccolati speciali) ammessa dal secondo comma dello stesso articolo, occorre tener presente quanto segue:

Come è noto, nella composizione del cioccolato al latte entra come ingrediente necessario la *polvere di latte*, ottenuta dalla essiccazione del prodotto naturale intero, parzialmente o totalmente scremato.

E' altresì noto che in detta polvere di latte è contenuta una percentuale di *lattosio*, o zucchero di latte, che può raggiungere il 30-32 % nel caso di polvere di latte scremato.

Appare quindi ovvio che nel calcolo degli zuccheri diversi dal saccarosio, tollerati nella misura del 5 % di quest'ultimo, non debba tenersi conto anche del lattosio naturalmente contenuto nella polvere di latte.

Pertanto, la disposta limitazione al 5 % degli « zuccheri diversi dal saccarosio » va riferita al cioccolato puro e semplice; mentre, per il *cioccolato al latte*, si incorre in contravvenzione alla legge solo quando dall'analisi risulti una aggiunta diretta di zucchero *lattosio* = come prodotto a sè stante — in misura superiore al 5 % *oltre* alla percentuale di lattosio che, come si è detto, si riscontra necessariamente in detto cioccolato, per l'insostituibile impiego della polvere di latte ».

Prego segnare ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

265. **Cedibilità stipendi Segretari comunali.** (C. M. F. 10 agosto 1934 n. 51609 ai Prefetti del Regno).

In base all'art. 173 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, il Segretario Comunale ha la qualifica di funzionario dello Stato ed è equiparato a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

Ciò stante, questo Ministero, presi gli opportuni accordi con quello dell'Interno, ha ritenuto che a detto personale possa essere riconosciuta la facoltà di cedere il proprio stipendio con le norme riguardanti il personale dipendente dallo Stato.

Tale facoltà consiste precisamente nel poter cedere una quota del proprio stipendio, non già in base agli articoli 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 335, che regolano la cedibilità degli stipendi degli impiegati non dipendenti dallo Stato, ma bensì in base all'art. 3 della legge stessa e successive modificazioni, e ciò sia facendo l'operazione con uno degli Istituti indicati nell'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, con la garanzia dello apposito fondo istituito con l'art. 8 della legge suddetta, sia chiedendo la concessione di prestiti diretti da parte del fondo di garanzia stesso, ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, num. 2133.

Si prega codesta On. Prefettura di portare a conoscenza del personale interessato quanto sopra.

Si avverte intanto che giusta il R. decreto 20 novembre 1919, num. 2272, sullo stipendio mensile al lordo, escluse l'aggiunta di famiglia e le indennità caroviveri e di servizio attivo, che non sono

cedibili, al personale ammesso al beneficio di cui sopra dovrà essere applicata, con decorrenza dal 1° luglio 1934, la ritenuta del 0,12 %.

L'importo di tale ritenuta, che mensilmente dovrà dai singoli comuni affluire a codesta On. Prefettura, sarà da codesto stesso Ufficio versato al fondo di garanzia, mediante vaglia del Tesoro o vaglia bancario, intestato al Tesoriere Centrale del Regno per l'accreditamento al conto corrente del fondo di garanzia di cui all'art. 5 del R. decreto 30 maggio 1920, n. 1934, vaglia da trasmettersi direttamente a questo Ufficio che ne curerà l'introito.

Alla fine di ogni anno solare codesta R. Prefettura dovrà inviare a questo Ministero (Divisione credito agli impiegati) l'elenco nominativo dei segretari comunali.

Si gradirà intanto di conoscere l'ammontare complessivo della somma corrisposta per stipendi (esclusa indennità caroviveri, di servizio attivo, aggiunta di famiglia) al predetto personale.

Poichè per la disposizione di cui all'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, per potere esercitare la facoltà di cessione occorre aver versato almeno per quattro anni il contributo del 0,12 % al Fondo di garanzia, per il personale che chiederà di cedere il proprio stipendio entro i primi quattro anni dal 1° luglio 1934 l'ammontare della ritenuta del 0,12 % occorrente per integrare il detto periodo di quattro anni arretrati sarà detratto, per agevolare i cedenti, dall'importo del mutuo. Tale integrazione sarà limitata invece al periodo di due anni per gli ex combattenti con diritto alla polizza, in quanto che, col Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 165, il limite minimo di quattro anni di servizio effettivo richiesto per poter esercitare la facoltà di cessione è stata appunto per gli ex combattenti ridotto a due anni.

Ledomande di prestito diretto sul fondo di garanzia, avanzate in base al R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2133, dovranno essere compilate sul mod. 192-T in unico esemplare, mentre i contratti di cessione fatti con gli istituti privati di credito, di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923 n. 1347, dovranno essere compilati

in triplice esemplare sul modello 197-*T*; tanto le une che gli altri dovranno essere corredati dal modello 182-*T* (certificato dimostrativo indicante lo stipendio mensile con le relative ritenute e vincoli esistenti) in duplice esemplare e dal certificato medico (mod. 093-*T*) in unico esemplare rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale o da un medico militare in servizio permanente effettivo.

Le domande di prestito diretto dovranno essere inoltre corredate dai documenti comprovanti i motivi per cui si chiede il prestito.

Per le forniture degli stampati occorrenti i Comuni potranno rivolgersi alle Intendenze di Finanza della rispettiva circoscrizione che, con apposita circolare, sono state avvertite di aderire a qualsiasi richiesta del genere, come di fornire ogni chiarimento che venisse ad esse rivolto circa le modalità delle operazioni di cessione.

In fine si comunica che, per effetto di quanto sopra stabilito, gli atti diretti a colpire, in virtù dell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, gli stipendi ed assegni equivalenti del personale anzidetto dovranno d'ora innanzi essere notificati a questo Ufficio in virtù del disposto dell'art. 505 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto in data 23 maggio 1924, n. 827.

Degli atti che eventualmente fossero notificati al Comune dovrà essere data notizia a questo Ufficio con tutta urgenza.

Allo scopo poi di tenere in evidenza i vincoli attualmente gravanti sugli stipendi del personale stesso, si prega di compilare per ogni stipendio gravato l'unito foglio, inviandolo con cortese urgenza a questo ufficio, che dovrà tenere presente i detti vincoli in occasione di eventuali ulteriori concessioni, sequestri o pignoramenti.

Si unisce ad ogni buon fine un esemplare degli stampati di cui sopra è cenno.

p. Il Ministro — AGEO ARCANGELI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

266. **Inchiesta sulle case rurali.** (C. 29 settembre 1934 n. 48460 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico ex integro la circolare n.º 72 del 14 corr. dell'Istituto Centrale di statistica:

« Allo scopo di poter seguire l'attività che i Comuni svolgono per il risanamento di vecchie case e la costruzione di nuove case, particolarmente di quelle rurali, questo Istituto — in armonia alle direttive di S. E. il Capo del Governo — ha bisogno di venire a conoscenza, per ciascun Comune, a partire dal mese di ottobre p. v., dei dati di cui all'unito modulo.

Tali comunicazioni dovranno essere fatte mensilmente seguendo con la massima diligenza le avvertenze in esso contenute.

Per facilitare ai Comuni, in un primo tempo, la raccolta dei dati richiesti, si invia con pacco a parte un congruo numero di detti moduli. Successivamente i Comuni dovranno però provvedere direttamente, compilando, ove credano, i prospetti stessi anche a mano, data la semplicità del tracciato. In ogni caso, per esigenze di spoglio, dovranno sempre essere rigorosamente osservate le *dimensioni* del modulo allegato.

Poichè è assolutamente necessario che i dati forniti dai Comuni rispecchino fedelmente lo stato di fatto, questo Istituto richiama l'attenzione delle EE. LL. sulla necessità che, d'ora in avanti, le disposizioni contenute agli articoli 114 e da 137 a 141 delle « Istruzioni Ministeriali del 20 giugno 1896 per la compilazione dei Regolamenti locali d'igiene del suolo e dell'abitato » nonchè agli articoli 218 e seguenti del nuovo T. U. delle Leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 i quali *stabiliscono che tutte le opere di costruzione, riparazione e trasformazione di fabbricati siano regolarmente approvate dalla Autorità Comunale e dall'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda il rilascio del permesso di abitabilità*, vengano scrupolosamente osservate dai Comuni,

non solo per i fabbricati degli agglomerati urbani, ma anche per tutte le abitazioni rurali, lo stato delle quali attira la particolare attenzione del Regime.

Al riguardo si fa riferimento alla circolare in data 6 maggio u. s. n. 20900-28 di Prot. diramata alle LL. EE. dall'On.le Direzione Generale della Sanità Pubblica che, per buona norma, si allega in copia (1).

Ciò premesso, prego le LL. EE. di voler impartire ai Comuni dipendenti le opportune e tempestive disposizioni affinché *entro il 5 di ogni mese, a partire dal prossimo ottobre, siano inviati a codesta R. Prefettura i moduli stessi.*

Le R.R. Prefetture dovranno inviare a questo Istituto entro *il 10 di ogni mese*, i moduli — opportunamente controllati — di *tutti* i Comuni della Provincia, in unica *spedizione*.

Poichè, in occasione di analoghe richieste questo Istituto ebbe a lamentare ritardi da parte dei Comuni, si pregano le LL. EE. di volere insistere presso i Sigg. Podestà perchè inviino i dati richiesti entro i termini suddetti.

Confido, per l'attuazione di tale lavoro, nella pronta collaborazione delle LL. EE. e in attesa di cortesi assicurazioni anticipo sentiti ringraziamenti ».

Attendo entro il 5 del prossimo ottobre il prospetto di cui sopra debitamente riempito delle richieste notizie.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) La suddetta circolare trovasi trasfusa nella circolare 29 maggio 1934 n. 23497, pubblicata a pagina 229 del Bollettino Amm. anno corrente.

Mese di

PROVINCIA di

COMUNE di

OGGETTO	Nuove costruz.			Ampliamenti			Riparazioni			Demolizioni						Osservazioni
	Case		Stanze a)	Case		Stanze a)	Case		Stanze a)	Totali		Parziali				
	Vani	Case	Vani	Case	Vani	Case	Vani	Case	Vani	Case	Stanze a)	Vani	Case	Stanze a)	Vani	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
In complesso	N.															
di cui relative a case rurali	N.															
In complesso	N.															
di cui relative a case rurali	N.															

OPERE PROGETTATE (1)

OPERE ESEGUITE (2)

1] Per le opere progettate i dati dovranno desumersi:
a) Per le nuove costruzioni: dai permessi di costruzione rilasciati dall'autorità comunale in base alle disposizioni di cui all'art. 114 delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 (Lit. VII).
b) Per gli ampliamenti e riparazioni: dalle dichiarazioni rese dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale in base al disposto dell'art. 141 delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 (Lit. VII).
c) Per le demolizioni: dalle dichiarazioni rese dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale in base al disposto dell'art. 141 delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 (Lit. VIII).
[2] Per le opere eseguite: nuove costruzioni, ampliamenti e riparazioni: i dati dovranno desumersi dai permessi di abitabilità rilasciati dal Comune in base alle disposizioni contenute agli articoli 218 e seguenti del nuovo « Testo Unico » delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.
[3] Debbono considerarsi stanze quei vani che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, camere da pranzo, ecc. compresa la cucina). Non sono da considerarsi stanze i vani accessori (latrina, bagno, ripostiglio, granai, fienili, magazzini ecc.). Le cifre indicate nella colonna « stanze » sono pertanto sempre inferiori a quelle indicate nelle colonne precedenti riguardanti « vani » (colonne 2, 5, 8, 11 e 14).

267. **Dipendenti Enti locali. Valutazione degli aumenti periodici di stipendio in caso di passaggio da grado inferiore a superiore.** (C. 28 settembre 1934 n. 46785 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circolare in data 3 corr. n. 15200-5 del Ministero dell'Interno:

Viene rivolto a questo Ministero il quesito se la disposizione di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 228 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934 n. 383, la quale stabilisce che « non è consentita la valutazione nello stipendio del nuovo grado degli aumenti periodici già conseguiti nel grado inferiore » faccia divieto di tener conto degli aumenti periodici conseguiti nel grado inferiore, anche quando lo stipendio del nuovo grado sia più basso di quello raggiunto dall'impiegato nel grado inferiore, per effetto degli aumenti periodici maturati.

Al riguardo si osserva che la suaccennata disposizione di legge non ha inteso impedire agli impiegati di comuni e provincie, che ottengano una promozione di grado, di osservare il trattamento economico già raggiunto, e, d'altra parte, ad essi garantito, dal precedente articolo 227, ma ha sancito, invece, il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che gli aumenti di stipendio dovuti a promozione interrompono ed assorbono gli aumenti periodici già maturati.

Pertanto, per stabilire in armonia ai citati articoli lo stipendio spettante ad un impiegato in caso di passaggio da grado inferiore a superiore, occorre tener presente che:

- 1) gli aumenti periodici conseguiti dall'impiegato nel grado inferiore non sono più suscettibili di ulteriore sviluppo;
- 2) essi sono totalmente assorbiti, quando lo stipendio iniziale del nuovo grado eguagli o superi quello percepito dall'impiegato prima della promozione;
- 3) quando, invece, lo stipendio iniziale del nuovo grado sia inferiore a quello percepito dall'impiegato prima del passaggio

al nuovo grado, detti aumenti periodici debbono essere valutati a favore dell'impiegato, in aggiunta al nuovo stipendio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'eccedenza dello stipendio vecchio sul nuovo;

4) in quest'ultimo caso, però, la quota degli aumenti periodici conservata all'impiegato, dovrà essere successivamente assorbita dagli aumenti periodici che l'impiegato verrà a maturare sullo stipendio iniziale del nuovo grado ».

Ciò premesso, si richiamano le SS. LL. alla rigorosa osservanza dei citati articoli 227 e 228 della legge comunale e provinciale nei sensi suaccennati, e di invitarle a revocare, altresì, le norme, contenute nei rispettivi regolamenti organici del personale, con le quali siano stati stabiliti criteri diversi per la valutazione degli aumenti periodici degli impiegati, che facciano passaggio da grado inferiore a superiore. Tali norme regolamentari, per altro, non dovranno più essere applicate, dovendosi ritenere prive di efficacia dopo l'entrata in vigore delle suaccennate disposizioni di legge.

Il Prefetto — SOPRANO

268. Registri di popolazione. Esecuzione lavoro del N. P. S. degli atti di Stato Civile. (C. 29 settembre 1934 n. 47610 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione alle note di questa Prefettura del 18 maggio, e 8 agosto u. s. n. 15668 (1) attendo di conoscere con tutta premura se è stato eseguito il lavoro di annotazione del N. P. S. degli atti di stato civile sui fogli di famiglia e sulle schede individuali, del registro di popolazione indicando, nel caso che il lavoro sia ancora in corso, i motivi del ritardo.

Il Prefetto — SOPRANO

269. Registro di popolazione. Annotazione del Numero, parte e serie degli atti dello Stato Civile. (C. 28 settembre 1934 n. 46791 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non pochi Comuni hanno mosso obiezioni nei riguardi delle

(1) v. Boll. Amm. anno corr. pagg. 188 e 295.

disposizioni impartite da questa Prefettura relativamente all'apposizione sui fogli di famiglia anagrafici degli estremi (N. P. S.) degli atti di stato civile (nascita, morti, matrimoni).

Altri Comuni hanno fatto rilevare che nel modello in uso pei fogli di famiglia manca la fincatura e lo spazio per la apposizione dei suddetti estremi.

L'On. Istituto Centrale di Statistica, al quale, dall'art. 44 del Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione, è affidata l'alta vigilanza in materia, ha respinto in pieno tali obiezioni, giustamente osservando che i quesiti suddetti denotano una deficienza di impianto degli attuali Registri di popolazione, in quanto il lavoro di che trattasi avrebbe dovuto essere già eseguito, in applicazione del citato regolamento, sin dal riordinamento o nuovo impianto del Registro di popolazione; che non è possibile prescindere dall'apposizione del N. P. S. anche sui fogli di famiglia, oltre che sulle schede individuali, poichè, essendo gli uni e le altre in stretto riferimento, occorre che le notizie riguardanti gli estremi degli atti di stato civile non manchino nei fogli di famiglia come nelle schede individuali.

In via del tutto eccezionale e per evitare acquisti di nuovi stampati, nonchè perdita di tempo, questo Ufficio consente che la apposizione del N. P. S. sui fogli di famiglia, ove manchi la fincatura relativa, sia apposta a mano, in modo ben leggibile e preferibilmente in inchiostro rosso; in via di massima, però, esclude che dai Capi delle Amministrazioni comunali vengano corrisposti compensi quali premi di rendimento in favore degli impiegati addetti alle anagrafi. Ciò per la considerazione già accennata, che la necessità del riordinamento suddetto presuppone una deficienza di impianti, imputabile agli impiegati medesimi.

Ad evitare ulteriori obiezioni che, stante la chiarezza delle disposizioni impartite, dovrò ritenere dirette ad eludere le disposizioni stesse, comunico qui di seguito alle SS. LL. l'autorevole avviso espresso su quanto forma oggetto della presente circolare dall'On.le Istituto Centrale di Statistica:

« L'apposizione del N. P. S. sui fogli di famiglia e sulle schede individuali non costituisce lavoro inteso a migliorare la tenuta formale dell'anagrafe, bensì lavoro necessario per correggere tutti gli errori, purtroppo numerosissimi, anche se, in parte, inevitabili, ai quali danno luogo le dichiarazioni degli interessati. Nè può sostenersi, che è sufficiente che il controllo degli atti di Stato civile venga limitato alle sole schede individuali.

Infatti, per il rilascio di certificati e per le informazioni da fornire a richiedenti, i dati non si rilevano esclusivamente dalle schede anagrafiche, bensì, spesso, riguardando intere famiglie, si devono rilevare dai fogli di famiglia.

Ricorrere di volta in volta alle schede degli iscritti, per avere le notizie esatte sul conto di ciascuno di essi, sarebbe un lavoro irrazionale, dispendioso, e pericoloso e, pertanto, da escludersi.

D'altra parte, i controlli del materiale dei censimenti vanno sempre eseguiti con i fogli di famiglia, i quali, potendo essere disposti secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e delle località dei Comuni e comprendendo i nominativi di tutte le schede individuali, permettono di accertare anche le eventuali omissioni verificatesi nella rilevazione fatta dagli ufficiali di censimento.

L'ultimo Censimento eseguito ha permesso di rilevare quale grave inconveniente sia derivato dalla non corrispondenza delle date di nascita e di matrimonio annotate nei fogli anagrafici a quelle risultanti dagli atti di Stato Civile.

Tutte queste considerazioni persuadono dell'assoluta necessità che il lavoro, omesso nell'occasione dell'impianto e del riordinamento del Registro, disposto dal R. Decreto 2-12-1929 n. 2132 venga ora eseguito per correggere le inesattezze determinatesi.

Ciò premesso, questo Istituto deve insistere sulla necessità che anche i Comuni di codesta Provincia compiano il lavoro in parola, prescritto con la Circolare n. 29 del 28-3-1934 ».

Aggiungo ancora che le indicazioni suddette — una volta regolarizzati i registri di popolazione con l'iscrizione dei dati

oggi mancanti — dovranno essere costantemente inserite per l'avvenire, così nelle schede individuali come nei fogli di famiglia. E necessario pertanto che i Comuni, se non lo abbiano già fatto, provvedano a richiedere ad a fornire sempre, nella corrispondenza relativa ai cambiamenti di residenza, le indicazioni riguardanti gli atti di stato civile.

All'uopo si prescrive di introdurre le necessarie modifiche nei moduli usati per le comunicazioni di cambiamenti di residenza (emigrazioni) aggiungendo a fianco delle colonne relative alle indicazioni della data di nascita e di matrimonio apposite finche per la indicazione del N. P. e S. degli atti di stato civile.

Naturalmente si potranno adattare, per motivi di economia, fino all'esaurimento della scorta dei modelli esistenti, le notizie suddette nelle colonne relative alla data di nascita e di matrimonio, nelle righe immediatamente sottostanti alle indicazioni relative a ciascuna persona.

Nell'occasione, si crede anche opportuno prescrivere che, ad evitare controversie con altri Comuni interessati, siano indicati sempre, nei modelli coi quali si dà notizia della iscrizione in anagrafe delle persone immigrate, *la data nella quale è stata effettuata la iscrizione*, in modo che di essa tengano il dovuto conto il Comune di provenienza nella esecuzione della prescritta cancellazione anagrafica.

Su quanto precede, richiamo la personale attenzione dei Sigg. Podestà e segretari comunali, significando che mi riservo di accertare con opportune ispezioni l'esatta osservanza delle disposizioni impartite: significo, infine, che le relazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti suddetti saranno trasmesse in copia all'On.le Istituto Centrale di Statistica e che, di conseguenza, non sarà possibile astenersi dall'adottare severi provvedimenti a carico degli impiegati, segretari comunali, e, se del caso, Amministratori, che risultassero responsabili di ingiustificate e gravi manchevolezze.

Il Prefetto — -SOPRANO

270. Vendemmia 1934. Libero movimento delle uve nei centri vinicoli. (Decreto Prefetto Salerno 28 settembre 1934 n. 42715 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto che come nei decorsi anni torna opportuno di aderire alla richiesta del Sig. Presidente della Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori tendente ad avere facilitato il trasporto delle uve nei centri vinicoli della Provincia, specialmente per agevolare il lavoro ai produttori che hanno le cantine distanti dai loro fondi ed altre cantine speciali;

Considerato che nei centri vinicoli il movimento dei trasporti delle uve diventa particolarmente intenso ed affrettato così da assumere in qualche momento carattere tumultuario;

Considerato che l'adempimento delle formalità di denuncia e rilascio di bolletta di accompagnamento creerebbe soverchio ed intollerabile intralcio al movimento delle uve e che pertanto si rende necessario l'invocato provvedimento;

Veduto la circolare 30 agosto 1930 n. 17074 del Ministero delle Finanze, le cui norme hanno carattere di obbligatorietà, ai sensi del disposto dell'art. 17 del R. D. 20 Marzo 1930, n. 141:

Decreta

Da oggi fino a tutto il 15 novembre 1934 nei Comuni della Provincia di Salerno il trasporto delle uve avverrà senza la preventiva autorizzazione eseguendo il trasporto senza il rilascio della bolletta di accompagnamento.

Gli Uffici delle Imposte di consumo si asterranno pertanto di esigere le ripetute formalità, salvo a stabilire l'adeguata vigilanza nelle località e nelle vie di transito.

Il Prefetto - SOPRANO

(contin. in 2^a pag. copertina)

Parte

Assegni spettanti ai Segretari Comunali del ruolo provinciale

Anni richiesti per gli aumenti	GRADO e SCATTO	Riduzione %	Ai Segretari che al 15.4.1934 godevano del grado e dello scatto di cui alla col. 2		
			Stipendio annuo		Servizio attivo
			di diritto (a)	effettivo lordo	
4	Grado V Iniziale	8	11.600,—	9.391,36	2.266,88
	1° Aumento	8	12.200,—	9.877,12	2.266,88
	2° »	8	12.900,—	10.443,84	2.266,88
	3° »	8	13.700,—	11.091,52	2.266,88
3	Grado VI Iniziale	6	9.500,—	7.858,40	1.737,12
	1° Aumento	6	10.100,—	8.354,72	1.737,12
	2° »	6	10.800,—	8.933,76	1.737,12
	3° »	art. 4	11.600,—	9.579,84	1.700,16
2	Grado VII Iniziale	6	7.000,—	5.790,40	1.406,24
	1° Aumento	6	7.600,—	6.286,72	1.406,24
	2° »	6	8.200,—	6.783,04	1.406,24
	3° »	6	8.800,—	7.279,36	1.406,24
	4° »	6	9.500,—	7.858,40	1.406,24
2	Grado VIII Iniziale	art. 4	5.600,—	4.841,92	1.158,08
	1° Aumento	6	5.900,—	4.880,48	1.158,08
	2° »	6	6.200,—	5.128,64	1.158,08
	3° »	6	6.600,—	5.459,52	1.158,08
	4° »	6	7.000,—	5.790,40	1.158,08

(*) Crediamo di far cosa utile per i Segretari comunali, pubblicando la tabella degli assegni dei Segretari comunali compilata dal Cav. Rag. De Riso Carpinone, 1° Ragioniere di Prefettura.

(a) Stipendio di diritto che resta fermo ed acquisito « ad personam » ai segretari in servizio al 15 Aprile 1934, e sul quale dovranno commisurarsi

II.^o

in applicazione del R. D. 14 aprile 1934 - XII - Num. 561.

Ai Segretari che otterranno il grado o lo scatto di cui alla col. 2 dopo il 15 aprile 1934 (art. 9 R. D. 14-4-1934 n. 561)			Diritti accessori (c)		
Stipendio annuo		Servizio attivo	dopo raggiunto lo stipendio massimo		
di diritto (b)	effettivo lordo		al 5. ^o anno	al 10. ^o anno	al 15. anno
10.672,—	9.391,36	2.266,88			
11.224,—	9.877,12	2.266,88			
11.868,—	10.443,84	2.266,88			
12.604,—	11.091,52	2.266,88	619,52	1.239,04	—
8.930,—	7.858,40	1.737,12			
9.494,—	8.354,72	1.737,12			
10.152,—	8.933,76	1.737,12			
10.672,—	9.579,84	1.700,16	542,08	1.084,16	—
6.580,—	5.790,40	1.406,24			
7.144,—	6.286,72	1.406,24			
7.708,—	6.783,04	1.406,24			
8.272,—	7.279,36	1.406,24			
8.930,—	7.858,40	1.406,24	464,64	929,28	—
5.264,—	4.841,92	1.158,08			
5.546,—	4.880,48	1.158,08			
5.828,—	5.128,64	1.158,08			
6.204,—	5.459,52	1.158,08			
6.580,—	5.790,40	1.158,08	309,76	619,52	929,28

le ritenute di previdenza fino a che gli emolumenti pensionabili, ridotti in conformità dell'art. 2 del R. D. 14-4-34, n. 561. (b) non vengono a superarlo per effetto di successivi incrementi dipendenti dallo sviluppo di carriera o da altra causa.

(c) Qualora siano stati concessi.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

272. Imposte di consumo. — Proventi contravvenzionali. — Applicazione del R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561. (C. 28 settembre 1934 n. 46757 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Su conforme avviso della Ragioneria Generale dello Stato, si è ritenuto che stante il disposto dell'art. 6 del R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561 secondo cui la riduzione del 12 % stabilita dal Decreto legge medesimo ha effetto su tutte le indennità, le competenze, gli assegni e le remunerazioni di qualsiasi natura devono essere assoggettati alla riduzione stessa anche i premi di diligenza da assegnarsi, ai sensi dell'art. 70 del T. U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla Finanza locale, a coloro che hanno contribuito alla scoperta delle trasgressioni in materia di imposte di consumo.

Di ciò rendesi informate le SS. LL. con preghiera di portare quanto sopra a conoscenza degli eventuali interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

273. Conferimento di incarichi ai professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni. (C. 18 settembre 1934 n. 4811 al sig. Preside dell'Amministrazione Provinciale, ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, ai Sigg. Presidenti delle Opere Pie della Provincia).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo ha disposto che gli incarichi di carattere tecnico, legale o sanitario debbano essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni soltanto a quei professionisti, i quali, oltre ad essere iscritti alle rispettive Organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute, siano in possesso del requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Quanto precede si porta a conoscenza delle EE. LL. per norma e per le occorrenti istruzioni agli uffici ed enti dipendenti.

Si gradirà assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Sacco — *Appalto imposte di consumo ad aggio.* — Il giorno sedici ottobre 1934, alle ore 10, nella Sede Comunale si terrà il secondo esperimento d'asta per l'appalto imposte di consumo ad aggio nella misura del 20 ‰ — ribasso non inferiore al 0,25 ‰ sull'aggio base per ogni voce — Deposito provvisorio L. 700 — Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria del Comune.

Sacco 25 settembre 1934-XII.

Il Podestà — Prof. Pesce

Concorsi

Comune di Fisciano — *Guardia municipale* — Concorso per titoli scadente il 10 novembre 1934-XII — ore 18 — Salario annuo lire 4040,00, oltre assegno di lire 585,20 finchè mantenuto; il tutto soggetto alle riduzioni e ritenute di legge. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Età minima anni 21, massima anni 30, salvo eccezioni legge — Documenti di rito e vaglia lire 25,10 al Tesoriere comunale — Obbligo della residenza nel capoluogo Fisciano — Assunzione servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina. Chiarimenti alla Segreteria comunale.

Podestà: Avv. Ansalone

Segretario Volpe

Pubblicazioni

C. Sangiorgio. — **I protesti cambiari ad opera dei Segretari comunali.** Como, Tip. Ed. C. Nani 1934 lire 5.

Nella simpatica « Biblioteca pratica raccolta Ostinelli » è pubblicata la 2ª edizione di questo utile manuale, ampliata ed aggiornata con le nuove norme sui titoli cambiari approvate con R. Decreto-legge 14 dicembre 1933 n. 1669.

L'intento dell'autore, segretario comunale, è quello di facilitare ai colleghi dei piccoli comuni il compito loro attribuito dalla vigente disposizione di levare, cioè, i protesti cambiari invece dell'ufficiale giudiziario o del notaio, dispensandoli da laboriose ricerche e consultazioni di legge, regolamenti, circolari e disposizioni varie, non sempre attinenti al loro principale ufficio.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 274. Pubblicazione nuovo T. U. delle leggi sanitarie e della circolare illustrativa.
- 275. Nuovo T. U. delle leggi sanitarie. Personale sanitario comunale.
- 276. Assistenza degli operai rimpatriati da zone malariche.
- 277. Vigilanza igienico sanitaria nella scuola.
- 278. T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265. Abolizione dei capitolati. Regolamento organico sanitario.
- 279. Rinnovazione annuale licenza vendita esplosivi.
- 280. Concessione di erezione di sepolcreti privati su terreni di privata proprietà.
- 281. Vendemmia 1934. Trasporto di uve da mosto.
- 282. Cambio dei titoli nominativi del Consolidato 5% e del Littorio in titoli nominativi del Prestito redimibile 3,50% 1934-XII.
- 283. Sputacchiere nei locali frequentati dal pubblico. Disinfettanti autorizzati.
- 284. Propaganda delle norme attinenti alla circolazione stradale.
- 285. Denominazione degli alcool diversi da quello etilico.
- 286. Associazione famiglie dei caduti in guerra.
- 287. Esportazione di sostanze stupefacenti.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 287 — Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

287 **Esportazione di sostanze stupefacenti.** (C. 6 ottobre 1934 n. 49104 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la circ. 26 settembre 1934 n° 10500.9. 741003450, relativa all'oggetto indicato a margine, perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute:

«Nell'intento di assicurare una maggiore regolarità nel servizio di spedizione, all'estero o nelle Colonie italiane, delle sostanze soggette alle norme sugli stupefacenti, questo Ministero, di concerto con i Ministeri delle Finanze e delle Comunicazioni, dispone quanto appresso:

1) Le ditte autorizzate alla esportazione di stupefacenti, ai sensi dell'art. 2 del regolamento 11 aprile 1929 N° 1086, indicheranno nelle domande tendenti ad ottenere la concessione dei permessi di esportazione delle sostanze suddette, due tra gli uffici doganali abilitati a compiere le relative operazioni di sdoganamento: tali uffici, giusta il D. M. 10 settembre 1929, sono quelli di Genova, Ventimiglia, Torino, Milano, Como, Trento, Udine, Venezia, Bari, Trieste, Brindisi, Napoli, Siracusa, Cagliari.

Dei due uffici designati nell'istanza, uno sarà quello più vicino alla sede Commerciale della ditta richiedente; l'altro quello di uscita dal Regno, tenuto conto della destinazione della merce, eccezione fatta, naturalmente, quando la ditta esportatrice risiede in una località di frontiera marittima o terrestre, dalla quale la merce possa essere spedita direttamente, nel qual caso basterà designare un solo ufficio.

2 Per quanto riguarda le spedizioni a mezzo di pacchi postali:

a) è indibito di includere nei pacchi postali, contenenti sostanze e preparazioni stupefacenti, merci di altra natura;

b) è fatto obbligo ai mittenti di apporre sugl' involucri dei pacchi stessi la menzione bene appariscente: « *Contiene stupefacenti — permesso di esportazione N°* »;

c) è tassativamente prescritto di fare in modo esattissimo sui bollettini di spedizione la dichiarazione del contenuto dei pacchi di cui trattasi,

3 Le spedizioni di sostanze e preparazioni stupefacenti dirette nelle Colonie italiane o nel Possedimento italiano delle Isole dell' Egeo, sono considerate come esportazione e soggette, quindi alle norme degli art. 17 e 18 del regolamento 11 aprile 1929. n° 1086.

Pregasi voler impartire conformi disposizioni alle ditte fabbricanti e commercianti di stupefacenti, avvertendo che, per quanto rientra nella competenza degli uffici doganali e degli uffici postali, viene provveduto dal Ministero delle finanze e da quello delle Comunicazioni. »

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

274. **Pubblicazione Nuovo T. U. delle leggi sanitarie e della circolare illustrativa.** (C. 6 ottobre 1934 n. 45388 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella Gazz. Uff. del 9 agosto n. 186 è stato pubblicato il R. D. 27 luglio 1934 XII n. 1265, che approva il Nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Per opportuna norma, si porta a conoscenza delle SS. LL. che nel Bollettino Amm. della Prefettura sarà pubblicata a puntate la circolare 20 agosto 1934 n. 10173.15.45 con la quale il Ministero dell'Interno illustra, nelle linee generali, il Nuovo T. U. e dà disposizioni per l'applicazione.

Prego le SS. LL. di voler ottemperare per quanto di competenza.

Il Prefetto — SOPRANO

375 **Nuovo T. U. delle leggi sanitarie. Personale sanitario comunale.** (C. 7 ottobre 1934 n. 48989 ai Podestà e Comm. Prefettizi dei Comuni della Provincia)

Ai termini dell'art. 68 del nuovo T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934—XII, N° 1265, i concorsi per i posti vacanti di sanitari condotti (medici, veterinari e levatrici) sono indetti annualmente dal Prefetto.

Perchè questa Prefettura abbia elementi precisi per provvedere in merito, occorre che le SS. LL. comunicino entro il 15 dicembre i posti di sanitari vacanti e quelli che si renderanno vacanti dal 15 al 31 dicembre. Per ciascun posto dovrà essere indicato il motivo della vacanza e il nome del sanitario che occupa attualmente il posto.

Ricordo alle SS. LL. che gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti devono essere collocati a riposo quando hanno compiuto il 65° anno di età (art. 47 e 76 del T. U.), ma tale collocamento avrà inizio col 1° luglio 1936 (art. 364 1° comma).

Però i sanitari, i quali alla data di entrata in vigore del nuovo T. U. (24 agosto 1934), oltre ai 65 anni di età, abbiano compiuto 40 anni di servizio e quelli che abbiano compiuti 70 anni di età e 35 di servizio devono essere collocati a riposo.

Nello invitare le SS. LL. di provvedere al collocamento a riposo dei sanitari, che si trovano in tali condizioni, prego inviarmi un prospetto esatto da cui si rileva:

- a) l'elenco organico della condotte sanitarie (mediche, veterinarie ed ostetriche);
- b) le generalità dei sanitari condotti;
- c) la data di nascita di ciascun sanitario condotto;
- d) il numero di anni di servizio effettivo che ciascun sanitario condotto ha prestato risultante da atto deliberativo.
- e) stipendio base al lordo di ritenute ed eventuali indennità.

Per gli ufficiali sanitari poi si dovrà trasmettere un prospetto a parte con le seguenti notizie:

- a) data di nascita;
- b) numero di anni di servizio effettivo prestato;
- c) copia di tutti i decreti prefettizi di nomina provvisoria e definitiva dai quali si desume la carriera del funzionario.
- d) stipendio base al lordo di ritenute ed eventuale indennità.

Raccomando la esatta compilazione dei prospetti, che dovranno essere trasmessi non più tardi del 30 ottobre p. v.

Il Prefetto - SOPRANO

276 Assistenza agli operai rimpatriati da zone malariche. (C. 30 settembre 1934 n. 45461 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A termine delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 22 giugno 1933 N° 851, riportato nell'art. 321 del nuovo T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 N° 1265,

gli operai e i coloni addetti a lavori in comprensori di bonifica integrale o a pubblici lavori in zone malariche, che lasciano i luoghi di lavoro e rimpatriano, qualora abbiano contratto la infezione malarica, hanno diritto di avere *gratuitamente l'assistenza medica e la somministrazione del Chinino di Stato e medicinali sussidiari per la durata di almeno 6 mesi* a cura del comune di residenza, ancorchè questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.

Ora dal Commissariato per le migrazioni interne vengono inviati a questa Prefettura gli elenchi degli operai rientrati in questa Provincia dall'Agro Pontino, e questa Prefettura ha avuto ed avrà cura di segnalarli ai rispettivi comuni.

Prego le SS. LL. provvedere alla completa organizzazione ed esecuzione dei servizi di *distribuzione del chinino e dei medicinali sussidiari, nonchè all'assistenza sanitaria gratuita per i suddetti operai a cura di codesto comune.*

Le SS. LL. richiameranno l'attenzione dei rispettivi ufficiali sanitari su quanto sopra, ai quali spetta invigilare sul funzionamento dei servizi.

Mi sarà gradito un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

277. **Vigilanza igienico - sanitaria nelle scuole.** (C. 24 settembre 1934 n. 45250 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Constato con rincrescimento che le SS. LL. non hanno fatto pervenire alla fine dell'anno scolastico scorso brevi notizie sulle modalità con cui si è proceduto all'organizzazione del servizio tecnico - scolastico nel comune, con la indicazione del numero complessivo degli iscritti e frequentanti in tutte le scuole, dei visitati, dei casi di malattie infettive verificatisi negli alunni e dei provvedimenti adottati, in conformità delle disposizioni impartite con circ. 27 novembre 1933 n. 43307, pubb. a pag. 454 del Bollettino Amm. del detto anno.

Si è constatato altresì che il servizio di vigilanza nelle

scuole è quasi in tutti i comuni trascurato, o, per lo meno, non è fatto con lo interesse e la diligenza richiesti dalla importanza dell'argomento.

Ricordo :

1) che, a termine dell'art. 143 del reg. generale sanitario 3 febbraio 1901 n° 45 tutte le scuole, pubbliche e private, devono essere disinfettate prima dell'apertura dell'anno scolastico.

2) Tutte le scuole, pubbliche e private, al momento dell'apertura dell'anno scolastico, devono essere visitate dall' Ufficiale sanitario e dai medici all'uopo delegati allo scopo di :

a) accertare lo stato di salute degli alunni e degli insegnanti;

b) rilevare fra gli alunni quelli che possono ritenersi disposti alle malattie tubercolari per l'applicazione a loro favore, di accordo col Consorzio Prov. antitubercolare, delle provvidenze intese a prevenire la malattia ;

c) assicurarsi se tutti gli iscritti siano stati vaccinati contro il vaiuolo con esito positivo, e se quelli che hanno superato l'8° anno di età siano stati rivaccinati ;

d) adottare opportune misure di profilassi per gli iscritti riconosciuti affetti da malattie diffuse. A tale scopo rilevo che, quest'anno, alle colonie marine sono stati mandati dai comuni centinaia di bambini, i quali, alla visita di controllo, riconosciuti affetti da tigna tricofitica, sono stati respinti. Costoro costituiscono altrettanti sorgenti di infezione e pertanto, o non devono essere ammessi alle scuole o, meglio, devono essere tenuti in banchi separati e vigilati con accortezza. Nel contempo vanno energicamente e opportunamente curati. Ho censurato gli ufficiali sanitari dei comuni, che si sono resi colpevoli di tale mancanza in servizio, e sospendereò, senz'altro, il personale sanitario che incorrerà in simili trascuratezze nell'adempimento dei suoi doveri.

Richiamo in proposito tutte le disposizioni impartite con precedenti circ. e specialmente con quella del 23 novembre 1932, n° 49994, pubb. a pag. 437 del Bollettino Amm. di detto anno e con la successiva del 27 novembre 1933 n° 43307, pubb. a pag. 454 del Boll. Amm. 1933, che confermo, perchè siano osservate,

Della presente circ. le SS. LL. daranno integrale comunicazione ai rispettivi ufficiali sanitari.

Fiducioso che sia le SS. LL., sia gli Ufficiali sanitari adempiranno a questo delicato e importante servizio, che interessa il singolo e la collettività, attendo un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

278. T. U. Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265. Abolizione dei capitolati. Regolamento organico sanitario. (C. 2 ottobre 1934 n. 48988 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Le disposizioni finora vigenti, relativamente al servizio delle condotte sanitarie (mediche, veterinarie ed ostetriche) prevedevano, oltre al regolamento di cui all' art. 43 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889, anche la stipulazione di uno speciale capitolato d'onori, che costituiva una specie di contratto stipulato tra sanitario ed ente. Il nuovo T. U. (27 luglio 1934 n. 1265) non accenna in alcun modo al capitolato, che ormai non ha ragione di essere, non essendo ammissibile che i rapporti fra impiegati ed enti siano regolati da vincoli contrattuali.

Occorrerà pertanto che, in sostituzione dei capitolati, siano aggiornati i regolamenti comunali previsti dall' art. 66, che debbono disciplinare lo stato giuridico, il trattamento economico e tutte le particolarità del servizio inerente al posto ».

Vogliono le SS. LL. provvedere in conformità delle istruzioni date dal Superiore Ministero, formulando un regolamento organico unico per tutto il personale sanitario.

Il Prefetto — SOPRANO

279. Rinnovazione annuale licenze vendita esplodenti. (C. 16 settembre 1934 n. 07194 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. disporre che pel 31 ottobre p. v. siano inviate alle locale R. Questura, per la rinnovazione annuale, tutte

le licenze di vendita esplosivi, sia al minuto che nei depositi e nelle fabbriche, comprese quelle di fuochi artificiali.

Le licenze per la vendita degli esplosivi di 1^a, 4^a e 5^a categoria (polveri piriche-artifici e giocattoli pirici) dovranno essere corredate dalla domanda in carta da lire 3, dalla ricevuta del vaglia di lire 50,10 inviato al signor Tesoriere Provinciale per il diritto annuale stabilito dall'art. 19 del T. U. 8 luglio 1924 sull'imposta sugli esplosivi, e da un vaglia Mod. IH da lire 15 intestato al signor Procuratore del Registro di Salerno.

Le licenze per la vendita degli esplosivi di 2^a e 3^a categoria (dinamite e detonanti) dovranno essere corredate dalla domanda su carta da lire 5 diretta all'On.le Ministero dell'Interno-Direzione Generale della P. S. Roma, dalla ricevuta del vaglia da lire 25 Mod. IH intestato al Ricevitore del Registro di Salerno.

I Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi, raccolte le domande con i citati documenti, provvederanno a trasmetterle al Comando di Stazione dei CC. RR. o all'Ufficio di P. S. competenti, che, a loro volta, ne cureranno l'ulteriore invio a questo Ufficio, corredate dalle informazioni di rito sulla condotta dei richiedenti, della dichiarazione che i locali di vendita non hanno subito modificazioni di sorta, ed esprimendo, infine, il proprio parere.

Tali notizie potranno essere apposte a tergo delle istanze indirizzate a questo Ufficio, mentre per quelle indirizzate all'On. Ministero dovranno essere fornite su separato foglio.

Avverto che le licenze, che al 31 dicembre del volgente anno non risultano pervenute a questo Ufficio, si riterranno decadute, e contro i titolari sarà provveduto a termine di legge.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

280. **Concessioni di erezione di sepolcreti gentilizi su terreni di privata proprietà.** (C. 23 settembre 1934 n. 46811 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Stimo opportuno dare integrale comunicazione della circ. 8 settembre corr. n. 21100-73 del Ministero dell'interno relativa all'oggetto indicato a margine:

“ Richiamate le disposizioni vigenti in materia di sepolture fuori dei cimiteri, in genere, e di sepolcreti particolari in ispecie, è stato proposto a questo Ministero il quesito se l'autorizzazione ad erigere sepolcreti privati fuori dei cimiteri, di cui all'art. 340 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, pur ricorrendo le condizioni volute dagli art. 110 e seguenti del regolamento generale di polizia mortuaria 25 luglio 1892 n. 448, si possa vincolare, con interpretazione restrittiva della legge, a considerazioni di altra natura, tra cui quella di impedire il moltiplicarsi di simili sepolcri particolari, o se, quando ricorrano le materiali condizioni prescritte, debbasi senz'altro far luogo alla autorizzazione stessa, ritenendo un vero e proprio diritto del richiedente a formare un privato luogo di tumulazione.

In proposito il Ministero deve osservare che la erezione di sepolcreti particolari e gentilizi nei privati terreni è bensì consentita sotto l'osservanza rigorosa delle condizioni e delle prescrizioni di cui al regolamento di polizia mortuaria, ma devesi sempre tener presente che le disposizioni del Regolamento stesso vanno messe in relazione al disposto dell'art. 340 del citato T. U., che pone il divieto di massima delle sepolture fuori dei cimiteri; e, pertanto, il provvedimento di concessione di sepolcreti fuori dei cimiteri è da ritenersi di assoluta eccezione.

Organizzatisi tutti i servizi di polizia mortuaria nei cimiteri comunali o delle collettività, all'uopo autorizzate, la succitata disposizione di legge ha posto, per evidenti motivi di interesse pubblico, per ragioni sociali, morali e per necessità di carattere igienico sanitario, il divieto di massima delle sepolture fuori dei cimiteri. Per fronteggiare diverse necessità, che possono in determinate, eccezionali circostanze, verificarsi, ha stabilito due eccezioni: quella dei sepolcri gentilizi e quella delle singole tumolazioni in qualsiasi località sotto l'osservanza di particolari condizioni. Ora, è evidente che, stando alla retta interpretazione della legge e rispondendo alle esigenze sociali, deve essere mantenuto ai due provvedimenti, da emettersi caso per caso e dietro giustificati motivi, il carattere assolutamente eccezionale.

Infatti, a consentire erezione di sepolcri fuori dei cimiteri, su vasta scala, tutte le volte che questa viene richiesta col semplice verificarsi delle condizioni materiali prescritte alla pari dei cimiteri, ci sarebbe pubblico danno. La naturale conseguenza della larghezza di simili concessioni sarebbe il moltiplicarsi di sepolcreti gentilizi, i quali, con le loro larghe zone di rispetto, vengono a sottrarre all'agricoltura vaste estensioni di terreno, diminuiscono il valore fondiario della proprietà ed ostacolano i trasferimenti della proprietà terriera.

Sonvi, poi, prevalenti ragioni d'ordine igienico sanitario, che consigliano una massima restrizione in simili concessioni; di fatto, nel breve volgere di anni, questi sepolcreti, per l'estinzione delle famiglie interessate od anche per semplici trapassi di proprietà, rimangono abbandonati; e, pel carattere privato della proprietà, nella quale sono eretti, riesce non facile e, comunque, insufficiente la sorveglianza delle autorità comunali sullo stato di manutenzione.

D'altra parte, si è qui nel campo delle concessioni e non dei diritti dei terzi da potersi far valere; e, in ogni modo, l'aspirante a tombe distinte deve ritenersi pienamente soddisfatto con le concessioni che si fanno entro i cimiteri di aree per l'erezione di tombe individuali o di famiglia.

Pertanto, dovendosi seguire il criterio rigorosamente restrittivo, mantenendo il carattere assolutamente eccezionale voluto dalla legge, simili concessioni non potranno essere giustificate se non in favore di famiglie veramente illustri per eccezionali benemerienze acquistate verso la Patria e verso la società. E ciò in analogia a quanto il citato T. U. delle leggi sanitarie dispone all'art. 341 per le concessioni delle privilegiate tumulazioni in tombe individuali fuori dei cimiteri.

Le EE. LL. sono interessate a volersi attenere d'ora innanzi ai su detti criteri di conformità, anche, a quanto è stato ritenuto dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, con avvertenza che, prima di far luogo alle concessioni, si dovrà provocare il parere di questo Mi-

nistero per l'accertamento di quelle particolari benemerenze, che possono dar titolo alla eccezionale concessione. »

Il Prefetto - SOPRANO

281. **Vendemmia 1934. Trasporto di uve da mosto.** (C. 8 ottobre 1934 n. 48934 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Pervengono lagnanze al Ministero delle Finanze perchè, malgrado le disposizioni impartite con circ. 30 agosto 1930 n. 17074, tuttora obbligatorie, le amministrazioni delle imposte di consumo intralciano le operazioni di vendemmia con richiesta di eccessive formalità per trasporti uve e mosti da fondi di produzione a centri di mercato, oppure a cantine situate fuori detti fondi sprovvisti di locali di vinificazione.

Il Ministero delle Finanze crede necessario di ricordare che, secondo le disposizioni obbligatorie contenute nella predetta circolare, nessuna formalità e bolletta d'accompagnamento debbesi richiedere per i trasporti di uve nei centri di mercato. Quando trattasi di trasporti di uve o di mosti in cantine situate fuori del luogo di produzione, anche se in comuni non limitrofi, basta la semplice denuncia del produttore all'ufficio imposte consumo, cui occorre presentare il certificato di origine delle uve e dei mosti, se provenienti da comuni non limitrofi.

Lo stesso trattamento debbesi praticare per i trasporti di mosti in altra cantina ovunque situata, per esigenze tecniche della vinificazione o della formazione dei tipi unici.

Avvertesi infine che la esenzione prevista dall'art. 30 n. 2 del testo unico a favore dei produttori, spetta in ogni caso ai proprietari di fondi, anche se professionisti, quando la conduzione dei fondi stessi sia fatta a mezzadria o a colonia,

Prego di invigilare perchè le premesse disposizioni abbiano piena osservanza.

Il Prefetto — SOPRANO

282. **Cambio dei titoli nominativi del Consolidato 5°/10 e del Littorio in titoli nominativi del Prestito Redimibile 3,50 °/10, 1934-XII.** (C. 8 ottobre 1934 n. 45228 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni ed alle Opere pie della Provincia).

Mi è stato segnalato che Enti pubblici ed Opere Pie non curano il cambio dei certificati del Consolidato 5°/10 e del Prestito del Littorio, ad essi intestati con i nuovi certificati del Prestito Redimibile 3,50 °/10, 1934-XII, e ciò anche dopo che le Sezioni di R. Tesoreria hanno loro rivolto l'invito di presentare i certificati stessi per il cambio.

Il sollecito svolgimento delle operazioni di cambio di questi titoli è di grande importanza per l'andamento delle operazioni di conversione; ma anche per la gestione degli Enti intestatari dei certificati è di considerevole rilievo di regolare al più presto la consistenza del loro patrimonio investito in rendite dello Stato.

Richiamo pertanto i detti Enti pubblici ed Opere Pie e li invito ad effettuare subito il cambio in questione per il quale, potranno, ove si trovino in località fuori dei capoluoghi di Provincia, servirsi anche del tramite degli Uffici postali.

Il Prefetto — SOPRANO

283. **Sputacchiere nei locali frequentati dal pubblico, D'infettanti non autorizzati.** (C. 24 settembre 1934 n. 46471 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 27 novembre 1933 n. 46184, pubb. a pag. 456 del Bollettino amm. detto anno, questa Prefettura, ottemperando alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno, nel richiamare la attenzione delle SS. LL. sulla obbligatorietà delle sputacchiere nei locali frequentati dal pubblico, nelle collettività, nelle scuole negli uffici, negli esercizi aperti al pubblico, negli alberghi ecc. feci rilevare che l'ottemperanza a tale obbligo non implicava che col pretesto della sanità pubblica si dovessero giustificare ed avvalorare attività industriali e commerciali con la indicazione di ditte costruttrici e di apparecchi tipi di sputacchiere.

Intanto risulta al Ministero dell'Interno che nell'attività propagandistica per il collocamento delle sputacchiere si continuano a dare interpretazioni arbitrarie alle disposizioni sopraccennate.

Poichè una propaganda soverchiamente pressante è spiegata in tal senso, non ostante le diffide fatte dal Ministero, dall'organizzazione commerciale del D.r Dino Radaelli, direttore dell'Ufficio diffusione apparecchi profilattici annesso alla Federazione Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi, metto in guardia le SS. LL., e rivolgo la preghiera di mettere in guardia tutti gli Enti locali e le Istituzioni interessate esistenti nel Comune, affinchè non secondino le iniziative della suddetta organizzazione, avendo questa dimostrato di curare più i propri interessi che quelli della Federazione.

Dispongo inoltre l'immediato sequestro provvisorio dei seguenti prodotti messi in vendita dal Radaelli e suoi dipendenti:

1° Antikoch, 2° Cioramina, 3° Amuchina, 4° Antisapril, in quanto non figurano finora autorizzati come disinfettanti, a termine dell'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie.

Nel procedere al sequestro dei detti disinfettanti presso le farmacie, drogherie, depositi di prodotti chimici ecc. le SS. LL. potranno chiedere l'ausilio dei RR. Carabinieri.

Prego le SS. LL. di volere tenere informata la Prefettura di qualsiasi caso di inosservanza alle disposizioni sopra dette, e per intanto dare un cenno di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

284. **Propaganda delle norme attinenti alla circolazione stradale.** (C. 18 settembre 1934 n. 4798 al Preside dell'Amministrazione Provinciale e ai sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Il Reale Automobile Club d'Italia, al fine di giovare alla disciplina della circolazione e porre, così, un efficace argine agli incidenti stradali, ha presa l'iniziativa di propagandare, mediante la diffusione di cartelli figurativi, le più importanti norme attinenti alla circolazione.

Attesa la utilità dell'iniziativa, si pregano le SS. LL. di voler agevolare l'azione del R. A. C. I. nella anzidetta opera di propaganda.

Il Prefetto — SOPRANO

285. **Denominazione degli alchools diversi da quello etilico.** (C. 4 ottobre 1934 n. 47588 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, si porta a conoscenza delle SS. LL. la seguente circ. 6 agosto 1934 XII n. 7640 diramata dal Ministero delle Finanze ai dipendenti Uffici, circa la denominazione degli alchools diversi da quello etilico:

« Il Ministero dell'Interno (Direz. Gen. della Sanità Pubblica), ha fatto presente, con nota 17 giugno u. s. n. 20900-47, la necessità di emanare rigorose disposizioni per impedire che sia posto in commercio, con la denominazione di « spirito », sia pure con aggiunte qualificative, qualunque alchool diverso dallo etilico, al quale soltanto tale denominazione deve essere riservata.

Gli Uffici tecnici di finanza cureranno l'osservanza della prescrizione anzidetta, nel senso che su tutti i documenti riguardanti la fabbricazione, la circolazione ed il deposito degli alchools, diversi da quello etilico, non sia mai adoperata la denominazione spirito ».

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

286. **Associazione famiglie dei caduti in guerra.** (C. 26 settembre 1934 n. 4879 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Commissario Governativo dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra ha lamentato che quell'associazione sia stata totalmente esclusa da tutte le cerimonie commemorative dell'entrata in guerra, svoltesi a Roma il 24 maggio u. s.

Allo scopo di evitare che tale omissione abbia a ripetersi, prego le SS. LL. di volere, in occasione di cerimonie da codesto ufficio promosse, aile quali siano invitate le Associazioni combattentistiche, invitare anche l'associazione predetta.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Personale dei Segretari Comunali

RUOLO NAZIONALE

Con D. M. del 25 agosto 1934 XII sono stati indetti i concorsi per titoli ai posti di Segretario Capo di 1^a classe (g. 3^o) vacante nel Comune di Marsala; e di Segretario Capo di 2^a cl. (g. 4^o) vacante nei Comuni di Crotone, Grammichele, Idria, Monfalcone, Nocera Inferiore.

Il bando è stato pubblicato nel F. A. L. dell'8 settembre 1934 XII n. 20 all'inserzione n. 415.

Le istanze documentate dovranno pervenire al Ministero dell'interno, Dir. Gen. Amm. Civile non oltre il 30 novembre 1934.

RUOLO PROVINCIALE

Collocamenti a riposo.

Duccilli Carminantonio fu Gennaro, g. 6^o. Titolare di Giffoni Valle Piana. Collocato a riposo con decorrenza dal 16 settembre 1934 XII.

Lebano Emilio fu Filippo, g. 8^o. Titolare di Lustra. Collocato a riposo con decorrenza dal 20 settembre 1934.

Aspettativa.

Alois rag. Michele, gr. 8^o. Titolare di S. Mango Piemonte. Cessa dall'aspettativa per motivi di salute dal 6 sett. 1934-XII.

Biondi cav. Icilio, g. 7^o. Titolare di Ravello. E' collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi due a decorrere dal 21 luglio 1934. D. P. n. 972 Gab. del 20 settembre 1934-XII.

Trasferimenti.

Lebano Emilio di Germano Luigi, g. 8^o, è trasferito da Omignano a Lustra dal 5 ottobre 1934-XII.

Iannelli Alfonso, g. 8^o, è trasferito da Futani ad Omignano dal 5 ottobre 1934-XII.

Rettifica di Ruolo.

Barbato Giuseppe, g. 7^o: Passaggio al grado attuale 16 marzo 1931; anzianità complessiva al 1^o gennaio 1934: anni 2, mesi 9, g. 15. Nell'ordine di ruolo il Barbato viene inserito fra Vigorito Francesco e D'Aprile Francesco.

Carlomagno D.r Marco, g. 5^o: Passaggio al grado attuale 15 agosto 1926; anzianità complessiva al 1^o gennaio 1934: anni 11 mesi 4, giorni 16. Nell'ordine di ruolo il Carlomagno viene inserito fra Pisacane Enrico e Dini Ciacci avv. Ercole.

Assegnazioni di aumenti periodici di stipendio.

Carlomagno D.r Marco, g. 5^o: 3^o aumento dal 15 agosto 1934; stipendio effettivo L. 11091,52; Servizio attivo L. 2766,88; Stipendio di diritto L. 12900.

Errata-corrige in copertina leggasi: 6^o, Greco Gesù, riconoscimento benemerienze belliche a. 1, m. 8, g. 11. Variazione assegni: stipendio effettivo L. 8888, servizio attivo L. 1848, stipendio di diritto 10100 dal 20 agosto 1932; Variazioni assegni: stipendio effettivo L. 8354,72, servizio attivo 1737,12, stipendio di diritto 10100.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Vallo della Lucania — *Costruzione acquedotto frazione Pattano* — Si rende noto che a parziale modifica dell'avviso d'asta pubblicato, per lo stesso oggetto, nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Salerno, N. 29, del 6 ottobre 1934 A. XII, il giorno 22 ottobre c. a., alle ore 11, nella Sala comunale, sarà tenuta l'asta a termini abbreviati a giorni dieci, ad unico e definitivo incanto, col metodo della candela vergine, per l'appalto dei lavori per la costruzione dell'acquedotto della frazione Pattano. L'asta si aprirà sul prezzo base di lire 129.000,00. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore all'1°/10. Cauzione provvisoria lire 3000,00. Spese di asta, contratto lire 1000,00. Cauzione definitiva un ventesimo dell'importo dei lavori di appalto. Termine presentazione documenti 20 ottobre 1934, ore 19.

Il progetto, capitolato d'appalto, regolarmente approvati si trovano depositati nella Segreteria Comunale, nelle ore di ufficio a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Richiedere a quest'Amministrazione il manifesto di appalto.

Vallo della Lucania, li 8 ottobre 1934-Anno XII.

Il Segretario Comunale Zito Il Podestà Scarpa De Masellis

Concorsi

Comune di Cava dei Tirreui — *2 posti di vigili urbani*. — Concorso per titoli ed esami. Stipendio lire 5000, al lordo ritenute di legge aumentabili di un decimo per ogni quadriennio e per 5 volte, oltre un terzo contravvenzioni e 10°/10 indennità vestiario. 40°/10 concorso prima vestizione. Età massima 30, combattenti 39, mutilati 44, nessun limite per gli attualmente in carica in altri comuni. Domanda da presentarsi non oltre 15 gennaio, insieme documenti di rito, titoli, licenza elementare e tassa lire 25,10. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario Capo Pintozzi

Il Podestà Della Monica

Pubblicazioni

Dr. Leonida Macciotta — **Testo unico delle leggi sanitarie** approvato con R. Decreto 27 luglio 1934 n. 1265. — Como, Tip. Ed. Cesare Nani — L. 12,00.

Il Dr. Leonida Macciotta ha corredato le disposizioni del T. U. con note di riferimento ai lavori preparatori ed alle altre leggi che hanno attinenza alla materia, nonché della circolare 20 agosto 1934 della Direzione Gen. della Sanità Pubblica, esplicativa delle norme di coordinamento con le varie leggi modificatrici del precedente testo unico e delle rinnovazioni apportate con l'attuale.

E' pregio dell'opera il diffuso indice sistematico-analitico, che permette immediati riscontri nella complessa materia regolata da ben 394 articoli.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

288. Applicazione del nuovo T. U. delle leggi sanitarie. (C. 20 agosto 1934 n. 20173-15-45 del Ministero dell'Interno).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

289. Macinazione grano degli ammassi.

290. Salerno. Casa del Balilla.

291. Alberghi. Pubblicità dei prezzi delle camere.

292. Vino. Autotreno. Esenzione imposta.

293. Liste elettorali. Dati statistici.

294. Riepilogo degli inventari mod. I.

295. Dispositivi di prescrizione delle segnalazioni dei veicoli a tergo degli automobili.

296. Pubblico macello.

297. Viaggi di parenti di militari in pericolo di vita o deceduti.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 295 a n. 297. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

295. **Dispositivi di percezione delle segnalazioni dei veicoli a tergo degli automobili di cui l'art. 61 delle norme sulla circolazione stradale.** C. 18 ottobre 1934 n. 48855 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la circolare 6 aprile u. s. n. 674-T-638, fu stabilito che col 1° ottobre p. v. decorresse l'obbligo dell'applicazione del dispositivo di percezione delle segnalazioni dei veicoli sopraggiungenti da tergo, agli automobili di cui l'art. 61 delle Norme approvate con R. D. L. 8 dicembre 1933 n. 1740, 7° capoverso, e si stabilirono altresì le caratteristiche cui deve corrispondere il detto dispositivo.

Dall'Associazione Nazionale Fascista fra industriali dell'automobile è stata ora richiesta una proroga al termine come sopra fissato, perchè nonostante gli studi ed esperimenti fatti non si trovano ancora in commercio apparecchi sufficientemente sperimentati che corrispondano pienamente allo scopo.

Nell'intento di dare all'industria la possibilità di produrre adatti dispositivi di percezione è stata disposto che l'obbligo di cui sopra decorre dal 1° luglio 1935-XIII.

Nell'occasione comunico che quanto prima sarà bandito un pubblico concorso al quale potranno concorrere tutte le Ditte costruttrici interessate, il che non vieterà che possono essere presentate proposte anche direttamente a questo Ministero, Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili.

Comunico infine che sarà interessata la Confederazione Fascista degli Industriali a far opera presso le industrie meglio attrezzate che danno maggiori affidamenti di serietà e competenza tecnica, invitandole ad occuparsi in modo particolare dell'argomento onde poter giungere entro il nuovo termine fissato, alla soluzione più adatta.

Il Prefetto — SOPRANO

296. **Pubblico macello.** (C. 8 ottobre 1934 n. 46094 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni forniti di pubblico macello).

Agli effetti delle disposizioni contenute negli art. 2, 3 e 4 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, prego significarmi se il pubblico macello di codesto comune soddisfa completamente alle esigenze igienico-sanitarie ed a quelle dei servizi e se sia fornito dei mezzi, strumenti ed apparecchi indispensabili per eseguire le necessarie ricerche microscopiche e sperimentali.

Con la risposta, prego inoltre comunicarmi se e come intenda provvedere all'impianto d'un frigorifero per la conservazione delle carni.

Attendo al più presto le informazioni suindicate per tenerle presenti in sede d'esame del bilancio di codesto comune pel 1935.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

Leggi e Decreti.

288. **Applicazione del nuovo T. U. delle leggi sanitarie.** (Circ. 20 Agosto 1934, n. 20173-15-45 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità Pubblica).

Nella « Gazz. Uff. » del 9 corr. n. 186 (supplemento) è stato pubblicato il R. Decreto 27 luglio 1934 XII, n. 1265, che approva il nuovo T. U. delle leggi sanitarie, predisposto da questo Ministero in esecuzione dei poteri conferiti al Governo con l'art. 19 della legge 23 giugno 1927, n. 1070 e della delega, ancora più ampia, contenuta nella legge 6 luglio 1933, n. 947.

Nel nuovo testo unico, oltre alle disposizioni del precedente testo unico 1 agosto 1907, n. 636, rimaste in vigore, sono state coordinate, per accennare soltanto alle principali, le seguenti leggi speciali:

- 1) Legge 22 maggio 1913, n. 468, sulle farmacie;
- 2) Legge 16 luglio 1916, n. 947, sulla sanità pubblica;
- 3) R. Decreto 4 agosto 1918, n. 1395, per la tutela igienica del baliatico;
- 4) R. Decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, per combattere il tracoma;
- 5) Legge 11 giugno 1922, n. 880, sui cimiteri;
- 6) R. Decreto 25 marzo 1923, n. 846, per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche;
- 7) R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti sanitari;
- 8) R. Decreto legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulle specialità medicinali;
- 9) R. Decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, sulle scuole convitto per infermiere;

- 10) Legge 11 febbraio 1926, n. 272, per la tutela sanitaria contro la lebbra;
- 11) R. Decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, per la lotta contro il cancro e i tumori maligni;
- 12) R. Decreto 25 novembre 1926, n. 2124, sui sieri e vaccini;
- 13) Legge 23 giugno 1927, n. 1070, sulla sanità pubblica;
- 14) Legge 23 giugno 1927, n. 1264, per l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- 15) Legge 23 giugno 1927, n. 1276, per la lotta contro la tubercolosi;
- 16) Legge 23 marzo 1928, n. 858, per la lotta contro le mosche;
- 17) Legge 6 maggio 1928, n. 1074, per la repressione dell'abusivo esercizio delle professioni ausiliarie;
- 18) Legge 9 dicembre 1928, n. 2733, sulle farmacie ospedaliere;
- 19) Legge 24 giugno 1929, n. 1269, per le farmacie delle stazioni di cura;
- 20) R. Decreto 1 dicembre 1930, n. 1682, per le concimaie;
- 21) Legge 22 giugno 1933, n. 851, per la malaria;
- 22) R. Decreto 11 gennaio 1934, n. 27, sulla costituzione e il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica;
- 23) R. Decreto 15 gennaio 1934, n. 151, sul commercio delle sostanze stupefacenti;
- 24) Legge 29 gennaio 1934, n. 138, sulla disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia;
- 25) R. Decreto 15 marzo 1934, n. 463, sull'esercizio delle farmacie.

La complessità di tanto materiale normativo e le deficienze rilevate in non poche disposizioni del testo unico del 1907, mentre hanno reso necessario il coordinamento delle nuove leggi col vecchio testo, ne hanno reclamato altresì l'aggiornamento e l'introduzione di numerose modifiche ed innovazioni, in confor-

mità della delega, e ciò in relazione all'attuale ordinamento amministrativo delle provincie e dei comuni, alle disposizioni del nuovo codice penale e in genere allo spirito innovatore del Regime.

Il testo unico è composto di dieci titoli a loro volta suddivisi in capi, e questi, occorrendo, in sezioni; comprende complessivamente 394 articoli e otto tabelle.

Ciò premesso, si riassumono qui di seguito le più importanti disposizioni che regolano la materia, e si richiama segnatamente l'attenzione delle EE. LL. sulle principali nuove disposizioni, per le quali si ritiene opportuno dare alcune delucidazioni, e sugli adempimenti che, in conseguenza delle innovazioni, sono richiesti alle EE. LL. per la prima applicazione delle disposizioni medesime, anche perchè questa possa effettuarsi in modo uniforme e contemporaneo in tutte le provincie del Regno

TITOLO PRIMO

Tratta dell'ordinamento e delle attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria. Si compone di 98 articoli, divisi nei seguenti 8 capi:

- 1° - Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- 2° - Della Direzione generale della sanità pubblica;
- 3° - Del Consiglio superiore di sanità;
- 4° - Del Consiglio provinciale di sanità;
- 5° - Disposizioni comuni al Consiglio superiore di sanità e al Consiglio provinciale di sanità;
- 6° - Dell'Ufficio sanitario provinciale;
- 7° - Dell'Ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni;
- 8° - Dei servizi di assistenza e di profilassi demandati alla Provincia.

Attribuzioni dell'amministrazione sanitaria e ordinamento.

Criterio direttivo che ha ispirato la composizione del testo è stato quello di rendere sempre più efficienti i poteri dell'autorità sanitaria, sia centrale che periferica, estendendo l'azione di

vigilanza e di controllo dell'autorità medesima su ogni attività, anche privata, che abbia finalità inerenti alla salute pubblica.

In relazione a questa direttiva, la quale per essere efficace deve svolgersi in modo uniforme e costante, merita un cenno particolare la disposizione fondamentale, inscritta nell'art. 1 del testo, che afferma la unicità di direttive nei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria. Non innovandosi, per quanto riguarda le basi fondamentali dell'attuale ordinamento, nei servizi sanitari del Regno, è ribadito il concetto — già contenuto nel primo articolo del vecchio testo unico 1 agosto 1907, n. 636, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 — che la tutela della pubblica salute è affidata al Ministero dell'Interno e che i servizi igienico-sanitari in genere, qualunque sia l'Amministrazione pubblica che vi provvede, debbono essere coordinati e uniformati alle direttive del Ministero stesso.

Direttiva unica e indirizzo decisamente centralizzato, condizioni necessarie per assicurare il buon andamento e la efficienza tecnica dei servizi, che vengono posti in grado di svolgere la propria azione in modo armonico, con economie finanziarie e risultati pratici più pronti e favorevoli.

Organi periferici dell'autorità sanitaria centrale (il Ministero per l'interno) sono, nelle provincie, i prefetti e, nei comuni, i podestà. Al centro, accanto al Ministro, vi è la Direzione Generale della Sanità Pubblica, della quale fa parte l'Istituto di sanità pubblica, organo di indagini scientifiche applicate alla tutela della salute pubblica e congegno per addestrare e specializzare il personale tecnico laureato, già addetto o che voglia dedicarsi ai servizi di sanità e di igiene alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei comuni e delle pubbliche amministrazioni, mediante corsi di insegnamento e di aggiornamento nelle speciali applicazioni pratiche dell'igiene.

L'art. 2, all'ultimo comma, afferma questa unicità di direttive negli Uffici sanitari della provincia e dei comuni.

Del Consiglio Superiore di Sanità.

Nei riguardi del Consiglio Superiore di sanità, nuove competenze sono state chiamate a farne parte, in relazione all'ordinamento corporativo dello Stato (per cui vi sono stati immessi altri rappresentanti di organizzazioni sindacali) ed alla complessità sempre maggiore delle funzioni di iniziativa e di controllo che lo Stato intende esercitare anche nel campo della sanità pubblica. Tuttavia il numero dei suoi componenti, a seguito di una accurata selezione, è risultato ridotto di qualche unità.

In quanto al funzionamento, il Consiglio superiore di sanità delibera in assemblea generale ovvero diviso in sezioni, secondo la competenza che è stabilita nello stesso testo unico e che sarà precisata, di triennio in triennio, con decreto reale.

La suddivisione in sezioni risponde all'intento di ripartire la molteplice materia da sottoporre all'esame del Consiglio a seconda delle specifiche competenze dei componenti e dà la possibilità di riunire agevolmente e frequentemente le singole sezioni, non appena si manifesti il bisogno di interpellarle.

Dal Consiglio Provinciale di Sanità.

Anche la composizione dei Consigli provinciali di sanità è stata modificata, per uniformarla ai criteri seguiti per il Consiglio Superiore. Pure in questo caso, però, il numero dei componenti è stato diminuito.

Cessano di far parte del Consiglio provinciale di sanità, fra i membri di nomina Regia, il cultore di chimica, il giureconsulto, il farmacista, il veterinario e l'ingegnere e fra i membri di diritto il Procuratore del Re, in sostituzione del quale è immesso nel Consiglio il Presidente del Tribunale Civile e penale del capoluogo.

Fra i membri di diritto restano, oltre al medico provinciale, al veterinario provinciale e all'ufficiale medico di grado più elevato, appartenente ai Corpi armati dello Stato, residente nel Capoluogo, i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei medici, dei veterinari e dei farmacisti e vi entrano, in

più, il Segretario Federale e i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei chimici e degli ingegneri.

Nulla di innovato vi è in riguardo alla competenza ed al funzionamento del Consiglio provinciale di sanità. Alcune differenze che possono essere riscontrate nel confronto fra la dizione dell'art. 19 del nuovo testo unico e quella dell'art. 22 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, troveranno giustificazione in seguito, quando si esporranno, in sede opportuna, le innovazioni agli ordinamenti dei servizi sanitari comunali.

Si soggiunge infine che, per effetto delle variazioni apportate alla composizione del Consiglio, questo dovrà essere rinnovato, in modo che possa al più presto riunirsi nella nuova formazione.

Pertanto le EE. LL. dovranno fare al Ministero prima della fine del mese di settembre p. v. le opportune proposte per la nomina dei componenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 17.

Dell' Ufficio Sanitario Provinciale.

Il capo VI tratta dell' Ufficio sanitario provinciale; nella sezione prima sono elencate le attribuzioni del medico provinciale (elencazione fatta a titolo di esemplificazione, giacchè non vi sono specificate molte altre attribuzioni delle quali è detto via via nelle varie disposizioni del testo), nella seconda sezione si tratta del veterinario provinciale. Qui occorre aggiungere che le attribuzioni del veterinario provinciale sono state più ampiamente dettagliate di quanto non lo fossero nell'art. 46 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889. A questo scopo, pur mantenendo fermo il principio, stabilito nell'art. 2, che il medico provinciale è il capo dell'ufficio sanitario provinciale, di cui anche il veterinario provinciale fa parte, si sono date a questo competenza e responsabilità propria per quanto concerne i servizi di esclusivo interesse zoiatrico, mentre alla lettera c) dell'art. 26, si è espressamente confermato il rapporto di subordinazione al medico provinciale per ciò che riguarda la salute e l'igiene degli animali in relazione alla salute pubblica.

La sezione terza regola i servizi sanitari per gli scali marit-

timi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti. Le disposizioni inserite non variano quelle contenute nell'art. 43 del T. U. del 1907; si è soltanto provveduto in aggiunta a disciplinare in questa sede il servizio per le provenienze per via aerea affidando al prefetto (ultimo comma dell'art. 28) di regolare il servizio, occorrendo, con l'istituzione di uffici temporanei.

Le norme relative al servizio di sanità per le provenienze dall'aria saranno contenute in apposito regolamento che sarà emanato di concerto con il Ministro per l'Aeronautica (art. 31).

Dei servizi comunali di vigilanza igienica.

La materia del Capo VII riguarda l'ufficio sanitario comunale ed i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni.

Ai servizi di vigilanza igienica (art. 33) i comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio; soltanto in via eccezionale e quando non sia possibile la costituzione di consorzi si potrà provvedere con incarico al medico condotto.

Questa direttiva, che differisce alquanto da quella finora seguita, deve essere tenuta presente dalle EE. LL. nella compilazione o revisione, per le provincie nelle quali già esista, del regolamento preveduto nell'ultimo comma dell'art. 33. Tale regolamento, che dovrà essere approvato al più presto, deve contenere il piano organico dei servizi di vigilanza sanitaria nella provincia, e le norme generali inerenti al servizio stesso, allo stato giuridico e al trattamento economico degli ufficiali sanitari, salva, beninteso, la determinazione degli stipendi minimi cui è provveduto in conformità dell'art. 41.

Dell'ufficiale sanitario.

Sostanzialmente modificate risultano le norme attinenti alle modalità di assunzione in servizio del personale. I concorsi per la nomina degli ufficiali sanitari, finora espletati separatamente per ciascun posto, vengono ora indetti periodicamente per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

Il Ministero si riserva di impartire in proposito ulteriori di-

sposizioni. Per ora basta accennare che sono dettate norme per cui il concorso può essere espletato separatamente quando si tratta della nomina dell'ufficiale sanitario di comuni di particolare importanza (art. 34, 3° comma) e per questi stessi comuni può anche essere indetto un concorso riservato ad ufficiali sanitari in servizio (art. 35); norma, questa ultima, che serve ad assicurare ai più meritevoli un eventuale miglioramento di carriera ed ai comuni più importanti la possibilità di avere personale già pratico del servizio ed accuratamente selezionato.

E' stato inoltre fissato al trentaduesimo anno il limite di età per l'ammissione ai concorsi (art. 34, 4° comma, art. 68, 2° comma, art. 85, 2° comma) salve le eccezioni negli stessi articoli previste e le agevolazioni per coloro che abbiano benemerienze militari e fasciste; ed è stata dettata una norma (4° comma dell'art. 36) per cui l'ordine dei vincitori è determinato dall'ordine della graduatoria. E' da tenere presente, a questo proposito, che, nell'evenienza di parità di punti, il posto di graduatoria è assegnato, giusta la disposizione del 2° comma dell'art. 36, secondo l'ordine di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, approvato con R. decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per quanto riguarda tali concorsi, il Ministero deve avvertire le EE. LL. che, salvo l'espletamento di quelli già banditi, non potrà essere indetto alcun nuovo concorso se non siano state prima impartite le istruzioni più sopra annunziate. In attesa di queste si provvederà alle eventuali esigenze con incarichi provvisori.

La durata del periodo di esperimento (un biennio) è stata ridotta ad un anno (art. 37) per coloro che, avendo conseguito la nomina definitiva ad ufficiale sanitario in altro comune o consorzio, hanno dimostrato di possedere le attitudini generali richieste per il regolare disimpegno del servizio. Inoltre, in conformità a quanto è stato stabilito nella legge comunale e provinciale per ogni altra categoria di impiegato, l'articolo 37 stabilisce che il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione

per fine del periodo di prova dell'ufficiale sanitario, deve essere motivato genericamente.

Nel secondo comma dell'art. 41, a conferma di quanto è stato già comunicato con apposita circolare, è sancito il principio che gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, deliberati dalla Giunta provinciale amministrativa, non possono essere superiori a quelli, già attribuiti, risultanti dopo l'applicazione delle riduzioni stabilite nei RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561.

Gli articoli 42 e 43 regolano, in modo uniforme a quanto è stato fatto per i segretari comunali nella legge comunale e provinciale, la percezione dei diritti per accertamenti eseguiti dagli ufficiali sanitari nell'interesse di privati.

Premesso che trattasi di prestazioni che vengono eseguite in dipendenza di un impiego, si è stabilito che il compenso spetta al comune e non all'ufficiale sanitario. La riscossione, pertanto, si effettuerà mediante applicazione di marche segnatassa sul certificato da rilasciare; le somme riscosse saranno per intero versate al comune che ne curerà periodicamente il reparto, secondo le norme stabilite nell'art. 43.

Queste norme troveranno applicazione quando sarà emanato il decreto ministeriale che determinerà la misura dei compensi e i casi in cui essi sono dovuti; frattanto l'esazione e il riparto dei compensi medesimi potranno aver luogo secondo le norme preesistenti ed in base alla tariffa provinciale stabilita ai termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1070. Copia di detta tariffa dovrà essere subito trasmessa dalle EE. LL. al Ministero con le eventuali proposte nel caso fosse ritenuta opportuno qualche modifica. Quando poi le norme predette saranno entrate in vigore, le LL. EE. avranno cura di accertare che siano fatti gli opportuni stanziamenti nei bilanci comunali, tanto in entrata che in uscita, controlleranno in seguito che le somme riscosse per tali prestazioni siano impiegate per il miglioramento dei servizi igienici comunali, salvi sempre gli attuali stanziamenti ordinari.

Gli articoli 44, 45 e 46 trattano delle punizioni disciplinari.

Alle sanzioni stabilite nell'art. 87 del R. D. 19 luglio 1906, n. 446, si sono aggiunte la riduzione dello stipendio e la destituzione. I procedimenti relativi sono stati regolati in armonia con le disposizioni della legge comunale e provinciale; i provvedimenti sono però adottati dal Prefetto ed il Consiglio provinciale di sanità tiene luogo della Commissione di disciplina.

Gli articoli dal 47 al 51 regolano i casi di cessazione dal servizio. Innovazione sostanziale è quella dell'art. 47 che, riproducendo le disposizioni finora in vigore, stabilisce in più il limite di età per il collocamento a riposo col compimento del sessantacinquesimo anno. L'applicazione di tale disposizione è però rinviata, come si vedrà in appresso, al 1° luglio 1936, salvo talune eccezioni.

Le altre disposizioni sono conformi a quelle stabilite nella legge comunale e provinciale.

L'art. 52 stabilisce che, contro i provvedimenti relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re. La disposizione è apparsa necessaria perchè l'ufficiale sanitario, pur con una figura speciale, è sempre un dipendente del Comune. Avrebbe potuto, pertanto, sorgere il dubbio, se non fossero applicabili, nei suoi riguardi, le disposizioni dell'art. 4 della legge 26 giugno 1924, n. 1058, sulla Giunta provinciale amministrativa specie se si tiene conto che la giurisprudenza ha ritenuto che per determinare la competenza della Giunta basta il presupposto che il provvedimento impugnato si riferisce al rapporto di un impiego di un dipendente di ente locale, indipendentemente dall'organo che adotta il provvedimento (in questo caso: il Prefetto).

Per quanto riguarda il personale medico addetto agli uffici sanitari comunali, una speciale disposizione (art. 54) stabilisce che si applicano, nei loro riguardi, in quanto possibile, le norme relative agli ufficiali sanitari.

La loro assunzione in servizio avviene, pertanto, in base alle

disposizioni degli art. 34 e 36; non trova però applicazione la disposizione del 3° comma dell'art. 34, salvo ai comuni che abbiano personale numeroso, di disciplinare gli avanzamenti e le promozioni nei loro regolamenti.

L'art. 54 stabilisce inoltre che per tale personale vige la competenza del podestà in luogo del prefetto, della Commissione di disciplina in sostituzione del Consiglio provinciale di sanità, della Giunta provinciale amministrativa invece del Consiglio di Stato.

Dei servizi comunali di assistenza sanitaria.

La sezione seconda del capo VII tratta dell'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica. E' da segnalare in questa sede la disposizione, contenuta nel 3° comma dell'art. 55, per cui i comuni sono tenuti a compilare un unico elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza sanitaria ed ostetrica gratuita ed alla somministrazione gratuita dei medicinali.

La sezione terza tratta dell'assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni. Si richiama l'attenzione delle EE. LL. sulle disposizioni degli art. 61 e 62, che regolano, in conformità ai precedenti art. 42 e 43, le prestazioni dei veterinari condotti eseguite nell'interesse di privati dagli ufficiali sanitari. In attesa che il Ministero deliberi la tariffa dei compensi, questi potranno essere percepiti e ripartiti secondo le norme preesistenti ed in base alla Tariffa deliberata ai sensi del quarto comma dell'art. 199 del T. U. 1 agosto 1907. Copia della tariffa deve essere subito comunicata al Ministero.

Dei consorzi sanitari.

Speciali disposizioni sono state inserite nella sezione quarta sui consorzi sanitari.

A differenza di quanto è stabilito per i consorzi di vigilanza igienica, all'art. 53 è fissato il concetto che i comuni debbono provvedere isolatamente al servizio di assistenza sanitaria ed ostetrica. Soltanto in via del tutto eccezionale e col concorso di

particolari circostanze favorevoli i prefetti potranno consentire la costituzione di condotte consorziali.

L'art. 64 innova in maniera sostanziale sullo stato del personale addetto ai consorzi sanitari, nel caso di scioglimento o modificazione degli stessi. E' stabilito, infatti, che tale personale conserva il diritto a mantenere il posto, salvo che non si tratti di unione di più condotte, nel qual caso si provvede per concorso per titoli fra i titolari delle condotte stesse. L'ultima parte del secondo comma di detto articolo stabilisce la misura della indennità da corrispondere al personale che, in questo caso, resta privo del posto. Con questa disposizione viene abrogato l'art. 30 del R. D. 19 luglio 1906, n. 466. Cadono, pertanto, le norme diverse che fossero stabilite nei capitolati d'oneri vigenti.

Disposizioni comuni ai sanitari condotti.

Le disposizioni finora vigenti, relativamente al servizio delle condotte sanitarie — mediche, veterinarie ed ostetriche — prevedevano, oltre al regolamento di cui all'art. 43 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, anche la stipulazione d'uno speciale capitolato di oneri, che costituiva una specie di contratto stipulato fra sanitario ed ente. Il nuovo testo unico non accenna in alcun modo al capitolato, che ormai non ha ragione di essere, non essendo ammissibile che i rapporti fra impiegato ed ente siano regolati da vincoli contrattuali.

Occorrerà pertanto che in sostituzione dei capitolati, siano aggiornati i regolamenti comunali preveduti nell'art. 66, che debbono provvedere allo stato giuridico, al trattamento economico ed a tutte le particolarità del servizio inerenti al posto.

I concorsi per la nomina dei sanitari condotti (art. 68 e 69) si effettuano con gli stessi sistemi prescritti per gli Ufficiali sanitari. Vale, pertanto, per tali concorsi quanto in precedenza si è detto.

Anche per i sanitari condotti e per il personale dei laboratori provinciali resta stabilito che non potrà essere indetto alcun nuovo concorso in attesa che siano impartite ulteriori istruzioni in proposito.

Per quanto riguarda i concorsi già banditi e non ancora espletati al 24 corrente (data di entrata in vigore del testo unico) le EE. LL., in conformità di quanto dispone l'art. 69, adotteranno i provvedimenti relativi all'approvazione della graduatoria, tenendo presente che, come si è avvertito per i concorsi degli ufficiali sanitari, nel caso di parità di punti fra più candidati il posto di graduatoria è assegnato secondo l'ordine di preferenza; e comunicheranno, per la nomina, i nomi dei vincitori alle amministrazioni interessate (comuni o consorzi e provincie).

Gli art. 70 e 71 regolano in modo uniforme a quanto è stabilito per gli ufficiali sanitari il periodo di prova e le modalità della dimissione.

L'art. 73 regola, in analogia alle disposizioni dell'art. 64, i casi di unificazione di più condotte comunali o di suddivisione di una di esse.

A carico dei sanitari condotti possono essere inflitte le medesime sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44.

Nella compilazione del testo si è ritenuto che il sistema di udire il parere del Consiglio provinciale di sanità nei procedimenti disciplinari, giustificato quando si tratta degli ufficiali sanitari, in quanto i relativi provvedimenti rientrano nella normale competenza del prefetto, di cui il Consiglio provinciale è l'organo consultivo, non sia ugualmente opportuno nei confronti dei sanitari condotti.

E' apparso anzitutto eccessivo, che, ad esempio, per punire una levatrice si debba adunare il Consiglio provinciale di sanità d'altra parte il sistema potrebbe generare ritardi che potrebbero influire in maniera dannosa tanto sul servizio che sull'efficacia della punizione. In terzo luogo il sistema avrebbe vincolato eccessivamente i poteri dei Comuni e dei Consorzi.

Per tutte queste considerazioni si è sostituita al Consiglio provinciale una speciale Commissione di disciplina che le EE. LL. dovranno subito costituire in conformità alle disposizioni della legge (art. 74).

In attesa che il regolamento determini le modalità relative alla nomina ed al funzionamento di detta Commissione si osserveranno, per analogia, le norme stabilite in proposito nella legge comunale e provinciale e nel relativo regolamento.

Tutte le altre disposizioni inserite in questa parte del testo unico si ispirano al criterio di regolare, in maniera quanto più possibile uniforme alla legge comunale e provinciale, le norme relative ai sanitari condotti.

Basta qui richiamare l'attenzione delle LL. EE. sugli articoli 71 e 72, nei quali non è stata riprodotta l'ultima parte del primo comma dell'art. 37, nè l'ultima parte del secondo comma dell'art. 38. del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, e sul medesimo art. 74, nel quale non sono stati riprodotti il 3° e 4° comma del predetto art. 38.

La ragione della prima soppressione sta nel fatto che la norma era ormai superata per la disposizione inserita nell'art. 159 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il 3° e 4° comma dell'art. 38 sopracitato, apparivano superflui ed avrebbero potuto ingenerare equivoci. Nessun dubbio che i sanitari condotti siano dipendenti comunali, nessun dubbio pertanto, sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 giugno 1924, n. 1058.

(continua)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

289. **Macinazione grani degli ammassi.** (C. 15 ottobre 1934 n. 4969 ai Polestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Numerosi mugnai, approfittando delle trattative in corso tra l'on. Ministero di agricoltura e la Federazione mugnai per un immediato assorbimento del grano tuttora esistente negli ammassi ha sospeso gli acquisti.

Va a tutti ricordato che la legge sulla macinazione obbligatoria del grano degli ammassi 1933 è in pieno vigore.

Se da parte di qualche mugnaio venisse fatto cenno alle predette trattative le SS. LL. potranno rispondere che, fino a

quando la relativa convenzione non sarà concretata in ogni suo particolare e resa esecutiva, va integralmente applicata la legge sulla macinazione obbligatoria. Non appena le su ripetute trattative saranno concluse informerò le SS. LL. se nuove direttive del caso impartirò.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

290. **Salerno - Casa del Calilla.** (C. 27 Settembre 1934 n. 2283 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ricordo alle SS. LL. l'impegno, già assunto con regolare deliberazione, di corrispondere un contributo per la costruzione di una nuova degna Casa del Balilla in questo Capoluogo.

In conseguenza di tale impegno, le SS. LL. vorranno disporre il pagamento della quota di contributo, fissata per l'esercizio 1934 e provvedere alla iscrizione dell'altra quota nel bilancio per il 1935.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

291. **Alberghi - Pubblicità dei prezzi delle camere.** (C. 25 Settembre 1934 n. 07355 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. D. L. n° 65 in data 3 gennaio 1925, prego le SS. LL. trasmettermi, con cortese sollecitudine e non oltre il 15 dicembre c. a., l'elenco in duplice copia delle camere di alberghi esistenti in codesta giurisdizione col prezzo globale (compresa ogni prestazione), prezzo che non deve subire aumenti per tutta la durata del nuovo anno.

Il Prefetto — SOPRANO

292. **Vino. Autotreno Esenzione pagamento imposta di consumo.** (C. 19 ottobre 1934 n. 11551 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze comunica che l'auto treno nazionale Vino inizierà il 29 corrente il viaggio da Roma per la mostra campionaria diretto ai capoluoghi di provincia e ad altri centri importanti.

Atteso lo scopo di propaganda dei vini tipici nazionali, il Ministero dispone che le distribuzioni, le mescite e gli assaggi di vini siano esenti dal pagamento della imposta consumo e che i trasporti effettuati dall'autotreno siano esonerati dalla scorta della bolletta di accompagnamento. Tanto prego di comunicare ai dirigenti del dipendente Ufficio di riscossione delle imposte di consumo, assicurandomene.

Il Prefetto — SOPRANO

293. **Liste elettorali 1934. Dati statistici.** (C. 18 ottobre 1934 n. 41580 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Terminata la revisione delle liste elettorali per il corr. anno, si pregano le SS. LL. di comunicare i seguenti dati statistici:

1. Numero degli elettori definitivamente iscritti nella lista, distinta per titolo d'iscrizione (art. 2 della legge);

2. Numero degli elettori sospesi dal voto (art. 6 e 8 della legge);

3. Numero degli emigrati (elenco 3°);

4. Numero delle sezioni elettorali.

Si avverte che occorre fornire una sola cifra complessiva per ciascuna delle richieste sopra indicate.

Si raccomanda la maggiore chiarezza e precisione e si avverte che le notizie richieste dovranno pervenire a vista a questa Prefettura.

Il Prefetto — SOPRANO

294. **Riepiloghi degl'inventari modello I.** (C. 19 ottobre 1934 n. 27650 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, meno quelli indicati in nota (1)).

Con riferimento alla mia circ. 23 luglio 1934 di pari numero, prego V. S. di spedire sollecitamente il riepilogo degl'inventari modello I ed avverto che in caso di inadempienza a tutto il 30 corrente dovrò provvedere di ufficio a carico di chi risulterà responsabile.

Ricordo che i dati emergenti dai detti prospetti devono comunicarsi di urgenza al Ministero.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) Acerno, Agropoli, Angri, Aquara, Buccino, Camerota, Campagna, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Cava dei Tirreni, Cicerale, Colliano, Controne, Corbara, Felitto, Fisciano, Giungano, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Mercato S. Severino, Nocera Superiore, Olevano, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Pisciotta, Polla, Pollica, Rutino, Salento, Salvitelle, S. Angelo Fasanello, Sapri, Scafati, Serramezzana, Siano, Torchiara, Tortorella, Trentinara.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

297. **Viaggi di parenti di militari in pericolo di vita o deceduti.** (C. 18 settembre 1934 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno con circolare 16 settembre u. s. n. 169003 comunica:

« E' d'imminente pubblicazione una circ. predisposta dal Ministero della Guerra per le dipendenti autorità militari, in cui sono riepilogate e chiarite le disposizioni che regolano la materia del rimborso delle spese di viaggio ai parenti che si recano a visitare sottufficiali e militari di truppa in pericolo di vita o deceduti.

In particolare, con la predetta circolare, si dispone che in favore di due fra i più stretti congiunti dei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in stabilimenti sanitari militari o civili, dichiarati in pericolo di vita o deceduti, è consentito il rimborso delle spese di viaggio in 3^a classe dall'abituale residenza alla località nella quale si trovano i militari di cui trattasi.

Per più stretti congiunti, agli effetti della presente concessione, s'intendono, in linea preferenziale, la moglie, i figli, gli ascendenti, ed i collaterali.

La concessione è subordinata alla sussistenza dello stato di povertà dei richiedenti, da comprovarsi con certificato rilasciato dalle competenti autorità locali.

Agli interessati che ne facciano domanda, verrà anticipata la somma necessaria per l'acquisto del biglietto di viaggio dal Podestà del comune di residenza oppure dal comando della locale stazione dei carabinieri, ai quali conseguentemente verrà fatto il corrispondente rimborso e a cura della Direzione degli stabilimenti sanitari militari o del corpo di appartenenza del militare, se questi sia stato ricoverato nella infermeria del corpo stesso, ovvero in stabilimenti sanitari civili ».

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste, ecc.

Comune di Piaggine. — Appalto imposte di consumo ad aggio. — Il giorno 30 ottobre corrente, alle ore 9, nella Sede Comunale si terrà il primo esperimento d'asta per l'appalto delle imposte di consumo ad aggio nella misura del 20^o/₁₀ e per la durata di anni cinque. Ribasso non inferiore al 0,25^o/₁₀ sull'aggio base per ogni voce. Documenti di rito e deposito provvisorio lire 600.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Piaggine 10 ottobre 1934-XII.

Il Segretario Petraglia

Il Podestà Tommasini

segue: **Appalti, aste ecc.**

Comune di S. Gregorio Magno. — *Vendita 1800 piante di faggio di alto fusto.* — Si rende noto che il 30 ottobre p. v., alle ore 11, sarà tenuto un esperimento di asta per la vendita di n.º 1880 piante di faggio di alto fusto, sulla base di lire 46.999,45.

L'aggiudicazione sarà definitiva ed avverrà nel solo caso che alla gara prendano parte almeno due concorrenti.

Cauzione provvisoria lire 2000,00, deposito per spese d'asta lire 1500,00, taglio e sgombrò del bosco entro 24 mesi.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Concorsi

Amministrazione Provinciale di Salerno. — *4 borse di studio.* — E' aperto il concorso per la concessione di quattro Borse di studio di lire 600 ognuna, per l'anno scolastico 1934-1935, a favore di studenti poveri di ambo i sessi, che frequentano RR. Università ed Istituti Superiori, Istituti di Belle Arti, Istituti Tecnici e Scuole Normali Superiori.

Il godimento di tali borse spetta agli studenti che abbiano legale domicilio nella Provincia di Salerno, restandone attribuita una per ciascuno dei quattro Circondari.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 10 novembre c. a.

Alle domande, da stendersi su carta bollata da lire 3, devono essere uniti i documenti prescritti dal regolamento.

La concessione delle borse è fatta per un solo anno; possono però i concessionari continuare a goderla negli anni successivi fino al completamento degli studi, purchè dimostrino di aver superati gli esami di promozione e di trovarsi ancora in istato di insufficienza economica.

Comune di Salerno — *10 posti di vigili urbani di 2ª classe* — Concorso per titoli ed esami, con nomina con contratto a termine di 5 anni, rinnovabile per eguale periodo. — Salario lire 5600 annue, oltre indennità di disagio, al lordo riduzioni di legge. — Età da 21 a 30 salvo eccezioni di legge. Statura non inferiore m. 1,70. Domanda da presentarsi non oltre ore 12 del 30 novembre p. v. insieme documenti di rito, certificato di iscrizione al P. N. F., attestato promozione 5ª classe elementare e quietanza di lire 25,10 per tassa di ammissione al concorso. Il concorrente potrà esibire tutti quegli altri titoli per comprovare eventuali preferenze e la idoneità al posto cui aspira. La prova scritta consisterà nella compilazione di un rapporto e di un verbale su materie che formano oggetto delle leggi e dei regolamenti di polizia locale. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Salerno 13 ottobre 1934-XII.

Il Segretario Generale Sciaraffia

Il Podestà Jannelli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

298. Modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale (R. D. legge 20 luglio 1934 n. 1467).
 299. Applicazione del nuovo T. U. delle leggi sanitarie (C. 20 agosto 1934 n. 20173-15-45 del Ministero dell'Interno).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

300. Registri di popolazione. Redazione dei verbali Mod. E.
 301. R. D. 5 luglio 1934 n. 1161 norme per la concessione delle ricompense al valor civile.
 302. Assistenza sanitaria ad orfani di guerra tubercolotici.
 303. Postazione di sirene di allarme e di linee di collegamenti.
 304. Corse di cavalli. Nulla osta dell'U. N. I. R. E.
 305. Inchiesta sulle case rurali.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 303 a n. 305 — Movimento popolazione dei mesi di luglio, agosto e settembre nella Provincia di Salerno — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

303. **Postazione di sirene di allarme e di linee di collegamento.** (C. 25 ottobre 1934 n. 3222 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, s'invia copia del R. D. n. 1155 in data 14 agosto 1931 e della lettera n. 21431 in data 8 ottobre 1934-XII del Ministero della Guerra (Gabinetto — Segreteria Militare), dai quali risulta come gli impianti delle sirene di allarme e dei relativi collegamenti, e, in genere, la costruzione e la sistemazione di opere necessarie alla difesa anti-aerea del Paese, debbano essere considerati come lavori di pubblica utilità.

Informo le SS. LL, di quanto sopra affinché, per l'avvenire, siano evitati non solo gli inconvenienti, verificatisi in talune località, di opposizione, da parte di privati, alla sistemazione degli impianti in discorso, ma anche le eventuali opposizioni per altri impianti od altre opere attinenti alla protezione anti-aerea.

Il Prefetto — SOPRANO

R. Decreto N. 1155

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione e della sistemazione delle opere necessarie per la difesa antiaerea del Paese. (Direzione Generale del Genio) — 14 agosto 1931 - Anno IX (Gazz. Uff. n. 217, del 19 settembre 1931-IX).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 25 giugno 1805, n. 2359 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 che apporta alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle opere necessarie per la difesa anti-aerea del Paese.

Art. 2. — Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

GAZZERA

Parte I.

Leggi e Decreti.

298. **Modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale.** (R. D. Legge 20 luglio 1934 n. 1467, pubb. Gazz. Uff. 19 settembre n. 220).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il testo unico della finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduti i Regi decreti-legge 1.º giugno 1933, n. 691, e 18 dicembre 1933, n. 1737;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune indispensabili modificazioni alle disposizioni legislative sopraindicate;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Fra il 1.º e il 2.º comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, è inserito il seguente comma:

« E' tuttavia in facoltà del Ministro per l'interno, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, di consentire alle provincie, il cui bilancio può essere peggiorato con una sovrimposta fondiaria non superiore a quella corrispondente alle aliquote massime già previste dall'art. 254 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (centesimi 100 per i terreni e centesimi 75 per i fabbricati) di applicare la sovrimposta per gli esercizi

1934 e seguenti, mantenendo fra le aliquote il rapporto previsto nel predetto articolo ».

Art. 2. Le disposizioni degli articoli 254 e 257 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, num. 1175, modificato con R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, non si applicano, per quanto concerne il riparto delle sovrimposte comunali e provinciali fra i terreni e i fabbricati, nei riguardi dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della provincia stessa.

Art. 3. Il termine di cui all'art. 344, comma 2°, 3° e 4°, del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, prorogato al 30 giugno 1934, in conformità del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 196, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1935.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cesserà di aver vigore la facoltà del Governo di emanare norme integrative e transitorie giusta il comma 1° del predetto articolo 344.

Art. 4. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno ed avrà esecuzione per le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 a decorrere dal 1° gennaio 1934. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

299. **Applicazione del nuovo T. U. delle leggi sanitarie.** (Circ. 20 Agosto 1934, n. 20173-15-45. del Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità Pubblica).

(cont. vedi pag. 397)

Dei servizi di assistenza e profilassi demandati alla provincia.

Sono state riunite in unico capo le disposizioni sui servizi

sanitari integrativi e di istituto che le leggi fasciste hanno assegnato alla Provincia, alla quale è affidata una funzione sanitaria che si rivela sempre più importante.

Tali norme tendono a sviluppare l'attrezzamento tecnico delle provincie, i cui servizi, mediante l'ottima rete stradale e i mezzi automontati, sono in condizione di raggiungere sollecitamente e con completezza di assetto gli abitati rurali anche i più lontani, facilitando così l'incremento della vita rurale, secondo le direttive del Governo. Sulla base comunale, infatti, tali scopi non possono essere raggiunti per la scarsità dei mezzi. Non è dubbio che le provincie dovranno completare i propri servizi sanitari allo scopo di sviluppare l'organizzazione sanitaria provinciale in un piano totalitario, evitando doppi impieghi, dispendi ed interferenze per difetti di coordinazione. Il nuovo testo unico facilita tale soluzione riproducendo e rafforzando le disposizioni del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, sui servizi sanitari della provincia, che debbono funzionare, nei riguardi tecnici, sotto la direzione e alla diretta dipendenza del medico provinciale.

E' pertanto in questa sede ribadito il principio, già contenuto nel R. D. suddetto, della direttiva unica per la esplicazione dei servizi igienico-sanitari nella provincia, da parte del Prefetto e del suo organo tecnico nella persona del medico provinciale, il quale per tal modo -- salva la competenza amministrativa del Preside della provincia -- sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi igienico-sanitari della provincia medesima.

Si richiama la particolare attenzione delle EE. LL. su talune disposizioni inserite in questo capo.

L'art. 82 non riproduce il penultimo comma dell'art. 5 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889. Come si vedrà in seguito, i laboratori comunali di igiene e profilassi sono soppressi e quelli finora esistenti saranno passati alle provincie.

L'art. 83 precisa che al medico provinciale, oltre che i normali poteri di vigilanza inerenti al suo ufficio, compete la inge-

renza diretta nel funzionamento del Laboratorio provinciale di igiene, in quanto gli è assegnato il compito di coordinare ed indirizzare le attività dei reparti, di determinare l'impiego del personale e le particolari indagini da eseguirsi, di regolare, infine, l'ingerenza degli ufficiali sanitari della provincia nel laboratorio, per l'esercizio della vigilanza e della profilassi che a loro spetta.

Le disposizioni successive (art. 84-90) si riferiscono alla nomina, allo stato giuridico, al trattamento economico ed al servizio del personale addetto ai laboratori principali. Tali norme sono in parte desunte dal R. D. 16 gennaio 1926, n. 155; in parte sono state inserite per disciplinare anche questo personale con gli stessi criteri adottati per il rimanente personale sanitario. Così dicasi per l'assunzione in servizio (concorsi periodici, svolti con le stesse modalità stabilite per gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti); così per il riparto dei proventi per indagini eseguite nell'interesse dei privati.

All'art. 91 si è specificata la competenza del vigile sanitario, elencando le principali, più importanti mansioni a lui affidate, che sono quelle sancite da leggi e regolamenti e che provengono da lunghe consuetudini, per i vigili sanitari comunali là ove essi esistono.

L'art. 97, completando la disposizione dell'art. 83, afferma il principio della direttiva unica nella esplicazione dei servizi igienico-sanitari della provincia, affidati al medico provinciale, salva sempre la competenza amministrativa del preside.

TITOLO SECONDO

Tratta dell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria. Si compone di 102 articoli (dal 99 al 201), divisi nei seguenti 5 capi:

- 1) dell'esercizio delle professioni sanitarie;
- 2) del servizio farmaceutico;
- 3) delle professioni sanitarie ausiliarie;
- 4) delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- 5) dell'esercizio, di attività soggette a vigilanza sanitaria.

- Non vi sono innovazioni che meritano particolare menzione

per quanto ha tratto al primo, al terzo e al quarto capo, salvi, per le necessità del coordinamento, alcuni ritocchi specialmente alle sanzioni penali che sono state adeguate alle disposizioni del nuovo codice penale.

Del servizio farmaceutico.

Per quanto riguarda la materia relativa al servizio farmaceutico, nessun chiarimento si ritiene di dover fare, stante la recente circolare n. 20500 - 1 - A. G. del 15 aprile u. s., diramata in occasione dell'emanazione del R. D. legge 15 marzo 1934, n. 463.

Soltanto occorre rilevare alcune modificazioni che, col testo unico sono state apportate all'art. 22 del R. D. legge ora citato, per quanto si riferisce ai rimedi giuridici contro i provvedimenti prefettizi in materia di farmacie.

Infatti, a differenza di quanto stabiliva detto art. 22, le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di farmacie, ad eccezione di quelle concesse alle opere pie per l'istituzione di farmacie interne (art. 114), sono state dichiarate provvedimenti definitivi (art. 105 e 108, 4° comma); mentre sono stati resi passibili di ricorso gerarchico i trasferimenti di farmacia entro la stessa sede (art. 109, 2° comma) e dichiarati provvedimenti definitivi i trasferimenti da una sede all'altra nello stesso Comune (art. 109, 3° comma). Nulla è innovato per quanto riguarda i provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione che restano impugnabili con ricorso gerarchico (art. 113).

Attività soggette a vigilanza sanitaria.

Il capo quinto, diviso in sezioni, considera separatamente le attività soggette a vigilanza sanitaria, e, pertanto, comprende le norme relative alle officine di preparati farmaceutici, alle sostanze velenose, agli stupefacenti, alle specialità medicinali, ai sieri, vaccini e prodotti assimilati, ai presidi medici e chirurgici, agli oggetti di gomma destinati ai lattanti. Tratta, infine, dell'assistenza sanitaria negli ospedali, ambulatori ed istituti di cura in genere, degli stabilimenti termali, idroterapici di cure fisiche e simili e della pubblicità in materia sanitaria.

Delle officine di prodotti chimici e preparati galenici.

Fra le disposizioni contenute in questa parte, merita particolare cenno quella che prescrive (art. 144) l'autorizzazione governativa per l'apertura di officine di prodotti chimici e di preparati galenici. Tale autorizzazione servirà non soltanto ad adeguare il numero delle officine alla necessità del servizio, ma anche ad accertare che esse, per l'idoneità degli impianti e per le condizioni igieniche dell'ambiente, garantiscano l'ottima qualità delle produzioni.

Per tali officine è stata anche sancita (art. 145) l'ispezione periodica da parte del medico provinciale, così come si pratica finora per le farmacie. In analogia è stata anche istituita la tassa di ispezione, a carico delle officine medesime; per la riscossione della tassa saranno impartite, in seguito, ulteriori istruzioni.

Frattanto sarà opportuno che le EE. LL. predispongano il censimento di tutte le officine del genere, esistenti nella provincia, che vengano assoggettate alle disposizioni dell'articolo 145.

Del commercio di sostanze stupefacenti.

Nella sezione quarta del capo V è stato riprodotto il R. D. 15 gennaio 1934, n. 151 recante norme per reprimere gli abusi nel commercio degli stupefacenti.

Le disposizioni del R. decreto citato sono state in qualche parte modificate, e nella figurazione di taluni reati e nella comminazione delle pene relative. Altre non sono state riprodotte perchè già inserite, più opportunamente, nel codice penale.

Qui è sufficiente richiamare l'attenzione delle LL. EE. sulla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 154, che fa obbligo ai direttori di ospedali, ambulatori etc. di tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale deve essere giustificato l'impiego dei medesimi. In attesa che il regolamento determini le particolarità di tale registro, le EE. LL. potranno dare le prime disposizioni per l'impianto di esso, con uniformità di criteri in tutta la provincia.

Altra disposizione sulla quale si ritiene di soffermarsi è

quella dell'art. 157, che riproduce l'art. 12 del R. Decreto legge 15 gennaio sopracitato, concernente il ricovero coattivo di coloro che vengono colti in stato di alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti. L'articolo, però, è stato modificato per stabilire criteri rigorosi atti a tutelare la libertà delle persone. Si è così richiesto che per attuare il provvedimento occorre il concorso dei seguenti elementi: grave alterazione psichica, abituale abuso di sostanze stupefacenti, pericolosità verso di sé o gli altri, accertamento medico ordinato dall'autorità giudiziaria. Inoltre è stato aggiunto l'ultimo comma per dare una disciplina a quei provvedimenti sullo stato delle persone, amministrazione dei loro beni, vigilanza, dimissione degli infermi, ecc. che sono organicamente prevedute nella legge sui manicomi e sugli alienati.

Per quanto riguarda le disposizioni inserite nelle sezioni quinta, sesta, settima ed ottava non vi sono sostanziali modificazioni di segnalare. Occorre soltanto accennare in questa sede: e ciò vale anche per tutte le attività considerate in altre parti del testo unico, che accanto alla sanzione penale dettata per punire le contravvenzioni alle disposizioni della legge ed indipendentemente dalle sanzioni stesse, è stata data al prefetto, nella quasi generalità dei casi, la facoltà di adottare o promuovere i provvedimenti amministrativi a carico dei contravventori.

Della vigilanza sanitaria su ospedali, sanatori e altri luoghi di cura.

La sezione nona (art. 192 e 193) tratta dell'esercizio della vigilanza sanitaria sugli ospedali, sanatori ed altri luoghi di cura dipendenti, non soltanto dagli enti locali o dagli enti di assistenza e beneficenza, ma anche da ogni altro ente pubblico e prevede la facoltà di emanare con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, le norme generali alle quali debbono uniformarsi i regolamenti speciali degli istituti ospedalieri predetti.

La norma, in effetti, è la codificazione di uno stato di fatto già esistente, derivato dalle necessità poste in evidenza mano mano da bisogni pratici. Invero, l'intervento dell'autorità sanitaria è stato richiesto dalla organizzazione dei ricoveri ospedalieri

per tubercolotici, per cui si è dovuto provvedere durante l'ultimo quinquennio alla sistemazione di reparti specializzati per detti infermi negli ospedali pubblici e alla coordinazione di essi con gli istituti ospedalieri già costruiti o in corso di costruzione per effetto dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Tali nuovi istituti hanno anche sollevato due questioni assai rilevanti: in primo luogo la difformità di scelta e di trattamento del personale sanitario e subalterno in rapporto a quello degli ospedali pubblici; in secondo luogo la necessità di evitare nuove costruzioni là dove già esiste l'ospedale come ente di beneficenza e vive con difficoltà per difetto di rendite proprie e di degenze, mentre il regime assicurativo permetterebbe di stabilirne la vita economica su nuove e più salde basi. L'estensione sempre crescente del regime suddetto ad altri stati morbosi, secondo le norme contenute negli articoli XXVII e XVIII della Carta del Lavoro, rende necessario di stabilire la norma legislativa fondamentale e di avviare il funzionamento di un meccanismo di controllo e di coordinazione sulla organizzazione sanitaria ospedaliera, che presentemente si svolge solo in maniera frammentaria e contingente.

Sarà così possibile tracciare a questi istituti un programma uniforme, sia pure a grandi linee in considerazione delle diverse possibilità finanziarie degli enti, che consenta una organizzazione dei servizi tecnici rispondente alle moderne esigenze scientifiche.

Degli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

La sezione decima regola l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. Sono state comprese in questa parte le disposizioni della legge 29 gennaio 1934, n. 138, sulla disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia.

L'applicazione di tali disposizioni, peraltro, con norma inserita fra le transitorie, è rinviata ad epoca indeterminata, quando, cioè sarà stato emanato il regolamento speciale preveduto nell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1934, suddetta.

Della pubblicità in materia sanitaria.

L'ultimo comma di questo titolo (201) riproduce la disposizione dell'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, con l'aggiunta che il prefetto, prima di concedere la licenza per la pubblicità in materia sanitaria, può sentire, quando lo creda opportuno, l'associazione sindacale dei medici della provincia.

TITOLO TERZO

Tratta dell'igiene del suolo e dell'abitato e comprende 40 articoli (dal 202 al 241), divisi nei seguenti 6 capi:

- 1.) delle condizioni igieniche concernenti il deflusso delle acque;
- 2.) delle condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso;
- 3.) delle lavorazioni insalubri;
- 4.) dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni;
- 5.) degli alberghi;
- 6.) delle stalle e concimaie.

Se si eccettua la parte relativa agli alberghi ed alle concimaie, regolata con provvedimenti emanati dal Governo Fascista nel 1925 e nel 1930, tutto il resto delle disposizioni era rimasto invariato dal 1907. Esse, pertanto, non potevano essere riportate nel nuovo testo unico senza gli opportuni ampliamenti e le necessarie modifiche, per adeguarle alle moderne esigenze.

Tanto più ciò è stato necessario fare quando si è trattato di inserire le disposizioni relative all'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.

Le norme adottate a questo proposito rispondono ai criteri di risanamento igienico, specie degli abitati rurali, che sono negli intendimenti del Governo nazionale, e sono state rese di immediata attualità anche in recenti manifestazioni di Governo.

Sulle lavorazioni insalubri.

Qualche innovazione è stata apportata alla regolamentazione dell'apertura ed esercizio delle lavorazioni insalubri. Si è chiarita la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 68 del T. U. 1907,

precisando che la denuncia di attivazione di una lavorazione insalubre deve essere fatta almeno 15 giorni prima dell'attivazione stessa e che il podestà, nell'interesse della salute pubblica, può vietarla o subordinarla a determinate cautele. In tal modo la disposizione è stata anche posta in armonia con gli art. 63 e 64 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'art. 217, che regola in forma ancora più dettagliata i poteri del podestà, risponde alla necessità di definire gli interventi dell'autorità sanitaria in proposito e le direttive secondo le quali essi si debbono svolgere.

Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.

Il capo IV tratta degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.

Acciocchè la delicata materia, che è di tanta importanza, specie per quanto riguarda il problema del risanamento degli abitati rurali, possa essere regolata in modo uniforme, si è stabilito (articolo 218) che le direttive di massima sono emanate dal Ministro per l'interno, mentre ai prefetti spetta di formulare le norme di dettaglio (art. 219) le quali, tenuto conto delle speciali condizioni locali, completino con opportuni adattamenti o con nuove disposizioni le norme ministeriali, in modo da assicurare la salubrità degli abitati rurali.

Interessante è anche la disposizione dell'art. 220, che sottopone i progetti per la costruzione di nuove case urbane o rurali, per riparazioni, rifacimenti, sopraelevazioni di esse, al preventivo esame dell'ufficiale sanitario, oltre che della Commissione edilizia.

L'art. 71 del T. U. 1 agosto 1907 è stato riprodotto negli articoli 222, 223 e 224, con alcune modifiche, ispirate all'intendimento di rendere sempre più efficienti i poteri di vigilanza spettanti alla autorità sanitaria, pur stabilendo opportune garanzie e controlli a tutela della libertà e dei diritti dei cittadini.

Nell'art. 225 sono state riassunte alcune forme ispirate alla necessità di assicurare condizioni minime di abitabilità nelle dimore provvisorie degli operai addetti ai lavori pubblici. Si è -

anche attribuita al Prefetto la facoltà di dettare, quando siano reclamate, norme generali indispensabili per l'igiene e per la tutela della salute degli operai.

Gli articoli 226 e 227, relativi alla tutela igienica delle acque pubbliche, prevedono casi che si sono verificati con frequenza ed hanno spesso richiesto interventi dell'autorità sanitaria. Si è, perciò, ritenuto necessario di allargare e chiarire alcune norme preesistenti, precisando nella legge le direttive da osservare, in modo che sia evitato l'apprezzamento mutevole caso per caso. Tali provvidenze sono apparse tanto più urgenti, in quanto crescono gli abitati, aumentano gli stabilimenti industriali, mentre diminuisce la portata dei maggiori corsi d'acqua in ragione di utilizzazioni industriali ed agricole.

L'art. 227 stabilisce la competenza del Consiglio provinciale di sanità e del Consiglio superiore di sanità per l'esame dei progetti di costruzione di opere igieniche di ogni genere da parte di qualsiasi ente pubblico.

In relazione a questa disposizione si avvertono le EE. LL. che l'esame dei progetti predetti, dal punto di vista igienico-sanitario, deve precedere qualsiasi altro esame.

Agli stessi criteri è ispirata la disposizione dell'art. 229. I provvedimenti ivi contemplati riguardano importantissime opere igieniche che non potevano essere sottratte all'esame del punto di vista sanitario.

La norma, in effetti, era implicitamente prevista nella legislazione preesistente; ma si è ritenuta di affermarla in ragione di recenti sviluppi sulla legislazione delle opere pubbliche a carico di fondi per la bonifica integrale.

L'art. 230 riporta le disposizioni dell'art. 22 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, modificate in modo da essere armonizzate con le disposizioni contenute nel progetto di legge urbanistica generale, predisposto dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed in corso di approvazione.

Della igiene degli alberghi e delle stalle e concimaie.

Le disposizioni dei capi successivi danno alcune norme relative alla vigilanza igienica degli alberghi (desunte dal R. Decreto 24 maggio 1925, n. 1102) e sulle stalle e concimaie.

Non si sono apportate in queste parti modificazioni degne di rilievo. Si richiama soltanto l'attenzione delle EE. LL. sull'importanza che specialmente l'igiene delle stalle e delle concimaie assume nella lotta contro le mosche e, pertanto, nell'azione di risanamento rurale intrapresa dal Governo.

TITOLO QUARTO

Tratta della tutela igienica dell'alimentazione, dell'acqua potabile e degli oggetti di uso personale. Comprende, in unico capo, undici articoli (dal 242 al 252).

Fra le disposizioni da rilevare in questo titolo è quella per la quale si è espressamente affermato in linea generale il diritto di ispezione da parte delle autorità sanitarie a tutti i locali di produzione o di smercio di sostanze alimentari o di bevande di ogni specie (art. 242, 2° comma).

Occorre che l'autorità sanitaria, sia locale che provinciale, eserciti efficacemente questo diritto di ispezione, che è importantissimo ai fini della tutela della sanità pubblica.

Negli articoli 244, 245 e 246 sono state anche riportate alcune norme, derivanti dalla legge per la prevenzione e la cura della pellagra. Tali norme, nel testo unico delle leggi sanitarie del 1907, erano contenute nella parte relativa alle malattie infettive donde vengono eliminate perchè l'origine della pellagra dal granturco guasto è oggi contestata da più parti. Non potendosi, per altro, sopprimerle, perchè il consumo di granturco guasto e dei suoi prodotti non può essere tollerato per l'alimentazione umana, anche se non esistesse il pericolo della pellagra.

La disposizione dell'articolo 249 prevede una speciale figura di contravvenzione; con essa si è inteso di punire, indipendentemente dalla condizione di pericolosità per la salute pubblica, il delitto di contaminazione delle acque, che consiste nel lordarle o intorbidarle, e si distingue, perciò, sia dalla corruzione, che è alterazione sostanziale e particolarmente dannosa delle acque, sia dall'adulterazione e dall'avvelenamento, che costituiscono le figure delittuose prevedute e punite nel Codice penale (art. 439 e 440).

(continua)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

300. **Registri di popolazione (Redazione dei verbali mod. E).** (C. 26 ottobre 1934 n. 51109 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L' Istituto Centrale di statistica con circolare 24 settembre 1934 n. 22495 comunica quanto segue:

“ Numerose ispezioni praticate da funzionari delle RR. Prefetture ai Registri di popolazione dei dipendenti Comuni hanno posto in rilievo irregolarità e deficienze occultate da alcuni Podestà nella redazione del verbale relativo alla verifica da eseguirsi, con l'assistenza del Segretario Comunale, nei primi quindici giorni dell'anno, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 41 del Regolamento 2 dicembre 1929. n. 2132.

Una norma di legge (art. 54 n. 4 del nuovo Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale) fa obbligo al Podestà, quale Ufficiale del Governo, di provvedere alla regolare tenuta del Registro di popolazione, che per precise disposizioni di S. E. il Capo del Governo deve essere tenuto in modo rigorosamente accurato.

Questo Istituto, mentre richiama ancora una volta l'attenzione delle LL. EE. su tale servizio comunale, fa presente la gravità della mancanza che si commette qualora le irregolarità e le deficienze esistenti nelle Anagrafi non si facciano esplicitamente risultare nel verbale indicato in principio.

Infatti, nell'attestare falsamente in un atto pubblico, quale il verbale mod. E annesso al Regolamento dianzi citato, fatti dei quali l'atto stesso è destinato a provare la verità, il Podestà pubblico ufficiale, commette il reato contemplato nell'art. 479 del Codice Penale.

Ciò premesso, questo Istituto è costretto a pregare le LL. EE.:

a) di invitare i Sigg. Podestà ed i Sigg. Segretari Comunali a redigere i verbali di ispezione annuale ai Registri di popolazione in modo che ne rispecchino esattamente lo stato reale;

b) di esaminare, coi criteri di rigore, la possibilità di adottare provvedimenti punitivi a carico di coloro che si rendessero ancora responsabili delle non veritiere dichiarazioni di cui sopra ».

Tanto si comunica a V. S. per opportuna norma avvenire. Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

301. R. D. 5 luglio 1934 n. 1161, norme per la concessione delle ricompense al valor civile. (C. 18 ottobre 1934 n. 3189 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica:

« Con R. D. 5 luglio 1934, n. 1161, pubb. nella Gazz. Uff. del Regno del 26 luglio u. s. (puntata n. 174) è stata estesa la cerchia degli atti per i quali può farsi luogo al conferimento delle ricompense al valor civile, includendo, fra questi, le azioni compiute con rischio della vita:

a) pel progresso della scienza od in genere per il bene dell'umanità;

b) per tenere alto nell'arringo civile il nome ed il prestigio della Patria.

La relazione che accompagna il citato R. D. illustra lo scopo del provvedimento, che è quello, principalmente, di non lasciare senza ricompensa le azioni che, pur non rientrando nei casi contemplati dal R. D. 30 aprile 1851, n. 1168, sono parimenti degne di riconoscimento.

Anche per i nuovi atti contemplati dal recente provvedimento due sono i requisiti richiesti perchè possa farsi luogo alla concessione delle ricompense al valor civile: il rischio della vita da parte dell'autore dell'atto, da un lato, il fine filantropico, umanitario, patriottico ecc dall'altro.

Diversa è invece la procedura fissata per l'inoltro delle proposte per gli atti di cui all'art. 1 lett. a) del R. D. 5 luglio 1934.

Mentre, infatti, per gli atti contemplati dal R. D. 30 aprile 1851 n. 1168 nulla è stato mutato nei riguardi di tale procedura (deliberazione podestarile da inoltrarsi al Ministero dell'Interno

pel tramite della Prefettura, alla quale vanno allegati il rapporto dell'Arma dei CC. RR., il prospetto riassuntivo ed ove occorrono, le deposizioni giurate dei testi), procedura la quale deve intendersi implicitamente estesa agli atti di cui all'art. 1 lett. b) del decreto 5 luglio 1934, per gli atti di cui all'art. 1 lettera a) del recente decreto è stabilito, a termini dell'art. 1 che le proposte potranno essere formulate:

- 1) dai Ministri competenti in relazione al genere di attività svolta dal proposto per la ricompensa;
- 2) dal Presidente della Reale Accademia d'Italia;
- 3) dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- 4) dai Podestà dei Comuni ove i benemeriti abbiano svolta la loro attività scientifica od umanitaria.

Lo stesso art. 2 stabilisce per quale tramite debbono essere inoltrate le proposte formulate dai vari enti, indicando che quelle formulate dal Presidente della Reale Accademia d'Italia e dal Presidente del Consiglio Nazionale delle ricerche debbono essere inoltrate al Ministero dell'Interno pel tramite delle Prefetture.

E' ovvio che le proposte formulate dai Ministeri dovranno dai medesimi essere inoltrate direttamente al Ministero dell'Interno.

Nulla occorre aggiungere a quanto il R. D. 5 luglio 1934 n. 1161 stabilisce in ordine alla documentazione delle proposte per i casi contemplati dalla lettera a) art. 1 del decreto medesimo. E' invece opportuno richiamare l'attenzione delle LL. EE. i Prefetti sul disposto dell'art. 4 del R. D. 30 aprile 1851 n. 1168 ed art. 1 lett. b) del R. D. 5 luglio 1934, n. 1161 deve emettere la relativa deliberazione.

Il nuovo termine, più esteso di quello contemplato dalle disposizioni precedentemente in vigore (mesi 2) è stato fissato nell'intento di dar modo ai Podestà di provvedere alla raccolta delle notizie concernenti l'atto di valore e delle deposizioni testimoniali e di dare in genere una maggiore latitudine per l'esaurimento di tutta quanta l'istruttoria.

E' peraltro necessario che il nuovo termine, come l'altro di due mesi previsto per l'inoltro delle proposte da parte delle Prefetture al Ministero, sia rigorosamente osservato, data l'evidente difficoltà di raccogliere notizie esatte intorno agli atti di valore quando sia trascorso un notevole periodo di tempo dal fatto.

Il R. D. 5 luglio 1934 n. 1161 nessun termine ha posto per la segnalazione degli atti contemplati dall'art. 1 lett. a) del R. D. medesimo.

Trattasi di atti che per la loro importanza sono in pubblico dominio ed in ogni tempo facilmente accertabili, i cui benefici, anzi, si manifestano col tempo, ed anzi, col decorso di esso, possono viemeglio essere apprezzati.

Chiunque abbia compiuta un'azione, che possa rientrare nel disposto dell'art. 1 lett. a) del decreto in esame, può quindi essere sempre segnalato per la concessione d'una ricompensa al valor civile, come possono essere sempre segnalati per la concessione « alla memoria » coloro che abbiano perduto la vita per gli indicati motivi ».

Il Prefetto - SOPRANO

302. **Assistenza sanitaria ad orfani di guerra tubercolotici.** (C. 19 ottobre 1934 n. 1673 del Comitato Prov. di Salerno dell'O. N. Orfani di guerra ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. trasmettermi a vista un elenco nominativo degli orfani di guerra di ambo i sessi affetti da tubercolosi, con la indicazione per ciascuno del luogo ove eventualmente sono ricoverati.

Per quanto riguarda gli orfani che vivono con le rispettive famiglie prego farmi conoscere, mediante certificati rilasciati dai sanitari locali l'assistenza cui i medesimi hanno bisogno.

Il Commissario Straordinario — AMENDOLA

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

304. **Corse di cavalli** — Nulla osta dell'U.N.I.R.E. (C. 18 ottobre 1934 n. 7768 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego disporre che le domande delle società di corse o altri enti affini, intese ad ottenere l'autorizzazione ad indire pubbliche manifestazioni sportive, siano sempre inviate a questo Ufficio, che provvederà per l'ulteriore inoltramento all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E) presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per il nulla osta.

Ciò allo scopo di evitare inconvenienti nel regolare funzionamento del servizio di che trattasi.

Il Questore — CIPRIANI

305. **Inchiesta sulle case rurali**. (C. 31 ottobre 1934 N. 52151 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Rinnovo le premure affinché, a partire dal prossimo novembre i dati relativi alle case rurali pervengano entro il giorno 5 di ogni mese a questa Prefettura, redatti sul modello prescritto. (1)

Richiamo all'uopo la circolare pubblicata a pagina 353 del Bollettino Amm. dell'anno corrente.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) I detti modelli sono vendibili presso la Tip. ditta Cav. A. Volpe & Figli in Salerno.

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre.

	Mese di luglio 1934		
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	122	1379	1501
Morti	52	777	829
Aumento popolazione	70	602	672
	Mese di agosto 1934		
Nati	117	1389	1506
Morti	64	842	906
Aumento popolazione	53	547	600
	Mese di settembre 1934		
Nati	123	1467	1590
Morti	47	609	656
Aumento popolazione	76	858	934

Nel personale della R. Prefettura

Con recente provvedimento il D.r Caio Mario Caronna, medico provinciale aggiunto, è stato trasferito a questa Prefettura.

Al D.r Caronna, che ha già preso possesso dell'ufficio, diamo il nostro benvenuto.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Piaggine — *Vendita 12276 piante cerro, castagno, ontano alto fusto bosco Pruno.* — Il 15 novembre 1934, ore 10, nella sede comunale, avrà luogo il primo esperimento d'asta a candela vergine, per la vendita del materiale legnoso predetto. Base d'asta L. 188.800,70. Offerte non minori L. 100. Deposito provvisorio L. 20.000,00. Cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica, da versarsi Cassa DD. e PP.; nonchè fideiussore ed approbatore solidale. Termine del taglio e sgombero mesi 36 dalla consegna. — Pagamento in 3 rate Chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Piaggine 22 ottobre 1934-XII.

Il Segretario: Petraglia

Il Podestà: Tommasini

Comune di Postiglione — *Vendita materiale legnoso bosco Montagna* — Si rende noto che alle ore 12 del 9 novembre prossimo negli uffici comunali si addiverrà all'esperimento d'asta a schede segrete ad unico e definitivo incanto, anche nel caso di unico concorrente, per l'aggiudica del materiale legnoso della sezione Macchione del bosco comunale Montagna sul prezzo minimo di stima di lire 31300. Cauzione provvisoria lire 2000. Cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Deposito spese lire 1000. Documenti di rito. Pagamento tre rate. Taglio e sgombero due stagioni silvane. Capitolato visibile Segreteria comunale.

Il Segretario — Biagio Turco Il Podestà — Anselmo Vecchio

Concorsi

Comune di Serre — *2 posti di Applicato di 2ª categoria — 1 posto di Messo notificatore — 2 posti di Stradino-becchino* — Stipendio e salario rispettivamente L. 2500, 960 e 960.

Il concorso è per titoli ed esame per i soli posti di applicato e messo notificatore.

Le altre condizioni come dal bando, che sarà spedito a chiunque ne faccia richiesta al Comune.

Il Podestà — Oreste Sessa

Pubblicazioni

L. Chiambretto — Lezioni in preparazione agli esami ad aspiranti agenti imposte di consumo — Torino, Tip. Baravalle & Falconieri, Via Garibaldi 53 — lire 12.00.

L'autore, Comm. Chiambretto Luigi, che fu per molti anni direttore del Dazio Comunale di Alessandria, ha curato di recente la seconda edizione di questo manuale. Il testo, disposto sotto forma di lezioni pratiche, è alla portata di qualunque candidato, anche di modesta cultura e contiene pure molti temi risolti ed i moduli delle principali scritture e bollette di varia natura inerenti alla gestione delle Imposte di Consumo.

L'opera è modesta, senza pretese, ma certamente utilissima per l'aspirante agente, per il modo pratico con cui è stata compilata.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

306. Applicazione del nuovo T. U. delle leggi sanitarie. (C. 20 agosto 1934 n. 20173-15-45 del Ministero dell'Interno, Direz. Gen. Sanità Pubblica) *cont. e fine.*

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 307. Tutela igienica dell'emblema del Fascio littorio.
- 308. Rilascio di atti di stato civile ad uso di pensione.
- 309. Contributo per il patronato scolastico.
- 310. Disciplina degli impiegati industriali.
- 311. Dati intorno alla industria di conservazione del pesce.
- 312. Prezzo dello zucchero.

COPERTINA

Contin. Atti ufficiali R. Prefettura da n. 310 a n. 312 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

310. **Disciplina degli impianti industriali.** (C. 28 ottobre 1934 n. 52638 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Porto a conoscenza delle SS. LL. la seguente circolare dell'On. Ministero dell'Interno:

« La legge 12 dicembre 1933, n. 141, ed i RR. DD. 15 maggio 1933 N. 590, e 1 marzo 1934, N. 630, prescrivono come è noto — che le ditte o società, le quali intendano impiantare o ampliare stabilimenti, siano tenute a richiedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle Corporazioni, quando tali stabilimenti abbiano per oggetto un'attività industriale contemplata dalle suddette disposizioni.

L'obbligo di richiedere l'autorizzazione è indipendente da altri obblighi derivanti alle ditte o società dalle disposizioni vigenti per singole branche di produzione, ed in particolar modo da regolamenti edilizi locali.

Allo scopo di evitare infrazioni alle disposizioni sui nuovi impianti, questo Ministero (d'accordo con quello delle Corporazioni) ritiene opportuno che siano collegate le diverse procedure che gli industriali debbono seguire per poter impiantare nuovi stabilimenti industriali o ampliare quelli già esistenti, essendosi verificato qualche volta il caso che gli interessati abbiano espletato tutte le pratiche relative all'apertura di nuove fabbriche presso gli uffici locali, senza provvedere poi a richiedere la cenata autorizzazione del Ministero delle Corporazioni.

Ai fini suaccennati si interessano pertanto le LL. EE. a voler richiamare l'attenzione dei capi delle amministrazioni comunali sulla necessità di trasmettere o far conoscere ai competenti Circoli dell'Ispettorato Corporativo, di cui si unisce un elenco, ogni pratica relativa a nuovi impianti industriali o ad ampliamenti di stabilimenti esistenti ».

Il Prefetto — SOPRANO

Indirizzi e Circostrizioni territoriali degli Uffici dell'Isbettorato Corporativo
(Omissis)

Ufficio di Napoli — Corso Umberto I n. 174, Tel. 52224 —
Province di Avellino, Benevento, Campobasso, Cosenza, Napoli,
Salerno.

Parte I

Leggi e Decreti.

306. **Applicazione del nuovo T. U. delle leggi sanitarie.** (C. 20 agosto 1934, n. 20173-15-45 del Ministero dell'Interno, — Direzione Generale della Sanità Pubblica).

(cont. vedi pagg. 397-414)

TITOLO QUINTO

Tratta dei provvedimenti contro le malattie infettive e sociali. Si compone di 84 articoli (dal 253 al 336), divisi nei seguenti 4 capi :

1°) delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo;

2°) delle misure d'igiene contro le mosche;

3°) delle misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali;

4°) delle misure speciali di profilassi e assistenza per alcune malattie dell'uomo.

Questo titolo costituisce, può dirsi, il caposaldo di tutta la legislazione sanitaria.

Importanti e radicali sono le innovazioni rispetto al testo unico precedente, dipendenti, nella quasi totalità, dalla legislazione fascista dal 1923 ad oggi. Il compito dello Stato, che nel precedente testo unico era prevalentemente medico, si anima e si eleva al grado di medicina preventiva sociale, di medicina politica. I provvedimenti non considerano semplici misure repressive per impedire la diffusione del contagio, ma si estendono alla prevenzione, all'assistenza sanitario- sociale al fine di conoscere e reggere tempestivamente le tare organiche e di rinforzare l'organismo per metterlo in condizione di resistere contro le malattie.

Disposizioni generali contro la diffusione delle malattie infettive.

Nell'art. 259 (1° comma) si è chiarito che i comuni hanno obbligo di provvedere ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione in caso di malattie contagiose.

La disposizione risponde alla necessità di regolare la legge in conformità ai moderni criteri che tendono a portare la lotta contro le malattie infettive sempre più spesso al letto dell'ammalato, cioè presso la sorgente medesima del contagio e ad agire durante tutto il periodo nel quale la malattia dura, anzichè limitarsi alle sole disinfezioni terminali effettuate quando la malattia si ritiene esaurita.

Per quanto riguarda i locali di isolamento è da rilevare che nessuna norma del testo unico 1907 contiene la disposizione specifica che ciascun comune debba avere un proprio locale di isolamento; ma la necessità, che questi siano costituiti e funzionanti scaturisce dalle disposizioni del T. U. medesimo e da quelle degli art. 9 e 44 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, che lasciano ampia latitudine per l'esaurimento di tale obbligo.

Il larghissimo sviluppo avuto dall'organizzazione ospedaliera in Italia offre oggi alcune possibilità, che non si offrivano al legislatore del 1888 ed a quello del 1907. Si è preferito, perciò, di conservare nel predetto art. 259 una dizione lata, che, in armonia con i compiti affidati alle provincie, permette a queste di facilitare l'istituzione presso l'ospedale provinciale di reparti contagiosi, bene attrezzati e continuamente funzionanti.

Fra le innovazioni, occorre dare opportuno rilievo a quella inserita nell'art. 262, che, ai fini della incolumità della razza e della rigorosa tutela della salute pubblica, dà facoltà all'autorità sanitaria d'imporre la visita medica preventiva e periodica per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande e di escludere dall'esercizio di tali attività coloro che risultino affetti da malattia diffusiva.

In proposito il Ministero desidera che la disposizione abbia sollecita, piena e rigorosa attuazione. Le EE. LL. vorranno, in

conseguenza, impartire le opportune istruzioni in proposito acciocchè tutti coloro che sono addetti alle attività considerate nell'articolo stesso siano sottoposti a visita sanitaria e muniti del certificato attestante le loro condizioni di salute.

Della lotta contro la tubercolosi.

Nel campo quarto sono comprese le norme per la difesa delle malattie infettive e diffusive più pericolose dal punto di vista sociale: la tubercolosi, il tracoma, la lebbra, le malattie veneree, la malaria, ecc.

Nella parte, che tratta dei provvedimenti per combattere la tubercolosi, vi sono delle norme che meritano di essere segnalate in modo particolare all'attenzione delle EE. LL.

L'art. 268 afferma, nel primo comma, il principio che i servizi e le attività inerenti alla profilassi e alla assistenza antitubercolare debbono svolgersi secondo le direttive e sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria. Tale norma, che trova la sua ragion d'essere nella disposizione di massima inserita nell'art. 1 del testo unico e nell'articolo 2 del R. D. Legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione contro la tubercolosi, è stata completata con l'aggiunta del 2° comma, per stabilire che la vigilanza si estende a ogni ente, pubblico o privato, che raccolga danaro dal pubblico ai fini della lotta contro la tubercolosi, o svolga opera di propaganda. Ciò è stato richiesto da necessità contingenti, tenuto conto delle ormai numerose iniziative, sorte in questi ultimi con fini di lotta antitubercolare, iniziative che possono essere lodevoli, ma che pure vanno controllate e coordinate.

Si è adottata in questa occasione una formula simile a quella stabilita nell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per comitati ed istituzioni di soccorso mantenuti col contributo di soci o con oblazioni di terzi e non soggetti alle disposizioni, dettate nella legge stessa, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

In conseguenza di questo principio e di questa ingerenza si è aggiunta all'art. 270, che riproduce l'art. 1 della legge 23 giu-

gno 1927, n. 1276, la lettera e), con la quale si è voluto espressamente affermare che l'azione di propaganda nella lotta contro la tubercolosi, compito importantissimo, non può farsi all'infuori del controllo e delle direttive del Consorzio provinciale antitubercolare, che è il massimo ente, nella provincia, interessato allo scopo.

L'art. 273 innova in modo organico e sostanziale, regolando l'Amministrazione del Consorzio provinciale antitubercolare con criteri nuovi, ispirati alla necessità di rendere quanto più possibile agevole e sollecito il funzionamento dei Consorzi, e di eliminare le assemblee consorziali e le giunte troppo numerose che, per la loro lentezza di azione, costituivano un meccanismo pesante ed inadeguato ai bisogni della lotta che, giorno per giorno, si combatte contro la tubercolosi.

Pertanto, i poteri dell'Amministrazione sono stati concentrati in un comitato di pochi membri, alcuni di diritto, e questi facevano già parte delle preesistenti rappresentanze, altri nominati dal Prefetto.

Infine, si è ritenuto necessario di far partecipare il Direttorio del consorzio alle riunioni del comitato, atteso il concorso che egli può portare per la sua specializzazione e per la importanza delle mansioni che sono a lui affidate.

In conseguenza delle disposizioni contenute in questo articolo, le EE. LL. dovranno subito provvedere alla costituzione dei comitati. Qualora ciò non fosse possibile, poichè l'amministrazione consorziale, così come è stata finora costituita, non può più oltre rappresentare il Consorzio, si dovrà provvedere all'amministrazione provvisoria. A tal uopo le EE. LL. potranno nominare un commissario prefettizio che, di regola ed ove nulla osti, deve essere scelto nella persona del preside della provincia. Ben s'intende che l'opera del Commissario, chiunque esso sia, deve essere prestata gratuitamente.

Si avverte, peraltro, che in nessun caso sarà consentito che tale amministrazione straordinaria si prolunghi oltre il 31 dicembre corrente anno.

Della nomina del Comitato o del Commissario le EE. LL. vorranno, subito che sia stata effettuata, dare comunicazione al Ministero.

Gli art. 277 e 278 contengono norme relative al personale tecnico dei consorzi. Tali norme sono, in genere, desunte dal regolamento tipo predisposto a suo tempo dal Ministero e, pertanto, debbono ritenersi in atto in tutta Italia. Occorre soltanto richiamare l'attenzione delle EE. LL. sulla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 277, che inibisce l'esercizio della professione di medico chirurgo al Direttore del Consorzio ed a quello di dispensario provinciale.

In attesa che il regolamento determini le norme definitive per l'applicazione di tale disposizione, resta inteso che quando i regolamenti o i capitolati dei consorzi consentono ai predetti sanitari l'esercizio della consulenza nella specialità, tale esercizio continuerà ad essere consentito. Altre disposizioni che meritano un particolare cenno sono contenute nel 2° comma dell'art. 278 che deroga, per quanto riguarda l'età per la ammissione ai concorsi per la nomina del personale, alle disposizioni della legge comunale e provinciale, che sono estese ai consorzi antitubercolari, e nell'ultima parte dell'ultimo comma di detto articolo, che stabilisce l'obbligo di iscrizione di detto personale agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

L'art. 281 regola la competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero degli ammalati di tubercolosi e, nell'ultimo comma, estende ai Consorzi le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, numero 1580, per l'azione di rivalsa delle spedalità nei riguardi dei ricoverati abbienti. Questo servizio può essere dai consorzi affidato alla provincia, senza onere di spesa a carico dei medesimi.

Della profilassi delle malattie veneree.

La sezione quinta del capo quarto reca disposizioni per la profilassi delle malattie veneree. Fra le innovazioni apportate alle

norme vigenti sono da segnalare quelle inserite negli art. 293 e 294. Con il primo di detti articoli si è fatto obbligo al medico di informare l'ammalato della natura della malattia e dei pericoli che essa presenta per l'individuo e per la diffusione ad altri del contagio.

Trattasi di obbligo di grande importanza morale e sanitaria, che già figura in alcune legislazioni sanitarie estere e che occorre stabilire, in relazione alle disposizioni del nuovo codice penale (articolo 554) che ha preveduto e punito il reato di contagio, giacchè la conoscenza della contagiosità della malattia da parte di chi ne è affetto è presupposto necessario perchè si abbia il reato.

Con l'art. 294 si è data facoltà all'autorità sanitaria di adottare i necessari provvedimenti in confronto di persone, che possono riuscire causa di infezione per sifilide o blenorragia, perchè addette a lavorazioni in ambienti collettivi o alla produzione o consumo di alimenti e bevande o alla pulizia ed igiene della persona e simili.

La disposizione inserita in questa parte trova riscontro nell'articolo 205 del T. U. 18 luglio 1930. n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, che conferisce di già all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di far sottoporre a visita sanitaria determinate categorie di persone (meretrici) che per ragione del loro mestiere possono essere causa di contagio di malattie veneree.

Essa poi è ispirata agli stessi rigidi criteri di tutela della salute pubblica, per cui fu inserita l'altra, già esaminata, all'articolo 262.

Infine, l'art. 308 determina gli scopi cui deve essere destinato il fondo speciale, costituito presso la prefettura mediante contributo degli esercenti i locali di meretricio e sussidi e versamenti eventuali, e stabilisce la competenza del Ministero dell'interno per quanto concerne la facoltà di determinare il modo di costituzione e di erogazione del fondo stesso.

L'articolo si propone il fine di affermare il concetto della

assistenza sanitaria e sociale verso le donne che esercitano il meretricio e quello dell'intervento di polizia sanitaria diretto alla tutela della salute pubblica.

Sulla tutela igienica del baliatico.

La sezione sesta comprende le disposizioni per la tutela igienica del baliatico.

Il R. Decreto 4 agosto 1918, n. 1395, con alcune disposizioni di dettaglio, non riprodotte in questa sezione, contiene il principio generale della tutela igienica del baliatico e della necessità che, a tal fine, l'esercizio del medesimo sia sottoposto a regole speciali di sorveglianza sanitaria.

Questo principio è sancito nell'art. 309, e poichè la disposizione dell'art. 1 del R. decreto suddetto era monca, in quanto faceva speciale riferimento soltanto alla sifilide, come malattia per la quale non poteva essere consentito l'esercizio del baliatico, si è ritenuto necessario di completare la norma facendo cenno particolare anche della blenorragia e della tubercolosi ed includendovi con formula generica le altre malattie infettive o diffuse che possono costituire pericolo per la salute del lattante.

L'articolo, inoltre, è stato redatto in modo da stabilire chiaramente che l'autorizzazione del podestà è rilasciata soltanto agli effetti sanitari (salve, pertanto, le disposizioni della legge di pub- sicurezza): che l'autorità sanitaria ha facoltà di esercitare la vigilanza sulle balie autorizzate al fine di accertare che esse continuino a trovarsi nelle volute condizioni; che, infine, quando ciò non si verifichi, il podestà deve revocare l'autorizzazione concessa.

TITOLO SESTO

Tratta della polizia mortuaria. Comprende, in unico capo, 7 articoli (dal 337 al 343).

Le disposizioni riproducono quelle del testo nnico 1907 e della legge 11 giugno 1922, n. 880. Sono state, però, apportate alcune modificazioni allo scopo di rendere più rigide le norme che regolano l'obbligo delle zone di rispetto nei cimiteri.

Le modificazioni più importanti sono inserite nell'art. 338 che riproduce l'art. 196 del T. U. del 1907; esse riguardano innanzi tutto (2° comma) la facoltà dell'autorità sanitaria di adottare i provvedimenti di ufficio per provvedere alla demolizione di edifici costruiti abusivamente, in tutto od in parte, entro la zona di rispetto dei cimiteri.

Inoltre, al terzo comma, si è stabilito che soltanto nei casi assolutamente eccezionali, quando, cioè, vi è impossibilità di provvedere altrimenti, il Prefetto può autorizzare la costruzione o l'ampliamento di cimiteri a distanza minore di duecento metri dall'abitato.

Con le modificazioni introdotte al terzo e quarto comma, si è, infine, stabilito che in nessun caso possono essere consentite nuove costruzioni entro la zona di rispetto dei cimiteri, mentre può essere autorizzato, in via del tutto eccezionale e sempre che non si appongono ragioni igieniche, l'ampliamento degli edifici esistenti entro la zona predetta.

TITOLO SETTIMO

Tratta dei regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria. Comprende, in unico capo, 3 articoli (dal 344 al 346).

Le disposizioni inserite nei detti articoli sono state poste in armonia con le disposizioni dell'art. 102 della legge comunale e provinciale. Pertanto, non è stato riprodotto il terzo comma dell'articolo 78 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che attribuiva al prefetto l'esame e l'approvazione del visto sui regolamenti locali di igiene e sugli altri regolamenti sanitari, dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

L'art. 346, primo comma, è stato infine modificato in relazione alle norme stabilite nell'art. 61 del testo unico.

TITOLO OTTAVO

Tratta delle disposizioni speciali per il Governatorato di Roma. Comprende, in unico capo, 6 articoli (dal 347 al 352).

Riproduce, senza variazioni degne di rilievo, le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO NONO

Tratta delle disposizioni generali. Comprende in unico capo 7 articoli (dal 353 al 359).

Tra le disposizioni qui inserite merita rilievo quella che, all'articolo 353, coordina gli articoli 127 del testo unico 1907 e 65 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, disciplinando, con unica norma, la materia della requisizione temporanea e della espropriazione per motivi di salute pubblica.

L'art. 357 regola il sistema dei ricorsi gerarchici e la facoltà di annullamento di ufficio, in conformità delle disposizioni inserite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Le disposizioni al riguardo stabilite nelle leggi sanitarie erano difformi da quelle, non soltanto, ma talvolta anche ispirate a criteri diversi fra di loro. Non è sembrata ammissibile l'esistenza di norme speciali non conformi a quelle contenute nella legge generale, trattandosi di istituti, che debbono essere regolati in modo unitario, in rapporto ai provvedimenti delle autorità amministrative locali, qualunque sia il ramo di servizio al quale i provvedimenti stessi si riferiscono.

Occorre qui aggiungere che quando un provvedimento dell'autorità è suscettibile di ricorso, si è omessa la relativa menzione della disposizione, trovando in tal caso applicazione la norma generale inserita nell'art. 357; invece si è espressamente dichiarato che un determinato provvedimento è definitivo, quando si è voluto dare tale carattere al provvedimento medesimo.

Con questo sistema, che risponde a criteri di semplificazione e di armonizzazione, si spera siano state eliminate, o quanto meno ridotte al minimo, le difficoltà che in precedenza si incontravano per stabilire la natura dei provvedimenti.

TITOLO DECIMO

Tratta delle disposizioni transitorie. Si compone di 35 articoli (dal 360 al 394) divisi nei seguenti cinque capi:

1) Disposizioni relative ai servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni e delle provincie;

- 2) Disposizioni relative all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria;
- 3) Disposizioni relative all'igiene del suolo e dell'abitato;
- 4) Disposizioni relative ai provvedimenti contro le malattie infettive e sociali;
- 5) Disposizioni relative alla polizia mortuaria.

Le disposizioni che offrono maggiore interesse sono quelle del capo 1°, ispirate alcune (art. 360, 361 e 363) al criterio di temperare l'applicazione delle nuove norme relative all'assunzione in servizio, consentendo la partecipazione ai concorsi, indipendentemente dai limiti di età e fino al 31 dicembre 1937, a talune categorie di sanitari.

L'art. 362, inoltre, stabilisce, come si è già accennato, che, entro il termine di due anni dalla entrata in vigore del testo unico, i laboratori comunali, tuttora esistenti in forza delle disposizioni contenute nel penultimo comma dell'art. 5 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, debbono passare alle provincie, con le modalità stabilite nel R. D. 16 gennaio 1927, n. 155.

L'art. 364 rinvia al 1° luglio 1936 l'applicazione delle varie disposizioni, inserite nel testo unico, per il collocamento a riposo del personale sanitario al compimento del 65° anno di età. Allo scopo di dare un principio di esecuzione alle disposizioni medesime, si è stabilito che saranno subito collocati a riposo quei sanitari che si trovano ad aver compiuto 65 anni di età e 40 di servizio, ovvero 70 anni di età e 35 di servizio. La norma, come è formulata, è obbligatoria e non ammette, pertanto, alcuna deroga. Essa è ispirata al criterio generale di ringiovanimento dei servizi, tanto più opportuno quando trattasi di servizi sanitari che non di rado richiedono una somma di energie, anche fisiche, della quale ad una data età non si può più disporre.

Merita anche un cenno particolare la disposizione inserita nell'art. 394, relativa alla polizia mortuaria.

Vi sono tuttora in Italia comuni, ed alcuni fra i maggiori, che non possiedono un cimitero regolato secondo le norme della legge.

Pertanto, si è assegnato un termine inderogabile perchè tutti i comuni provvedano alla costruzione del cimitero e si è sancito, espressamente, l'obbligo dei prefetti di sostituirsi ai comuni stessi nel caso di inadempimento.

Si ritiene a questo proposito di far presente che la legge sanitaria, per non creare confusioni, non ha mai fatto alcun cenno del potere sostitutivo del prefetto, e ciò, come è ovvio, non per escluderlo, ma perchè esso discende da principi generali, che sono sanciti nella legge comunale e provinciale.

L'espressa menzione fattane in questo caso, trova giustificazione nel fatto che qui non si tratta, come in genere negli altri casi, di facoltà di sostituzione, ma si fa obbligo al prefetto di provvedere, nel caso di inadempienza dei comuni, all'applicazione della legge.

Il nuovo testo unico entra in vigore col 24 corrente, cioè dopo trascorsi 15 giorni dalla sua applicazione.

Il Ministero confida che esso troverà sollecita, completa e diligente applicazione da parte delle autorità preposte ai servizi sanitari dei comuni e delle provincie e che da tale applicazione potrà iniziarsi un periodo di ulteriore risanamento e miglioramento della razza, in conformità dei fini e delle direttive che da oltre un decennio guidano l'azione del Governo in materia di sanità pubblica.

Per il Ministro: BUFFARINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

307. **Tutela giuridica dell'emblema del Fascio Littorio. Targhe per numerazione civica.** (C. 30 ottobre 1934 n. 5080 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. ministeriale relativa all'oggetto, per opportuna conoscenza delle SS. LL. e con preghiera di segnalare se si siano verificati eventuali casi di infrazione alle disposizioni in essa contenute:

« Risulta che in alcuni Comuni sono state adottate, per la numerazione civica, targhe portanti l'emblema del Fascio Littorio,

Poichè l'uso del Fascio Littorio per lo scopo di cui sopra non appare appropriato, si pregano le EE. LL. di negare, senz'altro, le autorizzazioni che, ai sensi del R. Decreto-Legge 30 dicembre 1926, N. 2273, fossero richieste, per la fabbricazione e la messa in commercio di targhe per numerazione civica, riproducenti l'emblema in parola ».

Il Prefetto — SOPRANO

308. **Rilascio di atti di stato civile ad uso di pensione.** (C. 23 ottobre 1934 n. 53235 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 179 dell'allegato A (p. III) della legge sul bollo i documenti occorrenti per la pensione degli impiegati vanno rilasciati su carta libera, il Ministero dell'Interno ha rilevato che la maggior parte dei comuni già rilasciano direttamente agli interessati gli atti di stato civile in carta libera, con l'annotazione che tali atti servono ad uso esclusivo di pensione.

Risulta, però, che alcuni comuni non ritengono di poter rilasciare direttamente agli impiegati gli atti di stato civile in carta libera, esigendo che la relativa richiesta sia fatta d'ufficio.

Poichè, ove si dovessero raccogliere d'ufficio tali atti, agli effetti dell'art. 1 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, si avrebbe un aumento di lavoro per le amministrazioni ed una perdita di tempo non indifferente per le liquidazioni, si pregano le SS. LL. di impartire disposizioni ai dipendenti uffici perchè rilascino direttamente agli interessati, che ne fanno richiesta, gli atti di stato civile ad uso di pensione.

Il Prefetto - SOPRANO

309. **Contributo per il patronato scolastico.** (C. 3 novembre 1934 n. 54376 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

L'esame dei bilanci 1934 dei Comuni di questa Provincia ha rilevato che alcuni, invero pochi di essi, non ostante le disposizioni di legge in vigore (R. D. 5 febbraio 1928 n. 577) o non si sono curati di stanziare il contributo per il patronato scolastico, ovvero lo hanno stanziato in misura insufficiente alle esigenze dell'assistenza scolastica.

Il Patronato scolastico solitamente non ha altre risorse allo infuori di questo contributo; per cui se esso manca nessuna assistenza ed attività può svolgere.

E' necessario che alla provvida istituzione del Patronato non manchino i sufficienti mezzi per raggiungere i suoi altissimi scopi epperò invito quei Comuni, che non avessero stanziata alcuna somma nel bilancio 1935 pel detto contributo, di stanziarvela senz'altro in misura adeguata, e quegli altri, che avessero stanziata nel detto bilancio una somma irrisoria pel medesimo contributo, di elevarla in sufficiente misura.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

311. **Dati intorno alla industria della conservazione del pesce.** (C. 2 novembre 1934 n. 52755 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, anche ai fini delle indagini da compiere nell'interesse dell'Ufficio Centrale per l'alimentazione, desidera raccogliere precise notizie intorno alla attività delle industrie della conservazione del pesce nel territorio nazionale. A questo scopo prega di voler compiere le necessarie indagini tenendo presente che gli elementi da fornire dovranno essere così suddivisi:

Nome della Ditta — Ubicazione degli impianti — Lavorazione eseguita (pesce salato, tonno sott'olio, altri pesci sott'olio, anguille ammarinate, altri pesci comunemente conservati) — Produttività media annua — Mano d'opera media occupata.

Attendo sollecito riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

312. **Prezzo dello zucchero.** (C. 3 novembre 1934 n. 53241 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni informa che, secondo precisi impegni assunti dall'industria zuccheriera nazionale, nessuna variazione dovrà essere apportata, fino a nuovo ordine, nei prezzi degli zuccheri all'ingrosso, per merce resa franca a destino.

Conseguentemente, altrettanto dovrà verificarsi, per quanto riguarda la vendita degli zuccheri al minuto.

La S. V. vorrà, pertanto, invigilare a che, fino a contrario avviso del detto Ministero, i prezzi fin qui praticati siano mantenuti inalterati.

Si avverte ad ogni buon fine che, per questa Provincia, i prezzi attualmente praticati dal Consorzio Nazionale Produttori Zucchero, per merce resa franco a destino, sono: per lo zucchero cristallino lire 604, per gli zuccheri raffinati (semolato e pilè) lire 624.

Il Prefetto — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Il D.r Mario Caporaso, Vice-segretario di questa R. Prefettura, è stato trasferito a Roma, ad esercitare le sue funzioni al Ministero dell'Interno.

Congratulazioni vivissime al D.r Caporaso che, nella sua breve permanenza in questa Città, si è fatto conoscere ed apprezzare per le sue doti di ottimo funzionario e di gentiluomo.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Piaggine — *Appalto Imposte di consumo ad aggio.* — Il giorno 19 novembre corrente, alle ore 9, nella Sede Comunale, si terrà esperimento d'asta per l'appalto delle imposte di consumo ad aggio nella misura del 20 % e per la durata di anni cinque. Ribasso non inferiore al 0,25 % sull'aggio base per ogni voce. Documenti di rito e deposito provvisorio lire seicento.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Piaggine 2 novembre 1934-XIII.

Il Segretario — Petraglia

Il Podestà — Tommasini

Concorsi

Comune di Laureana Cilento — *Guardia Municipale e Campestre.* — Concorso per titoli — Età minima anni 23 massima 30, salvo eccezioni legge — Stipendio annuo lordo L. 2000 — Titolo di studio licenza di 4^a elementare, oltre i documenti di rito — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — Alfonso Segreto

Comune di Pagani — *Applicato dattilografo* — Concorso per titoli ed esami. Stipendio annuo lire 3600 al lordo delle ritenute di legge, suscettibile 4 aumenti quadriennali del decimo. Indennità caroviveri come per gli altri dipendenti comunali. Età non superiore anni 30, salvo eccezioni di legge. Licenza di scuola media inferiore. L'esame consisterà in una prova pratica di scrittura a macchina. Domanda da presentarsi non oltre le ore 12 del 15 dicembre 1934 insieme documenti di rito, titoli e tassa di concorso di lire 25. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Pagani 30 ottobre 1934 XIII.

Il Segretario Di Mauro

Il Podestà Zito



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 313. Assicurazioni obbligatorie in agricoltura.
- 314. Piani regolatori.
- 315. Alleviamento di oneri debitorii. R. D. L. 18 ottobre 1934 n. 1654.
- 316. Disciplina sanitaria dei trasporti di bestiame con autoveicoli.
- 317. Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1934.
- 318. Medicinali ai poveri: liquidazione dei prezzi.
- 319. Tiro a segno. Sussidio ordinario delle Amm. comunali.
- 320. Imposte di consumo sulle carni. Guanciali e pancette di maiali.
- 321. Abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici.
- 322. Elena di Montenegro, Regina d'Italia.
- 323. Imbarco dei medici di bordo autorizzati.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 320 a n. 323 — Nel personale della R. Prefettura — Onorificenza — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

320. Imposta di consumo sulle carni — Guanciali e pancette di maiali.
(C. 18 novembre 1934 n. 54721 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze comunica che talune Prefetture, a seguito di una recente circ. diramata dalla Confederazione Fascista del Commercio alle dipendenti Unioni Prov. hanno chiesto la conferma di una declaratoria fatta da detto Ministero circa la tassazione, agli effetti delle imposte di consumo, dei guanciali e delle pancette di maiali.

Al riguardo si è stabilito che, dato l'uso nonchè il prezzo di vendita dei detti generi, gli stessi sono da assoggettarsi alla stessa aliquota di imposta stabilita per il lardo salato e lo strutto bianco.

Pregasi di fare conformi comunicazioni alle dipendenti Amministrazioni delle imposte di consumo.

Il Prefetto — SOPRANO

321. Abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici.
(C. 13 novembre 1934 n. 54975 ai Podestà e Commissari Prefetizi dei Comuni della Provincia).

A norma dell'art. 31 del regolamento speciale, approvato con R. D. 9 gennaio 1927, n. 215, per l'impiego dei gas tossici e del D. M. 9 maggio 1927, che stabilisce Napoli tra le sedi per sessioni di esami, nel prossimo mese di dicembre, in giorni da destinarsi, sarà tenuta la sessione degli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici.

Si avverte che entro il 30 corr. gli aspiranti dovranno far pervenire all'Alto Commissariato di Napoli la domanda su foglio bollato da L. 3, corredata di tutti i documenti indicati nell'art. 27 del citato regolamento.

Il Prefetto — SOPRANO

322. Elena di Montenegro. Regina d'Italia. (C. 10 novembre 1934 n. 5279 al Sig. Preside della Provincia, ai Podestà e Commissari Prefetizi dei Comuni della Provincia).

La Rivista mensile illustrata « La Fiamma Fedele » con sede in Firenze — Via Dante Rossi 1 — ha curata la pubblicazione di un pregevolissimo volume « Elena di Montenegro Regina di Italia » dell'illustre storico e letterato barone Alberto Lombroso.

La pubblicazione è di notevole importanza ed esalta degnamente la regale Maestà della nostra Regina.

La segnalazione, pertanto, alle SS. LL. perchè possano acquistarne qualche copia, dato il modesto prezzo di L. 5 e vogliono curarne la maggiore diffusione specie nelle scuole.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

313. **Assicurazioni obbligatorie in agricoltura.** (C. 18 ottobre 1934 n. 1859 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Esigo anzitutto che la presente circ. venga letta attentamente per l'importanza del suo contenuto e per la collaborazione che i capi delle amministrazioni comunali od i segretari devono apportare nell'interesse della massa dei braccianti agricoli agli effetti delle assicurazioni sociali in agricoltura (invalidità-vecchiaia e tubercolosi).

Le leggi istituzionali delle assicurazioni sociali (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184 e R. D. L. 27 ottobre 1927, n. 2055) nel fissare un contributo obbligatorio a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, da pagarsi a mezzo di marche, da applicarsi su apposite tessere individuali, assicurano al prestatore d'opera una vasta assistenza in materia di previdenza (invalidità e vecchiaia) e contro la tubercolosi.

Se non che, mentre per la maggior parte delle categorie professionali si potrà raggiungere l'applicazione quasi integrale delle disposizioni di legge, con i conseguenti benefici in favore dei lavoratori dell'industria, del commercio ed artigiani, *non fu possibile ottenere analogo risultato in agricoltura per i lavoratori agricoli* per la difficile identificazione dei medesimi e la quasi impossibilità di perseguire i relativi datori di lavoro.

I lavoratori agricoli agli effetti assicurativi si distinguono in due grandi categorie:

1°) *Salariati fissi*, che sono facilmente identificabili, e per i quali le aziende agricole *non devono denunziare direttamente* all'I-

stituto Nazionale Fascista di Previdenza di Salerno, *trimestralmente, l'elenco nominativo versando per ciascuno di essi il contributo in ragione di L. 96 annue.*

Solo così i salariati fissi, in quanto siano stati denunciati ed assicurati, sono tenuti in evidenza presso la Sede di detto Istituto in Salerno e, qualora abbiano raggiunto il versamento dei contributi nella misura minima voluta dalle leggi assicurative, sono ammessi di diritto a fruire delle prestazioni in materia di previdenza e di assistenza contro la tubercolosi.

2°) *Braccianti agricoli* (abituali ed occasionali). Categoria questa numerosissima che è sempre sfuggita ad ogni possibilità di assicurazione singola, con gravissimo loro danno, per non potere usufruire dei grandi benefici accordati dall'Istituto.

Il Governo Fascista ha voluto affrontare e risolvere in modo definitivo tale importante problema per ragioni umane e sociali,

E ciò ha potuto fare avvalendosi degli organi stessi corporativi, integrativi delle funzioni dello Stato Fascista.

Con il R. D. L. 14 gennaio 1932 N. 275 e con il R. D. 6 Febbraio 1933 N. 169 furono fissate le nuove norme per la riscossione dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie in agricoltura.

Fu stipulato anche un contratto nazionale collettivo per l'accertamento e la riscossione di detti contributi (pubb. nella Gazz. Uff. del 18 aprile 1932 XI, N. 90, parte 2ª) fra la Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori e la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti della Agricoltura e la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali.

In questa Provincia con un'apposita convenzione, stipulata il 7 febbraio 1933 fra i rappresentanti le dette Confederazioni e la Cassa Nazionale, ora Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, in esecuzione alle predette norme legislative, la Federazione Prov. Fascista degli Agricoltori fu *delegata a riscuotere i contributi obbligatori assicurativi* per i braccianti agricoli a mezzo di ruoli.

Fu altresì convenuto di riscuotere in questa Provincia il contributo annuale a « forfait » di L. 375.000, del 1° gennaio 1932, oltre gli arretrati del precedente quinquennio nella misura di L. 1.856.250, ratizzati questi in 20 annualità a cominciare dal 1932.

Ai primi del corr. anno furono compilati dalla predetta Federazione i ruoli per il 1932 e per un ventesimo dei contributi arretrati *per dare inizio ad uno stato di fatto in base al quale l'Istituto di Previdenza è tenuto a prestare l'assistenza a chi ne ha effettivo diritto.*

Tale beneficio non è stato possibile, per ora, realizzare per l'incomprensione dei più nel considerare il contributo un'imposta, il lavoratore assistito un beneficiario per liberalità.

Su questo argomento richiamo l'attenzione delle SS. LL. per l'opera di persuasione, divulgazione ed incitamento presso gl'interessati e di collaborazione coi rappresentanti l'Unione dei lavoratori agricoli e quella dell'Agricoltura.

La citata convenzione provinciale prevede difatti che i contributi riscossi « à forfait » devono essere ripartiti ed accreditati (agli effetti dell'assicurazione), a circa 10.000 nominativi comunali dei giornalieri agricoli in tutta la Provincia, distinti in abituali, occasionali ed eccezionali, indicati dall'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura. I relativi elenchi però per divenire definitivi dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio di ciascun comune per un periodo di 15 giorni agli effetti dei ricorsi per le eventuali omissioni di interessati o per la inclusione compiacente di chi non ne ha diritto a danno degli autentici braccianti agricoli.

Solo per pochissimi comuni sono stati presentati gli elenchi senza dei quali non potrà realizzarsi la giusta applicazione della legge assicurativa che finora, per la trascuratezza e le inesatte segnalazioni dei preposti, si è concretata solo per la parte onerosa: pagamento dei contributi a mezzo dei ruoli.

Intendo pertanto che le SS. LL. considerino la compilazione

di detti elenchi di braccianti agricoli il compito attualmente più importante ed urgente e si interessino presso i fiduciari della Unione dell'Agricoltura promuovendo, ove occorra, apposite riunioni per definire d'intesa i nominativi.

Avverto, per la grave responsabilità che ricade su tutti, Podestà, Segretari comunali e fiduciari, che, dato il carattere della assicurazione collettiva a « forfait » per ottenere i primi benefici occorre che tutti gli elenchi della provincia siano divenuti definitivi.

Gradirò ricevuta della presente e dopo 15 giorni apposta relazione informativa dell'azione svolta dalle SS. LL.

Il Prefetto — SOPRANO

314. **Piani regolatori.** (C. 18 novembre 1934 n. 54313 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Porto a conoscenza della S. V. la seguente circolare dell'on. Ministro dell'Interno:

« S. E. il Capo del Governo ha disposto che sia decisamente arginata la tendenza, che va generalizzandosi anche nei Comuni di minore importanza, a bandire concorsi per premi, per progetti di piani regolatori, ai quali non di rado si invitano a partecipare tutti gli ingegneri ed architetti italiani.

Al riguardo occorre tenere anzitutto presente che, salvo l'eccezione prevista all'art. 20 del R. D. L. 15 aprile 1926 n.º 765 per i comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, la formazione di piani regolatori edilizi, per l'art. 86 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, è consentita solamente ai Comuni con popolazione agglomerata non inferiore a 10,000 abitanti; ma il provvedimento, per questa categoria di Comuni, ha carattere facoltativo e per l'ammissibilità della relativa spesa non può, pertanto, prescindere dalle limitazioni e dal divieto di cui agli art. 314 e 335 del n. t. u. della legge com. e prov.

Particolarmente nell'attuale momento, in cui le condizioni della economia generale impongono ai reggitori degli enti pubblici una politica di rigorosa e parsimoniosa gestione finanziaria,

la formazione dei piani regolatori potrà essere autorizzata unicamente in quei centri che non si trovino nelle condizioni previste all'art. 332 di detto t. u. e nei quali i piani stessi corrispondano ad effettive, inderogabili ed urgenti esigenze di carattere locale; ed anche in tal caso, l'autorizzazione dovrà essere subordinata all'accertamento della possibilità, per l'amministrazione comunale, di far fronte alle spese che si presumono necessarie per la concreta attuazione dei progetti.

A tal fine i detti comuni, nel promuovere lo studio del piano regolatore, dovranno assegnare al progettista precisi ed insorpassabili limiti, entro i quali dovrà essere contenuto il preventivo, limiti da fissare tenendo presenti, in relazione a quanto prescrive il citato art. 314 del n. t. u. della legge com. e prov., non solo l'attuale situazione finanziaria dell'ente, ma anche le prevedibili ripercussioni che avranno i nuovi impegni sugli esercizi futuri.

Questo esame dovrà essere eseguito con rigoroso metodo, in modo da impedire che i comuni assumano iniziative superiori alla loro potenzialità economica e per ciò stesso irrealizzabili, o realizzabili solo a costo di creare insanibili situazioni deficitarie.

Nei comuni provvisti di ufficio tecnico, in conformità alle precise disposizioni dell'art. 285 del n. t. u. i piani regolatori dovranno di regola essere studiati e redatti dal medesimo. Solo quando manchi detto ufficio, o quando speciali motivi di carattere eccezionale lo rendano necessario, lo studio e la redazione potranno essere affidati, con le prescritte forme ed autorizzazioni, a privati professionisti.

Salvo il caso (previsto al comma 3° del citato art. 285) di deroga autorizzata dal Prefetto, la detta redazione deve essere preceduta da uno studio di massima, che permetta approssimative, ma ben fondate previsioni nei riguardi della spesa.

E' intuitivo che tale studio di massima non impegna l'amministrazione comunale a formare il piano regolatore; ma deve costituire soltanto un punto di riferimento, in quanto possibile sicuro, per le ulteriori disamine che il Comune farà circa l'op-

portunità di deliberare la formazione del piano regolatore, circa la determinazione del relativo fabbisogno e circa l'accertamento della possibilità finanziaria di fronteggiarlo.

In relazione a tale possibilità occorre considerare distintamente le opere eventualmente necessarie per il risanamento del centro abitato ed il miglioramento delle comunicazioni e quelle per lo sviluppo periferico dell'abitato stesso, tenendo presenti da una parte le esigenze igienico-sanitarie e delle comunicazioni e la loro impellenza e dall'altra i dati statistici relativi all'incremento demografico.

Tale discriminazione appare tanto più necessaria, quando si consideri che i piani regolatori edilizi, i quali per i connessi sventramenti recano inevitabili perturbamenti agli interessi dei proprietari e sono subordinati alla disponibilità di abitazioni sufficienti per tutte le famiglie abitanti negli edifici da demolire, importano spese elevate e non sempre preventivamente precisabili; mentre i piani di semplice ampliamento, che stabiliscono il tracciato delle nuove arterie periferiche entro un raggio proporzionale allo sviluppo dell'abitato e costituiscono mezzo efficace per cooperare all'alleggerimento demografico del centro, sono assai meno costosi, danno luogo a più sicuri preventivi e la spesa a carico del comune può essere non di rado considerevolmente alleviata mediante l'applicazione dei contributi di miglioria.

Per tali considerazioni le amministrazioni comunali, nel deliberare la formazione dei piani regolatori, dovranno essere estremamente caute nei riguardi di quelli edilizi, mentre potranno essere consentiti criteri relativamente meno rigorosi per i semplici piani di ampliamento, semprechè questi rispondano ad effettive ed urgenti necessità.

In relazione alle svenunciate direttive si dispone pertanto che in ordine alle deliberazioni concernenti lo studio, sia pure di massima, o la redazione di un piano regolatore, sia anzitutto esaminato se il comune è fra quelli a cui è consentito dalla legge di provvedere al riguardo.

Se risulti che il comune deliberante non raggiunge il prescritto limite di popolazione, nè è stato regolarmente riconosciuto come stazione di cura, di soggiorno e di turismo o che si trova nelle condizioni previste agli art. i 332 e 335 del n. t. u., le EE. LL. dovranno respingere senz'altro la deliberazione e all'occorrenza annullarla.

Nè tale divieto importa impossibilità per detti Comuni di eseguire singolarmente determinate opere, che abbiano carattere di pubblica utilità, rispondendo agli interessi pubblici dianzi accennati, in quanto per siffatte singole opere potrà sempre chiedersi la dichiarazione di pubblica utilità, con prefissione di un breve termine e spesa limitata.

Quando trattasi invece di uno dei comuni ai quali è consentita dalla legge la formazione di piani regolatori, la deliberazione, previo l'apprestamento di tutti i necessari elementi da parte dell'Ufficio di Ragioneria e dopo sentito il Consiglio Provinciale di sanità, dovrà essere sottoposta agli effetti dell'art. 99 n.º 11 del citato testo unico, all'approvazione della G. P. A., la quale dovrà accertare che il provvedimento sia richiesto da inderogabili esigenze e sorretto da un solido piano finanziario.

E' stato sollevato il dubbio se alla Giunta debbano sottoporsi anche le deliberazioni concernenti l'incarico di semplici studi di massima

Al quesito non può darsi che soluzione affermativa. L'autorità tutoria deve conoscere e controllare fin dal loro nascere le iniziative delle amministrazioni comunali in questo campo e deve stroncare rigorosamente quelle incompatibili con le condizioni dell'ente e con le finalità da raggiungere per la sua sistemazione finanziaria.

Il controllo però — come è ovvio — si andrà specificando, e con indagini sempre più dettagliate approfondendo, via via che si passerà alle ulteriori fasi, riguardanti l'approvazione del piano di massima, la redazione del piano particolareggiato e l'approvazione di questo ultimo,

Affinchè questo Ministero sia tenuto sempre al corrente dell'attività che verrà svolta dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le direttive che precedono, nei riguardi dei piani regolatori, si prega le EE. LL. di dare d'ora in avanti pronta comunicazione al medesimo dei singoli provvedimenti tutori di approvazione dei detti piani, sia di quelli di massima, sia di quelli particolareggiati, indicando l'importo presunto del progetto, la spesa annuale prevista per l'esecuzione, il limite entro il quale viene applicata dal Comune la sovrimposta e — quando ne sia il caso — quello a cui bisognerebbe elevarla per fronteggiare al nuovo fabbisogno finanziario l'ammontare delle entrate effettive ordinarie etc. e fornendo tutti quegli altri dati o chiarimenti che possono contribuire ad illustrare l'intervenuto provvedimento tutorio.

Dopo l'approvazione della G. P. A. gli atti quando non sia applicabile l'art. 5 della legge 29 gennaio 1934 n. 321 o l'art. 230 comma 1°, del t. u. delle leggi sanitarie, verranno trasmessi al Ministero dei Lavori Pubblici, a meno che, per speciali ragioni inerenti all'alta tutela della pubblica igiene o della finanza locale, questo Ministero non abbia ritenuto di richiederli per un preventivo esame.

Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. sulle presenti istruzioni e si prega di favorire intanto un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

315. Alleviamento di oneri debitori. R. D. L. 18 ottobre 1934 XII N. 1654. (C. 4 Novembre 1934 n. 14315 al Sig. Preside dell'Amm. Prov. ed ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. N. 247 pubblica il R. D. L. 18 ottobre c. a. N. 1654 contenente importanti norme entrate in vigore nel giorno stesso della pubblicazione e dirette ad ottenere l'alleviamento degli oneri debitorii delle Provincie e dei Comuni nei confronti dei mutui contratti a saggio superiore al 4,50 per cento.

E' evidente il grande vantaggio finanziario derivante dal l'at

tuazione della provvida legge, che è nuova prova del vigile e costante interessamento del Regime verso gli Enti Locali.

Richiamo pertanto l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di esaminare subito e con particolare cura la possibilità dell'importante operazione finanziaria ed approntare quanto occorre per chiedere l'autorizzazione prescritta dallo art. 4 del Decreto in parola.

Attendo un cortese cenno d'intesa.

Il Prefetto — SOPRANO

316. **Disciplina sanitaria dei trasporti di bestiame con autoveicoli.** (C. 29 ottobre 1934 n. 51311 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Come è noto, con l'ordinanza ministeriale 21 maggio u. s. pubb. nella Gazz. Uff. del 30 maggio n. 127, che andrà in vigore il giorno 1° dicembre p. v., sono state sancite norme per il trasporto, sulle pubbliche strade, degli animali con autoveicoli.

Si ritiene ora opportuno dare istruzioni su taluni punti per la migliore applicazione dell'ordinanza stessa.

Caposaldo della prevista disciplina è l'obbligo fatto alle Ditte che intendono esercitare il trasporto degli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini e del pollame, di ottenere la relativa autorizzazione prefettizia.

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al parere favorevole del veterinario prov., il quale deve accertare che gli autoveicoli posseggano i requisiti di cui all'art. 2 e che l'autorimessa sia dotata di adatti mezzi per la pulizia, la lavatura e la disinfezione degli autoveicoli stessi.

Per quanto concerne i requisiti degli autoveicoli, l'ordinanza dettagliatamente li specifica nell'art. 2.

Per quanto concerne le autorimesse, i veterinari prov. dovranno richiedere che esse siano provviste di apposito locale destinato esclusivamente alla pulizia, lavatura e disinfezione degli autoveicoli, delle gabbie e degli altri oggetti usati per tra-

sporto del bestiame e del pollame; che detto locale sia dotato di abbondante acqua per la lavatura ed attrezzato di almeno di una pompa a getto forzato (nel caso che la pressione dell'acqua delle condutture fosse insufficiente) nonchè di pompa irroratrice per disinfettanti, di scope, spazzoloni e di quant'altro occorrente per la esecuzione delle operazioni suddette.

Naturalmente, nell'autorimessa si dovrà disporre di larga scorta di disinfettanti.

Per la pratica delle disinfezioni dovranno applicarsi le norme prescritte dal vigente regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, con le modalità previste dal D. M. 21 aprile 1926 (pubb. nel Bollettino Ufficiale di legislazione e disposizioni ufficiali n. 21, 22, 23 del 21 luglio 1-11 agosto 1926), che modifica il paragrafo XV delle istruzioni annesse al regolamento stesso, tenendo ben presente che la disinfezione dovrà effettuarsi sempre dopo l'avvenuta pulizia e lavatura dell'autoveicolo.

L'art. 6 stabilisce, poi, che agli autotrasporti si debbano applicare le disposizioni degli art. 3, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24 e 25 del regolamento di polizia veterinaria. Converrà pertanto richiamare su quanto sopra l'attenzione dei Podestà e dei veterinari comunali, come pure converrà rendere edotti, dell'ordinanza, i Consigli Prov. dell'Economia Corporativa, per opportuna conoscenza delle Ditte esercenti autotrasporti, eventualmente interessate ».

Con riferimento alla circ. prefettizia N. 33158 del 2 luglio c. a., (1) prego significarmi se esistano costà Ditte che intendono esercitare il trasporto degli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini e del pollame, dando intanto comunicazione alle Ditte stesse di quanto sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 253.

317. **Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1984.** (C. 15 Novembre 1934 n. 55701 al Sig. Preside Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Prefettizii dei Comuni della Provincia).

Dovendo questo Ministero riunire alcuni elementi circa l'andamento della beneficenza pubblica, per l'anno 1934, si pregano le SS. LL. di far tenere, entro il 31 dicembre c. a.

a) I consueti prospetti riassuntivi dei lasciti e doni pervenuti entro l'anno 1934 alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti, e delle nuove fondazioni erette od in corso di erezione in ente morale.

b) Elenco delle nuove costruzioni eseguite per istituti di ricovero (orfanotrofi, asili, ricoveri inabili, vecchi etc) e per ospedali, e dei lavori di ampliamento a preesistenti stabili, facendo conoscere l'ammontare della spesa, il numero degli operai impiegati, ed il maggior numero dei posti letto, ricavati con dette costruzioni.

c) Un elenco delle amministrazioni disciolte, di quelle ricostituite entro l'anno, precisando se gli amministratori straordinari siano gratuiti o meno.

d) Una relazione sommaria sulle più importanti riforme attuate per il migliore riordinamento dell'assistenza e beneficenza nella provincia.

e) Un prospetto da cui risulti il numero dei ricoverati distintamente negli ospedali, manicomi, ricoveri di mendicità, gerontocomi e orfanotrofi, nonchè il numero degli assistiti negli asili, con borse di studio od altre prestazioni di carattere elemosiniero, precisando la spesa sostenuta per ciascun tipo di prestazione (ad esempio: asili infantili assistiti numero spesa complessiva L. . . .)

Con l'occasione si gradirà che le SS. LL. prese in attento esame le norme legislative in vigore sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulino le proposte di riforma che eventualmente ritenessero necessarie per migliorare l'attuale ordinamento.

Si gradirà un cenno di assicurazione e di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

318. **Medicinali ai poveri. — Liquidazione dei prezzi.** (C. 2 novembre 1934 n. 53477 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto segue:

« E' stato segnalato che alcuni comuni del Regno, per la revisione dei prezzi dei medicinali per i poveri praticati dai farmacisti locali, si servono dell'opera di uno speciale Ente esistente a *Fano*, denominato « Istituto di revisione per la somministrazione dei medicinali agli enti pubblici ».

Poichè un siffatto sistema si risolve nell'assunzione, a carico dei comuni, di una nuova spesa di carattere facoltativo, inammissibile nell'attuale momento di notorio disagio delle finanze comunali, questo Ministero prega le EE. LL. di impartire alle dipendenti Amministrazioni tassativo divieto di avvalersi ulteriormente dell'opera dell'Ente suindicato, e di invitare i comuni a provvedere al riguardo a mezzo del proprio personale, con l'intervento, nei casi dubbi, dell'ufficiale sanitario ed, occorrendo, del Medico Provinciale.

Il Prefetto — SOPRANO

319. **Tiro a Segno. — Sussidio ordinario delle amministrazioni Comunali per l'anno 1935.** (C. 18 novembre 1934 n. 53109 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego V. S. farmi sapere la somma che codesto Comune deve corrispondere, nell'anno 1935, alla Sezione tiro a segno, per sussidi ordinari.

Gradirei avere risposta pel 30 corrente.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

323. **Imbarco medici di bordo autorizzati.** (C. 15 novembre 1934 n. 53950 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Il Ministero delle Comunicazioni ha fatto presenti le difficoltà, che le Compagnie di Navigazione incontrano nel reclutamento del personale sanitario per l'armamento delle loro navi, in seguito alla deficienza di medici di bordo regolarmente autorizzati, che intendano seguire detta carriera.

Il suddetto Ministero, mentre provvederà quanto prima ad indire una nuova sessione di esami di idoneità per concessione della autorizzazione a viaggiare come medico di bordo, prega la S. V. portare a conoscenza dei sanitari, già provvisti della prescritta autorizzazione, il fabbisogno di medici di bordo, invitandoli a dirigersi alle Compagnie di navigazione per una eventuale loro assunzione.

Il Prefetto - SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Traferimento. — Con recente disposizione è stato destinato a questa sede il Sig. Marchese D.r Cav. Francesco Delli Santi Ciaglia Gonzaga, Consigliere di Prefettura.

Al nuovo arrivato, preceduto da ottima fama di distinto gentiluomo e funzionario, il nostro benvenuto.

Onorificenza

Il Cav. Arturo Volpe, dirigente lo Stabilimento tipografico Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli di Salerno, è stato in occasione del 28 ottobre u. s. insignito dell'onorificenza di Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia.

Ci congratuliamo con l'egregio gentiluomo ed amico di questo nuovo attestato, dovuto incitamento alle attività da lui svolta per rendere il proprio Stabilimento sempre più rispondente ai bisogni delle Amministrazioni pubbliche e private della nostra Provincia.

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di settembre-ottobre 1934.

SETTEMBRE 1934

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	123	1467	1590
Morti	47	609	656
Aumento popolazione	76	858	934

OTTOBRE 1934

Nati	145	1424	1569
Morti	49	692	741
Aumento popolazione	96	732	828

Appalti, aste, ecc.

Comune di Caselle in Pittari — *Vendita del materiale legnoso ricavabile dalla 6^a Sezione del bosco Ficarola* — Si rende noto che il giorno 24 novembre 1934, alle ore 11, nella Casa Comunale, avrà luogo la vendita del materiale legnoso ricavabile dalla 6^a Sezione del bosco Ficarola, mediante asta pubblica e col metodo della candela vergine. L'incanto è unico e definitivo a condizioni che vi siano almeno due concorrenti.

L'asta sarà aperta sul prezzo base di L. 33462 e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno comprovare di essere iscritti al Sindacato dell'Industria, e con certificato rilasciato dalla Milizia Forestale, di data non anteriore a tre mesi dal presente avviso, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari.

Il deposito provvisorio è di L. 2000 (duemila). La cauzione definitiva è in ragione di un decimo del prezzo di aggiudica.

Gli atti compilati dal Comando di Coorte della Milizia Forestale, sono visibili durante le ore di ufficio.

Caselle in Pittari li 7 novembre 1934-XIII.

Il Segretario V. Graziano

Il Podestà Angelo Sabini

Concorsi

Comune di Castelnuovo di Conza. — *Guardia Campestre e Municipale* —

Concorso per titoli ai posti di Guardia Campestre e Municipale col salario di lire 2000 ciascuno, suscettibili di 5 aumenti quadriennali del decimo soggetti a ritenute di legge. Tassa di concorso lire 25,10. Istanza e documenti non oltre le ore 18 del 31 gennaio 1935. Assunzione entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Seg. Comunale Mastrodomenico.

Il Podestà De Santis.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 324. Compensi per lavori straordinari ai Segretari, nonché ai funzionari, impiegati e salariati dei comuni della Provincia,
- 325. Congedo ordinario e straordinario ai Segretari comunali.
- 326. Segretari comunali. Iscrizione al P. N. F.
- 327. Calendario e agenda delle C. R. I. 1935.
- 328. Revisione ordinaria delle liste elettorali politiche per il 1935.
- 329. Tesseramento sindacale per l'anno XIII.
- 330. Istanze al Capo del Governo. Indicazioni.
- 331. Riduzioni tasso mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti.
- 332. Pubblicazione documentaria « Acquedotti Fascisti ».
- 333. Patente autista per condurre automobili.
- 334. Assicurazioni diverse.

Parte II.

I segretari comunali e la loro carriera. *P. Salvatore.*

COPERTINA

Personale dei Segretari Comunali. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Personale dei Segretari Comunali

RUOLO PROVINCIALE

Trasferimenti.

Padula Aldo: g. 8° — Da Montesano a Futani — dal 15 ottobre 1934 XII.

Palombo Silvio: g. 6° — Da Montesano sulla Marcellana a Castellabate — dal 16 ottobre 1934 XII.

Lerro Silvino: g. 6° — Da Castellabate a Montesano sulla Marcellana — dal 16 ottobre 1934 XII.

Aspettative.

Rescigno Felice: g. 7° — Monte San Giacomo — Collocato in aspettativa per servizio militare, dal 1 novembre 1934 XIII — senza assegni.

De Augustinis Giovanni: g. 8° — Positano — Collocato in aspettativa per servizio militare, dal 1 novembre 1934 XIII — senza assegni.

Messano Basilio: g. 8° — Ottati — Collocato in aspettativa per servizio militare, dal 3 novembre 1934 XIII — senza assegni.

Biondi Cav. Icilio: g. 7° — Ravello — Prorogata l'aspettativa per motivi di salute per altri mesi 10 a decorrere dal 21 settembre 1934 XII. Assegni un terzo dello stipendio e caro viveri.

Forestieri Biagio: g. 8° — Salento — Prorogata l'aspettativa per motivi di salute per altri mesi 3, dal 10 novembre 1934 XIII. Assegni un terzo dello stipendio.

Rufino Dott. Cario: g. 7° — Sacco — Prorogata l'aspettativa per motivi di famiglia per altri mesi due, dal 1 novembre 1934 XIII — senza assegni.

De Augustinis Giovanni: g. 8° — Positano — Revocata l'aspettativa dal 1 dicembre 1934 XIII.

Assegnazioni di aumenti periodici di stipendio.

Cacciatori Dott. Vincenzo: g. 7° — 1° aumento, dal 1 novembre 1934 XIII — Stipendio di diritto L. 7.198,72 — Stipendio effettivo L. 6.286,72 — Supplemento di servizio attivo L. 1.406,24.

Riconoscimenti benemerenze belliche e fasciste.

Marcelli Giuseppe: g. 7° — Per benemerenze belliche: anni 3 giorni 9. Attribuito: dal 1 gennaio 1934 al 15 aprile 1934: Stipendio di diritto L. 7600 — Stipendio effettivo L. 6688 — Servizio attivo L. 1498. — Dal 16 aprile 1934: Stipendio di diritto L. 7600 — Stipendio effettivo L. 6286,72 — Servizio attivo L. 1406,24.

Napolitano Rag. Sebastiano: g. 7° — Per benemerenze Fasciste: Mesi 6 giorni 19.

Rettifiche al ruolo:

Maiurano Panfilo: g. 6° — Tegiano — Nelle annotazioni: Diritti accessori L. 542,08, dal 1° febbraio 1931.

Luisi Cav. Pier Ludovico: g. 7° — Policastro del Golfo — Nelle annotazioni: Diritti accessori L. 929,28, dal 1° dicem. 1930.

Napolitano Rag. Sebastiano: g. 7° — Agropoli — Assegno personale da riassorbirsi L. 148,90.

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

324. **Compensi pei lavori straordinari ai Segretari, nonché ai funzionari, impiegati e salariati dei comuni e della Provincia.** (C. 23 novembre 1934 n. 396 al Preside della Provincia ed ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il nuovo T. U. della legge com. e prov., approvato con R. D. 3 Marzo 1934-XII, n. 383, con l'art. 244 ribadisce il principio del divieto di concedere ai segretari, agl'impiegati ed ai salariati dei comuni, della provincia e dei consorzi, compensi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo all'infuori degli assegni previsti dalle leggi e dalle apposite tabelle organiche, regolarmente approvate.

Tale principio trova la base nel rapporto d'impiego fra l'ente ed il dipendente per cui: *questi è obbligato a prestare la propria opera nell'interesse dell'amministrazione, a pieno rendimento, con continuità, zelo, diligenza ed attività*; e l'ente, a sua volta, è tenuto a corrispondergli gli assegni fissi, gli aumenti periodici, ed a promuovere quelli che abbiano dimostrato, durante la loro carriera, non solo di rendere, ma di migliorare sè stessi.

Gli organici, in genere, prevedono personale sufficiente, in qualità e numero, ai bisogni delle singole aziende, e quando deficienze si notano queste sono dovute a scarso rendimento tollerato prima e poi denunciato per gli effetti dannosi che produce alla cosa pubblica.

Di conseguenza si parla di lavoro arretrato giacente in ufficio, di servizi da ripristinare, ordinare e sistemare e si richiedono aiuti in personale straordinario o speciali compensi o premi di rendimento, come impropriamente era detto nell'art. 110 delle

norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali (R. D. 21 marzo 1929 N. 371).

Sono da considerarsi invece lavori straordinari, ai sensi dell'art. 244 del citato T. U. quelli eseguiti, fuori orario normale di ufficio, per fatti nuovi ed eccezionali; e devono, di volta in volta essere previamente autorizzati da questa Prefettura.

Dispongo pertanto che, ogni qualvolta i capi delle amministrazioni ritengono la necessità di dover compensare il personale in pianta stabile per lavori straordinari, intesi nel senso di cui sopra, od assumere personale avventizio, dovranno prima adottare un apposita deliberazione nella quale dovranno essere indicati:

1°) La specie del lavoro che dovrà essere eseguito;

2°) Le ragioni per le quali deve essere fatto in orario fuori quello normale di ufficio o con apposito personale;

3°) La durata della prestazione straordinaria;

4°) Le generalità degli impiegati o salariati incaricati di compiere il lavoro straordinario, o della persona da assumere;

5°) il compenso, che non deve eccedere il decimo dello stipendio o salario annuo, per i dipendenti in attività di servizio, o lo stipendio o salario base di organico per il personale avventizio.

Tale compenso, per i primi, dovrà essere liquidato a lavoro compiuto con separata deliberazione, corredata da una dettagliata relazione illustrativa del capo dell'Amministrazione.

6°) Lo stanziamento sul quale dovrà essere assunto l'impegno indicando col numero, la voce dell'articolo e le disponibilità.

Gradirò un cenno di assicurazione e di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

325. **Congedo ordinario e straordinario ai Segretari Comunali.** (C. 20 novembre 1934 n. 5395 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Alcuni Podestà spesso mi richiedono l'autorizzazione di accordare ai rispettivi segretari comunali tutto o parte del congedo ordinario, altri pure, valendosi della facoltà concessa loro dalla legge, non ne avvertono tempestivamente questa Prefettura.

Dispongo pertanto che, pur restando di piena facoltà dei signori Podestà di accordare ai Segretari tutto o parte del congedo ordinario, ove le esigenze del servizio lo consentano, è fatto obbligo di avvertirne, per sola notizia, questa Prefettura, indicando: i giorni concessi, la data d'inizio della licenza e come s'intende provvedere ad assicurare il funzionamento del servizio di segreteria chiedendo, se del caso, la temporanea sostituzione del segretario e indicando il nominativo di un segretario di comune viciniore.

Ricordo che i congedi, in complesso, non devono eccedere il periodo di un mese per ciascun anno ed in esso devono essere computate tutte le assenze, anche giustificate, dall'ufficio, sempre non dipendenti da cause di servizio.

Solo poi per ragioni gravi, su rapporto motivato del podestà, la durata del congedo può essere, con mio provvedimento, prorogata per un periodo non eccedente un altro mese (congedo straordinario).

In ogni caso del rientro in residenza desidero sempre essere informato.

Gradirò ricevuta della presente.

Il Prefetto - SOPRANO

326. **Segretari Comunali. Iscrizione al P. N. F.** (C. 20 novembre 1934 n. 5394 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di comunicarmi di urgenza la data di iscrizione al P. N. F. di codesto segretario comunale e se il medesimo abbia rinnovata la tessera per l'anno XIII.

I dati devono essere rilevati da documento ufficiale e presso il Fascio di combattimento ove il segretario dichiara di essere iscritto.

Per i non iscritti prego comunicarmi, in via riservata, le ragioni.

Dell'esattezza delle notizie riterrò responsabili le SS. LL.

Il Prefetto - SOPRANO

327. **Calendario e Agenda della C. R. I. 1935-XIII.** (C. 26 novembre 1934 n. 5336 al Preside Amministrazione Provinciale e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Croce Rossa Italiana provvederà, anche per l'anno 1935, alla pubblicazione di un proprio Calendario e di una Agenda.

Data la finalità delle due pubblicazioni, destinate ad una opera di propaganda a favore della benemerita Istituzione, prego le SS. LL. di segnalarlo per l'eventuale acquisto.

Il Prefetto — SOPRANO

328. **Revisione ordinaria delle liste elettorali politiche per il 1935.** (C. 20 novembre 1934 n. 50713 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma dell'art. 11 della legge elettorale politica, T. U. 2 settembre 1928 n° 1993, nello scorso mese di ottobre hanno avuto inizio le operazioni per la revisione delle liste elettorali pel 1935-

Mentre richiamo le istruzioni di massima già emanate negli anni decorsi, raccomando alle SS. LL. di disporre l'esatta e tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge, dando assicurazione a questa Prefettura, di volta in volta che i termini dalla legge assegnati per ogni singolo adempimento vengano a scadere.

Ad evitare ritardi nell'espletamento dei lavori, si raccomanda alle SS. LL. di rendersi parte diligente verso le associazioni sindacali, nonchè verso tutti gli altri Uffici ed Enti chiamati all'applicazione della legge, non esclusi i tribunali, perchè provvedano all'esatta esecuzione di quanto è disposto dagli art. 12 e 13 della legge innanzi citata.

Spirato il termine di cui all'art. 22 e non più tardi del 1° marzo le SS. LL. a sensi dell'art. 28 devono inviare al Presidente della Commissione Elettorale Provinciale.

1) i verbali delle operazioni e deliberazioni compiute dal comune;

2) i tre elenchi di cui all'art. 19 in unico esemplare corredati con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;

3) i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

Infine, nella deliberazione di approvazione degli elenchi il computo degli elettori va desunto dal numero complessivo degli elettori assegnati al Comune con l'ultima decisione della C. E. P.

Devo intanto far presente alle SS. LL. che durante la revisione testè decorsa si sono dovute lamentare inesattezze e ritardi nella compilazione degli atti ed invio di essi alla C. E. P. tanto che ancora oggi vi sono uffici comunali che non hanno tuttora inviato a quest'Ufficio la lista permanente aggiornata al 1934.

Avverto che provvederò disciplinarmente a carico di quei segretari che non adempiranno diligentemente alle mansioni loro affidate dalla vigente legge elettorale.

Prego segnare ricevuta della presente con l'applicazione dello esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

329. **Tesseramento sindacale per l'anno XIII.** (C. 19 novembre 1934 n. 1941 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma, comunico la seguente circolare del Ministero delle Corporazioni:

« Dal 28 ottobre ultimo ha avuto inizio il tesseramento sindacale per l'anno XIII. Questo Ministero, pur riservandosi di comunicare alle LL. EE. le quote determinate per le singole categorie, desidera sin d'ora richiamare l'attenzione delle LL. EE. sulla necessità che l'azione per il tesseramento sia ispirata e si svolga col rispetto più assoluto della volontà dei lavoratori e dei produttori in genere.

E' fatto espresso divieto alle associazioni di retribuire con speciale aggio sulle tessere i fiduciari incaricati della distribuzione e di cointeressarli sotto qualsiasi forma al tesseramento, per evitare ogni movente alla coazione.

Le LL. EE. denuncieranno a questo Ministero, per i provvedimenti di competenza, coloro che eventualmente si servissero di tali sistemi.

Alla quota per la tessera potrà aggiungersi un contributo associativo, sempre che ricorra la condizione imprescindibile dell'avvenuta approvazione ministeriale.

Anche per questi contributi soccorrono le stesse norme di cui sopra, e si fa espresso richiamo a precedenti disposizioni impartite circa l'assoluto divieto di servirsi degli esattori delle imposte per la riscossione di essi ».

La tessera e il contributo associativo, che vi è connesso, hanno e devono avere carattere di volontarietà; la presenza dell'esattore, quando anche non proceda ad atti esecutivi, fa pensare alla coattività.

Si richiama in particolar modo l'attenzione delle EE. LL. sulle disposizioni del R. D. 4 aprile 1929, N. 749, sulla disciplina dei contributi sindacali suppletivi, disposizioni che il Ministero intende siano rigorosamente osservate.

Col 28 ottobre 1934 il tesseramento dell'anno XII è esaurito.

Le LL. EE. provocheranno i provvedimenti del caso per coloro che continuassero a distribuire le tessere dell'anno 1934 in loro possesso.

Analogamente non dovrà essere permessa la riscossione dei contributi associativi, facoltativi ecc. che non siano quello dell'anno 1935. E non dovrà essere tollerata alcuna eccezione ».

Si prega di voler vigilare per l'osservanza delle direttive sopra impartite favorendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

330 **Istanze al Capo del Governo - Indicazioni.** (C. 26 novembre 1934 n. 55911 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

« E indispensabile, data la grandissima quantità delle lettere ed istanze sempre in aumento dirette a S. E. il Capo del Governo, che ciascuna di esse porti nel margine superiore le seguenti indicazioni :

1) Nome e cognome ;

2) Indirizzo ;

3) Oggetto (tener presente che ogni lettera od istanza deve trattare un solo oggetto).

Esclusa la opportunità di far luogo a comunicati alla stampa e ad altre forme di pubblicità, affinchè gli eventuali interessati vengano a conoscenza della direttiva, si ritiene, tuttavia, necessario che essa abbia la maggior possibile diffusione.

Il Prefetto — SOPRANO

331. **Riduzione tasso mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.** (C. 22 novembre 1934 n. 54315 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Giusta provvedimento Consiglio Ministri 19 corr., Cassa depositi e prestiti di sua iniziativa concederà dal 1° gennaio 1935 riduzione al quattro e cinquanta per cento tasso interessi su mutui Comuni et Provincie. Prego provvedere subito variazione bilanci, destinando conseguenti economie su quote ammortamento sovrimposte aut tributi locali. Assicurati.

Il Prefetto — SOPRANO

332. **Pubblicazione documentaria « Acquedotti Fascisti ».** (C. 8 novembre 1934 n. 5213 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' uscito in questi giorni il primo dei due volumi costituenti la pubblicazione documentaria « Acquedotti fascisti » Roma, Via Mariano Fortuny 20, intesa ad illustrare per ogni provincia e comune del regno tutti i civici acquedotti costruiti dalla Marcia su Roma al 21 aprile 1934 XII.

Data l'alta finalità che si propone di conseguire la pubblicazione predetta, la segnalo alle SS. LL. per la eventualità che intendano acquistarne copia.

Il Prefetto - SOPRANO

333. **Patente autista per condurre automobili.** (C. 7 novembre 1934 n. 54992 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Perchè sia portato a conoscenza degli interessati, trascrivo

qui di seguito il seguente telegramma dell'On. Ministero delle comunicazioni:

« Tenuto conto lungo periodo esercizio, consento, che a conducenti automobil motore Diesel ed autotreni muniti patente secondo grado, conseguita anteriormente entrata vigore R. D. 8 dic. 1932 n. 1740, e che termine nuove disposizioni debbono ottenere patente terzo grado, siano applicati effetti accertamento e requisiti fisici criteri prescritti visita revisione conducenti servizio pubblico da art. 91 vigente codice stradale ».

Il Prefetto — SOPRANO

334. **Assicurazioni diverse.** (C. 22 novembre 1934 n. 5003 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale e ai Sigg. Podestà, Commissari Pref. e Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza della Provincia).

Ho dovuto rilevare che, di frequente, le amministrazioni dipendenti stipulano contratti di assicurazione contro rischi con private compagnie senza neppure interpellare l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ente Statale (Legge 4 aprile 1912, N. 305 modificata con R. D. 29 aprile 1923, N. 966).

Il principio della convenienza economica, a parità di condizioni, base dell'attività di ogni Amministrazione, deve essere scrupolosamente osservato anche in questo delicato campo di previdenza, quando questa sia consentita dalle vigenti disposizioni, analogamente a quanto si opera per gli appalti in genere.

Dispongo pertanto che, ogni qualvolta le SS. LL. ritengono di dover assumere impegni assicurativi, nell'interesse esclusivo dell'ente amministrato, ne siano informati anche l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e le Assicurazioni d'Italia, per i rami elementari, perchè questi possano opportunamente vagliare la richiesta e far tenere alle SS. LL. uno schema di contratto che, per condizioni e tariffe, deve essere serenamente valutato in confronto degli altri.

Le offerte che perverranno dall'Istituto predetto e dalle altre Compagnie interpellate dovranno essere inviate a questa Prefettura unitamente alla deliberazione nella quale le SS. LL. dovranno esporre i criteri base tenuti nella scelta.

Intanto invito le SS. LL. ad impartire le opportune disposizioni per non incorrere nelle eventuali responsabilità, perchè siano tenute in evidenza le scadenze dei singoli contratti in corso nonchè i termini entro i quali devono essere disdetti e ciò per aver poi la piena libertà di stipulare contratti su basi più convenienti.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II

I Segretari Comunali e la loro carriera.

L'art. 173 della nuova legge com. e prov., approvata con R. D. 3 marzo 1934 N. 383, non solo conferma la qualifica di funzionario dello Stato al segretario comunale, attribuitagli dall'art. 1° della legge 17 agosto 1928 N. 1953, ma lo equipara, a tutti gli effetti, agli impiegati dello Stato. E' questo un altro grande vantaggio conseguito dalla nostra classe solo in Regime fascista. Il segretario comunale, l'*umile segretariucolo* di un tempo, per lo più malmenato dalle amministrazioni di nomina popolare, costretto, per vivere in pace, a strisciare intorno ai diversi consiglieri, ha avuto finalmente giustizia: oggi egli è un funzionario dello Stato, protetto e difeso dal medesimo. Merito, ripeto, del Governo fascista, al quale i segretari serberanno sempre devozione e gratitudine infinita.

L'equiparazione però, in effetti, non è ancora completa, ma si va attuando man mano. E' infatti recentissima la circ. del Ministero delle Finanze del 10 agosto 1934 n. 51609 diretta ai Prefetti del Regno, con la quale viene riconosciuta ai segretari la facoltà di cedere il proprio stipendio con tutte le norme riguardanti il personale statale; e ci risulta ancora che pendono trattative fra il Ministero dell'Interno e quello delle Comunicazioni per estendere alla nostra classe il beneficio della concessione C, per i viaggi sulle ferrovie dello Stato. Finoggi tale concessione non è stata accordata perchè, se sotto alcuni aspetti i segretari comunali sono equiparati agli impiegati dello Stato, condizione questa non trascurabile per totalmente equipararli ai funzionari statali. Il segretario rimane per questo, direi quasi, in uno stato di inferiorità rispetto al vero impiegato statale, anche perchè non è sempre sicuro di entrare a fine mese in possesso della retribuzione, che gli compete, e che è frutto di lavoro e di sacrificio. Sappiamo infatti che non tutti i comuni corrispondono puntualmente gli stipendi ai poveri dipendenti, e

non sono rari i casi di segretari, che debbono attendere tre ed anche più mesi per riscuotere il loro avere. Nè il nostro desiderio di essere retribuiti dallo Stato contrarierebbe col disposto del succitato art. 173 della nuova legge com.le e prov.le che dice: » fermo restando l'onere degli stipendi, assegni ed indennità a carico dei comuni.... », perchè l'onere rimarrebbe sempre a carico dei comuni anche obbligando questi a versarne l'ammontare allo Stato per il pagamento diretto (escluso s'intende per i diritti di segreteria). Potrebbe, è vero, rappresentare questo un giro vizioso, ma non inutile, perchè nel mentre non sarebbe alterato il concetto ed anche la sostanza del su ripetuto art. 173, verrebbe a completare l'equiparazione di funzionario di Stato sancita nell'art. stesso, assicurando maggiore serenità ai segretari comunali. Non sarebbe poi questa una novità peregrina. L'esperimento fu fatto e riuscì con i maestri elementari. Essi un tempo erano impiegati comunali; in seguito passarono alla dipendenza dello Stato (salvo i maestri dei comuni di maggiore importanza, che preferirono conservare l'autonomia delle proprie scuole) al quale i comuni versavano un contributo. E solo da poco le scuole sono passate a totale carico dello Stato.

Per raggiungere l'equiparazione rimane ancora una disparità di trattamento economico tra i segretari comunali e gli impiegati dello Stato, come rilevasi dalla seguente tabella:

Segretari comunali			Impiegati dello Stato			Retribuzione in meno assegnata ai Segretari Comunali
Grado	Retribuzioni al netto delle riduzioni del 20-11-1930 e del 14-4-1934		Grado corrisp. a quello di Segr. Com.	Retribuzioni al netto delle due riduzioni di cui contro		
	Stipendio base	Servizio attivo		Stipendio base	Servizio attivo	
1°	16.262,40	5.808,00	5°	20.908,80	6.969,60	5.808,00
2°	14.097,60	4.356,00	6°	17.036,80	5.420,80	4.004,00
3°	12.953,60	3.400,32	7°	15.048,00	4.118,40	2.812,48
4°	11.091,52	2.833,60	8°	13.520,32	2.995,52	2.590,72
5°	9.391,36	2.265,88	9°	11.658,24	2.428,80	2.428,80
6°	7.858,40	1.737,12	10°	9.877,12	1.781,12	2.062,72
7°	5.790,40	1.406,24	11°	7.692,96	1.488,96	1.985,28
8°	4.811,92	1.158,08	12°	4.880,48	1.240,80	12,28

Nè la differenza viene colmata dai diritti di segreteria, diritti che, specie per gli ultimi gradi dei segretari, si riducono a somme irrisorie di poche lire mensili.

Ci conforta però il pensiero di una prossima revisione di stipendi, revisione e miglioramento che abbiamo ragione di sperare se leggiamo attentamente il 3° comma dell'art. 409 della nuova legge com. e prov. che, riferendosi alla pubblicazione del nuovo regolamento, dice testualmente così: « Fino alla emanazione di detto regolamento resteranno immutate le vigenti tabelle degli stipendi, assegni e indennità, nonchè le quote dei diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali ». Sicchè c'è da sperare che le tabelle muteranno con la emanazione del nuovo regolamento. E come muteranno? Ancora in danno dei segretari? non credo, è ipotesi questa che va assolutamente scartata. Nè potranno rimanere le medesime perchè, in questo caso, il legislatore non avrebbe avuta alcuna ragione di fare intendere una prossima revisione di tabelle. Se la logica ci assiste, dobbiamo ritenere che le tabelle saranno variate a favore nostro. E se tale citato 3° comma lo mettiamo a confronto con l'art. 173 della legge com. e prov., che equipara il segretario comunale agli impiegati dello Stato *a tutti gli effetti*, e quindi anche agli effetti degli stipendi, dobbiamo ritenere che le attese nuove tabelle saranno le medesime di quelle dei funzionari dello Stato.

Prima di finire queste mie brevi considerazioni voglio dire ancora qualche parola sulla carriera dei segretari comunali. Per l'art. 178 della nuova legge com. e prov. essi sono divisi in ruoli provinciali, ai quali appartengono i segretari dei 4 gradi inferiori, ed in un ruolo nazionale, al quale appartengono i segretari dei 4 gradi più elevati della carriera. La circ. n. 15700-5 del 28 marzo 1934 del Ministero dell'Interno, esplicativa della legge, chiarisce che lo scopo precipuo della nazionalizzazione del ruolo dei 4 gradi superiori è stato quello di bene assicurare l'ascesa dei migliori elementi ai gradi più elevati della carriera, ed ai quali si può accedere unicamente per concorso.

Invece nei ruoli provinciali le nomine hanno luogo in seguito a pubblico concorso soltanto per i posti del grado iniziale della

carriera, eccezionalmente per i posti di grado 7° e 8° (art. 180 legge). I posti di grado 7°, 6° e 5° sono conferiti per promozione ai segretari compresi nello stesso ruolo provinciale. A mio criterio sarebbe stato più opportuno stabilire due ruoli nazionali, e cioè uno per i primi 4 gradi della categoria, da accedervi unicamente per concorso e quindi assicurare una più rapida ascesa ai migliori elementi, e l'altro per i rimanenti 4 gradi da accedervi per promozione. Sarebbe così meglio garantita una più rapida carriera anche alla generalità dei segretari appartenenti agli ultimi 4 gradi. E mi spiego: Con i ruoli provinciali vediamo i segretari di alcune provincie obbligati ad una carriera molto lenta e stentata, non per loro colpa od incapacità, ma per insufficienza di posti nel grado superiore. Segretari poi di altre provincie, i quali hanno possibilità di carriera più rapida, ed a volte non per merito personale, ma per maggiore disponibilità di posti al grado superiore. Esempio pratico: Esaminiamo le possibilità di carriera nelle provincie di Salerno e di Bari. Salerno dispone di 49 comuni di 8° grado, 64 di 7°, 22 di 6°,- e soltanto 6 di 5°. Se in tale provincia tutti i segretari di 8°-grado hanno facile possibilità di promozione al 7°, quanti invece del 7° potranno essere promossi al 6°? Ed al 5°? Se solo 22 segretari di 7° sono promovibili al 6°, i rimanenti dei 64 debbono arrestare la loro carriera, non per incapacità, ma per il necessario maggior rigore nella valutazione del merito comparativo degli aventi diritto.

Senza dire poi che la carriera stessa è lentissima anche per i meritevoli. La provincia di Bari dispone invece solo di 2 comuni di 8° grado, altri 2 di 7°, 12 di 6° e 16 di 5°. In questa provincia la carriera è rapidissima, e i segretari, degni si capisce, hanno tutti la possibilità di raggiungere, ancora giovanissimi, il 5° grado. La dimostrazione è evidente. Nè possiamo ovviare a questa disparità con la facoltà di trasferimento da una provincia all'altra (2° comma art. 193 della legge) perchè in generale la provincia che deve ricevere il segretario concede il nulla osta solo quando non ha elementi propri da promuovere.

Concludendo, nei segretari comunali siamo fieri dei grandi vantaggi ottenuti in Regime fascista, ed insperati in altri tempi. Il nostro riconoscimento di funzionari dello Stato è la più bella vittoria conseguita dalla nostra classe. Altri miglioramenti di carriera si annunziano e certamente verranno. Il nostro più caro voto è quello di vederci equiparati in tutto agli impiegati dello Stato, al servizio del quale militeremo con orgoglio, fede e passione.

Acerno, 10 Ottobre 1934 -XII.

PASQUALE SALVATORE

Segretario Comunale

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste, ecc.

Comune di Felitto — *Vendita taglio IV Sezione bosco ceduo « Farneta ».*

Si rende noto che alle ore 11 del 26 novembre, nella Casa Comunale, si terrà una pubblica asta, col sistema delle candele vergini, per la vendita del taglio di legname del bosco predetto, in aumento del prezzo di lire 15781,00. Offerte in aumento non inferiori a L. 30,00. Termine offerte ventesimo scadrà 6 dicembre. Deposito provvisorio lire 2000,00. 1000,00 per spese d'asta, contratto e martellata. Cauzione definitiva pari decimo prezzo aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Termine per taglio e sgombrò una stagione silvana. Capitolato d'oneri in Segreteria nelle ore di Ufficio.

Il Segretario: Francesco Perillo

Il Podestà: Benedetto Ivone

Comune di Felitto — *Vendita materiale legnoso ritraibile taglio IV sezione bosco Farneta* — Essendo andati deserti gli incanti tenutisi il giorno 26 corrente per la vendita del materiale legnoso suddetto, si rende noto che il giorno 6 dicembre p. v. alle ore 11, innanzi al Podestà, avrà luogo il secondo esperimento d'asta per la vendita del materiale di cui sopra, alle stesse condizioni e norme riportate nel Capitolato d'oneri, deliberato con atto podestarile n. 64 del 27 ottobre u. s., superiormente vistato il 13 novembre 1934-XIII-n. 54479-373, e trascritto nell'avviso d'asta di primo incanto in data 16 novembre. Tutti gli atti sono visibili in Segreteria e nelle ore di Ufficio, — Felitto, 26 novembre 1934-XIII —
Il Podestà: Benedetto Ivone Il Segretario: Francesco Perillo.

Comune di Piaggine — *Vendita 12276 piante cerro, castagno, ontano alto fusto bosco « Pruno ».* Il 15 dicembre 1934, ore 10, nella sede comunale avrà luogo il secondo esperimento d'asta a candela vergine, per la vendita del materiale legnoso predetto. Base d'asta lire 188.800,70. Offerte non minori lire 100. Deposito provvisorio lire 20,000,00. Cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica, da versarsi Cassa DD. e PP.; nonchè fideiussore ed approbatore solidale. Termine del taglio e sgombrò mesi 36 dalla consegna. Pagamento in tre rate. Chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Piaggine 23 novembre 1934-XIII.

Il Segretario: Petraglia

Il Podestà: Tommasini

segue: **Appalti, aste ecc.**

Comune di Laurino — *Vendita n. 13680 piante cerro, faggio, acero ed ontano radicate nella 2^a e 3^a Sezione bosco « Montecavalli ».* Si rende noto che il 15 dicembre p. v., alle ore 10, in una sala di questo Comune si addiverrà all'esperimento di unico e definitivo incanto, a candela vergine, per l'aggiudica delle due sezioni del bosco « Montecavalli » in aumento del prezzo di lire 300,000, offerto dalla Ditta Fiordelisi Giuseppe fu Gelsomino. In caso di diserzione il taglio rimarrà aggiudicato alla predetta Ditta.

Cauzione provvisoria lire 10,000. Cauzione definitiva decimo del prezzo aggiudica da versarsi alla Cassa DD. PP. nonchè fideiussore ed approbatore solidale. Termine e sgombro mesi 48 dalla consegna. Pagamento in 5 rate uguali. Capitolato visibile Segreteria.

Laurino 28 novembre 1934, XIII.

Il Segretario: Palatiello

Il Podestà Cav. Dott. Durante

Comune di Roccapiemonte — *Appalto imposte consumo.* — Il giorno 4 dicembre alle ore 10 sarà tenuto il primo esperimento di asta per l'aggiudicazione delle imposte di consumo per il quinquennio 1935-939. Il prezzo di base è fissato in lire 60mila ed ogni offerta non potrà essere inferiore a lire 100. Il prezzo di provvisoria aggiudicazione è soggetto a miglioramento di ventesimo. L'asta sarà fatta col concorso di almeno due concorrenti. Cauzione provvisoria lire 6,000 definitiva tre dodicesimi del prezzo di aggiudica.

Gli atti inerenti ed il capitolato sono visibili nella Segreteria Comunale tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Roccapiemonte li 21 novembre 1934 XIII.

Il Seg. Franc. Vigorito

Il Podestà Domenicantonio Siniscalchi

Concorsi

Comune di Laureana Cilento — *Guardia municipale e campestre* — I termini fissati per la presentazione della domanda di ammissione al concorso suddetto, con deliberazione di data odierna sono prorogati a tutto il 10 gennaio 1935, ore 12.

Il Commissario Prefettizio Avv. G. Mazzarella



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

335. Esenzione da tributi com. e prov. a favore dell' O. N. Dopolavoro (C. M. F. 1° ottobre 1934 n. 6626).
 336. Istituti di vigilanza diurna e notturna con garanzia furti. (C. M. Corporazioni 7 novembre 1934 n. 10721872).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

337. Pubbliche affissioni e pubblicità
 338. Composizione delle Commissioni comunali per la concessione delle licenze agli ambulanti.
 339. Autorizzazioni per il servizio pubblico noleggio da rimessa per il 1935.
 340. Roma. Ufficio diffusione apparecchi profilattici. Autorizzazione a porre in commercio presidi medico-chirurgici.
 341. Concessione di premi dotali alle madri di figli illegittimi.
 342. Disciplina sanitaria dei trasporti di bestiame con autoveicoli.
 343. Lavori e forniture delle amministrazioni pubbliche.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura n. 343. — Retifica al progetto degli assegni spettanti ai Segretari Comunali. — Elenco dei candidati risultati idonei negli esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso delle imposte di consumo nella sessione di novembre 1934.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

343. **Lavori e forniture delle Amministrazioni pubbliche.** (C. 7 dicembre 1934 n. 57119 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

« L'On. Ministero dell'Interno comunica:

S. E. il Capo del Governo ha diramato ai vari Ministeri la seguente circolare:

E' stato rilevato che le pubbliche Amministrazioni assegnano spesso, per la esecuzione di lavori e di forniture, termini di consegna eccessivamente brevi, e ciò anche quando non ricorrono imprescindibili esigenze di pubblico interesse ed effettive necessità di carattere amministrativo.

La ristrettezza di termini e la gravità delle sanzioni che quasi sempre vengono comminate per i ritardi, impongono all'organizzazione del lavoro ed allo impiego della mano d'opera un ritmo quanto mai irregolare e discontinuo, richiedono — spesso dopo lunghi periodi di inattività completa o parziale degli impianti — l'intensificazione delle lavorazioni con turni straordinari, ai quali — non appena terminato l'eccezionale periodo — dovranno inevitabilmente seguire numerosi licenziamenti e notevoli riduzioni nella produzione.

Tale sistema turba — tanto più gravemente nelle presenti contingenze — l'attività industriale ed il mercato del lavoro, mentre una più congrua e normale ripartizione del tempo di lavori e forniture potrà assicurare alle maestranze un'occupazione più costante e meglio retribuita, ponendo inoltre gli industriali in grado di predisporre razionalmente e tempestivamente i programmi di attività degli impianti, e dando, infine, alle stesse Amministrazioni appaltanti maggiore sicurezza di puntualità nelle consegne e di esatta esecuzione dei lavori nelle forniture.

Sul segnalato inconveniente e sulla necessità di porvi riparo come ho sopra indicato, richiamo, anche in relazione agli accordi recentemente intervenuti fra le Organizzazioni interessate al fine di alleviare la disoccupazione mediante una ripartizione del lavoro disponibile fra il maggior numero di operai, la particolare attenzione delle EE. LL. perchè vogliano impartire alle dipendenti Amministrazioni conformi istruzioni curandone personalmente l'osservanza ».

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I

a) Leggi e Decreti.

335. **Esenzione da tributi comunali e provinciali a favore dell'Opera Nazionale Dopolavoro.** (C. 1° ottobre 1934 n. 6626 del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno).

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559 dispone che « agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, in genere, stabilito dalle leggi generali o speciali, l'Opera Nazionale Dopolavoro e l'Opera Nazionale Balilla, nonchè i loro organi provinciali e comunali, sono parificati alle Amministrazioni dello Stato ».

Il T. U. per la Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, prevede però all'art. 160 lettera b), soltanto l'esenzione a favore delle sezioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro dalla imposta sui pianoforti, limitatamente ad un pianoforte.

Sono stati pertanto proposti i seguenti quesiti:

1) se in base al R. decreto legge 10 agosto 1927 su citato, l'esenzione possa estendersi ad altre imposte e tasse comunali e provinciali, quali l'imposta sul valore locativo, di licenza, sui bigliardi, sulle industrie, i commerci, le arti e professioni e di patente, addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, sulle macchine per caffè tipo espresso;

2) se i circoli di divertimento dei vari « Dopolavoro » dove si tengono sale da bigliardo, da ballo, ecc. siano da ritenersi organi provinciali o comunali del « Dopolavoro » e siano quindi da parificarsi alle Amministrazioni dello Stato, agli effetti della esenzione da imposte e tasse.

Prese in esame le proposte questioni, questo Ministero, di concerto con quello dell'Interno ed udito il parere della Commis

sione Centrale per la Finanza locale, osserva che giusta il su richiamato decreto l'esenzione da tributi comunali e provinciali può consentirsi all'Opera Nazionale Dopolavoro, qualora la stessa esenzione spetti alle Amministrazioni dello Stato.

Poichè con circolare 1° aprile 1929, n. 3543, di questo Ministero (Direzione Generale Imposte Dirette), venne ammessa l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti dalle attività commerciali od industriali svolte dall'Opera Nazionale Dopolavoro, la stessa esenzione può ammettersi per l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la relativa sovrimposta provinciale.

Per quanto riflette le imposte comunali sul valore locativo, di licenza, di patente, sui bigliardi, sulle macchine per caffè tipo espresso, non essendo stata prevista dal T. U. per la Finanza locale alcuna esenzione a favore dello Stato, l'esenzione stessa non può spettare neppure all' O. N. D.

Per ciò che concerne la determinazione degli organi provinciali e comunali dell' O. N. D. cui possono competere le accennate esenzioni e cioè, sia quella di cui all'art. 160 lettera b), del T. U. per la Finanza locale, sia quella dell'imposta sulle industrie ed addizionale provinciale, è da ritenere che, tenuto conto dello speciale carattere di tali organi, le esenzioni stesse siano da limitare ai veri Dopolavori provinciali e comunali, escludendo i circoli, associazioni ed enti ecc. aderenti, i quali, in generale, svolgono una attività e gestione amministrativa finanziaria non controllata dall'Opera.

Si pregano le LL. EE, di impartire analoghe istruzioni alla Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia.

Il Ministro — GUIDO JUNG

336. **Istituti di vigilanza diurna e notturna con garanzia furti.** (C. 7 novembre 1934 n. 10.21872.10089 ai Prefetti del Regno).

Il Ministero delle Corporazioni ha diretto a tutti gl'Istituti di Vigilanza privata e, per notizia, a tutte le Compagnie di assicurazione, una circolare in data 16 ottobre p. p. n. 12575, con la

quale vieta a tali Istituti di assumere garanzia contro i rischi del furto.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive, quì di seguito, la circolare suddetta:

« Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare che molti istituti di vigilanza diurna e notturna (autorizzati come tali dalle Autorità di P. S.) assumono nei contratti di abbonamento con i loro clienti la garanzia del rischio furti, venendo in tal modo ad esplicare vera e propria attività assicurativa, in contravvenzione alle norme del R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966 e successive disposizioni integrative e modificative.

Nell'intento di conciliare l'attività degli istituti predetti con le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni e con la tutela degli interessi degli abbonati in caso di sinistri derivanti da furti, si è ritenuto in un primo tempo di far modificare i contratti di abbonamento, affinchè alla garanzia diretta degli istituti di vigilanza contro il rischio dei furti fosse sostituito l'obbligo dell'assicurazione presso compagnie di assicurazione mediante polizza globale a favore degli abbonati al servizio di vigilanza.

Ed affinchè questi ultimi non rimanessero scoperti di assicurazione nel caso di mancato puntuale pagamento del premio ad ogni scadenza, fu disposto che i singoli istituti di vigilanza eseguissero un deposito cauzionale presso le rispettive compagnie assicuratrici corrispondente ad una rata di premio.

Senonchè, anche con l'adozione di tale sistema, si è dovuto constatare che permangono, tuttora, notevoli inconvenienti dovuti in parte alla circostanza che molti di detti istituti hanno dichiarato di non essere in grado di costituire il deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti verso i loro abbonati ed in parte al fatto che taluni istituti di vigilanza, nei loro contratti con le compagnie di assicurazione, limitano la possibilità di risarcimento a somme minime, lasciando agli abbonati insufficientemente garantiti nei casi di sinistri per importi superiori. Inoltre, la effettiva

garanzia assicurativa non sempre corrisponde al maggior premio che viene fatto pagare all'abbonato.

Pertanto, questo Ministero è venuto nella determinazione di vietare agli istituti di vigilanza di prestare garanzia contro i rischi del furto. In conseguenza detti istituti debbono limitare la loro attività al solo rapporto di custodia e di vigilanza ed alla relativa responsabilità, lasciando agli abbonati di assicurarsi direttamente presso le compagnie autorizzate all'esercizio delle assicurazioni, a termini del citato decreto legge 29 aprile 1923, num. 966.

Si prega di accusare ricevuta della presente, assicurandone l'adempimento ».

Pel Ministro — BOCCHINI

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

337. **Pubbliche affissioni e pubblicità.** (C. 5 dicembre 1934 n. 57118 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con preghiera alle amministrazioni comunali, che gestiscono direttamente od abbiano concesso in appalto il servizio delle pubbliche affissioni, di tenerlo presente nell'applicazione del R. D. 14 giugno 1928 n. 1399, si comunica copia del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione 1.^a, in adunanza 22 dicembre 1931, in merito all'interpretazione di alcune disposizioni del Decreto anzidetto.

Il Prefetto — SOPRANO

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della sezione 1.^a del 22 dicembre 1933 - Anno X^o

Oggetto - **Pubbliche affissioni e pubblicità affini.** R. D. 14-6 1928 n. 1391.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 8 dicembre 1931 (X), colla quale il Ministero dell'Interno (Direzione Gen. dell'Amministrazione Civile) chiede parere su alcuni quesiti relativi ai servizi comunali delle pubbliche affissioni.

Udito il relatore.

Considerato che il Ministero dell'Interno, nella citata sua relazione, chiede il parere del Consiglio sui seguenti quesiti:

1.º) Se la facoltà concessa ai comuni dell'art. 1, n. 17, del R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578, di assumere anche con diritto di privativa il servizio delle pubbliche affissioni, si possa estendere anche ai mezzi di pubblicità contemplati nel titolo III del R. D. 14 giugno 1928, n. 1399; (1)

2.º) se, nel caso di concessione del servizio in appalto, il diritto di privativa possa essere trasferito all'appaltatore;

3.º) se, in forza del diritto di privativa, possa il Comune, o (nel caso di risposta affermativa al precedente quesito) l'appaltatore vietare ai privati l'esercizio dei mezzi di pubblicità di cui al n. 1.º), anche se i privati dichiarino di assoggettarsi ai diritti previsti dalla tariffa;

4.º) se e con quali modalità possa la tariffa per la pubblicità luminosa, stabilita dall'art. 31 del R. D. 14 giugno 1928, n. 1399, essere applicata alla pubblicità luminosa intermittente e variabile.

Considerato che, sul primo quesito, la Sezione non può convenire nella soluzione affermativa prospettata dal Ministero. Infatti, l'art. 1, n. 17, del R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578, concede ai Comuni la facoltà di assumere il servizio delle pubbliche affissioni, e tale servizio non può comprendere quei mezzi di pubblicità, quale la pubblicità luminosa, che non vengono eseguiti per mezzo di una affissione, ma bensì mediante appositi impianti stabili. Nè vale il dire che l'art. citato proviene dalla legge 29 marzo 1903, n. 103, emanata in un tempo in cui la pubblicità luminosa non era conosciuta o non aveva raggiunto un'importanza pratica che ne rendesse opportuno il regolamento. Poichè, anzi, in tal modo, si conferma che non fu intento del legislatore di regolare la pubblicità luminosa, di guisa che l'art. 1, n. 17, del citato R. D. 15 ottobre 1925 n. 2578, non potrebbe essere applicato a tale sorta di pubblicità se non per mezzo di analogia, la quale, trat-

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 281 e 297.

tandosi della concessione di un diritto di privativa, deve ritenersi vietata dall'art. 4 delle preleggi. A non diverse conclusioni si deve pervenire attraverso l'esame del regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, approvato col R. D. 14 giugno 1928, n. 1399. Questo infatti, nello art. 1, dichiara che « sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprende l'esposizione di cartelli, stendardi, avvisi (siampati, litografati o manoscritti) sui muri prospicienti le pubbliche strade o piazze, o affissi al suolo pubblico, o collocati in modo da essere permanentemente e totalmente visibili dalle strade o piazze pubbliche ».

Quindi, nel seguito del titolo 1.° e nel titolo 2.°, il regolamento citato regola il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inteso nel senso chiarito dall'art. 1, stabilendo anche la tariffa massima (capo II° del titolo II*) per le prestazioni rese dal Comune nell'esercizio di detto servizio. Nel titolo III°, è regolata la pubblicità eseguita con altri mezzi, e cioè con mezzi diversi da quelli contemplati nell'art. 1. Ora, secondo il disposto di questo articolo, solo i mezzi di pubblicità in esso indicati costituiscono pubbliche affissioni e possono costituire l'oggetto di un servizio comunale.

Deve pertanto ritenersi che gli altri mezzi di pubblicità, di cui al titolo III° del regolamento, siano lasciati al libero esercizio dei privati, salvo il pagamento delle tasse dovute. Ciò è confermato dal fatto che nel titolo citato non sono contenute disposizioni di sorta per regolare l'eventuale esercizio, da parte dei comuni, dei mezzi di pubblicità ivi indicati, come avviene nei precedenti due titoli, per il servizio delle pubbliche affissioni, in senso proprio. Infine, in molti articoli di questo titolo, è chiaramente espresso il concetto che le tasse in essi stabilite sono dovute, non già per una attività che sia svolta dal comune, ma bensì per la concessione al privato della facoltà di svolgere una attività a scopo pubblicitario. Sembra quindi debba essere escluso

che i Comuni possono assumere l'esercizio dei mezzi di pubblicità di cui al titolo III° del regolamento 14 giugno 1928, n. 1399.

Considerato che, risolto negativamente il primo quesito, cadono i quesiti sopra esposti sotto i numeri 2°) e 3°).

Considerato che, quanto al 4°) quesito, la Sezione ritiene che la pubblicità a luce intermittente o variabile debba essere assoggettata a tassa, in ragione dell'ampiezza del quadro luminoso, e senza alcun riguardo al numero o alla qualità delle scritte e dei disegni che vengano successivamente eseguiti. Questa soluzione corrisponde alle disposizioni degli articoli 31 e 32 del regolamento citato, ove la tariffa, stabilita per i mezzi di pubblicità cui tali articoli si riferiscono, è proporzionata esclusivamente allo spazio occupato ed al tempo della esposizione. E' vero che l'art. 6 dello stesso regolamento dispone che i committenti industriali e commercianti possano utilizzare le singole affissioni o altre forme di pubblicità per la propaganda, oltrechè di tutti i prodotti da essi fabbricati o commerciati, anche dei prodotti di altre ditte, che siano con quelli collegati, per ragioni di carattere tecnico industriale o di convenienza commerciale, quando abbiano a tal fine ottenuto il consenso di tali ditte. Ma questa disposizione, per la sua collocazione, sembra riferirsi ai soli servizi esercitati dai Comuni, non ai diversi mezzi di pubblicità contemplati nel titolo III°, e che, come si è detto, non possono costituire oggetto di servizio comunale. Inoltre, quell'articolo, nel dichiarare che la medesima affissione può servire alla pubblicità di più prodotti, collegati per ragioni di carattere tecnico industriale o di convenienza commerciale, non sembra voler esprimere una limitazione della facoltà di valersi della medesima affissione per la propaganda di prodotti diversi, ma bensì voler consentire questa facoltà, preferendo il caso in cui normalmente vi può essere interesse a farne uso. Infine, l'art. 6, che regola l'uso della medesima affissione, per la propaganda a favore di ditte diverse, non può applicarsi alla pubblicità luminosa con luce intermittente e variabile, per mezzo della quale una molteplicità di prodotti può ottenere una propa-

ganda, non contemporanea, ma successiva, per ciascuno di essi. Nè, in contrario, si può trarre argomento dalla maggiore efficacia della pubblicità a luce intermittente, rispetto ad altre specie di pubblicità, poichè, in tal modo, si porrebbe in rilievo un elemento da cui l'attuale tariffa prescinde completamente. Infine, a sostegno della soluzione adottata, si può anche allegare la conseguenza, a cui diversamente si perverrebbe, di imporre alla forma di pubblicità di cui si tratta degli oneri assolutamente proibitivi. Se, al contrario, la tariffa stabilita per altre forme di pubblicità luminosa sembra inadeguata all'efficacia ed al rendimento di quella, l'inconveniente non può essere eliminato attraverso l'interpretazione della legge e dovrebbe essere rimosso mediante apposite disposizioni.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è l'avviso della Sezione.

338. Composizione delle Commissioni Comunali per la concessione delle licenze agli ambulanti. (C. 6 dicembre 1934 n. 57240 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma delle SS. LL. si comunica la seguente circ. n. 167 in data 16 novembre corr. anno del Ministero delle Corporazioni:

« L'art. 2 della legge 5 febbraio 1934 n. 327 (1), stabilisce che le Commissioni Comunali per la disciplina del commercio ambulante debbono essere composte da due rappresentanti designati dalla Federazione prov. fascista del commercio e da due rappresentanti designati dall'Unione dei Sindacati fascisti del Commercio.

In seguito alla emanazione del D. M. 20 giugno 1934 (pubbl. nella Gazz. Uff. n. 159 del 9 luglio detto anno), il quale inquadra, tra gli altri, nella Confederazione Fascista dei commercianti i venditori ambulanti, che costituiscono una apposita Federazione, la Confederazione stessa ha chiesto che i membri delle Commis-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 121.

sioni suindicate vengano designati rispettivamente dalla Unione prov. fascista dei commercianti e dal Sindacato fascista dai venditori ambulanti.

Le ragioni di tale richiesta coincidono con quelle manifestate dalla Confederazione Fascista dei lavoratori del commercio, la quale si è dichiarata favorevole all'accoglimento della richiesta stessa.

E' da considerare infatti che con la legge 5 febbraio 1934, n. 327, oltre che a conferire una adeguata disciplina ai venditori ambulanti, si è avuto per iscopo di normalizzare i rapporti tra commercio stabile e commercio girovago. Da ciò la necessità di assicurare una adeguata rappresentanza in seno alle Commissioni Comunali, di cui al citato art. 2 della legge, tanto alla categoria dei commercianti fissi quanto a quella degli ambulanti.

Ciò premesso, questo Ministero reputa necessario precisare che dei 4 membri costituenti le Commissioni Comunali per la concessione delle licenze di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, 2 debbono essere designati dalle Unioni fasciste dei commercianti e 2 dai Sindacati prov. fascisti venditori ambulanti, competenti per territorio ».

Il Prefetto — SOPRANO

339. Autorizzazioni per il servizio pubblico noleggio da rimessa per 1935.
(C. 4 dicembre 1934 n. 59320 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. voler portare a conoscenza degli interessati che le autorizzazioni per il servizio da noleggio di rimessa di cui al N. 1 delle avvertenze alla tariffa alleg. B) alla legge 30 dicembre 1923, n. 3283 sulle tasse automobilistiche saranno per il prossimo anno 1935, analogamente a quanto venne effettuato lo scorso anno, rilasciate per ciascun autoveicolo, da adibire al predetto servizio da rimessa, anche quando una stessa Ditta sia proprietaria di più autoveicoli che intenda adibire al servizio stesso.

Avverto infine che le autorizzazioni in esame verranno rilasciate su moduli appositi e che per ottenere le autorizzazioni

stesse gli interessati dovranno esibire al Circolo Ispezioni Ferrovie-Tramvie ed Automobili il certificato di iscrizione al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, uno per ciascuna Ditta anche quando la Ditta sia proprietaria di più autoveicoli e la licenza comunale di esercizio od apposito benestare rilasciato dal Comune interessato a favore del proprietario dell'autoveicolo e ciò anche nel caso che il Comune stesso non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 112 del R. D. L. 2 dicembre 1928, num. 3179.

Il Prefetto - SOPRANO

340. Roma-Ufficio diffusione apparecchi profilattici. Autorizzazione a porre in commercio presidii medico chirurgici. (C. 8 dicembre 1934, n. 57011. ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circ. 24 settembre u. s. n. 46471, pubbl. a pag. 394 del Boll. Amm. anno corrente, avente per oggetto: « Sputacchiere nei locali frequentati dal pubblico. Disinfettanti non autorizzati » venne, fra l'altro, disposto il sequestro provvisorio dei prodotti:

- 1°) Antikoch
- 2°) Cloramina
- 3°) Amuchina
- 4°) Antisapril

messi in commercio senza autorizzazione dall'Ufficio Diffusione Apparecchi Profilattici, con Sede in Roma, Via Depretis 45 A, diretto dal Dr. Dino Redaelli.

Si comunica ora, a parziale modifica delle disposizioni emanate con la detta circ. che avendo l'On. Ministero dell'Interno, con provvedimento odierno, consentito il commercio dei suddetti prodotti, viene annullato l'ordine di sequestro provvisorio dell'Antikoch, della Cloramina, dell'Amuchina e dell'Antisapril. Il materiale eventualmente sequestrato dovrà, pertanto, essere restituito a chi di ragione.

Il Prefetto — SOPRANO

341. **Concessione di premi dotali alle madri di figli illegittimi. Applicazione legge 13 aprile 1933 — n.º 312.** (C. 5 dicembre 1934 n.º 48461 al Sig. Preside Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con lettera 18 settembre 1933, n. 31356 si faceva riserva di impartire istruzioni in ordine alla eventuale concessione di « premi dotali » alle madri degli illegittimi.

Il Ministro, presa in esame la questione, ha considerato:

1. che il R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798, e la legge 13 aprile 1933, n. 312, nonchè il regolamento 29 dicembre 1927, n. 2822 (art. 25^o), prevedono bensì la corresponsione di un premio una volta tanto o di un sussidio continuativo a favore della madre che riconosca il proprio figlio illegittimo, non però la concessione di una qualsiasi elargizione nell'occasione del matrimonio della madre nubile;

2. che, pur tenuto conto delle speciali circostanze esposte dall'O. N. M. I. nei riguardi dell'opportunità che venga seguita dalle Amministrazioni provinciali l'erogazione dei premi dotali di cui trattasi, la spesa relativa costituisce per le Amministrazioni provinciali, a norma della legislazione in vigore, un onere per la cui ammissibilità dovranno essere osservate le speciali disposizioni e limitazioni previste dal T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

In conseguenza la iscrizione nei bilanci provinciali delle Opere predette deve nei singoli casi essere subordinata all'accertamento della possibilità per le singole amministrazioni di assumere l'impegno, avuto riguardo alle disposizioni legislative sopra indicate.

Pertanto, la iscrizione nei bilanci della singole provincie di un fondo per l'erogazione dei premi dotali dovrà essere subordinata all'osservanza delle disposizioni a cui si è accennato, sotto il controllo dell'Autorità superiore.

Il Prefetto — SOPRANO

342. **Disciplina sanitaria dei trasporti di bestiame con autoveicoli.** (C. 5 dicembre 1934 n. 59097 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Con provvedimento in corso pubblicazione sono escluse applicazione ordinanza ministeriale 21 maggio u. s. i trasporti merci varie effettuati con autoveicoli in cui entrino a formare carico pollame aut piccoli animali in ceste aut gabbie purchè non superino complessivamente metà carico stop.

Viene accordata altresì facoltà ridurre da cinquanta a venti centimetri altezza parte impermeabile pareti automezzi destinati trasporto ovini caprini suini pollami stop. Pregasi dare sollecita disposizione dipendenti uffici veterinari agenti forza pubblica milizia stradale et ferroviaria informandone consigli provinciali Economia Corporativa stop.»

Prego darne comunicazione ai veterinari ed agli agenti.

Il Prefetto — SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

Rettifica al prospetto degli assegni spettanti ai Segretari Comunali (pubblicato a pagina 263 Boll. Amm. 1934).

Alla 7^a colonna « Stipendio annuo di diritto (b) sostituire la cifra

di	L.	10.672,00	con	L.	10.783,36
»	»	11.224,00	»	»	11.341,12
»	»	11.868,00	»	»	11.991,84
»	»	12.604,00	»	»	12.735,52
»	»	8.930,00	»	»	8.998,40
»	»	9.494,00	»	»	9.566,72
»	»	10.152,00	»	»	10.229,76
»	»	10.672,00	»	»	10.971,84
»	»	6.580,00	»	»	6.630,40
»	»	7.144,00	»	»	7.198,72
»	»	7.708,00	»	»	7.767,04
»	»	8.272,00	»	»	8.335,36
»	»	8.930,00	»	»	8.998,40
»	»	5.264,00	»	»	5.513,92
»	»	5.546,00	»	»	5.588,48
»	»	5.828,00	»	»	5.872,64
»	»	6.204,00	»	»	6.251,52
»	»	6.580,00	»	»	6.630,40

R. Prefettura di Salerno

Elenco dei candidati risultati idonei negli esami di abilitazione alle funzioni di commesso od agente delle imposte di consumo nella Sessione di novembre 1934.

Abbate Nicodemo di Gerardo, Auletta Mario di Tommaso, Avallone Vincenzo fu Giovanni.

Baldini Giovanni di Francesco, Basile Pasquale fu Francesco, Bassano Vincenzo di Fioravante, Battaglia Vincenzo di Castello, Bello Olinto di Luigi, Bianco Nicola di Luigi, Bisogno Filippo fu Filippo, Brogna Vito fu Felice, Brunetto Giulio, Bufalo Costantino fu Celestino.

Caiazza Umberto di Vincenzo, Califano Gerardo fu Gaetano, Capri Nicola di Felice, Caso Alfonso di Pietro, Castravelli Alfredo di Emilio, Celano Innocenzo di Giovanni, Criscuolo Andrea fu Giuseppe, Curto Michele fu Marcello, Curzio Francesco fu Carlo, Cusati Ortensio fu Giuseppe.

D'Avossa Francesco fu Francesco, De Caro Domenico di Antonio, Del Pizzo Manlio di Domenico, De Marco Angiolino fu Antonio, De Pascale Giovanni di Bonaventura, Di Domenico Giovanni fu Giuseppe, Di Maio Francesco fu Antonio, Di Napoli Alessandro fu Michele, Durante Raffaele di Emilio.

Esposito Gaetano fu Gennaro.

(segue)

Ferraioli Andrea di Domenico, Ferrentino Alberto fu Giovanni, Fiscina Antonio fu Antonio, Forziati Arturo Ermenegildo di Erminio, Frunzi Michele fu Antonio

Galiotto Antonio di Domenico, Giallorenzo Vito di Domenico, Guarino Rodolfo di Elia.

Iannuzzella Adolfo di Domenico, Ietro Gennaro di Pasquale, Lambiase Raffaele di Elvino, Langella Fernando fu Vincenzo, Lavini Attilio di Lavinio, Lavini Igino di Giovanni.

Mancusi Giuseppe fu Alfonso, Mancusi Nicola fu Alfonso, Manzi Vincenzo di Enrico, Mastrolia Antonio di Antonino, Mastrolia Francesco di Antonino, Miele Ugo di Raffaele, Mirra Giacomo di Angelo, Molino Giovanni di Vincenzo, Mollo Gaetano di Michele.

Napoliello Alfredo di Francesco, Nardacci Carlo fu Vittorio Nicodemi Filippo di Enrico.

Orefice Aniello fu Michele.

Pacelli Pasquale fu Enrico, Pacia Fedele di Paolino, Palmieri Fabio di Francesco, Pandolfelli Nicola di Giovanni Camillo, Pappalardo Francesco di Alfonso, Passaro Alfonso di Michele, Pecorelli Guglielmo fu Giuseppe, Pepe Silvestro di Vincenzo, Petti Pietro di Vincenzo, Plaitano Camillo di Silvestro, Proto Elvidio di Giuseppe.

Re Vito di Giuseppe, Rega Antonio di Vito, Renzone Nicola di Oraziantonio, Rossi Gaetano di Domenico.

Savino Giovanni fu Raffaele, Sciro Achille, Sellitto Giovanni di Giuseppe, Sessa Gerardo di Giosuè, Siani Antonio di Raffaele, Squitiero Aniello di Angelo, Squitieri Giuseppe fu Raffaele, Strianese Alfredo fu Giuseppe.

Torre Attilio di Enrico, Tramontano Vincenzo di Antonino, Trezza Leonardo di Nicola, Trimarco Vito di Vincenzo, Trotta Angelo di Pietro.

Vassallo Luigi di Raffaele, Vocca Armando fu Vincenzo.

La Commissione: R. Ruggi d'Aragona, Presidente;
Criscuolo e De Risi, Componenti.

Appalti, aste, ecc.

Comune di Roccapiemonte — *Appalto imposte consumo* — Il giorno 20 dicembre alle ore 10 sarà tenuto il secondo esperimento di asta per l'aggiudicazione delle imposte di consumo per il quinquennio 1934-39. Il prezzo base è fissato in lire 60 mila ed ogni offerta non può essere inferiore a L. 100. Il prezzo di provvisoria aggiudicazione è soggetto a miglioramento di ventesimo. L'asta sarà fatta col concorso di almeno due concorrenti. Cauzione provvisoria L. 6.000, definitiva tre dodicesimi pel prezzo di aggiudica.

Gli atti di asta ed il capitolato sono visibili nella Segreteria Comunale tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Roccapiemonte, 6 dicembre 1934 - XIII.

Il Segr. Com. - *Francesco Vigorito* Il Podestà - *Domenicantonio Siniscalchi*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 344. Atribuzioni dei segretari comunali in materia di protesti cambiari.
- 345. Contributi previdenza 1935.
- 346. Trasmissione dati demografici.
- 347. Inchiesta sulle case rurali.
- 348. Fornitura di mano d'opera ai conduttori di lavori in economia.
- 349. RIVERSIBILITÀ assegno vitalizio di ricompensa nazionale a vedove di Veterani della Guerra per l'Indipendenza italiana.
- 350. Autovetture in servizio pubblico da piazza. Verniciatura e divisa dei conducenti.
- 351. Lotteria di Tripoli.
- 352. Cassa Previdenza Sanitari. Censimento al 31 dicembre 1934-XIII.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 350 a n. 352. — Movimento della popolazione — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

350. **Autovetture in servizio pubblico da piazza. Verniciatura e divisa dei conducenti.** (C. 13 dicembre 1934 n. 60554 al Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero delle Comunicazioni rileva che molti comuni non fanno osservare, da parte degli esercenti il pubblico servizio da piazza con autovetture, le disposizioni impartite con la circolare 17 agosto 1928, n. 31333, inserita a pag. 318 del num. 24 anno 1928 del Bollettino Amm. circa la verniciatura uniforme delle vetture e la divisa dei conducenti.

Dato i motivi che hanno consigliato l'emanazione delle surriferite disposizioni, allo scopo di conferire anche a tale pubblico servizio di trasporto il necessario carattere di disciplina e di decoro, prego le SS. LL. di far osservare, da parte degli esercenti il predetto pubblico servizio, la esatta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui trattasi, adottando sanzioni a carico degli eventuali inadempienti.

Con l'occasione ricordo che l'obbligo della verniciatura uniforme e della divisa dei conducenti riguarda indistintamente tutte le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, siano o meno provviste di tassametro.

Sono, invece, escluse da tale obbligo quelle autovetture provviste di licenze di circolazione per il servizio pubblico da noleggio di rimessa, per le quali in base alla facoltà prevista all'art. 105 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. D. 8 dicembre 1933 - XII n. 1740, sia stato autorizzato, nei modi prescritti nell'articolo stesso, lo stazionamento sulle aree pubbliche.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

351. **Lotteria di Tripoli.** (C. 12 dicembre 1934 n. 60412, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, comunico che ai sensi dell'art. 3, del regolamento della lott. di Tripoli, approvato con R. D. 24 agosto 1932, il giorno 12 corr. m. è stata iniziata la vendita dei relativi biglietti.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

344. **Attribuzioni dei segretari comunali in materia di protesti cambiari.**
(C. 27 ottobre 1934 n. 3114 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 23 in data del 9 giugno 1934-XII, a pagina 425, è stata pubblicata la circ. n.° 2337 (Direzione Gen. affari civili e delle professioni legali), nella quale vengono impartite istruzioni in ordine alle modificazioni di recente introdotte alle norme di legge sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sull'assegno cambiario.

Poichè le accennate istruzioni riflettono anche l'opera che in materia sono tenuti a prestare i segretari comunali, sembra al Ministero il caso di richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto della circolare stessa (quì unita in copia), per opportuna conoscenza e per norma degli interessati.

Si gradirà al riguardo un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

Circ. N. 2337.

Modificazioni alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sul l'assegno bancario.

Alle Autorità giudiziarie del Regno.

Le disposizioni dei Regi decreti 14 dicembre 1933, n. 1669, recanti modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, e 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario ed altri titoli, entrate in vigore il 1° gennaio corrente anno, hanno dato luogo ad alcuni quesiti che da varie Autorità ed enti sono stati proposti a questo Ministero.

Ciò stante, al fine di assicurare una uniforme applicazione delle norme di che trattasi, e salve le risoluzioni dell'Autorità giudiziaria nei casi di contestazione, dopo aver preso accordi con i Ministeri dell'Interno e delle Finanze, si reputa opportuno impartire le seguenti istruzioni, delle quali si raccomanda l'esatta osservanza.

I.

Anzitutto viene domandato se l'atto di protesto fatto sulla cambiale o sull'assegno o sul foglio di allungamento, ai termini degli articoli 69 del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e 61 del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, debba essere sottoposto al bollo.

Va rilevato al riguardo che le nuove disposizioni nulla hanno innovato a quanto è stabilito dalle leggi fiscali in materia di bollo (art. 38 tariffa A annessa al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e art. 1 del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142); epperò, come rimane fermo l'uso dei fogli bollati per i protesti fatti con atto separato, così deve sottoporsi al bollo, per eguale valore, il protesto eseguito nelle altre forme di cui sopra, e cioè sulla cambiale o sull'assegno o sul foglio di allungamento. Si avrebbe altrimenti una diversa valutazione, agli effetti fiscali, di atti che hanno la medesima natura e la medesima efficacia.

Per quanto concerne poi le modalità di pagamento del bollo nei casi accennati, tale pagamento va eseguito mediante applicazione di marche a tassa fissa sulla cambiale o sull'assegno o sul foglio aggiunto, da applicarsi e da annullarsi dal notaio, dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, che esegue il protesto, nei modi prescritti dall'art. 22 della cennata legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

II.

Si è domandato ancora a questo Ministero in qual modo va eseguita sulla cambiale o sull'assegno bancario la menzione del protesto richiesta dagli articoli 69 capoverso del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e 61 capoverso del Regio decreto 21

dicembre 1933, n. 1736, quando il protesto è fatto con atto separato.

Si osserva al riguardo che i succitati articoli non stabiliscono precise formalità, ma prescrivono soltanto che deve essere fatta *menzione* del protesto; il notaio, l'ufficiale giudiziario o il segretario comunale possono ottemperare pertanto a tale obbligo nel modo che ritengono più opportuno, purchè rispondente allo scopo voluto dalla legge. Tale menzione va eseguita contestualmente al protesto.

Devesi però avvertire, in relazione a qualche segnalazione di abusi già pervenuta a questo Ministero, che trattasi nella specie di semplice *annotazione* da apporsi per disposizione di legge e non già di un certificato vero e proprio, di guisa che nessun onorario nè diritto accessorio può spettare a chi ha levato il protesto, per l'adempimento dianzi indicato, che trova peraltro sufficiente compenso nell'onorario e nei diritti dovuti per l'atto di protesto al quale, per legge, è connesso.

III.

E' stato proposto poi il quesito se in virtù degli articoli 73 del Regio decreto 14 settembre 1933, n. 1669, e 65 del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sia cessato l'obbligo della trascrizione dei protesti per intero nel registro particolare preveduto dagli articoli 306 del codice di commercio e 66 del relativo regolamento.

Non può dubitarsi della cessazione di tale obbligo. I due succitati decreti del dicembre 1933 invero hanno regolato interamente la materia della cambiale e dell'assegno bancario contenuta nel titolo X del libro I del codice di commercio, sostituendo tutte le norme ivi comprese, come è detto espressamente nell'articolo primo di ciascuno dei due decreti, di guisa che non può essere ulteriormente applicato il disposto del mentovato articolo 306, che è tra le norme abrogate, e, neppure, per quanto concerne più specialmente i notai, la disposizione dell'art. 80 del regolamento sul notariato 10 settembre 1914, n. 1326, che richiama lo stesso articolo 306.

Ha vigore invece la nuova disposizione contenuta negli articoli 73 e 65 dianzi mentovati, giusta la quale i notai e gli ufficiali giudiziari debbono tenere nota dei protesti, giorno per giorno e per ordine di data, nel repertorio, indicando tutti i requisiti stabiliti dalla legge. E' ovvio poi che questo repertorio non può non essere quello attualmente prescritto per i notai e per gli ufficiali giudiziari e non già un repertorio speciale per i protesti; infatti i ripetuti articoli 73 e 65 non prescrivono le annotazioni « in un repertorio » ma « nel repertorio » e cioè in quello già in uso per tutti gli atti dei notai o degli ufficiali giudiziari.

E' da rilevare però che, mentre il repertorio per atti tra vivi attualmente in uso presso i notai può contenere le indicazioni prescritte dalle nuove disposizioni, il repertorio per gli atti civili adoperato dagli ufficiali giudiziari non si presta all'uopo. A tal fine, anche in considerazione che non in tutti gli Uffici il repertorio per gli atti civili degli ufficiali giudiziari è formato con moduli uniformi a quelli prescritti in precedenza da questo Ministero, si reputa opportuno prescrivere un nuovo modello (all. A). Per evitare però altre spese agli ufficiali giudiziari che già si sono provveduti degli stampati in uso finora, si dispone che l'acquisto dei nuovi moduli debba essere fatto da ciascun ufficiale giudiziario solo di mano in mano che si verificherà il bisogno di un nuovo repertorio e che tutti indistintamente si debbano fornire del tipo conforme a quello allegato alla presente circolare quando alla fine dell'anno dovranno depositare nella cancelleria il repertorio ora in corso; nel frattempo essi potranno utilizzare il repertorio di cui sono già provvisti, usufruendo della colonna « Osservazioni » o di altre colonne per farvi le annotazioni prescritte negli articoli 73 e 65.

In quanto ai segretari comunali è da rilevare che essi, autorizzati già dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 372, a levare i protesti in alcuni Comuni, avevano l'obbligo di annotare i protesti stessi nel registro speciale previsto dal-

l'art. 306 del codice di commercio in virtù del succitato articolo 1 che espressamente richiamava gli articoli 303 e seguenti del codice medesimo. Ora, venuta meno l'efficacia di questi articoli e continuando tuttora i segretari comunali, a norma dei suindicati decreti del dicembre 1933, ad essere investiti della funzione di elevare i protesti e con maggior larghezza che per l'innanzi, come si avrà occasione di accennare in seguito, è evidente che a tale funzione essi devono attendere con l'osservanza delle nuove disposizioni sulla cambiale e sull'assegno bancario.

Considerato quindi che i segretari comunali hanno in uso, per tale loro qualità, registri e repertori che riguardano esclusivamente l'amministrazione del Comune, sorge per essi dalle nuove disposizioni l'obbligo di tenere apposito repertorio per l'annotazione dei protesti, il quale, prima di essere posto in uso, dovrà essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Tale repertorio, analogamente a quello degli ufficiali giudiziari, è esente da bollo.

IV.

E' stato chiesto inoltre se nei Comuni sedi di notaio o di ufficiale giudiziario possa, nel caso di assenza o di impedimento di questi pubblici ufficiali, essere levato il protesto dal segretario comunale.

Ora, se è vero che l'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 372, innanzi citato prescriveva espressamente che in alcuni determinati Comuni il segretario poteva fare i protesti purchè ivi non vi fosse un notaio o questi fosse assente o impedito, ovvero fosse autorizzato a risiedere in altro Comune, e che invece gli articoli 68 del Regio decreto 14 dicembre 1933 n. 1669, e 60 del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prescrivono semplicemente che nei Comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario il protesto può essere levato dal segretario comunale, non sembra però che questa diversa dizione autorizzi senz'altro a ritenere che nei Comuni sedi di notaio o di ufficiale giudiziario sia inibito al segretario comunale levare protesti.

Se infatti la locuzione del decreto del 1924 era più esplicita, quella adoperata nei due decreti del 1933 non può intendersi circoscritta al solo caso dell'*inesistenza del posto* di notaio o di ufficiale giudiziario nel luogo in cui deve essere levato il protesto. Ove si consideri lo scopo del legislatore di rendere più agevole e meno dispendiosa la levata dei protesti nei piccoli centri, deve dedursi che una tale limitazione, mentre sarebbe contraria allo spirito della disposizione, non risponderebbe neppure alla lettera di essa, perchè « esistere » significa « essere realmente » e quindi esprime l'idea dell'esistenza di diritto e di fatto.

Il precetto della legge è ben chiaro: la levata dei protesti spetta in via principale al notaio o all'ufficiale giudiziario, e soltanto in mancanza di costoro può essere compiuta dal segretario comunale. Se pertanto un Comune sia sede di notaio o di ufficiale giudiziario, ma il posto sia vacante, la situazione, per chi ha bisogno di far ivi levare un protesto, è identica a quella del Comune privo di posto notarile o di pretura, epperò in tal caso ben potrà farsi ricorso al segretario comunale. Altrettanto è a dire per i casi di temporanea assenza o di legittimo impedimento del notaio o dell'ufficiale giudiziario, nei quali si ha una mancanza di fatto dei detti pubblici ufficiali, mancanza che, ove non si potesse far ricorso al segretario comunale, potrebbe portare grave pregiudizio al portatore della cambiale, attesa la brevità del termine utile per elevare il protesto.

Relativamente poi ai diritti dovuti ai segretari comunali per la levata dei protesti, non sembra dubbio che spettino loro quegli stessi emolumenti che competono agli ufficiali giudiziari presso le preture, come prescrive il capoverso dell'art. 1 del mentovato decreto-legge 20 marzo 1924, rimasto in questa parte in vigore.

V.

E' stato infine proposto il quesito se il notaio, l'ufficiale giudiziario o il segretario comunale, incaricati di levare il protesto per mancato pagamento della cambiale, debbano redigere un verbale qualora il debitore soddisfi il suo debito nelle loro

mani e quali emolumenti spettino in tal caso ai mentovati pubblici ufficiali.

Ritiene al riguardo questo Ministero che la compilazione del verbale non sia necessaria, poichè l'articolo 51 del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, richiede la formazione dell'atto autentico (protesto) nell'ipotesi di rifiuto del pagamento, ma non esige la redazione di alcun atto se il pagamento avvenga; di guisa che la compilazione di un verbale di eseguito pagamento si risolverebbe in un inutile aggravio di spese per le parti.

In quanto agli emolumenti va rilevato che nè la tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato nè quella per gli ufficiali giudiziari contemplano alcun diritto per il caso in esame; nè d'altra parte potrebbero attribuirsi i diritti stabiliti per il protesto dal momento che questo non ha luogo. Allo stato attuale della legislazione pertanto nel caso di cui trattasi, che non si verifica frequentemente, nessun compenso è dovuto ai notai, ufficiali giudiziari o segretari comunali incaricati di levare il protesto, all'infuori dei seguenti: per i notai il diritto di accesso e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno a termini dell'articolo 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89; per gli ufficiali giudiziari, e di conseguenza per i segretari comunali, l'indennità di trasferta ove spetti a' sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, o, se non spetti tale indennità, il diritto di accesso di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, sempre che, beninteso, il pagamento della cambiale avvenga fuori della sede dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario (o il segretario comunale) è addetto. A tal riguardo non è inopportuno rilevare, per quanto concerne gli ufficiali giudiziari (e per riflesso i segretari comunali), che quando il protesto non ha avuto luogo per l'avvenuto pagamento della cambiale nelle mani dell'ufficiale giudiziario (o segretario comunale), come non possono attribuirsi i diritti stabiliti per il protesto, così neppure può ritenersi applicabile l'esclusione del diritto di accesso sancita per gli atti di protesto dall'art. 1 del mentovato decreto

legge 19 aprile 1934. Relativamente agli ufficiali giudiziari è anche opportuno aggiungere poi che la sopratassa del 10 per cento, di cui all'art. 57 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e la tassa del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, num. 1675, quando si riferiscono all'indennità di trasferta o al diritto di accesso corrisposti per il caso in esame, vanno pagate mediante marche da bollo del valore corrispondente da applicarsi, in mancanza di atto originale, sul repertorio nel rigo in cui vengono iscritti la commissione ricevuta e l'indennità o il diritto di accesso percepito.

Roma, 18 maggio 1934 - XII.

Il Ministro — PIETRO DE FRANCISI

(Dimensioni foglio aperto cm. 100 × 40).

Allegato A.
alle circolari ministeriali
18 maggio 1934 XII, n. 2337.

REPERTORIO DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE

tenuto dall'Ufficiale Giudiziario
addeito a di
per l'anno 193

AVVERTENZE.

I. — Il repertorio dev'essere numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio, apponendosi nell'ultimo foglio una speciale annotazione da cui risulti la data della vidimazione ed il numero totale dei fogli. (*Art. 455 Tariffa Civile e 170 Tariffa Penale*)

II. — Il repertorio dev'essere tenuto sempre in ufficio. (*Circolare Ministeriale del 25 aprile 1931, n. 1482; art. 2 Legge 22 dicembre 1932, n. 1675*)

III. — L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nel repertorio, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti e ogni commissione ricevuta inerente all'esercizio del proprio ministero con l'ammontare in cifre e in lettere dei proventi a qualsiasi titolo riscossi, comprese le indennità di trasferta. Deve segnare altresì nel repertorio le percentuali sui crediti recuperati dall'erario dello Stato sui campioni e nello stesso giorno dell'esazione.

Sull'originale di ogni atto e sulle copie deve essere riprodotto il numero corrispondente del repertorio e la specifica dei proventi, col totale scritto in cifre e in lettere.

Gli atti insieme col repertorio devono essere immediatamente presentati al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria, espressamente delegato dal cancelliere, per la verifica e il visto.

Qualora per circostanze di assoluta urgenza non sia possibile la preventiva iscrizione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nell'apposita colonna delle annotazioni, il motivo del ritardo.

In ogni caso la iscrizione a repertorio e la presentazione al cancelliere per la verifica e per il visto devono esser fatte nello stesso giorno dell'esecuzione o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza. (*Art. 7 Legge 22 dicembre 1932 n. 1675*).

IV. — L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni a repertorio ovvero indichi i proventi in misura inferiore a quella percepita, è soggetto ad una sanzione disciplinare, consistente nel pagamento di una somma da dieci a venti volte la somma occultata. Tale sanzione è inflitta con la osservanza delle norme stabilite per l'applicazione della pena disciplinare dell'ammenda, comminata a carico degli ufficiali giudiziari dal testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed alla sua riscossione provvede il procuratore del Registro con la procedura indicata nell'articolo 6 della legge suddetta. E' sempre salva l'azione penale.

Alla sanzione stabilita nel comma precedente può essere aggiunta, nei casi più gravi, la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni. In caso di abitualità nella infrazione si può far luogo alla destituzione.

Per la inosservanza della norma, di cui al primo capoverso dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, è applicabile un'ammenda disciplinare da lire 100 a lire 500.

Per le infrazioni innanzi indicate può ordinarsi, quando la gravità dei fatti lo esiga, la immediata sospensione dell'ufficiale giudiziario, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare. Si applica anche per la eventuale revocazione la norma del capoverso dell'art. 6 della predetta legge. Però anche per gli ufficiali giudiziari addetti alle preture ed ai tribunali, tale facoltà può essere esercitata dal primo presidente della Corte di appello. (*Art. 8 Legge 22 dicembre 1932, n. 1675*).

V. — Alla fine dell'anno il repertorio deve essere depositato in Cancelleria. (*Art. 457 Tariffa Civile e 170 Tariffa Penale. Circolare Ministeriale 5 febbraio 1931, n. 610; art. 12 Legge 22 dicembre 1932, n. 1675*).

VI. — Ugual deposito deve eseguirsi, in caso di tramutamento, prima della partenza per la nuova sede, con un estratto relativo alle iscrizioni fino a quel giorno. (*Art. 7 delle norme di attuazione approvate con Regio decreto 8 giugno 1933, n. 621*).

VII. — Nel primo giorno di ciascun mese l'ufficiale giudiziario deve presentare al cancelliere il repertorio con un estratto nel quale debbono soltanto indicarsi i totali, distinti per voci, di

tutte le percezioni segnate nel repertorio stesso nel mese precedente. (*Art. 4 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e 5 delle relative norme di attuazione approvate con Regio decreto 8 giugno 1933, n. 621*).

VIII. — Le cifre iscritte sul repertorio debbono addizionarsi alla fine di ogni pagina e le addizioni debbono chiudersi alla fine di ogni mese, col totale, oltre che in cifre, anche in lettere. (*Art. 457 Tariffa Civile*).

IX. — Il repertorio dovrà sottoporsi alla ispezione mensile del magistrato (Pretore, Procuratore del Re e Procuratore generale) da attestarsi con apposito visto. (*Art. 69 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271*).

X. — I diritti e le indennità di trasferta debbono iscriversi a repertorio nello importo lordo, cioè senza detrazione del 12^o‰ stabilito dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1780.

La relativa riduzione dovrà operarsi sui totali mensili.

XI. — E' vietato agli ufficiali giudiziari avvalersi del libretto ferroviario (Concessione C) per la notifica di atti o per procedure esecutive, anche se a gratuito patrocinio. (*Circolare Ministeriale pubblicata nel Bollettino n. 17 del 1928*).

XII. — Le annotazioni dei protesti nel repertorio vanno eseguite come quelle degli altri atti, ma più specialmente si avverte che vanno indicate tra l'altro: nella colonna 11, la data; nella colonna 4, il nome e cognome del richiedente; nella colonna 7, i luoghi in cui è fatto il protesto e la menzione delle ricerche eseguite; nella colonna 6, il nome delle persone richieste; nella colonna 12, in succinto, l'oggetto delle richieste e le risposte avute o i motivi per i quali non se ne ebbe alcuna.

XIII. — Per i proventi recuperati e da recuperare (col. 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35) debbono intendersi quelli riferibili a cause di gratuito patrocinio o ad affari riguardanti le Amministrazioni dello Stato.

XIV. — Agli effetti della corresponsione o meno dell' indennità supplementare vanno computati soltanto i diritti indicati alle colonne 17, 18, 19, 20, 21, 26 e 27.

XV. — Agli effetti dei versamenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, vanno computati soltanto i diritti indicati alle colonne 17, 18, 19, 20 e 26.

XVI. — I versamenti di cui alle colonne 36 a 39 sono effettuati, come è noto, in base a tutti i proventi riscossi sia in materia civile sia in materia penale, ma vengono annotati in questo repertorio per facilità di consultazione e di controllo.

(*Segue il tracciato del repertorio, che si omette, trovandosi esso in commercio*).

345. **Contributi previdenza 1935.** (C. 12 dicembre 1934 N. 52723 al Sig. Preside per l'Amministrazione Provinciale, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Anche per questo anno si rammenta l'obbligo che hanno le amministrazioni soggette alla iscrizione alla cassa di Previdenza impiegati, sanitari e salariati (R. D. 15 aprile 1923 n. 679 e T. U. 1 maggio 1930 N. 680) di inviare entro il mese di gennaio 1935, agli effetti della determinazione dei contributi da comprendere negli elenchi generali 1935, l'elenco dei posti di impiegati, sanitari e salariati, con l'indicazione degli stipendi e salari ed assegni corrispondenti a ciascun posto.

Tali indicazioni debbono essere date sia per i posti di impiegati e salariati compresi nella tabella organica, siano essi coperti da titolari o non titolari, o vacanti, sia per le nomine a posti non compresi nella tabella organica (art. 5 del R. D. 15 aprile 1926 n. 679 parte I ed art. 3 dello stesso decreto parte II).

Nei riguardi dei sanitari occorre indicare se il posto sia vacante oppure coperto da titolare o da interino ed in tale ultimo caso se il sanitario intenda esercitare la facoltà di iscrizione.

Gli stipendi, salari ed assegni saranno indicati al lordo di tutte le ritenute nonchè delle decurtazioni del 12 % di cui al R. D. L. 30 novembre 1930 n. 1491 ed al R. D. 14 aprile 1934 n. 561, tenendo tuttavia presente l'art. 9 di tale ultimo decreto ed i paragrafi I, II, III della lettera h della circolare di S. E. il Capo del Governo 9 maggio 1934 n. 108486 illustrativa del decreto stesso; saranno ancora tenuti presenti i prospetti, nei riguardi degli stipendi del personale dei segretari, pubblicati nel Bollettino Amministrativo 1934 puntate 27 e 34.

Le eventuali soppressioni di posti debbono essere documentate con il deliberato relativo, avvertendo che in mancanza di esso si farà luogo allo accertamento del contributo come se il posto fosse ancora in pianta.

Ciascun Comune, in ragione della propria competenza territoriale, raccoglierà ed invierà, agli effetti della determinazione

dei contributi, i suddetti elementi riguardanti le istituzioni di beneficenza, che in forza dei citati decreti n. 678 e 680 vi siano tenuti, ed i Consorzi di bonifica di Pesto, Sele e Vallo di Diano, i quali daranno gli elementi per i soli posti ricoperti da impiegati che si siano avvalsi delle facoltà di cui agli art. 19 e 62 del decreto n. 679.

Si rammenta infine che senza alcuna eccezione si farà luogo, a carico degli Enti, alle sanzioni prescritte dalle vigenti disposizioni, in caso di inadempimento o di ritardo nello invio degli elementi suddetti oltre la data del 30 gennaio p. v.

Per le sole variazioni nei posti dei sanitari (medici condotti, ufficiali sanitari e veterinari) in confronto al 1934 saranno altresì comunicate le notizie di cui alla circolare 22 settembre 1932 n. 3925 (Bollettino Amministrativo 1922 pag. 361).

Il Prefetto — SOPRANO

346. **Trasmissione dati demografici.** (C. 12 dicembre 1934 n. 60398 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. e dei Segretari Comunali sulla *necessità assoluta* che siano con massima scrupolosità osservati i termini fissati per lo invio a questa Prefettura del materiale di statistica demografica, modelli G (notizie demografiche e sanitarie) ed in ispecie della cartolina Mod. I (movimento popolazione) e del prospetto Mod. C con schede relative (sul movimento della popolazione presente e notizie complementari).

Queste statistiche sono redatte ormai da tempo, quella Mod. I dal 1928, quella Mod. C. dalla fondazione del Regno e pertanto non possono incontrare difficoltà di compilazione. Sicchè i ritardi nell'invio degli atti devono imputarsi ad ingiustificata negligenza.

E basta la negligenza di un solo Comune per impedire di sottoporre a S. E. il Capo del Governo i dati statistici con la richiesta rigorosa puntualità e farne ritardare la pubblicazione in tutto il regno.

Intendo che d'oggi innanzi l'importante servizio proceda con scrupolosa puntualità e che non vi siano più nell'invio degli atti ritardi nemmeno di un giorno sul termine prefisso.

Le SS. LL. ed i Segretari Comunali me ne saranno personalmente responsabili.

Prego:

a) far affiggere nell'ufficio di segreteria il seguente scadenziario di atti da spedire a questa Prefettura:

Mod. G — entro il quindici del mese successivo a quello cui il Modulo si riferisce.

Cartolina Mod. I — entro il tre del mese come sopra.

Prospetto Modulo C — dal cinque al quindici del mese come sopra.

b) darmi subito ricevuta della presente, inviando in pari tempo una dichiarazione sottoscritta dal Segretario e dall'impiegato addetto al servizio, assicuranti sotto la propria responsabilità lo esatto adempimento di quanto sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

347. **Inchiesta sulle case rurali.** (C. 15 dicembre 1934 n. 51783 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Questa Prefettura con circolare del 29 settembre u. s. num. 48440, pubblicata nel Bollettino Amministrativo del 30 stesso mese, fornì ai comuni le necessarie istruzioni perchè fossero compilati ed inviati a questo ufficio i prospetti riferibili alle case rurali non oltre il 5 di ogni mese.

Con successiva circolare del 31 ottobre u. s. N. 51151, pubblicata a pagina 3 della copertina di detto Bollettino, fu richiamata l'attenzione sugli adempimenti prescritti con la precedente circolare del 29 settembre u. s.

Poichè non tutti i comuni curano l'adempimento sopra prescritto entro il termine prefissato, ciò che è causa di corrispondenza e di ritardo da parte di questa Prefettura, prego V. S. di richiamare codesto Segretario a curare la stretta osservanza delle

impartite disposizioni, provvedendo che detto prospetto pervenga a questa Prefettura non oltre il giorno 5 di ogni mese e riporti i dati del mese precedente.

Attendo precise assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

348. Fornitura di mano d'opera ai conduttori di lavori in economia.
(C. 18 dicembre 1934 n. 59310 al sig. Preside Ammin. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico la seguente Circolare del Ministero dell'Interno n. 15100-67 in data 22 novembre u. s.

« Il Ministero delle Corporazioni ha fatto presente che qualche amministrazione comunale o provinciale, contrariamente a quanto prescrivono le vigenti norme sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, non recluta attraverso gli uffici di collocamento la mano d'opera disoccupata occorrente per l'esecuzione di lavori in economia.

Le Amministrazioni stesse invece, nell'intento di liberarsi da ogni onere derivante dalla assunzione in proprio di prestatori d'opera da impiegare in tali lavori, stipulano speciali capitoli d'appalto; e ritengono d'ovviare alla inosservanza delle norme che disciplinano l'assunzione della mano d'opera disoccupata, stabilendo nei contratti che la Ditta appaltatrice è tenuta ad assumere i prestatori d'opera richiestile dall'ufficio tecnico comunale o provinciale dei lavori, per il tramite del competente ufficio di collocamento.

Tale espediente non può sanare l'inosservanza della legge, la quale stabilisce in maniera esplicita (art 11 e 14 del R. D. 29 marzo 1928, n. 1103; e 21 del R. D. 6 dicembre 1928, n. 3222, e successive modificazioni) che il datore di lavoro (e tale figura hanno il comune e la provincia che eseguono i lavori in economia; ma non la Ditta contraente, la quale non risponde in nessun modo dell'esecuzione dei lavori medesimi) ma l'obbligo di assumere la mano d'opera disoccupata esclusivamente per mezzo dell'ufficio di collocamento.

Le amministrazioni predette, pertanto, per il fatto che esse

richiedono la mano d'opera loro occorrente ad una Ditta che trae una parte della sua ragione sociale, nonchè di lucro, dai servizi di fornitura di mano d'opera, violano le norme sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. Altrettanto deve dirsi per le Ditte contraenti che, non rivestendo la figura di datrici di lavoro, non possono richiedere in nome proprio all'ufficio di collocamento la mano d'opera disoccupata.

Ciò premesso al fine di impedire che la mano d'opera disponibile presso gli uffici di collocamento possa, attraverso contratti del genere, essere prelevata a scopo di lucro da chi non è datore di lavoro, per soddisfare richieste di chi ha in effetti detta qualifica, si pregano le LL. EE. di voler impartire alle dipendenti amministrazioni comunali e provinciali precise e categoriche istruzioni affinché non siano più effettuati gli appalti per « somministrazione di mano d'opera »; facendo loro presente che, in forza delle vigenti norme sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro, l'assunzione della mano d'opera disoccupata deve essere fatta dal datore di lavoro (salva, beninteso, la facoltà di scelta fra gli iscritti negli appositi elenchi), *esclusivamente* attraverso i competenti uffici di collocamento, e che la fornitura in parola non può più formare oggetto di contratti d'appalto sia a titolo oneroso che gratuito.

E' bene avvertire che, nei confronti degli enti pubblici, l'obbligo suddetto sussiste soltanto per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori manuali (secondo comma, art. 11 R. D. 29 marzo 1928, n. 1103): e che, specie per la esecuzione di lavori di scarsa entità, le amministrazioni stesse potranno avvalersi dei cottimi fiduciari, senza con ciò contravvenire alle norme sulla disciplina della domanda e sull'offerta di lavoro: in quanto, in tal caso, la figura di datore di lavoro è assunta, a tutti gli effetti, dal cottimista ».

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

349. **Riversibilità assegno vitalizio di ricompensa nazionale a vedove di Veterani della Guerra per l'Indipendenza Italiana.** (C. 4 dicembre 1934 n. 59758 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente Circolare della Commissione Reale Veterani presso il Ministero della Guerra:

« Questa Commissione crede opportuno rendere di pubblica ragione che la riversibilità dell'assegno vitalizio di Ricompensa Nazionale per le Guerre dell'Indipendenza, di cui alla legge 29 dicembre 1927 n. 2617, si deve intendere spettare, oltre che alle vedove di Veterani che già lo godevano in vita, anche a quelle dei Veterani che non erano in godimento, perché morti prima della promulgazione della Legge relativa, sempre quando però le vedove siano in possesso del documento militare (brevetto di Medaglia o foglio di congedo), dal quale risulti in modo chiaro che il defunto prese parte a campagne di guerra.

Per quanto sopra, si fa noto che il Veterano avrebbe avuto diritto all'assegno, se avendo preso parte:

- alla campagna 1848-49 decedè dopo il 1° luglio 1898
- a quella del 1859 decedè dopo il 1° luglio 1904
- a quella del 1860-61 decedè dopo il 1° luglio 1907
- a quella del 1866-67 decedè dopo il 1° luglio 1911
- a quella del 1870 decedè dopo il 1° luglio 1922.

Le vedove, trovandosi nelle condizioni suddette, potranno trasmettere a quest'Ufficio i seguenti documenti, tutti in carta semplice:

- 1) Domanda della vedova.
- 2) Certificato di nascita della vedova.
- 3) Certificato di matrimonio.
- 4) Certificato di morte del Veterano.
- 5) Certificato che la vedova gode i diritti civili e che contro di essa non fu pronunciata sentenza per separazione legale.
- 6) Documento militare, dal quale risulti che il Veterano prese parte a Campagne di Guerra.

Si crede opportuno rammentare che sono escluse da tale beneficio coloro che contrassero matrimonio posteriormente al 1° luglio 1911.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno sprovviste del documento militare di cui al n. 6, non avendo modo quest'Ufficio di riscontrare se il defunto prese parte a campagne di guerra ».

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

352. **Cassa Previdenza sanitari. Censimento ai 31 dicembre 1934 XIII.**
(C. 18 dicembre 1934 n. 60842 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 9 del testo unico delle leggi sulla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con R. D. 1.º maggio 1930, n. 680, la Direzione Generale Istituti Previdenza deve procedere al censimento al 31 dicembre 1934 dei medici, degli ufficiali sanitari e dei veterinari, dipendenti dai Comuni, dai Consorzi comunali, dalle Amministrazioni Provinciali e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, iscritti alla Cassa di Previdenza, nonchè dei sanitari pensionati dalla Cassa stessa.

Per l'esatta esecuzione del lavoro sono state trasmesse alle SS. VV. le istruzioni indicanti i criteri secondo i quali deve essere eseguito il censimento, ed i modelli stampati occorrenti, da riempire con scrupolosa esattezza.

Ciò premesso, si pregano le SS. LL. di prendere personale ed efficace interessamento per la buona riuscita del lavoro, il quale dovrà servire di base alle valutazioni del bilancio tecnico della Cassa di Previdenza, riferito al 1.º gennaio 1935 - XIII.

Prego, inoltre, di voler voler accusare ricevuta della presente e di rendere le schede compilate, con tutta sollecitudine:

Il Prefetto — SOPRANO

R. Prefettura della Provincia di Salerno

Movimento popolazione dei mesi di Ottobre e Novembre 1934.

MESE DI OTTOBRE

	Capoluogo	Resto provincia	Totale
Nati	145	1424	1569
Morti	49	692	741
Aumento popolaz.	96	732	828

MESE DI NOVEMBRE

	Capoluogo	Resto provincia	Totale
Nati	151	1624	1775
Morti	64	693	757
Aumento popolaz.	87	931	1018

Nel personale della R. Prefettura

E' stato destinato, a sua domanda, a questa Prefettura, in qualità di Vice Prefetto Ispettore, il Comm. D.r Carlo Villasanta, il quale ha già preso possesso dell'ufficio.

Al Comm. Villasanta, che viene qui preceduto da ottima fama di funzionario e di gentiluomo, porgiamo il nostro benvenuto.

Concorsi

Amministrazione di P. S. — 60 posti di alunni d'ordine. — Con Decreto Ministeriale 15 novembre u. s., pubbl. nella Gazz. Uff. n.° 277 del 26 successivo, è stato bandito un concorso per 60 posti di alunno d'ordine nella carriera d'ordine di P. S.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione andrà a scadere il 25 gennaio p. v. mentre le prove scritte di esame avranno luogo probabilmente ai primi di marzo nei giorni che saranno fissati con successivo Decreto.

Per chiarimenti occorre rivolgersi alla Questura di Salerno Div. Gabinetto.

Comune di Nocera Inferiore. — *Applicato di Segreteria.* — Concorso per titoli ed esame: Età anni 18 non maggiore di 30. Stipendio lordo lire 5800,00 annue con la riduzione del 12 %¹⁰. Titolo di studio: certificato di licenza di scuola media o secondaria di grado inferiore o certificato di ammissione o frequenza a scuola media o secondaria di grado superiore; oltre documenti di rito. Tassa ammissione lire 25. Scadenza ore 12 del 31 gennaio 1935.

Il Segretario capo regg. *Pierro Il Podestà* *Avv. cav. Attilio Barbarulo*

Pubblicazioni

G. Cirelli — **La disciplina del commercio ambulante** — Como, Tip. Ed. di C. Nani, lire 7.

Nella simpatica veste tipografica della Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli il signor Giuseppe Cirelli, Vice segretario Capo del comune di Sulmona, pubblica questo commento alla legge 5 febbraio 1934 n. 327 sulla disciplina del commercio ambulante.

Il lavoro, eminentemente pratico, tiene a guida la precedente legislazione e molte circolari ministeriali, sicchè il commento alla legge riesce completo ed esauriente e l'opera quindi è di indubbia utilità per tutti coloro che sono chiamati all'osservanza delle disposizioni regolanti l'importante materia.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

del'la R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

353. Alleviamento di taluni oneri debitorii di Provincie e Comuni. (R. D. L. 18 ottobre 1934 n. 1654).
354. Modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. D. 8 settembre 1932 n. 1332. (R. D. L. 21 novembre 1934 n. 1879).
355. Norme per il servizio delle cessioni di stipendio dei Segretari Comunali. (C. M. Finanze 14 novembre 1934 n. 76837).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

356. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza o di noleggio da rimessa.
357. Servizio veterinario. Rapporto annuale sullo andamento dei servizi.
358. Le Opere del Fascismo.
359. Contributi dei Comuni a favore dell'O. N. B. per la refezione scolastica.

COPERTINA

Contin. Atti Ufficiali R. Prefettura n. 359 — Personale dei Segretari Comunali — Appalti, Aste ecc. — Pubblicazioni.

Indice alfabetico analitico dell'anno 1934

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

359. **Contributi dei Comuni a favore dell' O. N. B. per la refezione scolastica.** (C. 28 dicembre 1934 n. 62686 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

S. E. il Sottosegretario di Stato per l' Educazione Fisica e Giovanile, nel comunicare al Ministero dell' Interno copia della circolare inviata in data 5 novembre corr. ai Presidenti dei Comitati Provinciali dell' O. N. B. per l' organizzazione delle refezioni scolastiche nell' anno XIII, segnala la necessità che da parte dei Podestà sia provveduto con particolare sollecitudine alla corresponsione dei contributi di legge dovuti ai Comitati comunali di Patronato.

Data la grande importanza che, nel momento attuale, assume detta opera di assistenza invernale a favore degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, prego la S.V. a voler essere sollecita nel disporre il pagamento dei contributi in parola nella misura prevista nei bilanci approvati.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

Ruolo provinciale.

Trasferimenti:

Marra Antonio: g.° 7.° Da Caggiano a Morigerati.

Muccioli D.r Vittorio: g.° 7.° Da Morigerati a Caggiano.

Assegnazione aumenti periodici di stipendio:

Lanzara rag. Andrea: g.° 7.° 3.° aumento dal 24 settembre 1934. A. XII: Stipendio di diritto L. 8335,36.

Stipendio effettivo L. 7.279,36. Servizio attivo L. 1406,24.

Di Cunzolo Cav. Uff. Carmine: g.° 7.° 3.° aumento dall' 11 ottobre 1934 XIII: Stipendio di diritto L. 8.335,36. Stipendio effettivo L. 7.279,36. Servizio attivo L. 1406,24.

Riconoscimenti per benemerienze fasciste:

Giacchetta Domenico: g.° 7.° Per benemerienze fasciste anni 2 e giorni 6.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

353. **Alleviamento di taluni oneri debitori di Province e Comuni.**
(R. D. L. 18 ottobre 1934 n. 1654 pubb. Gazz. Uff. 20 ottobre 1934, num. 247).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 18 settembre 1934, nn. 1463 e 1464;

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi ad alleviare taluni oneri debitorii delle Province e dei Comuni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — Per i mutui contratti a saggio superiore al 4,50 per cento le Province e i Comuni possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1464, anche nei casi di contratti che stabiliscano la restituzione della somma presa a mutuo per mezzo di annualità che comprendano gli interessi ed una quota destinata al rimborso progressivo del capitale e nei quali il mutuo sia garantito da delegazioni sulla sovrimposta ovvero sulla imposta di consumo ai termini dell'art. 94 del testo unico della legge sulla finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175.

Per i mutui in contanti contratti con enti che abbiano cor-relativamente provveduto ad emissione di cartelle con scarto rispetto al valore nominale nell'esercizio della facoltà sopraindicata dovrà tenersi conto dello scarto non ancora ammortizzato.

Art. 2 — Ove le Provincie, i Comuni od altri enti che abbiano emessi prestiti in cartelle garantiti da delegazioni sulla sovrimposta ovvero sulla imposta consumo offrano la estinzione delle cartelle mediante sostituzione di altre cartelle fruttanti un interesse minore o mediante il rimborso del corrispondente capitale nominale, gli aventi diritto alle cartelle da estinguere che nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'offerta di estinzione non abbiano dichiarato di volere il rimborso del capitale nominale, saranno considerati come accettanti il cambio.

Le economie effettive realizzate dagli enti sopraindicati devono andare integralmente a beneficio delle Provincie e dei Comuni mutuatari, che dovranno destinarle secondo le disposizioni del successivo art. 4.

S'intendono estese alle cartelle da estinguere le disposizioni degli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 18 settembre 1934, num. 1463.

Art. 3. — Ai contratti di mutuo stipulati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, quando le somme prese a prestito siano totalmente destinate ad estinzione di un precedente debito garantito da delegazioni sulla sovrimposta o sull'imposta di consumo, sono applicabili le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1464, e le relative delegazioni sulla sovrimposta o sulla imposta di consumo emesse in rinnovazione delle precedenti, sono soggette alla tassa fissa di bollo di L. 3 stabilite dalla vigente legge del bollo per i mandati delle Amministrazioni provinciali e comunali.

Sono altresì applicabili le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del citato R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464.

Art. 4. — Le economie effettive realizzate dalle Provincie e dai Comuni dall'esercizio della facoltà di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, ed al presente provvedimento devono essere portate integralmente a sgravio delle sovrimposte e dei tributi provinciali e comunali.

Con l'autorizzazione del Ministero per l'interno, di concerto col Ministero per le finanze, tali economie potranno eccezionalmente essere devolute a copertura di disavanzi di esercizi precedenti.

Le operazioni conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo che in ogni caso di inadempienza da parte delle Provincie e dei Comuni saranno attuate d'ufficio dalla autorità tutoria, verranno compiute sotto la vigilanza della Prefettura e, se occorre, con l'intervento di un funzionario della medesima all'uopo delegato.

Art. 5. — Le operazioni finanziarie relative all'esercizio delle facoltà di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934, ed al presente provvedimento devono essere fatte con autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.

L'autorizzazione deve essere chiesta dalle Provincie e dai Comuni prima di qualsiasi trattativa per le operazioni in questione

Del decreto di autorizzazione deve essere fatta espressa menzione nel contratto di mutuo e nelle cartelle o titoli del prestito.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo Ministro per l'interno e il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI

354. Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvate con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332. (*R. D. L. 21 novembre 1934, n. 1879. pubbl. Gazz. Uff. 28 novembre 1934 n. 279.*)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934, n. 942, che apporta modifiche al testo unico suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le norme relative ai trasferimenti di ferma ed all'invio in' congedo anticipato dei militari di truppa;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, modificato dal R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934, n. 942, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facoltà di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio totale o parziale dei militari da una ferma all'altra. In quest'ultimo caso il passaggio potrà essere disposto per armi e specialità o seguendo l'ordine in cui i relativi titoli sono elencati nella presente legge.

«Egli ha pure facoltà di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma, in tutto o in parte, i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (mesi tre)».

Art. 2. L'art. 139 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per la guerra ha altresì facoltà di anticipare

l'invio in congedo illimitato dei militari di qualsiasi arma, specialità o ferma, dopo il compimento dei rispettivi ultimi periodi di istruzione di reparto».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - JUNG.

355. Norme per il servizio delle cessioni di stipendio dei Segretari Comunali. (C. Ministero finanze 14 novembre 1934 n. 76837, alle RR. Prefetture del Regno).

In seguito ad analogo quesito proposto da alcune Prefetture circa le informazioni, di cui alla seconda parte dei mod. 197 T, 192 T, si comunica, a chiarimento di quanto è prescritto nella circ. n. 51609, in data 10 agosto 1934, che le informazioni di cui sopra devono essere date dal Ministero dell'interno o dalle RR. Prefetture, secondo che i segretari stessi appartengano ai primi quattro gradi o a quelli successivi, a mente dell'art. 178 T. U. legge com. e prov. e quindi secondo che siano di nomina ministeriale o di nomina prefettizia.

Resta sempre fermo come si è detto nella precedente circ. che le informazioni circa i motivi, di cui alla seconda parte dei soli mod. 192 T (prestiti diretti sul fondo di garanzia), devono essere date dal Podestà, salvo sempre la definitiva conferma da parte della competente Autorità Centrale o Provinciale, per il cui tramite tutte le domande di prestito devono essere inviate a questo Ufficio (art. 22 del regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335 sulle cessioni degli stipendi).

Si prega pertanto codesto On. Ufficio di portare con cortese sollecitudine a conoscenza di tutti i Comuni dipendenti quanto sopra è detto, per vietare l'inutile perdita di tempo occorrente per richiedere volta a volta alle R. Prefetture la conferma delle informazioni prescritte.

Sarà gradito un cenno di ricevuta.

p. Il Sottosegretario di Stato

S. ROMEO

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

356. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza e di noleggio da rimessa. (C. 15 dicembre 1934 n. 60566 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, porto a conoscenza delle SS. LL. la seguente circ. dell'On. Ministero delle Comunicazioni :

« A termine delle disposizioni di cui all'art. 113 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, a questo Ministero devono essere comunicate, per la sua preventiva approvazione, le norme e le prescrizioni che i Comuni hanno facoltà di dettare per disciplinare la circolazione degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza e da noleggio da rimessa.

Dall'esame dei regolamenti comunali, che finora sono stati qui rimessi, è risultato che la maggior parte di essi sono conformi ad uno schema di regolamento-tipo predisposto dalla ex « Confederazione Nazionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione interna » e redatto prima che fossero emanati il nuovo T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 773, e le norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740, nonchè le nuove disposizioni sull'ordinamento corporativo,

Da ciò consegue che prima di procedere all'approvazione di tali regolamenti deve richiedersi la modifica, mediante apposita deliberazione, dello schema trasmesso e ciò per metterlo in armonia con le disposizioni legislative di cui sopra.

Ad eliminare tale inconveniente, che implica una perdita di tempo, un aumento di corrispondenza e quindi un ritardo nell'approvazione di tali regolamenti, si rivolge preghiera alle EE. di voler informare i Comuni che *intendano emanare* i regolamenti di cui trattasi adottando lo schema tipo sopra richiamato, di apporare allo stesso le seguenti modificazioni:

I) sostituire in tutti gli articoli nei quali ricorre la citazione

dell'abrogato R. D. 2 dicembre 1928, n. 3179, con quelle, da riportarsi per esteso « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740 ».

2) sostituire la citazione degli articoli dell'abrogato R. D. 2 dicembre 1928, n. 3179 e delle leggi di P. S. rispettivamente con i corrispondenti articoli delle norme del T. U. delle leggi di P. S. attualmente vigenti.

3) sostituire la definizione del servizio pubblico di noleggio da rimessa, che per solito è contenuto nell'art. 2 dello schema di regolamento per il detto servizio, con la seguente. « Per servizio pubblico di autonoleggio da rimessa si intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di licenze di circolazione per noleggio di rimessa in conformità delle leggi in vigore ».

4) aggiornare in tutti gli articoli nei quali è contenuta la citazione delle Associazioni professionali con le nuove denominazioni portate dai RR. DD. LL. 16 agosto 1934, n. 1382 e 1983.

5) prescrivere nel regolamento per il servizio pubblico da piazza l'obbligo del tassametro. Ove trattisi invece di comuni compresi, a termini dell'art. 105 delle Norme sopradette, fra quelli nei quali le autovetture da piazza sono esonerate dall'obbligo del tassametro, richiamare nel regolamento medesimo la deliberazione del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa;

6) nei regolamenti per il servizio di noleggio da rimessa inserire una disposizione facente obbligo agli esercenti tale servizio di tenere le autovetture in rimessa a meno che, ai sensi del predetto art. 105, il Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa non abbia ritenuto, previo parere del Circolo Ferroviario di Ispezione competente, di comprendere il comune interessato fra quelli nei quali alle autovetture di noleggio da rimessa è consentito di fare anche servizio da piazza.

Anche in questo caso la deliberazione relativa deve essere citata nel testo del Regolamento ».

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

357. **Servizio Veterinario** — **Rapporto annuale sull'andamento dei servizi.** (C. 27 dicembre 1934 n. 63091 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni provvisti del servizio veterinario della Provincia).

Prego invitare il veterinario di Codesto comune a compilare e trasmettere a quest'ufficio, entro il giorno 15 gennaio p. v., il rapporto sull'andamento dei servizi a lui affidati durante l'anno 1934.

A detto rapporto sarà alligato il prospetto relativo alle operazioni immunizzanti contro il carbonchio ematico o altre infezioni da lui praticate, con le seguenti indicazioni:

1. Comune nel quale vennero praticati i trattamenti;
2. Denominazione dell'infezione contro la quale furono praticati;
3. Denominazione del prodotto;
4. Istituto produttore;
5. Trattamento eseguito (intradermico, ipodermico);
6. Specie degli animali trattati;
7. Numero degli animali trattati distinti per specie (bovini, bufalini, pecorini, caprini, suini, equini);
8. Esito del trattamento;
9. Eventuali accidenti vaccinali.

Attendo il rapporto suindicato al più presto.

Il Prefetto — SOPRANO

358. **Le opere del Fascismo.** (C. 18 dicembre 1934 n. 2516 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

È stato segnalato al Ministero che parecchi Enti, richiamandosi alle disposizioni di cui alla circ. del 18 ottobre u. s. N. 5024 circa il divieto di concedere contributi non stabiliti per legge ed autorizzati dal Ministero stesso, hanno revocato le ordinazioni che avevano in precedenza fatte all'Istituto Editoriale Nazionale per l'acquisto della pubblicazione « Le Opere del Fascismo ».

Al riguardo il Ministero avverte che gli impegni per l'acquisto del detto libro, assunti anteriormente alla disposizione della citata circolare, devono intendersi validi e, pertanto, le spese relative devono essere ammesse.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste, ecc.

Comune di Sala Consilina. *Appalto lavori sistemazione acquedotto.* Il giorno 21 gennaio 1935, alle ore 10, nel Palazzo Municipale di Sala Consilina, avrà luogo l'asta per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato all'avviso, per l'appalto dei lavori di sistemazione di questo civico acquedotto.

La base di asta è fissata in lire 273.969,91 e l'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, anche quando venga presentata una sola offerta.

La domanda di ammissione dovrà pervenire alla Segreteria di questo Comune non più tardi delle ore 18 del 17 gennaio 1935, corredata dei documenti di rito indicati nel bando.

Il deposito provvisorio è stabilito in lire 8000. La cauzione definitiva sarà pari ad un decimo dello importo dei lavori, diminuito del ribasso d'asta.

Gli atti di appalto sono visibili, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle diciotto di tutti i giorni festivi, nella Segreteria del Comune.

A richiesta viene spedito il bando.

Sala Consilina, 18 dicembre 1934-XIII.

Il Segretario — Rispoli

Il Podcostà — Gargano

Concorsi

Amministrazione di P. S. — Uscieri di Questura. — Con Decreto Ministeriale 29 novembre u. s. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre c. a. è stato bandito un concorso per titoli per la nomina di dieci uscieri di Questura in prova.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scadrà il 13 febbraio 1935 XIII.

Per chiarimenti occorre rivolgersi al Gabinetto della Questura di Salerno.

segue **Concorsi**

Comune di Sarno — *Vigile Sanitario*. — Concorso per titoli ed esami. Scadenza 31 gennaio 1035 XIII, ore 12, salario annuo lire 3100, al lordo delle riduzioni e ritenute di legge, 5 aumenti quadriennali del decimo. Indennità caroviveri nella misura e per la durata come per gli altri dipendenti Comunali. Documenti soliti.

Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Podestà — *Cav. Giuseppe Napoli*

Pubblicazioni

Dott. O. Mariani. — **Saggio Critico sulle imposte di consumo** con particolare riferimento all'istituto della vigilanza — Roma, Casa Ed. Ditta C. Colombo — lire 7.

Questo del Dott. *Olimpio Mariani* è veramente un bello e buon libro, del quale il titolo « Saggio critico delle imposte di consumo » corrisponde onestamente al contenuto. Infatti l'autore con la particolare competenza che gli deriva dall'ufficio che da anni ricopre e dalla consuetudine che egli ha delle leggi finanziarie, ha trattato delle imposte di consumo con fine maestria dimostrandone scientificamente e praticamente i vari istituti, eccezione fatta per la parte penale.

Vada a lui un plauso per l'opera compiuta, dalla quale non si ripromette — e questo è un altro merito del libro — finalità pecuniarie, perchè esso non è fatto per il grosso pubblico, ma è utile esclusivamente a quelle persone, che nelle imposte di consumo sono più addentro versate.

Da ultimo la forma piana e a volte briosa invita a leggere quasi con diletto il libro, che pur tratta di cose aride e poche simpatiche, come sono sempre tutte le tasse e le imposte.



